



TESORO
DEL
FORO TOSCANO
O SIA
RACCOLTA DELLE DECISIONI
DEL
SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
RUOTE CIVILI
DELLE PRIME APPELLAZIONI
DI TOSCANA

OPERA

DELL'AVV. LORENZO CANTINI, E CANCELLIERE DOMENICO NENCI

TOMO XXVI.



FIRENZE

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO





DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO.

CAUSA IN REVISIONE

Senen. Praetens. Execut. Person. diei 2. Aprilis. 1830.

In Causa Tognoni x Piccolomini

Proc. Mess. Pietro Parigi — Proc. Mess. Ferdinando Stiatti

Argomento

L'arresto personale non può ordinarsi in Toscana contro i debitori per cause meramente civili, non essendo stata richiamata in vigore la Legge del 14. Maggio 1793, che ametteva questo genere di rigorosa esecuzione,

Sommario

1. *Nessun Giudice può ordinare l'arresto personale se non nei casi contemplati dalla Legge.*

2. *Il debito procedente da una condanna di spese giudiciali fatte in una causa civile è di natura estraneo a quelli, che per la loro differente qualita sono soggetti all'arresto personale.*

3. *Per manomettere la proprietà personale, di cui sono i sudditi i possessori è d'uopo una dichiarazione certa pronunziata dal Sommo Imperante.*

4. *Colla Legge del primo Maggio 1814. volle il Sovrano provvedere alle materie più urgenti.*

5. *Secondo la legislazione Francese le obbligazioni rivestite della forma di Lettere di Cambio, o di Biglietti all'Ordine sottoponevano l'obbligato all'esecuzione parata, anco personale.*

6. *Le Lettere di Cambio fra' Banchieri, e Mercanti hanno l'esecuzione parata.*

7. *Le Lettere di Cambio tratte, girate, e accettate dai non Mercanti si reputano semplici promesse, e obbligazioni, nè hanno privilegii.*

8. *Quando le Lettere di Cambio sono firmate dai Negozianti, Banchieri, e non Mercanti l'azione privilegiata si esercita contro i primi, e si procede contro i secondi come per le altre obbligazioni civili.*

9. *Le Couse riguordanti Lettere di Cambio firmote dai non Mercanti sono di competenzo dei Tribunali Civili, ed il Tribunole di Commercio le deve rigettore.*

10. *Quando le Lettere di Combio sono firmate da Merconti, e non Mercanti, le couse che le riguardono possono agitarsi ol Tribunale di Commercio, ma questi non può rilasciare contro i non Merconti l'orresto personale.*

11. 12. *La Legge del 14. Maggio* 1793. *che ordina l'esecuzione personale contro i debitori per cause civili non è ripristinata in Toscana.*

13. 14. 15. *Per i debiti meramente civili in Toscona non v' ha arresto personale.*

Storia della Causa

Comparve come attore avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena Ranieri Tognoni reclamando contro il sig. cav. Carlo Piccolomini il pagamento di una somma, ohe asseriva dovutagli.

In questo Giudizio fu dal reo convenuto sig. Piccolomini promossa l'incidentale domanda della prova testimoniale ammessa in prima, che in seconda istanza con la condanna nelle spese dell'attore, ed opponente Tognoni.

In seguela della cosa giudicata il sig. Piocolomini procedè contro il Tognoni, ma inutilmente, a tutti gli atti esecutivi per esser pagato delle spese da esso fatte in detto Giudizio incidentale.

Atteso questo vano resultato tornò il sig. Piocolomini avanti il Tribunale di prima istanza di detta città, e da questo nel di 21. Gennàio 1828. e quindi dalla Ruota di prime Appellazioni ottenne nel successivo dì 29. Marzo di detto anno il rilascio contro il Debitore dell'arresto personale. Si provvide il succumbente contro le due conformi in revisione avanti l' Imp. e R. Consulta la quale dopo avere alle di lui istanze sospesa l'esecuzione delle medesime oon Rescritto del 21. Agosto 1828. accordò la domandata revisione, e delegò il Supremo Consiglio di Giustizia per l'esame, e risoluzione della controversia, dal quale, dopo ohe le parti litiganti ebbero detto, e dedotto tutto quello, che reputarono atto alla difesa de' respettivi diritti fu proferita la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè deferita a questo Supremo Consiglio in ordine al benigno Rescritto del dì 21. Agosto 1828. la cognizione della giustizia, o ingiustizia delle due conformi Sentenze l' una proferita dal Giudice di prima Istanza di Siena nel dì 21. Gennaio 1828.

l'altra da quella Ruota Civile di prime Appellazioni sotto dì 29 Marzo successivo con le quali a istanza del sig. Carlo Piccolomini fu rilasciato contro Ranieri Tognoni il mandato d'arresto personale per un debito di fiorini 169., per cui era stata inutilmente sperimentata l'esecuzione reale, si riduceva in sostanza tutto l'esame da farsi a questo solo cioè, se una tal misura coercitiva fosse o nò antorizzata della Legge vegliante, giacchè ognuno sa che da questa unicamente dipende la liberta individuale, nè può mai alcun Giudice dichiarare l'arresto personale, che nei casi espressamente contemplati dalla medesima. 1

Che il debito del Tognoni fosse meramente civile, non era questione, giacchè costava in fatto esser nato independentemente d'alcuna stipulazione per il solo quasi contratto giudiciale, essendo egli stato condannato nella precitata somma, come oppostosi ingiustamente alla prova testimoniale, che il sig. Piccolomini aveva invocata per sostenere le sue eccezzioni alle molestie inferitegli per il pagamento d'una di lui tratta di lire 3000. che appariva estinta in scadenza dal domiciliatario per ordine, e conto dello stesso Tognoni, onde non non poteva cader dubbio, che un debito di questa natura fosse del tutto estraneo a quelle specie, che per la loro differente qualità nel vegliante Regolamento di Procedura si dichiarano soggette all'esecuzione personale, e per conseguenza a giustificare il rilascio del mandato contenuto nelle Sentenze, che si rivedono, conveniva ricorrere ad altra Legge generale, in cui si leggesse prescritto un tal mezzo di esecuzione anco pei debiti meramente civili e di natura indifferenti. 2

Mentre però non s'impugnava, che al momento dell'attivazione di detto Regolamento vegliasse un'opposta Legge, che stabiliva in regola non potersi decretare l'arresto personale di alcun debitore fuori dei casi posti in limitazione, che si trovano scritti negl' Articoli 2059. e segg. del Codice Francese, e quasi letteralmente trascritti nel citato Regolamento, sostenevasi che in forza della Legge pubblicata contemporaneamente alla di lui attivazione in data de' 15. Novembre 1814. con cui si abolirono, salve poche eccezioni, gli Ordini, Decreti, e Codici che costituivano la legislazione Civile relativa al diritto privato sotto l'ultimo cessato Governo e vi sostituirono le Leggi, Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alla legislazione civile del Granducato del 1. Dicembre 1807. dovesse riguardarsi come distrutta la regola stabilita in una Legge, che restava abrogata con tutte le altre del cessato Governo, ed avesse così ripreso vita l'opposta regola stabilita nell'antica Legge de' 14. Maggio 1795,
3

che ripristinata con l'altre Granducali avrebbe portato la subiezione di ogni debitore per qualunque titolo, e dependenza all'arresto personale.

Era incontrovertibile, che una tal Legge interessasse la legislazione Civile relativa al diritto privato vegliante nel 1807. e in quest' aspetto poteva a ragione credersi compresa nella generale ripristinazione fatta in globo di tutte le analoghe disposizioni legislative, ma siccome non solo si trovavano provvisoriamente eccettuate dall' abolizione diverse Leggi del cessato Governo, come il Codice di Commercio, il sistema ipotecario ec., ma si vollero anche ritenute in vigore tutte quelle pubblicate dal primo Maggio 1814. in poi, così strano, ed incivile rendevasi giudicare indistintamente del vero, ed effettivo valore della seguita ripristinazione delle antiche Leggi senza porle a confronto con quelle provvisoriamente conservate, o nuovamente promulgate, le quali, come posteriori prevaler dovevano alle anteriori.

Tale in fatti è la norma che vien data per quest'effetto dall' istesso Legislatore così esprimendosi nella citata Legge de' 15. Novembre Art. 5. „ Dal giorno della pubblicazione della presente „ Legge come sopra dovranno attendersi, ed osservarsi le Leggi, „ Ordini, e Regolamenti pubblicati dal primo Maggio 1814 in „ poi, e le Leggi, Ordini, e Regolamenti, che appartenevano alla „ Legislazione civile del Granducato nel 1. Dicembre 1807. in „ *tutti i rapporti nei quali non sono contrarii alle Leggi provvisoriamente conservate.* „

Quindi a risolvere la questione se la detta Legge del 1793. dovesse realmente considerarsi richiamata con l' altra nel suo vigore, a talchè la libertà individuale, di cui godevano i Debitori civili fosse venuta a cessare con la ripristinazione dell'antico sistema legislativo faceva d' uopo ben ponderare se in alcun rapporto vi si opponessero le successive Leggi in osservanza, e qualunque dubbio su di ciò fosse rimasto avrebbe forse dovuto bastare a risolvere negativamente la questione, essendo certissimo, che a manomettere la proprietà personale, di cui siano i sudditi in possesso non ci vuol meno, che una dichiarazione indubitatamente pronunziata dal sommo Imperante, la di cui Sovrana volontà in materia così interessante lo stato delle persone male si argumenterebbe da ambigue induzioni, o fluttuanti interpetrazioni
3 forensi.

Cominciando pertanto dal prendere in esame le Leggi pubblicate dal primo Maggio 1814. era primordialmente osservabile, che con queste si volle provvedere a parte alle materie più ur-

genti, secondo che ne esprime il Legislatore nel proemio della
citata Legge de' 15. Novembre, e fra queste benchè si trovi preso 4
di mira tutto quello, che tender poteva a fissare lo stato delle
persone in quelle parti, nelle quali aveva subito alterazione dal
cessato Governo, conforme si riscontra negli appositi Editti per
i registri dello stato civile, per i Divorzii, per la nobiltà ereditaria, per le Manimorte, con tuttociò nel tempo che si estesero
le provide cure del Legislatore anco alla materia delle esecuzioni, avendo egli riparato agli inconvenienti della Procedura di
spropriazione forzata con Editto del dì 21. Luglio 1814. lungi dal
vedersi portata la Sovrana sua considerazione sull' arresto personale dei debitori, che ne erano stati sottratti per il disposto delle
Leggi Francesi, trovasi all' incontro riguardato come urgentissimo il togliere quell' abuso di sottoporvisi volontariamente, cui
davano luogo le stesse Leggi col semplice mezzo di rivestire la propria obbligazione della forma di Lettera di Cambio, o Biglietti
all'Ordine, giacchè per una Legge del 15. Germinale anno 6.
pubblicata col Bullettino 82. della Giunta in data 28. Novembre 1808. tali recapiti, chiunque ne fosse il Debitore, godevano
del privilegio d' esecuzione parata anco personale.

Per questo conosciutasi l' enormità dei danni, che nelle pri- 5
vate famiglie provenivano da così fatto abuso, vi fu opportunamente provvisto con una solenne, e normale distinzione fra i Mercanti, e non Mercanti mediante la Legge de' 5. Novembre 1814.
che porta le seguenti dichiarazioni.

„ Ivi „ I. Le lettere di Cambio fra Banchieri, Negozianti,
„ e Mercanti hanno l' esecuzione parata, e godono tutti i privilegi
„ accordati alle medesime. 6

II. „ Le Lettere di Cambio tratte, girate, e accettate dai
„ non Mercanti si reputano semplici promesse, o obbligazioni, nè
„ possono avere i privilegii.

III. „ Quando in una lettera di Cambio intervengono le fir- 7
„ me di Negozianti, Mercanti, Banchieri, e non Mercanti l'azio-
„ ne privilegiata si esercita contro i primi, e si procede contro
„ i secondi come per tutte le altre obbligazioni civili. 8

Perservò nell' istesso concetto di legislazione anco al momento
che aboliva gli Ordini, Decreti, e Codici del cessato Governo, e
vi sostituiva quelli già vegliantì al primo Dicembre 1807. giacchè
nell' istesso dì 15. Novembre 1814. dando un Regolamento specialmente al Tribunale di Commercio vi appose delle dichiarazioni, che perfettamente coincidono con quelle della precedente
Legge del 5. Settembre come può vedersi agli Articoli 13. e 14.

„ ivi „ Le cause interessanti Lettere di Cambio, o Biglietti al-
„ l' Ordine firmate dai non Mercanti saranno di competenza dei
„ Tribunali Civili, e nel caso che fossero portate al Tribunale di
„ Commercio, il Tribunale medesimo dovrà rimettere al Tribunale
„ Civile competente, non ostante che il reo convenuto non ne ab-
9 „ bia fatta l' istanza. „

„ Se però le Lettere di Cambio o i Biglietti all'Ordine con-
„ terranno la firma di Mercanti, e l'azione sarà diretta contem-
„ poraneamente contro gli uni, e contro gli altri la causa potrà
„ esser decisa per interesse di tutti dal Tribunale di Commercio,
„ ma esso non potrà preferir condanna di arresto personale contro
10 „ i non Mercanti.

Ora è certo, che tali disposizioni non combinano con quelle
delle Legge de' 14. Maggio 1793. che vuolsi ripristinata contem-
poraneamente, giacchè questa derogando alla precedente de' 26.
Ottobre 1782. colla colla quale era stata abolita l'esecuzione per-
sonale contro i debitori per cause Civili, nel mentre che tutti ve-
gli sottopose in regola genenerale, nè restrinse però l'esercizio ai
termini delle più antiche Leggi del 12. Novembre 1777. e 17.
Gennaio 1778. colla condizione cioè che il debito eccedesse la som-
ma di lire 30., e che fosse riescita inutile la previa esecuzione reale
e quindi nel successivo articolo 3. dichiarò „ ivi „ Dalla necessità
„ di sperimentare precedentemente l' esecuzione reale contro i
„ Beni del Debitore vogliamo che s' intendano eccettuati ancora
„ tutti i debiti contratti per le cause espresse nella detta Legge
„ de' 26. Ottobre 1782. ai §. §. 8. 9 10. e 11. la quale in que-
11 „ sta dovrà rimanere nella piena sua osservanza. „

Siccome adunque bisogna riattaccare il deposto di questa
Legge con quello de' citati ordini anteriori, ai quali si reierisce
così trovandosi che la massima fissata nel Motuproprio del 1777.
rapporto alla restrizione dell'arresto personale per i debitori al di
là di lire trenta, contro dei quali fosse riescita inutile l'esecuzione
reale ricevette una particolore limitazione col successivo Motupro-
prio del 1778. per i Debitori di Cambiali senza distinzione di
persone, e questa limitazione è pur seguitata nel §. 8. della Leg-
ge del 1782. „ ivi „ Dall' abolizione dell'esecuzione personale e
„ del benefizio, che quindi ci è piaciuto di accordare ai poveri
„ Debitori eccettuiamo anco tutti i debiti contratti per causa di Mer-
„ catura, e nominatamente quelli, che dipendono da lettere di
„ cambio ec. dichiarando, che non s'intendono compresi nella pre-
„ sente eccettuazione i crediti procedenti da scritte di Cambio, con
„ chi non è Mercante ec. „

Non resta luogo a dubitarsi che nella discretiva espressa fra Lettere, e scritte di Cambio, la quale sta a spiegare dove si debba valutare, e dove nò la differenza o sia la distinzione delle persone, il debitore di Cambiale in quel sistema di legislazione non avrebbe potuto esimersi dall'esecuzione parata anche personale col pretesto di non essere Mercante, lo che appunto è quello cui si volle ovviare col disposto della conservata Legge de'5. Settembre 1814. non meno che dei precitati articoli del Regolamento per il Tribunale di Commercio.

Dovendo quindi osservarsi impreteribilmente tuttora questo ultimo disposto è evidente che in ogni caso si volesse apprendere come richiamata in vigore la Legge del 1793. non potrebbe mai valutarsene l'intero contesto, rimanendo modificata in una delle sostanziali sue disposizioni qual è quella dell'indistinta sottoposizione dei debitori di Cambiale all'esecuzione parata anche personale di per se inconciliabile colla voluta distinzione fra i Mercanti, e non Mercanti.

È sebbene sia vero, che ridotte le Cambiali, dirimpetto ai non Mercanti, mere obbligazioni civili possa dirsi non cader esse altrimenti sotto l'eccettuazione contenuta nell'Art. 3. della Legge del 1793. ma rientrate nella classe degli altri debiti indifferenti contemplati nell'Articolo 2. ed esser così divenute passibili dell'esecuzione personale sussidiaria subito che rimase abolita la Legge Francese, che ne esentava onninamente, e quindi sia luogo a dubitare, che intanto ne fosse inibito il rilascio al Tribunale di Commercio in quanto che il caso del sussidio eccede la sua competenza, con tutto ciò, siccome non è men vero per questo che vien sempre a indursi una modificazione alla Legge medesima, nel tempo che viene d'altronde a menomarsi l'effetto di quella nuovamente pubblicata, così non cessa di comparire affatto straordinario, e da non supporsi facilmente che se tale fu il concetto del Legislatore non abbia egli stesso voluto esprimerlo, contentandosi di vaghe, e generiche espressioni atte a fomentare il dubbio se la Legge in questione si debba comprendere nella generale ripristinazione in massa, ed in globo di tutte l'altre che vegliavano al primo Dicembre 1807. piuttosto che nell'eccettuazione di quelle che presentavano rapporti contrarii alle Leggi provvisoriamente conservate.

Quando dunque al confronto di queste con quelle un qualche rapporto d'implicanza apparisce comunque possa in certo modo anche con retta argomentazione conciliarsene il disposto, non è dato al Giudice in materia di tanta rilevanza, com'è la libertà

individuale, di troppo affidarsi alle regole di Ermeneutica, con
pericolo di sostituire la propria alla Sovrana volontà, a meno che
l'argomentazione non sia tale da concludere per *necesse*.
Ma tanto è lontano poter si tal forza attribuire agl'argomenti
dai quali volsi desumere la volontà nel Legislatore di restituire
indistintamente a tutti i Creditori l'antica garanzia, che avevano
sulla persona del Debitore nel caso d'insufficenza dei beni, quanto
to è certo che un'opposto concetto resulta nella proclamata conservazione
servazione del sistema ipotecario, e trasparisce ancora dalle nuove
13 Leggi, e disposizioni governative.
In fatti ciò che sia della questione se oltre il Tit. 18. Lib.
3. del Cod. Francese, in cui si dà norma al sistema ipotecario
debbono credersi egualmente confermati i diversi articoli sparsi
nel Codice stesso, che direttamente, o indirettamente vi si rapportono,
portono, quale sarebbe l'Art. 2059. o seguenti relativi all'esecuzione
zione personale, basta leggere i primi due Articoli di detto Tit.
18. così concepiti „ ivi „ Chiunque siasi obbligato personalmente
„ è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la ga-
„ ranzia di tutti i suoi beni mobili, e immobili presenti, e fu-
„ turi. I beni del Debitore sono la garanzia comune de' suoi Cre-
„ ditori, e il prezzo si comparte fra essi per contributo, quan-
„ do non vi siano cause legittime di prelazione „ per doversi pienamente
namente convincere che una così fatta sanzione legislativa sta di
se ad escludere il diritto nel Creditore di agere sulla persona
del suo Debitore, sostanziandosi ogni garanzia accordata al mede-
14 simo negli averi, e patrimonio soltanto mobile, ed immobile.
Dichiarata pertanto, sebbene provvisoriamente come Legge
Patria questa Legge straniera, non è facile a immaginare la conciliazione
ciliazione con l'antica Legge emanata nell'avversativo sistema
d'Ipoteche occulte, che si estendevano anco ai mobili, nel qual
sistema i Creditori non abbastanza garantiti dal dolo degli oberati
rati Debitori avevano potuto meritare che se ne estendesse l'azione
zione almeno in sussidio sulla loro persona, mentre all'incontro
cessata la causa, che animò l'antica Legge mediante la sopravvenuta
venuta pubblicità, e specialità delle ipoteche, non altrimenti estese
ai mobili, e resa colla perfetta libertà dell'industria più importante
tante la proprietà personale, si trova un evidente ragione per
credere esclusa dalla generale ripristinazione delle antiche Leggi,
15 quella che sottoponeva i Debitori insolventi all'arresto personale.
Di che tanto minor dubbio rimane che il Regolamento di Procedura
cedura contemporaneamente pubblicato in tutto il suo contesto
presenta il tema, che resti vegliante la regola ostativa a tal mezzo

di esecuzione, mentre non vi si leggono che in via di limitazione riportati i casi ne' quali possa aver luogo l'arresto personale, e questi casi identificandosi con quelli indicati nella Legge del 1793 non formerebbero che una inutile repetizione, se la medesima dovesse riguardarsi tuttora in vigore, nè congrua sarebbe l'espressione, con cui è concepito l'Art. 948. „ ivi „ Non può procedersi „ alla cattura di alcun Debitore suddito Toscano nei casi, nei quali „ la Legge autorizza l'arresto personale, se non che in vigore di una Sentenza quando in tutti i casi niuno eccettuato la detta Legge lo ammette dopo la previa escussione de' beni.

Tutto adunque cospira mirabilmente a spiegare il concetto del Legislatore di non aver considerato in regola l'arresto personale nei debitori, come portava la Legge del 1793., ma doversi ritenere in limitazione dell'opposta regola stabilita nel conservato sistema ipotecario, potendo a quest'oggetto osservarsi di più, che dopo avere il medesimo opportunamente contradistinta con la Legge speciale de' 5. Settembre 1814. la pericolosa eccezzione a questa regola, che abusivamente s'induceva dalla forma dell'obbligazione, ed aver così riparato all'inconveniente della volontaria sottoposizione di non Mercanti all'arresto personale, volle poi espressamente che le altre giuste eccezioni a detta regola, delle quali non aveva potuto, nè dovuto occuparsi allora perchè registrate nel Codice lasciato provvisoriamente in vigore, si trascrivessero nel Regolamento di Procedura che doveva attivarsi al momento dell'abolizione del Codice medesimo, affine di assicurare l'effetto indipendentemente dalla Legge dell'1793. e nel rigore che si trovò in seguito in bisogno di usare contro i Debitori morosi, e refrattari dell'antico Demanio, richiamando colla Notificazione de' 28. Novembre 1814. la precedente de' 4. Luglio emanata in tempo, che certamente vegliava la precitata regola, venne implicitamente a supporre la perseveranza, subito che prescrisse „ ivi „ tutti gli „ altri mezzi d'esecuzione che quello della personale „ quale seppe ben dichiarare quando così volle, ed ordinò per i Debitori di Cambiali alla Cassa di Sconto in deroga espressa alla detta Legge de' 5. Settembre 1814.

Con questi reflessi non poteva non riconoscersi, e pronunciarsi l'ingiustizia delle due conformi Sentenze sottoposte a revisione, come quelle che avevano accordato al Creditore un mezzo di garanzia scritto in una Legge antiquata, della quale non costava in modo accertato essersi voluta dal sommo Imperante la ripristinazione.

Per questi Motivi.

In sequela, ed in ordine al Sovrano Rescritto del dì 21. *Agosto* 1828. *dice essere costato, e costare delle giuste cause della revisione domandata per parte di Ranieri Tognoni dalle due conformi Sentenze del Tribunale di prima Istanza di Siena del dì* 4. *Gennaio* 1828. *e della Regia Ruota di prime Appellazioni di detta città del dì* 29. *Marzo di detto anno ed essersi dovute perciò revocare siccome revocò, e revoca in tutte le loro parti, ed in riparazione dichiara non essere stato, nè esser luogo alla condanna di detto Tognoni all' arresto personale e condanna il sig. cav. Carlo Piccolomini nelle spese del presente Giudizio di revisione.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles *Relat.*, cav. Luigi Matteucci
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensa Laesionis diei 15. *Ianuarj* 1830.

In Causa Diolajuti x Rigacci

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi   Proc. Mess. Ferdinando Cassigoli

Argomento

Alla somma determinata per Canone Annuo di un' Affitto si aggiunge l'importare degli Oneri per espressa convenzione accollati al conduttore riguardati come correspettivi al godimento del Fondo, che forma il subietto della Locazione.

Sommario

1. *Quando il subietto caduto in contrattazione consiste nella comodità di godere lo stabile affittato, e di perciperne i frutti civili non può riguardarsi l'entità della Cosa locata se non nel presunto ammontare della di lui rendita.*

2. Non si chiama frutto se non quando sono dedotte le spese.

3. Per appurare la vera rendita di un Fondo affittato, dalla massa della medesima deve dedursi una rata proporzionata alle spese presuntivamente necessarie per il godimento della Cosa locata.

4. Tutti gli Oneri diversi da quelli, che riguardano le spese necessarie per il godimento della Cosa locata, non ne diminuiscono il subietto, ma si valutano in aumento della mercede correspettiva all' importare dell'affitto.

5. 7. Per misurare la lesione deve mettersi da una parte il valore della cosa, o cose, o obbligazioni che si danno, e dall'altra l'ammontare di ciò, che si riceve.

6. Gli Oneri che per patto indipendentemente dalla natura del contratto si assume il compratore a vantaggio del venditore fanno parte del prezzo della Cosa venduta.

8. Il modo di esprimersi dei contraenti non può alterarne la natura delle cose.

Storia della Causa

Con pubblico istrumento del dì 14. Maggio 1817. rogato Notaro M. Patrizio Giunti il fù sig. Gaetano Rigacci affittò per un ventennio, al sig. Domenico Diolajuti un Casamento con Bottega ed Orto posto in questa Città di Firenze in Via detta Palazzolo segnata di Num. Civico 3668. di dominio diretto del R. Arcispedale di Santa Miria Nuova.

Questo affitto fù fatto con più, e diversi patti, e specialmante con quelli, che l'affitto dovesse continovare per anni 20.; che a carico del Diolajuti fosse il pagamento dell' annuo Canone in scudi 33. 4. 6. quello delle gravezze ordinarie, lastrici, e qualunque altra tassa e imposizione tanto ordinarie, che straordinarie, e tanto imposta, che da imporsi sopra il Casamento per tutta la durata dell'affitto; che a carico dell'affittuario fosse il mantenimento del surriferito Stabile, e la spesa degli annui acconcimi; e con l'obblico di piuttosto miglioralo che deteriorarlo, e coll'obbligo in fine della refezione di tutti i danni nel caso, che fosse avvenuto qualche deteriorazione per colpa del conduttore.

Dopo l'accollo di tutti questi oneri ed aggravi fù per compimento di Canone stabilito che il conduttore predetto dovesse pagare come di fatto pagò al Locatore la somma anticipata di scudi 200., che ripartiti ne venti, ragguagliavano scudi dieci all'anno, con i relativi frutti procedenti dall'anticipazione.

Fino all'anno 1826. il Diolajuti possedè tranquillo l'affitto; a quest'epoca soltanto il curatore allora del Rigacci stato interdetto, promosse un Giudizio di Lesione contro il Diolajuti avanti il Magistrato Supremo perchè impugnava in principio che il pagamento in contanti non fosse di scudi 200., ma di soli scudi 150., e perchè conseguendo a suo dire l' affittuario le annue pigioni di scudi 94. 3. 10., ed avendo un' uscita di soli scudi 55.

3. 10. veniva a percipere liberamente scudi 39. all'anno, che di fronte ai scudi anticipati in contanti veniva a costituire la lesione del contratto.

Resa inutile la pretensione, che l' anticipato Canone fosse soltanto di Scudi 150. mediante una perizia dei calligrafi che dichiararono falsa una dichiarazione di buona fede asserta fatta dal Diolajuti, alla qual pretensione fu renunziato dall'attrice che si sottopose alla refeziona di tutte le spese relative, fù dal Magistrato Supremo nominato il sig. Ingegniere Bartolommeo Silvastri per fare una dimostraziona dell'entrata, ed uscita dell'affittato Casamento, e il detto sig. Silvestri referì al suddetto Magistrato Supremo che a parer suo l' affittuario conseguiva dal Casamento affittato Scudi 95. e soldi 10. e soggiaceva a tanti pesi per scudi 72. 5. 3. 8. dal che deduceva che vi era un avanzo libero di scudi 72. 2. 6 4. di fronte ai quali si corrispondeva la sola somma di scudi 10.

Con questi resultati il Magistrato Supremo credè stabilita le lesione, e perciò nel 10. Gennaio 1829. emanò Sentenza, che dichiarando la lesione medesima ne sanzionò a carico del Diolajuti tutte le legali conseguenze, ed anche la condanna delle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio.

Il succumbente Diolajuti interpose appello dalla sopraindicata Sentenza contro di esso proferita, e portando avanti la Ruota Civile di Firenze il nuovo esame della Causa propose due difese una di diritto, l'altro di fatto.

Di diritto disse, che si doveva misurare la lesione, non solo di fronte agli scudi 10. di Canone anticipati in contanti, ma bensì di fronte a tutti gli oneri, dei quali era rimasto gravato nel contratto di affitto, perchè il canone non si restringeva ai soli scudi 10, ma bensì a tutti gli oneri che anche a forma di quello che aveva stabilito il perito Silvestri ascandevano a soli scudi 62. all'anno, che uniti agli scudi 10. di contanti formavano un annuo canone di scudi 72., il che escludeva la lesione, giacchè per costituirla occorreva far costare, che le annue pigioni da percipersi ascendessero ad una somma superiore agli scudi 144., quando il medesimo Silvestri aveva riferito che a suo credere si percipeva dall'affittuario la sola somma di scudi 94.

In fatto poi sostenne, che il perito Silvestri errato aveva tanto nello stabilire l'entrata che l'uscita proveniente dall'afilto.

In questa situazione la Ruota Civile di Firenze credè guisto, e conveniente nel dì 9. Luglio 1829. di emanare il seguente Decreto «ivi» elegge « in perito istruttore dell'animo dei giudici l' architetto sig. Vittorio Bel« lini, spese riservate ».

Il nuovo perito si Bellini referì ai Giudici della Causa dietro l'istruzione dai madesimi ricevuta, che la rendita lorda del Casamento ascendeva a scudi 89. e lire 5., e l'uscita compresa l'anticipazione degli scudi 200., e relativi frutti, a scudi 81. 5. 6. 8. così che vi era un avanzo a favore del conduttore di soli scudi 7. 6. 13. 4.

Con questi dati la Ruota soddetta crede superfluo l'esame delle difese di diritto, ed attenendosi soltanto al fatto con Sentenza del dì 12. Settembre

1829. revocò pienamente la Sentenza precedente proferita dal Magistrato Supremo, dichiarando non sussistere la pretesa lesione, reintegrando il Diolajuti nel possesso, ed amministrazione del Cassamento fino alla consumazione dell'affitto, condannando l'attrice nella spese d'ambedue i giudizi.

La vedova Rigacci credè di approfittare del rimedio dell' appello da questa Sentenza Ruotale, e portata la Causa avanti il Supremo Consiglio domandò primieramente una nuova perizia, e la nomina d' altro perito, appoggiandosi al fatto resultante incontrovertibilmente dal processo nel quale esistevano due perizie difformi, nel qual caso, dicevasi, era di giustizia ammettere una nuova perizia, molto più che era evidente, che il perito Bellini avesse presi degli equivoci, e commessi degli errori.

Il supremo Consiglio esaminata la questione la decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè per decider giustamente se fosse intervenuta lesione nel contratto di affitto stipulato tra il sig. Rigacci Locatore, ed il sig. Diolajuti conduttore ai Rogiti del Notaro Giunti sotto il giorno 14. del mese di Maggio dell'anno 1827. conveniva stabilire prima di tutto qual fosse stato il subietto caduto in contrattazione tra le parti. E siccome questo era indubitatamente consistito nella comodità di goderelo stabile affittato, e di perciperne i frutti Civili durante l'affitto, così non potea riguardarsi l'entità della cosa locata se non che nel presuntivo ammontare di lui reddito annuo. 1

E siccome altronde regola di ragione si è che frutto non si chiama se non se dedotte le spese, così per appurare il subietto in questione dovea dal reddito presuntivo in massa dedursi una rata proporzionata alle spese presuntivamente necessarie per il godimento della cosa locata, e per la raccolezione dei frutti derivanti dalla medesima. 2 3

Lo che posto, tutti gli oneri che il Locatore aveva assunto di una natura diversa dai suddetti non potevano stare ad imminuire il subietto della cosa locata, ma dovevano piuttosto valutarsi in aumento dell'annua mercede correspettiva all'importare dell'affitto. 4

Conciosiachè diversamente opinando non si procederebbe più per misurar la lesione col giusto sistema di metter e da una parte il valore della cosa, o cose, o obbligazioni che si danno, e dall' altra l' ammontare di ciò che si riceve, e non sarebbe più vero che fanno parte del prezzo gli oneri che per patto e convenzione espressa indipendentemente dalla natura del Contratto si assume il Compratore a vantaggio, e sollievo del Venditore, come ne prescrive il disposto literale di più testi del Codice nel *Tit. de Rescind. Vendit*; e ne verebbe finalmente l'assurdo che la più piccola differenza porterebbe a rovesciare tutti i contratti corespettivi; imperocchè supponendo *V. gr.* che le somme che ogni giorno i compratori di beni stabili si accollano di pagare ad un terzo dovessero aversi in considerazione per diminuire 5 6

l'entita della cosa venduta, e non per figurare in conto di prezzo, una vendita di molte migliaja potrebbe ridursi a poche diecine, ed in conseguenza divenir lesiva se il prezzo sborsato in effettivo contante, e direttamente al venditore non avesse raggiunto la metà delle medesime.

E appunto in questa Sentenza più volte andarono i Tribunali, e segnatamente la *Rota Romana nella Aesina locationis super laesione* 11. *Gennajo* 1803. dove il decidente senza esitanza in un caso similissimo al nostro così si esprime « Enormis autem ultra semissem ea quoque anfugit si « praedictae pensioni sola jungatur vectigalium solutio ec. *quod si tan-* « *dem* et pecuniariae pensioni et vectigalium solutioni coetera onera coniun- « gator conductoribus imposita nedum enormissima et enormis sed vel mini- « ma quae vis laesio penitus evanescit veluti pluribus recollectis praeterita « monet decisio ec. ».

Attesochè ritenute le suddette norme, ed i suddetti principi si rendeva evidentemente frustranea qualunque nuova perizia, e chiaro il merito della Causa, imperocchè ritenuto ancora l'ammontare delle annue pigioni dello stabile in quella maggior somma, che il perito stragiudiciale aveva determinato nella sua Relazione dalla Rigacci posta negli atti, tostochè si calcolavano come dovevan calcolarsi in aumento dell'annua mercede tutti gli oneri per patto speciale, e indipendentemente dai naturali effetti del contratto addossati al conduttore, sparivano i termini abili, non che gli estremi per ragionar ci-
7 vilmente di lesione a danno del Locatore.

Nè meritar poteva alcuna considerazione il riflettere che facevano i difensori della Rigacci, che nel contratto si fosse dato il nome di canone alla sola responsione di 10. scudi all'anno; imperocchè questa maniera di esprimersi delle parti non poteva mai alterare la natura delle cose, nè impedire che a quella somma, ed a quel titolo si dovessero aggiungere gli oneri per espressa convenzione accollati al conduttore, e nella stessa material giacitura della primitiva stipulazione espressa nell'istrumento riguardati come correspettivi al godimento del fondo che formava il subietto della locazione di cui si parla. Tanto più che in ogni ipotesi toglieva ogni dubbio il
8 canone di ragion civile espresso nella *Leg. 1. Cod. Tit. Plus valere quod agitur ec.* « ivi » In contractibus rei veritas potius quam scriptura perspici « debet ».

Per questi Motivi.

Previa la rejezione dell'istanza incidentale dell'ammissione di una nuova perizia, e nomina di un perito fatta dalla signora Anna Verità vedova Rigacci NN. colla scrittura del dì 18. Dicembre decorso dice essere stato male appelloto dalla suddetta vedova Rigacci dalla Sentenza proferita dalla Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze il dì 12. Settembre 1829., ben giudicato colla sentenza predetta, e confermando in tutte le sue parti la medesima ordina che sia eseguita se-

condo la sua forma e tenore, e condanna la detta vedova Rigacci appellante a favore dell' appellato Domenico Diolajuti nelle spese giudiciali del presente terzo giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles ; Gio. Bat. Brocchi.
Cav. Luigi Matteucci *Rel.*, e Luigi Matani, *Consigl.*

DECISIONE III.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Liter. Cambii diei 25. Februa ii 1830.

In Causa Morelli e Giuntini e Tempestini, e Rouvier

Proc. Mes. Guglielmo Bombicci   Proc. Mess. Luigi Cavini

Argomento

La parola *Contami* usata nella Gira di una Cambiale non rende la medesima irregolare.

Sommario

1. *Ogni Girante una Cambiale diviene traente rispetto a quello in favore del quale fa la Gira.*

2. *Le stesse disposizioni della Legge, che riguardano la Cambiale per la di lei regolarità, riguardano anche la Gira.*

3. 4. *La Cambiale deve contenere l'enunciazione della valuta fornita* o in contanti, in merci, in conto ec. *e lo stesso deve contenere la Gira.*

5. *Le parole debbono intendersi in quel senso, che l' uso ha stabilito.*

6. *L' uso particolare di parlare di una classe di persone stabilisce il significato delle parole.*

7. *Alle parole, che usano i Mercanti ne'loro Atti si deve dare quel significato, che loro essi attribuiscono.*

8. 9. 21. *La parola nelle Cambiali* Contami, o Contaci *usata per esprimere la valuta equivale all' altra* in conto.

10. *Alle pratiche dei Mercanti si porge fede quando non sono dirette a decidere un' Articolo di ragione, ma solamente a spiegare l' importanza delle parole.*

12. *Le parole possono avere varie significazioni, ed assumerne che delle nuove, e diverse a misura del consentimento di coloro, che se ne servono.*

13. *La Gira di una Cambiale colla parola* Contami *è regolare, ed è capace di operare il trasporto dell' effetto nei Giratari.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze dei 9. Ottobre 1829. furono condannati solidalmente e con arresto personale i signori Simone Parenti, Romolo Ricci, Pietro Bini, Isaia Arbib, Fratelli Rouvier, e Giovan Batista Tempestini a favor del sig. Michele Giuntini ne Nomi al pagamento di Lire 1028. 6. 8. importare del conto di ritorno di una Cambiale del dì 2. Luglio 1829, di Lire 1000. protestata di non pagamento in Firenze sotto dì 16. Settembre 1829. per gli Atti del Notaro Angiolo Martelli, tratta dal sig. Romolo Ricci nell' ordine del sig. Pietro Bini, sopra il sig. Simone Parenti dal quale accettata, e da detto sig. Bini girata per contanti al sig. Giov. Batista Tempestini, e da questi nel 4. Luglio 1829. ai sigg. Fratelli Rouvier per valuta in conto dai quali ceduta nel 6. Luglio detto per valuta cambiata al sig. Isaia Arbib, e da questi finalmente nell' istesso giorno ai sigg. Morelli, e Giuntini coll' espressione *Contami* più nei frutti mercantili, e nelle spese del Giudizio.

Con Atto del dì 20. Ottobre 1829. i sigg. Fratelli Rouvier, e Giov. Batista Tempestini interposero appello da detta Sentenza, e con Scrittura esibita in Atti li 16. Novembre 1829. lo proseguirono, e successivamente con altra Scrittura esibita in Atti li 2. Dicembre 1829. dedussero i Gravami, e questi fecero consistere nella irregolarità dell' ultima gira.

Fu ai medesimi replicato opportunamente per parte dei sigg. Morelli e Giuntini, e portata la Causa in discussione avanti la Regia Ruota fu così deciso.

Motivi

Considerando che la gira d' una Cambiale non è che un secondo Contratto di Cambio passato fra il girante, e il giratario, in modo che ogni
1 girante diviene traente rispetto a quello in favor del quale fa la gira.

Che quindi le stesse disposizioni della Legge che riguardano la Cambiale per la di lei regolarità, debbono riguardare la gira, e così nel modo istesso che la Cambiale debbe per la di lei regolarità contene-
2 re a forma dell' Articolo 110. del Codice di Commercio la enunciazione della valuta fornita, o che lo sia in *contanti*, *in merci*, *in conto*, *o in tutt' altra maniera*, così la gira per la cui regola-
3 rità secondo l' Articolo 137. è necessario che contenga la espressione del-

la valuta fornita, debbe, sottintendendo in questo Articolo quanto è prescritto nell' Articolo 110, enunziare anche come lo sia *in contanti*, *in merci, in conto, o in tutt' altra maniera*, secondo ciò che avverte fra gli 4
altri *Vincent nella pregiata sua Exposition raisonnée de la Legislation commerciale Liv. 8. Ch. 4. §. Un Mot.* „ ivi „ Un mot d abord sur „ la redaction; exprimer (art. 137. la valeur fournie, qui est vague s'ex„ plique par le premier article (Art. 110.) sur la Lettre de Change, qui „ exige de meme dans le corps de la lettre l'expression de la valeur for„ nie, et qui ajoute, *en especes, en marchandises, en compte ou autre„ ment.* Il faut concevoir ces mots sousentendus, et les repeter la (Art. 137.) „ ou il s'agit de la valeur fournie des endossemens „

Considerando, che la gira della quale si tratta, e sulla cui irregolarità è disputa contenendo l'enunciazione della valuta nella parola „ contami „ tutto il momento della disputa sta nello stabilire, se questa parola equivalga, come pretendesi per parte dei sigg. Morelli e Giuntini all'altra testuale *in conto*, e la gira sia allora regolare.

Considerando, che l'uso « *quem penes arbitrium est, et jus, et norma loquendi* » e quello che determina il significato delle parole, le quali perciò debbono intendersi in quel senso che l'uso ha stabilito. 5

Che non solo l'uso generale è quello che di questi segni arbitrarii dei quali gli uomini si servono per manifestare le loro idee stabilisce il significato, ma l'uso particolare altresì, quello cioè della Classe di persone, che nell'esercizio di quel ramo d'affari cui sono dedicati comunemente le usano, e se ne prevalgono, e per le quali tecniche in conseguenza divengono 6
Puffendorf. Droit de la nature et des gens liv. 4. Ch. 1. §. 6. Heinec Elem. jur nat et gent. Lib. 1. Cap. 7. N. 197. Rot. nostr. in Liburnen Assecurationum 11. Sept. 1744. Bizzarrini Relat. §§. 15. e 16. 7

Che perciò alle parole che usano nei loro Atti i Mercanti quel significato deve darsi ch' essi loro attribuiscano *detta Liburnen assecurationum*.

Considerando, che due riscontri vi hanno dei quali l'uno è mirabilmente coadiuvato dall'altro, che accertano che la parola *contami* o *contaci* dai Mercanti usata nello esprimere la valuta delle Cambiali, o delle gire equivalga all'altra *in conto* ed *il primo* si trae dalle dichiarazioni della Camera di Commercio di Firenze e di Livorno, e dalle pratiche fir- 8
mate da molti Mercanti delle Città di Firenze e di Livorno e di altre estere presentate per parte dei sigg. Morelli, e Giuntini in questa, e dei sigg. Lamptonti e Compagni in altra Causa simile contemporanea, che portano, che per uso mercantile invalso la parola *Contami* o *Contaci* equivale all'altra *in conto*; ed il *secondo* dal vedersi per le moltiplici correlative giustificazioni prodotte per parte delli stessi sigg. Morelli e Giuntini, e dei sigg. Lamproniti e Compagni nella consimile e contemporanea loro Causa, che questa parola usata da molti Mercanti e di Livorno e di Firenze e di Siena, e Pistoia, e di altre Città estere, ed accettata da un nu-

mero maggiore di loro ai quali le gire sono state dirette, è stata intesa mai sempre in questo senso, poichè chi trasmetteva la Cambiale così girata avvisava con lettera il Giratario di porla in conto, mentre in conto al tempo stesso ei la poneva ai proprii libri, altrettanto veniva fatto da chi la ricè-
9 veva.

Considerando, che devesi a quelle dichiarazioni, e pratiche porger fede, poichè è un principio ormai certo nella nostra Giurisprudenza, e comunemente seguitato, che loro fede si porga quando non tendano a decidere un articolo di ragione, ma soltanto a spiegare il valore e l'impor-
10 tanza delle parole *Rot. Nostr. in Florent. Litterarum Cambii* 13. *Sept.* 1742. §. *Non ho dubitato e segg. Bizzarrini Rel. et in detta Liburnen. assecurationum* 11. *Septembris* 1744. §. 18. *ove gli allegati* e più modernamente nella *Decis. in Causa Caire, e Fenzi ne NN. de'* 6. *Maggio* 1823. *Brocchi Relat.*§.*quanto poi* « le dichiarazioni e pratiche come sopra presentate in questa Causa lungi dall'inferire un giudizio, dal dichiarare cioè che la gira così concepita sia regolare (e questo sarebbe il giudicar della Causa) attestano soltanto un fatto qual'è questo, che la usata parola *Contami* ha nel particolar linguaggio dei Mercanti lo stesso significato ed una eguale importanza che l'altra *in conto*, e che si adoprano l'
11 una e l'altra indistintamente allo stesso effetto.

Nè a porger fede a quelle dichiarazioni e pratiche che positivamente così riferiscono il significato della parola nel linguaggio mercantile, e che sono come avvertivasi sopra mirabilmente coadiuvate dalle giustificazioni delle operazioni corrispondenti al riferito significato, dall'aver posto mai sempre, cioè, il giratario in conto l'importare delle Cambiali così girate, possono fare ostacolo le pratiche in contrario prodotte per parte dei sigg. Tempestini, e Rouvier, imperciocchè *una* di quelle colla data de' 18. Settembre 1829. emette un Giudizio « ivi » *non crediamo poter concepire la gira in questa guisa* (coll'uso della disputata parola) *perchè irregolare*, e quindi per la sopra riportata teoria, è affatto inattendibile; *altra* degli 8. Gennaio 1830. lo è pure, portando che la clausula *valutata contami*, o *valutata contaci* non sono state usate nelle Negoziazioni delle Cambiali nella Piazza di Livorno, e ciò non sussiste, mentre che varii Mercanti di Livorno l'abbiano nelle loro gire usata è rimasto giustificato colla produzione fatta dai signori Morelli e Giuntini, e dai sigg. Lampronti e Compagni di molte Cambiali; *Altra* di varj Mercanti Livornesi in data dell' 11. Gennaio 1830. ed *Altre* consimili di pochi Mercanti Marsiliesi, e Genovesi in data de 15. Gennaio, e de 22. Febbraio 1830. nelle quali *negano* li uni, e li altri che la clausula disputata equivalga a valuta in conto, non sono da attendersi di fronte a quelle in cui gli Attestanti *affermano* il contrario per la nota regola di cui la *glossa alla volgata L. Diem proferre* §. *si plures ff. de recept arbitr.* e molto più che i sottoscritti *negando* che quella clausula abbia il significato di valuta in conto, che gli altri *affermano* avere, non possano dichiarare quale diverso si-

gnificato si abbia, ed uno diverso in tal caso, usata come lo è, averne pure dovrebbe, ed era naturale e doveroso per la credibilità della negativa attestazione, che gli attestanti lo spiegassero; e l'*altra* neppure è finalmente da attendersi in data de 15. Febbraio, 1830. in cui i varii Mercanti Livornesi che l'hanno sottoscritta, non escludendo che usata la controversa clausula abbia il significato *di valuta in conto* si limitano ad affermare ch'essi *nella rimessa delle Cambiali non hanno mai usato* tal clausula per spiegar la valuta in conto.

Considerando, che ritenuto tutto ciò non è valutabile, quella parola abbia nell'uso generale grammaticale altro significato, e quello abbia piuttosto di *contato a me*, ed a questo rilievo ben risponde l'Auditor Bizzarrini nella *succitata Liburnen assecurationum* 11. *Settembre* 1744. avvertendo al §. 19. essere « ivi » certissimo che « le parole possono avere varie significazioni, e col tratto del tem- « po assumerne anche delle nuove e diverse a misura del tacito con- « sentimento di quelli che se ne servono, ed in seguito dell'uso ch'è « stato sempre l'arbitro naturale, ed assoluto d'ogni linguaggio » E tanto 12
più potendosi anche in qualche modo spiegare, come a quella parola che nell'uso generale abbia significato di « contato a me » aiasi attribuito in Commercio anche il diverso d'« in conto » o abbia incominciato ad usarsi dai Mercanti in questo significato nei casi dei quali si tratta prendendo di vista quella specie di contazione, o piuttosto quella finta contazione che intercede nelle operazioni cui questa gira da luogo, poichè il Creditor giratario che deve impostar nei propri libri di conto col girante l'importar della girata Cambiale, impostandolo nella Colonna dell'*avere* del Girante, vien così a fintamente contarlo ad esso, e pagarlo

Considerando che stabilito che la gira della quale è questione sia ai termini dell'Art. 110. e 137. del Codice di Commercio regolare non poteva dubitarsi che fosse stata anche capace di operare il *trasporto* 13
dell'Effetto nei Giratarii Morelli, e Giuntini, e rimanesse escluso che si risolvesse in una semplice procura loro fatta dal Girante, come risolversi devono ai termini dell'articolo 138, le girate quando sieno irregolari, ossia non concepite a forma delle disposizioni delli Art. 110. e 137., e come dai sigg. Tempestini, e Rouvier pretendevasi, all'effetto di opporre ai Giratarii qualificati come procuratori, l'eccezioni che credevano di avere contro il Girante, essendo stato anche giustificato per parte dei detti sigg. Morelli, e Giuntini, che erano al momento della Gira Creditori del Girante per una somma maggiore dell'importare della Cambiale, e nessuna impugnazione di questo fatto essendo stata avanzata per parte dei sigg. Rouvier, e Tempestini, per lo chè non poteva a meno di dirsi che la valuta che fosse stata veramente fornita, con essersi fatto luogo a quella compensazione di debito e credito fra Girante, e giratarii, nella quale *la valuta in conto* può consistere e di fatto consiste.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Fratelli Rouvier, e Giov. Batista Tempestini dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto dì 9. Ottobre 1829. e bene con la Sentenza medesima essere stato giudicato, e perciò quella essersi dovuta e doversi confermare siccome la conferma, e ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna i suddetti sigg. Fratelli Rouvier, e Giov. Batista Tempestini solidalmente nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi signori

Luigi Bombicci *Presidente*
Cav. Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi *Relatore Auditori*

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praetens. Nullit. diei 20. Junii 1830.

In Causa Rossi — e — Paoloni

Proc. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Pietro Gaeta

Argomento

I Tribunali ruotali possono riunire al merito della Causa l'incidente di ammissione di una delle parti litiganti al giuramento suppletorio, e per l'emanazione del Decreto di riunione proferito in ordine alla discussione fatta dalle parti, non è necessaria la citazione, il difetto della quale resta sanato dalla loro comparsa.

Sommario

1. *Le Regie Ruote possono riunire al merito della causa l'incidente di ammissione di una delle parti litiganti al giuramento suppletorio.*

2. *Non può caratterizzarsi per ingiusto, ed irregolare quell'atto, che viene posto in essere dietro l'espressa, e litterale disposizione della Legge.*

3. *La citazione per l'emanazione di un Decreto di riunione dell'incidente al merito deve trasmettersi da quella delle parti, che ha promosso l'incidente.*

4. *La negligenza di uno dei litiganti mai può rilevarsi a danno degli altri.*

5. *Quando le parti litiganti sono comparse alla discussione della questione incidentale, che resta riunita al merito non è di assoluta necessità la citazione.*

Storia della Causa

Nella circostanza di avere il sig. Vincenzo Rossi come agente ed Amministratore del sig. Girolamo Severi di Arezzo approvato un conteggio, per cui il detto Severi restava debitore del signor Marco Paoloni di una somma per prezzo di generi, e per contanti dal medesimo somministrati, il sig. Paoloni credè di essere in diritto di domandare la condanna del Rossi al pagamento di detta somma liquidata in scudi 236. 4. 11. 4.

Opposta dal Rossi la mancanza d'azione nel Paoloni, mentre egli non era nè di lui debitore diretto, nè espromissore, il Paoloni si accinse a giustificare in vari modi la pretesa obbligazione del Rossi.

Ma riuscite insufficienti le cimentate prove, ricorse in ultimo al giuramento suppletorio, per la di cui ammissione avanzò domanda la mattina medesima, che doveva esser decisa la causa nel merito.

Presentatesi le parti all'Udienza in detta mattina, ed avendo il Difensore del Paoloni rinnovata anche verbalmente l'istanza suddetta, il Difensore del Rossi all'incontro, dopo avere avvertito che non non concorrevano gli estremi per l'ammissione al giuramento suppletorio, domandò, che l'incidente fosse riunito al merito, come di fatto, inerendo alle di lui istanze fu riunito dalla Ruota di Arezzo con suo Decreto interlocutorio del dì 20. Agosto 1829.

Da questo Decreto interpose appello il Paoloni per il capo della nullità, e dell'ingiustizia, ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè compariva manifestamente vano, ed insussistente il rimprovero che dal sig. Marco Paoloni veniva obiettato al Decreto proferito dalla Regia Ruota di Arezzo del 20. Agosto 1829. con

cui la Ruota stessa riunì al merito principale della causa, l'incidente dell'ammissione al giuramento suppletorio domandato per parte di detto sig. Paoloni, giacchè il disposto chiarissimo della
1 circolare dell'I. e R. Consulta del 24. Febbraio 1821. accorda in lettera anche alle Ruote di prime appellazioni quel diritto di riunir l'incidente al merito della Causa, che già dall'Art. 201. del Regolamento di Procedura era stato compartito ai Tribunali di prima Istanza non potendo giammai di regola caratterizzarsi come ingiusto, ed irregolare quell'atto che venga posto in essere dietro l'espressa, e letterale precisione della Lègge *Barbosa de Axiomatib. Iuris. Axioma* 136. *N.* 11. „ ivi „ Lege per-
2 „ mittente quod fit dicitur iusta, e bene fieri. „

Attesochè anche con minor ragione potevasi dal nominato sig. Paoloni dedurre la nullità del surriferito Decreto sul fondamento di essere stato quello proferito senza che fosse preceduta una legittima, e regolare citazione richiesta per regola generale nella emanazione di qualunque giudiciale dichiarazione, poichè l'irrilevanza di tal fondamento compariva evidentissima dietro le due seguenti circostanze di fatto. La prima circostanza era che il sig. Marco Paoloni fu quello il quale dedusse avanti la Ruota di Arezzo la domanda incidentale dell'ammissione al giuramento suppletorio, in conseguenza di che l'obbligo di trasmettere a quest'oggetto l'opportuna citazione ad esso solo esclusivamente apparte-
3 neva, ed è perciò che male a proposito e contro tutti i principii potè esso allegare a danno dell'altro Collitigante il difetto di una solennità che ad esso incombeva di adempiere, e che ciò nullameno fu da esso trascurata in ordine alla massima di ragione che la negligenza di uno non può giammai rilevarsi a danno
4 di un altro *Text. in Leg.* 5. *ff. de jur. et facti ignorantia Vernaccini Dec.* 256. *Tom.* 5. *N.* 7. La seconda circostanza nel fatto incontroverso che tanto il detto sig. Paoloni, quanto il di lui collitigante sig. Vincenzo Rossi comparvero avanti la Ruota di Arezzo a discutere la questione incidentale relativa al giuramento suppletorio in ordine alla quale discussione la Ruota stessa riunì al merito della Causa l'incidente suddetto dal che ne deriva la conseguenza di ragione certissima, che affatto improponibile si rende l'opposto difetto di citazione, come quello, dalla comparsa delle parti all'udienza rimase fuori di ogni dubbio sanato per
5 quanto stabiliscono *Conciol ad Statum Eugub. Lib.* 2. *Rub.* 1 *N.* 22. *Ridolph. Pratis. Iudic. part.* 1. *Cap.* 13. *N.* 554. *Rota Romana part. Posth. de manutentione Decis.* 427. *N.* 5. e 6.

Per questi Motivi

Inerendo alle istanze avanzate in atti dal sig. Vincenzo Rossi con sua Scrittura de' 19. Dicembre 1829. dichiara validamente giudicato dalla Ruota di Arezzo col suo Decreto dei 20. Agosto 1829., e perciò male appellato dal Decreto medesimo per parte del sig. Marco Paoloni, ed il Decreto medesimo confermando siccome conferma in tutte le sue parti, ne ordina la piena esecuzione, condannando, come condanna il Paoloni suddetto a favore dell'appellato Rossi nelle spese stragidiciali del Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis diei 4. Januari 1830.

In Causa Zucchetti e Grifoni

Proc. Mess. Agostino Aderaollo — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

---

Argomento

La Sentenza proferita con citazione delle parti in un giorno diverso da quello stabilito con monizioni delle stesse parti per la di lei emanazione non induce alcuna nullità.

Sommario

1. 4. 5. *La Sentenza proferita più giorni avanti a quello in cui erano state le parti monite per la di lei prolazione non può rimproverarsi di nullità.*

2. 3. *Quando è corsa la citazione a Sentenza, per un giorno diverso da quello nel quale era stata la causa aggiornata, non può dirsi, che la Sentenza sia emanata senza citazione.*

6. 12. *Nelle cause sommarie i Giudici possono proferire la Sentenza alla stessa udienza della discussione, udita anche una sola parte.*

7. *Fra le cause sommarie debbono comprendersi tutte le Commerciali.*

8. 9. 10. 13. *La mancanza del Procuratore legale citato a discutere la causa sommaria, non rende nulla la Sentenza.*

Nelle cause, che si agitano al Tribunale di Commercio la citazione supplisce alla domanda.

14. *Non può confermarsi ciò che non esiste.*

15. *Per il capo della Nullità l' appello è sempre ammissibi le ancorchè si tratti di Sentenza altronde inappellabile.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Regio Tribunale di Commercio di Firenze li 17. Luglio 1829. il sig. Luigi Grifoni fu dichiarato decaduto dal Benefizio della prova Testimoniale ottenuta in causa con Sentenza dell' istesso Tribunale del 15. Maggio detto onde provare alcuni fatti giustificativi le sue eccezioni, e quindi fu confermata l' antecedente Sentenza de' 13. Febbraio proferita in contumacia del detto sig. Grifoni con la quale questi veniva condannato a pagare la somma del debito commerciale contratto dal medesimo con il sig. Zucchetti, e ciò anche sotto l'esecuzione dell' arresto personale.

Il sig. Grifoni si appellò da questa Sentenza avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, e sostenne che quella Sentenza era nulla perchè proferita senza precedente discussione, senza che il Tribunale di Commercio avesse conosciuto tutti gli atti in Causa e finalmente perchè fu proferita il 17. Luglio giorno per il quale non vi era monizione del Giudice equipollente alla citazione la quale monizione però correva per la successiva udienza del 24. Luglio. Sostenne ancora che la Sentenza era ingiusta perchè aveva sanzionato il decadimento dal Benefizio della prova testimoniale, senza che al sig. Grifoni fossero assegnati i termini indispensabili onde far uso della pena della decadenza dal diritto di fare esaminare i Testimoni.

Dal sig. Zucchetti si replicò a questi due mezzi di reclamo in appello dedotti contro la Sentenza del Tribunale di Commercio, e si sostenne che non poteva dirsi nulla la Sentenza per le ragioni dedotte, perchè resultava dalla Sentenza medesima, che la Causa era stata discussa convenendone anche il sig. Grifoni nella Scrittura de' 5. Settembre 1829 ; e che il Tribunale aveva

conosciuto di tutti gli atti in Causa, e perchè se la Sentenza fu proferita il 17. Luglio, invece che il successivo 24 per la qual giornata vi era una monizione ciò era avvenuto in forza di una espressa citazione emessa dal sig. Zucchetti.

Che neppure la Sentenza si poteva dire ingiusta perchè resultava dagl'atti, che se il sig. Grifoni fu dichiarato decaduto dal benefizio della prova testimoniale ciò avvenne per sua mera colpa, mentre aveva lasciato trascorrere senza nulla fare, anche i termini, che sebbene dalla Procedure Commerciale non richiesti, gli erano stati pure assegnati per compire la prova domandata.

Contestato così in appello il Giudizio tanto sull' ingiustizia che sulla nullità della Sentenza del 17. Luglio 1829. del Tribunale di Commercio, e dopo che le parti ebbero fatto le loro incumbenze la Regia Ruota sotto dì 17. Settembre 1829. pronunziò la Sentenza con la quale dichiarò nulla la Sentenza del Tribunale di Commercio per il solo motivo che era stata proferita il 17. Luglio invece che nel successivo 24. senza aver revocato il Decreto che a quell' Udienza aveva aggiornata la causa, e ne fece la minima parola del reclamo di Giustizia o d'ingiustizia di detta Sentenza, sul quale le parti avevano ridotto tutta la loro difesa.

Il sig. Niccolò Zucchetti interpose appello avanti questo Supremo Consiglio di Giustizia dalla Sentenza Ruotale, e disse che la Sentenza medesima era ingiusta, primo perchè se la Sentenza del Commercio era stata proferita il 17. Luglio invece che del 24. successivo ciò avvenne dietro una espressa citazione. Secondo che l'aver pronunziato in un giorno per cui vi era espressa citazione invece che per quello in cui vi era monizione, non poteva importare nullità, quando espressamente non veniva prescritta dalla Procedura; Terzo che quand'anco questo fatto importasse una assoluta nullità non si poteva invocare dal signor Grifoni il quale nell' Udienza del 17. Luglio dietro la citazione a fare le sue incombenze, vi aveva renunziato. Quarto che se la Sentenza del Commercio fosse assolutamente nulla doveva essere confermata ex bono iure come giusta, e la Ruota indispensabilmente doveva confermarla qualora avesse pronunziato sopra il principale reclamo di appello cioè sull' ingiustizia.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè veruno dei due elementi di nullità obiettati dal sig. Luigi Grifoni alla Sentenza del Tribunale di Commercio de' 17.

Luglio 1829. ad esso contraria, e favorevole al sig. Niccolò Zucchetti, sussisteva, così non poteva la pretesa nullità pronunziarsi.

Non sussisteva infatti che la detta Sentenza essendo stata pronunziata nei 17. Luglio 1829., quando le parti erano state monite per la di lei protazione alla Udienza dei 24. Luglio 1829. venisse perciò la Sentenza medesima ad emanarsi senza preventiva citazione, e così fosse nulla, siccome in termini analoghi fu detto
1 nella *Dec. in causa Calamai, e della Fonte Dec. 73. del Tesor. del For. Tosc. T. 12.*

Poichè era dal fatto esclusa questa pretesa mancanza di citazione, mentre dall'atto dei 15. Luglio 1829. debitamente notificato, resultava, che il Procuratore del sig. Grifoni era stato citato a comparire all'Udienza che il Tribunale di Commercio avrebbe tenuta la mattina dei 17. Luglio 1829. per sentire definitivamente sentenziare, e pronunziare in causa, secondo che fu domandato con atto de'25. Giugno 1829., talchè se alla detta Udienza dei 17. Luglio 1829. emanò il Tribunale la sua Sentenza sul tenore appunto della domanda avanzata con detto 25. Giugno 1829, è manifesto che questa Sentenza fu proceduta dalla
2 conveniente citazione.

Ed invano per escludere nella pronunzia della detta Sentenza l'intervento della necessaria citazione, può dedursi che la causa istessa era stata nei 13. Luglio 1829. aggiornata al successivo di 24. del detto mese, come ne fa fede il Certificato del Coadiutore del Tribunale di Commercio del dì 15. Settembre 1829. quasi che da ciò derivi, che essendo stata la Sentenza proferita nei 17. Luglio 1829. venga a mancare della conveniente citazione alla quale suppliva la monizione fatta all'Udienza dei 13. Luglio per la successiva Udienza del dì 24. del mese istesso.

Poichè quando è certo che il sig. Zucchetti a cui interessava di procedere nel Giudizio; fu sollecito di trasmettere la citazione per l'Udienza del 17. Luglio 1829., e che il Tribunale in detta Udienza prescelse di procedere alla pronunzia sulle domande sulle quali aveva aggiornata la pronunzia all'Udienza del 24. Luglio 1829., e quando è certo pure che al Procuratore del sig. Zucchetti fu trasmessa per la detta Udienza dei 17. Luglio 1829. la debita citazione, bisogna dire che la pronunzia intervenne fuori del giorno in cui era stata la medesima trasferita, ma non
3 si può pretendere, che fosse emanata senza citazione.

Senza che possa giovare il soggiungere, che era già intervenuta una monizione per l'Udienza del dì 24. Luglio 1829., onde non potevasi in altro giorno emanare la Sentenza, mentre servi-

va di replica, che la monizione per l'Udienza del dì 24. Luglio 1829. costituisce una misura ordinaria nel Giudizio in cui venne emessa, e quindi il Tribunale potè sulla Istanza delle parti debitamente citate, riporre da questa destinazione, anticipando quella pronunzia che aveva rimessa ad un termine più remoto, ed a questa reposizione procedè di fatto, quando in sequela della citazione trasmessa per l'Udienza del dì 17. Luglio 1829, proferì nel detto giorno la sua Sentenza. 4

Ed in questi termini non potevasi utilmente aver ricorso alla Dec. 73. di sopra allegata, mentre la disparità di quel caso dal presente era manifesta in questo, che nella detta Causa non era intervenuta alcuna citazione per pronunziare la Sentenza in un giorno diverso da quello che era stato determinato dalla precedente monizione, e qui al contrario la citazione fu trasmessa appunto per ottenere che variato fosse il giorno che era stato antecedentemente determinato per la prolazione della Sentenza, ed è perciò che manifesta si rende la discrepanza dell'un caso dall'altro, e quanto inopportuno sia il ricorso alla surriferita Decisione.

Ma non più solido dovè ravvisarsi l'altro fondamento di nullità desunto dalla pretesa mancanza di discussione di causa per parte del difensore del sig. Luigi Grifoni all'Udienza del dì 17. Luglio 1829. in cui fu proferita la Sentenza ad esso contraria. 5

Difatti nel vegliante sistema di Procedura combinato anche con lo spirito della Legge de' 22. Febbraio 1818. non può controvertersi, che nelle cause sommarie nelle quali il termine probatorio si confonde con il decisorio, non sia in facoltà dei Tribunali respettivi di ordinare la discussione di queste cause sommarie all'Udienza istessa alla quale vengono nelle forme, e termini regolari portate dalla parte più diligente, come pure di procedere alla loro resoluzione alla stessa Udienza, udita ben anche una sola parte sempre che trovino ben fondate le ragioni dedotte, e senza bisogno di fare alcuna monizione ad una Udienza successiva notificabile al Procuratore non comparso giacchè altrimenti avverrebbe, che fosse in facoltà dei Difensori dei Litiganti di togliere ai Tribunali la facoltà di procedere alla pronunzia della Sentenza alla stessa Udienza nella quale la Causa sommaria viene proposta, il che non può in guisa alcuna immaginarsi permesso dal Legislatore. 6

Quindi se il Procuratore costituito nelle Cause sommarie fra le quali sicuramente devono comprendersi tutte le Cause commerciali, come prescrive l'Art. 18. del Regolamento per il Tribunale 7

di Commercio di Firenze non comparisce all'Udienza del Tribunale per la quale è stato citato, onde discutere la Causa sommaria, potrà questa negligenza del Procuratore somministrare al di lui Principale un titolo proporzionato per redurguirlo a tutti gli effetti di ragione, ma non può autorizzare a dedurre la nullità della proferita Sentenza, non dovendo dipendere dal contegno dei Procuratori delle parti la regolare pronunzia delle Sentenze, specialmente nelle cause sommarie, secondo ciò, che fu opportunamente rilevato nella *Dec. 5. e nella Dec. 20. per tot.*
8 *del Tes. del Foro Tosc. T. 15.*

Or pur troppo è certo, che il Procuratore del sig. Grifoni fu opportunamente citato per l'Udienza del dì 17. Luglio 1829 per dedurre quanto avesse creduto utile e vantaggioso al suo Cliente nel rapporto della domanda di decadenza dalla prova Testimoniale, giacchè il tenore dell'atto di citazione de' 15. Luglio 1829. (che è il solo atto con cui a tenore dell'Art. 19. del Regolamento per il Tribunale di Commercio di Firenze si instituisce
9 nelle cause commerciali qualunque domanda) è abbastanza preciso per accertare che il Procuratore del sig. Grifoni fu citato alla detta Udienza per l'oggetto suddivisato, subitochè in esso si legge che la citazione viene trasmessa „ ivi „ Per sentire „ definitivamente sentenziare, e pronunziare in causa secondo che „ fu domandato con atto de' 25. Giugno 1829, inquantochè il sig. „ Grifoni è totalmente decaduto dal benefizio della prova testimo„ niale in ordine alle cose resultanti dal Processo. „

Quindi se questa regolare citazione intervenne, e se alla indicata Udienza fu proceduto a pronunziare la opportuna Sentenza bisogna concludere, che non può proporsi la nullità di questa pronunzia per non essere stata la Causa discussa dal Procuratore del sig. Grifoni, giacchè quando anche dovesse ritenersi che non comparisse all'Udienza il Difensore del sig. Grifoni, siccome la mancanza di discussione sarebbe dovuta al fatto volontario del di lui Procuratore, così non sarebbe un titolo sufficiente per indurvi la nullità della proferita Sentenza, non dovendosi all'arbitrio dei Difensori subordinare la validità di una Sentenza, siccome pur troppo accaderebbe se la loro non comparsa all'Udienza nel giorno in cui sono citati alla discussione potesse dar vita ad una
10 nullità di Sentenza per non avvenuta discussione della Causa.

Nè qui giovava il rilevare che la citazione de' 15. Luglio 1829. anzichè presentare al difensore del sig. Grifoni, che all'Udienza de' 17. Luglio 1829. si sarebbe discussa la causa della decadenza dal Benefizio della prova Testimoniale promossa con l'at-

to de' 25 Giugno 1829., dava luogo invece di credere, che in quel giorno si sarebbe definitivamente Sentenziato sulla detta domanda; E poichè il Difensore del sig. Grifoni era certo che sopra questa domanda del sig. Zucchetti non era intervenuta alcuna discussione, così potè a giusto titolo astenersi dal comparire nel 17. Luglio 1829. all'Udienza del Tribunale di Commercio, non potendo immaginare, che a quella Udienza si potesse procedere a pronunziare sopra una domanda, il di cui merito non era stato discusso. 11

Mentre ritenuto, che avanti il Tribunale di Commercio in ordine all'Art. 19 l'atto di citazione supplisce alla domanda; E che nelle Cause sommarie la discussione può aver luogo alla stessa Udienza alla quale viene portata la causa, non sussiste altrimenti che in ordine all'atto di citazione de' 15. Luglio 1829. potesse il 12
Difensore del sig. Grifoni rimanere illeso sull'oggetto della citazione predetta, giacchè se fu citato „ per sentire definitivamente „ sentenziare e pronunziare in causa secondo che fu domandato „ con atto de' 25. Giugno 1829. „ costituiva questa citazione il subietto della domanda, e se non era mai sopra di essa intervenuta alcuna discussione, non era impedito al Tribunale di ordinarla alla stessa Udienza de' 17. Luglio 1829., e quindi inerendo anche al tenore della citazione, non si verificò per il Difensore del sig. Grifoni alcuna plausibile ragione per non comparire alla Udienza de' 17. Luglio 1829. per dedurre le difese del suo Cliente e così resulta sempre, che la mancanza di discussione per interesse del sig. Grifoni, qualora si voglia supporre ancora che si verificasse, non avvenne che per il fatto meramente volontario del suo Difensore, e tanto basta, onde in questi termini la non seguita discussione non somministri un titolo proporzionato a dichiarare la nullità della successiva pronunzia.

Attesochè era certo che l'appello per nullità dal sig. Grifoni interposto dalla Sentenza de' 17. Luglio 1829., era stato interposto cumulativamente al merito, e quindi in ordine all'Art. 721. doveva intervenire una Sentenza definitiva di conferma o di revoca della Sentenza appellata, che ingiuntamente facesse diritto sulla opposta nullità. 13

Attesochè nessuna circostanza si rilevava per cui fosse luogo a limitare la pronunzia alla quale richiamava l'appello del sig. Grifoni, a far diritto soltanto sulla opposta nullità, dovevasi perciò rispettare il disposto del detto Art. 721., ne poteva proporsi a disimpegno della non fatta pronunzia sul merito, che non può confermarsi ciò che non esiste, e così se la Sentenza dei 17. Lu-

glio 1829. compariva nulla mancava ogni subietto o alla conferma, o alla revoca.

Poichè serve di replica a questo reflesso la stessa disposizione della Legge nel successivo Art. 722. che contempla la dichiarazione della nullità e la revoca della Sentenza nel merito, come il caso inverso della pronunziata nullità, e della conferma d'altronde della Sentenza nel merito; E quando esistono queste disposizioni nulla più può desiderarsi per concludere che la riconosciuta esistenza della opposta nullità non è di ostacolo per procedere alla Sentenza definitiva di conferma o di revoca della Sentenza appellata.

Attesochè ammesso il sig. Grifoni con Decreto dei 15. Maggio 1829. a provare per Testimoni alcuni fatti, fu con successivo Decreto de' 1. Giugno 1829. richiamato ad avere compita la prova predetta nel termine di giorni 15., con la positiva dichiarazione però „ ivi „ che spirato detto termine s'intenderà dacaduto „ da tal dirito, e si potrà proseguire nel merito della Causa. „

Attesochè la Sentenza dei 17. Luglio 1829. tenne ferma questa decadenza nella circostanza di fatto che il sig. Grifoni a cui nei 6. Giugno 1829. era stato notificato il detto Decreto, non aveva nei 25. Giugno 1829. non che compita la prova Testimoniale, neppure articolati i fatti che voleva provare ne indicate le persone che ne dovevano deporre.

Attesochè in questi termini giusta compariva l'ordinata decadenza del sig. Grifoni subitochè era questa la pena alla quale lo sottoponeva il Decreto del 1. Giugno 1829. che usando di una equità, la subordinò per l'altro all'adempimento della prova nel termine prescritto.

Ne per sottrarre il sig. Grifoni dalla incorsa decadenza giovar li poteva il rilevare che fino dei 26. Giugno 1829. aveva esibiti i capitoli, indicati i Testimoni, e determinato il loro esame per il dì 14. Luglio che poi fu defferito al primo Agosto 1829.

Poichè tutti questi atti furono posteriori alla dednzione del dritto per parte del sig. Zucchetti alla decadenza dalla prova testimoniale che derivava dall'inadempimento del Decreto del primo Giugno 1829. giacchè con l'atto de' 25. Giugno 1829. espressamente il sig. Zucchetti dichiarò di volere approfittare della disposizione del Decreto del primo Giugno 1829., e conseguentemente non era luogo ad ammettere il sig. Grifoni ad una nuova purgazione di mora, quando il sig. Zucchetti intendeva di ap-

profittare del suo diritto pienamente quesito per la negligenza, e trascuratezza del sig. Grifoni.

E neppure rilevavano gli aggiornamenti che la Causa ottenne dal Tribunale sulla disputata decadenza, che si rendevano inutili subitochè si fosse pronunziata la decadenza del sig. Grifoni, giacchè oltre non conoscersi le ragioni di questi aggiornamenti, non era mai al Tribunale impedito di procedere sulla disputa della decadenza a quella pronunzia, che avesse creduto di giustizia qualunque fosse l'implicito concetto, che rispetto alla detta disputa presentassero gli ordinati aggiornamenti, essendo essi misure soltanto interessanti l'ordinatorio, che non formano anticipato giudizio sul merito.

Attesochè il credito del sig. Zucchetti non era contradetto dal sig. Grifoni, e soltanto ad esso intendeva di contrapporre un suo credito di cui l'esistenza giustificar doveva con la prova sussidiaria dei Testimoni dalla quale è decaduto, ne segue perciò, che fermi rimangono i diritti del sig. Zucchetti.

Attesochè sebbene in ordine all' Art. 2. della Notificazione dei 23. Febbraio 1818., l'importare della causa rendesse inappellabile la Sentenza della Ruota di Firenze che potesse sopravvenire in merito, e quindi inappellabili pure dovessero essere le pronunzie incidentali avvenute nel Giudizio essendo le medesime soggette alla stessa disposizione, per essere meri accessori del Giudizio nel merito pure siccome la Sentenza Ruotale pronunziò soltanto sull'appello per nullità sia opposta cumulativamente all'appello sul merito non permette ulteriore appello sulla sola nullità quando per altro la Sentenza sia confermata nel merito, così ne segue, che non avendo la Ruota sopra il merito pronunziato, fa luogo all'appello sulla dichiarata nullità per quanto opposta cumulativamente all'appello sul merito giacchè per il capo della nullità l'appello è sempre ammissibile ancorchè si tratti di Sentenza altronde inappellabile, e poichè deve evitarsi la moltiplicità dei Giudizi, riconosciuta l'insussistenza della pronunzia Rotale sulla pretesa nullità della Sentenza di prima Istanza fu dichiarato anche sul merito della medesima confermandola per la di lei manifesta giustizia 15

Per questi Motivi

Dice bene appellato dal sig. Niccolò Zucchetti, e male giudicato dalla Sentenza contro il medesimo proferita dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze li 7. Settembre 1829. favorevole al sig. Luigi Grifoni, quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dice la Sentenza pro-

ferita dal R. Tribunale di Commercio di Firenze de' 17. Luglio 1829 favorevole al sig. Niccolò Zucchetti e contraria al sig. Luigi Grifoni essere stata validamente, e giustamente proferita quella conferma in tutte le sue parti, e tenore, e condanna detto sig. Luigi Grifoni nelle spese giudiciali del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE VI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Fucecleris. Validitatis Testamenti diei 15. Aprilis 1830.

IN CAUSA BONISTALLI VEDOVA ROSATI E ROSATI E PIERI, E VANNUCCI

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Gino Rossi

ARGOMENTO

Non è infetto del vizio di nullità quel Testamento, al quale hanno assistito come Testimoni cinque religiosi, nella Chiesa dei quali per disposizione del Testatore debbono esser celebrati più ufizi: Non può egualmente attaccarsi di nullità quando il Notaio che ha accertato della pronunzia intelligibile delle disposizioni del Testatore, ha omesso di ciò accertare relativamente ai Legati. Nè può finalmente pronunziarsi la nullità di un Testamento se non ne'casi contemplati dalla Legge.

SOMMARIO

1, *Presso di noi non v'ha formula alcuna di rigore per costituire un Legato.*

2. *Anche in un pio lascito di suffragi può racchiudersi un Legato a benefizio di qualche speciali Individuo, o corpo morale.*

3. 4. *Si può combinare nella stessa disposizione di un Testatore la volontà di suffragare l'anima propria, e l'intenzione di beneficare le persone incaricate dell'applicazione degli ordinati suffragi con larghe limosine.*

5. *Può essere alcuno gratificato di un Legato anche per interposta persona.*

6. *Deve considerarsi per Legatario quegli, che realmente raccoglie il Lucro del Legato.*

7. *Nel dubbio si esclude il Legoto, quando l'esclusione favorisse la validità del Testamento.*

8. *Le* spese funerarie *si qualificano per un'onere dell' Eredità.*

9. *I consueti suffragi, che seguono le Funebri Esequie si parificano alle spese funerarie.*

10. 40. 42. *Più Uffizi da celebrarsi per ordine del Testatore in una Chiesa di Religiosi non sono un Legato, ma un vero carico dell' Eredità.*

11. *Per sostenere la nullità di un' Atto solenne deve chiaramente emergere la violazione delle forme, nè può dedursi per congetture.*

12. 13. *Per dichiarare nullo un Testamento perchè vi assisterono come Testimoni dei Legatari, bisogna, che questi ricevano nominatamente un' elargizione qualificabile per Legato, o che per mezzo di altri ha voluto il Testatore far pervenire in Essi il benefizio.*

14. *La Legge del* 15. *Novembre* 1814. *distingue le operazioni che debbono eseguirsi dai Testatori, da quelle, che sono eseguibili dai Notaj.*

15. *I Testatori sono obbligati dalla Legge a pronunziare in presenza dei Testimoni, e del Notajo* con voce chiara ed intelligibile, il nome dell' Erede, i Legati, *e l'altre disposizioni.*

16. *Ai Notai impone solamente la Legge, che facciano menzione delle pronunzie, che si fanno dai Testatori.*

17. *Ciò che abbonda non vizia.*

18. *Non deve ricorrersi a delle argomentazioni per dichiarare la nullità del Testamento che in tutti i tempi, e presso tutti i Popoli ha ottenuto dalle Leggi speciali protezioni.*

19. 22. *Gli ablativi assoluti sono referibili a tutte indistintamente le dichiarazioni contenute nei periodi ove sono apposte.*

20. *Nei Testamenti è la cosa stessa, che il Notajo dichiari con un ablativo assoluto la presenza dei Testimoni in fine del riportato periodo, quanto se dica* il Testatore ha pronunziato sempre presenti i detti cinque Testimoni, da me Notajo è stato scritto sempre presenti ec. E' stata fatta lettura presenti. ec.

21. *Le parole* alla presenza dei Testimoni *formano un' ablativo assoluto.*

23. 24. 25. *Quando è incontrovertibile la presenza dei Testimoni alla pronunzia, che fà il Testatore dei Legati, e di tutte le altre disposizioni, è incontrovertibile ancora l' intelligibilità della medesima pronunzia.*

26. *I Legati altro non sono, che una particolar disposizione di colui, che testa.*

27. *Quando il Notaio accerta, che il Testatore ha pronunziate intelligibilmente le sue Disposizioni ha accertato ancora, che intelligibilmente ha pronunziato i Legati.*

28. *La Legge non ha niente determinato sopra la forma dell' espressioni, basta, che la sostanza essenziale di ciò che ne è stato l' obietto sia conservata, in qualunque modo il Notajo ha creduto a proposito il farlo.*

29. *La volontà dei Testatori non può farsi dipendere da una sofisticheria sulla distribuzione grammaticale delle parole, nè da una semplice inesattezza, che si ravvisi nelle dichiarazioni dei Notaj.*

30. 31. *Quando il Notajo rogante il Testamento ha detto, che* da lui è stato, scritto ed è stata fatta lettura del Testamento, *ha detto quanto basta per accertare, ch' egli ha servito d' Agente nelle due Operazioni.*

32. *Le parole usate dal Notajo che roga un Testamento,* e stato ricevuto, *significano lo stesso,* è stato scritto.

33. *La dichiarazione nel Testamento della tassa dovuta all' opera di S. M. del Fiore può il Notajo farla a suo piacere in qualunque parte del Testamento, purchè sia fatta prima della Chiusura del medesimo.*

34. 36. *Ancora che non costi della lettura della dichiarazione fatta dal Testatore della Tassa all' Opera di S. M. del Fiore non può per questo annullarsi il Testamento.*

35. *Le nullità non possono pronunziarsi che ne' soli casi espressamente contemplati dalla Legge.*

37. *La Legge del 15. Novembre 1814.* Art. 7. *esige, che il Testamento nuncupativo sia fatto in presenza di un Notajo, e di cinque Testimoni, e che alla presenza di questi tanto il Notajo, che il Testatore appongano in calce dell' Atto la loro firma.*

38. *Se il Testatore non sà, o non può firmare l' Atto del Testamento deve ciò dichiararsi, ed invece debbono apporre per esso la firma due degli enunciati Testimoni a sua elezione.*

39. *La firma dei Testimoni non si richiede nei Testamenti quando sono firmati dal Testatore.*

41. *La somma destinata dal Testatore per celebrare degli Uffizi dopo la sua morte non costituiscono un vero legato, ma una ricompensa dovuta per le sacre Funzioni espiatorie.*

43. 44. 45. *Le Chiese nelle quali il Testatore vuole, che siano celebrati dei suffragi non sono Legatarie, ma esecutrici della di lui pia volontà.*

46. *La nostra Legge non esclude gli esecutori dall' assistere come tali gli nomina.*

47. *Ciò ch' è permesso non è proibito.*

48. *Niccolò III. proibisce ai Conventi dei Minori osservanti di ricevere la più leggiera sovvenzione.*

49. *I Legati fatti ai Minori Osservanti si suppongono fatti, non in loro riguardo, ma a favore della Chiesa, e della Sagrestia.*

50. 51. 52. 53. *Possono esser Testimoni gli Individui di un Collegio, o Corporazione a quelli atti, che l' interesse contemplano del Collegio.*

Motivi

Attesochè quanto alle quattro nullità dedotte 1. dalla pretesa omissione della menzione della pronunzia dei Legati eseguita dal Testatore alla presenza del Notaro e dei Testimoni. 2. dalla pretesa omessa dichiarazione della lettura del Testamento da farsi dal Notaro. 3. della supposta omessa dichiarazione relativa al ricevimento della tassa dovuta alla Fabbrica di Santa Maria del Fiore 4. dalla non fatta dichiarazione delle firme apposte dai Testimoni in calce del Testamento, è sembrato alla Ruota che vengano esse dimostrate con evidenza insussistenti, e dalla ponderata lettura delle Tavole Testamentarie, e dai Motivi del Primo Giudice.

Attesochè tanto più tranquillamente ha dovuto abbracciare questa opinione in quanto che in questa seconda Istanza anche i valentissimi Difensori dell' Erede legittimo hanno deliberatamente creduto, e protestato di non insistervi, ristringendo la loro difesa per sostener nullo il Testamento del sig. Domenico Rosati rogato dal Notaro Bartolini sotto dì 10. Novembre 1821. alla pretensione, che i cinque Religiosi dell' Ordine de' Minori Osservanti di S. Francesco adoperati come Testimoni in quel Testamento, fossero a mente della Legge inidonei per dover essere considerati come Legatarj.

Attesochè sebbene per parte dei rammentati sigg. Difensori si siano finchè ha vissuto il sig. Guglielmo Rosati (mancato pendente Lite) raddoppiati con molto ingegno, e Dottrina i loro sforzi per dimostrare in detti Religiosi la pretesa qualità di Legatarj, non ha possuto la Ruota sul concreto del caso persuadersene.

Che essa non poteva non convenire avendo presenti i sostanziali estremi del Legato, o sia di quell' Atto che è « donatio quaedam a defun-
« cto relicta, ab haerede praestanda *Institu. Tit.* 20. *de Legat* §. 1. »
non meno che la regola elementare che insegna non esservi presso di noi,
come le antiche Leggi Romane prescrivevano, formula alcuna di rigore
per costituire un *Legato* giacchè *solemnitas huiusmodi verborum penitus*
sublata est . . . et quibusumque verbis aliquid relictum sit licent Le-
gatariis id persequi Instit. Loc. cit. §. 2. *L.* 21. *C. de Legat. et L.* 1. 1
Cod. Commun de Legat. » non poteva, dicevamo, non convenire la Ruo-
ta, che anche in un Pio lascito di suffragj potesse racchiudersi un legato,
ogni volta che vi concorre quella *donatio quaedam* a benefizio di qual-
che speciale individuo, o corpo morale, potendo benissimo combinarsi
nella stessa disposizione di un Testatore, e la volontà di suffragare l' ani- 2

tuà propria, e la intenzione bastantemente manifestata d'impartire un be-
3 nefizio alle Persone espressamente incaricate dell'applicazione di tali suf-
fragi, col titolo dei quali venga loro assegnata una generosa non ordinaria
4 elargizione, beneficienza, o elemosina, come osservano *Pasqualing. de sacrific. nov. Leg. Quest.* 1061. *N.* 6. *Capon Discept.* 196. *n.* 11. *Tom.* 3. *Piton Controv. Patron. All'* 39. *N.* 5. *Rot. in Rec. P.* 9. *T.* 2. *Dec.* 338. *N.* 1. e facilmente anche convenivano dietro la scorta delle Leggi, e delle autorità, che anche indirettamente, e per interposta persona può
5 gratificarsi alcuno di un legato, dovendosi in tal caso guardare alla sostanza delle cose, e non all'apparenza, e considerarsi per vero lagatario quello
6 che effettivamente debba il lucro del Legato raccogliere *L.* 27. e 88. §. 1. *ff. de Legat. L.* 11. §. *item si quis ff. de Leg.* 3. *Ciriac. Controv. for.* 599. *L.* 4. §. 8. *Mantic De Coniectur. ultim. Vol. Lib* 8. *num.* 7. *Rot. Rom. in Nuperrim. T.* 7. *Dec.* 98. *num.* 3. *et Rot. nostra in Florentinen Donationis* 18. *Agosto* 1790. *cor. Cercignani, Brichieri, e Macchoni,* ma rimase altrettanto convinta la Ruota, che nel concreto del caso dovesse gravemente dubitarsi che non esistesse *legato*, e quindi nel dubbio secondo le più note massime dovesse inclinarsi alla esclusione del le-
7 gato, che favoriva la validità del Testamento, e che sicuramente poi non avessero i cinque Religiosi adoperati a Testimoni nel Testamento Rosati che veste di *Legatarj.*

Intanto dovè gravemente dubitare che neppur legato esistesse, in quanto che dovendosi le *spese funerarie* qualificare per un onere dell'E-
8 redità *L.* 2. §. 19. *ff. ad Leg. Falcid quod funeris causa consumtum est Instit. De Lege Falcidia* §. 3. *Cum autem ratio Legis Falcidae ponitur ante deducitur aes alienum item funeris impensa,* ei tenuti consueti suffragi che seguono a poca distanza le funebri esequie dovendosi parificare
9 alle spese funerarie *Rot. Coram Coccino. Dec.* 1103. *num.* 6. *Ansald. annot. ad Dec.* 49. *num.* 45. e tali potendo ragionevolmente considerarsi i venticinque Uffizi da celebrarsi con la modica spesa di due scudi l'uno, ne emanava spontanea la conseguenza, che non uo legato, ma un ve-
10 ro carico dell'eredità dovesse considerarsi l'ordinato suffragio.

Che chiaramente dovè la Ruota ravvisare la qualità di *Legatarj* nei cinque Testimoni Religiosi, in quanto che dovè rammentarsi, che per sostenere infetto di nullità un Atto solenne, conviene, che chiarissima emerga la violazione delle forme, e non debbe per congetture, e ammini-
11 coli dedursi, e indovinarsi *Rot. Rom. in Recen. p.* 16. *Dec.* 376. *n.* 48. *Tes. del For. Tosc. Tom.* 13. *Dec.* 11. *n.* 4. *Dec.* 48. *n.* 1. *Dec.* 59. *n.* 6.

Che quindi per dichiarar nullo un Testamento, che tale si pretende perchè vi assisterono come Testimonj dei Legatarj, bisogna che o questi Testimoni vi ricevano nominatamente un elargizione qualificabile per legato, o che sia evidente che per mezzo di altri si è voluto ad essi dal Testatore far pervenire il Benefizio, siccome rilevasi dalle stesse au-
12 torità riportate dai Diligentissimi Difensori dell'Erede Legittimo, e fra

le altre dal *Mantic de Coniect. ultim. volunt. Lib.* 8. *n.* 7. vers « Optima dicens eum esse Legatarium in quem *effectualiter* confertur emolumentum legati licet legatum formaliter alii relictum sit. ec.

Che nel caso presente tanto erano lungi dal dover riguardare nell' ordinato suffragio un Atto di beneficenza a pro dei Padri intervenuti come Testimoni, che non poteva neppur sostenersi, che gli Uffizi si dovessero dai Religiosi del Convento di S. Francesco esclusivamente celebrare giacche benchè fosse prescritto che dovessero farsi in quella *Chiesa*, non era direttamente escluso che altri Sacerdoti vi potessero essere a tal uopo impiegati. Che molto meno era dimostrato, anzi rimaneva escluso, che i Religiosi Testimoni fossero in caso di ritrarre personalmente il più piccolo miglioramento della loro sorte giornalierà, consueta, ed inalterabile, dal danaro impiegato per gli Uffizi stessi.

Che non serviva a nostro avviso, il replicare che vivendo gli Ordini mendicanti di Elimosine, e tali suffragi formando una parte di queste elemosine, dovea dirsi, che i singoli Religiosi erano interessati, e in qualche modo partecipanti alla Pia elargizione di Domenico Rosati, giacchè lasciato a parte il valore che nei congrui respettivi casi possano meritare tali Religiosi per attestar di cosa favorevole al Convento, nel qual senso parlavano le autorità allegate in Copia dai Zelanti Patroni dell' Erede legittimo, quando si trattava di dichiarare nullo un Testamento per difetto della forma estrinseca dei Testimoni, attesa la pretesa loro qualità di Legatari, noi dovevamo essere, e fummo pienamente persuasi, che convenisse a tal uopo non indur per possibile, ma dimostrare la effettiva loro qualità di Legatarii, o sia che essi ritraggono dal Pio relitto un effettivo personale vantaggio, o che senza relitto stesso avrebbero sofferto una effettiva personale deficienza di ciò che è necessario alla Vita, senza di che manca quanto ad essi l' essenziale estremo della qualità di *Legatario* o sia di gratificato dal Testatore per mezzo di una specie di Donazione.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Guglielmo Rosati dalla Sentenza contro di esso, ed a favore della sig. Felice Bonistalli Vedova Rosati proferita dal sig. Vicario Regio di Fucecchio li 3o. *Settembre* 1828. *e bene respettivamente con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la Sentenza predetta essersi dovuta, e doversi confermare siccome quella confermò e conferma, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e predetto sig. Guglielmo Rosati morto pendente Lite a favore della signora Maria Felice Boni Vedova Bonistalli condanna i di lui Eredi nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi signori.

Luigi Bombicci *Presidente*

Baldassarre Bartalini, e Cav. Donato Chiaromanni *Relat. Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata proferita dall' Illmo. sig. Luigi Casini Vicario Regio di Fucecchio stati adottati dalla Regia Ruota.

Nel dì 10. Novembre 1821. consegnò il sig. Domenico Rosati di Fucecchio ai rogiti del Notaro sig. Dottor Luigi Bartolini l' ultimo suo nuncupativo Testamento.

In esso dopo avere ordinate più, e diverse particolari disposizioni a favore di coloro, che avean saputo coi servigj proprj acquistarsi un diritto alla sua riconoscenza, e di quegl' altri che gli erano congiunti per vincoli di sangue, istituì sua Erede universale la sig. Felice Bonistalli sua dilettissima Consorte.

Morto non molto dopo il Testatore, tanto i Legatarj, quanto l' Erede raccolsero il frutto delle estreme di lui elargizioni, e ne goderono tranquilli per tre, e più anni, e fino a tanto che non comparve a turbare la quiete loro il sig. Guglielmo Rosati cugino del defunto, domandando con Scrittura de' 27. Febbraio 1826. l' avocazione a favor suo di tutti quanti gli assegnamenti costitutivi l' asse Ereditario, sul pretesto della ineseguibilità per vizio di forma del summentovato nuncupativo Testamento.

Tre furono i vizj di forma, che si obiettarono contro il medesimo con la enunciata Scrittura introduttiva del Giudizio, ai quali tre vizj un quarto se ne aggiunse con la Scrittura successiva del primo Aprile dell' anno istesso, e finalmente un quinto ne venne aggiunto con l' altra rimessa in Atti nel mese corrente, e quando la Causa era stata di già aggiornata per la sua spedizione.

Si sostanziavano i primi tre vizj nel rimprovero, che si faceva al Notaro rogante di non aver dichiarata la pronunzia dei Legati eseguita dal Testatore alla presenza dei Testimoni. Di non aver con sufficiente chiarezza accertata la lettura del Testamento, eseguita di sua propria bocca alla presenza del Testatore, e dei Testimoni; E di aver fatte a quest' ultimo ufizio intervenire delle Persone, le quali rivestivano la qualità di Legatarie del Disponente.

Il sopraggiunto quarto vizio si faceva consistere nell' asserta omessa dichiarazione relativa al ricevimento della tassa dovuta alla Fabbrica di S. Maria del Fiore della Città di Firenze, e finalmente offriva pretesto alla serotina produzione del quinto ed ultimo, la circostanza di non trovarsi dichiarato nel Testamento, che i Testimoni avevano apposte in calce del medesimo le loro firme unitamente a quella del Notaro, e del Testatore.

Prescindendo da quello di questi cinque vizj, che muoveva dalla inidoneità dei Testimoni, desunta dall' essere eglino altrettanti Religiosi addetti al Convento dei Minori Osservanti di Fucecchio, ove aveva ordinata il Testatore la celebrazione di diversi uffizj in suffra-

gio dell' anima sua, tutte le altre mancanze pretendeva desumerle l' Attore dal tenore di quelle dichiarazioni, che componevano il così detto Processo verbale di chiusura del Testamento, che si controverteva, e che dal Notaro rogante erano state concepite così „ ivi „ Il presente „ Testamento è stato come sopra scritto a dettatura dal suddetto sig. „ Domenico Rosati, è stato fatto contestualmente, e senza intervallo „ di tempo alla presenza dei suddetti cinque Testimoni - Il suddetto „ sig. Domenico Rosati ha pronunziato la istituzione in nome della „ suddetta Erede, i legati, e le altre disposizioni contenute nel pre- „ sente Testamento, quali cose da me Notaro sono state scritte tutte „ contestualmente, e senza interruzione di tempo alla presenza del „ suddetto sig. Testatore, e dei suddetti cinque Testimoni, e quindi è „ stata fatta intiera lettura delle disposizioni di sopra enunciate, e „ e del predetto Testamento al suddetto sig. Testatore, sempre pre- „ senti i suddetti cinque Testimoni, e detto Testatore disse di perseve- „ rare costantemente nella sua volontà.

„ Le suddette disposizioni, istituzione, a nome della suddetta Erede, sono state pronunziate sempre presenti i suddetti cinque Te- „ stimoni, con voce chiara, ed intelligibile, e quindi lo stesso Testato- „ re per validità del presente Testamento, ha pagato a me Notaro in- „ frascritto lire tre e soldi dieci per la tassa dovuta all' Opera di S. „ Maria del Fiore di Firenze, per passarsi da me Notaro al Pub- „ blico Generale Archivio Fiorentino, nell' Atto di rimettere la man- „ data del presente Testamento.

„ Fatto, passato il presente Testamento in Fucecchio, Comunità, „ e Vicariato di detta Terra, Circondario della Ruota Civile di Fi- „ renze, e precisamente nel Convento dei Padri Minori Osservanti „ della Vergine, ossia nel così detto Ritiro di detto luogo nelle stanze, „ che servono per il Padre Provinciale il giorno dieci del mese di „ Novembre 1821. giorno di Sabato a ore quattro pomeridiane, ed il „ sig. Testatore ha firmato insieme con me Notaro il presente Testa- „ mento contemporaneamente al repertorio delle ultime volontà a for- „ ma della Legge. „

Queste notariali dichiarazioni però ponderate da me con l' esame il più maturo, e più scrupoloso, e poste al confronto con quanto prescrivono sul proposito della confezione dei Testamenti le providissime nostre Leggi, ed in particolar modo quella del quindici Novembre 1814. non hanno presentato alla tenuità mia nessuno di quei tanti difetti, che alle medesime si rimproveravano per parte del sig. Guglielmo Rosati, e dai quali voleansi desumere altrettante insanabili nullità del Testamento cui si referivano, e siccome neppure la pretesa qualità di legatarj ho potuto ravvisarla nei cinque Religiosi, che nella qualità di testimoni assisterono alla confezione di quel Testamento, così non ho potuto astenermi dal dichiararne la piena eseguibilità, e

conseguentemente dal rigettare come destitute di qualunque legale appoggio le pretenzioni affacciate, e dedotte contro la sig. Felice Bonistalli Vedova Rosati Rea convenuta.

Procedendo ora come è mio debito alla esposizione di quei motivi, che mi hanno determinato a scendere in un tal sentimento, li distribuirò in due separate, e distinte Sezioni; la prima delle quali sarà destinata a ragionare di quei quattro fondamenti di pretesa nullità, che voleva desumere il succumbente dalla supposta inesattezza delle soprascritte notariali dichiarazioni, riservando la seconda alla esclusiva dimostrazione della idoneità de' cinque Testimoni istrumentali non ostante che fossero eglino addetti all' epoca della confezione del Testamento in esame, al Monastero dei Minori Osservanti di Fucecchio, e non ostante che nella Chiesa a questo Monastero aderente, fosse ordinata dal Testatore la celebrazione di venticinque Uffizj da due scudi per ciascheduno in suffragio dell'anima sua.

SEZIONE PRIMA

Ineccezionabilità delle dichiarazioni Notariali

Per servire all' ordine, ed alla chiarezza, in quattro separati Paragrafi saranno distribuite le cose, che anderò discorrendo intorno ai quattro dedotti fondamenti di nullità, che mi sono proposto di esaminare nella Sezione presente.

§. I.

Non sussiste l' obiettato fondamento di nullità, desunto dalla supposta omessa dichiarazione relativa alla pronunzia dei Legati eseguita dal Testatore con voce chiara, ed intelligibile, alla presenza del Notaro, e dei Testimoni.

Distinguendo saviamente la prelodata Patria Legge del 15. *Novembre* 1814. sul modo di fare i Testamenti, *quelle operazioni*, *che devono eseguirsi per parte dei Testatori dalle altre che riposano a carico dei Notari roganti, mentre all' articolo settimo impone ai primi di pronunziare in presenza dei Testimoni, e del Notaro* con voce chiara, ed intelligibile, ed il nome dell'Erede i Legati, e le altre disposizioni, *non esige poi all' Art.* 9. *dai secondi se non se la menzione espressa*, *che tali pronunzie sono state eseguite per parte del Testatore senz' altra aggiunta intorno al modo, che si tenne nell' eseguirla*, *ed intorno alle Persone, in presenza delle quali vennero esse eseguite „ ivi „ Il „ Notaro deve far menzione espressa, che il Testatore ha pronunziata „ l' istituzione, il nome dell' Erede, i Legati, e le altre disposizioni. „*

Ciò e null'altro esigendo dai Notari la Legge, parve a me, che il Notaro sig. Dott. Bartolini avesse pienamente sodisfatto al prescritto della medesima allorchè dichiarò nel sopratrascritto suo Processo verbale „ ivi „ Il suddetto sig. Domenico Rosati ha pronunziato l'istituzione, e nome della suddetta Erede, i Legati, e le altre disposizioni „ contenute nel presente Testamento.

Ma i Difensori ingegnosi del sig. Guglielmo Rosati mentre concordavano astrattamente, che una siffatta dichiarazione corrispondesse al desiderio della Legge, pretendevano poi di trarre un partito nel concreto del caso dalla circostanza insignificantissima di avere il diligente Notaro, per mera abbondanza di cautela, aggiunta a quella prima una dichiarazione seconda ove erano essi di avviso, dovesse leggersi omessa la pronunzia dei Legati, eseguita dal Testatore a voce chiara, ed intelligibile alla presenza del Notaro, e dei Testimoni.

Questa dichiarazione seconda si trova così concepita „ ivi „ Le suddette disposizioni, d'istituzione, e nome della suddetta Erede, sono „ state pronunziate dal sig. Testatore, sempre presenti i suddetti cin„ que Testimoni, con voce chiara, ed intelligibile. „

Il ragionar poi che si faceva sul proposito di questa dichiarazione era, per quanto a me riesciva comprendere, presso a poco il seguente. La Legge esige all' Art. 7. che il Testatore pronunzi con voce chiara, ed intelligibile la istituzione dell' Erede, i legati, e le altre disposizioni. La menzione di tutto questo non lo esige dal Notaro la Legge, seguitò a dire, e dichiarare, conforme disse e dichiarò il sig. Bartolini, che la istituzione dell' Erede, e tutte le altre disposizioni furono pronunziate conformemente al disposto dell' Articolo settimo summentovato, deve argomentarsi da ciò, che i legati. i quali sono una cosa affatto diversa dalle disposizioni non siano stati pronunziati in conformità del disposto di quell' Articolo, e conseguentemente che il Testamento, comecchè posto in essere in disprezzo a quanto anche sul proposito dei legati un tale Articolo dispone, meritar non possa la protezione della Legge.

A pienamente distruggere l'efficacia di tutto questo ragionamento, sarebbe bastato l' allegare, come si allegava per parte degl' accuratissimi Difensori della convenuta il famigerato Aforismo legale 17
„ quod abundat non vitiat, utile per inutile non vitiatur „

E poi come ricorrere a delle prolisse argomentazioni per l' oggetto di indurre a far dichiararare la nullità, e la ineseguibilità civile di un atto, che in tutti i tempi, e presso tutti i Popoli ha ottenute dalle Leggi delle protezioni speciali, perchè direttamente collegate col buon ordine delle famiglie, e con la tranquillità degli stati secondo che lo insegnava la Sapienza Romana nella Legge 1. quemadmodum testam infr. „ ivi „ Reipublicae interest suprema hominum judicia 18
„ exitum habere. „

E qualora si fosse pur potuto prescindere da tutto questo, e d'accordare in astratto un qualche peso al ragionamento, che si faceva per parte dei Sostenitori della nullità, cui tal ragionamento non avrebbe potuto spiegare influenza veruna nel concreto del caso per questo perchè, mancavano i termini abili per la sua applicazione.

Infatti esaminando tanto quella dichiarazione che offriva pretesto ad un tal ragionamento, quanto quell'altra che è stata superiormente trascritta, non solo ne emergeva chiarissima la prova esclusiva del supposto, in cui procedevano i Difensori del sig. Rosati, ma resultava per lo contrario che invece di una, due volte era stata dal Notaro rogante, comunque a ciò non astretta dalla Legge, menzionata la intelligibilità della pronunzia dei legati eseguita per parte del Testatore, e la presenza alla medesima dei testimoni chiamati ad assistere alla confezione del Testamento in esame.

Una prima menzione l'aveva fatta egli, quando nella veduta di sodisfare il debito che gli imponeva la Legge si era espresso così„ivi „ Il suddetto sig. Domenico Rosati ha pronunziata la istituzione, e no„ me della suddetta erede, i legati, e le altre disposizioni contenute „ nel presente Testamento, quali cose da me Notaro sono state scritte, „ tutte contestualmente. e senza interruzione di tempo alla presenza „ del Testatore, e dei testimoni, e quindi è stata fatta lettura delle „ disposizioni di sopra accennate, e del presente Testamento al sud„ detto sig. Testatore, sempre presenti i suddetti cinque testimoni.

Un solo è qui il periodo, che tutta comprende questa dichiarazione. Uniforme è la frase di tutti i membri che lo compongono; Tre sono le operazioni, che vi si annunziano come eseguite, ed i tre verbi, dei quali per annunziarla si serve il Notaro rogante, sono „ hà pronunziato „ è stata scritta „ è stata fatta lettura „ Nè termina qui la orazione, ma un ablativo assoluto è quello che la chiude „ sempre pre„ senti i suddetti cinque testimoni. „

Ora chi è che non conosca la referibilità degli ablativi assoluti a tutte indistintamente le dichiarazioni contenute nei periodi ove si trovono apposti, qualunque sia la materiale loro collocazione, riguardandosi essi come aggiunti a tutti i verbi, e ripetuti a riguardo di tutte le dichiarazioni nella guisa istessa, che avrebbe se fossero stati
19 ripetuti di fatto?

Lo che essendo, tanto è nel caso in esame, che abbia il Notaro dichiarata con un' ablativo assoluto la presenza dei testimoni in fine del riportato periodo, quanto sarebbe, se avesse detto invece con una fastidiosa, ed inutile repetizione di parole. Il Testatore ha pronunziato sempre presenti i detti cinque testimoni da me Notaro è stato scritto sempre presenti i detti cinque testimoni « E' stata fatta lettura sempre presenti ec. » come lo avvertiva in termini identici la Corte di Ap-

pello di Rouen Nuveau traité des testam. pag. 451. « *ivi* » *Attendu*, *que* « *l'ablatif absolù*, les dits temoins presents, *se rapporte evidentemente a* « *ce qui precede comme a ce qui suit, c'est a dire, a la phrase entiere* « *dont il faut conclure*, *que si le Notaire a dit que le testament a été* « *dicté et écrit de sa main en presence des temoins il a dit aussi*, *que* « *la lecture qu'on a fait ensuite a eu lieu exactemment en presence des* « *temoins.* »

E più precisamente ancora la Decisione del Tribunale di Porto Ferrajo proferita sul Testamento Angiolini e confermata pienamente dalla Corte d' Appello di Firenze colla Sentenza del dì 17. *Agosto* 1810. « *ivi* » *Considerando che le parole del Testamento del nominato* « *Carlo Angiolini contengono la menzione espressa, che il Testamento* « *è stato letto al Testatore in presenza dei Testimoni*, *secondo il voto* « *dell'Art.* 972. *perche come abbiamo detto, e ripeteremo sempre a pro-* « *posito, le parole alla presenza dei signori Testimoni formano un abla-* 21
« *tivo*, praesentibus Testibus, *il quale è relativo a tutto ciò che è contenu-* « *to in tutto il periodo ed a tutte le operazioni enunciate nel periodo* « *medesimo e porta per conseguenza la menzione espressa che il tutto* « *è stato fatto in presenza dei Testimoni, ricevuto, dettato, scritto, let-* « *to, al testatore confermato in presenza dei testimoni.* » 22

E quando è così, *quando non può controvertesi l'accertata presenza dei Testimoni alla pronunzia che fece il Testatore Domenico Rosati, come dell' Istituzione così dei Legati e di tutte le altre disposizioni*, *neppure può essere dato il controvertere la intelligibilità della mede-* 23
sima. Imperocchè allora quando una pronunzia è stata intesa da tutti coloro che devono intenderla, ozioso, e puerile del tutto addiviene l'istituire delle ricerche sul tuono più o meno atto di voce, *onde venne eseguita, e d'altronde non si può senza una manifesta contradizione ammettere il supposto della in intelligibilità di una pronunzia, che dichiarò nel concreto del caso il Notaro, essere stata intesa dai Testimoni col solo accertarla eseguita in loro presenza, perciocchè ogni qualvolta accerta il Notaro della presenza di uno o più Testimoni ad un'fatto, o ad una dichiarazione qualunque, dichiara, ed assicura nel luogo medesimo, che il fatto fu da essi Testimoni veduto*, *e che fu intesa la dichiarazione*, *come lo stesso in sostanza dichiarano i Testimoni*, *quando permettono di essere scritti, ed impiegati come tali nell'atto*, *al quale tanto quel fatto che quella dichiarazione si riferiscono*, *e più particolarmente*, 24
quando appongono in calce del medesimo le loro firme, *come puntualmente lo avverte il* Surdo Cons. 114. Num. 16.

E qualora pure potesse desiderarsi qualche cosa di più oltre la dichiarazione della eseguita pronunzia, *se si volesse leggere material-* 25
mente scritta nell'atto la parola intelligibilità, *anche a questo inoltrato desiderio soddisfarebbe il processo verbale del controverso Testamento, leggendosi in esso come più sopra dicevasi oltre la prima una seconda*

25 *più pregnante dichiarazione, ove della intelligibilità della pronunzia, e della presenza alla medesima dei Testimoni si fà anche più espressa menzione.*

Anche qui giova trascrivere le parole precise, che a questa seconda dichiarazione si riferiscono, comunque riportata altra volta, giacchè il solo, e semplice riporto di esse esime dall'onere di un lungo, ed inutile ragionamento.

Eccole nel loro contesto « ivi « Le suddette disposizioni la istitu« zione, e nome della Erede sono state pronunziate dal Testatore sem« pre presenti i suddetti cinque Testimoni a voce chiara ed intelligi« bile. »

Nè ai sostenitori della nullità giova l'avvertire, conforme avvertivano che in questa dichiarazione si parla di disposizione, e non già di legati, e che questi secondi sono una cosa affatto diversa dalle prime, perocchè basta la definizione *del legato ad assicurare null'altro es-*
26 *ser' essi, che una particolare disposizione di colui che testa, e per convincersi che quando un Notaro dichiara, ed accerta essere state da quest'ultimo, pronunziate intelligibilmente le sue disposizioni assicura, ed accerta nel tempo stesso, aver'egli pronunziati nello stesso mo-*
27 *do anche i Legati.*

Ed appunto perchè tanto della intelligibilità di tal pronunzia, quanto della presenza alla medesima de'Testimoni ne costava espressamente, e per questa seconda, e per la precedente dichiarazione Notariale, inutili del tutto riescirono tanto avanti questo Regio Tribunale, quanto avanti la Regia Ruota di prime appellazioni della Città di Firenze i tentativi dell' Attore, diretti ad ottenere la verificazione in via Civile col mezzo della prova, o che i Legati non erano stati pronunziati dal Testatore alla presenza dei Testimoni instrumentali, o che non era stata intesa da questi la loro pronunzia.

§. II.

Non sussiste il secondo fondamento di nullità desunto dalla supposta omessa dichiarazione della lettura del Testamento, eseguita per parte del Notaro rogante.

Dopo avere accertato il Notaro sig. Dott. Luigi Bartolini nel suo Processo verbale l'adempimento preciso per parte del Testatore di tutto quanto la prelodata Legge del 1814. ad esso imponeva, procede ad accertare la scrupolosa esecuzione per la parte sua di tutte quelle altre operazioni, alle quali veniva egli pure richiamato, dichiarando « ivi » « Le quali cose da me notate sono state scritte tutte contestualmente, e « senza interruzione di tempo alla presenza del suddetto sig. Testatore « e dei suddetti 5. Testimoni, e quindi è stata fatta intiera lettura del-

« le disposizioni di sopra accennate, e del presente Testamento, sempre « presenti i suddetti 5. Testimonj, e detto Testatore costantemente nella » sua volontà. »

Sofisticando i Difensori del sig. Guglielmo Rosati sulla materiale giacitura delle parole usate dal preledato Notaro rogante in questa sua dichiarazione, pretendevano di sostenere, che dal non aver egli materialmente ripetuto il pronome personale - da me Notaro - *anche a riguardo del secondo verbo* - è stata fatta lettura - *doveva, o poteva almeno argumentarsene, che questa lettura fosse stata eseguita da tutti altri, che da lui, e conseguentemente non essere stato adempito al voto della Legge, la quale vuole, e comanda, che dal Testamento resulti la prova rigorosa di quanto essa impone al Notaro, che se ne roga.*

Io non niego, che tutto questo lo voglia, e lo comandi la Legge, ed a pena di nullità. Ma se la Legge vuole, e comanda tutto questo, e come per forma sacramentale, rilascia ella però alla libera facoltà di coloro, ai quali l' adempimento di una tal forma é commesso, l' esprimersi in quel modo, che credono il più opportuno, nè si cura delle vane cavillazioni delle parole, ogniqualvolta vede adempito il suo voto, conforme lo avvertiva alla Corte di Cassazione il Procuratore Imperiale Generale. Pothier. Trattato dei Testamenti tom. 2. pag. 130. *« ivi » La Legge non ha niente determinato sopra la forma dell' e- « spressioni, basta che la sostanza essenziale di ciò che ne è stato « l' obietto, sia esattamente conservata, in qualunque modo il Notaro « ha creduto a proposito il farlo. „* 28

Diversamente, osserva benissimo la prelodata Corte di Cassazione in un suo giudicato de' 23. Maggio 1814. non vi sarebbero atti, che non andassero soggetti al cavillo dei Legali, e che l'arbitrio dei Tribunali non potesse annullare sotto il pretesto di una redazione più o meno esatta, di una espressione più o meno precisa. Merlin Repertoir. mot. testament. sect. 2. §. 3. art. 2. *« ivi » Autrement il n y'auroit pas « des testaments sur les quels on ne peut elever des chicanes, et les « Tribuneaux ne peuvent arbitrairement annuller sous prétexte d'une « redaction plus; o moins exacte »*

E che di fatto la validità di quel sacro deposito degli estremi voleri di colui, che trapassa, non debba e non possa farlo dipendere da una sofisticheria sulla distribuzione grammaticale delle parole, nè da una semplice inesattezza, che possa per avventura ravvisarsi nelle dichiarazioni dei Notari roganti, lo disse la Corte istessa nell' allegato suo Decreto loc. cit. *« ivi » Le Celebre Redacteur de l' ordonnance « consulté sur la maniere dont la mention devait être redigée, et sur « diversas difficultés élevées a cet egard, repondit, que la Loi ne de- « terminait rien sur la forme des expressions qu'elle ne s' attachait, « ni aux mots, ni aut virgules, qu'elle ne s'occupait point de la situa-* 29

« *tion grammaticale dans la quelle le Notaire placait le* Testator « *pour exprimer les intentions: que l'inexactitude dù Notaire dans* « *la redation, ne suffit pas pur étendre la peine de nullité: qu'enfin* « *la Loi n'écoutait plus des mots lorsqu'elle trouvait que ce qu'elle* « *avait sainement voulu avait été compli, et qu'elle ne s'occupait que* « *de la chose* »

Nè a vero dire sembra a me, che abbisognasse d'indulgenza la dichiarazione Notariale superiormente trascritta, perchè la di lei sintassi grammaticale mi comparve esattissima, e perchè dicendo in essa il Notaro, che da lui era stato scritto, era stata fatta lettura del Testa-
30 mento *disse quanto bastava per far comprendere, e per accertare essere egli stato quello, che aveva servito di agente alle due operazioni, le quali con quei due verbi venivano espresse, e potè dispensarsi benissimo dalla fastidiosa briga di ripetere* - Da me Notaro è stato scritto.
31 Da me Notaro è stata fatta lettura - *e dal commettere così un pleonasmo vizioso, e rimproverato da tutte le regole di buona locuzione.*

Ottimamente al proposito il Tribunale di Porto Ferrajo nella sua Decisione del 1810. *altra volta allegata, e che qui trascrivo perchè puntualissima* « *ivi* » *Considerando, che il Testamento contiene* « *la menzione espressa di essere stato tutto scritto di propria mano* « *dal Notaro Casabianca, che lo ha ricevuto, sia che si legga tutto il* « *periodo dal suo principio alla sua terminazione, e se ne considerino* « *i membri legati insieme, sia che se ne voglino disgiungere i detti* « *membri per farne tanti periodi differenti, separati ed indipendenti* « *l'uno dall'altro,* il che non si può fare senza violare le regole di lo« gica e di Giurisprudenza. *Infatti il Testamento è chiuso nella ma*« *niera seguente. Il presente Testamento da me Notaro infrascritto è* « *stato ricevuto il giorno, mese ed anno, che sopra, è stato scritto tal* « *quale ec. Chiunque non è nuovo nella lingua italiana vede a primo* « *colpo d'occhio, che considerando tutti i membri del periodo uniti in*« *sieme le* parole da me Notaro infrascritto presentano il nome, che reg« ge egualmente i due verbi susseguenti, da me Notaro è stato scritto. « Che la ripetizione delle parole sarebbe stato un pleonasmo inutile, e « contrario alle regole della buona locuzione, la quale abborrisce qualun« que superfluità. *Che chiunque inoltre conosce le regole del gius vede* « *chiaramente, che qui milita la regola per cui,* clausola ab initio po« sita ad omnia subsequentia sub eadem oratione contenta refertur „ Vantio de nullitat.

E la Corte Imperiale di Firenze nella Confermatoria del 17. *Agosto* 1810. « *ivi* » *Sulla detta frase, le parole* - Da me Notaro infrascritto - *reggono secondo il naturale loro senso, tanto il primo verbo* - è stato ricevuto - *quanto il susseguente* - è stato scritto, - *e in conse-*
32 *guenza essa esprime chiaramente, che lo stesso Notaro, che ha ricevuto il Testamento, l'ha pure scritto.*

I quali due Giudicati, come che riguardanti un caso quasi perfettamente identifico con quello in esame, dispensano me da un più inoltrato ragionamento, e però senza trattenermi di vantaggio su questa pretesa seconda nullità, e senza fermarmi neppure sull' insignificante avverbio - e quindi - dal quale pretendevasi desumere dai Difensori del Rosati una differenza fra il Testamento presente, e quello dell' Angioloni, passo all' esame del

§. III.

Della terza pretesa nullità, desunta dalla terza mancanza di dichiarazione relativa al ricevimento della Tassa dovuta alla Fabbrica di S. Maria del Fiore.

A pienamente giustificare il Notaro rogante da questo terzo rimprovero riguardante l'omessa dichiarazione del ricevimento della Tassa dovuta alla Fabbrica di S. Maria del Fiore della Città di Firenze, ed a purgare il Testamento del defunto sig. Domenico Rosati da questa terza nullità, serve che si legga quanto sul proposito di questa Tassa in questo Testamento trovasi scritto „ ivi „ E quindi lo stesso sig. „ Testatore, per validità del presente Testamento, ha pagato a me Notaro infrascritto lire tre, e soldi dieci per la tassa dovuta all' Opera „ di Santa Maria del Fiore, per passarsi da me Notaro al pubblico „ generale Archivio Fiorentino, nell' Atto di rimettere la mandata del „ presente Testamento. „

Nè a distruggere l'efficacia di questa dichiarazione giova l'avvertire conforme avvertivasi per parte dei Difensori dell' Attore, che la medesima fosse stata apposta dal Notaro dopo quelle altre che riguardavano la scrittura delle disposizioni pronunziate dal Testatore istesso, ed ai Testimoni.

Imperocchè non avendo assegnata la Legge nessuna sede particolare, e tassativa per una si fatta dichiarazione, era pienamente facoltativo al Notaro di farla in una, piuttosto che in un' altra parte del Testamento, e purchè la facesse prima della chiusura del medesimo 33
adempiva egli al voto della Legge, nè poteva farsegli quel rimprovero d'inesattezza, e di omissione, che si andava esagerando.

Così è stato mille volte deciso dai Tribunali di Francia al dirimpetto dell' Art. 972. *del* Cod. Civile, *fraternizzante con la Legge nostra, come ce lo attestano* Pothier Trattato dei Testamenti Tom. 2. pag. 60. *ove riporta un giudicato della Corte di Cassazione, la quale rigettò il ricorso contro una Sentenza della corte di Luigi.* Grenier Traitè des donations et testamentes Tomo 1. pag. 424. *ove riporta un altro Giudicato della Corte stessa « ivi » Considerant que l'Art.* 972. *ne determine point « dans quelle partie du testament le Notaire fera mention qu'il n écrit*

« lui même le testament. Que les enonciatios, et les dispositions qui les « composet ne forment qu'un acte unique quoique necessairement exprimé successivement ; que les signatures apposes à la fin de cet « acte sont l'attestation, que tout ce qui ete enoncé est veritable , et que « le tout a eu lieu, ainsi que il est exnrimé , et que consequemment il « n'est pas permis de douter sur l'assertion exprimée, que le notaire a « écrit de sa main la minute du testament. »

Senza che potesse farmi amarezza la Decisione della Corte di Turino, e la succesiva della Corte di Cassazioae , riportate da Deuevers l' anno 1809. pag. 158. e 162. ed allegate in opposto, perchè in quella circostanza si trattava di un testamento, che sembrava posto in essere dal Tetsatore a diverse riprese, ed altronde il tenore delle dichiarazioni notariali relative alla eseguita lettura era tale , da dimostrare chiaramente che là dove le disposizioni precedenti erano state lette al Testatore in presenza dei Testimoni , conformemente a quanto prescriveva la Legge, una simile lettura non era stata fatta a riguardo di quelle che susseguivano, e che potevano apprendersi come addizionali.

E che di fatto facessero forza i Giudici in quella circostanza sul tenore delle dichiarazioni notariali le quali non si prestavano ad abbracciare, e comprendere anche le disposizioni che succedevano al processetto di chiusura dell'atto , ben si rileva dalle conclusioni stesse del sig. Thuriot Procuratore alla Corte di Cassazione, il quale d'altronde si faceva un dovere di concordare in astratto la verità dei principj consacrati nelle decisioni riferite di sopra « ivi » Sans doute a dit M. « Thuriot substitut du prucureur generale, quélque soit la place, ou la « mention de la lecture se trouve, si cette mention est expresse, et il est « evident qu'elle se rapporte à toutes les dispositions , à l' ensemble de « l'acte, en un mot, à ce que costitue le testament, elle est reguliere, et « remplit le voeu de la loi. »

E potrebbe avvertirsi altresì, conforme lo avvertiva il difensore della sig. Bonistalli vedova Rosati , che nel concreto del caso attuale non si trattava di disposizioni pronunziate dal Testatore, e che al Testatore, ed ai Testimoni dovessero rileggersi, ma si trattava invece della dichiarazione di un fatto passato unicamente fra il Testatore, e il Notaro,
34 e dalla Legge ordinato, e voluto nell'unico interesse dell'Opera di S.
Maria del Fiore, cosicchè quando pur non costasse della dichiarazione
relativa al medesimo, non potrebbe per questo annullarsi il Testamen-
35 to, perchè le nullità non possono pronunziarsi, che nei soli casi contemplati, e presi espressamente di mira dalla Legge, e perchè sul proposito dell'accennata tassa, mentre ha voluto la Legge, che ne venga a pena di nullità dichiarato il ricevimento per parte del Notaro, non trovasi , che abbia ordinata poi la menzione della lettura di una tal di-
36 chiarazione al Testatore, ed ai Testimoni.

Dell' asserta quarta nullità desunta dalla non fatta dichiarazione delle firme opposte ai testimoni in calce del Testamento.

Esige la prelodata Legge del 15. Novembre 1814. all' atr. 7. *che il*
Testamento nuncupativo venga fatto in presenza di un Notaro, e di
cinque testimoni, e che in presenza di questi tanto il Notaro, che il 37
Testatore appongano in calce del medesimo le loro firme, ed esige poi
al successivo art. 8. *che se il Testatore dichiara non sapere, o non poter*
firmare sia fatta di ciò espressa menzione, ed in vece di esso appongo-
no all'atto la loro firma due degl'enunciati testimoni a sua scelta. 38

Ciò, e non altro esigendo su questo proposito la Legge, non sono riescito mai, e non riesco a comprendere, come ai difensori del sig. Guglielmo Rosati sia scorsa per la mente la stravagante idea di desumere serotinamente, e quasi in limine ferendae sententiae un nuovo fondamento di nullità dalla circostanza di non aver dichiarato il Notaro, che i cinque testimoni istrumentali avevano firmato il Testamento insieme con esso, e col Testatore, invocando a tale oggetto il disposto del- l'art. 13. cap. 3. della Legge generale sul notariato degl'11. Febbrajo 1815.

E vaglia il vero, ogni volta che una Legge chiorissima, e particolare alla materia dei Testamenti esime i testimoni chiamati ad assistere alla confezione dei medesimi dall'obbligo di apporci le loro firme meno il caso di sopra avvertito, che il Testatore non possa firmare, e l'altro, che esso sia cieco, non può a meno di qualificarsi per una vera stranezza di divisnmento di coloro, che pretendono poi tenuto il Notaro a dichiarare, che quei testimoni, i quali erano dalla Legge dispensati dal firmare il Testamento, lo avevano firmato unitamente al Repertorio insieme con esso, e col Testatore, accattando tutto questo dalla ridetta Legge del 1815., che non era stata anche scritta, quando il Legislatore nostro prescriveva con altra del 1814. le forme particolari, che dovevano osservarsi nella confezione di ciascun Testamento.

Che poi la firma dei Testimoni non si richieda per la validità dei Testamenti nuncupotivi quando li firmano di proprio pugno i Testatori, come nel concreto del caso, lo assicurano le parole chiarissime della Legge divenute anche più autorevoli per la diuturna osservanza interpetrativa di tutti i Notari Toscani, e doveva avvertirlo ai due rispettabili Avvocati condifensori del più volte rammentato Rosati, la modernissima Decisione del Tribunale di Prima Istanza di Pisa, emanata non ostanti i loro travagli legali, nella Causa riguardante la pretesa nullità del Testamento Lapini, contro del quale fra gl'altri addebiti di nullità figurava anche quello della mancanza non della semplice menzione notariale, ma delle firme dei testimoni non richieste, come dicevasi dalla Legge particolare alla confezione dei Testamenti,

ed unicamente voluta dalla Legge generale sul notariato, la quale però appunto perchè generale non può, e non deve spiegare efficacia a
39 *riguardo di quei casi, che sono influiti da delle Leggi particolari.*

SEZIONE SECONDA

Inidoneità dei Testimoni Instrumentali.

Intanto i Difensori del sig. Guglielmo Rosati sostenevano viziosa come ho avvertito in principio, la scelta dei cinque testimoni caduta in altrettanti Religiosi dell'Ordine dei MM. Osservanti di S. Francesco in quanto che nel provvedere il pio, e religioso Testatore a quei suffragj, che volle che si eseguissero dopo la morte dalla sua Erede universale, impose alla medesima l'onere di far celebrare venticinque ufizi con l'elemosina di due scudi per ciascheduno nella Chiesa addetta al Convento dei Minori Osservanti, ove quei cinque Religiosi si trovavano di famiglia all'epoca del fatto Testamento.

Il ragionamento che a questo proposito si andava facendo era questo: Ordinando il Testatore la celebrazione di venticinque Ufizi nella Chiesa addetta al Convento dei Minori Osservanti di Fucecchio, dichiarò in sostanza legataria quella Chiesa dei cinquanta scudi, che in correspettività di tali ufizi dovevano sborsarsi. Questo denaro doveva cedere in vantaggio non della Chiesa, ma del Monastero. I Religiosi erano quelli, che dovevano profittarne, e profittandone non potevano ravvisarsi, che come altrettanti Legatarj inidonei ad assistere in qualità di Testimonj al Testamento, che li favoriva.

Quando pur fossero vere le due premesse, sulle quali tutte poggia il ragionamento dei sostenitori della nullità quando, cioè, fosse pur vero, e che la Chiesa, ove dovevano celebrarsi i venticinque uffizi fosse una vera, e propria legataria dei 50. scudi, che in correspettività dei medesimi dovevano pagarsi, e fosse pur vero inoltre, che il Monastero, cui la Chiesa era addetta fosse compartecipe del legato, neppure in questo caso le conseguenze, che se ne deducevano a riguardo dei Religiosi di quel Convento potrebbero sostenersi.

Ma il fatto stà, che nè l'una ne l'altra delle mentovate due premesse sussiste, per questo perchè la ordinazione del Testatore relativa agl'uffizi non può, e non deve qualificarsi per un vero, e proprio legato a favore della Chiesa, avuto riguardo al tenore dell' espressioni onde si trova concepita, e perchè quando pure per un legato vero, e proprio dovesse qualificarsi quella ordinazione, non potrebbe del medesimo esser partecipe il Monastero, cui la Chiesa è addetta, avuto riguardo alle particolari Leggi fondamentali, che lo governano.

Per assicurarsi, che le parole delle quali fece uso il prefato Testatore per la celebrazione di 25. uffizi non contengano un vero, e proprio le-

*gato à favore della Chiesa, ove voleva si celebrassero, non deve che gettarsi
uno sguardo su quella parte del controverso testamento, che le contiene,
e che si trova concepita così « ivi » Ordina, e voglio, che dagl' assegna-
« menti della mia eredità sia separata là somma di Scudi 200. fiorenti-
« ni, e che Scudi 100. siena erogati in suffragio dell'anima mia, da-
« vendosi far celebrare in primo luogo il solito uffizio nella Chiesa
« Parrochiale di Fucecchio nel giorno della mia morte, o nel giorno
« seguente, e quindi siano fatti celebrare nella Chiesa dei PP. del Riti-
« ro di detta Terra 25. uffizi di Scudi 2. per ciascheduno al più presto
« possibile, accaduta, che sia la mia morte. »*

*Chi non vede, che così disponendo il Testatore niun altro scopo si pro-
pose, oltre quello di suffragare all'anima propria col mezzo fra, l'altre
ose di un uffizio solenne da celebrarsi nella sua Chiesa Parrocchiale
e di altri venticinque di minore spesa da celebrarsi nella Chiesa del* 40
Ritiro.

*Chi non vede, che le somme destinate per tal oggetto invece di co-
stituire un Legato vero, e proprio a favore tanto di questa, che di quel-
la Chiesa, a null'altra in sostanza servir dovevano, che a rappresenta-
re la giusta mercede dovuta in contemplazione delle sacre funzioni* 41
espiatarie, che tanto nell'una, quanto nell'altra dovevano celebrarsi?

*A questo proposito opportunissime addivengano due avvertenze.
La prima, che comunque avesse il Testatore ordinato, che se gli cele-
brassero, e nella Chiesa Parrocchiale, e nella Chiesa del Ritiro diversi
Ufizj, la celebrazione di questi non dipendeva che dalla volontà della
Erede scritta nel di lui Testamento, senza che nè all' nna, nè all'altra
Chiesa competesse nell' interesse propria il diritto di obbligarla a ciò,
conforme la avvertiva la Corte di Liegi dichiarando valido un Testa-
menta, ove era stata ordinata dalla Testatrice la celebrazione di tre-
cento Messe nella propria Parrocchia, non astante che tanto il Curato,
quanto il Vicario della medesima fossero stati per Testimoni.* Giuri-
sprud. del Codice Napoleone Tom. 14. Dec. 50. *« ivi » La signora Schi-
« cias ordinò nel sua Testamenta la celebrazione di 300. Messe nel-
« la sua Parrocchia; Il Curato, ed il Vicaria di detta Parroc-
« chia furono adoprati come Testimoni al Testamento. Dicevano i
« difensori per la validità del Testamenta, che il Curatore, ed il Vica-
« rio, che avevano assistito in qualità di Testimoni nel testamento non
« erano Legatorj; Che la Testatrice non gli aveva nominati; Che se per
« avventura essi celebravana queste Messe, ciò non era in virtù del Le-
« gato, ma per volontà dell'Erede, e la Corte - Ritenuto, che i due Te-* 42
*« stimoni, che furono presenti al Testamento avevano le qualità richie-
« ste dalle Leggi, e che è manifesta non essere eglino Legatarj della
« Testatrice - Per così fatti motivi la Corte annulla l'appellazione con
« multa, e spese. »*

La seconda avvertenza si è, che quando ancora le mentovate due

Chiese avessero potuto, e potessero apprendersi come interessante alla celebrazione degl'uffizi ordinati dal defunto Rosoti, fosse alle medesime competuto il diritto di costringere l'Erede Testamentaria a far eseguire, neppure in questo coso avrebbero rivestito elleno la qualità di Lagatarie, e tutto al più si sarebbero potute considerare come ministre, o come esecutrici de'voleri del defunto, per questo perchè quell'emulumento sul quale si fondarono i difensori dell'Attore invece di essere stato dol Testamento preordinato al loro favore, non investiva, e non prendeva di mira, che quelle pie espiazioni, che il Testatore istesso voleva si ese-
43 guissero in suffragio dell'anima sua.

Ricorrendo qui la distinzione stabilita dai DD. fra quelle disposizioni, che si dirigono dai disponenti ad una persona o ad un corpo morale qualunque, con l'onere di eseguire una tale, o tal'altra operazione, e quelle ben diverse, che mirando principalmente alla operazione dal disponente stesso contemplato, non designano, che in un modo secondario, e quasi dimostrativo la persona, o il corpo morale prescelto per eseguirle, e notissimo essendo, poi che laddove si apprendano le prime come induttive di un vero, e proprio Legato, non si ravvisa nelle seconde se non se l'ordinamento di una semplice amministrazione, o esecutoria, e la persona, o corpo morale designato in vece di rivestire il carattere di un Legatario vero, e proprio non riveste, che quello di un semplice, e
44 mero Amministratore o Esecutore.

Ottimamente fra gl'infiniti altri il De Luca de Testam. disc. 23 N. 5. « ivi » Ad distinguendum Legatarium ob executore recepta est distinctio, « quod aut verba directa sunt ad personam cum onere faciendi, et di- « citur legatarius quamvis gravatus, aut directa sunt ad ipsum opus,
45 « persona vero subsequatur, et tunc dicitur esecutor. »

Per assicurarsi poi, che nel secondo coso ricorrono i secondi e non già i primi termini della distinzione, non devesi, che riportar l'occhio sopro quella parte del Testamento, che ho qui soproscritta dalla quale oltre resultare, che il Testatore ordinando i 25. Uffizj da celebarsi nel Convento di Ritiro, non si propose per niente il favore di quest'ultimo. Resulta di più, che intento dopo aver esso ordinati quegl'Uffizi soggiunse, che dovevano essere di due scudi per ciascheduno, in quonto che impedir volle, che per tale oggetto si erogossero dalla sua Erede delle somme eccedenti li scudi 50.

Lo che essendo, inutile si renderebbe ogni ragionamento ulteriore
46 per la ragione, che dalla Legge nostra non si vedono esclusi gli esecutori dall'assistere come Testimoni al Testomento di colui, che come toli li nominova, ed applicabile perciò si rende il principio « Permissum videtur non est prohibitum » Di cui la Glossa marginale in L. In tan-
47 tum §. Universitatis: de rerum divisione et qualit.

Ho detto però, che ammesso ancoro il supposto, che la Chiesn del Ritiro di Fucecchio fosse stata non una mera, e semplice esecutrice,

o amministratrice , ma piuttosto una vera e propria legataria neppure in tal caso il Convento cui la Chiesa era annessa , avrebbe potuto considerarsi come partecipe del legato.

La ragione di ciò sta nel Capit. 3. delle Decretali exij. de verb. signific. §. Coetera, *ove il Pontefice Niccolò III. espressamente proibisce ai Monasteri dei Minori Osservanti di San Francesco di ricevere la più leggera sovvenzione sì per mezzo dei lara Religiosi, sì per mezzo di terza persona « ivi » Coetera cum in eadem Regula sit sub praecepti di- « stinctione prohibitum, ne fratres recipiant, vel per se, vel alios dena- « rios,vel pecunia ullo modo: idque fratres in perpetuum servare cupiant, « et velut iniunctum necesse habeant adimplere »*

Ed in vista appunto di una sì fatta proibizione, e perchè i Minori Osservanti Francescani imitatori della povertà del Redentore , e del Serafico loro Maestro non possono, e non devono, che attendere dalla pietà dei Fedeli il giornaliero alimento, si trova stabilito dalla Sacra Rota in recent. dec. 365. pars 5. *che qualora si trovi ordinato a favore dei medesimi un legato di qualche somma, deve il medesimo supporsi fatto non in contemplazione di loro, ma in contemplazione della Chiesa, e della Sagrestia, onde suppliscano agl' ornamenti necessarj per la celebrazione delle divine Funzioni ;* num. 27. „ *ivi* „ *Tertia est con-* 49
« *clusio, quod legatum annui redditus perpetui fratribus, seu potius Ec-* « *clesiae, et Sacristiae Fratrum Minorum,* non ad ipsorum victum, sed « ad certum divini cultus usum, ut ad frumentum, vel vinum , necessaria « materiae consecrationis, oleum pro lampadibus, Ornamenta altarium, « calicesque omnino sustinetur , *ut aperte docuit* Frideric. Et ratio est, « *quia legatum non concernit* commoditates fratruum, sed divinum Cul- « tum, *nec adversatur eorum paupertati, siquidem cum mendicitas « Fratruum Minorum in eo versatur, ut quotidie ex pietate Christi « fidelium alimenta mendicent, quorum nomine veniunt solum corpori « necessaria, ut eorum potus, habitatio, vestes »*

Nè qui si fermarono i Difensori della sig. Bonistalli Vedova Rosati, ma procedendo più oltre nel secondare le intenzioni dei loro Contradittori ammettevano la ipotesi ad essi favorevolissima , che la mentovata disposizione relativa ai venticinque Uffizi importasse non solo un vero, e proprio legato di cinquanta scudi a favore della Chiesa, ove questi Uffizi dovevano celebrarsi , ma inoltre, che per Legatario di quella somma dovesse qualificarsi il Monastero, cui la Chiesa era annessa, ed in tale ipotesi procedenda, sostenevano, che neppure in tal caso potevano eccezionarsi come inidonei quei cinque Testimoni, che intervennero alla confezione del Testamento del defunto Rosati.

Si allegava a tal proposito come ovvia la distinzione fra quegl' atti, che prendono espressamente di mira l' interesse particolare dei singoli individui addetti ad un Collegio, o ad una sacra Corporazione qualunque, e quegli atti, i quali, non l' interesse dei singoli individui,

*mo l'interesse della Corporazione, o del Collegio contemplano, e m n-
tre si concordava la inidoneità di quegl' Individui nel primo caso, per
la ragione, che niuno può fare da testimone nella causa propria, si so-
steneva per lo contrario l' idoneità loro nel secondo caso, sul riflesso,*
50 *che non si trattava di un interesse secondario, e di riflessione.*

*Ed infatti puntualissimi erono i Testi, i quali ritenuta la verità
dell' accennata distinzione stabilivono, che tonto il Cherico nei rap-
porti della sua Chieso, quanto l' Individuo addetto ad un Collegio nei
ropporti di questo Collegio possono sentirsi come testimoni.* Decretal.
lib. 2. cap. 6. de testib. et attestationib. « *ivi* » *Insuper statuimus, ut li-
« ceat vobis in cousis Ecclesiae vestrae ferre testimonium* „ ibid cap. 12.
« *ivi* » *Clerici non sunt a ferendo testimonio supra negotio Ecclesiae
« suae (nisi rotionobilis causa impediat) repellendi.* Glossa in Leg.
In tantum §. Universitas ff. de rer. divis et qualit. « *ivi* » *An ergo testi-*
51 *monium possit ferre unus de Collegio contra Collegium, vel pro Col-
« legio? Responde sic: quia non est prohibitum, ergo permissum* »

*Alle quali puntualissime testuali disposizioni hanno sempre fatto
eco i Decidenti, e segnatamente la* Rota Romana coram Bichio dec. 160.
n. 6. « *ivi* « *Fuit per dominos resolutum testes de universitate non es-
« se repellendos* » *E più sotto* „ *ivi* „ *Et in omnem eventum etiam quod
„ agitur de jure pascendi, et nemoribus causa non ad singulo, sed ad
„ universitatem spectare dicitur, quando jus pascendi, et lignandi per*
52 „ *universitatem venditur.* „

*Nè distruggevano, ma confermavàno piuttosto la regola le due
Decisioni, che si allegavano per parte dei Difensori dell' Attore, per-
chè comunque avuto riguardo alle particolari circostenze dei casi da
esse decisi, dichiarassero sospette le disposizioni e gli attestoti, che cer-
ti Religiosi avevano emessi a favore dei loro Conventi, concordavano,
poichè astrattamente parlando, i Religiosi non dovevano rigettarsi dal
deporre in favore dei loro Monasteri. Così la* Maceraten. Immissionis
5. Julii 1758. De Vais « *ivi* « *Recte enim convenit, quod non repellan-
« tur a testimonio ferendo pro eorum ordine, et Ecclesia, si non aga-
« tur de eorum particulari interesse* » *Così la* Camerinen. Testamenti
13. Aprile 1750. coram Cortada « *ivi* » *Ratio haec operotur tantum-
« modo posse Religiosum praebere testimonium favore sui Collegi.* «

*E quondo è certo anche per i principj sanzionati dalle Decisioni
allegate dai Difensori della nullità, che i Religiosi non sono inidonei
ad attestare anche delle cose, le quali riguordano l'interesse dei loro
Monasteri, e che tutto al più possono essere in qualche circostanza so-
spetti, non sapeva vedersi il perchè dovesse dichiararsi nullo, ed ine-
seguibile, nel caso in esame, e a tutti gl' effetti civili quel Testamento
ove avevano figurato nella qualità di testimoni cinque Religiosi dell'
Ordine dei Minori Osservonti di S. Francesco, mentre non si allega-
va a carico di essi altra fondata causa di sospetto, oltre la circostan-*

za di essere state nel Testamento ordinate delle sacre espiazioni, che volevano apprendersi (erroneamente per le avvertite cose) come altrettanti Legati a favore della Chiesa del Monastero, cui erano addetti, e nulla più si faceva, che allegare l' autorità irrilevantissima del Menochio, *il quale dichiara, che non tutti i Religiosi sono altrettanti San Giovan Battista.*

E così non curata la domanda dei Dubbj inoltrata per parte dell' Attore in limine ferendae sententiae, *perchè preordinata a procrastinare un Giudizio iniziato da circa tre anni, perdurante il qual tempo nei moltiplici incidenti promossi dall' Attore stesso, e decisi contro lui con tre separate Sentenze di questo Tribunale, confermate in tutte le loro parti dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze, era stato detto, e dedotto con apparato straordinario di difesa da ambe le Parti contendenti tutto quello, e quanto poteva dirsi, e dedursi.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pontio Saevis Admin. Test. diei 17. Februarii 1830.

In Causa Cocchi	e	Vannini
Proc. Mess. Lorenzo Salucci		Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

---

Argomento

Il deposto dei Testimoni esaminati nel Giudizio di Prima Istanza, se viene riconosciuto irrilevante relativamente al merito della Causa, non serve d' ostacolo all' ammissione de' nuovi Testimoni.

Sommario

1. *Le congetture, argomenti, riscontri possono persuadere un Giudice, che alcuno abbia custodito, e guardato dalle bestie muline per interesse del Padrone delle medesime.*

2. *Quando i Testimoni poco, o nulla depongono di rilevante rapporto al merito della Causa, il loro deposto deve aversi legalmente per mai avvenuto.*

3. *Quando il deposto de' Testimoni non merita considerazione, non può servire d'ostacolo all' ammissione di nuovi Testimoni.*

Storia della Causa

Il Vannini domandò d'avanti il Tribunale del Pontassieve la mercede per la custodia tenuta, per il corso di anni 4. di alcuni muletti di proprietà del sig. Luigi Cocchi, e che poi ridotti questi a minor numero ridusse anche il termine a soli due anni coerentemente alle resultanze degli Atti.

Il Vannini Attore nè col mezzo delle posizioni, nè della prova Testimoniale giustificò la convenzione della pretesa mercede, ma ciò non ostante fu esaudito colla Sentenza di detto Tribunale pubblicata nel 13. Novembre 1828.

Appellò da questa il Cocchi, e nella seconda Istanza il Vannini dedusse principalmente, che il Cocchi avendo accordato, che per due anni aveva tenuto quattro muli appresso di esso, ma che impugnando il titolo di Custodia, ed assumendo quello diverso di Colono parziale, divenne Attore nell'eccezione, e fu costretto perciò a giustificarla, di che nell'atto de 24. Marzo 1829.

Il Cocchi domandò di essere ammesso di nuovo alla prova Testimoniale, ma la Regia Ruota Civile di Firenze con la Sentenza del 2. Giugno 1829. rigettato avendo questa Domanda, il Cocchi appellò al Supremo Consiglio e sostenne, che la detta prova non era in opposizione al disposto dell' Art. 369. della Procedura, quando, come nel caso, sono nuovi i fatti, che vogliono provarsi, o tendono a schiarire maggiormente i fatti allegati, o quando finalmente il successivo andamento della Causa esige nuove giustificazioni in ordine alle moltiplici *Decisioni del Supremo Consiglio, fra le quali la Decisione* 85. *del Tom.* 14. *del Foro Toscano, e la* 72. *del Tom.* 17.

Il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè è certo in fatto che la Sentenza proferita dal Tribunale del Ponte a Sieve sotto dì 13. Novembre 1828. la quale condannò Luigi Cocchi al pagamento di Fiorini 230. e 40. centesimi a favore di Luigi Vannini per l'enunciato titolo di onorario a questo dovuto della badatura o custodia di due bestie muline, non riconobbe per principal fondamento della di lei giustizia il resultato della prova testimoniale dedotta per parte del detto Luigi Vannini, ma invece il combinato, e riunito rapporto di più e diverse congetture, argomenti e riscontri, che persuasero nel loro complesso il Tribunale suddetto dell'esistenza di questa custodia, e badatura, che impugnata dal Cocchi veniva al contrario
1 pretesa dal Collitigante Vannini.

Attesochè la verità di un tal fatto resulta colla più chiara evidenza dalla mera ispezione, e lettura delle ragioni motrici, che detta Sentenza accompagnano, e più ancora si manifesta dall' osservare che i Testimoni

stati esaminati poco o nulla deposero di rilevante rapporto al merito della Causa in conseguenza di che può ragionevolmente concludersi che il loro deposto deve considerarsi non solo irrilevante, ma più ancora come giammai legalmente avvenuto. 2

Attesochè essendo in tali circostanze il deposto dei testimoni già esaminati in prima istanza immeritevole di per se solo di qualunque considerazione, e come tale riconosciuto anche dalla precitata Sentenza del 13. Novembre 1828. ne deriva da ciò la legittima conseguenza che il detto deposto non poteva in ragione fare ostacolo all' Ammissione di nuovi Testimoni comunque domandata posteriormente alla pubblicazione dei primi deposti per il notissimo legale assioma che cioè *quod nullum est nullum prestat impedimentum.* 3

Attesochè infatti niun plausibile motivo può immaginarsi per escludere l' ammissione di nuovi testimoni dopo che la pubblicazione dei primi è stata riconosciuta irrilevante, e inconcludente, perchè, mentre in questo caso non esiste, ne può esistere traccia veruna che i nuovi articoli possano somministrare ai nuovi Testimoni un mezzo di abusare nelle loro repliche degl' esami già pubblicati manca del tutto la ragione sopra di cui è stabilita la regola proibitoria dell' esame dei nuovi Testimoni dopo la pubblicazione dei primi, e quindi ha luogo invece la di lei limitazione come stabilì questo Supremo Consiglio nella *Decis.* 54. *del Tes. del For. Tosc. Tom.* 13. *num.* 2.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte Luigi Cocchi dalla Sentenza incidentale del 2. *Giugno* 1829. *della Regia Ruota Civile di Firenze contro del medesimo proferita, ed a favore di Luigi Vannini, e quella revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dichiara doversi ammettere, conforme ammette detto Cocchi alla Prova Testimoniale invocata coll' Atto de'* 21. *Aprile* 1829. *ed assegna termine di giorni otto al detto Vannini ad aver dati gl' interrogatori volendo ai Testimoni come sopra capitolati nelle forme prescritte dalla Legge, e condanna detto Vannini nelle spese della presente, e della passata Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Consiglier Francesco Gilles *faciente funz. di Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consig.*

DECISIONE VIII.

SUPREMO CONSIGLIO

S. Chirici Praetens. Nuovae Extimationis diei 25. Januarii 1830.

In Causa Zamperini × Petessi

Proc. Mess. Aurelio Bossini — Proc. Mess. Alessandro Nencini

Argomento

La domanda del Compratore di un Fondo di procedersi alla nuova stima del medesimo, già stimato da un perito concordemente eletto dai contraenti, e da ambidue accettata la di lui perizia, non puó essersi acco' a, ma deve rigettarsi.

Sommario

1. *Quando il prezzo di un Fondo è stato rimesso all' arbitrio di un Terzo, può alcuno dei Contraenti prima di accettarlo giustificando la lesione nella sesta, ottenere che il prezzo con nuova perizia sia determinato.*

2. 3. *Alla nuova Perizia di un fondo non può procedersi, quando la stima è stata dai contraenti accettata, rimanendo in questo caso soltanto lo sperimento della lesione, e finchè questa non è pronunziata resta sempre fermo il prezzo già determinato.*

4. 5. *Quando i contraenti hanno rimesso al Giudizio di un Terzo il prezzo del Fondo caduto in contrattazione, non può dirsi che il compratore allorchè gli venne comunicato il prezzò determinato, col rispondere „ mi pare un poco caro „ non abbia accettata la fatta stima.*

6. 7. 8. *Una prova sicura di avere il compratore di un Fondo accettata la stima del medesimo fatta dal Perito concordemente eletto col venditore sono i replicati atti possessori.*

Storia della Causa

L' appellante sig. Petessi col ministero del suo Procuratore domandò che piacesse al Supremo Consiglio di confermare in tutte le sue parti la Sentenza a suo favore emanata sotto dì 26. Settembre 1827. dal Reg. Tribunale di S. Quirico, la quale pronunziata per la nomina di un perito giudiciale eletto per eseguire la stima delle due bandite *Pescina*, e *Mandria* stategli vendute dai rammentati sigg. fratelli Zamperini con pubblico Istru-

mento del dì 19. Luglio 1812. rogato dal notaio sig. Daviti, e così rivedesse, e quatenus correggesse la perizia stata fatta delle dette due Bandite da Giacinto Toti, nel di cui arbitrio in quanto alla loro valutazione si erano rimesse le parti contraenti.

Gli appellati Zamperini al contrario domandavano, che fosse confermata laSentenza della R. Ruota di Siena del dì 24. Gennaio 1829. revocatoria dell'antecedente, e così fosse tenuta ferma la stima stata fatta delle dette due Bandite dal nominato Giacinto Toti. Portata la Causa al Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè ad escludere che il prezzo delle due Bandite denominate *Pescina*, e *Mandrla* dai sigg. Giuseppe e Antonio fratelli Zamperini vendute al sig. Giuseppe Petessi in ordine al pubblico Istrumento del 19. Luglio 1812. rogato Ser Filippo Davitti non fosse quello determinato da Giacinto Toti concordemente eletto alla stima di questi fondi, e che alle parti respettive manifestò ascendere a scudi 184., invano si andava rilevando, che posteriormente a questa operazione del Toti furono questi beni medesimi esposti a nuova stima; primieramente a relazione di Lorenzo Ciani e Santi Franci nel 1813, o 1814. ed in seguito nel Dicembre 1824. a relazione di Sebastiano Sestini, e del sig. Giovanni Batista Bandi deducendosi da questo fatto, che non erasi accettato il prezzo dal signor Toti stabilito, ma che tenendosi fermo d'altronde il Contratto di Vendita, conveniva con una nuova perizia fissare la qualità precisa.

Ma questa pretensione compariva insussistente, giacchè sebbene possa essere vero, che quando il prezzo nel Contratto di compra e vendita, è stato rimesso all' arbitrio di un terzo, può alcuno dei Contraenti, prima di avere accettata la stima del Perito, giustificando la lesione nella sesta, ottenere che il prezzo sia con nuova perizia determinato, pure non può a questa nuova perizia procedersi, quando la stima del perito dalle parti prescelto, è stata da essi accettata, rimanendo in questo caso soltanto l'esperimento della lesione, ma fino a che sopra di essa non sia stato pronunziato, il prezzo rimane quello definito da colui al di cui retto arbitrio le parti ne riportarono la determinazione, secondo lo che fu opportunamente avvertito 1
dalla *Dec. 15. per tot. Tom. 1. delle Ined. del Tesor. del For. Tosc.* 2

Ora il sig. Petessi non ha introdotto il Giudizio di lesione, ma si è unicamente limitato a domandare, che ferma stante la di lui persistenza nel pacifico possesso delle due Tenute, sia frattanto proceduto a determinare il prezzo, come se non esistesse quello stabilito dal sig. Toti siccome 3
tutto ciò resulta dalla sua formale domanda contenuta nella sua Scrittura dei 5. Luglio 1825.

E questi essendo i termini della disputa non serve di fondamento alla

medesima l'esecuzione delle summentovate due posteriori perizie superiormente rammentate, giacchè non resta, mediante l'esecuzione delle medesime, esclusa l'accettazione per parte del sig. Petessi della perizia del sig. Toti, per cui nel Contratto fra le parti intervenuto, rimase pur troppo accertato l'estremo del prezzo, necessario alla di lui legale esistenza.

Di fatti che la perizia del sig. Toti sia stata dal sig. Petessi accettata, resulta particolarmente dall'osservare, che appena eseguita dal sig. Toti la ricevuta commissione rese noto anche al sig. Petessi il prezzo da esso stabilito, ed egli a questa notizia soltanto soggiunse „ che gli parevano un po-
4 co care „ secondo che di ciò ne fa fede lo stesso sig. Toti nella risposta all'
Art. 3. datogli dagli Zamperini.

Ma queste espressioni al certo non presentano che alla operazione ed
5 al Giudizio del Perito Toti si opponesse il sig. Petessi, e quale sia la loro
giuridica importanza resta poi determinata dal contegno da esso tenuto successivamente alla notizia del prezzo dal sig. Toti somministratali.

Ora è certo in fatto che il sig. Petessi continuò a ritenere in suo conto descritte ai pubblici Estimi le due Bandite acquistate dai Fratelli Zamperini, nè percipè liberamente tutte le rendite; ne pagò le pubbliche gravezze; procedè ai tagli della Macchia, che di tempo in tempo potevano occorrere,
6 ed eseguì puranche l'atterramento della Macchia in quel modo, che potè
ad esso sembrare più conveniente.

Quando però questo è stato il contegno tenuto dal signor Petessi a riguardo delle acquistate Bandite, bisogna concludere, che egli accettò il prezzo determinato dal sig. Toti ad onta che gli comparisse un poco grave, giacchè presentando manifesta i fatti surriferiti la piena consumazione del Contratto, non può attribuirsi alle rammentate espressioni la forza di escludere l'accettazione del prezzo determinato dal Perito sig. Toti, subitochè le medesime nella loro materialità non racchiudono una assoluta di-
7 sapprovazione del Giudizio del perito, e sono poi susseguite da fatti, che
importano una positiva uniformazione al sentimento del Perito medesimo.

Tostochè poi si condusse il sig. Petessi nel modo di sopra accennato, invano per accreditare la pretensione, che egli accettata non aveva la perizia del sig. Toti, si andava rilevando, che di comune consenso dei contraenti eransi per ben due volte rinnovate le stime delle controverse Bandite.

Poichè questo fatto con giusto criterio esaminato, servir non poteva all'oggetto per il quale veniva dedotto.

Difatti intanto si proponeva inquanto che si procedeva nel supposto, che alle dette perizie si devenisse perchè il sig. Petessi non aveva accettato il prezzo stabilito dal sig. Toti.

Ma questo supposto era meramente gratuito, mentre neppure dai tre Periti Lorenzo Ciacchi, Sebastiano Sestini e Gio. Batista Bandi, il primo dei quali nel 1813. o 1814. e gli altri due nel Dicembre del 1824. eseguirono la stima delle dette Bandite, poterono nei loro Esami indicare l'og-

getto per il quale furono incaricati di questa operazione, siccome resulta dalla risposta del Ciacchi all'Art. 1. e dalla risposta dagli altri due periti data all'Art. 2. esibiti dal sig. Petessi, onde potendo queste nuove stime referirsi ad una Causa diversa affatto da quella dependente dalla non accettazione della perizia del sig. Toti intervenuta per parte del sig. Petessi, si rendono perciò irrilevanti per dimostrare questo assunto dal sig. Petessi sostenuto.

E non è affatto immaginario il concetto, che ferma stante l'accettazione della perizia del sig. Toti, fosse alla rinnovazione della medesima per ben due volte proceduto per un diverso, ma ben proporzionato oggetto mentre il sig. Giovanni Batista Bandi che insieme con il Sestini nel Dicembre 1824. effettuò la stima delle due Bandite, ci assicura, che questa operazione fu rinnovata nella veduta „ ivi „ se in seguito di questa seguiva una „ conciliazione tra Petessi, e Zamperini „ E siccome le difficoltà potevano essere insorte anche dopo l'accettazione della perizia del Toti così l'esecuzione delle nuove stime, può congruamente referirsi alla composizione di queste dispute e perciò questo fatto non esclude la precedente seguita accettazione, che bastò a vincolare il sig. Petessi al pieno adempimento del suo Contratto.

Anzi ciò resta avvalorato dall'avvertire, che mentre nel Luglio 1812 il sig. Toti compì la sua perizia, non fu proceduto ad una nuova stima, che nel 1813. o 1814. e siccome discorde fu l'opinione dei due Periti, nulla fu fra le parti concluso ma bensì il sig. Petessi esercitò nelle Bandite tutti gli atti del pieno dominio, che continuarono anche quando dopo dieci anni di silenzio tornarono le parti nel Dicembre 1824. a commettere una nuova perizia, che rimase infruttuosa come la prima.

Ora al confronto di questo contegno delle parti sembra evidente, che l'accettazione della Perizia del sig. Toti per parte del sig. Petessi non resta esclusa dalle successive Perizie, e che quindi egli deve considerare accertato il prezzo delle due Bandite venduteli dagli Zamperini, e non deve perciò essere luogo ad una perizia al solo oggetto di stabilire il prezzo dei detti fondi essendo questo determinato dal sentimento del Perito sig. Toti concordemente eletto.

La verità di questo resultato è stata sentita anche dal sig. Petessi, ed in questa ultima istanza con la Scrittura dei 22. Gennaio 1830. esibita in atti hà concordata la irretrattabilità del suo Contratto ma bensì ha reclamato il diritto di ridurre alla giustizia il prezzo allegando una stragiudiciale Perizia.

Nessuna accoglienza per altro ha potuto meritare questa deduzione giacchè ritenuto il tenore della Scrittura dei 5. Luglio 1825. presentata in Atti dal sig. Petessi, ed introduttiva del Giudizio, è chiaro che il Giudizio attuale si è sostanziato nel riconoscere se dovevasi procedere ad una perizia, in quanto che non costasse del prezzo delle due bandite dagli Zampe-

rini vendute al sig. Petessi, ma non già se ingiusto, e lesivo fosse il prezzo a queste bandite assegnato dal signor Toti Perito concordemente eletto.

E poichè l'accettazione della stima del detto Perito, intervenuta anche per parte del sig. Petessi, è rimasta dimostrata non ostante le contrarie riflessioni per di lui interesse proposte così ha dovuto confermarsi la Sentenza appellata, che rigettò la domanda di Perizia, all'oggetto di determinare il prezzo, per essere oramai stabilito dalla opinione del sig. Toti senza curare le pretensioni della inginstizia del medesimo, che non potevano in questa terza Istanza non che esaminarsi ed accogliersi, ma neppure promuoversi.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del signor Giuseppe Petessi dalla Sentenza contro il medesimo proferita dalla R. Ruota di Siena il dì 24. Gennaio 1829. respettivamente favorevole ai fratelli Giuseppe ed Antonio Zamperini, e dice bene essere stato perciò con detta Sentenza giudicato quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma è tenore e l'appellante sig. Giuseppe Petessi a favore dei fratelli Zamperini condanna ancora nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE IX.

SUPREMO CONSIGLIO

Piscien. Rejection. Appellation. diei 26. Martii 1830.

In Causa Becattini e Bernardini Ne NN.

Proc. Mess. Cesare Dazzi — Mess. Proc. Lodovico Pampaloni

Argomento

Della pretesa nullità di due Sentenze, che ha formato subietto del Giudizio d' appello, ed è stata rigettata, non può ulteriormente trattarsene.

Sommario

1. *Le Sentenze di seconda Istanza sono inappellabili in quelle parti, nelle quali sono conformi alle Sentenze di Prima Istanza.*

2. 3. *Quando la pretesa nullità ha formato subietto del Giudizio d'appello, ed è stata rigettata, e confermata nel merito la Sentenza accusata di nullità, ne segue, che della nullità non può ulteriormente ragionarsi.*

4. *Non si può sopra lo stesso soggetto rinnovare un Giudizio già terminato.*

Storia della Causa

Il sig. Agostino Bernardini nella sua qualità di Curatore del sigg. Stefano ed Amalia fratelli, e figli del fu Carlo Franceschi, appellò per il capo dell' ingiustizia da una Sentenza del 13. Settemb. 1820. e per il capo della nullità da altra Sentenza del medesimo Tribunale di Pescia del 30. Giugno 1825. ambedue contrarie ai Pupilli da lui rappresentati, e favorevoli a Giustina Becattini, ed in seguito appellò per il capo dell'ingiustizia da un'altra Sentenza del Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoia del 31. Marzo 1829. egualmente contraria ai detti Pupilli, e favorevole alla predetta Becattini.

La Ruota di Firenze dopo avere riunite alle Istanze delle parti le tre Cause relative ai detti tre appelli, e dopo contestato fra le parti il Giudizio sulle medesime, con Sentenza dei 19. Settembre 1829. confermò pienamente le due Sentenze del Tribunale di Pescia del 13. Settembre 1820. e del Tribunale di Pistoia del 31 Marzo 1829. e rigettò come inammissibile

l' appello per nullità interposto contro la Sentenza del Tribunale di Pescia del 3o. Giugno 1825.

Anche da questa Sentenza interpose appello il sig. Bernardini ne NN. per il capo della ingiustizia e della nullità al Supremo Consiglio, il quale decise come segue.

Motivi

Attesochè la Sentenza Ruotale del dì 19. Settembre 1829. portava la piena conferma della Sentenza del Tribunale di Pescia del 13. Settembre 1820. e del Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoia proferita nel 31. Marzo 1829. ne segniva perciò che l'appello dal sig. Agostino Bernardini ne Nomi con atto del 13. Gennaio 1830. interposto era in questa parte inammissibile, resistendo l'espressa disposizione dell'Art. 700. del Regolamento di Procedura, che dichiara inappellabile le Sentenze di seconda Istanza nelle parti in cui sono conformi a quelle di prima Istanza.

1 Attesochè non sussisteva neppure che confermando la Regia Ruota i due surriferiti giudicati, e dichiarandoli validi, fosse luogo a reclamare dalla Sentenza Ruotale confermatoria, deducendo nuovamente la nullità dei Giudicati confermati, giacchè quando la pretesa nullità aveva formato subietto del Giudizio d'appello, ed era stata rigettata, e confermate nel merito le Sentenze accusate di nullità, ne seguiva che della nullità medesima non potevasene ulteriormente ragionare, così disponendo l'Artic. 722. del Regolamento di Procedura, ed è perciò che non si è potuto neppure assumere l'esame dell' obiettata nullità.

2 Attesochè l'appello nel 18. Gennaio 1826. dalla sig. Anna Giorgi Vedova Franceschi nella sua qualità di madre, e tutrice dei suoi figli minori interposto contro la Sentenza del Tribunale di Pescia dei 3o. Giugno 1825. obiettò alla detta Sentenza come nullità la di lei emanazione a carico dei Pupilli senza essere stati, nè legittimamente intimati, nè difesi, ne citati a Sentenza, siccome resulta dall' atto surriferito, e da quello di prosecuzione, e molto più dai motivi della Sentenza Ruotale del 2. Gen. 1827. che rigettò la dedotta nullità; mentre fra i detti motivi si legge quello al §. *Attesochè la sig. Giorgi Vedova Franceschi ec.* nel quale si trova scritto „ E non dissimulò in detta Scrittura di essere in Causa con la Becattini istessa in detta sua qualità di madre, e tutrice dei figli ec. leggendo-„ si nel proemio della detta Scrittura „ ivi „ Comparisce la signora Anna „ Giorgi Vedova Franceschi qualificata come in Atti „ che è quanto dire in quella rappresentanza e qualità in cui era stata intimata dall' attrice Becattini tanto nella prima Scrittura quanto nelle successive, talchè manifesto si rende che la pretesa omessa difesa, ed assistenza dei pupilli formò il subietto della nullità rimproverata alla Sentenza de' 3o. Giugno 1825. subitochè per nullità soltanto fu l'appello interposto, e che la comparsa della sig. Giorgi nella sua qualità di madre e Tutrice dei suoi figli

pupilli costitui anche essa un fondamento per cui fu rigettata la proposta nullità.

Attesochè la surriferita Sentenza Ruotale del 2. Gennaio 1827. fu pienamente confermata dalla Decisione del Consiglio del 14. Marzo 1827. onde è evidente, che della nullità che si pretende derivare per la mancanza della legittima difesa de' Pupilli Franceschi nel Giudizio susseguito dalla Sentenza del 30. Giugno 1825. non è più dato il disputare, ogni volta che esistono le due surriferite conformi Sentenze. 3

Attesochè l' appello contro la detta Sentenza del 30. Giugno 1825. interposto dal sig. Bernardini ne Nomi negli 11. Febbraio 1829. fa consistere la nullità della detta Sentenza del 30. Giugno 1825. nell' essere stata la medesima proferita contro la sig. Anna Giorgi come madre, e Tutrice dei suoi figli minori, e non contro Messer Giuliano Ansaldi Curatore dei medesimi, e legittimo rappresentante secondo ciò che si legge scritto nel mentovato atto d' appello, precisamente nel §. *Attesochè con la Sentenza del* 30. *Giugno* 1825.

Attesochè quando tale è la nullità oggi dedotta contro la Sentenza del 30. Giug. 1825. ben poco ci vuole a rimanere persuasi, che questa nullità è identica con quella già proposta con l' Atto d' appello de 18. Gennaio 1826. e sul quale intervennero le due conformi Sentenze del 2. Gennaio e del 14. Marzo 1827. giacchè tanto è il pretendere *nulla* la Sentenza dei 30. Giugno 1825. per non essere stati i Pupilli Franceschi ne intimati, ne legittimamente difesi, quanto il dire, che la condanna dalla detta Sentenza del 30. Giugno 1825. non era stata proferita contro il loro Curatore, e legittimo rappresentante, e perciò essendo identica la nullità oggi proposta, con quella sulla quale è stato definitivamente pronunziato, giusta ha dovuto comparire la pronunzia della Sentenza Ruotale, che ha dichiarato inammissibile l' appello per la surriferita nullità interposto nell' 11 Febbraio 1829. dalla Sentenza dei 30. Giugno 1825. non dovendo sopra l' istesso soggetto rinnovarsi un Giudizio già terminato, ed è perciò che anche in questa parte l' appellata Sentenza Ruotale ha meritato di essere confermata. 4

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte del sig. Agostino Bernardini nella sua qualità di Curatore dei sigg. Stefano, Enrico, ed Amalia Pupilli Franceschi dalla Sentenza della R. Ruota di Firenze del 19. *Settembre* 1829. *dichiara inammissibile a tutti gli effetti di ragione, e come tale rigetta l' appello medesimo per ciò che riguarda la detta Sentenza in quella parte nella quale conferma la Sentenza del sig. Vicario di Pescia dei* 13. *Settembre* 1820. *e del Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoia del* 31. *Marzo* 1819. *e perciò che riguarda la mentovata Sentenza Ruotale del* 19. *Settembre* 1829. *in quella parte*

nella quale rigetta, come inammissibile l'appello da detto sig. Bernardini ne nomi interposto contro la Sentenza del sig. Vicario di Pescia del 30. Giugno 1825. dice male appellato, e ben giudicato dalla detta Sentenza Ruotale del 19. Settembre 1829. nella parte enunciata, quella perciò essersi dovuta, e doversi nella parte istessa confermare siccome conferma; ordina doversi quella pienamente eseguire in detta parte secondo la sua forma, e tenore, ed il signor Bernardini ne N.N. suddetti condanna a favore della Giustina Becattini nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batt. Brocchi Relatore
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consiglieri.*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullit. Sententiae diei 1. Februarii 1830.

IN CAUSA NERI E SELMI NE' MARGHERI

Proc. Mess. Francesco Torrigiani — Proc. Mess. Giuseppe Quarci

---

ARGOMENTO

Sono validi a qualunque effetto nè possono attaccarsi di nullità quei Giudizi, ne' quali la Donna maggiore d'Età interviene per reclamare un suo Credito in somma certa, e determinata, e valide in conseguenza sono le Sentenze, colle quali vengono terminati.

SOMMARIO

1. 2. *Le Donne maggiori di età, trattandosi di Crediti, che da esse vengono reclamati in somma certa, e determinata, possono stare in Giudizio senza bisogno di Autorizzazione.*

MOTIVI

Attesochè in ordine alle disposizioni contenute nella Circolare dell'

I. e R. Consulta de 25. Gennaio 1815. viene accordata alle Donne maggiori di età la facoltà di stare in Giudizio indipendentemente da qualunque precedente autorizzazione ovunque si tratti di Crediti che dalle medesime vengono reclamati in una una somma certa e determinata.

Attesochè avendo la signora Teresa Selmi ne Margheri dedotto negli Atti delle precedenti Istanze il di lei preteso Credito dotale in somma di scudi 500. non poteva plausibilmente sostenersi per la sua parte che il Giudizio avente per subietto il Credito stesso fosse stato nullamente introdotto, in quanto che non era stata autorizzata a stare in detto Giudizio, poichè dalla necessità di tale autorizzazione era espressamente dispensata dal disposto dell' enunciata Circolare del 25. Gennaio 1815. ed è perciò che non sussisteva il fondamento di nullità di cui principalmente veniva da detta Selmi rimproverata la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze sotto di 7. Aprile 1829.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte della sig. Teresa Selmi Moglie di Carlo Margheri dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 7. Aprile 1829. per il capo della Nullità, e validamente perciò con detta Sentenza giudicato, e la detta Teresa Selmi a favore dell' appellato Francesco Neri condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illimi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci,
e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XI.

RUOTA FIORENTINA

Florentina Legati diei 13. Martii 1830.

In Causa Talei e Arcisp. di S. M. Nuova e Talei

Proc. Mess. Moscatelli   Proc. Mess. Romanelli   Proc. Mess. Giacomelli

---

Argomento

Un Relitto di quantità, che l'Erede deve levare dalle Rendite dei Beni dell'Eredità, e pagare annualmente e progressivamente agl'Individui delle Linee invitate a goderlo, non può dirsi restituzione fidecommissaria, la quale non si verifica ove non è passaggio di Beni.

Sommario

1. *Quando il Legato d'usufrutto progressivo, debbono quelli, che ne sono onorati riceverlo dalle mani dell'Erede, questo stesso usufrutto non è suscettibile di restituzione fidecommissaria.*

2. *La restituzione fidecommissaria si verifica soltanto quando nel primo invitato è l'obbligazione di restituire all'Invitato successivamente e così in progresso il Gius di questo usufrutto.*

3. 7. *Non esiste fidecommisso ove non siavi passaggio di Beni da uno in altro sostituito.*

4. *Di fronte all'Instituzione universale dell'Erede il passaggio dei Beni non può seguire progressivamente tra gl'Invitati ad un Legato annuo, che debbono ricevere dalle mani dell'Erede.*

5. *La parola* Eredi, Eredità *applicata agli individui delle Discendenze invitate progressivamente al godimento di un Legato non basta, di fronte all'Instituzione espressa ne' beni, a portare nei Legatari la qualità ereditaria.*

6. *Quando il Legato annuo deve riceversi dalle mani dell'Erede, non costituisce un Legato d'Usufrutto, ma un semplice relitto di quantità.*

Storia della Causa

Michel'Angiolo Talei adito il Magistrato Supremo con Scrittura esibita il 13. Gennaio 1829. fece istanza primieramente che venisse dichiarato essersi fatto luogo a di lui favore fino dall' 12. Marzo 1822. al conse-

gnimento del Legato annuo delle cinque seste parti delle rendite dell' Eredità lasciata allo Spedale di S. Maria Nuova dal fu Sacerdote Bartolommeo Talei in ordine al di lui ultimo Testamento del dì 24. Aprile 1648. rogato dal Notaro Ambrogio Ambrogi, secondariamente che venisse condannato lo Spedale suddetto al pagamento dell' enunciato annuo Legato decorso dal detto dì 11, Marzo 1822. ed ordinato al medesimo di proseguire a pagarlo in futuro ogni anno durante la di lui vita, e per fondamento della sua azione allegò il Testamento suddetto del dì 24. Aprile 1648. dal quale resulta che il rammentato Sacerdote Talei instituì Erede universale con libero trapasso di dominio dell' Eredità il detto Spedale coll' onere al medesimo di pagare ogni anno l' importare dei cinque sesti della rendita a Giovanni Giuseppe di Virgilio Talei, ed ai di lui figli, e descendenti maschi per linea masculina legittima e naturale, ed ai descendenti parimente legittimi e naturali del fu Cammillo Talei fratello del Testatore; ed il più vecchio di ciascuna di dette linee con l' ordine sopraespresso dovesse godere del Legato suddetto, e terminate dette due linee dovesse cessar l' onere, e dovessero restare per intero le rendite a disposizione dello Spedale erede istituito. E narrò con detta Scrittura che dal giorno in cui si aperse la successione fino al detto dì 11. Marzo 1822. è stata esattamente eseguita dall' Erede la volontà del Testatore col puntual pagamento del Legato a favor del maggiornato pro tempore della linea prima chiamata di Giovan Giuseppe Talei mancato di vita nel detto dì 11. Marzo 1822.

Che esso appartenendo alla linea di detto Giovan Giuseppe Talei e mancato di vita il detto Antonio Talei si era verificata in lui la qualità di primo nato di detta linea, ed in conseguenza era ad esso dovuto il godimento del Legato enunciato che non gli era stato pagato, ed in conseguenza era creditore del detto annuo Legato dal detto dì 11. Marzo 1822. in futuro, e dichiarò che se venissero impugnate le dette due qualità la prima di compreso nella linea di Giovan Giuseppe Talei, la seconda di maggiornato che ne avrebbe fatta la necessaria giustificazione.

Il Rappresentante il Regio Spedale nominò Procuratore sotto dì 21. e sotto dì 28. Gennaio 1826. dichiarò che gli competeva il diritto della rilevazione contro Giovanni del fu Antonio Talei, e che perciò intendeva di non contestare giudizio finchè non fosse decorso il termine accordato per chiamarlo in rilevazione, e sotto dì 31. Gennaio 1829. detto notificò a Giovanni Talei l' atto iniziativo del Giudizio lo intimò ad assumere la difesa della Causa, ed a far cessare le molestie altrimenti protestò di assumere la difesa della Causa a tutto rischio, spese, e danni di esso Giovanni Talei, e di lasciarla indifesa; E nel caso di soccombenza fece istanza che fosse condannato alla piena rilevazione per il capitale, frutti, e spese giudiciali, e stragiudiciali; e che fosse ordinato doversi eseguire la Sentenza per ordine retrogrado prima cioè contro Giovanni Talei, e quindi contro esso Attore in rilevazione, ed in appoggio della domanda dedusse un privato Chirografo del dì 11. Maggio 1811. dal quale resulta con chiarezza l' ob-

bligo assunto da Antonio Talei di rilevare pienamente lo Spedale nell' evento che gli venissero inferite molestie dagli aventi diritto al godimento del Legato suddetto.

Giovanni Talei Reo convenuto in rilevazione con Scrittura esibita il 30. Marzo 1829. assunse in primo luogo le molestie suddette inferite da Michel' Angiolo Talei al detto Spedale ed in secondo luogo dedusse contro la domanda del detto Michel' Angiolo Talei senza impugnare le due qualità di compreso nella linea di Giovanni Giuseppe, e di maggiornato degli attuali viventi che la disposizione del Sacerdote Bartolommeo Talei conteneva un Fidecommisso primogeniale, ed in conseguenza essendo Antonio Talei al godimento delle cinque seste parti dell' Eredità suddetta al tempo in cui furono rese comuni alla Toscana le Leggi Francesi abolitive del vincolo fidecommissario cessò la prosecuzione del Legato, ed egli divenne libero possessore e dispositore del Legato medesimo per duranti le dette due linee contemplate dal Testatore.

I Difensori delle Parti, ridotta la questione all' esistenza o non esistenza del Fidecommisso ed al conseguente proscioglimento del vincolo operato dalle Leggi Francesi, dedussero i fondamenti onde a loro credere potesse indursi o escludersi respettivamente il preteso gravame fidecommissario, ed il Magistrato Supremo emanò Sentenza favorevole a Michel Angiolo Talei, dalla quale avendo appellato i succumbenti Giov. Talei, e Arcidiacono Giuseppe Grazzini, nella sua qualità di Commissario del Regio Arcispedale di S. M. Nuova avanti la R. Ruota di Firenze questa pronunziò nel modo che appresso.

Motivi

Attesochè quando contro la lettera della disposizione del Sacerdote Talei avesse potuto ritenersi che in quella si fosse potuto contenere un Legato di usufrutto progressivo in vantaggio dei Talei delle due linee ivi contemplate, conveniva per altro ritenere d' altronde, poichè a questo resultato conduceva la incavillabile volontà del disponente in senso non equivoco spiegata, che questo usufrutto si sarebbe dovuto godere da ciascuno dei detti Talei sua vita natural durante, e che dalle mani istesse dello Spedale unico erede istituito avrebbe dovuto riceverlo, e così ne veniva la conse-
1 guenza di ragione, che quest' usufrutto medesimo non sarebbe stato suscettibile di restituzione fidecommissaria, la quale allora soltanto può verificarsi quando nel primo invitato concorra l' obbligazione di restituire all' invitato successivamente, e così in progresso il gius di questo usufrutto, com' è appunto il caso contemplato nelle *Leggi Si quis usumfructum* 29.
2 *ff. de usu, et usufructu legato, Et si legatum* 4. *ff. quib. mod. usufr. amitt.* per quanto in proposito avvertiva con molto criterio *l' Auditor Signorini nella Senen. seu Asinalongen. Nullitatis Testamenti, seu prae-*

tensi Fideicommissi 4. Augusti 1770. tra le Raccolte del Tesor. Ombros. tom. 11. dec. 40. n. 152. et plur. seq.

Attesochè in quanto alla denegata esecuzione dell' appellata Sentenza ordine retrogrado, sulla quale venivano eccitati degli speciali reclami dello Spedale, non sembrò alla Ruota che potessero i medesimi attendersi, allorquando non poteva controvertersi che l' azione dell' attuale Talei competeva direttamente contro lo Spedale medesimo tenuto, ed obbligato alla prestazione del controverso Legato.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Giovanni Talei, e Arcidiacono Giuseppe Grazzini nella sua qualità di Commissario dell' Imperiale, e Reale Arcispedale di Santa Maria Nuova colle loro Scritture esibite in atti sotto i giorni 11. 17. Agosto 1829. dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto di 10. Luglio 1829. detto e colla medesima ben giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina doversi eseguire secondo la sua forma e tenore, e condanna gli appellanti a favore dell' Appellato nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori.

Luigi Bombicci Presidente
Baldassarre Bartalini *Audit. e Relat.*
Francesco Bernardi *Audit.*

Seguono i Motivi come sopra adottati

Attesochè in massima non esiste fidecommisso ove non siavi passaggio di Beni da uno in altro sostituito Knipschilott de Fideic. cap. 11. n. 55. Rot. in Senen seu Asinalongen. nullitatis Testamenti seu praetensi Fideicommissi 11. Agosto 1770. §. Di qui è §. con questo §. e tant' è vero §. Dal che av. Signorini. 3

Attesochè di fronte alla universale instituzione in erede ordinata dal Sacerdote Bartolommeo Talei a favore dello Spedale di Santa Maria Nuova, questo passaggio e restituzione di stabili non poteva avvenire progressivamente tra i Primogeniti discendenti dalle due linee Talei, in quanto i medesimi non ebbero che il nudo comodo d' ottenere ogni anno per mano del detto Spedale cinque seste parti della nuda rendita proveniente dagli stabili stessi „ ivi „ In tutti *gli suoi Be-„ ni mobili ed immobili nomi di Debitori, ragioni, azioni presenti e „ future, ed* in tutte *le sue cose* suo Erede universale *istitui volse, e di* 4

„ sua propria bocca nominò il Venerabile spedale di Sante Maria Nuova
„ di questa Città di Firenze coi patti e condizioni infrascritte . . . . .
„ Deve detto Spedale di sei in sei mesi pagare detto resto di detti cin-
„ que sesti dell'annua entrata della sua eredità a Giovan Giuseppe di
„ Virgilio Talei, ed agli suoi Figliuoli, e descendenti Maschi legitti-
„ mi e naturali, del già Cammillo di Niccolò Talei fratello carnale
„ di detto signor Testatore, e tale entrata si deva pagare sempre durante
„ dette due linee al più vecchio che sarà in vita di dette due linee, e sua
„ vita naturale durante, e così si vada continuando di pagarla sempre
„ al più vecchio, e maggior nato in perpetuo, e fino a che sopravviverà
„ alcun Maschio legittimo e naturale delle linee descendenze sopra-
„ scritte; E finite dette linee siochè non resti sopravvivente di esse al-
„ cun maschio legittimo e naturale, resti interamente tutta l'entrata di
„ detta sua eredità al detto Spedale di Santa Maria Nuova.

Attesochè la menzione di Eredi *e dell'* Eredità *che nel controverso Testamento si legge applicata talvolta agli individui delle discendenze Talei, e talvolta all'emolumento stato loro assegnato dal Disponente, non bastando, di fronte alla istituzione espressa nei Beni, ordinata a comodo dello Spedale, e dell'obbligo ingiunto allo spedale di corrispondere una quota certa dei frutti verso gl'individui stessi, a portare negli ultimi la sostanza ereditaria, ed indurre per conseguen-*
5 *za quella restituzione di cui fa mestieri, ed in che si sostanzia come dicevasi il gravame Fidecommissario, bisognava inferire che la parola* Eredi, *ed* Eredità *fossero state espresse di fronte ai Primogeniti Talei impropriamente, e che non valessero ad alterare per l'effetto di che si tratta il concetto, il piano stesso, e la material disposizione del Testatore.*

Attesochè il diritto in cinque sesti prelevabili dalle rendite ereditarie del Prete Bartolommeo Talei non costituiva nemmeno a vantaggio dei primogeniti delle linee invitate un legato d'usufrutto, mentre non ritraendo da loro stessi, ed invece dovendo ricever gli enunciati primogeniti per l'organo dell'erede nominato la rata che in ciascun anno si elargì loro dal Testatore, la disposizione non venne a colpire l'usufrutto, in quanto non attribuiva gius alcuno ai Legatarj sui fondi, ma ristretta alla rendita, doventò un semplice relitto di quantità. L. 28. ff. de usu et usufruct. legat. Harprect. inst. tit. de usufruct. n. 4. et seqq.
6 Donell. lib. 10. cap. 5. n. 14. et seq.

Attesochè ciò toglieva di pronunziar sulla disputa eccitata nella Causa se sopra l'usufrutto formale potesse indursi efficacemente il fidecommisso.

Attesochè non sussistendo pelle cose dette questo fidecommisso su i beni perchè non se ne verificava il passaggio da uno in altro primo-
7 *genito, nè sostanziandosi sull'usufrutto, in quanto di tale usufrutto non fu disposto effettivamente verso i discendenti da Giuseppe e Cam-*

millo Talei; Le Leggi Francesi abolitive d'ogni vincolo restitutorio non poterono favorire, non essendovi gravame a di lui carico, quel primogenito Talei che nell'epoca della loro pubblicazione in Toscana era nel diritto attuale, e percipeva di fatto dal Regio Spedale di Santa Maria Nuova erede del defunto Prete Bartolommeo il designato emolumento.

Attesochè in tali termini lo stralcio, e convenzioni passate nel 1811. con Antonio Talei restarono inefficaci, ne poterono pregiudicare ai discendenti, che dietro la prerogativa dell'età, nella durazione delle due linee contemplate, conservano il respettivo diritto alla indicata rendita.

Attesochè la stessa rendita, dietro la morte di Antonio transigente nel 1811. non era impugnato che si acquistasse a Michel'Angiolo maggiornato discendente dalla contemplata linea di Giuseppe Talei.

Per questi Motivi

Dice essere costato e costare delle cose pretese, e domandate dal sig. Michel'Angiolo Talei con sua Scrittura intitolata istanza e allegazione esibita in atti sotto dì 13. Gennaio 1829. e perciò inerendo alla medesima dichiara essersi fatto luogo a favore del suddetto Michel'Angiolo Talei fino dal dì 11. Marzo 1822. al conseguimento dell'annuo legato delle cinque seste parti delle rendite dell'eredità lasciata dal Sacerdote Bartolommeo Talei all'Imp. e Reale Arcispedale di Santa Maria Nuova, e tutto a forma e secondo il Testamento del dì 24. Aprile 1648. rogato dal Notaro Ambrogio Ambrogi; E detta dichiarazione ferma stante condanna lo Spedale suddetto, e per esso il di lui rappresentante sig. Proposto Giuseppe Grazzini al pagamento del detto annuo legato arretrato decorso dal dì 11. Marzo 1822. ed ordina al medesimo di proseguire in futuro il pagamento ogni anno dell'enunciato legato al nominato Michel'Angiolo Talei durante la di lui vita: E condanna inoltre il detto signor Proposto Giuseppe Grazzini nella detta sua qualità nelle spese del presente Giudizio sommariamente tassate in fiorini cento, e centesimi cinquanta.

Ed abbracciando il capo della rilevazione domandata dal signor Proposto Grazzini ne Nomi suddetti con sua Scrittura intitolata Notificazione di molestie, intimazione, protesta, istanza, riservo, e offerta di comunicazione esibita in Atti sotto dì 3. Gennaio 1829. contro Giovanni Talei inerendo alla Scrittura medesima, ed alla successiva intitolata assunzione di difesa, eccezioni, e allegazione esibita parimente in Atti sotto dì 30. Marzo 1829. dal Reo convenuto Giovanni Talei dice essere tenuto, ed obbligato il sig. Giov. Talei a rilevare pienamente il nominato sig. Proposto Giuseppe Grazzini nei Nomi dalle Molestie tutte inferitegli dal suddetto Michel'Angiolo Talei, e perciò

condanna il medesimo Giovanni Talei a rilevare pienamente il nominato sig. Proposto Grazzini nei Nomi da tutte le condanne contro di lui proferite come sopra con la presente Sentenza colla condanna inoltre di esso Giovanni Talei nelle spese occorse per il giudizio di rilevazione sommariamente tassate in fiorini quarantuno e centesimi novanta.

E rigetta la domandata esecuzione della presente Sentenza ordine retrogrado prima cioè Contro Giovanni Talei, e quindi contro il sig. Proposto Grazzini nei Nomi attesa la mancanza dell' azione ipotecaria del Reo convenuto nella Causa principale contro il suddetto Giovanni Talei.

DECISIONE XII.

RUOTA DI SIENA

Collen. Nullitatis Decreti, quoad redditionem tutelaris rationis diei 26. Ianuari 1830.

In Causa Marchi	e	Tutori Marchi
Proc. Mess. Giuseppe Pippi		Proc. Mess. Niccola Vegni

Argomento

Non fa stato contro il Pupillo divenuto maggiore, quel Decreto, che approva il Rendimento di conti del già di lui Tutore, e che vien fatto, terminata la tutela stessa, senza la di lui citazione, o intervento.

Sommario

1. *Le istruzioni del 30. Agosto 1827., e gli articoli approvati col Rescritto de' 25. Luglio 1828., non sono applicabili al Rendiconto del Tutore, presentato terminata la tutela.*

2. 3. *Il Decreto che approva il conto reso dal Tutore, e lo fa creditore del Pupillo divenuto maggiore, non forma stato contro il medesimo, se non citato, ed in tal caso detta approvazione assume la natura di affare contenzioso, per cui ha luogo il Regolamento di Procedura.*

4. *Il Pupillo reso maggiore ha diritto di portare le sue os-*

servazioni, e di fare quei rilievi che creda di suo interesse sul Rendiconto del suo stato Tutore.

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Vicario di Collè con sua pronunzia de' 3. Giugno 1829. approvò il Rendimento di conto della sig. Angiola Zanna vedova Marchi, e sig. Francesco Muzzi stati Tutori dei figli del fu sig. Giuseppe Marchi, e dichiarò ambedue Creditori di vistosa somma.

Il sig. Raffaello Marchi, che a quel tempo era maggiore d'età, e che non era intervenuto, nè era stato citato a tale atto, reclamò da detta pronunzia avanti la R. Ruota, la quale, presa cognizione come doveva di tale affare, ha detto, e deciso come appresso.

MOTIVI

Attesochè la Procedura economica, saviamente inculcata dalle istruzioni del dì 30. Agosto 1827. e dagli Articoli approvati con il Sovrano Rescritto dei 25. Luglio 1828. per li affari riguardanti le persone, ed i patrimoni dei pupilli, non sia applicabile
al Rendimento di Conti, che il Tutore presenta dopo la termi- 1
nata Tutela; e non possa perciò fare stato contro il pupillo divenuto maggiore quel Decreto, che, inaudito il medesimo, e senza di lui citazione, approvi il definitivo Rendimento di Conti, e di-
chiari un credito in favore del già Tutore, mentre in tal caso 2
quando manchi l'espressa adesione del Pupillo divenuto maggiore, ed avente persona legittima, l'approvazione del Rendimento di Conti assume la natura di Decreto contenzioso, che termina
una disputa, alla quale la tutela antecendentemente sostenuta, 3
non ha fatto che servire d' occasione, e debbonsi quindi osservare le forme prescritte dal Regolamento di Procedura Civile.

Attesochè sia un fatto resultante dagl'atti, che nel 3. Giugno 1829., giorno del Decreto appellato, il sig. Raffaello Marchi era maggiore d'età, ed aveva perfino diviso il suo Patrimonio, che in avanti riteneva in comune con i suoi fratelli a quell' epoca minori.

Attesochè nel caso che verte, il decreto predetto non può riguardarsi come una mera risoluzione di regolamento economico fra i Pupilli sigg. Marchi, ed i Tutori dei medesimi sigg. Angiola Del Zanna e Francesco Muzzi, nè quel Dereto poteva affliggere nè fare stato contro il maggiore d'età sig. Raffaello Marchi, perchè non intervenne nè fu citato a quel Giudizio, nè tampoco gli fu reso noto quel Rendiconto, su cui detto Decreto

è basato, onde potesse sul medesimo portare la sua attenzione, e fare quei rilievi, che avesse creduti del suo interesse.

Per questi Motivi.

Dice nullo e come non avvenuto per tutti gli effetti di ragione di fronte al sig. Raffaello Marchi il Decreto del Tribunale Vicariale di Colle del dì 3. Giugno 1829 ; *riserva alle parti i respettivi loro diritti esperibili ove e come di ragione Ed atteso il vincolo del sangue dichiara compensato tra la sig. Angiola del Zanna ed il lei figlio sig. Raffaello Marchi la metà delle spese della presente pronunzia, e nell'altra metà condanna il sig. Francesco Mazzi a favore dell' appellante sig. Marchi suddetto.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Luigi Toscanelli *Primo Aud. Relat.*
Lorenzo Branchi, e Tito Coppi *Auditori*

DECISIONE XIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Dotis diei 14. *Aprilis* 1830.

In Causa Pratellesi e Regio Arcispedale di S. Maria Nuova

Proc. Mess. Ferdinando Cassigoli — Proc. Mess. Giovanni Viscontini

---

Argomento

La Scritta privata di Matrimonio, colla quale il Padre della Sposa costituisce alla medesima la dote, benchè munita della firma di due soli Testimoni, si deve preferire al pubblico Istrumento di Data posteriore, quando la Data della Scritta privata è accertata specialmente colla morte del Dotante.

Sommario

1. *Una Scritta privata di Matrimonio munita della Firma della Sposa, del di lei Padre, e di due Testimoni non si pospone al pubblico Istrumento di data posteriore.*

2. 4. *L'epoca della morte del Padre della Sposa, che firmò la Scritta matrimoniale costituente la Dote, segna la data certa del Documento.*

3. *Nelle Scritte private la firma del terzo Testimone è richiesta dal Gius comune solamente per accertare la data.*

5. *La circostanza di trovarsi due Scritte di Matrimonio portanti la stessa Dote, in una delle quali, registrata in gabella, si Legge la Dote costituita in somma minore di quella che si legge nell' altra scritta non registrata; il sospetto di simulazione cade su quella registrata.*

6. *L'aumento della Dote, dopo contratto il Matrimonio, fatto senza frode, e danno de' terzi porta alle stesse conseguenze della primitiva costituzione.*

Motivi

Attesochè due ispezioni involveva la Causa da decidersi tra il Regio Arcispedale di S. Maria Nuova da una parte, e Luigi Pratellesi figlio, ed erede di Maddalena Magherini vedova Pratellesi dall'altra, l'una cioè riguardo alla vera somma della costituzione della Dote, e l' altra riguardo al di lei pagamento.

Imperocchè relativamente alla costituzione della Dote si avevano sotto gli occhi due Scritte l'una, e l'altra portante la stessa Data, cioè quella del 21. Febbraio 1782., se non che una di queste portava la costituzione della Dote nella somma di Scudi 290., ed era registrata in Gabella, l'altra la portava nella somma di scudi 350., e non era stata registrata Da questa appunto nasceva il subietto della disputa che si sostanziava nella differenza tra queste due somme, cioè in scudi 60.

Non si richiamava in dubbio che questa seconda Scritta non fosse firmata dal Padre della Sposa, come lo era dalla Sposa stessa, e dallo Sposo, e che due altre firme vi si leggesse indicanti il nome dei Testimoni.

Ma ciò non ostante si sosteneva che tutto ciò non bastava per valutare questo foglio a fronte dei terzi muniti di un pubblico Istrumento a sostegno dei loro crediti, e delle loro ipoteche quantunque posteriori all'epoca del contratto Matrimonio, ed alla Data del foglio stesso, implorandosi a questo proposito a favore dell'I.

e R. Amministrazione dello Arcispedale la disposizione della celebre Legge *Scripturas Cod. qui potiores in pignore habeantur.*

Non era per altro ammissibile questo genere di difesa nelle circostanze del caso sia perchè trattandosi della costituzione di una Dote, questa ha bisogno di essere dimostrata con quell'atto equivalente ai pubblici Istrumenti, di cui parla il citato Testo; imperocchè essendo il fatto del Matrimonio certo e costante, la costituzione della Dote si presume, e quindi per dimostrare che abbia effettivamente avuto luogo basta qualunque genere di prova ed anche quella che si pone in essere per via di argumenti, e di congetture dedotte dalle circostanze del caso purchè queste, dove si tratta dell' interesse dei terzi, siano di una efficacia bastante a convincere l'animo di chi giudica, siccome ha deciso la Ruota Romana costantemente come ella stessa lo afferma nella *Dec.* 324.
1 *N.* 33. *part.* 2. *delle Recenziori.*

E tanto più straniera, ed inammissibile appariva l'applicazione della suddetta disposizione al caso, sopra cui cadeva l'esame, in quantochè non impugnandosi la firma del Dotante, ne quella della Sposa sotto il foglio costitutivo la Dote della somma di scudi 350. essendo certo dall' altra parte che egli aveva cessato di vivere il 30. Luglio 1783. bisognava necessariamente ritenere che quell' epoca segnasse la Data certa del foglio in di-
2 sputa nulla importando in tal caso che vi mancasse la firma del terzo testimone, poichè non essendo questa dal diritto comune richiesta, se non che per accertarne la data, la circostanza della morte dello scrivente la rendeva superiore ad ogni sospetto, co-
3 me fu poi legislativamente stabilito nel Codice Francese Articolo 1328. vigente all'epoca della morte del Marito della Dotata, disposizione tra noi conservata anche dopo l'abolizione del Codice stesso, come oggetto indispensabilmente analogo, e connesso col sistema ipotecario che da quella generale abolizione andò illeso,
4 ed immune pel veneratissimo Motuproprio del 25. Novembre 1814

Per le quali cose tutto il dubbio della Causa consisteva primo nel vedere se la detta Scrittura portante la costituzione della Dote nella somma di scudi 350. non dovesse ritenersi come simulata ed incompatibile coll'altra Scritta registrata in gabella, e munita della stessa data che annunziava la costituzione della Dote nella minor somma di scudi 290. Secondo, nel vedere se fosse costato, o costasse del pagamento della Dote nella ridetta somma di scudi 350.

In questa posizione della causa non poteva farsi a meno di

riflettere che non poteva immaginarsi alcuna congrua causa per
ritenere, e sospettare infetta di simulazione la Scritta degli Scudi 350.
mentre un fortissimo motivo vi era per credere piuttosto simulata
quella denunziata in Gabella, atteso l'interesse che avevano le
parti di non manifestare la dote constituita in una somma maggiore
di scudi 300 ond'evitare il dazio molto più forte che gravitava
sopra le doti le quali oltrepassavano questa misura.
Ed in tutti i casi, poichè la data dell'apoca nunziale degli 5
scudi 350. non poteva farsi rimontare se non non che alla suddetta
epoca della morte del Dotante, niente implicava il supporre
che fosse stata aumentata la dote posteriormente al matrimonio,
aumento che nel caso, in cui non vi era danno ne fraude alcuna
del terzo, poteva civilmente farsi, e che nel caso avrebbe portato
alle stesse conseguenze della costituzione primitiva *Voet. ad
Pandect. Tit. qui potiores in pignore N.* 21.
Altronde, che la vera dote della Magherini coniugata con 6
Giovanni Antonio Pratellesi fosse quella che era indicata nella
Scritta in disputa risultava per più maniere che non potevano
impunemente disprezzarsi, concorrendo a giustificarla una così
lunga, e gelosa conservazione del documento, i reiterati atti tanto
giudiziali, quanto stragiudiziali, in cui si fece uso della Scritta
stessa, e segnatamente il Giudizio del 1823. le dichiarazioni di
Luigi Pratellesi d'avanti al Consiglio di famiglia nel 1810., e le
iscrizioni ripetute al Registro delle Ipoteche tutte eseguite in
debito tempo, cosicchè può dirsi che fosse come una tradizione
in famiglia che le Doti della Magherini Pratellesi, checchè gabellate
per scudi 250. fossero state effettivamente costituite e pagate
nella somma di scudi 350.
Ma più di tutto la ricevuta del 1782. prodotta in atti da
Luigi Pratellesi valeva a togliere ogni dubbiezza annunziandosi
in essa un pagamento fatto dal dotante allo Sposo anche superiormente
alla somma di scudi 350., e così di certo comprensivo di
questa veniva a ricongiungersi il pagamento alla promessa e veniva
così a giustificarsi l'uno, e l'altra nel tempo stesso.
Nè poteva specialmente avuto riguardo a tutti gli antecedenti
suddetti, non concedersi alla suddetta ricevuta una decisiva
importanza, tostochè niuna eccezione si proponeva nè contro
la veracità del contenuto in essa, e non si allegava la minima
congettura che avesse potuto essere l'opera della frode, e del dolo,
specialmente a danno dei Creditori del Pratellesi defunto.
E d'altronde direttamente escluso rimaneva ogni giusto so-

spetto, attesochè il dotante a di cui favore cantava la ricevuta era morto, come già si è detto nel 1783., ed il Matrimonio a cui si riferiva la dote si era sciolto per la morte della donna fino pal 1794., per il che a meno di non accusare la suddetta ricevuta di una duplice falsità, di cui non vi era principio, e non vi era nemmeno la più lontana allegazione per parte dell'Amministrazione, non poteva non ritenersi come genuina, e tale che riunita come si è detto a tutte le accennate prescrizioni del diritto, e risultanze di fatto, valesse a risolvere perentoriamente la Causa.

Per questi Motivi

Dice mal giudicato, bene viceversa appellato per parte del sig. Luigi Pratellesi dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori della eredità beneficiata di Giovanni Antonio Pratellesi della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 19. *Maggio* 1829., *in quella parte nella quale fu dichiarato doversi il prefato sig. Luigi Pratellesi collocare nel terzo grado di essa Sentenza per la somma di scudi* 290., *o siano fior.* 1218 *solamente per le doti della Maddalena Magherini di lui Madre, e dei relativi frutti della medesima, ed in riparazione dice doversi confermare siccome conferma la Sentenza del Magistrato Supremo in quella parte nella quale collocò il suddetto Pratellesi nel quarto grado per la somma di scudi* 350. *E condanna il detto Regio Spedale nelle spese della passata, e della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *ff di Presidente*
Cav. Luigi Matteucci *Relat.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE XIV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Redditionis Ration. diei 16. Januarii 1830.

In Causa Mocenni e Giusti e Vedova Mocenni

Proc. Mess. Proc. Mess.

Argomento

L' *inessere* in generi e contanti, impropriamente qualificato colla dizione *residui*, deve stare per regola a ripianare i capitali di una pupillare amministrazione, ed in specie quando l'amministrazione è stata tenuta dalla madre dispensata da un rigoroso rendimento di conti, e che è inclusive condomina del patrimonio amministrato.

Sommario

1. *I residui di una amministrazione, sono ciò che avanza, prelevati i debiti, e quello che forma il passivo.*

2. *La Vedova disonerata da un rigoroso rendimento di conti, non può esser tenuta ad una scrupolosa inquisizione, quando non vi sieno riscontri di frode a di lei carico.*

3. *I Tutori debbono giudicarsi con principi equitativi.*

4. *Il vincolo del sangue, che unisce il Tutore coll' amministrato, è il più potente motivo per far supporre quella integrità e buona fede, alle quali lo stesso Tutore ha diritto, finchè evidenti prove non la distruggono.*

5. *I Tutori han diritto, che sia provveduto alla salvezza del loro interesse.*

Storia della Causa

La signora Carolina Giusti Vedova Mocenni sentendosi aggravata dall' economico Decreto del Tribunale di prima Istanza di Siena del dì 28 Settembre 1829. relativo al rendimento di Conti della da Essa tenuta amministrazione del patrimonio della pupilla sig. Ernesta Mocenni sua figlia, portò le sue doglianze, per via di ricorso, a questa Regia Ruota, la quale, dopo un maturo esame proferì la seguente Sentenza.

Considerando che resulta in fatto, che il premanento sig. Dottor Fabio Mocenni, colle ultime sue tavole testamentarie del dì 8. Novembre 1815. dopo avere istituito erede per la quarta parte del suo patrimonio la moglie sig. Carlotta Giusti, onorò la medesima della qualità di Tutrice della loro comun figlia sig. Ernesta Mocenni, e la esonerò da un rigoroso rendimento di conti dell'amministrazione di quel medesimo patrimonio.

Che terminate col mezzo di una transazione tutte le questioni che il sig. maggiore Enrico Mocenni aveva relativamente a quello stesso patrimonio, la predetta sig. Carlotta Giusti si fece tosto un dovere di presentare il rendimento di conti della da Essa tenuta amministrazione a tutto il dì 30. Settembre 1827. e ne riportò una piena approvazione col Decreto de' 22. Gennaio 1828.

Che detta sig. Giusti bramando non continuare ad amministrare detto patrimonio domandò ed ottenne, fosse nominato alla rammentata sua figlia Pupilla un Contutore nella persona del sig. Dottor Pietro Bambagini Galletti.

Che avendo la Vedova sig. Mocenni unitamente al nuovo Contutore avanzata istanza per essere autorizzata a prendere ad impresitito fruttifero, la somma di scudi 225. onde erogarla nella dimissione dei frutti arretrati sopra i passivi, e per supplire agli alimenti di essa Pupilla fino alla nuova raccolta, credè il Tribunale (prima di annuire a detta istanza) di richiamare la predetta sig. Giusti a dar discarico dell'ulteriore sua amministrazione, ed in fatti presentò il suo rendimento di conti dal primo Ottobre 1827. al 28. Febbraio 1829.

Che il conto suddetto, e le osservazioni sul medesimo fatte dal signor Ragioniere, non avendo incontrata la soddisfazione del signor Provveditore dei Pupilli e Sottoposti, si trovò il Tribunale nella necessità di sentire un Perito istruttore che nominò nella persona dello Scritturale signor Mario Buonazzia.

Che detto Perito avendo con Relazione del 12. Settemb. 1829. emessa la sua opinione, venne questa in parte adottata col parere del detto sig. provveditore del 24. Agosto, il quale servì di base all'economico Decreto del 28. Settembre successivo, inquantochè furono con quello approvate le modificazioni proposte dal medesimo sig. Provveditore, dichiarata debitrice la sig. Giusti dell'amministrata sua figlia di Lire 2253. 16. 1. e condannata inoltre al pagamento delle spese occorse per il perito, e del diritto di revisione dovuto alla Cassa del Tribunale.

Considerando che sebbene il parere del sig. provveditore, sopra del quale vedesi fondato onninamente il citato economico Decreto, contenga diversi articoli a carico dell'amministratrice sig. Giusti, che riuniti portano al supposto *deficit* delle accennate Lire 2255. 16. 1. pure ad un solo

tutti mirano, e si sostanziano, giacchè si credono sbagliati nella imputazione, e nelle definizioni loro, con cui dichiarati vennero dal sig. Ragioniere, come somme capaci a star di fronte a ripianare il capitale, mentre si vogliono far dipendere da rendite annuali.

Considerando che dietro la scorta dei libri di amministrazione analizzando la somma, che dai capitali fu incassata nel breve giro di due anni e mezzo circa, vedesi a colpo d' occhio essere stata fortissima, avuto riflesso alle forze limitate di questo patrimonio, poichè ascende a L. 5079. 17. 8. composta del ritratto dei bestiami venduti dagli Agenti, da Crediti riscossi, e da un imprestito ricevuto dal Monte dei Paschi.

Considerando che detta somma venne nella maggior parte erogata nelle spese straordinarie del patrimonio che ascesero alla vistosa somma di Lire 6146. 12. 8. e per la minor parte nel mantenimento ordinario per cui rimasero i capitali confusi col valore delle rendite, e queste destinate vennero ad estinguere l'uscita straordinaria in modo, da dover poi essere rappresentate dai capitali medesimi.

Considerando che questo giro amministrativo e indispensabile nella specialità del caso, ci dimostra che i così detti *residui* a *generi*, e *contanti* dovevano per giustizia annoverarsi tra i capitali perchè da essi derivanti; e perchè i veri e propri *residui* di una amministrazione, e per i quali con qualche probabil fondamento si sarebbe potuto adottare l'opinione del sig. Provveditore, avrebbero dovuto consistere *in id quod superest* prelevati i debiti, e tutto quello che forma il passivo. *Petr. Cor. Cons.* 62. N. 5. T. 4. „ ibi „ Et ideo in revisione et reddictione rationis veniunt *data et accepta*, „ et sic *debita* et *credita* Pupilli, et Tutoris pertractata ratione tutelae, et „ quod *reliqua* restituantur, hoc est ea quae *supersunt*, computatis hinc „ inde datis, et receptis, *Leg. cum servus* §. *fin. et Leg. quod sub condit.* „ *ff. de condit. et demost. et Leg. stat. lib.*§. *si quis non dare* ff. *de stat.* „ *lib.* „

Considerando che dovendosi questo patrimonio riguardare sotto due rapporti generali, di rendite cioè, e di capitali, trova la Ruota motivo fondatissimo di assolvere l' amministratrice signora Giusti da tutto quello che di gravante si legge nel Decreto de' 28. Settembre 1829. mentre quanto ai capitali dimostrò colla esatta operazione del Ragioniere sig. Boscherini del 12. di detto mese, averli restituiti in una somma maggiore di quella in cui le vennero consegnati; E quanto alla denunzia delle rendite non meno all' erogazione della medesima non trovasi nel parere del sig. Provveditore, nè nel Decreto che lo susseguì censurato alcuno articolo dell' entrata ed uscita; che anzi da questi documenti rilevasi approvata, ed anche elogiata l'amministrazione.

Considerando che i fatti i quali appoggiano questi rilievi resultando da ogni parte del processo ci conducono a conoscere, senza timore d'inganno, il motivo dell' errore in cui cadde il perito sig. Buonazzia, consistente cioè

nell' aver voluto considerare *l' inestere* dependente da generi e contanti come un vero e proprio residuo di una amministrazione, tralasciando l'analisi di cui abbiamo parlato di sopra, la quale ci porta, che l' *inestere* impropriamente designato col nome di *residui* essendo stato rappresentato, e supplito dalle rendite nelle spese straordinarie, devono tali rendite neces-
2 sariamente sotto il titolo di capitali ricondursi.

Considerando che il fin qui detto dispensa la Ruota dall' esaminare, se la sig. Giusti, come disonerata dal Testatore da un rigoroso rendimento di Conti, potesse esser tenuta ad una scrupolosa inquisizione, senza siavi
3 in atti il più piccolo riscontro di frode a di lei carico; *Leg.* 119. *ff. legat.* 1. *Leg.* 5. §. 7. *ff. de admin. Tut. Leg.* 20. *de lib. legat. Voet ad Pand. lib.* 27. *tit.* 3. *N.* 12. *Gomezius varior. resolut. Tom.* 1. *cap.* 12. *N.* 83. Come pure dal rammentarsi dei principi equitativi, coi quali debbono giudicarsi i Tutori, e quelli inspecie che alle disposizioni favorevoli del Testatore vantar possono unito il vincolo del sangue coll' amministrato;
4 vincolo che nel caso attuale è il più immediato e potente a far supporre nella sig. Giusti tutta l' integrità, e buona fede, alla quale hanno diritto finchè evidenti, e contrarie prove non la distruggano. *Rot. Rom.* 231. *N.* 2. *part.* 3. *recent. Rot. Flor. in Thes. Ombros. Tom* 1. *dec.* 26. *N.* 27.

Considerando che gli emergenti della disputa furono di tal natura da rendere impossibile alla sig. Giusti la capacità di sgravarsi da se stessa delle conseguenze alle quali tendevano, o per cui si vide obbligata a valersi dell' opera di Periti, e di curiali; quindi questa Ruota si credè in dovere di sgravarla non solo dalla condanna nelle spese contro di lei proferita col Decreto de' 28. Settembre 1829. ma dichiarare inoltre che il patrimonio
5 pupillare debba a lei rifondere le spese occorse nel primo giudizio, e nel presente.

Considerando che nelle circostanze del caso non poteva essere diversamente stabilito intorno alla condanna nelle spese a danno di detto patrimonio, ed in favore della Tutrice, altrimenti non si sarebbe provveduto alla salvezza dell' interesse a cui hanno certissimo diritto i tutori, onde non restino dal disastro delle finanze disanimati à prestare un' ufizio gratuito, che di troppo interessa la pietà, e il pubblico bene.

Per questi Motivi

Dice doversi revocare, come revoca il Decreto del Tribunale di prima Istanza di questa città, proferito sotto di 28. *Settembre* 1829. *sul rendimento di conti presentato dalla sig. Carlotta Giusti vedova Mocenni relativo alla da essa tenuta amministrazione del patrimonio, che la medesima ha in comune colla sig. Ernesta Mocenni di lei figlia pupilla a tutto Febbraio* 1829. *Ed in conseguenza dichiarò, e dichiara essere stato da detta sig. Giusti bene amministrato detto patrimonio,*

ed essere stato per parte della medesima convenientemente reso conto della tenuta amministrazione; e perciò l'assolve non solo da rifondere la somma delle L.e 2255. 16. 1. pari a fiorini 1353. e cent. 48. espresse pel citato Decreto, e pagamento delle spese in quello liquidate, ma dichiara invece che dette spese debbano soffrirsi dal patrimonio pupillare, il quale vien condannato a favore della sig. Tutrice ancora nelle spese da questa commesse nel primo, e nel presente giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*
Lorenzo Branchi Aud. Rel. Tito Coppi Aud.

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Disdictae diei 26. Martii 1830.

In Causa Malenchini e Janer e Franceschi

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Gaetano Catalani

Argomento

La disdetta delle colonie parziarie tramessa ad uno della famiglia, quantunque non sia il Padre, ma un figlio della stessa famiglia è valida, ed operativa, nè può opporsi alla di lei validità, che il registro della medesima fatto sia precedentemente al termine stabilito dalla Legge.

Sommario

1. *L'opposizione del colono parziario alla disdetta statagli fatta dal proprietario, quando non si verifica alcuno dei fondamenti ai quali è appoggiata deve rigettarsi.*

2. 6. 10. *Quando la disdetta della colonia parziaria è fatta a NN. ed altri Fratelli, e loro Famiglia, deve dirsi fatta in modo comprensivo, ed estesa a tutti gl'individui della famiglia.*

3. *La disdetta della colonia parziaria quando è fatta a N.N. suoi fratelli, e loro famiglia comprende tutti, ed è operativa, sebbene il soggetto nominato sia sotto la dipendenza di altro individuo autore di lui e stipite di tutta la famiglia.*

4. *Quegli, che soprintende agl'interessi della famiglia colonica è denominato Capoccia, il quale in certa guisa è il mandatario di tutti gli individui della stessa famiglia.*

5. *Quell'individuo della famiglia colonica, che dopo la morte del capoccia non ha assunto l'esercizio delle di lui funzioni, non può pretendere, che ad esso personalmente sia trasmessa la disdetta della colonia.*

7. *Sotto la menzione* famiglia *si considera quell' aggregato d'individui, che convivono insieme e che contraggono una società per coltivare i poderi, senza aver riguardo quale di essi sia il padre, il figlio, o il nipote.*

8. *Nelle famiglie coloniche, dopo la morte del capo, e reggitore, non può dirsi, che sia succeduto quegli, benchè maggiore d'età, il quale ha fatto i fatti col proprietario dei fondi dati in colonia.*

9. *Il computista, che assiste ai saldi, ai quali devengono il padrone, ed il colono, non è un testimone, ma un'intermediario, che sistema gl'interessi della colonia alle dicui dichiarazioni perciò deve prestarsi intera fede.*

11. *I Giusdicenti locali debbono rendere ostensibile senza spesa a tutti il quaderno di registro delle disdette coloniche.*

12. 13. 15. 16. *Il termine assegnato dal patto, o dalla Legge ad eseguire un atto determinato non può eseguirsi posteriormente, ma si eseguisce validamente prima, che compisca il termine, e specialmente trattandosi di colonia parziaria.*

14. *La disdetta delle Colonie tanto può farsi per Scrittura, quanto sulla verbale Istanza del Proprietario; e nell' uno, o nell'altro modo deve registrarsi nel Quaderno di Registro non più tardi del 3. Dicembre.*

Storia della Causa

Con Atto del dì 19. Novembre 1829. i sigg. Malenchini, e Janer disdissero a Filippo, ed altri fratelli Franceschi, e loro famiglie la Colonia di un Podere detto *le Panzane* formante parte della loro tenuta *di Badia* colle comminazioni, dichiarazioni, e proteste colle quali si accompagnano simili atti: i coloni Franceschi non fecero opposizione alla disdetta nel termine prescritto dalla Legge e i sigg. Malenchini, e Ianer procederono a dare in colonia lo stesso podere a Giuseppe Trivella e sua famiglia, ma avendo i detti Franceschi impedito a questi nuovi coloni di eseguire su detto Podere le faccende agrarie, che loro spettavano, i signori Malenchini, e Ianer doveron ricorrere al Magistrato Civile e Consolare di Livorno per far rimuovere detti ostacoli.

I convenuti Filippo, ed altri Franceschi furono contumaci, ma comparve a Causa Domenico Franceschi il quale domandò dichiararsi come non avvenuta la disdetta, perchè non trasmessa a lui che era il capoccia della famiglia dopo le morte di Antonio suo fratello che aveva in principio stipulato la colonia.

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 9. Gennajo 1830. dichiarata la contumacia di Filippo, ed altri fratelli Franceschi, confermò la detta disdetta.

Nessuno degli altri Franceschi avendo fatto opposizione, o appello, il detto Domenico Franceschi appellò e dedusse un nuovo fondamento, cioè che la disdetta mancava del registro prescritto a pena di nullità dagli Art. 633. e 634. del Regolamento di Procedura.

La Ruota di Pisa con Sentenza del 12. Febbrajo 1830. revocò la detta Sentenza, e dichiarò per detto fondamento nulla la disdetta, e mantenne i detti Franceschi per un'altr'anno nella colonia, fino a nuova disdetta nei tempi, e modi dalla Legge prescritti, e condannò i signori Malenchini, e Ianer nelle spese.

Appellarono quest'ultimi al Supremo Consiglio, il quale emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè veruno sussisteva dei fondamenti dell'opposizione fattada Domenico Franceschi alla disdetta della colonia parziaria del podere detto delle *Panzane* trasmessa dai signori Pietro Malenchini, e Francesco Ianer proprietari del detto Podere detto delle *Panzane*, così rigettarsi doveva l'opposizione medesima, e dovevasi ordinare della fatta disdetta la piena consumazione.

Non sussisteva infatti, che mancasse a riguardo di Domenico Franceschi la disdetta della colonia, in quantò che l'atto, del dì 19. Novembre 1829. contenente la disdetta non fà menzione di Domenico Franceschi, e non fu ad esso nel 3. Novembre 1829. notificato giacche ivi nemmeno si vede Domenico Franceschi rammentato, concludendosi da ciò, che venne a mancare affatto a di lui riguardo ogni disdetta.

Poichè era un resultato materiale dell'Atto dei 19. Novembre 1829. che dai signori Malenchini ed Ianer si disdiceva « ivi » la colonia a Filip- « po e altri fratelli Franceschi, e loro famiglia » e che la notificazione di questo atto era eseguito nel modo che appresso « ivi » notificata la copia « dell'atto suddetto al domicilio di Filippo, ed altri fratelli Franceschi par- « lando a Filippo Franceschi il 23. Novembre 1829. »

Quindi al confronto del tenore di questo atto bisogna convenire, che in un modo comprensivo era designato Domenico Franceschi fra gl'individui ai quali era trasmessa la disdetta, giacchè quando non può dubitarsi, che egli attenesse a quella famiglia Franceschi nella quale esistevano Filippo, ed altri fratelli Franceschi, e loro famiglia, ne veniva che la disdetta a questo Collegio di persone trasmessa veniva a rendersi comune a tutti gli individui che la com-

ponevano, e così anche a Domenico Franceschi veniva ad essere trasmessa la controversa disdetta.

2 Ed in vano per escludere dalla disdetta e dalla di lei notificazione lo stesso Domenico Franceschi si andava rilevando, che egli era l'Autore di Filippo, e dei di lui fratelli, e che le loro famiglie erano tutte sotto la dipendenza del mentovato Domenico talchè quanto la disdetta, e notificazione ad Esso e sua famiglia, avrebbe potuto investire Filippo i suoi fratelli, e respettive famiglie, altrettanto la disdetta trasmessa e notificata a
3 Filippo, e suoi fratelli, a loro famiglia non poteva investire Domenico Franceschi, che era lo stipite di queste famiglie.

Mentre o questo ragionamento si deduceva per concludere che la disdetta dovesse esser fatta, e notificata al seniore della famiglia per divenire afflittiva di tutti gli individui della famiglia istessa, o si proponeva per concludere, che nella menzione della famiglia di Filippo, e degl'altri fratelli Franceschi non rimaneva compreso il comun Genitore Domenico Franceschi.

Ma nel primo aspetto era questo ragionamento inconcludente, giacchè resultava dagli atti che Domenico Franceschi sebbene seniore della famiglia non aveva avuta mai la soprintendenza delli interessi della famiglia colonica esercitando l'incarico di così detto Capoccia (per cui questo in-
4 dividuo diviene in guisa il Mandatario di tutti gli Individui della famiglia colonica, e validamente contratta, e stipula per tutti gl'interessi, che riguardano l'amministrazione della Società fra questi Individui costituita) il di lui fratello Minore Antonio Franceschi stipulando perfino in questo carattere nel 1824. la colonia oggi disdetta senza che queste funzioni fossero dopo la di lui morte assunte da Domenico Franceschi, talchè sotto questo
5 aspetto era evidente che domenico Franceschi pretender non poteva, che ad esso fosse tramessa, e notificata la disdetta.

Se poi si parla del subalterno aspetto nel quale Domenico Franceschi deduce la sua majorennità, e tanto meno può pretendersi che a comprenderlo nella disdetta e nella notificazione fosse necessario il rammentare espressamente il di lui nome, giacchè quando la famiglia Franceschi venne nella disdetta, e nella notificazione designata con le espressioni « Filippo e altri fratelli Franceschi, e loro famiglia » rimase necessariamente in questo indistinto linguaggio compreso anche Domenico Franceschi suo Padre, dovendosi agli effetti dei quali si tratta, sotto la menzione della famiglia considerare quell'aggregato d'individui che convivono insieme, e che contraggono una socie-
6 tà per disimpegnare le operazioni della cultura dei Poderi, senza aver riguardo quale di essi sia il padre, e quale il figlio o il più tardo nipote, mentre tutti costituiscono quella famiglia che viene contemplata nella conces-
7 sione della colonia, e che deve per ciò considerarsi nella disdetta che serve a risolvere il precedente contratto.

A questi reflessi si aggiungeva ancora che mentre non era Domenico Franceschi giunto a giustifica e, che dopo la morte di Antonio Capo e reg-

gitore al certo della famiglia Franceschi, egli fosse in queste ingerenze succeduto, erasi d'altronde per parte dei sig. Malenchini ed Ianer giustificato, che il saldo al quale erano essi devenuti con la famiglia Franceschi dopo la morte di Antonio era stato fatto con Filippo, e non con Domenico Franceschi come ne faceva fede l'attestato giurato emesso nel dì 8. Marzo 1830. dal signor Ridolfo Ciampini Computista dei signori Malenchini ed Ianer, con soggiugere di più che il quadernuccio in cui furono riportati i resultati del conteggio, fù esibito da Filippo Franceschi, ed al medesimo restituito al termine del saldo.

Nè l'importanza di questo fatto rimaneva distrutta con avvertire che
il sig. Ridolfo Ciampi non era che un testimone inattendibile, finchè non
era nei modi regolari esaminato, giacchè quando egli spiegava nella sua di-
chiarazione la qualità di computista, e così assumeva il carattere di quel-
l'intermediario, che sistemava gl'interessi della colonia esistenti fra il padro-
ne, ed il contadino, e deponeva unicamente di fatti avvenuti al momento
di questa sistemazione d'interessi, e che erano ad essa esclusivamente rela-
tivi non era il sig. Ciampini altrimenti un mero testimone, ma rivestiva in-
vece un carattere, che obbligava a prestare intiera fede alla sua giurata di- 9
chiarazione.

Quindi non potè accogliersi il primo fondamento della opposizione di
Domenico Franceschi, e sulla quale fu in questa istanza formalmente insi-
stito, giacchè quando Domenico Franceschi atteneva a Filippo, ed altri
Franceschi e loro famiglia la disdetta a questi trasmessa si rese comune an- 10
che a Domenico, essendo nella loro famiglia anche egli compreso.

Del pari insussistente è dovuto comparire il secondo fondamento di opposizione, e che si faceva consistere nella mancanza del registro della disdetta voluto dall'Art. 633. del Regolamento di Procedura, per cui a tenore dell'Artic. 635. questa mancanza di registro produce la nullità della disdetta.

Ma in replica a questa pretesa nullità della disdetta conveniva aver presente in fatto, che in un quaderno esistente nella Cancelleria di Livorno in conformità dell'Art. 633. del Regolamento di Procedura, e nel quale non si registrano che le disdette coloniche senza punto mescolarsi i precetti esecutivi, fù nel dì 19. Novembre 1829. registrata la disdetta trasmessa sulla istanza verbale dei signori Pietro Malenchini, e Francesco Ianer a Filippo, ed altri fratelli Franceschi e loro famiglia, resultando ciò ad evidenza dal certificato del Coadiutore del Magistrato Civile e Consolare di Livorno emesso nel dì 8. Febbraio 1830, e formalmente prodotto in atti nel dì 12. Marzo 1830.

Al confronto di questo fatto bisogna concludere che nella controversa disdetta fu osservato il disposto dell' Art. 633. in quella parte ove ordina che gli atti di disdetta delle colonie parziarie devono essere registrate nel quaderno di registro che devono tenere e rendere ostensibile gratis i respettivi giusdicenti locali nel di cui circondario sono situati i Beni, e respettivamen-

te i Cancellieri del Magistrato Supremo nella Città di Firenze, e del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, giacchè nel quaderno esistente nella Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno ed esclusivamente destinato al registro delle disdette delle colonie parziarie si trova inserita
11 la disdetta dei signori Malenchini, ed Ianer trasmessa alla famiglia colonica Franceschi.

Ma questo registro, si soggiunge, fu fatto nel dì 19. Novembre, e così fuori del termine stabilito dall'Art. 633. per effettuare questo registro giacchè il detto Articolo prescrive, che il registro surriferito deve farsi «ivi» nel « termine di giorni tre dal dì in cui cominciano a decorrere i tre mesi di « che nell'Articolo precedente, e così dentro il dì 3. Dicembre » e così per essere il detto registro intempestivo, divenne inefficace a supplire alla disposizione delle Legge, e venne pure ad emergere la nullità della disdetta.

Poichè tutto questo ragionamento svaniva di fronte al riflesso giuridico, che porta che la prefinizione del termine dal patto, e dalla Legge assegnato ad eseguire un determinato atto, quanto è certo che rimane violata se l'atto venga eseguito posteriormente al tempo designato, altrettanto essa si riguarda rispettata e mantenuta, sebbene l' atto venga eseguito anteriormente al
12 termine determinato alla sua esecuzione, secondo che per regola generale insegnano gli allegati dal *Rub. in Annot. ad Decis.* 92. *part.* 9. *Tom.* 1. *Recent. N.* 67. *et seg. e dalla Rot. Rom. cor Ansald. in Addit. Decis.* 47. *N.* 41. *et seg.* e nel tema di disdetta di locazione lo avverte la *Rot. Rom. in Bononien seu Ferrarien Contractus* 9. *Maii* 1791. §. 8. *cor. Gardoqui et in confirmat.* 7. *Maii* 1792: §. 6. *Cor. Eod.* e precisamente
13 parlando di disdetta di colonia parziaria e di fronte al termine ad eseguirla assegnato dallo Statuto, la convenienza del surriferito principio la riconosce con altri il *Conciol. ad Stat. Eugat. Lib.* 6. *Rubric.* 48. *N.* 48. *seg.*

Nè ad impedire l'applicazione di questa massima poteva con successo rilevarsi che il tenore dell'Art. 633. circoscrive ai tre primi giorni del Dicembre il termine a fare il registro delle disdette nel quaderno a ciò destinato, e perciò in questo termine soltanto e non prima può questo registro effettuarsi; e che diversamente opinando verrebbe a rendersi inutile questa disposizione, la quale d'altronde interessando sì d'appresso l'economica amministrazione dei Beni e delle famiglie rurali, merita di essere esattamente rispettata.

Poichè facile si presentava la replica dedotta dall'avvertire che il precedente Art. 624. del Regolamento di Procedura stabilisce che l'atto di di-
14 sdetta di colonia potrà farsi in due modi cioè tanto per scrittura quanto sulla verbale Istanza del proprietario.

Ora il successivo Art. 633. ha voluto che qualunque di questi due atti si prescelga a manifestare la volontà di disdire la colonia, sia registrato non più tardi del tre Dicembre nel quaderno di registro; ma quando questo registro è stato effettivamente eseguito, e che viene così soddisfatto l'oggetto a cui questo registro è diretto non può certamente pretendersi, che sia questo registro inefficace per essere stato eseguito anteriormente al periodo

dei tre giorni indicati dall'Art. 633. giacchè il tenore del medesimo presenta demostrativa, e non tassativa la designazione del termine ivi indicato a fare il registro, e conseguentemente l'esecuzione del medesimo è regolare sebbene sia anticipata; ne può il prescritto del detto articolo divenire inutile nell'evento che il registro sia anticipatamente eseguito, mentre l'oggetto della Legge è quello di ottenere che questi atti di disdetta siano registrati entro il 3. Dicembre e non più tardi, talchè quando anteriormente a questo giorno, e prima ancora del primo di Dicembre questo registro è avvenuto, siccome è stata rispettata la disposizione che ordina il registro, così non può riguardarsi delusa la sanzione dell'Art. 633. che volendo questo registro rimane sempre adempito, subito che prima della spirazione del termine si vede di fatto questo registro avvenuto.

Il fatto poi pienamente corrisponde a questi concetti mentre dal certificato del Coadiutore del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno degli 8 Febbraio 1830. resulta che i signori Malenchini, ed Ianer avendo prescelto l'istanza verbale per fare nel 19. Novembre 1829. l'atto di disdetta alla famiglia colonica Franceschi, fù questa loro istanza immediatamente riportata nel quaderno del registro voluto dall'Art. 633.

Quindi bisogna concludere che la controversa disdetta fù fatta a forma dell'Art. 624. fù registrata nel quaderno voluto dall'Art. 633. e fù registrata nel termine da detto Articolo stabilito, subitochè lo fu nel dì 19. Novembre 1829. giacchè il più sollecito registro della disdetta non ne distrugge la di lui materiale esistenza, che è ciò che dall'Art. 633. si è voluto e quindi non poteva la disdetta medesima soggiacere al disposto dell'Art. 635. esistendo pur troppo quel registro dalla Legge richiesto.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei signori Pietro Malenchini, e Francesco Ianer dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 12. Febbrajo 1830. proferita a favore di Domenico Franceschi, e male respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella revoca in tutte le sue parti ed in riparazione conferma la Sentenza proferita il 9. Gennajo 1830. dal sig. Auditor Console incaricato dell'esecutivo presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e condanna detto Domenico Franceschi nelle spese giudiciali della passata, e della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi, *Relat.* e Cosimo Silvestri *Cons.*

DECISIONE XVI.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Nullitatis Sequest. diei 19. Januarii 1830.

In Causa Martinozzi e Martinozzi

Proc. Mess. Bernardino Bandini — Proc. Mess. Gaspero Travaglini

Argomento

L'Appellato che vuol procedere contro l'Appellante a degli Atti conservatori ai termini dell'Art. 758. del Regolamento di Procedura, è necessario faccia costare del pericolo della distrazione, e consunzione della cosa aggiudicata coll'appellata Sentenza, e che l'Appellante non abbia mezzo di pagare per l'intiero l'importare del giudicato.

Sommario

1. *Quello il quale inibisce al conduttore di disporre delle rendite, sotto la comminazione di esser tenuto del proprio, procede ad un sequestro improprio a danno del Locatore.*

2. *Il Sequestro improprio è uno di quegli atti conservatori autorizzati dall'Art. 758. del Regolamento di Procedura.*

3. 4. *Non può aver luogo alcun' atto conservatorio ai termini di detto Articolo, quando non costi del pericolo della distrazione, o consunzione della cosa aggiudicata coll' appellata Sentenza, e che l' appellante non abbia mezzi da soddisfare l' appellato.*

5. *Una Sentenza che accorda un diritto in genere a conseguire la metà dei beni soggetti ad un fidecommisso, non può servire a fare degli atti conservatori sopra dei beni de' quali non venne stabilito potessero spettare a quel medesimo fidecommisso.*

6. *L' appello non fa denaturare, ma soltanto progredire la Causa tale quale era avanti il primo Giudice.*

7. *Non può la Ruota eccedere i limiti della questione che le è proposta, e molto meno adottare delle misure che possano in prevenzione vulnerare una questione dal Giudice riservatasi.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di prima Istanza della Città di Siena del dì 23. Maggio 1829. fu a favore del sig. Ilario e Fratelli Martinozzi ordinata la reintegrazione al possesso della metà dei beni sottoposti al fide-

commisso indotto dal fu Giovanni Martinozzi col di lui Testamento de' 16. Gennaio 1470. rogato Trecerchi, e fu con quella medesima Sentenza riservato ad altro congruo, e separato Giudizio l' identificazione, e verificazione dei beni.

Essendosi il convenuto sig. Pietro Martinozzi appellato da detta Sentenza, come quello che dalla medesima credevasi aggravato, gli appellati sig. Fratelli Martinozzi crederono loro interesse di intimare gli Affittuari di una estesa Tenuta dell'appellante sig. Pietro Martinozzi tener separate le rendite di diversi beni, che pretendevano attenere al detto fidecommisso, e ad inibire di non consegnare quelle rendite fino a ragion conosciuta.

Oppose il sig. Pietro Martinozzi a detta intimazione, e ne domandò la revoca, che ottenne colla seguente Sentenza, dopo prese in maturo esame le ragioni con impegno dedotte dai Procuratori delle respettive Parti.

Motivi

Considerando che i signori Ilario, Francesco, Buonaventura, e Federigo fratelli Martinozzi con loro Scrittura de' 16. Luglio 1829. procederono ad un sequestro improprio a pregiudizio del sottoposto sig. Pietro Leopoldo Martinozzi, resultando ciò dall'avere detti sigg. Fratelli colla rammentata loro Scrittura intimato, e fatto precetto ai sigg. Angiolo Regoli Guazzi, e Gaetano Polloni, nella lor qualità di Affittuari di detto sottoposto, a tener separata detta metà delle rendite, e prodotti dei beni in quella medesima Scrittura designati, e pretesi sottoposti a vincolo di fidecommisso; E dall'avere a detti signori Intimati inibito, per modo di assicurazione, di disporre di detta metà di rendite e prodotti, sotto la comminazione di pagar male, e di esser tenuti del proprio, a nuovo e reiterato pagamento come al proposito osservano *Carleval. de Iudic. lib. 1. disp. 2. quest. 3. num. 146. Capyc. Latr. Decis. 197. num. 18.* 1

Considerando che sebbene sempre sia stato permesso agli Appellati, come prescrive l' Art. 758. del Regolamento di Procedura, di esercitare pendente l'appello degli atti conservatori, e che fra questi atti annoverar si possa anche il sequestro improprio, come quello accennato di sopra; Pur tutta volta il sequestro predetto, come qualunque altro atto assicuratorio, non possono aver luogo, che allorquando costi del pericolo della distrazione, o consunzione della cosa aggiudicata coll'appellata Sentenza; *Bald in Leg. Fidejuss. §. 1. Si ff. qui satisd. cogent. Angel. in Leg. Imperatores §. idem de appell.* E che in oltre l'appellante non abbia mezzi, coi quali poter soddisfare l'appellato per l'intero di ciò, che ha domandato col suo livello. *Grat. discept. forens. Tom. 1. Cap. 114. num. 4. Coler. de proces. execut. Cap. 2. num. 131.* 2 3 4

Considerando che gli appellati sigg. Fratelli Martinozzi non hanno fatto costare in atti del pericolo per parte dell'appellante sig. Pietro Leo-

poldo Martinozzi della distrazione, o confusione delle rendite, come sopra sequestrate, nè della mancanza nel medesimo di mezzi, coi quali poter pagare quelle stesse rendite; ma si sono limitati soltanto a produrre un certificato delle ipoteche state iscritte all'Ufizio della Conservazione di Montepulciano, col quale sebbene venga dimostrato, che molte sono le passività a carico del patrimonio dell' appellante sig. Pietro pur tutta volta, senza il corredo della prova del possesso, e valore dei beni, non è capace a
5 porre in essere la pretesa insolvenza.

Considerando che la Sentenza de 23. Maggio 1829. che gli appellati sigg. Fratelli Martinozzi invocarono per sostegno di detto loro sequestro non accordò ai medesimi, che un mero diritto in genere a conseguire la metà dei beni soggetti al fidecommisso indotto dal sig. Giovan Angiolo Martinozzi coll' ultimo suo Testamento de' 6. Gennaio 1470. così che non poteva quella stessa Sentenza invocarsi, nè servire al diverso oggetto di far ciò, degli atti conservatori sopra dei beni che stabilito non aveva se spettar potessero di fatto a detto fidecommisso, giacchè per questa parte erasi
6 detta Sentenza limitata a fare un semplice riservo da potersi sperimentare in altro congruo, e separato Giudizio.

Considerando che l'appello per parte del detto sig. Pietro interposto da detta Sentenza non avendo fatto denaturare, ma soltanto progredire la Causa nel petitorio, e tale quale era avanti il primo Giudice, *Innocent. in*
7 *cap. cum speciali* 61. *num.* 7. *de appell.* non poteva in conseguenza es-
8 sere nella facoltà di questa Regia Ruota di eccedere i limiti della promossa questione, e molto meno di approvare delle misure che avrebbero in prevenzione potuto valuerare una questione stata riservata, e che i signori Fratelli Martinozzi lasciarono intentata colla loro principal domanda del primo Maggio 1827.

Per questi Motivi

Dice doversi revocare, come revoca il sequestro stato fatto dai signori Ilario, Francesco, Buonaventura, e Federigo fratelli Martinozzi con loro Scrittura de' 16. *Luglio* 1829. *a pregiudizio del sottoposto signor Pietro Leopoldo Martinozzi, presso e nelle mani dei sigg. Angiolo Regoli Guazzi, e Gaetano Polloni, e detti signori Fratelli Martinozzi condanna a favore del rammentato sig. Pietro Leopoldo Martinozzi nelle spese di questo Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*
Lorenzo Branchi *Auditor Relatore* Tito Coppi *Auditore.*

DECISIONE XVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Castri Franci Inferioris Nullitatis Sententiae diei 23. Januarii 1830.

In Causa Fagioli — e — Prò

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi — Proc. Mess. Pietro Parigi

Argomento

La Sentenza, o dichiarazione del Giudice, che ammette il debitore alla cessione dei suoi Beni, deve esser preceduta dalla citazione ai Creditori, a fine di evitare il vizio di nullità, nella quale incorre inevitabilmente la stessa Sentenza senza questa formalità.

Sommario

1. *Qualunque Sentenza, o dichiarazione giudiciale, che diminuisse i diritti di un Terzo deve esser preceduta, a pena di nullità, dalla citazione di questo.*

2. *La domanda di cessione di Beni è diretta a liberare il Richiedente dall'esecuzione personale.*

3. 6. *Quando non è corsa la citazione a Sentenza a Creditori di colui che viene ammesso alla cessione dei beni, la Sentenza è nulla.*

4. 5. *Il fine della Legge, che vuole la Citazione dei Creditori alla Sentenza di ammissione del debitore al benefizio della cessione de' Beni è quello di rendere con questa specie di umiliazione più industrioso, e di buona fede il Negoziante.*

7. *La domanda di Cessione di Beni deve inserirsi nei pubblici Fogli.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Castel Franco di Sotto, nel dì 15. Ottobre 1829. emanò la seguente Sentenza „ Inerendo all'Istanza avan„ zata per parte di Giuseppe Prò con atto de' 14. Ottobre cor„ rente 1829., disse dichiarò e decretò potersi ammettere con„ forme ammesse, ed ammette il medesimo al benefizio della do„ mandata Cessione dei Beni a vantaggio della universalità dei

„ suoi Creditori, ed a tale effetto inibisce ai medesimi di procedere a qualunque esecuzione contro il detto Prò ancorchè „ fossero di questa muniti. E fermo stante quanto sopra elegge „ e nomina il sig. Marco Pacchiani di Santa Croce in Curatore, „ ed Amministratore dei Beni di detto Giuseppe Prò ceduti ai „ suoi Creditori, con obbligo al medesimo di uniformarsi a quanto prescrivono le veglianti Leggi. Ordina finalmente al predetto Prò di notificare il presente Decreto al suddetto sig. Curatore, e di presentarsi ove, e come di ragione a ratificare, e „ reiterare personalmente la domandata Cessione dei Beni. „

Il sig. Valentino Fagioli avendo avuta la notificazione della sopra riportata Sentenza nel 26. Ottobre suddetto nè interpose l'appello per il capo della nullità, e poi per quello dell'ingiustizia.

Questo appello fu proseguito con Scrittura del dì 11. Novembre passato 1829., e quindi anche esibita la Scrittura di gravami, e riproduzione di Atti sotto dì 10. Dicembre ultimo decorso.

Il sig. Prò non ostante l'intimazione fattagli restò contumace, ma quindi citato per sentire pronunziare non ostante la di lui contumacia la Sentenza rotale di revoca, costituì per di lui Procuratore Mess. Pietro Parigi, e dopo di avere dedotte le sue ragioni emanò la Ruota la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè per regola non disputabile qualunque domanda giudiciale diretta, ad ottenere una dichiarazione qualunque che tolga o diminuisca i diritti di un terzo, debbe esser preceduta dalla citazione di questo, ed in mancanza di tal citazione, la Sentenza, o dichiarazione Giudiciale è necessariamente ed assoluta-
1 mente nulla.

Attesochè la Cessione di Beni di cui si domandi l'ammissione da un Negoziante o Debitore oberato tendendo unicamente a liberare il richiedente dall'arresto, e a torre ai suoi Creditori il dritto che abbiano dalla Legge di perseguitarlo anche con l'esecuzione personale, e a privarli conseguentemente di un mezzo talvolta il più valevole ad astringerlo al pagamento, e di sua na-
2 tura compresa nell'addotta regola generale.

Che quindi la Sentenza o Decreto del Tribunale di Castel Franco di Sotto del 15. Ottobre 1829. con cui il Negoziante Giuseppe Prò venne ammesso alla Cessione dei Beni, senza che al-

cuno dei suoi Creditori fosse previamente citato al Giudizio, è per regola intrisecamente nullo, ne può affliggere il sig. Valentino Fagioli Creditore realmente, e non citato. 3

Attesochè per declinare da questa regola unico refugio degli ingegnosi Difensori del sig. Prò si è stato di pretendere senza impugnare tale non impugnabile regola, che per la Procedura attualmente vegliante in Toscana proveniente dalla Legislazione Francese relativamente ai Fallimenti, e cessioni dei Beni dei commercianti, la domanda di ammissione alla cessione dei Beni che dee farsi al Tribunal Civile, non sia una domanda introduttiva del Giudizio, ma una semplice forma preparatoria per la quale il Giudice di Offizio possa, o debba abilitare o nò il Negoziante a fare la proposta Cessione di Beni, e che il vero Giudizio della definitiva ammissione a questo benefizio si debba allorquando il Negoziante autorizzato a comparirvi dal Decreto del Tribunale Civile, si dee presentare avanti quello di Commercio per farvi o reiterarvi, citati i suoi Creditori, la iniziata Cessione di tutto il suo Patrimonio, il tutto ai termini degli articoli 566. e seguenti del vegliante Codice di Commercio, e agli Articoli 898., e 901. del Codice di Procedura Francese.

Che di fatti tanto nel Codice Francese quanto in tutti i Codici, e Leggi di Procedura quando si enunzia la *Demande, Domanda, Istanza, libellus*, queste voci implicitamente, e necessariamente racchiudono non solo la idea di una richiesta fatta al Giudice, ma quella altresì di richiesta comunicata alle persone contro di cui si fa, come la ragione persuade, e i primi titoli del Codice di Procedura Francese, Toscano convincono. Quanto per tanto l'Articolo 569., e seguenti del Codice di Commercio, e l'Art. 898., e seguenti del Codice di Procedura Francese, parlano di Domanda di Cessione, non possono intendere per proprietà di tale espressione se non una Istanza comunicata a quelli contro i quali è diretta o sia ai Creditori. L'Articolo 571. del Codice di Commercio, e l'Art. 901. del Codice di Procedura Francese all'opposto, procedendo sulla supposizione, che in ordine alla domanda debitamente significata, la Cessione sia stata ammessa dal Tribunale Civile, prescrivono, che il debitore già ammesso al benefizio sia tenuto a fare o reiterare personalmente in faccia ai Creditori la cessione, e in questi Articoli non si parla di domandare, ma di fare, non d'Istanza ond'essere ammesso, ma di semplice dichiarazione, detto Articolo 901. *La declaration du debiteur sera constatee* in una parola quando si è avanti il Tribunale Civile si parla di *Giudizio di Cession Iudiciare*, quando si è avanti il

Tribunal di Commercio si tratta di eseguire di fare ciò per cui si è ottenuta l'ammissione. E la cosa è tanto vera, che la detta dichiarazione del Debitore se siasi in luogo ove non esista Tribunal di Commercio dee farsi come porta lo stesso Articolo „ ivi „ „ à la Maison Comune „ al Palazzo del Comune „ e in questo caso debb'essere costatata per mezzo di Processo Verbale dell'Usciere firmato dal Maire „ sara constatee dans ce dernier cas par proces verbal de l'Huissier, qui sera signè par le Maire „ il che esclude qualunque idea di luogo, e forma di Tribunale, che di Giudizio.

Che se le parti debbono per precetto della Legge essere intimate a detta dichiarazione „ *parties appelleès* „ questa formalità senza distrugger punto la chiarezza già esaminata della lettera della Legge, ha il suo congruo oggetto, o sia quella specie di umiliazione a cui saviamente le Leggi hanno voluto sottoposto il decotto nell'atto del tristo, e necessario abbandono di tutti i suoi beni ai propri Creditori, onde la previdenza, l'industria, la economia, e la buona fede nei Negozianti siano eccitate per

4 sottrarli a questa mortificazione, come osserva l'Autore dell'*Analis del Cod. di Proced. Civil. Francese modellata sull'Opera del sig. Le Page sullo stesso soggetto Tit. della Cessione de Beni Cap.* 2. §. 13. *Pandect Francais. Cod. di Com. a d. Art.* 571.

Che l'autorità dei primi Giureconsulti francesi, viene a sostegno di tale opinione, vedendosi da essi fra le formalità dalle quali debb'essere accompagnata la domanda di Cessione di Beni noverare quella della Citazione ai Creditori, come la detta analisi detto Capit. 2., il quale essendo destinato a glossare l'Art.

5 901. ossia quello che parla della reiterazione, e dichiarazione è intitolato „ *Della esecuzione della Sentenza Mons Vincets Legislation. Comerc. Chap.* 15. *N.* 2. *Mons. de la Porte Pandect* „ *Francais Cod. de Comm. Observat. a l'Art.* 569. „ ivi „ Cette „ demande doit être portee au Tribunal de premiere Instance du „ domicile du Falli, qui y fait assigner ses Creanciers pour le „ voir admettre au benefice du Cession „ *Merlin. Repertoir. Mot. Cession de Biens.* §. 2. 4. *e segg.*

Che sebbene non si allegassero Decisioni dei Tribunali Toscani, le quali in contradittorio delle parti avessero fermata questa massima, non poteva nulla di meno non valutarsi la costante pratica dei Tribunali stessi, e specialmente del Magistrato Supremo di Firenze, ove tanti, e tanti Giudizi di Cessione di Beni si sono fin qui ventilati sotto l'influenza del Tribunal di Commer-

cio, senza che sia nato neppure il sospetto che questo sistema sia erroneo, e che il vero Giudizio sull'ammissibilità, o inammissibilità della cessione dei Beni in contradittorio dei Creditori debba farsi avanti il Tribunal di Commercio nell'Atto della Dichiarazione di cui sopra.

Che non poteva attendersi qualche autorità contraria addotta a favore del sig. Prò, e particolarmente quella della *Decis. della Corte di Tolosa riportata da Sirey An.* 1822. *P.* 2. §. 105. poichè oltre all'apparire per le premesse in evidente contradizione della Legge non potevamo ne dovevamo trascurare che in quel caso come in tutti quelli che possono aver fatto soggetto di esame dei Giureconsulti Francesi, al difetto di Citazione dei Creditori, può in qualchè modo essere supplito con la comunicazione che è espressamente comandata al pubblico Ministero, il quale nella imparzialità del suo officio, e nel dovere prescrittogli di patrocinare quelli che hanno bisogno di assistenza, poteva sebbene incompletamente assumere la difesa dei non citati, circostanza, che mancando in Toscana rende tanto più necessaria la citazione ai singoli Creditori.

Attesochè finalmente non si controverteva neppure dai Difensori del sig. Prò (essendo espressamente scritto nella Legge Art. 570. del Codice di Commercio) che i Creditori debbono esser citati nel caso in cui il Tribunal Civile creda di profittare della facoltà di detto Articolo accordatagli di sospendere provvisoriamente gli Atti esecutivi contro il Debitor cedente. Ora nella Sentenza appella anche questa inibitoriale dichiarazione è contenuta non provvisoriamente, ma definitivamente ,, ivi ,, ed a tale effetto inibi- ,, sce ai medesimi (Creditori) di procedere a qualunque esecu- ,, zione contro il detto Prò ancorchè fossero di già di questa mu- ,, niti ,, E inevitabile era quindi la conseguenza che anche nel sistema di difesa adottato dal sig. Prò, la Sentenza sarebbe stata nulla per mancanza di Citazione in questo essenziale rapporto: ed in ultimo era notabile che gli Art. 569. del Codice di Commercio, e 901. del Codice di Procedura Francese prescrivono in lettera, che la domanda venga inserita nei pubblici Fogli il che può, sebbene imperfettamente, servire a dedurla a notizia degli Interessati, e anche questa formalità fu omessa, giacchè ad ometterla equivale la tardiva inserzione in Gazzetta eseguita parecchi giorni dopo la emanata Sentenza.

Per questi Motivi.

Inerendo alla Scrittura di appello esibita dal sig. Valentino Fagioli sotto dì 26. Ottobre 1829. *dichiara bene appellato*

*per il capo della nullità dal detto sig. **Valentino Fagioli** dalla Sentenza di ammissione di Cessione di Beni proferita dal Tribunale di Castel Franco di Sotto il dì 15. Ottobre 1829. a favore di Giuseppe Prò e perciò dichiara nulla, irregolare, e come non avvenuta la Sentenza predetta, e condanna l'appellato Prò nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto del passato, che del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Baldassarre Bartalini, cav. Donato Chiaromanni *Relatore*, e Francesco Bernardi, *Auditori*

DECISIONE XVIII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Aestimationis diei 13. *Martii* 1830.

In Causa Gabbrielli e Danesi

Proc. Mess. Antonio Tommasi — Proc. Mess. Francesco Feri

Argomento

Il Creditore ipotecario che agisce su i beni del suo Debitore, ha il diritto di farli stimare non ostante che dei medesimi sia stata eseguita una stima precedente.

Sommario

1. *Il Regolamento di Procedura accorda al Creditore di poter fare stimare i fondi ad esso ipotecati senza alcuna limitazione.*

2. *Al Creditore non può esser tolta per qualunque pretesto la sodisfazione di sorvegliare alle stime di esaminarle, e far loro opposizione.*

3. *Le stime fatte ad oggetto di dividere, non possono attendersi per quello della vendita potendo i Periti essere stati guidati da vedute diverse nel farle.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Decreto del Tribunale di prima istanza del dì 11. Gennaio anno corrente fu ordinata la stima di alcuni stabili per la vendita a seconda della domanda del Creditore Salvianista. Fu interposto appello da questo Decreto pretendendosi non dovere aver luogo l'ordinata stima stante esservi una precedente Perizia degli stabili stessi, e portata la Causa avanti la Regia Ruota, essa ha detto, e dichiarato come appresso.

MOTIVI

Attesochè essendo certo che in forza delle disposizioni contenute nel vegliante Regolamento di Procedura Civile compete al Creditore avente ipoteca la facoltà di ottenere la stima dei fondi ad esso obbligati, senza che dal Regolamento medesimo si faccia 1
alcuna limitazione, pel caso che pei fondi stessi sia stata precedentemente redatta altra perizia.

Attesochè accordando la Legge il diritto al Creditore istante per la vendita di nominare il suo Perito, dia ciò luogo a dedurre, che non possa per qualunque pretesto togliersi al Creditore istesso la sodisfazione di sorvegliare alla stima medesima, di esaminarla, ed opporvisi, quando lo credesse opportuno. 2

Attesochè dagli atti di prima Istanza, e dall'appellata Sentenza si rilevi che la perizia del dì 20. Maggio 1829. dedotta oralmente a notizia del sig. Gabbrielli sia, a confessione dello stesso Don Francesco Danesi, compilata all'oggetto di dividere con esso, ed il di lui fratello sig. Dott. Antonio l'universale comun Patrimonio, talchè, o per le diverse vedute che possono aver guidati quei Periti, o per la circostanza di non avere avuto il sig. 3
Gabbrielli conoscenza della loro relazione, abbia egli tutto il diritto d'insistere nel Decreto, che oggi domanda.

Per questi Motivi

Disse e dichiarò non esser costato nè constare delle cause dell'appello per parte del sig. Don Francesco Danesi interposto contro la Sentenza proferita dal Tribunale di prima istanza di questa città li 11. Gennaio ultimo, e però la Sentenza stessa confermò e conferma in tutte le sue parti, condannando l'appellante a favore dell'appellato nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore e Relatore*

Lorenzo Branchi, e Tito Coppi *Auditori*

DECISIONE XIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien Pratensae Desertionis Appellationis diei 5. Martii 1830.

In Causa Bruscagli E Neri Ridolfi

Mes. Luigi Baglioni — Proc. Mess. Giuseppe Ranieri Baci

Argomento

L'appellato contumace non può profittare dell'inosservanza dei termini dell'appellante a produrre i gravami, per farlo dichiarare nei pregiudizi della deserzione dell'appello.

Sommario

1. *L' appellato contumace non può rimproverare all' appellante quella specie di contumacia, che si contrae coll' inosservanza de' termini.*

2. *Non merita il favore della Legge colui, che è il primo a disprezzarne le forme.*

3. *L' Appellato finchè non ha costituito il suo Procuratore non può dirsi, che abbia contestato la lite nel Giudizio d' appello.*

4. *Finchè la Lite non è contestata non può dirsi formato quel quasi Contratto, che è principio, e fondamento del Giudizio, da cui dipendono tutti gli atti successivi, e divengono capaci d' effetto.*

5. *Colui che ha trascurato di porre in essere il quasi Contratto non ha diritto di tenere obbligato il suo avversario all' adempimento delle successive obbligazioni, che non possono stare senza la contestazione della lite.*

6. 7. *L' appellante non è obbligato di mettersi in regola per far soggiacere la causa alle conseguenze della contumacia dell' appellato.*

Storia della Causa

Avevano i sigg. Bruscagli acceso nel Tribunale Collegiale di

Pistoia un Sequestro a pregiudizio del sig. Antonio Pacinotti, allorchè comparve avanti lo stesso Tribunale a contrastare l'assegnamento sequestrato il sig. Antonio Neri Ridolfi, e comparve quindi il sacerdote sig. Giovanni Bernardoni, nella qualità di Rettore del Benefizio di San Giovanni Decollato.

Non essendo piaciuto al sig. Neri di soprassedere nella sua opposizione, e d'aderire alla riunione di tali due cause, ed avendo anzi insistito per la decisione di quella, che lo riguardava, potè ottenere nel 23. Giugno 1828. una favorevole dichiarazione, la quale revocò il Sequestro fatto da detti sig. Bruscagli, sul fondamento, che fossero mancanti di titolo.

Dopo questa pronunzia insistè anche il sig. Bernardoni, perchè fosse dichiarato sopra le sue Istanze, ed anch'esso riportò nel 30. Settembre una Sentenza favorevole.

I sig. Bruscagli interposero il loro appello contro la Sentenza che riguardava il sig. Neri, e lo interposero quindi contro l'altra, che riguardava il sig. Bernardoni.

Tanto l'uno, che l'altro appello proseguirono.

Quanto al successivo atto di gravami esibirono quello, che riguardava la causa contro il sig. Bernardoni, riproducendo però tutti gli atti, i quali erano comuni all'una, e all'altra causa.

Per parte però del sig. Antonio Neri Ridolfi, il quale non aveva neppure costituito il suo Procuratore, fu presentata nel 13. Aprile 1829. una scrittura, colla quale faceva istanza, che fosse dichiarato la deserzione dell'appello dai sigg. Bruscagli interposto, sul fondamento, che non avevano esibito la Scrittura di gravami, e riprodotti gli atti dell'istanza precedente.

Appena, che fu notificata questa istanza cioè nel dì 14. successivo, esibirono i sigg. Bruscagli la loro Scrittura di gravami, ed allegarono tutti gli atti, che avevano riprodotti nell'altra causa „ ivi „ Allegarono, ed allegano tutti gli atti della precedente istanza, i quali erano stati già riprodotti con l'altra „ Scrittura di gravami in causa Bruscagli, e Bernardoni, che ha, con la causa presente connessione, e con la dichiarazione di „ riprodurli nuovamente a richiesta della parte contraria. „

Dopo una tale Scrittura furono dai sigg. Bruscagli con altra Scrittura del dì 22. dello stesso mese dedotte diverse eccezioni, le quali non essendo valutate dalla Ruota, fu nel successivo dì 23. pronunziata l'implorata deserzione.

Contro questa incidentale dichiarazione hanno interposto appello i sigg. Bruscagli, e dopo aver l'appello medesimo proseguito, e dopo essere stato fatto quant'altro richiede la Proce-

dura fu portata la causa all'Udienza, e decisa nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè il sig. Neri Ridolfi citato opportunamente dai sigg. Bruscagli, in conformità dell'Art. 745. del Regolamento di Procedura civile, non rispose alla medesima citazione, e non nominò il suo Procuratore nel termine prescritto nel successivo articolo 746. dello stesso Regolamento, e che quando egli si riscosse dalla sua inerzia, non fece altro, che domandare la deserzione dell'appello interposto dai sigg Bruscagli per non aver essi presentato la loro Scrittura di gravami, e riprodotti gli atti nel termine di quindici giorni successivi all'atto della prosecuzione dell'appello da essi interposto.

Attesochè i sigg. Bruscagli dedussero i loro gravami, e riproducessero gli atti, prima che il sig. Neri Ridolfi facesse ulteriori atti idonei ad importare la contestazione della lite, e perciò a costituirlo, ed a farlo rappresentare legalmente nel Giudizio di appello

Attesochè in questa posizione di fatto non eravamo nel caso
semplice del lasso dei termini a carico dell'appellante, ma bensì
nel caso misto, nel quale si trattava di vedere se l'appellato contumace
potesse rimproverare all'appellante quella specie di contumacia,
che si contrae colla inosservanza dei termini, e colla
discontinuazione degli atti: Sopra di che doversi negativamente
1 rispondere per le due seguenti ragioni, manifestamente appariva
Primo. Perchè non merita il benefizio, ed il favore della Legge
colui, che è stato il primo a disprezzare le nórme. Secondo. Per-
2 chè finchè l'appellato non abbia costituito il suo Procuratore,
non può riguardarsi, che abbia contestato la lite nel Giudizio
3 di appello, e non avendo egli contestato la lite, non può dirsi
formato quel quasi Contratto, che è il principio, ed il fondamento
del Giudizio, e da cui dipendono tutti gli atti successivi,
e divengono capaci di effetto fra le parti; Imperocchè non è pos-
4 sibile d'immaginare, che colui, che ha trascurato di porre in
essere il quasi Contratto, possa aver diritto di tenere a calcolo,
ed in obbligazione il suo avversario di non avere adempito alle
conseguenze, ed alle successive obbligazioni, che non possono
stare, e non stanno, se non che in conseguenza del suddetto, e
vale a dire della contestazione in pari tempo d'un legittimo rap-
5 presentante in Giudizio.

Ne valeva il dire, che i sigg. Bruscagli presentando in de-

bito tempo i gravami, e riproducendo regolarmente gli atti avrebbero avuto diritto di fare spedire la causa in contumacia dell'appellato, conformemente al disposto nell'Art. 748. della Procedura Civile.

Imperocchè non costa, e non è nello spirito della Legge, ne
coerente alle massime della nostra Giurisprudenza, che in tali
casi l'appellante sia nell'obbligo di mettersi in regola, e far sog-
giacere la causa alle conseguenze della contumacia dell'appellato;
ed altronde quando pure ciò fosse, la legittima, la giusta, e la 6
civile conseguenza sarebbe, che in tali casi l'appellante, che non
si fosse per la sua parte posto in regola, non potesse dedurre,
ne profittare della contumacia dell'appellato, ma non già, che
egli dovesse ancora decadere affatto dal Giudizio, poichè in que-
sta guisa verrebbe a duplicarsi la di lui pena, e si darebbe la più
estesa, ed effreuata interpetrazione ad una disposizione, che pel
suo subietto, e pel suo spirito, e per la più costante, e retta con-
suetudine, deve strettamente intendersi, e strettamente applicarsi
alle contingenze dei casi. 7

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Filippo, e Francesco Bruscagli contro la Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 25. Aprile 1829. e doversi quella revocare, conforme revoca; ed in reparazione dice doversi rigettare la domanda di deserzione d'appello fatta nel 17. detto; ed il sig. Antonio Neri Ridolfi condanna a favore dei sigg. Bruscagli nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi
Cav. Luigi Matteucci *Relat.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE XX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Podibonitien. Praetensae Filiationis diei 9. Februarii 1830.

In Causa NN. E I. e R. Ospedale degl'Innocenti di Firenze

Proc. Mess. Ferri — Proc. Mess. Lenzi

Argomento

Il Marito che calcolando il tempo del suo Matrimonio viene assicurato, che la sua Moglie era già incinta al momento della loro congiunzione, ha diritto di rigettare quella Prole, giacchè la presunzione della sua Paternità in questo caso non ha luogo.

Sommario

1. *Mossa all'impubere questione di stato, anche isolatamente dal possesso dei Beni, se ne deve differire l'esame al tempo della di lui pubertà.*

2. 3. *Può l'Impubere, a cui si contrasta la sua legittimità rinunziare al diritto, e indugiare a trattare fino alla sua pubertà, quando è bene assistito, e che le circostanze a ciò consigliano.*

4. 5. *Il Parto venuto alla luce avanti il cento ottantesimo giorno a contare da quello della sua concezione non può esser vitale.*

6. *Quando manca il fatto del possibile concepimento deve provarsi concludentemente la Paternità da colui, che la sostiene.*

7. *Il Matrimonio di una Donna già incinta serve d'argomento per credere, che lo sposo sia l'Autore della di lei gravidanza.*

8. *Può il Marito essere ignorante della gravidanza della Moglie prima del Matrimonio, essendo facile alle Donne di occultare nei primi mesi la loro gravidanza.*

9. *Non v'ha Matrimonio, che non sia proceduto dalla familiare conversazione degli sposi.*

10. *Dall'avere il Marito supplito alle spese della gravidanza, e del puerperio della Moglie non è posto in essere un sufficiente riscontro della paternità dello stesso Marito.*

11. *Il Marito, che subito dopo il Parto della Moglie fa traspor-*

tare la Prole alla Pia Casa degl' Innocenti, dimostra non riconoscersi Padre della stessa prole.

12. *Non prova la Paternità del Marito, se al momento che conobbe la gravidanza della Moglie preesistente al Matrimonio, non fece dei reclami.*

13. *Il Marito non è tenuto a fare alcuna protesta per evitare la presunzione, ch'ei sia l'Autore della gravidanza della Moglie, quando calcolando il tempo, ben si conosce, ch'ella era gravida prima del Matrimonio.*

Motivi

Attesochè ad assumere la cognizione della Causa attuale, la quale ha
per soggetto la filiazione della Fanciulla Maria Giustina Clarice nata dalla
fù Giuseppa NN. già Moglie del sig. NN. non sia d'ostacolo il disposto
della notissima *L. Carbonianum* 3. §. *quamvis* 2. *ff. de Carbon. Edict.*
la quale prescrive che mossa all'impubere questione di stato, anco isolatamente dal possesso dei Beni, debba differirsene l'esame al tempo della di 1
lui puberta, poichè alla precitata disposizione di Legge come quella, che
riguarda unicamente il favore dell'impubere, può l'impubere stesso, quando sia legittimamente assistito, ed abbia idonei Difensori, renunziare, ogni
qual volta il di lui interesse determinato o dalla maggior facilità di procurare le prove della pretesa legittimità in epoca meno lontana dal suo nascimento, o da qualsivoglia altro plausibile motivo, consigli di passare sopra al disposto di detta Legge, e di ventilare indilatamente la questione di
stato, come espressamente stabilisce il successivo §. *Duae.* della Legge 2
sopra citata, dopo di esso insegnano *Voet. ad Pand. Lib.* 37. *tit.* 10. *num.*
2. *Donell. Comment. ad Tit.* 17. *Lib.* 6. *Cod. de Carban. Edict. Edit. Lucens. Tom.* 8. *pag.* 1247. *num.* 16. *Brunemann ad dict. Leg. Carbonianum* 3. *num.* 1. *ff. de Carbon. Edict.*

Attesochè essendo comparso in giudizio il sig. Commissario dell'I.
e R. Spedale degl'Innocenti di Firenze, e tutore nato dei fanciulli, che
vengono depositati in quel Pio Stabilimento, a domandare che fosse dichiarata la fanciulla Maria Giustina Clarice, data alla luce nel dì 3. Maggio 1823. dalla fu Giuseppa NN. figlia del sig. Giuseppe NN. già Marito
di detta NN. non possa la Regia Ruota sul riflesso del disposto della citata *L. Carbonianum* 3. §. *Quamvis* 2. *ff. de Carbon. Edict.* trattenersi
dall'assumere l'esame in merito della Causa di filiazione della soprannominata fanciulla, ognora che chi aveva la legittima rappresentanza della
medesima, non profittando del favore dalla Legge concesso, reputava espediente di portare alla cognizione dei Tribunali la questione riguardante lo
stato della fanciulla predetta, anche avanti che essa giungesse all'età della 3
pubertà.

Attesochè il feto, di cui si sgravò la Donna Giuseppa NN. già Moglie
di Giuseppe NN. nel dì 3. Maggio 1823. venisse alla luce cento sessanta
4 giorni dopo il matrimonio fra detti individui che fu celebrato nel dì 24.
Novembre 1822.

Attesochè secondo l'opinione medica d'Ippocrate sia stabilito dalle
LL. 12. ff. de statu homin. e 3. §. 13. ff. de suis et legitim. haered ec.
che il parto venuto alla luce avanti il cento ottantesimo secondo giorno a
contare da quello della sua concezione non possa esser vitale.

Attesochè vitale fosse il parto dato alla luce dalla Donna Giuseppa
5 NN. nel dì 3. Maggio 1823. conforme l'esito ha giustificato, percorrendo
attualmente il settimo anno della sua vita.

Attesochè in conseguenza dell'anteposta Ippocratica dottrina convertita in Legge sia conclusa la fisica possibilità che il parto suddetto, abbenchè nato in costanza di Matrimonio, e nella casa maritata, fosse il frutto degli amplessi coniugali fra la donna Giuseppa NN., e il di lei Marito Giuseppe NN.

Attesochè nelle indicate circostanze non sia operativa la volgata presunzione di diritto, che *pater is est quem nuptie demonstrant*, mancando
il fatto del possibile concepimento del parto costante matrimonio, sù di
che essa presunzione si fonda, e debba quindi la paternità concludentemente provarsi da chi la sostiene indipendentemente affatto dall'accennata
6 presunzione come fermò la ***Sacra Ruota nella Recen. par.*** 19. ***Tom.*** 1.
Dec. 75. ***num.*** 6. ***e segg.***

Attesochè il Matrimonio di una Donna già incinta comunque ponga
in essere un probabile argumento che colui che s'induce a prenderla in moglie sia l'Autore della di lei gravidanza, e sotto la cessata legislazione Francese, questo fatto fosse considerato di tanta gravità da togliere al marito,
7 quando avanti il Matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza, il
diritto di ricusare di riconoscere il figlio nato prima del termine dalla Legge stabilito per la presunzione della legittimità, pure questa circostanza
diviene inetta, e di nessun peso se non si provi nel Marito la scienza della
preesistente gravidanza della propria moglie.

Attesochè l'appellato Giuseppe NN. abbia nella risposta alle posizioni
impugnata la scienza in epoca precedente al contratto Matrimonio della gravidanza della propria Moglie, impugnativa resa verisimile dal riflesso, che
non è difficile alle Donne di occultare artificiosamente nei primi mesi le
8 loro gravidanze.

Attesochè non si abbia la prova, che all'epoca del contratto Matrimonio la tumefazione del ventre della Giuseppa NN. fosse così inoltrata, e apparente, da non render credibile nello sposo Giuseppe NN. l'ignoranza della gravidanza della propria Sposa, potendo invece detta gravidanza contare a quell'epoca pochi giorni, giacchè non è escluso che il parto venisse alla luce settimestre.

Attesochè se la semplice relazione, e trattamento dei fidanzati costi-
tuisse un valido argumento di paternità rispetto a quel figlio che la sposa
divenuta moglie, dasse in luce prima del termine preventivamente dalle
Leggi stabilito alla legittimità del parto sarebbe sempre impedito al Ma-
rito, rimasto ingannato, di recusare la prole non sua, e di difendersi dalle
femminili astuzie praticate all' intento di occultare la preesistente gravidan-
za, mentre la quotidiana esperienza ne ammaestra non essere Matrimonio,
che non sia preceduto dalla familiare conversazione, e trattamento delli 9
Sposi.

Attesochè dall' avere Giuseppe NN. supplito alle spese della gravi-
danza, e del puerperio della propria Moglie Giuseppa NN. non venga po-
sto in essere un sufficiente riscontro della paternità del medesimo, poichè
oltre a quanto ha egli dichiarato nella risposta alle posizioni di aver sop-
portato tali spese cedendo alle insinuazioni del Parroco, potrebbe essere
stato spinto a ciò fare da un sentimento di pietà, onde non mancassero i 10
necessarj soccorsi a colei che acelto aveva per compagna di tutta la vita.

Attesochè l' appellato Giuseppe NN. si astenesse dall' intervenire alle
cerimonie del battesimo della fanciulla Maria Giustina Clarice nata dalla
di lui Moglie, e ne facesse sollecitamente effettuare il trasporto, e il depo-
sito alla Pia Casa dell' Innocenti della Città di Firenze, mostrando con ciò 11
di non riconoscerla per figlia.

Attesochè se manca la prova delle conquestioni per parte del signor
NN. immediatamente posteriori alla scoperta della gravidanza della pro-
pria moglie preesistente al Matrimonio, ciò deve riferirsi ad un prudenzia-
le riguardo, che lo animasse di non dare una inutile pubblicità al fatto, e
di risparmiare per quanto poteva senza suo pregiudizio la reputazione del- 12
la Moglie.

Attesochè la necessità della formal protesta, di cui nella *L.* 1. *ff. de
Agnosc. et Alend. liber.* proceda in caso di divorzio dirimpetto a quel
Marito, cui per parte della Moglie divorziata venga denunziata la pregnan-
za, il quale avendo coabitato con la Moglie prima del divorzio rimane ag-
gravato dalla presunzione di paternità nascente dall' avanti esistite giuste
nozze, onde la mancanza di una tal protesta non sia obiettabile nel diverso
caso che un Marito, che nel calculo materiale del tempo trovi con che eli-
dere là presunzione di diritto che induce il Marito come Padre del Figlio 13
nato dalla propria moglie.

Attesochè finalmente i due giudicati degli antichi Parlamenti di
Francia riferiti da *Merlin nel repertorio di Giurisprudenza alla paro-
la Legittimità Sez.* 2. §. 1. *pag.* 231. *e segg. quarta Edizione* che si
allegavano dal Difensore dottissimo dell' I. e R. Spedale degl' Innocenti,
che fosse dell' attendibilità dei medesimi, non coadiuvassero all' intento
della dichiarazione di legittimità della Fanciulla Maria Giustina Clarice,
poichè quanto all' arresto del Parlamento di Douai del dì 12. Agosto 1771.
non si conoscono le circostanze ricorrenti in quel caso a conflittare la pre-

sunzione d'illegittimità derivante dalla brevità del tempo tra il Matrimonio, ed il Parto; E poichè quanto all'altro del Parlamento di Parigi del dì 12. Giugno 1780. si scorge che in quel caso concorrevano circostanze assai più imponenti di quella che offrà il caso attuale per rivincere la contraria presunzione di gius, mentre in quella fattispecie il Marito aveva tollerato, che il Fanciullo fosse battezzato sotto di lui nome per quanto si fosse ricusato di firmare l'Atto del Battesimo, per tutto altro motivo però che per la convinzione di non esser egli il padre del neonato, nè aveva mai reclamato per il lungo corso di anni ventotto, che la madre sopravvisse alla nascita del Fanciullo contro il titolo che attestava della legittimità di quest'ultimo, e la Donna era già gravida di cinque mesi allorchè si congiunse in Matrimonio, onde questa circostanza unita alle altre sopra rilevate rendeva probabile, che lo sposo fosse avanti il Matrimonio consapevole dello stato, nel quale trovavasi la di lui Sposa, e che fosse stato l'autore della gravidanza medesima.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Cav. Agostino Nuti Commissario dell' I. e R. Spedale degl' Innocenti di Firenze con Atto del dì 9. Agosto 1827. dalla Sentenza proferita dal Tribunale Vicariale di Colle nel dì 17. Settembre 1823. bene respettivamente con la Sentenza stessa giudicato, e quella confermando, siccome conferma in tutte le sue parti, condanna l'appellante sig. Cav. Nuti NN. nelle spese della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*
Lorenzo Brandi *Auditore*
e Tito Coppi *Auditore Relatore.*

DECISIONE XXI.

REGIA RUOTA DI SIENA

S. Geminiani Emphyteusis quoad Vocationem diei 13. Martii 1830.

IN CAUSA VARCHI VEDOVA GUIDOTTI E ZANOBONI

Proc. Mess. Carlo Ferri — Proc. Mess. Niccola Vegni

ARGOMENTO

L'espressioni di *Femmina nata immediatamente dall'ultimo Maschio*, di cui vien fatto uso nei Contratti di Livello delle Comunità per indicarne la durata, e che sono dettate dall' istruzioni annesse alla Legge del 29. Settembre 1774. relative ai medesimi, stanno a denotare che le *Femmine*, le quali nascono dall'ultimo Maschio di qualunque linea mascolina esistita, rimpetto al primo Conduttore; e di primo grado soltanto, devono avere diritto al livello dopo la mancanza de' Maschi, ed escludere il Gius della rappresentazione nel caso di coesistenza di Figlie di due Fratelli, l'uno all'altro premorto.

SOMMARIO

1. *L' Editto successorio stabilito dalla Legge de'* 18. *Agosto* 1814. *esclude le sorelle dall'Eredità intestata dai Fratelli, in concorso degli Agnati Maschi fino al quarto grado inclusive.*

2. *Le istruzioni per le Comunità annesse alla Legge de'* 29. *Settembre* 1774., *vogliono comprese nelle concessioni livellarie le femmine limitatamente al caso della mancanza assoluta de' Maschi.*

3. *La femmina superstite all'ultimo investito, può in conseguenza delle Istruzioni del* 1774. *sperimentare tutte l' azioni, che in ordine a quella vocazione se le possono competere.*

4. *Al diritto di vocazione contemplato dalle Istruzioni del* 1774., *non fa ostacolo non essere la superstite nata immediatamente dall'ultimo maschio.*

5. *Per l'intelligenza delle espressioni, e delle parole che si trovano nei Contratti, conviene aver riguardo all' intenzione con cui possano essere state emesse.*

6. 8. *La qualità di femmina* immediata *dall'ultimo maschio, deve intendersi di quel maschio che sia Padre, e che esser lo possa in forma legittima.*

7. *Le femmine superstite, tutto che non discendano immediatamente dall'ultimo maschio, non cessano d'attenere a quella famiglia, ed a quel ceto, che nella conduzione livellaria sia stato contemplato.*

9. *La pattuita reversione dei Beni al Padrone diretto dopo che abbiano goduto le femmine, loro sole, del livello, dimostra che basta provengano da qualunque linea mascolina esistita, rimpetto al primitivo Conduttore.*

11. *All'ultimo maschio della linea, sono adattabili tutte le linee che si dipartono dal Conduttore.*

12. *L'espressioni usate di* Femmine, immediatamente nate dall'ultimo Maschio, *stanno a denotare che soltanto le Figlie di primo grado dei Possessori, devono avere diritto al livello dopo la deficenza dei Maschi, ed a togliere il gius della rappresentazione.*

13. *Quando alla conduzione livellaria sono invitate le femmine degli ulteriori chiamati, molto più è da credersi esservisi volute comprese le provenienti immediatamente dal Conduttore.*

14. *Anche nel dubbio, dovrebbe aversi un'equitativo riguardo per la vocazione a chi è più accostante al Conduttore; massime trattandosi di privar di un diritto, rimpetto ad un estraneo, e nella vocazione in nessuna maniera compreso.*

Storia della Causa

Maria Fina Varchi adì il Tribunale di S. Gimignano, e domandò che contro Domenico Zanoboni fosse dichiarata nulla la cessione delle ragioni Livellarie di una Casa con Orto, che il fù Sacerdote Michele Varchi fatta gli aveva, in quanto che detta cessione fosse affetta di lesione, e di falsa Causa.

Oppose lo Zanoboni che a detta Varchi mancava il diritto di contrastargli la validità di detta cessione, perchè non era Erede del detto Sacerdote, e perchè non poteva considerarsi compresa nella conduzione Livellaria, stante non essere nata immediatamente dall'ultimo Maschio investito, in ordine al pubblico Istrumento celebrato coll'Ospedale di S. Gemignano sotto di primo Ottobre 1781. rogato Fanfani.

Portato l'esame sopra questa perentoria eccezione, con Sentenza del 12. Settembre 1823. fù detto constare della vocazione della Varchi a detto Livello, ed essendosi lo Zanoboni appellato, la Regia Ruota ha confermato la detta Sentenza nel modo che appresso.

Motivi

Attesochè sia costante in fatto che con pubblico Instrumento del dì primo Ottobre 1781. rogato Ser Gaetano Fanfani Notaro pubblico fiorentino, lo Spedale di San Gemignano concedesse in enfiteusi ossia a Livello a Giuseppe Varchi, o Del Varco, di detto luogo; una Casa con Orto latamente descritta e confinata nel contratto suddetto pel Canone annuo di L. 15. e con gli altri patti che nel medesimo si leggono, tra i quali in primo luogo quello, che il godimento di detto Livello dovesse proseguire « ivi » fino che durerà e non sarà del tutto estinta la Linea Mascolina di Maschio legittimo e « naturale del predetto conduttore, ed in mancanza dei Maschi, fino che viveranno tutte e ciascheduna delle femmine, che saranno nate immediatamente dall'ultimo Maschio, come sopra, e non più oltre. »

Attesochè mancata la Linea Mascolina del detto Giuseppe per la morte avvenuta del Sacerdote Don Michele Varchi, sia rimasta superstite Maria Fina Varchi vedova Goidotti sorella di esso defunto, e figlia del rammentato Conduttore, la quale avendo inteso reclamare dall'appellante Domenico Zanoboni il possesso del detto fondo Livellare, eccezionando la Cessione fattagliene dal detto Don Michele, come affetta di falsa Causa e di lesione, detto Zanoboni le opponesse non avere essa diritto di contrastare la validità, e la sussistenza della da lui riportata cessione tutte le volte che non era l'Erede intestata del cedente, e neppure poteva considerarsi in quel caso compresa nella conduzione Livellaria all'effetto di succedergli *ex pacto et provedentia*, in quanto che non era nata immediatamente dall' ultimo Maschio compreso nella primitiva concessione e respettiva conduzione, come portava in lettera il relativo Istrumento.

Attesochè per la deficenza nell'appellata della qualità ereditaria del di lei fratello Don Michele in conseguenza dell'Editto successorio vegliante tra noi, il quale esclude le sorelle, in concorso dei Maschi agnati fino al quarto 1
grado inclusive e di questi n'esistevano; per espressa volontà delle parti sia ridotta l'odierna ispezione a vedere unicamente, se l'opposizione dello Zanoboni possa aver sussisteoza quanto a repellere la sua competitrice dal Giudizio, e denegarle la veste onde potergli affacciare, e sostenere la nullità e invalidità del di lui acquisto.

Attesochè su questo piede esaminate le ragioni per l'una e per l' altra parte dedotte, abbia la Regia Ruota considerato.

1.mo Che uniformatisi i contraenti come dovevano alle instruzioni in materia, e segnatamente a quelle annesse alla Legge ossia regolamento per le Comunità del 29. Settembre 1774. vollero nella Livellaria concessione e respettiva conduzione comprese le femmine, sebbene ristrettamente e limitata- 2
mente al caso della mancanza assoluta dei maschi, ossia della Linea Mascolina di Maschio legittima e naturale, principalmente e prelativamente contemplata, talmente che mancata detta Linea senza che dall'ultimo investito fosse stato dei Beni Livellari validamente disposto, esse femmine succeder dovessero nel godimento dei medesimi, loro vita natural durante.

2.do Che così essendo, passato all'altra vita Don Michele Varchi, ultimo della descendenza, e Linea Mascolina dei Varchi, la vocazione in astratto al Livello del quale si tratta, si è aperta naturalmente, e per patto, a favore della Maria Fina Varchi vedova Guidotti, sorella del predefunto, ed unica femmina superstite di tal famiglia, alla quale per conseguenza è permesso 3
di sperimentare tutte quelle azioni, e diritti, che in ordine a detta vocazione se le possono appartenere, e fra questi di revindicare i Beni Enfiteutici da chiunque li ritenga, o perchè arbitrariamente occupati, o perchè posseduti con titolo infetto, conforme allo Zanoboni ha dichiarato, e pretende giustificare.

3.^zo Che a tal diritto di succedere, ossia alla vocazione di detto Livello, non fa ostacolo il non essere detta Varchi vedova Guidotti, nata imme-

4 diatamente dall'ultimo Maschio di quella famiglia, come per la nuda lettera parrebbe richiedere l'Istrumento d'investitura, e il primo patto dettato colle divisate istruzioni: Mentre, essendo indubitato, che nelle Leggi, e nei contratti se una questione ne insorga sulla intelligenza di qualchè termine o di qualchè patto, fa dopo aver riguardo all'intenzione colla quale vi possano es-
5 sere stati apposti, ed inseriti; tal qualità di femmina immediata dell'ultimo Maschio non deve intendersi tassativamente, e materialmente di un Maschio qualunque in cui si venga ad estinguere la linea e discendenza maschile,
6 ma di quello bensì che sia Padre, o che essere lo possa in forma legittima.

4to. Che infatti sarebbe incongruo, ed inverosimile avessero i Contraenti, e la Legge voluto favorire le femmine, destinandole a succedere nel Livello in mancanza dei Maschi, e che quindi dovessero restar prive di un tal diritto, perchè non provenienti da quello, cui non potevano immediatamente, e linearmente succedere, come nel caso che verte, quasi che colla morte di Don Michele, la Donna Varchi vedova Guidotti, non fosse stata
7 la Femmina superstite dell'ultimo maschio, ed avesse cessato di attenere a quella Famiglia, e designatamente a quel ceto, che nel Contratto d'Investitura si legge espressamente designato.

5to. Che in conseguenza di tutto ciò, viene a rendersi manifesto che l'espressione, *immediatamente*, usata dai Contraenti e dalle Instruzioni contiene l'implicita condizione che l'ultimo Maschio fosse capace di legal successione, somministrandone altro riscontro il vedere che il Contratto d'in-
8 vestitura, nel provvedere al caso della terminazione del Livello, e della reversione del Fondo enfiteutico allo Spedale padrone diretto, ha prescritto dovere entrambe avvenire, dopo che le Femmine contemplate, abbiano goduto loro sole, e non più oltre il livello stesso dal che ne viene che esistendo Femmine a tal tempo non è necessario siano nate immediatamente
9 dall'ultimo defunto, ma basta provengano con tal particolarità dall'ultimo Maschio di qualunque linea mascolina esistita rimpetto al primitivo Conduttore; essendo ben ragionevole a credersi, che se diversamente si fosse
10 voluto si sarebbero chiamate, e poste in condizione in modo esplicito le Femmine nate dall'ultimo possessore del Livello, anzi che dall'ultimo Maschio legittimo, e naturale della linea Mascolina del primo investito Giuseppe Varchi, come si legge nel Contratto, essendo adattabili a questo Maschio tutte le linee, che dipartendosi dal Conduttore, e scendendo all'ultimo Enfiteuta, si possono essere intermediarismente formate, e delle quali
11 all'ultimo Enfiteuta mancato senza alcuna prole, si siano trovate Femmine superstite.

E finalmente resultando chiaro dal contesto dei patti, e condizioni annesse al detto Regolamento del 29. Settembre 1774. e relative all'allivellazione dei Beni delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali esenti dalle Leggi sulle mani morte, non chè dal pubblico Istrumento del dì primo Ottobre 1781. rogato Tanfani, stipulato in conformità di detto Regolamento che si vollero ammettere per una volta soltanto le femmine al godimento del Livello di che si tratta; abbia di vantaggio reputato la Regia Ruota che l'e-

spressioni usate di femmine immediatamente nate dall'ultimo Maschio non coartino a pensare che l'ammissione delle femmine si sia voluta precisamen- 12
te far dipendere dalla ciscostanza di derivare le medesime dall' ultimo maschio che aveva posseduto il Livello, potendo le riportate espressioni ricevere spiegazione senza la necessità di ricorrere all' indicato concetto ma che piuttosto, e con tutto fondamento sia da credere fossero impiegate per denotare [illegible] nto le figlie di primo grado dei possessori aver dovevano diritto al [illegible], che la loro vocazione non si sarebbe aperta che dopo la mancanza [illegible] i Maschi compresi; e che nella coesistenza di più femmine, alcune discen[illegible] dall'ultimo possessore; ed altre dai precedenti investiti, averebbero dovuto essere preferite le prime in esclusione delle seconde, come nel caso d figlie di due fratelli l'una e all'altró premorto, togliendo così a quella del predefunto qualunque altra si fosse potuto competere il titolo della rappresentazione, di modo che in qualunque aspetto s' impreudano ad esaminare le dette espressioni non sia delle medesime da farsi alcun conto in pregiudizio della vocazione dell'appellata, unica femmina superstite dei Varchi, e che provenendo immediatamente dal Conduttore ha seco a suo favore un maggiore diritto onde essere considerata nella vocazione stessa, essendo a presumersi, che avendo chiamate le Femmine delle linee successive, molto più volesse che in tal vocazione restasse compreso 13
quella, che a lui era maggiormente accostante, ed in conseguenza più prediletta trattandosi della propria figlia, a cui favore anche nel dubbio si sarebbe sempre dovuto avere un riguardo equitativo, conforme al proposito convengono tutti i Dottori, ed hanno stabilito concordemente le Decisioni dei 14
Tribunali, trattandosi in specie di privazione di diritti, rimpetto a chi non ha azione di provocarla, e che solo potrá sperimentarla nel subalterno caso della sussistenza e validita della cessione da lui riportata, e che s' intende di annullargli.

Per questi Motivi

Delib. Delib. pronunzò e sentenziò essere constato, e constare della vocazione di Maria Fina Varchi vedova Guidotti al Livello stipulato infra lo Spedale di San Gemignano, e Giuseppe Varchi di detto luogo per contratto rogato Messer Gaetano Tanfani Notaro pubblico fiorentino etto di primo Ottobre 1781. ed attesa tal vocazione essere in facoltà di detta Fina vedova Guidotti d sperimentare tutte quelle [illegible], e diritti che di ragione le possano competere sul Livello suddetto per la morte avvenuta del Sacerdote Don Michele Varchi di lei fratello, [illegible] della linea Mascolina contemplata in detto contratto.

Ed in tal materia dichiarando la Sentenza reclamata dice male [illegible] dalla medesima, ed in tal modo confermandola condanna l'appellante nelle spese del presente Giudizio, che liquida ec.

Così pronunziato e deciso dagli Illmi. signori
Luigi Toscanelli *primo Aud.*
Lorenzo Branchi e Tito Coppi *Auditori.*

DECISIONE XXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Sarteanen. Admis. Position. diei 20. Januarii 1830.

IN CAUSA BACARINI E FANELLI

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Michele Fabbrichesi

ARGOMENTO

Le posizioni; all'ammissione delle quali fa Istanza l' Attore per repellere l'eccezioni del convenuto, non debbono rigettarsi se non nel caso, che la loro irrilevanza fosse non equivocamente, ma chiaramente, ed assolutamente riconosciuta.

SOMMARIO

1. *Quando i Documenti esibiti dal Reo Convenuto, e l'eccezioni da esso dedotte non sono di tale efficacia da rendere improponibile qualunque replica dell' Attore, non può a questi impedirsi il mezzo delle posizioni per provare la sua intenzione.*

2. *Le prove mai debbono angustiarsi, e restringersi.*

3. *L'ammissione delle posizioni ha sempre incontrato dai Tribunali tutto il favore, e pochi sono i casi nei quali state siano rigettate.*

4. 5. *Le posizioni si ammettono in qualunque parte del Giudizio, ancorchè sommario, ed esecutivo, e benchè la loro rilevanza sia dubbiosa.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Gio. Batista Bacarini domandò avanti il Tribunale di Sarteano che il sig. Brandimarte Fanelli condannato fosse al pagamento di alcune partite, e conti di Mèrcanzie, levate dal suo Negozio e di Operazioni fatte per il medesimo sig. Fanelli, producendo diversi Documenti, e per maggiormente fondare la propria azione produsse ancora una Cedola di posizioni.

Intimato il sig. Fanelli per l'ammissione di queste posizioni si oppose, e pretese che attesi diversi Documenti che erano stati

da esso esibiti restassero eliminati i titoli dei crediti del sig. Bacarini, e perciò ammetter non si potessero lo prodotte posizioni.

Contestato il Giudizio dopo più, e diverse questioni fu finalmente per parte del sig. Fanelli con Scrittura del 7. Gennaio 1825. dichiarato che senza pregiudizio della visita, e resecazione delle impertinenti, e irrilevanti posizioni si rimetteva alla saviezza del Tribunale, ma non ostante questa dichiarazione il Tribunale di Sarteano con sua Sentenza del 25. Gennaio dell' anno medesimo rigettò le posizioni.

Da questa Sentenza avendo interposto appello alla Ruota di Siena questa, con Sentenza del dì 18. Giugno 1825. revocò quella di Sarteano, ed ammesse le posizioni.

Appellatosi da questa Sentenza il sig. Fanelli al Supremo Consiglio questi decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè per quanto il sig. Brandimarte Fanelli convenuto per parte del sig. Gio. Batista Bacarini al pagamento di alcune somme dependenti da diversi pretesi titoli di credito, avesse contro i detti supposti crediti opposte le eccezioni da esso credute proporzionate a perimere l'azione dell' Attore promossa con esibire alcuni Documenti relativi agl' interessi passati tra esso, e detto sig. Bacarini, non per questo nè le difese da esso dedotte, nè i Documenti in appoggio di quelle esibiti erano di tale efficacia onde concludere una prova provata della legittimità delle eccezioni da esso allegate, e rendere così improponibile qualunque replica che l' attore sig. Bacarini avesse creduta del suo interesse di presentare all' esame del Tribunale contro tali eccezioni, nel qual caso come sarebbesi potuto ravvisare inallegabile per la sua parte qualunque mezzo sebbene privilegiato delle posizioni per quanto in tali circostanze avverte la *Dec. del Tesoro del Foro Toscano 79. N. 3. T. 1.*, ma tutto all' opposto potevano tali Documenti esser sottoposti a congrue e convenienti repliche, e così aprire il campo alla deduzione di nuove prove, e ad una più piena istruzione degli atti processali. 1

Attesochè in questo stato di cose lo sperimento delle posizioni implorato da detto sig. Bacarini incontrava il maggior riguardo possibile non tanto in ordine alla regola generale per cui è certo che non debbono mai le prove angustiarsi, e restringersi 2 *Tesoro del Foro Toscano Tom. 2. Decis.* 140. *N* 5., ma più ancora a riguardo delle massime speciali stabilite relativamente alle posizioni, l' ammissione delle quali ha sempre di regola incontrato

tale, e tanto favore dalla costante consuetudine di giudicare, che
rarissimi sono in pratica i casi nei quali vengono le medesime ri-
gettate, conforme si espresse la *nostra antica Ruota nella Li-*
3 *burnen Assicurationum del* 28. *Settembre* 1750. *avanti Uli-*
velli §. 216. dovendo quelle considerarsi ammissibili in qualunque
parte del Giudizio, ancorchè sommario, ed esecutivo, e in qual-
sivoglia forma più privilegiato, conforme stabilisce la *Decisione*
4 *surriferita al* §. 212.

Attesochè non poteva plausibilmente dubitarsi nel concreto del
caso della rilevanza delle posizioni esibite per parte del detto sig.
Bacarini poichè le resultanze degli Atti non presentavano congruo
elemento in questo rapporto di dubitare, sebbene però quando an-
che un dubbio sulla loro rilevanza si fosse potuto elevare, ciò non
sarebbesi dovuto reputare sufficiente all'oggetto di rigettare le po-
sizioni medesime, essendo a tal uopo necessaria la prova di una
assoluta, e non equivoca irrilevanza conforme prosegue ad avver-
5 tire la *citata Decisione nella Liburnen assicurationum* §. 222.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Brandimarte Fanelli con la sua Scrittura del dì 16. *Novembre* 1825. *dalla Sentenza della Ruota di Siena del dì* 18. *Giugno* 1825. *proferita a favore del sig. Gio. Batista Bacarini, e bene deciso da detta Ruota, e perciò la medesima conferma, e ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e detto Fanelli condanna nelle spese giudiciali anco del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat.*, *Consiglieri*

DECISIONE XXIII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Radicundulen. nullitatis obligationis Mulieris quoad damna praetensa ob recessum a Sponsalibus diei 22. Junii 1830.

IN CAUSA CROCCHI e BALDI

Proc. Mess. Giuseppe Corsini — Proc. Mess. Giuseppe Becceni

ARGOMENTO

Non sussistono le obbligazioni delle donne non autorizzate dal Giudice, quanto ai danni derivanti dalli sponsali non adempiti.

SOMMARIO

1. *Li sponsali* per verba de futuro, *rimpetto alla Legge Civile pongono in essere l'obbligazione dei danni a carico del renitente alla data fede.*

2. *Alli effetti meramente civili, la promessa degli sponsali non è valida se manca di quelle formalità che la legge esige a seconda della condizione delle persone, che l' emettano.*

3. *Per la Legge* 15. *Novembre* 1814. *e Notificazione* 25. *Gennaio* 1815. *sono invalide le obbligazioni delle donne, tuttò che maggiori degli anni ventuno, e non soggette alla Patria potestà, se non cerziorate, e autorizzate dal Giudice.*

4. 8. *Non vi ha distinzione per gli effetti civili tra li sponsali, e qualunque altra obbligazione.*

5. *Quando le distinzioni non sono indotte dalla Legge, ciò basta per non ammetterle.*

6. *Per li sponsali, come costituenti nei congrui casi le obbligazioni dei danni, ricorre la ragione della Legge, che provveder volle alla debolezza del sesso muliebre.*

7. *Le donne possono bene spesso ignorare le conseguenze civili, che derivano dalli sponsali, talchè è di necessita l' uffizio del Giudice, onde renderle istruite al proposito.*

9. *La Legge del* 30. *Gennaio* 1793. *dichiara nulli a tutti gli effetti di ragione li sponsali dei Pupilli, e dei figli di famiglia, celebrati senza il consenso respettivo del Tutore, e del Padre.*

10. *Non è da credersi che la donna, in rapporto all'obbligazione civile derivante dalli sponsali, sia costituita in quello stato di capacità che non gode per ogn' altra convenzione.*

11. *La Legge non presta assistenza a quelle azioni, che vogliono fondarsi sopra di atti posti in essere senza l'osservanza delle forme dalla medesima prescritte.*

Storia della Causa

Con privata Scrittura del 28. Novembre 1828. la signora Benedetta Crocchi di Radicondoli, indipendentemente da chiunque di sua attenenza e senza alcuna autorizzazione di Giudice, dichiarò di contrarre li sponsali per verba de futuro col sig. Giovanni Baldi parimente di detto luogo, quali sponsali successivamente non ebbero effetto pel dissenso esternato dalla signora Crocchi suddetta.

La renitenza della signora Crocchi all'adempimento della sua promessa dette causa ad una inibitoria, che il sig. Baldi trasmesse per mezzo della Curia Vescovile di Volterra onde a detta signora Crocchi non fossero accordate le così dette fedi di stato libero per unirsi ad altri, senza che egli ne avesse prestato formal consenso. Allora fu che la signora Crocchi unitamente al di lei patruo sig. Niccolò Crocchi adirono il Tribunale di Radicondoli, e domandarono che, previa la dichiarazione delle nullità delle promesse sponsalizie, fosse remossa l'inibitoria trasmessa, ed il sig. Baldi, senza recedere dalla pretenzione degli sponsali, in unione del sig. Fiorenzo di lui padre, in linea di reconvenzione, ed in subalterno caso, si appresero a chiedere i danni.

Contestatasi su tal piede infra le parti la Lite, il sig. Potestà di Radicondoli con sua Sentenza de' 6. Febbraio 1830. disse nulla l'obbligazione contenuta nella suddetta Apoca 28. Novembre 1828. assolvendo la signora Crocchi dall'osservanza della medesima, come pure dalla promossa pretensione dei danni, e dichiarando inattendibile, e di niun effetto l'inibitoria, di cui trattavasi, condannò i succumbenti nelle spese del Giudizio.

Appello da questa Sentenza per parte del Padre, e figlio Baldi; e la Ruota udite le ragioni *hinc inde dedotte*, ha detto, e deciso come appresso.

Motivi

Considerando che li sponsali per *verba de futuro* pongono in essere dirimpetto alla Legge Civile l'obbligazione dei danni a carico di quelli
1 dei promittenti, che si renda renitente all'adempimento della data fede.

Considerando che agli effetti meramente civili questa promessa non può esser valida se non in quanto sia circondata di quelle formalità che la Legge, a seconda delle diverse condizioni delle persone, esige perchè ri-
2 manga efficacemente contratto il vincolo di ragione.

Considerando che la Patria Legge del 15. Novembre 1814. e la successiva Notificazione del 25. Gennaio 1815. stabiliscono che la obbligazione della donna, tutto che maggiore degli anni ventuno, e non soggetta alla patria, o alle maritale potestà, non è valida, se, oltre il consenso del
Curatore, non è preceduta dalla cerziorazione, e dalla consecutiva autoriz- 3
zazione del Giudice del suo domicilio.

Considerando che non può esser lecito d'introdurre una distinzione tra li sponsali, riguardanti agli effetti meramente civili, e qualunque altra obbligazione, poichè, oltre a non vedersi questa distinzione indotta dalla
Legge, il che sarebbe sufficiente per non ammetterla, è pure da rimarcarsi 4
che anche in rapporto agli sponsali, siccome costituenti nei congrui casi l'
obbligazione al rifacimento dei danni, ricorre la ragione che spinse la leg- 5
ge a provvedere alla debolezza del sesso muliebre, potendo la donna bene 6
spesso ignorare le conseguenze civili, che dalli sponsali derivano, e però si ravvisa la necessità di renderla istruita mediante l'interposizione dell'uf-
fizio del Giudice. 7

Considerando che una tale distinzione è fino all'evidenza dimostrata arbitraria, ed insussistente dal vedere che neppure nella soggetta materia la legge recede dalla tutela che essa presta indistintamente in tutte le convenzioni alle persone che non hanno la civile capacità di obbligarsi, ricavandosi ciò dalla Legge del 30. Gennaio 1793. la quale dichiara nulli a tutti
gli effetti di ragione li sponsali dei pupilli, e dei figli di famiglia, celebrati 8
senza il consenso espresso del Tutore, e respettivamente del padre, onde non vi è primordio di plausibile fondamento per credere che la donna, in rapporto alla obbligazione civile che nasce dagli sponsali non sia constituita in quel medesimo stato d'incapacità, nel quale la legge l'ha posta relativa-
mente ad ogni altra convenzione. 9

Considerando che li sponsali contratti tra la signora Benedetta Crocchi, ed il sig. Giovanni Baldi con la Scritta privata del 28. Novembre 1828.
non furono accompagnati dalle solennità richieste dalle Patrie Leggi per 10
le obbligazioni delle donne, e che conseguentemente sarebbe mostruoso, ed assurdo che la Legge Civile prestasse la sua assistenza ad un'azione, che si vuol fondare su di un atto posto in essere senza l'osservanza delle forme dalla medesima prescritte, e che essa, senza porsi in aperta con-
tradizione con sè stessa, non potrebbe riconoscere per valido, ed efficace. 11

Per questi Motivi

Dichiara male appellato dai signori Fiorenzo, e Giovanni Baldi contro la Sentenza proferita dal sig. Potestà di Radicondoli nel di 6. *Febbraio* 1830 *a favore della signora Benedetta Crocchi, e perciò detta Sentenza confermando quanto agli effetti civili soltanto, e non altrimenti, condanna i prenominati signori Baldi nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori.

Luigi Toscanelli *Primo Auditore Relat.*
Lorenzo Branchi, e Tito Coppi *Auditori.*

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 10. Febbruarii 1830.

In Causa Capretz e Pandolfini

Proc. Mess. Luigi Lucii — Proc. Mess. Antonio Salucci

Argomento

La Convenzione, che il Debitore paghi al suo Creditore sulle somme ricevute ad imprestito un frutto da tassarsi secondo il maggiore o minore utile, che lo stesso Debitore ritrae dal suo Traffico non costituisce una Società. Quando la Sentenza riserva al Debitore reo convenuto la facoltà di giustificare i pagamenti, che avesse fatti in conto del suo debito, non può redarguirsi d'ingiustizia.

Sommario

1. *Il modo unico, e regolare per ottenere dalla confessione della parte contraria una prova dei fatti, che lo interessano, è quello delle posizioni.*

2. 3. *Gl' Interrogatori non possono darsi da una parte all'altra: Al solo Tribunale di Commercio è permesso d'interrogare le parti per la più celere spedizione degli affari.*

4. *L' imprestito fatto colla condizione di averne un frutto dal Debitore maggiore, o minore, secondo il maggior o minor lucro, che lo stesso debitore ritraesse dal suo Traffico non costituisce una Società.*

5. *Tanto l'attore, quanto la Sentenza lasciano sempre aperta la strada al reo convenuto di giustificare i pagamenti, che avesse fatti in conto.*

Stòria della Causa

Colla Sentenza contumaciale proferita dal Regio Tribunale di Commercio di questa Città di Firenze li 11. Settembre 1829. il sig. Tommaso Pandolfini fu condannato, anche con arresto personale a pagare al sig. Paolo Capretz, come unico accollatario dei crediti, o debiti, esistenti, ed esistiti alla morte del sig. En-

rico Capretz suo fratello, a forma dell'atto privato di risoluzione di società per modo di transazione, e quietanza del 18. Ottobre 1827., recognito dal Notaro Mess. Agostino Gori, la somma, e quantità di lire 1100., importare dell'obbligazione del primo Giugno 1822. più i frutti mercantili alla ragione del sei per cento all'anno, e le spese „ ivi „ Salvi i pagamenti, che detto sig. Pandolfini giustificasse d'aver fatti in conto.

Da questa Sentenza interpose appello il Pandolfini per il capo della nullità, e per quello dell'ingiustizia, con atto de' 2. Ottobre 1829., quale debitamente proseguito nel 19. del mese stesso avanti questa Regia Ruota con Scrittura de' 4. Novembre 1829., dedusse i gravami.

Desumeva il Pandolfini la nullità della Sentenza appellata, dal sostenere, che dai titoli, e documenti, che servirono di fondamento alla Sentenza medesima, resultava esser vegliata fra esso ed il defunto sig. Enrico Capretz una società, talchè dovevano adirsi gli arbitri, non il Tribunale di Commercio, e ne rilevava l'ingiustizia dall'asserire, che non sussisteva il credito canonizato attesa la consegna fatta al sig. Enrico Capretz d'alcuni Cappelli di Paglia, ed atteso un credito non indifferente per trasporti di mercanzie, che esso Pandolfini vantava contro il Capretz.

Replicava ai dedotti gravami il sig. Paolo Capretz, colla Scrittura dei 12. Gennaio 1830.

Che la semplice lettura dell'obbligazione del primo Giugno 1822. convince, che il sig. Enrico Capretz, lungi dall'aver voluto formare una Società col Pandolfini, gl'imprestò diverse somme per impiegarsi in Cappelli di Paglia, mercatura, alla quale era addetto il Pandolfini, e solo convenne, che il frutto del denaro dovesse misurarsi dall'utile, che fosse per ritrarne dalla mercatura della Paglia.

Che gli acconti, che il Pandolfini possa aver consegnati in diminuzione del credito reclamato, non porterebbe l'effetto dell'ingiustizia della Sentenza degli 11. Settembre 1829. perchè in essa chiaramente si dice „ ivi „ Salvi i pagamenti, che l'istesso sig. Pandolfini giustificasse aver fatti in conto.

Che il credito per trasporti di mercanzie, oltre essere una gratuita asserzione del Pandolfini, anche provato, non produrrebbe la conseguenza dell'ingiustizia della Sentenza appellata, perchè dedotto solamente in questa istanza concludendo per la piena conferma della Sentenza del Tribunale di Commercio, e per la condanna del Pandolfini nelle spese anche stragiudiciali del Giudizio.

La Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il modo unico regolare, col quale secondo la vegliante Procedura può una parte tentare di trarre una prova dei fatti, che interessano dalla bocca, e confessione del suo avversa-
1 rio è quello delle posizioni giurate.

Attesochè male invocavasi, in limitazione di questa regola e per sostenere l'ammissione dei prodotti interrogatorii dal sig. Pandolfini l'Art. 24. del Regolamento per il Tribunale di Commercio, giacchè in esso letteralmente si parla di facoltà data al Tribunale d'interrogare le parti, e non già ad esse fra loro „ ivi „ Il Tribunale potrà interrogare qualunque volta lo creda necessario le
2 parti per ec.

Che quanto giusto, e provido per il ritrovamento della verità, e per la celere spedizione degli affari commerciali, che data la conosciuta opportunità il Tribunale intenda d'offizio, o l'una, o l'altra parte, altrettanto è incongruo, ed ingiusto che una delle parti sottoponga l'altra a rispondere con giuramento, a degli interrogatori, quando esso precedentemente non si è sottoposto a giurare i fatti articolati, il che si tratterebbero ad imparia i Litiganti
3 contro i più noti principii.

Attesochè quindi la Ruota riconobbe del tutto inammissibile
4 la cedola degl'interrogatorii, dei quali si tratta.

Quanto al merito.

Attesochè dalla semplice lettura del documento prodotto dal sig. Capretz, risultava evidentemente, che il sig. Pandolfini avea ricevuto la somma di cento scudi a imprestito fruttifero, con obbligo di restituirla alla scadenza nella sua totalità, il che escludeva qualunque idea della pretesa società: e soltanto del frutto si era rilasciata fra le parti indeterminata la tassa, facendola dipendere dal maggiore, o minor lucro, che il mutuario ritraesse
5 dall'impiego di detta somma in Paglia di Cappelli.

Attesochè delle partite, che il sig. Pandolfini adduceva, come compensabili a suo favore, non è stato posto in essere la necessaria prova, e d'altronde, tanto l'attore, quanto la Sentenza, lasciano sempre (come di ragione) aperta al reo convenuto la strada a giustificare i pagamenti, che avesse fatti in conto.

Per questi Motivi

Previa la riunione al merito della causa dell' incidente

promosso dalla parte Pandolfini con sua Scrittura dell'8. Febbraio corrente, e relativo all'ammissione di una cedola d' interrogatarii, detta domanda incidentale, rigettò, e rigetta, e procedendo a dichiarare sul merito, dice essere stato male appellato per parte del sig. Tommaso Pandolfini dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Paolo Capretz proferito dal Regio Tribunale di Commercio di Firenze li 11. *Settembre* 1829. *bene perciò con detta Sentenza giudicato, e quella confermando in tutte le sue parti, ne ordina la esecuzione, secondo la sua forma, e tenore: E detto sig. Tommaso Pandolfini, a favore del sig. Paolo Capretz condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Luigi Bombicci *Presidente*
cav. Donato Chiaromanni, *Aud. Rel.*, e Francesco Bernardi *Aud*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Cerreten. Praetens. Desertion. Appellat. diei 3. *Martii* 1830.

In Causa Gambacciani E Bargellini

Proc. Mess. Silvio Martelli — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

Argomento

L' appellante che non riproduce gli atti della passata istanza nel termine voluto dalla Legge per averne ritardata la Copia il Tribunale, al quale dall' appellante fu domandata in tempo buono, non incorre nei pregiudizii della deserzione dell' appello.

Sommario

1. *Quando non si verifica quel ritardo dichiarato dalla Legge*

34

alla deduzione dei gravami, non può aver luogo la deserzione dell'appello.

2. *Quando l'adempimento di una formalità non dipende dal fatto di colui, a carico del quale si porta la trascuratezza della formalità, ma deve concorrere il fatto altrui, non può soffrirne il danno.*

3. 4. 5. 6. 7. *Quando l'appellante giustifica di aver domandate le Copie degli atti della precedente Istanza, in tempo conveniente, se per ritardo del Tribunale queste stesse Copie non le produce in tempo buono, non è soggetto alla deserzione.*

8. *L'appellante che è scusato dalla deserzione per vedute equitative deve per altro soffrire le spese occorse.*

Storia della Causa

Messer Mirtelli per parte di Gaspero, ed altri Gambacciani suoi rappresentati, espose, che dal Tribunale di Cerreto Guidi sotto dì 25. Maggio 1829. fu proferita Sentenza ad essi contraria, e favorevole ai sigg. Bargellini. Che sotto dì 10. Giugno 1829. interposero appello dalla medesima, quale proseguirono ne' 25. Giugno 1829. che di questo appello, ne' 7. Agosto 1829. ne fu domandata la deserzione da detti Bargellini, per non avere nel termine della Legge riprodotti gli atti del precedente Giudizio, e che questa Istanza fu accolta con il Decreto de' 3. Settembre 1829. che dichiarò deserto il suddetto appello.

Espose pure, che ne' 30. Settembre 1829. avevano i Gambacciani interposto appello dal Decreto Ruotale di deserzione, e ne domandarono la revoca, sul fondamento che se nel termine non fu dai suoi rappresentanti eseguita la riproduzione degli atti di prima Istanza, non doveva ciò attribuirsi a colpa dei medesimi, mentre non avevano tralasciato di eseguire in tempo debito le opportune diligenze per ottenere la copia degli atti ma che per il fatto dei ministri del Tribunale non avevano potuto in tempo debito conseguire, e poichè si trattava di pena, concludevano, per essere dalla medesima sottratti, revocando il Decreto ruotale, che aveva dichiarata la deserzione con la condanna dei detti Bargellini nelle spese dei Giudizi.

Messer Giusti per interesse de' suoi rappresentati, disse, che la disposizione della Legge è precisa per far dipendere la deserzione dal fatto della mancanza della riproduzione degli atti, e tanto più giusta comparire doveva questa richiesta, in quanto che la dichiarazione di deserzione era emanata dopo che dagli stessi Bargellini era stato ai Gambacciani assegnato un termine di giorni otto ad eseguire la riproduzione degli atti, e la deserzione si era fatta

dipendere dall'evento, che i Gambacciani avessero lasciato decorrere il detto termine senza avere eseguita la riproduzione degli atti.

Soggiungeva inoltre, che non giovava ai Gambacciani l'avere prodotta la fede di avere ordinate le copie, e non averle potute ottenere per mancanza di Giudice nel Tribunale, perchè queste circostanze non erano proporzionate a scusarsi dall'omessa riproduzione, mentre esiste sempre nei Tribunali un soggetto, che adempia le funzioni di Giudice, a seconda del disposto delle nostre Leggi, e concludeva perciò per la conferma del Decreto appellato, con la condanna dei Gambacciani nelle spese.

Nella valutazione de' fatti e delle ragioni hinc inde dedotte dalle parti, il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè è certo, che avendo Ranieri, ed altri Gambacciani ne' 10. Giugno 1829. appellato dalla Sentenza del Tribunale di Cerreto Guidi proferita ne' 25. Maggio 1829. e ad essi notificata nei 10. del mese di Giugno regolarmente, ed a forma dei termini della Legge nei 10. Luglio 1829. dedussero gli opportuni gravami, che supponevano avere risentito dalla contraria Sentenza, e perciò non vi è dubbio, che irregolare si sarebbe dovuta riconoscere la domanda di deserzione di questo appello dedotta ne' 7. Agosto 1829. dal sig. Gaetano, ed altri fratelli Bargellini, e sanzionata dal Decreto ruotale dei 3. Settembre 1829. giacchè non si verificava quel ritardo alla deduzione dei gravami, per cui potesse essere dichiarato deserto l' interposto appello.

Attesochè a rendere regolare la surreferita pronunzia invano si aveva ricorso ad avvertire, che esistendo nei 10. Luglio 1829 i gravami non avevano i Gambacciani riprodotto gli atti della prima istanza, e così avevano mancato ad una di quelle formalità, per la quale la Legge pronunzia la deserzione.

Poichè sebbene materialmente questo fatto esistesse, pure al duro oggetto di pronunziare la deserzione dell'appello, che è sempre una pena, conveniva osservare se concorresse qualche circostanza, che stesse a rendere scusabile l'omissione rimproverata ai Gambacciani, dovendosi sempre aver presente, che quando l'adempimento di una formalità non dipende dal fatto di colui, a carico del quale si porta la trascuratezza della formalità dalla Legge voluta, ma deve nel di lei adempimento concorrere il fatto altrui è giusto in questa circostanza, che se sono state praticate

quelle diligenze, per le quali potevasi ottenere, che fosse eseguito il fatto altrui, necessario per l'appellante, onde soddisfare dal canto suo alle formalità volute per evitare la deserzione, devesi in questi termini usare un benigno riguardo all'appellante medesimo, e sot-
2 trarlo ancora alle perniciose conseguenze della deserzione.

Ora resultava dal processo, che mentre nel 10. Luglio 1829. i Gambacciani esibirono la loro Scrittura di gravami, se non riprodussero gli atti della precedente Istanza, giustificarono però con un certificato del Giusdicente di Cerreto Guidi, datato dei 7. Luglio 1829. che aveano chieste le copie tutte degli atti della causa, nella quale emanò la Sentenza appellata, con avere rilasciato anche, se non nella totalità, in parte almeno, la Carta
3 Bollata occorrente alle dette copie.

Ed appariva pure dal detto certificato, che nel detto Tribunale mancava sempre la nomina di un'ministro interino, supplendo provvisoriamente quel Giusdicente, che per altro, per ragione di salute fino dai 12. Giugno 1829. era stato con Sovrano Rescritto dispensato dalle sue funzioni e resultava pure dal confronto delle epoche, che la loro domanda diretta ad ottenere le copie, aveva preceduto almeno di venti giorni la spirazione del termine a riprodurre gli atti, mentre avendo proseguito l'appello nei 25. Giugno, non potevano esser tenuti alla riproduzione dei medesimi, che spirato il mese dalla detta prosecuzione, appunto perchè la Sentenza appellata era stata proferita da un Tribunale, che era fuori del luogo, ove risedeva il Tribunale di prime appellazioni, al quale aveano ricorso i Gambacciani appel-
4 lanti.

E non era per ultimo da trascurarsi, che i Gambacciani non omisero di procurarsi le copie opportune, ma che ciò non gli riuscì di ottenere, che nel 15. Ottobre 1829. siccome resultava da una copia collazionata degli atti, e con essere stata la medesima rilasciata da un Giusdicente interino, il che dimostrava, che erasi sempre mantenuto quella vacanza del detto impiego, che rende più verisimile qualche difficoltà nel conseguimento delle
5 copie.

Attesochè da tutti i fatti surriferiti resulta, che i Gambacciani non hanno trascurato le opportune diligenze per ottenere le copie; Che queste diligenze sono state praticate in tempo debito, onde soddisfare nel termine legale alla formalità della riproduzione degli atti; E che particolari circostanze sono concorse onde trattenere il rilascio delle copie, ne segue perciò, che si fa luogo ad esonerare i Gambacciani dalle conseguenze gravose della
6 reclamata deserzione.

Ne giova il dire, che con atto de' 7. Agosto 1829. fu dai detti Bargellini assegnato ai Gambacciani un termine di giorni otto ad avere riprodotto gli atti, per lo ohe tutta la condiscendenza usarono i detti Bargellini prima di domandere la deserzione, e se di questa facilità, e correntezza degli appellati non si approfittarono i Gambacciani, devono essi soggiacere alle conseguenze della differita riproduzione degli atti. 7

Mentre sodisfaceva la replica, ohe l'assegnazione del termine fattali dai detti Bargellini diveniva utile nell'evento ohe avessero potute ottenere le oopie dal Tribunale; ma poichè era questo un fatto, che da essi non dipendeva, così l'assegnazione del termine non stava a distruggere il concorso di quelle circostanze per le quali hanno potuto meritare di essere assoluti dalla deserzione.

Siocome però alla sola equità sono debitori i Gambacciani di essere riabilitati all'appello da essi interposto, ed è così che ottengono una specie di purgazione di mora, non debbono di questo benefizio godere con danno dei detti Bargellini, ed è perciò, che le spese dei Giudizii si sono portate a carico dei Gambacciani.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte di Gaspero, ed altri Gambacciani dal Decreto di deserzione d'appello, contro dei medesimi proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel dì 3. Settembre 1829. e respettivamente col Decreto medesimo mal giudicato, e perciò salva la dichiarazione infrascritta, quanto alle spese, revoca il detto Decreto; ed in riparazione, dice non essere stato, nè esser luogo a dichiarare la deserzione domandata da detti Bargellini con loro Scrittura de' 7. Agosto 1829. dell'appello da detti Gambacciani interposto con atto dei 10. Giugno 1829. E quanto alle spese, ferma stante la condanna di che nel Decreto de' 3. Settembre 1829. condanna i Gambacciani nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Cosimo Silvestri *Consiglieri*

DECISIONE XXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Senten. Reiection. Appellat. diei 11. Januarii 1830.

In Causa Staccioli E Martelli E Taddei

Proc. Mess. Francesco Del Greco — Proc. Mess. Ferdinando Stiatti

---

Argomento

Le Sentenze proferite senza violazione della regola, che vieta ai Tribunali Civili di far diritto sull'eccezioni pregiudiciali congiuntamente al merito, sono valide, non sono attaccabili di nullità, e gli appelli interposti per questo capo debbono rigettarsi.

Sommario

1. *Quando esitono due conformi Sentenze l'appello non è ammissibile.*

2. *L'allegazione delle Leggi Romane non è un mezzo proponibile presso di noi per autorizzare un'appello per nullità.*

3. *L'Ordine Giudiciario, e le sue respettive attribuzioni non si può pretendere di determinarle sotto l'influenza della Legislazione Giustinianea.*

4. *Le nostre sole constituzioni debbono consultarsi per determinare le attribuzioni dell'Ordine Giudiciario, la di cui organizzazione da quelle risulta.*

5. 7. *La manifesta ingiustizia di due conformi Sentenze non apre l'adito a sperimentare il rimedio ordinario dell'appello.*

6. *L'I. e R. Consulta secondo l'Art. 5. del Motuproprio del 4. Luglio 1823. deve rigettare le domande di revisione di due conformi Sentenze ogni volta che non apparisca manifesta la loro ingiustizia.*

8. *Il Giudice, o Magistrato, che ha proferito la Sentenza appellata, può, alle domande dell'appellato, rigettare l'interposto appello.*

9. *Una Sentenza, che conferma l'esecuzione provvisoria ordinata colla prima non è interlocutoria, ma definitiva.*

10. 15. *L'appello per il capo della nullità è ammissibile dalle Sentenze anche inappellabili.*

11. 12. 13. *Quando le parti hanno contestato sull'ammissibilità dell' appello, prima della prosecuzione di esso non cessa la Giurisdizione del Tribunale di appello per pronunziare sulla reiezione del medesimo.*

14. *E' nulla la Sentenza, che cumulativamente al merito fa diritto sull' eccezioni pregiudiciali.*

16. *Quando non si verifica la violazione della regola, che vieta ai Tribunali di far diritto sull'eccezioni pregiudiciali congiuntamente al merito, la Sentenza, che vien proferita è valida.*

Storia della Causa

Appellarono a questo Supremo Consiglio i sigg. Taddei, e Martelli da due Sentenze della Regia Ruota Senese de' 16. Luglio, e 8. Agosto 1829.

La prima di dette Sentenze confermava l' esecuzione provvisoria accordata dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena de' 10. Aprile di detto anno a pregiudizio dei signori Taddei, e Martelli, e respettivamente favorevole al sig Staccioli.

La seconda rigettava l'appello interposto dalla prima di dette Sentenze, e quantunque rimanesse paralizzato un tale appello da questa seconda ruotale pronunzia, pure non ostante piacque ai sigg. Taddei, e Martelli di portare anche quello avanti questo Supremo Consiglio, che per ovviare inutili litigi riunì per consenso delle parti, e decise la causa come segue.

Motivi

Attesochè veruna sussisteva delle nullità obiettate alle due Sentenze ruotali dei 16. Luglio, e 8. Agosto 1829. contrarie ai sigg. Martino, e Bartolommeo fretelli Martelli ed al sig. Luigi Taddei, e favorevoli al sig. Dott. Zoroastro Staccioli, ed alle quali erasi interposto appello, così dovevano i due riuniti appelli rigettarsi, e riconoscere valide le due appellate Senteuze.

Ed in vero era certo in fatto, che la Sentenza dei 16. Luglio 1829. aveva negata l' inibitoria della esecuzione provvisoria senza cauzione, che si conteneva nella Sentenza di prima Istanza dei 10. Aprile 1829. favorevole al sig. Staccioli.

Quindi era manifesto, che ralativamente alla esecuzione provvisoria senza cauzione della detta Sentenza esistevano le due conformi pronunzie, per lo che veruno appello, quanto alla giustizia di questa dichiarazione era ammissibile, resistendo alla di lui

ammissibilità il disposto del detto Articolo 700. del Regolamento di Procedura, siccome negli identici termini è stato altre volte avvertito, e precisamente *nella Dec. 7. per tot. del Tesor. del*
1 *For. Tosc. Tom. 19.*

I fondamenti poi della nullità per la quale si era interposto l'appello si facevano dipendere dalla manifesta violazione di quelle regole di diritto, che determinano in quali casi può ordinarsi l'esecuzione provvisoria senza cauzione delle Sentenze di prima Istanza, enunciando a tale proposito, le circostanze, che concorrevano nella controversia attuale, e che si apprendevano capaci ad accertare la manifesta violazione delle regole di diritto proprie della soggetta materia, e dopo tutto ciò si concludeva per la nullità della Sentenza de' 16. Luglio 1829., come quella che era stata proferita con manifesta violazione delle regole di diritto.

Ma quando a stabilire la pretesa nullità si aveva ricorso alla rimproverata evidente violazione della Legge, siccome di questo concetto ne rendeva certi l'allegazione fatta del *Text. in Leg. Non dubium est* 5. *Cod. de Legib. et Constit. Princip· et in Leg. si cum* 2. *Cod. quando provocare non est neces.* non era questo altrimenti un mezzo di nullità, che fosse proponibile per
2 autorizzare un appello per nullità.

Bisogna infatti ritenere che l'ordine giudiciario, e le sue respettive attribuzioni invano si pretenderebbe di determinarle sotto l'influenza della Legislazione Giustinianea, mentre al contrario
3 non può a tale uopo consultarsi che ciò che è stato dalle nostre costituzioni stabilito, essendo da esse, che l'organizzazione giudiciaria, resultava, secondo che bene avverte opportunamente *Donell. Commet. Iur. Civil. Lib.* 17. *Cap.* 9. §. 6. *Col.* 1170. *T.*
4 4. *Edit. Lucens. ibique Hlliger. Num.* 7.

Ora senza riandare tutte le nostre patrie Leggi relative alla organizzazione giudiciaria serve aver presente il Sovrano Motuproprio dei 4. Luglio 1823. per persuadersi, che la manifesta ingiustizia di due conformi Sentenze non apre l'adito ad esperi-
5 mentare il rimedio ordinario dell'appello, giacchè disponendo l'Art. 5. del detto Motuproprio, che l'I. e R. Consulta dovrà per massima rigettare la revisione delle due conformi Sentenze ogni volta che non apparisca manifesta la loro ingiustizia, è perciò evidente, che la manifesta ingiustizia di due conformi Sentenze non può servir di elemento ad un rimedio ordinario, quale sarebbe l'appello per nullità, mentre se può autorizzare la concessione di

un rimedio straordinario, quale è quello della revisione, ne segue che non permette di esercitare un rimedio ordinario, non potendo si l'uno, che l'altro dagli stessi fondamenti dipendere.

E tale è la forza di queste semplici osservazioni, che qualunque volta la nullità proposta per appellare da due conformi Sentenze, si è voluta dedurre dalla loro evidente ingiustizia non è stata attesa una simile nullità, e l'interposto appello è stato rigettato, come ne fa fede la *Decis.* 57. *Num.* 2. *T.* 15. *et Decis.* 41. *N.* 2. *T.* 16. *del Tes. del For. Tos.* 6

Quindi la pretesa evidente ingiustizia delle due conformi Sentenze dei 10. Aprile, e 16. Luglio 1829. non può riguardarsi come una nullità, che possa in appello dedursi, e poichè era appunto sopra questa supposta evidente ingiustizia della Sentenza Ruotale dei 16. Luglio 1829. confermatoria della precedente, che si reclamava la nullità della detta Sentenza ruotale, ha dovuto perciò questo appello ravvisarsi insussistente anche in questo aspetto, come ha dovuto per la conformità dei giudicati comparire improponibile l'appello per la di lei pretesa ingiustizia.

Attesochè in guisa alcuna non si verificavano le nullità obiettate alla Sentenza degli 8. Agosto 1829. e per le quali unicamente erasi appellato.

Non sussisteva infatti, che la Regia Ruota di Siena non potesse pronunziare sull'ammissibilità, o inammissibilità dell'appello dai sigg. Martelli, e Taddei interposto dalla Sentenza ruotale dei 16. Luglio 1829. inquantochè l'appello da detta Sentenza fosse interposto per il capo della nullità, mentre è abbastanza precisa la disposizione dell'Art. 743. del Regolamento di Procedura per ritenere, che il Magistrato o Giudice che ha proferita la Sentenza appellata, può essere adito dall'appellato per ottenere la reiezione dell'interposto appello, e perciò regolarmente si condusse il sig. Stacoioli quando domandò alla Ruota di Siena il rigetto dell'appello dai sigg. Martelli, e Taddei interposto contro la Sentenza, che la stessa Ruota aveva pronunziato nei 16. Luglio 1829. 8

Senza che a modificare la disposizione del detto Art. 743. possa utilmente dai sigg. Martelli, e Taddei proporsi che la Sentenza dei 16. Luglio 1829. essendo una Sentenza interlocutoria, il solo atto motivato d'appello notificato al sig. Stacoioli, fu capace di togliere ogni giurisdizione alla Ruota, che aveva proferita la Sentenza appellata per conoscere sulla domandata reiezione del detto appello; poichè non sussisteva in fatto che la Sen-

tenza dei 16. Luglio 1829. fosse una vera, e propria Sentenza interlocutoria, anzi aveva tutti i caratteri di una Sentenza definitiva subitochè confermava l'esecuzione provvisoria senza cauzione che della sua Sentenza dei 10. Aprile aveva ordinata il pri-
9 mo Giudice; E non avrebbe poi l'obiettato reflesso meritato alcuna attenzione in diritto, mentre per quanto sia vero che negli appelli dalle vere, e proprie Sentenze interlocutorie ricorrano certe formalità non comuni agli appelli dalle Sentenze interlocutorie non abbia luogo la loro prosecuzione, e la riproduzione, ed allegazione respettivamente degli atti della precedente Istanza avanti il Tribunale Superiore come è stato avvertito dalla *Decis. 91. Num. 1. et 2. Tom. 19. del Tesor. del Foro Tos.*

Onde invano dalla qualità della Sentenza dei 16. Luglio 1829. si lusingavano i sigg. Martelli, e Taddei di desumere la nullità della successiva Sentenza degli 8. Agosto 1829. che aveva rigettato l'appello dalla precedente Sentenza da essi interposto.

Attesochè non sussisteva neppure che per essere stato l'appello proseguito in tempo debito, e precisamente nei 4. Agosto 1829. e così avanti l'emanazione della Sentenza degli 8. Agosto 1829 e questa prosecuzione portata a notizia tanto del sig. Staccioli appellato, che dei Giudici, non potesse altrimenti dalla Ruota procedersi alla emanazione della surriferita Sentenza di reiezione di appello.

Poichè era certo in fatto, che notificato al sig. Staccioli nei 27. Luglio 1829. l'atto di appello nel giorno successivo egli adì la Ruota domandando la reiezione del detto appello citando i sigg. Martelli, e Taddei all'Udienza del primo Agosto per sentir far diritto sulla detta domanda, ed a questo atto nei 31. Luglio 1829. replicarono i sigg. Martelli, e Taddei che alla istanza del sig. Staccioli „ ivi „ Resiste per la Giurisdizione della Ruota „ l'Art. 699. e 720. del Regolamento di Procedura, che dichiara „ apertamente, ed espressamente ammissibile l'appello dalle Sen- „ tenze anche d'altronde inappellabili, allorquando è interposto „ per il capo della nullità. „

Ora dal tenore di questo atto resulta, che le parti contestarono sull'ammissibilità dell'appello avanti la Ruota, ed inoltre, che questa contestazione precedè la prosecuzione dell'appello fatta come sopra nei 4. Agosto 1829., e quindi la prosecuzione medesima sebbene nei debiti termini eseguita, non fu capace di far cessare la giurisdizione della Ruota per pronunziare sulla doman-
10 data reiezione dell'appello, giacchè la contestaziona della lite

obbligò gli appellanti sigg. Martelli, e Taddei a rispettare la massima di diritto stabilita dal *Text. in Leg. ubi coeptum ff. de Iudic.* e così giustamente ad onta della fatta, e notificata prosecuzione, potè la Ruota far diritto sulla reiezione dell'appello, dovendosi avanti di essa terminare quel Giudizio, che era stato regolarmente introdotto, siccome nei precisi termini fu avvertito nella *Decis.* 70. *Num.* 18. *et segg. Tom.* 8. *del Tesor. del For. Toscan*, *e nella Decisione dei* 12. *Marzo* 1828. *in causa Francalanci*, *e Ferretti.* 11

E questa positiva ed assoluta contestazione della lite sulla reiezione preventiva alla prosecuzione, rendeva estranea alla disputa attuale la *Decis. dei* 4. *Aprile* 1818. *in causa Rivoli e Bertelli*, mentre dal di lei tenore resulta che sebbene l'appellato Bertelli avesse dedotta l' inammissibilità dell' appello avanti la prosecuzione, suggiunse per altro „ ivi „ Non per questo era dato „ inferire che dovesse dirsi contestata lite su tale incidente, resi„ stendovi non meno il fatto che il Gius „ talchè è evidente che esclusa in detta causa la contestazione della lite sull' incidente dell' ammissibilità dell'appello avanti il Tribunale, che aveva proferita la Sentenza appellata, doveva la intervenuta prosecuzione dell'appello spiegare la sua efficacia di deferire al Tribunale Superiore la cognizione del detto incidente come fu allora dichiarato, e perciò nulla influiva nella causa attuale ove la contestazione sull'incidente della reiezione avanti la Ruota, era giustificata dagli atti, e dal tenore della Sentenza per nullità appellata. 12

Attesochè non sussisteva neppure l'ultima nullità dedotta contro la Sentenza degli 8. Agosto 1829. e che si faceva consistere nell'avere pronunziato sul merito della contestazione riguardante il rigetto dell'appello, senza avere precedentemente, e separatamente dichiarata la Ruota la sua competenza, sebbene fosse stata opposta l' eccezione declinatoria, e si fosse dai sigg. Martelli e Taddei implorata una preventiva pronunzia.

Poichè sebbene siasi ritenuto il principio tante volte solennemente proclamato che nulla si rende quella Sentenza dei Tribunali Civili, che cumulativamente al merito fa diritto sulle eccezioni veramente pregiudiciali, non per questo ne seguiva, che la Sentenza Ruotale dovesse dichiararsi nulla se pure non rimaneva dimostrato, che da essa si fosse al surriferito principio contravvenuto.

Ora non e dalla qualificazione che piaccia di dare alle parti

ad una qualche eccezione, che resta il di lei vero carattere determinato, ma è questo sempre soggetto ad essere stabilito a seconda delle regole di diritto.
13 conda delle regole di diritto.

Quindi se ai sigg. Martelli, e Taddei piacque di qualificare come una eccezione d'incompetenza quella con la quale si opposero alla domanda di reiezione d'appello fatto dal sig. Staccioli; E se con questo presupposto implorarono dalla Ruota una preventiva pronunzia sopra questa eccezione, non altrimenti al duro effetto di annullare la Sentenza ruotale degli 8. Agosto 1829. potrà la Ruota istessa addebitarsi di non essersi arrestata a questa eccezione, e di avere contemporaneamente deciso il merito della contestazione, se pure non resta ad evidenza dimostrato, che l'eccezione dai sigg. Martelli, e Taddei caratterizzato come una eccezione d'incompetenza, fosse tale realmente, e non dovesse piuttosto qualificarsi come una eccezione, che riguardasse il merito della domanda avanzata dal sig. Staccioli.

Ma l'esame appunto del solo atto per parte dei sigg. Martelli, e Taddei intervenuto nel Giudizio rendeva certi, che l'incompetenza che si obiettava alla Ruota, si confondeva, e si faceva dipendere da ciò che costituiva il tema della contestazione sulla reiezione, mentre si reclamava incompetente la Ruota non già perchè la questione della reiezione non fosse dalla Legge deferita alla cognizione della Ruota, mentre avrebbe a questa pretensione resistito l'Art. 743. del Regolamento di Procedura; E non perchè la prosecuzione dell'appello avesse sottratto alla Giurisdizione della Ruota l'esame del proposto incidente, mentre, la mancanza di ogni prosecuzione al momento che i sigg. Martelli, e Taddei esibirono la loro scrittura di repliche alla dodomanda del sig. Staccioli, avvrebbe impedito di ragionare d'incompetenza a questo titolo, ma questa eccezione si faceva esclusivamente dipendere dalla resistenza, che alla Giurisdizione della Ruota presentavano gl'Art. 690. 720. del Regolamento di Procedura, che dichiarano ammissibile l'appello dalle Sentenze anche d'altronde inappellabili allorquando è interposto per il capo della nullità.

Ora è manifesto che questa eccezione costituisce il tema di quella contestazione che doveva trattarsi nel Giudizio di reiezione d'appello, giacchè l'ammissibilità dell'appello che nasceva dal disposto dei mentovati articoli della Procedura, era il fondamento per cui i signori Martelli, e Taddei respingevano la domanda di
15 reiezione d'appello dal sig. Staccioli avanzata.

Ma se piacque ai sigg. Taddei, e Martelli il qualificare questa eccezione, come una eccezione di declinatoria, e con questo concetto invocarono, quanto ad essa una preventiva, e separata pronunzia, non per questo ne segniva, che dovesse la Ruota positivamente deferire alle Istanze dei sigg. Martelli, e Taddei, ma anzi riconosciuto che a torto l'eccezione proposta si era appresa come una eccezione di declinatoria, potè la Ruota non curata l'eccezione medesima proferire sul merito della reiezione dell'appello quella Sentenza che gli sembrò alla giustizia conforme.

E questa pronunzia non potè neppure essere attaccata di nullità, inquantochè, non sussistendo, che l'eccezione proposta fosse una eccezione d'incompetenza, non si verificò nessuna violazione della regola che vieta ai Tribunali ordinari di far diritto sulle eccezioni pregiudiciali congiuntamente al merito della contestazione, e così neppure sotto questo aspetto sussisteva quella nullità, che si obiettava alla Sentenza degli 8. Agosto 1829.

Per questi Motivi

Pronunziando sugli appelli riuniti con precedente Decreto dei 4. Gennaio 1830. dichiara non essere costato ne costare della nullità dedotta contro le Sentenze della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Siena del dì 16. Luglio, e 8. Agosto 1829. con gli atti di appello dei 27. Luglio, e 9. Settembre 1829. interposti dai sigg. Martino, e Bartolommeo Fratelli Martelli e Luigi Taddei; Rigetta perciò l'appello per nullità avanzato contro dette Sentenze; E detti sigg Taddei, e Martelli condanna a favore del sig. Dott. Zoroastro Staccioli nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi *Relat.*
Cav. Luigi Matteucci, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE XXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Convention. diei 23. Januarii 1830.

IN CAUSA FRANCOLINI E TIRINNANZI E BRANDI

Proc. Mess. Andrea Catani Proc. Mess. Gabbri llo Piccioli Proc. Mess. Gio. Batista Naldi

ARGOMENTO

Colui, che non è intervenuto ad un'atto di Convenzioni stipulate fra terze persone che non è dalle medesime nè favorito, nè pregiudicato, non può fare uso a suo favore.

SOMMARIO

1. *Quegli che non ha firmata una Convenzione, che è posta in essere* inter alios, *che non può ritrarne nè giovamento, ne pregiudizio, malamente è da esso invocata.*

2. *Quando la Convenzione è subordinata ad una condizione, non adempiuta questa, anco la convenzione deve aversi per non esistente.*

3. *Il diritto di rilevazione affacciato nel Giudizio d'appello, e non promosso in quello di prima Istanza, non può esaminarsi, nè risolversi, perchè il Tribunale d'appello sarebbe incompetente.*

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Naldi per interesse del suo rappresentato ha esposto, che il sig. Giuseppe, ed Egidio Padre e Figlio Tirinnanzi Negozianti il primo al Pignone, ed il secondo a Firenze nel 22. Gennaio ultimo scorso 1829 trassero, ed accettarono all' ordine S. P. del sig. Giovachino Francolini una Cambiale per valuta contante, nella somma di lire 13,330. pagabile al primo Ottobre 1829., la quale fu ceduta per valuta intesa dal Creditore di esso sig. Francolini al sig. Cammillo Tirinnanzi di Peretola, che la cedè, e ne ritirò la valuta in contanti dal surriferito sig. Gaetano Brandi appellato, e questi poi la cedè e ne ritirò la valuta dal sig. Andrea Dei, il quale finalmente la cedè, e ne ritirò la valuta, dal sig. D. Luigi Chiostri di Firenze.

Rimasta questa Cambiale in sofferenza per mancanza di pagamento negli accentatti, fu dal possessore della medesima sig. Chiostri debitamente protestata nel 2. Ottobre 1829. per i rogiti del Dott. Giov. Batista Naldi, e quindi venne rimborsato e rifuso della sua valuta dai sigg. Gaetano Brandi, e Cammillo Tirinnanzi surriferiti.

Possessori detti sigg. Brandi e Tirinnanzi di questa tratta intimarono essi non tanto gli accettanti quanto tutti gli altri interessati nella medesima; non escluso l' istesso signor Giovacchino Francolini.

Il Tribunale di Commercio, non ostante le eccezioni che il medesimo sig. Francolini ivi verbalmente dedusse, concludendo di esser messo fuori di Causa, con la sua Sentenza, di cui è appello, del 30. Ottobre 1829. mentre dichiarò, che nessuna obbligazione per ora, e nello stato degli atti esisteva tra Giovacchino Francolini, e Cammillo Tirinnanzi, condannò per altro di fronte al medesimo sig. Gaetano Brandi come terzo possessore a titolo oneroso anche l' istesso sig. Francolini al pagamento della suddetta tratta in questione, come apparisce dalla detta appellata Sentenza.

Da questa Sentenza il sig. Francolini interpose appello alla Regia Ruota la quale decise come segue.

Motivi

Attesochè quanto alla inallegabilità della gira irregolare valuta intesa dirimpetto ai possessori, e Giratari a titolo oneroso di una Cambiale, era essa nella Sentenza appellata con opportuna autorità confermata, nè in questo mezzo di difesa sostenuto in prima Istanza si è avanti la Ruota insistito per parte del sig. Francolini.

Attesochè quanto al nuovo mezzo di difesa spiegato in questa Istanza, e appoggiato alla pretesa novazione indotta col Chirografo del dì 18. Settembre 1829. ricevuto e depositato per gli atti di M. Naldi con Istrumento del dì 21. Ottobre era evidente la sua inattendibilità, in primo luogo perchè male invocava il sig. Francolini una convenzione in cui non intervenne, da lui non firmata, e posta in essere *inter alios* dalla quale conseguentemente egli non poteva essere nè giovato, nè afflitto, secondo perchè era patente, ed indeclinabile, che la detta convenzione fu dai contraenti ad essa intervenuti, stipulata, e promessa sotto la

condizione che il Patrimonio dei sigg. Giuseppe, ed Egidio Ti-
rinnanzi per il momentaneo sostegno del quale i sigg. Cammillo
Tirinnanzi, e Brandi si impegnavano ad estinguere la Cambiale,
di cui è disputa, fosse posto sotto l'amministrazione diretta dallo
sperato accollatario sig. Leopoldo Pisani, mancata essendo la quale
condizione le progettate convenzioni dovevano aversi per non esi-
2 stenti *L. si quis fundum ff. de Contrat. Empt. Rot. Coram Se-
raph. Dec.* 838 *N.* 6. *in Recen. P.* 3. *Dec*· 567. *N.* 8. e che
tutto per volontà delle Parti dependesse da detta condizione, di
cui non si e azzardato per parte del sig. Francolini neppur di
suppor la esistenza, chiaro risulta dalla Lettera del detto Chi-
rografo „ ivi „ Dopo che però sarà inticramente rimborsato d'ogni
„ somma che anderà a metter fuori del proprio il sig. Leopoldo
„ Pisani per acquetare e saldare i Creditori di detti Giuseppe ed
„ Egidio Padre, e Figlio Tirinnanzi in forza della concordia che
„ va a stabilire, con i Creditori medesimi ec. „ e più sotto „ivi„
„ Le presenti convenzioni non avranno nè forza nè vigore e re-
„ steranno come non fatte nel caso che non sia posto in essere la
„ Concordia che sopra da tutti i Creditori nel termine di tutto
„ Ottobre 1829.

Che quanto alla subalterna domanda esibita dal sig. Francolini con la Scrittura del dì 16. Dicembre 1829 nella ipotesi della sua succombenza, o sia che venendo il sig. Cammillo Tirinnanzi equiparato ad un semplice suo Procuratore *ad esigendum* fosse obbligato a rendergli conto del denaro contante ritratto dall'altro Giratario e a rilevarlo, e renderlo indenne di tutto ciò che potesse soffrire per dependenza di detta Cambiale giustissima comparve alla Ruota la eccezione d' incompetenza dedotta in questo rapporto dal sig. Cammillo Tirinnanzi colla sua Scrittura del dì 5. Gennaio 1830. poichè la pretesa rilevazione non essendo stata affacciata dal sig. Francolini in prima istanza, se la Ruota ne avesse assunta la cognizione, sarebbe venuta a torre al detto sig. Cammillo Tirinnanzi in questo rapporto il primo grado di giurisdizione.

Per questi Motivi

Facendo dritto alle Istanze e domande contenute nella Scrittura di repliche ai gravami esibita per parte del sig. Gaetano Brandi sotto di 11. *Gennaio stante* 1830. *dice, e dichiara essere stato per parte del sig. Giovacchino Francolini male appellato con sua Scrittura del* 3. *Dicembre* 1829. *dalla Sentenza*

proferita dal Regio Tribunale di Commercio di Firenze del dì 30 Ottobre 1829. e bene con detta Sentenza pronunziato, e Sentenziato, e quella perciò confermando in ogni sua parte dice doversi la medesima eseguire secondo la sua forma e tenore, e condanna il precitato sig. Giovacchino Francolini nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali del presente Giudizio.

E quanto alla rilevazione domandata dal sig. Giovacchino Francolini contro il sig. Cammillo Tirinnanzi con sua Scrittura del 16. Dicembre 1829. rinvia le parti a provvedersi come e dove di ragione.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Baldassarre Bartolini, cav. Donato Chiaromanni *Relatore* e Francesco Bernardi, *Auditori*

DECISIONE XXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

S. Florae Praetens. Refection. Damnor. diei 28. Maii 1830.

IN CAUSA SQUICQUERI E VALERI

Proc. Mess. Aurelio Bossini — Proc. Mess. Pietro Gaeta

ARGOMENTO

Un Incendio, che ha danneggiato due vicini, e che ambidue hanno colla loro opera dato causa al medesimo, niuno di essi ha diritto contro l'altro alla refezione dei danni.

SOMMARIO

1. *Le Cause d'Incendio sono piuttosto referibili a colpa, che a caso fortuito.*

2. *Nelle cause d'Incendio a fine di obbligare alcuno alla refezione dei danni deve l'attore concludere la prova almeno di un grado di colpa.*

3. 5. *Quando costa, che il convenuto non ha colpa alcuna nell'accaduto Incendio non può obbligarsi alla refezione dei danni.*

4. *Alla perizia dei danni cagionati da un'incendio avvenuto un'anno, mesi 9. e giorni avanti la stessa perizia, e così, e quando ogni traccia era distrutta non può aver molta fede per la risoluzione della Causa.*

6. *La colpa levissima in committendo in una Donna e incapace di qualunque legale responsabilità.*

7. *I gradi della colpa nelle donne si misurano con teorie più miti, ed il marito a tal colpa non è tenuto.*

8. *Quegli che usa dei suoi diritti di proprietà che opera dei mezzi per arrestare l'Incendio, e che ripara i danni dall'Incendio stesso occasionati, non può imputarsi di colpa.*

9. *Quegli che pretende la refezione dei danni risentiti dall'altrui imprudenza, deve giustificare di non aver contribuito al fatto colposo.*

10. *Le Leggi soccorrono i vigilanti, ed i providi.*

11. *Colui, che si permette un fatto, il quale niun Padre di famiglia il meno diligente si sarebbe permesso non può pretendere una riparazione per i danni avvenutigli.*

12. 13. *Colui che colla sua condiscendenza, e prudenza ha permesso che altri facciano un lavoro, che loro produce comodo, e utilità non può essere obbligato a rifondere i danni, che dallo stesso lavoro sono derivati.*

14. *Ciascheduno dei dannificati deve risentire il danno derivato dalla colpa comune.*

Storia della Causa

S'incendiò nel 3. Dicembre 1821. un Seccatojo, che il sig. Pietro Valeri aveva a contatto di due case, nel maggior Subborgo di Santa Fiora, uno dei Castelli del Monte Amiato. Proprietario di una di queste Case era il sig. Squicqueri, al quale si volle dal Valeri attribuire la colpa dell'infortunio successo nel suo Seccatojo, addebitandolo di poca diligenza nella custodia del fuoco, che ardeva nel suo focolare, d'onde supponevasi, che a traverso di alcuni cretti, e buchi si fosse introdotto il fuoco nel Seccatojo, ed avesse attaccato il terzo Trave, che formava la *grata* a sostegno dei Legnelli, e delle Castagne, e che di lì si fosse propagato per l'intero Seccatojo.

Comparso perciò negli Atti del sig. Potestà di Santa Fiora il sig. Pietro Valeri, con sua principal domanda del dì 22. Gennajo 1822. domandò la condanna del sig. Pietro Squicqueri alla refezione di tutti i danni, che aveva dall'Incendio risentiti.

Accolse le di lui domande il Potestà di Santa Fiora con Sentenza dei 23. Dicembre 1824., e le rigettò la Regia Ruota di Grosseto con seconda pronunzia dei 27. Settembre 1828, con la quale fu il sig. Squicqueri pienamente assoluto dalle cose contro di Esso dal Valeri pretese, e domandate.

Appellatosi il Valeri da questa Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio, la difesa presentata dai Procuratori dell'una, e dell'altra parte riduceva tutta la questione a vedere, Primo. Se fosse, o nò provato a sufficienza, che l'incendio del Seccatojo incominciasse piuttosto dal Seccatojo stesso, che dal Focolare dello Squicqueri; Secondo. Se qualora, che da questo focolare avesse avuto origine, se ciò avvenne per caso fortuito, o per colpa del Valeri; Terzo. Se poi Egli fosse stato imputabile di quel grado di colpa, che era necessaria per sottoporlo alla refezione dei danni pretesi dal Valeri; Quarto. E finalmente se il sig. Valeri fosse immune affatto, dal canto suo, di ogni colpa dell'incendio in questione.

I fatti non controversi sopra i quali si raggirava in questi quattro punti la contesa, erano:

1. Che quando il seccatojo del sig. Valeri s'incendiò, il fuoco destinato al prosciugamento delle Castagne era in attività in mezzo al Seccatojo, come è consueto.

2. Che questo prosciugamento era ormai molto inoltrato, e quasi al suo termine, tanto che erano divenute estremamente combustibili le materie, che si trovavano dentro il Seccatojo.

3. Che nel momento, in cui si manifestò l'incendio, il Seccatojo era abbandonato dal Custode.

4. Che il sig. Valeri aveva affidata la custodia del Seccatojo ad un ragazzo detto il Figlio del Paolinelli, il quale fu il primo ad accorgersi dell'incendio, mentre tornava da far legne in campagna, ed in quel momento appunto, in cui le scaricava dal suo Giumento.

5. Che varj anni avanti l' Incendio il sig. Valeri aveva alzata la grata del suo Seccatojo, ed aveva avvicinato il terzo trave al focolare dello Squicqueri, portandolo tant'oltre nella parete comune larga 8. soldi di braccio, che la testata di detto terzo trave era distante dal focolare dello Squicqueri soltanto un soldo di braccio in linea retta, e più sotto al piano del focolare in linea orizzontale, un soldo, e denari 4.

I fatti controversi erano,

1.mo Che lo Squicqueri due anni circa avanti l'incendio, avesse demolito un muricciolo, che stava appoggiato alla parete del suo focolare, e che questa demolizione avesse indebolito la parete, la quale dicevasi essere stata anco assottigliata, indebolimento, ed assottigliamento, da cui volevasi che fossero derivati alcuni cretti e buchi nella parete comune, i quali trapelando da una parte all'altra avessero aperta una strada all' azione del fuoco del focolare dello Squicqueri fino al Seccatojo del Valeri.

2.do Che questi cretti, e buchi preesistessero al bruciamento del Seccatojo, e ne fossero la causa, piuttosto che l'effetto

3.zo Che un principio d'Incendio si fosse manifestato nel terzo trave del Seccatojo due, e tre giorni avanti il bruciamento, e lo avesse osservato, e spento con l'acqua la moglie dello Squicqueri mentre faceva il Bucato, senza palesarlo ad alcuno.

A questi tre fatti principalmente si appoggiava il Valeri, onde portare a carico dello Squicqueri la colpa, ed i danni dell'avvenuto incendio.

Impugnava d'altronde lo Squicqueri la verità di questi fatti, e portava sostanzialmente la sua difesa a sostenere.

1.mo Che non era evidentemente chiaro dalle resultanze degli atti se l'Incendio avesse avuto la sua prima origine dal fuoco stesso che ardeva nel Seccatojo del sig. Valeri, piuttostoche da quello che ardeva di là dal muro comune nel mezzo del suo focolare.

2.do E se costasse anco ad evidenza, che la prima scintilla produttrice dell'Incendio si fosse partita dal suo focolare, che egli non sarebbe mai debitore di quel grado di colpa nel concreto richiesto, onde obbligarlo alla refezione dei danni pretesi dal sig. Valeri.

3.zo Che il rialzamento delle travi fatto dal Valeri nel suo Seccatojo, ed il loro soverchio inoltramento nel muro comune, e quasi presso al focolare del vicino, avrebbero costituito lui stesso debitore di colpa dell'avvenuto Incendio.

Domandavasi quindi per di lui interesse, la conferma dell'appellata Sentenza Ruotale, mentre per interesse del sig. Valeri se ne domandò la revoca, ed in vece la conferma della Sentenza proferita dal Regio Potestà di Santa Fiora, ciascheduno colla condanna del succumbente in tutte le spese del Giudizio. Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè sebbene le cause d'Incendio generalmente sieno piuttosto referibili, a colpa che a mero caso fortuito, anche a mente degli Antichi Giureconsulti Romani, secondo che apparisce dalla Legge *Nam salutem* 3. *ff. de offic. de praef. vigil. et Leg. si vendita* 11. *ff. de pericul. et Comod. Rei Vend*, con tutto ciò all'effetto di tenere alcuno obbligato alla refezione dei danni avvenuti per tale infortunio, occorre sempre all'Attore concludere la prova del concorso di un grado di colpa, che si riconosca legalmente atta a renderne responsabile il Convenuto.

Attesochè certo com'era in fatto nel concreto del caso, che il suolo dei Legnelli del Seccatojo abbruciato era stato da qualche anno rialzato dal proprietario sig. Valeri, in modo, che il terzo Trave venne ad attestare precisamente sotto il focolare del cammino della contigua casa dello Squicqueri, quanto rendevasi probabile, e verosimile l'osservazione dei due concordi Periti giudiciali, che il fuoco di detto cammino avesse incalorita la testata del Trave stesso, e dopo lungo spazio di tempo *così turando* (son

pàrole di detta perizia) *sia arrivoto a consumare il trove medesimo* cui ai attribuisce la causa dell'incendio, altrettanto compariva dubbio, ed incerto l'abuso del suo Cammino, del quale pretendevasi in colpa lo Squicqueri cui non poteva impedirsi di farvi fuoco. 3

Attesochè non conclusa perfettamente la prova de'supposti fatti abusivi di quest'ultimo, come viene latamente dimostrato ne'motivi dell'appellata Sentenza, che il Supremo Consiglio adotta, ed esclusa ogni ragionevole probabilitá, che la mancanza del Frontone di pietra al Cammino producesse l'incendio del Trave, che era immesso, non di fronte, ma sotto il focolare, munito indubitatamente della Pietra di riparo, come asseriscono i Testimonj, venivano di ragione a mancare gli estremi dell'azione intentata.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per porte del sig. Pietro Valeri dalla Sentenzo proferita dalla Regia Ruota di Grosseto il 25. Settembre 1828. ol medesima contraria, e respettivomente favorevole ol sig. Pietra Squicqueri, confermo perciò detta Sentenza in tutte le sue parti, ed ordino quella eseguirsi secondo la sua formo, e tenore, e l'oppellante sig. Voleri condonna nelle spese del Giudizia ancora dello presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles *Relatore*, Gio. Batista Brocchi
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Regia Ruota di Grosseto adottati dal Supremo Consiglio

Attesochè per quanto resultasse dal deposto di alcuni fra' Testimonj in Atti sentiti, e dal concorde parere dei Periti giudiciali, che l'incendio del Seccatojo di proprietà dell' appellato sig. Pietro Valeri avvenuto il 3. Dicembre 1821., avesse origine dalla testata interna della terza Trave, posta quasi a contatto del piano del focolare della Cucina dell' appellante Squicqueri, e così che l'Incendio stesso si fosse al preindicato Seccatojo comunicato da detto focolare, pur non ostante, rilevandosi in fatto, che nel piano inferiore del Seccatojo stesso all'epoca dell'Incendio esisteva il fuoco destinato a prosciugare le Castagne senza che fosse raffrenato da alcun Conduttore, o riparo, fuoco, al dire della Testimone Maria Domenica Vivarelli superiore al necessario, e rilevandosi di più, che l'accesso, e contemporanea perizia giudiciale, ebbero luogo un anno, mesi nove, e giorni tredici dopo l'avvenuto incendio e quando già ogni traccia di esso doveva essere notabilmente diminuita o distrutta, azzardato, e di poca fiducia sembrava il parere emesso dai Periti, e Testimonj suddetti, e siccome non costituiva che una pura, e semplice opinione, a cui potevano obiettarsi molti possibili in contrario, non meritava d'incontrare cieca credenza per la resoluzione della Causa in esame, che hà per base un quasi delitto.

4 *Attesochè quando pure volesse seguitarsi la opinione suddetta, e credere provato, che l'Incendio, di cui trattasi provenisse dal focolare dell'appellante Squicqueri, era necessario, a luce meridiana, giustificare, che l'Incendio stesso, piuttosto che da caso fortuito, fosse derivato da colpa dello Squicqueri medesimo, o di qualunque altro degl'Individui della sua famiglia ad esso legalmente imputabile, prova, che non era stata conclusa dall'appellante, mentre il solo Perito Andreucci nella di lui separata relazione, aveva opinato, che per l'improvvida demolizione di un muricciolo esistente nel frontone del focolare dello Squicqueri, per essere stato da questo omesso di collocare nel muro rimasto, la solita Pietra a di lui difesa, e per l'indebolimento della muraglia comune nel sito demolito, eravi nato un cretto, che andava da parte, a parte, per il quale essendosi introdotto il fuoco si era quindi comunicato alla testa ta della trave suddetta, rimanendo in ciò il voto dell' Andreucci impugnato dagli altri due periti del pari giudiciali Rossi, e Contri, che attribuiscano al cretto suddetto, altra causa del tutto estraneo al fatto dello Squicqueri, e assegnano all'incendio un'origine differente, sostenendo, che non dal detto cretto, ma dal piano del focolare si era il fuoco comunicato alla trave stessa.*

Attesochè tal diversità di opinioni meriteva di essere attentamente calcolato in giudizio pregno di conseguenze pregiudiciali allo Squicqueri, e siccome alla diffidenza, che naturalmente presenta la tesi, la

quale vuole attribuire a causa occulta, e non bene congnito un'Incendio avvenuto in un locale ove esisteva un continuo fuoco, e un grandioso alimento alla di lui propagazione, per le materie combustibili, che in copia ivi trovanvansi, si univano le contradittorie dichiarazioni dei periti che provavano sempre più la incertezza dell' origine del disastro sofferto dal sig. Valeri, faceva d'uopo con sommo studio, tener dietro a quanto era stato di fatto riscontrato nella faccia del luogo dal primo Giudice, onde conoscere se si ravvisava, nel caso in esame, quella vantata preponderanza di prove, che egli aveva accordata all'appellato.

Attesochè dall'Atto suddetto di accesso giudiciale si rileva, che la demolizione del muricciolo di fronte al focolare del ridetto Squicqueri avvenuta circa due Anni avanti l'accaduto incendio, niuna innovazione aveva recato al piano del focolare medesimo, di modo che se come asseriscono concordemente i tre Periti, l'incendio stesso ebbe origine al di sotto del Livello del piano suddetto un soldo, e denari 4. di braccio là ove trovavasi la testata della trave in principio, e se come accertano i due Periti Rossi e Contri, il fuoco si comunicò alla testa stessa del piano del focolare al di quà ove esisteva il muricciolo medesimo, la cui base fu trovata nell'accesso suddetto intatta, e non alterata, conveniva necessariamente dedurne, che il fatto della demolizione preaccennata, per quanto imprudente, ed improvvido, era del tutto estraneo all' Incendio suddetto, perchè questo aveva avuto luogo in una parte del fuocolare, ove non erano giunte le conseguense della demolizione designata dal Perito Andreucci, dimodoche anche indipendentemente dal fatto stesso, l'incendio medesimo sarebbe avvenuto.

Attesochè per accordare alla opinione dei due Periti concordi Rossi, e Contri una maggior fiducia, che all'altra contraria dell'Andreucci, oltre i rilievi di fatto sopra esposti, ravvisavasi la mancanza di prova, che il cretto da esso rimarcato preesistesse all' Incendio, e fosse prodotto dalla imprudente demolizione del muricciolo eseguito per ordine dello Squicqueri, non ostante che il sig. Valeri si fosse preso ogni premura per costatare questo fatto, dandone per informati i testimonj Maria Domenica Arazzini, Valentino, ed Angiola Tortalli, Maria Domenica Vivarelli, e Maria Taglioli, quali testimoni su di ciò sentiti hanno tutti espressamente escluso di aver rimarcato il cretto medesimo.

Attesochè male a proposito volevano recarsi dal sig. Valeri in campo le stragiudiciali dichiarazioni asserte fatte dalla Moglie dello Squicqueri all' esecutore Francesco Maffei il giorno posteriore all' avvenuto Incendio, dichiarazioni delle quali questo accerta di non avere conservata memoria alcuna, ma non ostante attestate dai testimonj Massimiliano Diecinè, e Pietro Favilli, ed amminicolate dall'altro testimone Francesco Favilli, mentre sebbene contenessero la confessione della Squicqueri di aver veduto uscire qualchè giorno avanti l' incendio stesso del

fuoco da un piccolo foro, che si era palesato nel piano del focolare, e di averlo estinto, gettandovi replicatamente dall'acqua invece di giovare alla causa dell'appellato, gli nuocevano grandemente perchè stavano a verificare l'opinione de'due Periti concordi, ed a smentire l'altra del dissidente, poichè ammessele per ipotesi come avvenute, proverebbero, che il fuoco si comunicò alla trave suddetta non dal cretto riscontrato nella muraglia, e prodotto a sentimento del Perito Andreucci dalla seguita demolizione del muricciolo, ma piuttosto dal piano del focolare in quel punto, che i Periti concordi suddetti avevano nell'atto dell'accesso designato.

Attesochè non poteva nel silenzio dallo Squicqueri tenuto relativamente al fatto da lei posteriormente palesato, rintracciarsi una colpa tale da dar luogo ad una refezione di danni contro il di lei Marito, poichè assicurandoci esso con le dichiarazioni suddivisate, che si era data immediatamente cura di sopprimere il fuoco, che usciva dal piano del suo focolare, gettandovi dell'Acqua, e che tale operazione aveva recato un pronto effetto, perchè il fumo era affatto cessato, e più non si riprodusse, questa circostanza adietta alla confessione, che non può per le trite regole di diritto scindersi, e separarsi dalla confessione stessa, mostra la intima convinzione della Squicqueri della efficacia del rimedio e della cessazione di ogni pericolo, convinzione, che esclude ogni colpa, perchè suppone necessariamente la inutilità di palesare l' avvenuto, e quando pure la prudenza del Padre di famiglia diligentissimo non si riscontrasse nel di lei silenzio, verificandosi nel caso in esame una colpa lievissima in omittendo incapace di qualunque legale responsabi-
6 *lità in una Donna, perchè nel misurare i gradi della colpa nelle Donne si procede, a sentimento dei più accreditati Giureconsulti, con delle Teorie più miti, di detta colpa non sarebbe tenuto il marito, come cupo della Casa, perchè deve supporsi che gli fosse ignoto l'avvenuto, poichè se l'avesse conosciuto, vi avrebbe preso riparo, per evitare il pericolo di esporre al fuoco tutte le di lui sostanze. e perchè è teoria di diritto, che*
7 *il padre di famiglia è responsabile della negligenza, ed oscitanza dei suoi sottoposti, quando consiste nell'agire, e non nell'omettere, e quando ogni probabilità, ed ogni verisimiglianza prevede, che la di lui vigilanza potesse impedire, o arrestare il fatto colposo.*

Attesochè immeritevoli affatto di replica erano sembrati i rimproveri diretti all'appellante di avere cioè aumentato nei giorni precedenti l'incendio il fuoco ordinario della sua Cucina per fare il bucato, di aver gettato a terra appena, che si accorse dell' Incendio medesimo i Legnelli, che ardevano nel piano superiore del Seccatojo, e di aver fatto restaurare dopo l'incendio il cretto, e il solare del Focolare, poichè tutti questi fatti, invece di essere interpetrati con sforzate, e azzardate illazioni a danno dell' appellante, trovavansi effatto indifferenti alla Causa, mentre in quanto al primo, non aveva lo Squicqueri, che usato

dei suoi diritti di proprietà, quanto al secondo era diretto, come dissero alcuni Testimonj, e come il fatto stesso persuade, al lodevole scopo di arrestare l'Incendio medesimo, e quanto al terzo era stato occagionato dalla necessità di riparare i danni, ed i guasti operati dal fuoco, e dall'altra di continuare a servirsi del suo focolare, che nello stato in cui l'aveva lasciato l'incendio era assolutamente inservibile. 8

Attesochè quando pure per ipotesi, ed in onta delle già fatte considerazioni, volesse seguitarsi la opinione isolata del perito Andreucci, e concludere, che l'Incendio avesse indubitatamente causa dalla imprudente, ed improvvida demolizione fatta d'ordine dello Squicqueri del muricciolo esistente di fronte al suo focolare nella muraglia comune a lui, ed al sig. Valeri, pure non ostante essendo in atti evidentemente provato, che alcuni anni prima della demolizione medesima, lo stesso sig. Valeri aveva remosso dalla loro antica posizione le travi, che sostenevano il piano superiore del suo Seccatojo, e le aveva rialzate un quarto di braccio, facendo collocare quella, da cui si suppone comunicato l' Incendio al Seccatojo medesimo quasi al livello del solare del focolare dello Squicqueri, col farla penetrare nel muro comune sette soldi e denari 4. di braccio, questo fatto fosse più imprudente, e più improvvido di quello posteriormente eseguito dallo Squicqueri medesimo perchè situava in stretta vicinanza, e quasi a contatto di un luogo destinato a farvi continuo fuoco la trave suddetta con imminente pericolo di un'incendio di ambedue i fondi tanto più facile a comunicarsi a quello del sig. Valeri medesimo perchè destinato a contenere delle materie di facile ed anche di rapida combustione, gli toglieva ogni diritto alla reparazione dei danni da esso sofferti, perchè cagionati da due operazioni colpose, una delle quali non poteva separarsi dall'altra, mentre, se non avesse avuto luogo il ravicinamento della trave che costituisce il primo avvenimento imprudente, la demolizione del muricciolo, che forma il secondo, non avrebbe prodotto effetto alcuno sinistro.

Attesochè essendo assioma incontrastabile di diritto, che colui, che ha risentito dei danni dall'altrui imprudenza, o oscitanza, onde ottenerne la riparazione, deve giustificare di non avere nella più piccola parte contribuito al fatto colposo, con eguale o anche minore oscitanza, e negligenza, perchè le leggi soccorrono soltanto i vigilanti, ed i provvidi, il 9 *sig. Valeri, che nella fattispece si confessa autore di un fatto, che niun Padre di famiglia il meno diligente si sarebbe permesso, non può in-* 10 *vocare a suo favore una riparazione, perchè hà dato indirettamente mano al danno che ha risentito, ed egli stesso ha accumunato la sua* 11 *colpa all'altra, che vuole rimproverarne al suo vicino.*

Attesochè quantunque dal Processo emerghino dei riscontri, che dell'avvenuto inalzamento delle travi per ordine del sig. Valeri fosse sciente, e paziente lo Squicqueri, perche con le travi medesime in più luoghi era stata occupata più della metà, e anche la totalità della mu-

raglia comune, il silenzio di quest'ultimo non poteva ritorcersi a danno di esso perchè sarebbe contro ogni principio di giustizia di convertire una condiscendenza che produsse tutto il comodo, e il favore al sig. Valeri in un danno reale per il concedente, fino a tenerlo a calcolo degli effetti di tal concessione, in modo che fossero tutti favorevoli alla imprudenza
12 *del Valeri, e tutti pregiudiciali allo Squicqueri.*

Attesochè l'effetto naturale, e legale del silenzio, e condiscendenza dello Squicqueri doveva unicamente nel caso in esame condurre alla perdita d'ogni diritto, onde reclamare sulla nuova opera del vicino, ed anche se si vuole alla renunzia, ad una riparazione di danni, qualora dall' innovazione stessa ne fossero derivati, mai estendersi al duro effetto di radicare la di lui responsabilità ad ogni futuro evento di faccia al vicino medesimo, che non ignorava, che nel luogo ove poneva la trave preesisteva l'unico locale, in cui la famiglia dello Squicqueri riteneva, e conservava il fuoco.

13 *Attesochè per le premesse cose il resultato della colpa comune, essendo quello, che ognuno dei dannificati risenta le conseguenze della colpa, come se il disastro fosse avvenuto per una forza maggiore, il sig. Valeri per quelle avvenutegli dall'incendio tante volte nominato, non aveva alcuna refezione a richiedere allo Squicqueri, nello stesso modo, che questo sarebbe stato mancante di ogni azione ad essere indennizzato, se l'infortunio predetto avesse colpite le di lui proprietà.*

14 *Attesochè riepilogando le già fatte avvertenze per le resultanze degli Atti, non era ben certo che l'origine dell'incendio provenisse dalla Casa dello Squicqueri, se il maggior numero dei Periti giudiciali aveva assegnata all' incendio stesso una causa del tutto estranea alla colposa demolizione del muricciolo del focolare dell' Appellante, e se nella peggiore ipotesi l'incendio medesimo era effetto della colpa dei due Condomini, chiara ne veniva la conseguenza, che la Sentenza, appellata, come ingiusta, dovesse essere totalmente revocata, colla condanna dell'appellante nelle spese di ambedue i Giudizi.*



DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Denegatae executionis Apocae diei 17. Junii 1830.

In Causa Chigi e Durazzini

Proc. Mess. Gaetano Ticci — Proc. Mess. Niccolò Alessandri

Argomento

I periti Calligrafi nell'ammettere colla loro relazione la probabilità che altra mano possa avere apposta la firma in un privato Chirografo, non riconosciuto da quello, a cui carico vol portarsi, vengano a stabilire quel veemente sospetto di falsità, che per gli effetti civili si equipara alla stessa falsità. Questo sospetto si rende viepiù grave, quando la Causa, dalla quale si pretende animato quel medesimo Chirografo vien ritrovata insussistente, e quando uno dei Testimoni, che si danno per presenti alla stipulazione di quel medesimo Atto può comparire un misterioso soggetto, e l'altro soffre delle eccezioni.

Sommario

1. *L'espressione*, dubitare *nel suo significato, non è che l'atto di sospendere un pieno assenso a qualche proposizione.*

2. *La parola* dubitare, *come quella di* pensare *usata dai periti, che non ravvisano la firma di un documento eguale alle autografe, ammettono che quella firma possa esser redatta da altra mano, che da quella, a cui viene attribuita.*

3. *La perizia, che non trova lo scritto eguale agli indubitati, è sufficiente a stabilire quel veemente sospetto di falsità che si equipara alla stessa falsità.*

4. *Dubbia o pericolosa è per se stessa la nuda prova, che nasce dalla confrontazione del carattere, tutto che dai Periti sia stata rilevata una perfetta identità tra i confrontati.*

5. *Quando i Periti escludono la perfetta identità del carattere, l'eccezione del reo viene in questo caso a restare legittimata dalla perizia.*

6. *I certificati mancanti di giudicial recognizione non hanno nessuna legale efficacia.*

7. *Il certificato di morte di un testimone, ritrovato poscia non vero, rende misteriosa, e dubbia la persona dello stesso Testimone.*

8. *Il Testimone singolare, che non conosceva quello, del quale depone, che per l'altrui asserzione, non merita fede.*

9. *La prescrizione è un rimedio legale, capace a togliere l' azione criminale.*

10. *Il Decreto criminale importante una clausula definitiva per dimostrazione d'innocenza paralizza l'azione intentata dal Fisco, ma nulla giova nel giudizio Civile.*

11. *La Sentenza in un giudizio criminale non pregiudica all' azione dedotta, e da dedursi in un giudizio Civile.*

12. *Dal Giudizio criminale può convolarsi al giudizio civile, e così viceversa.*

13. *L'assoluzione in riguardo all'azione criminosa, non concede al reo l'eccezione della lite finita, e così viceversa.*

14. *La cosa giudicata produce l'eccezzione della lite finita, quando vi concorre l'identità della causa, dei titoli, e della qualità fra le parti.*

15. *Un grave sospetto di falsità di un' Atto, fa a quello denegare la richiesta esecuzione.*

16. *Forma una congettura l' inverosimile nascente dalla natura stessa dell' Atto di donazione.*

17. *Fa nascer sospetto il vedersi fatto un' Atto di liberalità in luogo lontano dalla casa del disponente.*

18. *I vizii visibili di un' Atto, aumentano il sospetto di quell' Atto medesimo.*

19. *E' inverisimile, che quello, il quale sussidia una persona, pagar non debba a quella medesima persona i frutti, che le deve in forza di una contratta obbligazione.*

20. *E' inverisimile, che quello, il quale rilascia delle ricevute di sussidi caritativi all'Erede del suo debitore, non v'inserisca dei riservi per non pregiudicarsi in quella domanda per diritto.*

21. *Una tortuosa procedura, e l'indugio a produrre il Chirografo sul quale l'attore fonda il suo titolo, fa render sospetto quel chirografo.*

22. *Rende sospetto il chirografo la contrarietà della data di quello con gli attestati, e il non render buona ragione di questa diversità.*

23. *La mala qualità del donatario, fa render sospetta la donazione.*

24. *Il non ben purgato sospetto della falsità della fede di morte di uno dei Testimoni asserti presenti all' atto forma un riscontro dell'inversimiglianza di quell'atto medesimo.*

25. *L'inreperibilità di un Testimone, rende quel soggetto misterioso.*

26. *Quando gli argomenti pella falsità preponderano a quelli per sincerità, si fa luogo a richiamare la regola di diritto, che* actore non probante reus absolvitur.

27. *Il Regolamento di Procedura si contentà del grave sospetto di falsità per dichiarare ineseguibile la privata Scrittura non riconosciuta*

28. *Il documento privato deve essere giustificato vero, al contrario, del pubblico che solo può eccezionarsi per falso.*

29. *I mezzi per giustificare vero l'atto privato non sono tassativamente determinati dal Legislatore.*

30. *L'esame dei Testimonj istrumentali prova la verità dell' atto sòlo quando importi la indicazione di quello che si contiene nell' atto medesimo.*

31. *Il Giudizio dei Periti non può fornire giammai un dato certo per determinare il Giudice alla pronunzia.*

32. *I Testimonj aventi cognizione del carattere della persona che si pretende aver firmato, meritano leggerissima attenzione.*

33. *Appartiene all'arbitrio del Giudice seguendo la sua moral convinzione il determinare vero, o falso il privato Chirografo.*

34. *Lo stato d'incertezza sulla verità del privato Chrografo è fatale all'attore che vi si fonda.*

35. *Le firme dei Testimonj all'atto privato non conciliono di per loro al medesimo opinione di verità.*

36. *Gli attestati sono in Giudizio inattendibili.*

37. *Gli attestati sono inattendibili anche avvenuta la morte dell'attestante se si è frapposto un lungo periodo fra l'attestato e la stessa morte.*

38. *I Testimonj che attestano della verità di una firma non sono valutabili, se non quando all'asserto di aver veduto firmare aggiungono di avere avuta precisa cognizione dell'individuo firmante.*

39. *Non è straordinario che francamente s'imiti l'altrui carattere in modo da lasciar dubbio se a quello appartenga.*

40. *E' difficile che le sole congetture possino somministrare una prova completa.*

Storia della Causa

Nel 15. Settembre 1827. il sig. Giuseppe Durazzini, non tanto in di lui nome, che per interesse della signora Anna Barsi sua Moglie, comparve negli atti del Tribunale di prima istanza di Siena, e domandò che fosse condannato il sig. Cav. Marchese Angiolo Chigi nella sua qualità di Erede del fratello Marchese Flavio, a pagargli Scudi mille assegnati a titolo di dote a detta sig. Barsi, frutti sopra detta somma decorsi dal dì del di lei matrimonio, e Scudi 10. al mese di prestazione vitalizia, in forza di un privato Chirografo preteso firmato da detto defunto Marchese Flavio, e che portava la data de'14. Giugno 1817.

Per provare il Durazzini questa sua intenzione, produsse una cedola di posizioni, ma non avendo potuto trar profitto dalle risposte delle medesime fu costretto produrre l'accennato Chirografo.

Impugnata per parte del sig. Marchese Angiolo Chigi la firma, che apposta vedevasi in quel Chirografo, convenne ricorrere al giudizio di tre pe-

riti calligrafi, i quali con due separate relazioni ammessero la probabilità, che d'altra mano che da quella del defunto Marchese, potesse esser redatta quella firma.

In seguito di detta perizia, produsse il sig. Durazzini due attestati dei Testimoni firmati nel Chirografo; e perchè nella mancanza di giudicial recognizione meritar potessero attenzione, produsse un certificato, che fu ritrovato non vero, della morte di uno dei Testimoni, ed un capitolato al quale risponder fece all'altro Testimone.

Compilato in questa guisa il processo, e portato alla congnizione del Giudice del suddetto Tribunale, con sua Sentenza del 30. Gennajo 1829. dichiarò ineseguibile il rammentato Chirografo, ed assolvè il signor Marchese Chigi dalle cose contro del medesimo domandate per parte del sig. Durazzini.

Si appellò il sig. Durazzini da detta Sentenza, ma restarono sospesi gli atti dal Giudizio criminale di falsità, che introdotto venne a querela del pubblico accusatore.

Avendo il Turno di revisione della Ruota Criminale con Decreto del dì 9. Ottobre dichiarato « non essere stato nè esser luogo a procedere per la pretesa falsitá, il sig. Durazzini tornò a proseguire li atti di appello pretendendo che detto Decreto spiegar potesse la sua influenza nel Giudizio Civile.

La Ruota presa in esame la causa in quei diversi aspetti, che presentata venne dai Difensori del sig. Durazzini, proferì la seguente Sentenza.

MOTIVI

Considerando che il signor Giuseppe Durazzini, non tanto in nome proprio, che per interesse della signora Anna Barsi sua moglie, sotto di 15. Settembre 1827. comparve nelli atti del Tribunale di prima istanza di questa Città, e domandò contro il sig. Cavalier Marchese Angiolo Chigi l'esecuzione di un Chirografo in data del 14. Giugno 1817. nel quale il defunto fratello di detto convenuto sig. Marchese Flavio, appariva debitore di Scudi mille per dote assegnata a detta signora Barsi, e frutti alla ragione del 4. per 100. e nel quale inoltre lo stesso defunto si faceva figurare come debitore di una mensual prestazione di Scudi 10. perdurante la vita di ambedue i coniogi Durazzini suddetti.

Considerando che per parte del sig. Marchese Angiolo Chigi essendo stato opposto, che non riconosceva la firma attribuita al premancato signor Marchese Flavio suo fratello, che apposta vedevasi nell'accennato Chirografo fu alle istanze del Durazzini, e per mezzo di Periti Calligrafi sigg. Boscnerini, Settimo Vigo, e Gaetano Giarrè proceduto alla confrontazione di detta firma col carattere indubitato del defunto sig. Marchese.

Considerando che i rammentati Periti, dopo aver concordemente convenuto, che nella firma apposta nel questionato Chirografo vi si riscontravano delle varie sconnessioni, e riprese di penna, e delle lettere non mai usate nelli autografi Scritti, il sig. Giarrè con sua separata relazione del 1. Luglio

1828. venne a concludere che era inclinato a dubitare, che l'impugnata firma non fosse di mano del defunto sig. Marchese Flavio Chigi, nel mentre che i signori Boscherini, e Vigo colla loro relazione del successivo di 5. di detto mese, crederono più conveniente dire in questo proposito, che si ritrovavano inclinati a pensare che la firma potesse essere stata formata da tutta altra mano, che da quella del mancato sig. Marchese.

Considerando che sebbene il perito sig. Giarrè per stabilire la sua opinione, servito si fosse dell'espressione *dubitare*, la quale, presa anche nel suo
rigoroso significato, non è che l'atto di ritenere o sospendere un pieno assen- 1
so a qualchè proposizione per non esser capaci a decidere fra le ragioni che militano *pro et contra*: pur tutta volta una tale espressione nel suo resultato portava a concludere lo stesso di quella di *pensare* usata dalli altri due Pe-
riti, pella ragione che anche quella dizione ammetteva la possibilità, che al- 2
tra mano potesse avere estesa, e redatta quella medesima firma.

Considerando che queste concordi perizie, le quali non dovevan servire per fare applicare una pena afflittiva, ma per far valutare uno scritto che a carico si portava di una persona, che vergato non lo aveva, e che non conosceva il
carattere a cui era attribuito, quelle medesime perizie erano più che suffi 3
cienti a stabilire quel veemente sospetto di falsità, che equivale alla falsità stessa, e che rende ineseguibili i documenti, soggetti a un tal sospetto. *Leg. fin Cod. de falsit. Rocc. disput. select. Cap.* 46. *N.* 17. *Rot. cor. de Comit. Dec.* 18. *N.* 14.

Nè ad escludere l'accenato sospetto servir poteva l'autorità del *Romagnosi*, citata dalli abili difensori del sig. Durazzini, la quale stà così scritta
nell'aureo trattato della condotta delle acque, al *Vol.* 5. *Cap.* 2. *Sez.* 1. §. 4
7. » ivi » fragile, dubbia e pericolosa si è per se stessa la nuda prova che » nasce dalla confrontazione dei caratteri, malgrado la perfetta identità fra » l'uno e l'altro scritto, vale a dire fra uno scritto indubitato di un dato au- » tore, e lo scritto controverso, che viene impugnato.»

Poichè questo ingegnoso scrittore contempla il caso, come lo esprimono le parole suddette, che dai Periti calligrafi sia stata ritrovata una perfetta identità fra il carattere autografo, e quello controverso; ed in questo caso scende saviamente a dire, che la perizia la quale favorisce l'itenzione dell'autore, non forma che un mero indizio dell'identità, della mano, divenuta più o meno urgente, a proporzione del maggiore, o minor concorso delle altre circostanze di fatto, cospiranti a stabilire l'esistenza dello stesso soggetto.

Ma siccome le due concordi perizie escludono la perfetta identità del carattere, ed ammettano in consegnenza la possibilità che altra mano lo possa aver redatto; ed è perciò che in questo caso, l'eccezione del reo venne a restare legittimata dalle perizie, le quali dovevano da questa Regia Ruota essere valutate, pella ragione che trattavasi di assolvere il reo convenuto, pel quale oggetto era sufficente che la *singrafa* si rendesse soltanto sospetta, poichè a differenza dell'attore, che è tenuto a prove chiare, il reo convenuto si salva col rendere semplicemente dubbio ed offuscare, mediante le sue eccezioni,

5 l'intenzione dell'attore, come ne fa fede la *Rot. Flor. nel Thes. Ombr. T.* 10. *Decis.* 35. e la *Rot. stes. nella Florent. praetens. credit. de'*10. *Gennajo* 1786. *av. Simonelli, Raffaelli, e Maggi rip. fra le select. Tom.* 2. *part.* 1. *Decis.* 22.

Considerando che a togliere al Chirografo in questione il sospetto di falsità nascente dalle suddette perizie, e per darle un carattere di verisimiglianza pretendevano gli stessi difensori del sig. Durazzini.

Primo, che valutar si dovesse la circostanza, che il matrimonio dei signori Coniugi Durazzini fosse stato opera del defunto sig. March. Flavio, quando il processo non somministrava alcuna prova di questa circostanza.

Secondo, che meritar dovesse attenzione l'avere il premancato signor Marchese impedito al sig. Durazzini di portarsi alle guerre di Napoleone, e di Spagna; e così un fatto, che quando ancora fosse stato vero, e susseguito non avesse il questionato Chirografo, averebbe potuto formare una causa capace a far determinare il predetto sig. Marchese ad elargire a favore del solo sig. Durazzini, e mai a vantaggio della di lui moglie, la quale sarebbe stata estranea a questo fatto medesimo.

Terzo, che doveva esser preso in considerazione l' avere il sig. cav. Marchese Angiolo Chigi confessato aver pagato di commissione dell' allora infermo suo fratello una somma al sig. Durazzini; quasichè il pagamento predetto si fosse dovuto *per necesse* referire all'esecuzione dell'impugnato Chiragrafo, escludendo così qualunque altro titolo, ed anche quello di caritativo sussidio, del quale conveniva lo stesso sig. Marchese Angiolo.

Considerando che il sig. Durazzini per sostenere la verità della rammentata singrafa de'14. Giugno 1817. produsse due certificati, che uno del sig. D. Marco Aurelio Vinci in data de'30 Maggio 1826., e l'altro del Sacerdote sig. Francesco Casini de'26. del successivo mese di Giugno, col mezzo dei quali asserito veniva, che non già nel 14. Giugno 1817. giorno cui fù datata la singrafa predetta, ma bensì nel Novembre del 1818., e così diciotto mesi dopo, si ritrovaron presenti quando il sig. Marchese Flavio Chigi in casa di certa Anna Rossi firmò una Scritta di dotazione, e vitalizio.

Ma avvedutosi il sig. Durazzini che dai rammentati attestati ricavar non poteva profitto alcuno, perchè oltre non coartare l'epoca del questionato Chirografo, non indicavano la somma alla quale ascendeva la dote e il vitalizio, nè a favore di quali persone fatte fossero simili elargità; e perchè in fine quei certificati nessuna legale efficacia aver potevano per la mancaza di giudicial
6 recognizione, e così perchè *testibus se, non testimoniis crediturum Leg.* 3. §. 3. *et* 4. *ff. de testib.* si risolse allora il signor Durazzini ad articolar dei fatti; sopra dei quali domandò fosse sentito il solo signor Dottor Vinci; e col mezzo di altro certificato, in data de' 23. Ottobre 1829. incognitamente carpito dallo Spedale di S. Antonio di Livorno, pretese provare che il Sacerdote Casini passato fosse nel numero degli estinti, facendo in
7 questa guisa nascere il sospetto che detto testimone fosse un misterioso soggetto, non dissimile a quello, del quale parlava la Sentenza della Corte

di Giustizia Criminale de'29. Dicembre 1810. o che sottoposto ad un formale esame, deporre potesse contro l'inducente medesimo.

Considerando che vennto a mancare con un mezzo non immune da sospetto il testimone Casini, restava soltanto il deposto dell'altro testimone Vinci immeritevole di attenzione non solo per la sua singolarità, quanto perchè era un testimone, che non conosceva il defunto sig. Merchese Flavio Chigi, e che si determinò ad asserire di aver veduto firmare detto sig. Marchese, inquantochè dal sig. Durazzini gli fu detto che le persona dalla quale fu firmato il Chirografo, era il marchese Flavio Chigi; E perchè si rendeva inverisimile che detto Chirografo firmato fosse dal predetto sig. Marchese, come asseriva detto testimone nel Novembre 1818., coll'anti data del
14. Giugno 1817. pella meschina ragione, che il sig. Durazzini desiderato 8
aveva che quel documento portasse l'epoca del suo matrimonio, quando questa epoca per la decorrenza dei frutti era contemplata nel corpo di quel medesimo Chirografo.

Considerando che i difensori del sig. Durazzini pretendevano in ultimo luogo, che il sospetto di falsità della firma apposta nella rammentata singrafa fosse stato allontanato dàl Decreto del Turno di revisione della Ruota Criminale de'9. Ottobre 1829. col quale usata venne la formula « non » essere stato, nè esser luogo a procedere per la pretesa falsità, » e che detto Decreto spiegar potesse la sua influenza nel giudizio Civile, senza potere essere attaccato dall'eccezione della cosa *inter alios acta.*

Considerando che quando l'accennato Decreto non si dovesse credere appoggiato alla prescrizione, di che nel §. 114. della Riforma Criminale de' 30. Novembre 1786., e così a quel legal rimedio, che sarebbe stato capace a togliere l'azione criminale diciannove mesi prima dell'epoca nella quale dal Pubblico accusatore presentata venne la querela di falsità; ma che piuttosto creder si dovesse quel Decreto basato sopra la mancanza della sufficiente prova del material del delitto, e che per conseguenza l'indicata
formula avesse dovuto importare una *clausula definitiva per dimostra-* 9
zione d'innocenza, un tal Decreto in questo caso troncato averebbe la procedura criminale, paralizzata l'azione intentata dal Fisco, e liberato il sig. Durazzini dalla pena afflittiva, a cui era diretta quell'azione medesima; ma
non averebbe potuto dare allo stesso sig. Durazzini un'arme d'offesa, un 10
diritto limpido ed esperibile contro il sig. Marchese Angiolo reo convenuto in un diverso giudizio, come è quello Civile.

Ed in fatti la Sentenza in un Giudizio Criminale non pregiudica all'azione dedotta, o da dedursi nel giudizio civile, non solo nel caso, come sarebbe il nostro, che l'azione criminale sia stata promossa dal pubblico accusatore, quanto nell'altro che i due giudizi sieno stati esercitati fra le stesse
persone, ed è perciò che può convolarsi dall'uno all'altro di questi giudizi, come 11
lo indica il *testo* nella *Leg. unic. Cod. quando Civil. act. Criminali praejud.* « ivi » A plerisque prudentum generaliter definitum est, quoties de re familiari, et civilis, et criminalis competet actio, utraque licere experiri, sive

« prius criminalis, sive civilis actio moveatur , nec si civiliter fuit actum ;
« Criminalem posse consumi, et similiter, « e contrario alla *Leg. Quoniam*
12 *Cod. de ord. judic. Leg.* 2. *Cod. ad legem Cornel. de falsis;* Ed attesa la
differenza che passa fra questi due giudizi, l'assoluzione in riguardo all'azione
criminosa concede al Reo l'eccezione della lite finita, e così viceversa, come
si deduce dalla *Gloss. in Leg. Aquilia in verb. crimen* «ivi» Sed si fuit con-
« ventus civiliter Aquilia, et absolutus? Repondit Placentinus postea eum non
« posse convenire criminaliter de sicaris. Sed nos contra, nam tantum debet
« facere in hoc casu absolutio. Sicut ergo solutione facta non obstaret excep-
13 « tio, ita nec absolutione facta» *et in Leg. unic. Cod. quando civil.*—Si in
„ civili causa in predictis casibus obtineat actor, planum est. Si vero suc-
„ cumbat, quid tunc? responde item quasi tantum valeat absolutio, quan-
14 „ tum condemnatio „ E ciò per la ragione che allora soltanto la cosa giu-
dicata produce l'azione della lite finita, quando concorrono i noti tre requi-
siti, identità di causa, identità di titoli, e identità di qualità fra le parti. *Leg.*
12. 13. *e* 14. *ff. de except. rei jud.*

Considerando che resi, per le ragioni accennate di sopra , inefficaci i
mezzi che dai Difensori del sig. Durazzini venivano in sostegno delle preten-
sioni di detto loro rappresentato, vi restavano in oltre gl'indizi, e congettu-
re seguenti, le quali cumulate, ed in complesso considerate, sembrò a que-
sta Regia Ruota, che anche indipendente da quello già osservato sufficienti
15 fossero a manifestare quel grave sospetto di falsità necessario per far dene-
gare all'Atto predetto la richiesta esecuzione. *Altograd. controv.* 96. *N.* 180.
Alba Cons. 224. *Num.* 29. *Menoch. de praesumpt. lib.* 1. *praesum.* 28.
Num. 8.

16 1. L'inverisimile nascente dalla natura stessa dell'Atto di donazione.
Leg. cum indebito ff. de probat.

2. Il sospetto che nascer fece la circostanza di vedersi, che la dona-
zione non fu fatta nella casa del Donante, ma in luogo lontano dalla sua
17 patria, e nella casa dei Donatari, fra persone a questi aderenti, e impegnati
al loro interesse. *Leg. sed Julianus* §. *proinde ff. ad mand.*, *Sarg. de
contract. inter vivos Cap.* 131. *N.* 33. *Tom.* 2. „ ibi „ Septimo potest de-
« duci ex loco si donatio celebrata fuit in domo donatarii unde presumitur
« dolus, quasi clam, et occulte videtur fieri contractus. «

3. Il vizio visibile, che riscontrasi nell' Atto, e che consisteva nel ve-
18 dersi in quella firma medesima quattro lettere, le quali non si trovavano
usate nelle autografe sottoscrizioni del mancato sig. Marchese Flavio. *Ca-
valer. Dec.* 205. *N.* 10. *Viv. Dec.* 81. *N.* 3. *lib.* 1.

4. L'inverisimile che il defunto suddetto, nel mentre sussidiava il sig.
Durazzini non gli pagasse i frutti di quella somma, ai quali averebbe avuto
19 un diritto perfetto nel termine della vita dell' Atto; poichè l' arretrato dei
frutti resultava dalla domanda del sig. Durazzini, colla quale richiese il pa-
gamento dei frutti decorsi, e del capitale dotale.

5. L'inverisimile, che il sig. Durazzini rilasciasse al sig. Marchese Fla-
vio le ricevute delle somme, che il primo gli pagava esprimendo il titolo di

carità, senza inserire nessuna riserva, che salvasse il pregiudizio dei suoi di- 20
ritti nascenti dal preteso Chirografo. *Bald. in Leg.* 1. *Cod. de serv. fugitiv.*

6. Il ritegno del sig. Durazzini nel produrre in giudizio il Chirografo, e la procedura tergiversante, e tortuosa dal medesimo tenuta, nel tempo che facile e piana sarebbe stata, e doveva essere nel tema che il Chirografo fos- 21
se stato sincero.

7. La contrarietà di data fra il Chirografo, e gli attestati Vinci, e Casini, potendo essere che il sig. Marchese Angiolo osservar facesse al signor Durazzini, prima dell'epoca di detti certificati, che nel 14. Giugno 1817. il sig. Marchese Flavio non era in Firenze, e perciò tentasse di eludere la forza di questa negativa coartata di luogo, e di tempo, col mezzo di detti 22
attestati, non rendendo il sig. Durazzini buona ragione dell' antidata. *Bald. in Leg. ubi repugnantia* 149., *cum ibi not. ff. di resul. jur.*

8. La mala qualità del sig. Durazzini resultante dalla Sentenza della Corte di Giustizia Criminale di Firenze de' 29. Dicembre 1810.; che lo 23
condannò per Scroccheria *Leg. Filius ubi Bart. ff. de accusat.*

9. Il non purgato sospetto di essere egli stato l'autore della falsità della fede di morte del Sacerdote Casini, stata prodotta in Atti. *Mascard.* 24
de probat. conct. 34. *N.* 13.

10. L'ireperibilità del predetto Sacerdote, e la veruna notizia sul di 25
lui conto, che rende misterioso questo soggetto.

Considerando finalmente che a questa Regia Ruota sembrò, che nella bilancia logica gli argomenti per la falsità prepondera ssero a quelli per la sincerità, e che fosse luogo a richiamare due regole di diritto, una generale, e l'altra speciale alla soggetta materia; la generale che *che actore non pro-* 26
bante reus absolvitur ; la speciale che il Regolamento di Procedura si contenta del grave sospetto di falsità per costringere il Giudice a dichiarare 27
ineseguibile la Scrittura privata non riconosciuta.

Ed io quel più adottando gli accurati motivi del primo Giudice.

MOTIVI

Dice male appellato per parte del sig. Giuseppe Durazzini non tanto per proprio interesse, quanto per interesse della sig. Anna Barsi sua Moglie, con Atto de' 6. *Febbraio* 1829. *dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di questa Città, de'* 30. *Gennaio di detto Anno al medesimo contraria, e favorevole al sig. Cavalier Marchese Angiolo Chigi, come Erede del di lui fratello sig. Marchese Flavio Chigi e ben con detta Sentenza essere stato giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Durazzini a favore del rammentato sig. Chigi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di questo secondo giudizio da tassarsi ec.*

Così pronunziato, e deciso dagli Illmi. Signori

Lorenzo Branchi *Auditor Relatore*
Tito Coppi *Auditore*,
Tommaso Bucci-Mattei *Auditore del Governo.*

Seguono i Motivi dell'Illustriss. sig. Cav. Donato Samminiatelli Auditore del Tribunale di Prima Istanza, adottati dalla R. Ruota.

Nei 15. Settembre 1827. comparve negli atti di questo Tribunale il signor Giuseppe Durazzini non tanto a nome proprio che di Anna Barsi sua moglie implorando che fosse condannato il marchese Cavalier Angelo Chigi nella sua qualità di erede del fratello march. Flavio Chigi al pagamento di scudi 1000. a titolo di dote alla Barsi stessa costituita, con più i frutti decorsi su questa somma dal 1. Ottobre 1824 in progresso alla ragione del 4. per cento, ed inoltre richiese che fosse pur condannato a pagargli una mensuale prestazione vitalizia di Se. dieci da continuare fino alla morte dell' ultimo di quei Coniugi, sodisfacendo frattanto l' arretrato a contare dal 1. Genn. del ricordato anno 1827.

A giustificazione delle dimande produsse il Durazzini una Cedola di posizioni, alle quali nella sostanza avendo risposto negativamente il reo convenuto, succedè la produzione di un privato Chirografo portante la data dei 14. Giugno 1817. laddove comparve firmato il marchese Flavio Chigi, e registrate appunto le promesse della dote, e prestazione vitalizia surriferita.

Al Marchese Angelo Chigi però non essendo comparsa veridica la firma fraterna negò di riconoscerla conforme gli concedeva, trattandosi di Scrittura privata, l'articolo 397 del Regolamento di Procedura.

Obbligato per questo il Durazzini di compiere la prova della sincerità del carattere dimandò, che fosse proceduto alla perizia dei Calligrafi, ed all' esame dei Testimoni dottor Marco Aurelio Vinci, e Don Francesco Casini, che erano firmati all' atto insieme col supposto debitore.

Ammesso l' uno, e l' altro mezzo con separata pronunzia del Tribunale portarono il resultamento che appresso.

Referirono i Periti, che inclinavano a dubitare o a credere che non fosse del Chigi la firma non riconosciuta dall' erede, ed in quanto ai Testimoni il Vinci confermò giudicialmente l' attestato prodotto ove la verità della carta pareva che fosse sostenuta, e del Casini non potè aversi in processo, che il semplice attestato, in cui erano appoggiate le materiali resultanze della Carta medesima, stante la di lui morte, che si dedusse all' appoggio di un certificato del Commissario del Regio Ospedale di Livorno.

In questo stato di giustificazioni si fece luogo alla discussione della Causa, ove i difensori di ambe le parti spiegarono ogni lodevole zelo nel sussidiare ciascuno il proprio assunto.

Fu detto pel Durazzini che i periti non avevano esclusa la verità

del Carattere, che non erano legate le facoltà del Tribunale, il quale poteva a suo arbitrio deflettere dall'opinione degli esperti, e formarsene una propria ed indipendente. Che però ad accoglierla favorevole all' attore concorreva il deposto di un testimone, con l' attestato rilasciato dall' altro prima della sua morte, che aggiungevasi inoltre un cumulo favorevole di congetture, e per avere il Chigi defunto sovvenuto sempre il Durazzini, impeditogli che cercasse fortuna proseguendo il mestiero delle armi, che aveva mantenuta intimità costante con esso, favorito il di lui matrimonio, che anco nel tempo di sua malattia lo aveva ricevuto, raccomandato al fratello, che era perciò da ritenersi verisimile, che a di lui favore avesse segnata la carta controversa, e che le congetture, e li argomenti perciò sussidiavano le resultanze ottenute dai testimoni, nel tempo che era al sommo improbabile il supposto di una falsità commessa con imitazione alla presenza di più individui, e con quella franchezza che si richiedeva, onde nascondere la malvagità dell' operato.

Per l' altro canto partivansi i Difensori del Chigi da stabilire in massima, che l' attore producente un privato Chirografo è nell' indispensabile dovere di concluderne la sincerità, mentre al reo serve il dichiarare di non riconoscerlo. Che a questo dovere non aveva il Durazzini supplito nè col mezzo dei periti, nè con quello dei testimoni.

Non col primo perchè avevano essi asserito esser dubbio il giudizio da darsi sulla verità della firma, ed inclinare a crederne piuttosto la falsità. Non col secondo perchè il Testimone, di cui era stata asserta la morte aveva rilasciato un attestato da stare in contradizione colle cose espresse nel Chirografo, mentre aveva detto di aver quello firmato nel Novembre 1818. quando l' atto porta la data del 14. Giug. 1817. non coll' esame sostenuto dall' altro testimone, mentre non faceva di per se prova alcuna stante la sua unicità, e poi era da osservarsi, che aveva concordato di non conoscere il marchese Flavio Chigi, ma essergli stato asserito nella persona che vide soscrivere la carta controversa.

Non sussiste poi a sostegno dell' atto alcuna congettura da che era certo, che quelle cimentate dalla parte provavano solo, che il marchese Flavio aveva soccorso il Durazzini, ma non provavano inoltre, che avesse rilasciata a suo prò una carta obbligatoria; che si opponeva a creder questo rilascio la circostanza di non averne egli punto in detto senso parlato al fratello, non aver lasciata alcuna memoria o ricordo, non aver noverato fra i suoi Creditori il Durazzini. Avere questi sempre colla veste di misero anche dopo morto il supposto suo debitore avuto ricorso all' erede onde implorare benificenza, avere scritto il titolo della carità, quando poteva spiegare quello del Credito: opporsi in somma alla pretesa verità dell' atto un insieme di riscontri da dire conclusa la

falsità, o almeno indotto il grave di lei sospetto anzichè conclusa all' incontra se dimostrata la di lui sincerità.

Aveva di già il Tribunale nella indicata posizione stabilito il giorno della sua definitiva pronunzia, quando comoarve negli atti il marchese Angiolo Chigi producendo due certificati del Commissario del Regio Ospedale di Livorno, e dell' Infermiere del medesimo diretti a stabilire che mai erasi presentato in quello stabilimento il Prete Casini e che perciò non avevano mai potuto rilasciare il Certificato giustificativo della sua morte.

Conflittando questi nuovi documenti il precedente, e trattandosi d' atti importanti la firma delli stessi pubblici funzionari, dubitò il Tribunale suddetto di dovere rimettere le parti avanti il Tribunale Criminale, onde stabilisse l' attendibilità meritata da quelle Carte secondo che portano li Articoli 127. e segg. del Regolamento di Procedura;

Ma poiche sopragiunse il marchese Chigi con nuova Scrittura, osservando che non aveva inteso di reclamare come falso il primo attestato, e si rimetteva alla saviezza del Giudice, per non fare neppure caso alcuno dei successivamente prodotti, riflettendo allora il Tribunale, che l' Articolo 429. del Regolamento sopraindicato da l' esempio della prosecuzione del Giudizio sul documento allegato falso, se non insiste la parte ad averne dichiarata la falsita, credè di non potere di Ufizio ordinare alcun rinvio, e piuttotto essere suo dovere non curati i posteriori certificati, come quelli, che non formavano subietto d' insistenza, attendere il primo venuto negli Atti, e ritenere frattanto come morto il Prete Casini.

Superata questa difficoltà, conseguenza delle nuove produzioni, ritornò la Causa nel grado stesso in cui trovavasi al momento della sua discussione, ed il Tribunale fattosi ponderatamente a considerare le ragioni da ambe le parti dedotte, fu convinto, che si dovesse per giustizia assolvere il reo convenuto, come lo assolvè per i fondamenti che si fa un dovere, servendo al comando della legge, di dettagliatamente proporre.

Destina il sullodato Regolamento vegliante di Procedura il titolo 20. della sua parte prima a trattare della verificazione in via Civile dei documenti privati, e della eccezione di sospetto di falsità, deducibile pur essa in Giudizio Civile.

La Rubrica di questo titolo indica di per se, che due diverse, e distinte materie vanno a formare il subietto delle sue disposizioni, materie da non confondersi fra loro, e da riguardarsi influite da diverse vedute, e motivate da diversi principj.

La prima è quella relativa ai documenti privati, la seconda è l' altra interessante i Documenti pubblici.

Vuolsi notare fin sulle prime come il Legislatore con saggio accorgimento ha spiegato che la eccezione di falsità, e di sospetto della medesima non è eccezione, che si convenga ai privati Istrumenti, ma piuttosto in quanto a questi ricorre l' obbligo imprescindibile della loro verificazione. 28

La idea della eccezione somministra l' altro corrispondente dell' azione fondata, e quanto è fondata l' azione stessa in un pubblico Istrumento, altrettanto non può esserlo in un istrumento privato.

Quindi il documento privato non e che prodotto attenda per valere meno di essere eccezionato, ma perchè al contrario incominci a valere, ed a partorire legali conseguenze, abbisogna di essere verificato.

L' attore munito di atto pubblico non ha dovere alcuno a compiere, ed il reo che vuole alli effetti dell' atto stesso sottrarsi, è nell' assoluto bisogno di dimostrare la verita e l' importanza delle eccezioni che si lusinga, e sostiene ricorrere contro di quello.

All' opposto, e veramente all' opposto è l' attore producente il Chirografo privato l' incaricato di fornire la prova della verità del suo Atto, prova, che non può scaturire dall' atto stesso, ma che conviene altronde procurargli con uno, o più di quei mezzi che all' uopo ricorrono.

Quindi eccezione di falsità nell' atto pubblico, e verificazione di sincerità nell' atto privato, come appunto determina il Regolamento di Procedura.

Lo spirito poi savissimo di questa più savia distinzione si appalesa spontaneo riflettendo alla qualità delle persone, che diversamente all' uno, o all' altro Istrumento concorrono, ed alle diverse garanzie indotte dalla Legge a procacciare fiducia all' uno, anzichè all' altro dell' istrumenti medesimi.

La fede pubblica, il di lei sacro deposito è affidato a pochi, e questi sono purgati per mezzo di preventive indagini da qualunque macchia, sono sorvegliati nel disbrigo delle importanti operazioni ad essi commesse, e sono minacciati dai più severi, ed imponenti gastighi se mai dal retto sentiero anche per poco divergono.

Or sarebbe far onta alla Sovrana Autorità, che li stabili meritevoli di ogni credenza, il porre in dubbio quanto per essi si attesta nell' atto pubblico, si rovescerebbe l' ordine con saggia economia tracciato dal Legislatore, all' insieme delle prove se fosse incerta la fede ad essi prestabile.

Tanto stabilito in rapporto ai Documenti autentici ha fatto sì che abbiano i Cittadini in chi viver tranquilli, e senza angustiarsi in balia di una smaniosa incertezza.

In rapporto poi agli atti privati, ed in cui niun uomo rivestito di pubblico carattere concorre, tutta la credibilità si stacca dalla prova

del loro vero, nè la Legge punto concede ad essi privilegiata assistenza.

Quali sieno poi i mezzi per cui a questa prova indispensabile di vero, e di sincerità di atto pervengasi non trovasi determinato perchè appunto al Legislatore non è piaciuto d' individuarli con specialità,
29 onde non restringerne il numero, ed in alcun caso vietare che si compia in modo legale una giustificazione che naturalmente, e di fronte al criterio resulterebbe.

Vediamo pertanto al dirimpetto della antica Giurisprudenza, come vedremo del pari fra poco di fronte al nostro Regolamento di Procedura, che ogni, e qualunque mezzo possa essere atto a dimostrare che realmente taluno firmò, e si obbligò per atto privato, è sempre ammesso a stabilire, e giustificare la sincerità del medesimo.

Se si aprono i nostri libri riscontransi molti metodi additati del pari per giungere a concludere la verificazione del Chirografo.

L' esame dei Testimoni istrumentali è il primo mezzo che ci si offra all' intento.

Succede il Giudizio degli esperti Calligrafi fondato sul confronto del Carattere indubitato, e del controverso.

Viene quindi il deposto di coloro che ben conoscono la mano dell' individuo, che si vorrebbe obbligato, e che si invitano a determinare se corrisponda nel caso.

In ultimo le congetture, le verisimiglianze, gli argomenti di probabilità di convenienza sono altrettante vie onde si perviene puranco a stabilire vero il documento. Parla di tutti questi mezzi diversi con alquanta latitudine, e chiarezza il Menoch. de arbitrar. Cas. 104. per tot.

Vero è che fra i mezzi suddetti alcuni sono più imponenti, e meglio servono al bisogno dell' Attore che si fonda nell' atto, ed altri meno efficaci.

Niuno però ha il pregio d' indubitatamente fornire la proaa richiesta.

L' esame dei Testimoni istrumentali, che può riguardarsi come il metodo più sicuro di giustificazione non è neppur questi concludente in ogni caso, mentre se i testimoni dicono solo, che videro firmare il preteso obbligato, e quegli anche conobbero, non dicono abbastanza dovendo aggiungere cosa si contenne nella carta da lui segnata, ed allora ognun sente che non si fa caso di essi perchè attestano della verità della firma, ma piuttosto si fa caso di loro perchè affermano che fu assunta l' obbligazione. Rot. Nostr. Thesaur. Ombros. Decisione 35. Tomo 10.
30 Num. 52.

Si ripete comunemente come il Giudizio degli Esperti è fallacissi-
31 mo, non da conseguenze valutabili, presenta resultamenti equivoci, ed

è lungi da fornire un dato sicuro su del quale posarsi: fra i tanti vedasi la Rot. Rom. part. 4. rec. Tom. 1. Dec. 519.

Poiche può il carattere essere troppo facilmente imitato pronunziò la nostra Ruota seguendo l'Ansaldo, il De Luca, il Costantino, e mille più che la recognizione dei Testimonj aventi notizia dell'ultrui mano, non era di alcun peso, non rilevava menomamente. nullius ponderans, 32
remanet, ac relevant., così la Dec. 35. Thes. Ombr. T. 10. N. 28.

Chi non sa in ultimo, che le congetture, le verisimiglianze sono mezzi sussidiarj di prova deboli in loro stessi facilmente confittabili, e da somministrare raramente un insieme costitutivo di una vera giustificazione!

Quindi appunto perchè non vi ha perfetto modo, nè mezzo indubitato per giungere a dire realmente di taluno il carattere, che se gli attribuisce con aggiustato criterio concordemente le Scuole conclusero, ed accolsero i Tribunali che tutto, e poi tutto in proposito e rimesso all'arbitrio prudente del Giudice, il quale posto in mezzo ai resultamenti delle prove diverse, che l'Attore ha cimentato, dice, e giudica provata la sincerità dell'atto, oppure respinge come non verificato l'atto medesimo.

Questo Giudice è quegli, che chiamato a calculo ogni resultanza, combinati i fatti, sindacato il detto dei Testimoni, tratto partito dalle circostanze, investigate le situazioni, stabilisce il dato della sua morale convinzione. Costantin. ad Statut. Urb. Adnotat. 13. Artic. 1. Num. 113.
Gratian Discept. Forens Cap. 895. N. 54. Rot. Rom. in Rec. Decis. 159. 33
N. 8. part. 9. et Rot. Nostr. in dict. Thesaur. Ombros. Tomo 10. Decis. 36. N. 31.

Non vincola lo stesso Giudice l'uno, o l'altro dei mezzi riusciti per avventura a pro dell'attore. Può non apparire rilevante il deposto dei Testimoni istrumentali per la sincerità dell'atto, avendo i Periti negato, le verisimiglianze essendosi opposte. Al contrario i Periti affermando, può il Giudice accogliere avviso onninamente diverso, e fu il Bartolo il primo che nel suo Commento alla legge admonendi ff. de jure jurando *insegnò che non era il detto Giudice il cieco seguace del giudizio emesso dai scritturali.*

Nè da tal giurisprudenza si è punto allontanato come già dissi, il nostro Regolamento di Procedura il quale dopo avere stabilito, che l'onere della prova sta in chi pretende vero l'atto trattandosi d'atto privato Art. 401. All'Art. 406. istruisce che può essere richiesto il giudizio dei Periti; all'art. 408. che può dimandarsi la prova testimoniale; All'Art. 421. che i Testimonj possono essere tanto quelli, che videro firmare quanto altri che conoscono fatti all'uopo rilevanti; ed all'Art. 424. finalmente, che tutto è rimesso nell'arbitrio prudente del Magistrato, il quale senza arrestarsi all'esito di tale, o tal altra cimentata

prova dall'insieme del processo, deduce, rileva i dati per determinare la sua pronunzia per cui dichiara eseguibile l'atto, se lo reputa verificato, o non verificato immeritevole di esecuzione.

Ecco pertanto che le disposizioni dell'attuale Legge di Procedura possono dirsi la copia fedele delle antiche massime dalla saggiezza suggerite, e dalla esperienza ognor più confermate, e rese rispettabili.

Ciò premesso in diritto dovè il Tribunale scendere all' esame accurato del processo per vedere se trovava in quella da persuadersi della compiuta verificazione nel caso della prodotta Scrittura.

Che il Durazzini avesse un apparente titolo in suo favore a nulla giovavagli. Era un privato Chirografo, un Chirografo non riconosciuto dal reo, e perciò un Chirografo di cui la verità doveva essere conclusa a tutto peso dell'Attore, che lo aveva prodotto. Se non fosse stato così alla di lui asserzione avrebbe assurdamente servito il Tribunale, come bene avvertì la Ruota di Firenze nella Florent. Praetensi. Crediti. 10. Januarii 1786. av. Simonelli §. 4.

Del merito delle prove era pertanto luogo solo ad occuparsi e la relazione dei Periti Calligrafi Settimio Vigo, Cesare Boscherini. e Gaetano Giarrè giudicialmente eletti dimostrava, che dopo aver proceduto a tutte le indagini suggerite dall'arte loro, si erano dovuti trovare concordi nel dichiarare del pari dubitabile l'opera di una mano straniera al marchese Chigi nella controversa sottoscrizione sebbene reputassero di compilare due relazioni distinte.

Infatti i due Periti Sanesi Vigo, e Boscherini pensarono che meglio potesse esprimersi il pensiero comune asserendo di „ essere inclinati a pensare che la firma controversa possa essere stata formata da „ tutt' altra mano, che da quella del nobil fu marchese Flavio Chigi „ e il perito fiorentino sig. Giarrè suppose più esatta la locuzione esprimendosi di „ Essere inclinato a dubitare che non sia della mano del „ march. Flavio Chigi „ la controversa sottoscrizione.

Sarebbe stato pel Tribunale tempo, ed opera perduta il fermarsi ad investigare la gramaticale importanza delle espressioni per stabilire poi se poteva ravvisarsi concorde il concetto espresso dai Periti.

Serviva al medesimo, che non potesse negarsi avere tutti i detti periti affacciato un fondatissimo sospetto della non verità della sottoscrizione in quanto si volesse al Chigi attribuire per concludere che non aveva, il Giudizio loro somministrata quella verificazione, e quella prova di sincerità che a carico del Durazzini era tutta.

Che se come il Durazzini esagerava alcune lettere della dubitata firma offrivano certa analogia con le corrispondenti somministrate dagli autografi indubitati, nulla favoriva l' interesse di lui tutta volta che al dir degli esperti verificavasi una certa irregolarità naturale nel

carattere del marchese, e varietà di forma nelle sue lettere, sicchè poteva essere riuscito appunto per questo più facile all' immaginabile imitatore l' intento.

Comunque poi, quando non ostante l'analogia suddetta avevano i i Periti compiuto, dubitando della mano straniera, non erano da scindersi le lor conclusioni, ed il dubbio doveva ritenersi dal Tribunale.

E questo dubbio serviva senza andar cercando di più nella relazione ottenuta per trovare la idea della falsità giustificata in via civile come non erano lontani da sostenere i difensori del marchese Chigi, giacche fatale è sempre lo stato d' incertezza all' intento di quegli che 34
è incaricato di fornire all' opposto la prova perfetta, ed incriticabile.

Ad un altra parte pertanto del processo occorse quindi rivolgersi, e quanto in esso aveva rapporto ai testimoni sembrò fermar con più importanza l' attenzione del Tribunale.

Vano sarebbe stato arrestarsi alla loro sottoscrizione all'atto, poichè nulla giova di per se a procurare fede al medesimo restando il carattere, la mano, le firme loro investite alla pari di quella del supposto obbligato dalla incertezza medesima, come avvertì la Rot. Rom. 35
in Nuperim. T. 10. e la Rot. di Firenze nella citata Praetensi Credit. 10. Januarii 1786. av. Simonelli paragr. 5.

Si deve passar dunque a conoscere qual fede meritassero i due attestati, rilasciato l' uno sotto dì 30. Maggio 1826. e l' altro sotto di 26. Giugno dell' anno stesso, ambi importanti l' asserto che i testimoni vider firmare nel Novembre 1818. dal marchese Flavio Chigi un Chirografo diretto alla costituzione di una dote, e di un annua prestazione vitalizia, ed eglino pure il Chirografo stesso soscrissero. Facile peraltro fu il disbrigo di detto esame.

Il Testo volgato nella L. 3. §. 5. ff. de Test. *si opponeva ad attendere li attestati medesimi, e servendo al celebre detto dell' Imparatore* 36
Adriano Nec testes producebat, sed testimoniis uti volebat quibus apud me locus non est *si dovevano riguardare come insignificanti.*

Se non che avvenuta la morte del Testimone Prete Casini da ritenersi dal Tribunale giustificata, come fu avvertito in principio, nasceva il dubbio se l' attestato di lui, che non poteva esser supplito per mezzo dell' esame giudiciale meritar potesse una qualche attenzione anco perche prima della morte non era stato in alcun modo ritrattato.

Non negavasi che le circostanze suddette in astratto potessero aver reso capace di una qualche rilevanza la carta prodotta, ma non poteva altronde sfuggire che la morte del Testimone era avvenuta dopo un considerevole intervallo dal dì in cui aveva attestato, ed erasi perciò potuto in tal tempo sottoporlo ad esame giuridico lo che tornava a far rivivere la regola, che comanda il disprezzo dell' attestato 37

medesimo, e la sua irrilevanza. Opportunamente la Rota di Roma. Cor. Emerix. dec. 555. Num. 5. Et in Recent. part. 2. dec. 3. num. 4.

Inoltre anche perchè l' attestato del Casini contradiceva alle resultanze materiali dell' atto, insistevano i Difensori del Chigi, perchè fosse ritenuta la di lui assoluta inattendibilità.

Infatti il chirografo offre la data del 14. *Giugno* 1817. *e il Casini attesta, che fu firmato nel Novembre* 1818.

Poteva osservarsi di più che non dicendo nell' Attestato il Casini a favore di chi era scritta quella dote, e quella prestazione vitalizia, di cui si parla, non era completa la sua testimonianza per ritenere inevitabile la identità del Chirografo.

Poteva proporsi, che il Casini non attestava di avere di per se conosciuto il Marchese Flavio Chigi, supposto firmante, ed era perciò la di lui attestazione imperfetta mentre i Testimonj, che certificano della verità di una firma non devono dir solo, che videro taluno firmare, ma devon dir che videro quell' uno in disputa, e quell' uno conoscevano indubitatamente per scienza propria, e non per l' altrui semplice asserto, conforme sara dimostrato parlando dell' altro giudiciale deposto del Vinci.

Sicchè da ogni parte si riunirono i fondamenti per ritenere inefficace lo scritto testimonio del Casini, e da quello certo non poteva il Tribunale dedurre neppure un primordio di prova non che una prova perfetta della verità ricercata del prodotto istrumento.

Ma venendo a discorrere del testimone Dottor Marco Aurelio Vinci senza fermarsi a ragionare del di lui primo Attestato, perchè tolto di mezzo dal giudiciale successivo deposto, si offriva immediatamente il difetto della sua unicità che non poteva restare amminicolata dallo scritto del Casini, perchè come si è veduto in ogni tema incompleto ed inattendibile.

Al qual difetto di unicità molti più se ne aggiungevano, anche trascurando quello, che i difensori accurati del Chigi desumevano dal laconismo delle sue repliche, avendo per lo più distrigato le domande propostegli con le semplici affermative « E' vero. »

Consisteva uno fra i difetti ed era sostanzialissimo nella mancanza affermata dal Vinci medesimo in lui della cognizione speciale, e propria del marchese Chigi, e perciò della incertezza in cui si trovava di accertare fuori di ogni dubbio, che quegli, che vide firmare fosse realmente il mentovato Marchese.

Dicevano i difensori del Reo doversi infinitamente valutare l' indicato difetto, poichè tutte le forze toglieva al deposto potendo pur essere, che un complotto inonesto si fosse riunito ove taluno le parti rappresentasse del Chigi, tal altro quello di testimone presso il Vinci della di lui identità personale.

Valutabile comparve anche al Tribunale il rilevato possibile, ma

molto più decisivo gli sembrò il disposto della Novellà 73. Cap. 1. ove appunto parlando dei requisiti, che debbono avere le attestazioni dei Testimonii, che certificano della verità di una scrittura, è ordinato che attestar devono di aver veduto firmare non solo, ma inoltre di aver conosciuto quegli, che firmava per la persona realmente che si pre- 38
tendeva obbligata » ivi » Etenim tales testificationes suscipimus, quas « praesentes testes dicant, quia his praesentibus subscripsti qui documen« tum fecit, et hunc noverunt.

Zelante il Difensore del Durazzini, ed impegnato a tener conto dell'esame del suo testimone per l'effetto di aver confermata la supposta verità della firma del Chigi accorreva sollecito con la risposta all'obietto, ed osservava essere inverisimile il recedere, che taluno fingendosi pel Marchese Flavio Chigi avesse potuto francamente soscrivere la carta alla presenza del Testimonii conforme per indubitato eglino deponevano segnando poi delle lettere molto analoghe alle vere formate dal Chigi, ed uno insieme da comparire se non altro dubbioso di appartenergli.

Fattosi però il Tribunale a riflettere in questa replica ha dovuto rammentare quanto lasciò scritto Svetonio nella vita dell'ottimo Imperatore Tito Vespasiano Cap. 3. in fin. cioè che « imitari Chirographa « quaecumque vidisset ac profiteri saepe maximum falsarium esse potuisse » e quanto pure di quel suo Monaco ci lasciò detto il Lasio lib. 2. singul. respons Cap. 25. « cioè » Nos enim Monachum novimus Augustae in « Monasterio S. Uldarici qui scripturam quaecumque intuebatur non « tam imitari, quam ex pari effingere potui » onde non trovar punto straordinario, che francamente taluno firmasse il disputato istrumento in modo da lasciar dubbio se quella firma al Chigi appartenesse.

All'unicità poi del deposto, ed al difetto di mancanza di scienza propria nel Testimone della persona supposta firmante, si aggiungeva inoltre a torre fede al deposto del Vinci la inverisimiglianza del detto da cui emergeva non poco sospetto intorno la sua sincerità.

Sosteneva infatti il Vinci medesimo, e lo sosteneva sulle tracce degli articoli dal Durazzini prodotti che intanto la Carta controversa era stata firmata nel Novembre 1818. con antidata del 16. Giugno 1817. in quanto che aveva desiderato lo stesso Durazzini che portasse l'epoca del suo Matrimonio onde più coerente fosse quella costituzione di dote che dovea registrarsi, e poi da quel tempo la prestazione vitalizia, ed i frutti dotali incominciassero la loro decorrenza.

In verità però non poteva non ravvisarsi in questo discarico tutto il carattere di un meschino ripiego immaginato pel bisogno di rendere in armonia gli Attestati gia prodotti del Vinci, e del Casini colla data apparente del Chirografo poichè il solo riscontrare come nel Chirografo stesso erano i frutti dotali in lettera, e la prestazione vitalizia retrotratti al giorno del Matrimonio del Durazzini toglievano ogni

prestigio, e mostravano come i fidefacienti allorchè attestarono non furono tanto fortunati di memoria, onde dir cosa coerente a quello che già erasi scritto.

Nè valeva il rispondere che nel tema della non verità, non potevano essere nate le contradizioni giacchè la frode non si commette goffamente, e sono anzi tutte prevedute, e disposte le contigenze future, con preparare a ciascuno uno sfogo naturale onde non appaia neppure di lontano la preordinata macchinazione.

Non ha dubbio che conduca una malaugurata sagacità il più sovente le prave operazioni, ma è vero pur troppo d'altronde, che cade in fallo talora l'antiveggenza, e si scuopre per la minima non avvertita circostanza l'ordito fraudolento.

La scuola del mondo da spesso di queste lezioni, e doveva perciò comparire molto facile ad essere avvenuto; che testificando il Vinci dimenticato si fosse della vera epoca data al Chirografo in cui aveva apposta la firma, e si fosse reso perciò necessario in progresso il ricorrere ad un ripiego onde conciliare coll'attestato le resultanze dello stesso Chirografo.

In qualunque aspetto per altro tutto era difficoltà volendo combinare il deposto del Vinci, nè si offriva di quella chiarezza, che occorreva onde gli si dovesse prestare l'attenzione Giuridica.

E che rimaneva al processo dopo tolto il Giudizio dei Chirografi, e l'esame dei Testimoni?

Le congetture, e l'argomenti di verisimiglianza a cui pure dov è il Tribunale rivolgere la propria attenzione onde tutta si esaurisce la insistenza del Durazzini, quanto potevano concludere per dimostrare che esso era stato dal Marchese Flavio Chigi soccorso, che pure il Marchese Angelo lo aveva sovvenuto, erano ben lungi dal concludere che aveva quegli indossato verso di lui un perfetto dovere.

Che le Congetture possano sussidiare un assunto, confortare una prova è naturale, e frequentissimo, crearla per altro al contrario, e so-
40 *stenerla tutta di per loro, è assai difficile, e raramente verificabile.*

In oltre si volevano quelle congetture dedurre, quando i resultamenti primi della comparazione del carattere, e dell'esame dei Testimoni erano andati in sinistro, sicchè veramente sarebbe occorso che li detti mezzi fossero stati di una imponenza decisiva, e tali da trascinanare prepotentemente la convinzione del Giudice.

Vaghi per altro all'opposto erano a senso del Tribunale, ed attribuibili a diversa cagione da quella per cui si voleva che militassero.

La intimita del Durazzini col Chigi, seppure è permesso di fronte ai fatti spingersi fino a questo concetto là di lui miserabilità, il sempre avere riportato dal Chigi stesso soccorso, l'averlo riportato ancora

dal Fratello, giustificava è vero l' animo generoso di questi magnati, ma non provava a lor carico l' assunzione d' un obbligo.

Il dimandare a chiunque il Chigi ha conosciuto, se è più probabile, che egli avesse elargiti dei donativi di quello avesse contratti dei decisi doveri, la risposta non sarebbe in forse, tutti affermando che la generosità del suo cuore può rendere incredibile con facilità il primo concetto, quanto la sua riservatezza a farsi debitore, esclude il secondo.

Inoltre conflittavano gl' argomenti del Durazzini non pochi, che ne accumulavano i Difensori del Chigi, e si facevano consistere nell' improbabile, che avesse il defunto voluto donare tanta somma, che avesse lasciati in sofferenza alla sua morte i frutti su di quella decorsi, non avesse preso riscontro della obbligazione, non ne avesse parlato all' Erede fratello; Che era improbabile, che il Durazzini essendo Creditore avesse, ricevendo dal Marchese Chigi Erede dei sussidj, scritto il titolo della carità, e questi riscontri compievano, allegando del Durazziai stesso non intiera la fama, non senza produrre all' uopo anche autentici documenti.

Ma di dubbi non era luogo a parlare e l' animo del Giudice non poteva su delle incertezze tranquillizzarsi.

Quindi avendo il Tribunale presente che la prova della verita del privato Chirografo vuolsi dalla Legge conclusa per parte di chi vi si fonda, che se nel caso i Periti Calligrafi non dicevano decisamente imitato il controverso carattere, lo facevano però assai dubitare; Che nulla concludevano i Deposti dei Testimoni, o perchè inattendibili, o perche imperfetti, ed eccezionabili; E che finalmente le congetture a più cause erano da rifersi, avevano un carattere vago, ed erano inoltre fortemente conflittate, ha creduto dover di Giustizia, il dichiarare ineseguibile il Chirografo con data dei 14. Giugno 1817. contro il sig. Marchese Angelo Chigi, dal sig. Giuseppe Durazzini prodotto, conforme ha dichiarato con pronunzia di questo giorno l' una, e l' altra parte informando.

DECISIONE XXX.

REGIA RUOTA DI PISA

Plumbinen. Inibitoriae diei 5. Februarii 1830.

In Causa Badanelli E Rossi

Proc. Mess. Ferdinando Orsi Contumace

Argomento

L'Inibitoria fatta al vicino di non gettare dalla sua casa immondezze nell'Orto dell'inibente, deve confermarsi quando sono fatte le prove del getto, e del possesso dell'Inibente.

Sommario

1. *L'inibitoria al vicino di non gettar immondezze nell'Orto dell'inibente deve confermarsi quando costa del possesso dello stesso inibente; e del Getto arbitrario, o sia fatto turbativo.*

2. *Colui, che fa una contradittoria difesa dimostra esser mal fondato nelle sue eccezioni.*

3. *La Sentenza passata in cosa giudicata non si può alterare in cosa alcuna.*

4. *Il Giudice inferiore, che corregge un giudicato del Tribunale superiore sovverte ogni ordine di giurisdizione giudiciale.*

5. *Il Giudizio petitorio non può riunirsi al possessorio.*

6. *Di fronte al vegliante Regolamento di Procedura debbono tacere le massime anticamente invalse nel Foro.*

7. *L'officio del Giudice non è di creare, e riformare le Leggi, ma di applicarle soltanto.*

Storia della Causa

Per interesse del sig. Badanelli fu esposto, e narrato, esser dal medesimo stato alla R. Ruota di Pisa interposto l'appello contro il sig. Francesco Rossi dalla Sentenza proferita da Tribunale di Piombino sotto dì 30. Giugno 1829., colla quale fu di-

chiarato non costare del possesso nel Badanelli, e della turbativa del medesimo per il lato del Rossi, e negata perciò a favore dello stesso Badanelli la manutenzione nel possesso dell' orto a confine colla casa del Rossi libero dal di lui getto di immondezze e revocata in conseguenza la inibitoria del Getto stesso sotto la comminazione dell' arresto personale, danni, interessi ec., colla condanna di esso Badanelli nelle spese incorse e per fino quelle nelle quali fu condannato il Rossi colla Sentenza ruotale de' 29. Aprile 1829.

Rilevava quindi, lo stesso Badanelli che manifesta era l'ingiustizia di tal Sentenza appellata, resultando chiaramente dagli atti essere stata pienamente conclusa per parte dell' attore Badanelli la prova degli estremi del fatto del di lui possesso immediatamente antecedente al getto; e del fatto del Getto stesso dal medesimo inibito come turbativa del possesso, nel concorso dei quali estremi la di lui azione possessoria doveva essere esaudita in conformità degli Articoli 563. e 564. del Regolamento di Procedura. Resultava infatti il primo dalla Fede estimale in atti prodotta comprovante la descrizione dell'orto al pubblico estimario di Piombino nel conto, e faccia del Badanelli, e resultava il secondo dalla confessione stessa che con diverse Scritture faceva il Rossi di avere eseguito il getto inibito dal Badanelli.

Faceva avvertire che non sussisteva l'obietto che servì d'appoggio alla Sentenza appellata, di non potersi il Badanelli, quanto alla prova del getto, prevalere della confessione stata dal Rossi allegata alla qualificazione di aver gettato nell'orto, non per turbare l'altrui possesso, ma per esercitare un diritto, che egli asseriva avere ora di possesso *jure dominii*, ora di quasi possesso *jure servitutis* sull' orto di cui si tratta, quasi che prevalersi di tal confessione fosse uno scinderla in pregiudizio del confitente. Al qual proposito era osservabile che lungi dal trattarsi di una confessione contenente la qualificazione di un fatto inseparabile dal fatto confessato, si trattava anzi della confessione di un fatto qual è il getto, che può star benissimo separato, ed indipendente dall' asserto diritto di possesso, o quasi possesso. Ed era osservabile inoltre che il fatto del getto, anche indipendentemente dalla confessione, resultava chiaramente dall' inibizione, che ne faceva il Badanelli, e dall' opposizione che a tale inibizione ne faceva il Rossi; inibizione, ed opposizione, che sarebbero state inutili se non fosse sussistito il fatto stesso del getto.

Faceva inoltre avvertire, che ogni, e qualunque prova man-

cava nel Rossi di aver nell' orto di cui si tratta un possesso almeno promiscuo, rimanendo ciò anche escluso dalla difesa stessa del Rossi, quale sosteneva in principio di avere il possesso *jure dominii*, e passava poi a sostenere in ultimo di avere il semplice quasi possesso *jure servitutis*, quando è manifesto a tutti che sopra una stessa cosa che vi ha il dominio non può al tempo stesso avervi la servitù, e viceversa.

E faceva istanza infine, che previa la dichiarazione della contumacia dell'appellato Rossi venisse revocata la Sentenza suddetta, nella sola parte appellata dallo stesso Badanelli, e venisse in reparazione della sua inginstizia dichiarato dalla R. Ruota doversi il Badanelli manutenere nel possesso dell'orto in questione libero dalla turbativa del getto, e doversi conseguentemente confermare l'inibitoria del getto stesso ordinata sulle istanze del Badanelli dal Tribunal di Piombino per Decreto ordinario del dì 1. Luglio 1828. colle comminazioni contenute dell'arresto personale, danni, interessi ec. e colla condanna dell'appellato Rossi nelle spese tutte giudiciali, e stragiudiciali sì del passato, che del presente Giudizio.

Dietro di che Ruota emanò l'appresso Decisione.

MOTIVI

Attesochè concorrevano nel caso gli estremi necessarii secondo ciò che prescrive l'Art. 563. del vigente Regolamento di Procedura onde confermare la inibitoria trasmessa dal sig. Luigi Badanelli contro il sig. Francesco Rossi, poichè costava costantemente del possesso in detto Badanelli dell'orto di cui si tratta, e ciò non tanto in grazia del Contratto di acquisto del 22. Dicembre 1825., quanto della Fede d'estimo esistente in atti, e constava inoltre manifestamente del fatto turbativo del Rossi di gettare in quell'orto escrementi, ed immondezze, poichè lungi da impugnarlo, lo concordava il Rossi stesso, come resulta dagli atti formanti la contestazione della lite.

Attesochè il sig. Rossi non ha dedotto in prima istanza, e molto meno in questa Seconda, ove si è mantenuto contumace, prove bastanti ad escludere il possesso dell'orto nel sig. Badanelli, o a mostrare d'essere desso Rossi stato per più di un anno prima della trasmessa inibitoria solito di gettare le immondezze di sua casa nell'orto stesso, non potendosi a questo effetto valutare il Contratto di compra del 27. Agosto 1757. da lui prodotto. Di fatti, checchè sia dell'importanza di tale atto in quanto alla proprietà

del Fondo, di che non è qui luogo a conoscere, perciò che riguarda lo stato del possesso veniva ogni sua efficacia elisa, ed eliminata di fronte ad un'altro Contratto cotanto più recente qual è quello del 1825. da cui si rileva essere stato l'orto in possesso del Demanio dello Stato, e da questo esser passato per via di vendita nel 1811. nel sig. Auditore Pietro Ciracci, il quale lo vendè poi al Badanelli, e di fronte al pubblico estimario, che mostra descritto l'orto nel possesso del Badanelli medesimo, il quale ne paga in conseguenza le gravezze corrispondenti. Tanto più che mal coerente a se stesso il sig. Rossi, mentre appoggiò in principio contro il Badanelli il suo asserto possesso al diritto di proprietà valendosi del suddetto Contratto del 27. Agosto 1757. si volse poi in seguito ad affermare trovarsi lui nel quasi possesso dell'esercizio della servitù di gettare immondezze in quell'orto medesimo, con che venne implicitamente a dire che la proprietà non gli apparteneva; dal qual sistema di contraddittoria difesa appariva esser lui mal fondato nelle sue eccezioni per intorbidare la prova del possesso dell'orto nel Badanelli. 2

Nè d'altronde aveva egli il sig. Rossi provato in verun modo coerentemente al disposto dell'Art. 562. del citato Regolamento di Procedura il fatto di aver pel corso di un anno prima del dì 1. Luglio 1828., giorno in cui il Badanelli lo inibì, gettato le immondezze nell'orto; per lo che intempestivamente tentava opporsi alla trasmessali inibitoria, ed intempestivamente si faceva a parlare di promiscuità di possesso.

Attesochè stranamente pretese il primo Giudice d'includere nella condanna delle spese pronunciata contro il sig. Badanelli soccombente avanti di lui anche quelle occorse nel Giudizio ruotale terminato con nostra Sentenza del 29. Aprile 1829. oltre di che in fatti tale Sentenza, essendo passata in reiudicata, deesi
rispettare da chiunque siasi, nè possi alterare in cosa alcuna, è 3
poi il massimo degli assurdi, che il Giudice inferiore, sovvertendo ogni ordine di Giurisdizione giudiciale, si sia permesso di correggere un giudicato del Tribunale Superiore, com'è egualmente assurdissimo, e stravagante che egli abbia preteso nei motivi della Sentenza, che si rivede di tornare ad indagare, che 4
la Procedura da tenersi nelle vertenze insorte fra i litiganti Badanelli, e Rossi era quella da lui tracciata nel Decreto del dì 23. Dicembre 1828., Decreto che restò revocato dalla medesima Sentenza rotale del 29. Aprile 1829., tanto più che quella procedura portava l'espressa riunione del Giudizio possessorio al petitorio contro l'aperta disposizione della Legge nell'Art. 565. del 5

vigente Regolamento di Procedura, in faccia a cui debbono di necessità tacere le massime invalse anticamente nel Foro. Nè era da farsi caso di quanto il Giudice credè dovere considerare rap-
6 porto a ragione di economia di Giudizii, e di utilità dei litiganti; Imperciocchè l' officio del Giudice non è già di creare, e riformare le Leggi (qualunque siano le vedute da cui può essere animato) ma di applicare soltanto le Leggi emanate dall' Autorità Sovrana „ Cum Leges fuerint institutae et firmatae „ non licebit judici de ipsis judicare, sed secundum ipsas *Cap. in ipsis* 5. *distin.* 4. *Xammar de Off. jud. part.* 1. *quest.* 1. *Num.* 40.

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione della contumacia del sig. Francesco Rossi, dice essere stato bene appellato per parte del sig. Luigi Badanelli dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di detto sig Rossi proferita dal Tribunale di Piombino sotto dì 30. Giugno 1829., e male respettivamente essere stato giudicato colla Sentenza medesima nelle parti dalle quali è reclamo, quale Sentenza perciò revoca in dette parti, ed in riparazione dichiara doversi mantenere il sig. Badanelli appellante nel pacifico, e libero possesso dell' orto in questione confermando, siccome conferma l' inibitoria del Getto dell' immondezze nell' orto stesso ordinata contro il sig. Rossi alle Istanze del sig. Badanelli dal Tribunale di Piombino con Decreto del dì 1. Luglio 1828. colle comminazioni nel Decreto medesimo contenute; E condanna l' appellato sig. Francesco Rossi nelle spese tanto del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Antonio Magnani *Aud.*

DECISIONE XXXI.

R. RUOTA DI PISA

Balnear. S. Iuliani Validitatis Contractus et legitimae diei 3. Martii 1830.

In Causa Rafaelli Vedova Molletta e Molletta

Proc. Mess. Giulio Paperini — Proc. Mess. Antonio Passini

Argomento

La rinunzia della Donna Vedova agli alimenti lasciatigli dal defonto Marito, sotto la condizione di conservare lo stato di Vedovanza, a fine di conseguire dalla Figlia erede dello stesso marito una somma, e redimere la libertà di poter passare a nuove Nozze è valida, quando le parti sono debitamente autorizzate dal Giudice competente, ed ha la stessa madre nel caso di morte della figlia diritto alla legittima sulla di lei eredità.

Sommario

1. *Quando i Contraenti, incapaci o per la loro età, o per il loro sesso ad obbligarsi sono autorizzati dal Giudice, la loro obbligazione è valida, e deve osservarsi.*

2. 3. *Più che alle inesatte espressioni usate nell' Istrumento, si deve aver riguardo a ciò che dalle parti fu veramente convenuto.*

4. *L' avverbio* qualora *corrispondente ai Latini* Dummodo, quatenus, *importa vera, e propria condizione.*

5. *La donna vedova, che rinunzia agli alimenti lasciatigli finchè vive in stato vedovile, per ottenere una somma per stralcio, a fine di passare a seconde Nozze, ha negli alimenti rinunziati la Causa congrua.*

6. *Niuna legge proibisce all' erede instituito il rimettere contrattando alla Vedova del defonto l' obbligo della vedovanza.*

7. *Non si può rinunziare agli alimenti futuri.*

8. *La rinunzia agli alimenti futuri si può fare validamente in un Contratto sinallagmatico, e correspettivo.*

9. 10. *Quando il Contratto è appoggiato sopra una Causa falsa, ed erronea, non sussiste.*

11. *Ciò che non costituisce il nervo della decisione non si valuta in peso di autorità.*

12. *La legittima non stà in luogo degli alimenti, la madre indipendentemente dal bisogno di essere alimentata ha diritto alla legittima su Beni della Figlia.*

MOTIVI

Il sig. Giuseppe Molletta d' Avane nel suo Testamento del 18. Giugno 1807. lasciò a titolo di Legato alla Maria Assunta Raffaelli sua Consorte gli alimenti, e trattamento nella casa Molletta con gli altri individui della famiglia unitamente alla sua unica figlia Gioconda nata di detta Maria Assunta, ciò per altro, sempre che la legataria si fosse mantenuta in istato vedovile; e volendo essa passare alle seconde nozze ordinò che oltre la restituzione della di lei dote, e corredo le venisse pagata per una volta solamente, la somma di scudi 50. Considerò anche il Testatore il caso che la vedova legataria non potesse convivere colla famiglia Molletta, e per tal caso volle che ella, oltre la dote e corredo, percipesse la rendita anua di scudi 50. a titolo di alimenti.

Con questa ed altre disposizioni che non occorre qui riferire morì Giuseppe Molletta il 19. Giugno 1807. la di lui figlia Gioconda costituita nella Giovine di 15. anni, e mezzo fece nel 15. Dicembre 1821. essa pure il suo Testamento, nel quale lasciò alla madre la porzione legittima sia in proprietà sia in usufrutto, secondo che gliel' avrebbero attribuita le leggi che sarebbero state in vigore all'epoca della sua morte ed istituì suoi eredi i propri cugini Dottor Giovanni, e Dottore Ranieri Molletta.

Frattanto avendo dovuto la vedova Molletta madre della Gioconda separarsi di abitazione dalla figlia, e dalla famiglia Molletta chiese nel 1825 i convenienti alimenti dal patrimonio della figlia medesima. Un Decreto del Tribunale di prima Istanza di Pisa del 16. Marzo 1825. tassò tali alimenti a carico del patrimonio della figlia amministrato dal di lei Tutore sig. Filippo Tabacchi nella quantità di sacca 4. grano, barili 12. vino, fiaschi otto olio, e lire 120. in contanti da somministrarsi all' alimentanda ogni anno mese per mese la rata anticipata, e più una mezza catasta di legna da ardere, e l' uso e godimento di una casa ed orto annesso di proprietà del patrimonio pupillare.

Il Giudice, oltrechè seguì in determinare così la prestazione alimentaria, le traccie già concertate, e convenute fra le parti interessate, considerò ne' suoi motivi che indipendentemente degli annui scudi 50. che l'Assunta Raffaelli vedova Molletta pretendeva in forza del testamento del defunto marito, ella aveva incontrovertibilmente *il diritto di conseguire dal patrimonio della figlia i convenienti alimenti attesa la di lei non impugnata indigenza, e che perciò il concertato accomodamento appariva utile e vantaggioso alla pupilla Molletta.*

In seguito volgendo la Vedova Molletta in mente l' idea di passare a seconde nozze, nè volendo d' altronde perdere gratuitamente, e senza correspettivo emolumento il diritto alla prestazione alimentaria entrò in tratta-

tiva col Tutore della Figlia progettando che qualora le fossero stati dati scudi 200. contanti, e più l'usufrutto della casa mobiliata, ed orto suddetto ella avrebbe rinunciato ai tassatigli alimenti non meno, che alli scudi 50., che per una sol volta avevale lasciato il marito pel caso di nuovo matrimonio, e si sarebbe rimaritata. Difatti nel 22 Ottobre 1825. previa l'interposizione degli opportuni decreti di autorizzazione fu col consiglio ed opera de' respettivi savi fra la medesima vedova Molletta e la di lei figlia rappresentata dal proprio Tutore posto in essere un Contratto intitolato „*Rinunzia correspettiva*„ col quale la madre nella veduta, che manifestò, di passare a seconde nozze rinunziò agl' indicati scudi 50. e ad ogni e qualunque prestazione alimentaria, stipulandosi per altro in correspettività oltre l'uso ed usufrutto della casa ed orto suddetti, la somma di scudi 200. da pagarsi la metà un mese dopo la stipulazione del Contratto, e l'altra metà dopo un anno, dietro idonea cauzione da prestarsi dalla Vedova per *l'irretrattabilita della sua rinunzia.*

Contrasse di fatti in quel giorno medesimo la Vedova Molletta gli sponsali con Ranieri Camasciali uomo di condizione agricoltore, e celebrò in seguito secolui il matrimonio in faccia della Chiesa.

Fu il Contratto del 22. Ottobre 1825. religiosamente osservato dalla Figlia e suo Tutore per fin che ella visse. Ma venuta questa a morte nel 25. Marzo 1826. essendosi la madre fatta nel 13. Maggio 1826. in giudizio a reclamare la porzione legittima sulla di lei eredità, dovutale per disposizione di diritto, e per volontà della figlia testatrice, porzione che disse consistere nell' usufrutto della terza parte dell'asse ereditario, sentì dai fratelli Molletta eredi istituiti dalla sua figlia opporsi che la legittima non erale dovuta, perchè stando essa in luogo di alimenti ella aveva già agli alimenti rinunziato ricevendone bastante e correspettivo compenso negli scudi 200. e nell' usufrutto della casa, e dell' orto, e sentì opporsi ancora che ammettendo in lei il diritto a conseguire la legittima conveniva d'altra parte dichiarar nullo il Contratto del 22. Ottob. 1825. perchè mancante di causa congrua nelle obbligazioni assuntesi dal patrimonio pupillare.

Contestatasi nel progresso degli atti la lite su questi due articoli, che vennero così riuniti insieme sebbene per se medesimi, e di loro natura diversi, e distinti, si sostenne per parte dell' attrice Maria Assunta Raffaelli vedova Molletta ne Camasciali la validità del Contratto del 22. Ottob. 1825 e se ne domandò in conseguenza l'intera esecuzione mediante il pagamento de' residuali scudi 100. a norma del pattuito e s' insistè nel tempo medesimo per la consegna della terza parte dell' eredità della figlia Gioconda affin di usufruirla a titolo di legittima. I Fratelli Molletta all' incontro opposero la nullità del Contratto indicato, non meno che de' Decreti di autorizzazione, da' quali fu preceduta; ed in subalterna ipotesi, posta la validità del Contratto medesimo, pretesero doversi dall' attrice compensare per via d'imputazione in ragione e luogo della sua legittima quanto si era in quello stipulato.

Dopo che ebbe avuto luogo una perizia giudiciale ordinata, per constatare lo stato ereditario della Gioconda Molletta, nacque sotto di 7. Maggio 1828. Sentenza del Tribunale de' Bagni a San Giuliano, la quale dichiarò valido il Contratto del 22. Ottobre 1825. condannando i Fratelli Molletta come eredi della Gioconda a pagare alla Maria Assunta Raffaelli ne' Camasciali, previa idonea cauzione da prestarsi dalla medesima a norma del Contratto, la somma di scudi 100. in completa esecuzione del Contratto medesimo e più i frutti sopra tal somma decorsi alla convenuta ragione del 5. per cento, e decorrendi sino all' effettivo pagamento. Condannò inoltre gli stessi fratelli Molletta a rilasciare, e consegnare alla medesima Maria Assunta la terza parte de' beni ereditarii della Gioconda, affinchè come legittimaria essa Maria Assunta li usufruisca sua vita naturale durante e più a restituirle sopra detta terza parte i frutti percetti, e percipiendi dal dì della morte della figlia sino alla consegna della parte medesima. E finalmente condannò gli stessi fratelli Molletta nelle spese della lite.

Fattisi costoro reclamanti per via d' appello davanti la Ruota da tal giudicato: propostaci la duplice questione „ *se consti della validità del Contratto, e se sia alla Maria Assunta Raffaelli dovuta la legittima sulla Eredità della figlia* „ l'abbiamo risoluta *affermativamente* in ambedue le parti, con nostra Sentenza di questo giorno, colla quale abbiamo pienamente confermato il giudicato di prima Istanza.

La validità del Contratto di renunzia correspettiva è sembrata a noi evidente, giacchè fu esso stipulato, previa l' interposizione degli opportuni Decreti del Tribunale competente, che autorizzarono respettivamente sinallora la vedova Molletta ed il sig. Filippo Tabacchi come Tutore della figlia pupilla a quella contrattazione, cosicchè non può dubitarsi della legittima capacità delle persone paciscenti; ed in conseguenza della validità della contrattazione medesima. Laonde nulla più ripugna al civile e natu-
1 rale diritto quanto il ricusarne oggi la completa esecuzione *Leg. Iurisgentium* §. *Ait Praetor ff. de pact. Rot. Rom. Dec.* 40. *n.* 3. *cor. Veri et in Ariminen. Contractus* 25. *Januarii* 1760. §. 4. *cornelio.*

Nè dalla determinazione, in cui era la vedova di passare a nuove nozze può trarsi giusto argomento per redarguire come difettosi, e nulli i Decreti, e quindi il successivo contratto quasi che fosse per tale circostanza mancata causa congrua, e correspettiva di promettere alla Maria Assunta un compendio che stesse in qualche modo a compensarla di ciò, che d'altronde ella perdeva pel fatto appunto di contrarre secondo matrimonio. Imperocchè se come deesi più che alle espressioni non troppo esatte usate nell'
2 instromento del 22. Ottobre 1825. si abbia riguardo a ciò che fu veramente fra le parti contraenti fatto *tot. tit. cod. Plus valere quod agitur etc. Leg. Haeredes mei* §. *cum itaque ff. de Verbor. signific. Rot. Rom. in Anconitana Immissionis* 5. *Iulii* 1822. §. 8. *cor. sperla* consta bastantemente dal tenore, e dal tutto insieme de' Decreti, e dell' Instromento medesimo che la Maria Assunta prima d'impegnarsi formalmente col nuovo

sposo progettò al tutore della figlia, *che qualora in correspettività le venisse passata una somma in contanti ec.* avrebbe rinunciato non solo alli scudi 50. lasciatili in legato dal monte, ma anco all'annua prestazione alimentaria tassatale in generi sul patrimonio della figlia dal Decreto del 16. Marzo 1825. era pertanto al momento che offeriva questo progetto libera tuttora la Maria Assunta di contrarre o nò nuove nozze; quindi restava così
l'affettazione di un secondo matrimonio essenzialmente allegata per volontà sua alla condizione di ottenere un sufficiente emolumento in correspet- 3
tività di quanto maritandosi avrebbe perduto inducendo di necessità a così concludere l'avverbio qualora corrispondente ai latini *dummodo e quatenus* che importano vera e propria condizione *Barbos. dict. 95. n. 8. Ton.* 4
var. jur. quaest. t. 2. tit. 8. quaest. 4. num. 1. ad fin. constant. vot. Dec. 43. n. 1. et 2. Rot. Rom. Dec. 3. num. 16. tit. de Benefic. cor Falconer. Rot. Senen. apud de Comitib. tom. 1. part. 1. Dec. 9. n. 17. Rot. Flor. Dec. 26. n. 10. tom. 12. Thes. Ombr.

Da tutto ciò ne segniva che la Maria Assunta procurava, mediante il suo progetto, di redimersi dall'onere della vedovanza in modo però da non sacrificare interamente, e perdere ciò che nello stato vedovile le era dovuto ed al tempo medesimo offeriva alla figlia, e suo tutore l'occasione di liberare il patrimonio pupillare dal peso di alimentarla per fin che fosse vissuta, poichè fin che fosse vissuta poteva bene, se così le piaceva mantenersi in istato vedovile. La prestazione alimentaria per tanto alla Donna dovuta per fin che fosse rimasta vedova costituì una congrua, e propria causa corre-
spettiva di ciò che la Donna stessa si stipulava rinunciando *assolutamente* 5
ad ogni prestazione.

Un Contratto presentò qualche cosa di aleatorio di fronte al passaggio che avrebbe fatto la Maria Assunta alle seconde nozze, e presentò simultaneamente la liberazione reciproca della madre dall'obbligo dalla vedovanza, e della figlia dall'obbligo di alimentarla sebbene fosse poi difatto rimasta vedova, giacchè era dessa tuttora libera di contrarre, o no nuovo coniugio „ ora niuna Legge proibisce tal sorta di contrattazioni giacchè niuna
legge vieta all'erede istituito il rimettere contrattando alla vedova del de- 6
fonto l'obbligo della vedovanza. *Card. de Luca de servit. disc. 57.* e per quel che riguarda la rinuncia emessa dalla Maria Assunta alla prestazione alimentaria dovutale, sebbene su di ciò non si elevasse nel nostro caso di-
sputa veruna, pure a maggior tranquillità dell'animo nostro, noi osservam- 7
mo che quantunque non si possa per regola rinunciare agli alimenti futuri *Surd. de Aliment. tit. 8. priv. 6. per tot.* nondimeno tale rinuncia sussiste legalmente, e validamente allorchè, come nel caso, si vede posta in es-
sere quasi per via di tranzazione in un contratto sinollagmatico, e corre- 8
spettivo *Surd. loc. cit. Valeron de transaction tit. 5. quaest. 3. per tot. Urceol. cod. tract. quaest. 49. per tot.*

Invano si opponeva per parte de'fratelli Molletta l'autorità della Ruo-

ta Romana nelle decisioni emanate, nella celebre Causa *Florentina seu Faventina Transactionis* 19. *Januarii* 1821, *cor marco* 15. *Junii* 1821. *cor cod.* Difatti la ragione essenziale che mosse la sacra Rota a giudicare doversi dichiarare nulla e vuota di effetto la transazione stipulata nel 21. Gennaio 1818. fra la Contessa Veronica Zanli vedova Guerrini ed il tutore del di lei figlio Conte Pietro Guerrini si fu perchè quella transazione si basò sulla falsa ed erronea supposizione che alla Contessa Veronica fosse *indubitatamente* competuto sul patrimonio del figlio l'usufrutto attribuito dalle Leggi Francesi sopravvenute in Romagna nel 1808. alla madre Vedova superstite nei beni dei figli minori sino alla di loro età di anni 18. Difatti alcuni fra' padri opinarono che atteso l'esser già il fanciullo Guerini allorchè ottenne vigore la legislazione francese *sui juris* per l'accaduta morte del padre; e però padrone in assoluta ed intiera proprietà alla eredità paterna, non poteva alla vedova madre attribuirsi col diritto di patria potestà l'usufrutto del patrimonio del figlio senza dare una forza retroattiva alla nuova Legge, e senza spogliare il figlio di un diritto quesito; lo che appariva assurdo a dirsi *cit. Decis.* 19. *Januarii* 1821. §§. 3. 4. 5. 6. 7.

Il giudizio poi preponderante nel collegio pose che il ravvisarsi per lo meno *dubbio*, e *discettabile* assai questo diritto di usufrutto a pro della
9 madre che per base del Contratto di transazione fu ritenuto come *certo ed indubitato* mostrava che il contratto stesso si appoggiò sopra una Causa falsa ed erronea cit. *Dec.* §. 8. *et cit.* 15. *Junii* 1821. §. Ma questa ragione animatrice delle citate Decisioni della Ruota Romana è affatto estranea al caso nostro.

Di più nel successivo anno 1822. avendo la sacra Ruota presa in esame principalmente la questione se alla Contessa Veronica fosse o no competuto il diritto dell'usufrutto sul patrimonio del figlio, la risolvè votando l'intiero collegio, *negativamente*: secondo che mostra la dottissima Decisione *Florentina seu Faventina Usufructus* 14 *Junii* 1822. *cor. Marco* nella quale si vede dalla Rota adottata e fermata la opinione che nelle Decisioni del 1821. sulla validità della transazione si accennava come propria di alcuni fra' padri. E difatti dopo l'indicata decisione del 14. Giug. 1822. fu immediatamente spedita senza ulteriore proposizione di causa la Sentenza che dichiarò la nullità della Transazione.

Dopo tutto ciò se in quelle decisioni del 1821. fu anco rilevato che mancava nel Contratto di transazione congrua correspettività in quanto che la madre li stipulò un copioso emolumento pel tempo avvenire in ragione dell'usufrutto, cui rinunciava, mentre era pure alla vigilia di contrarre un nuovo matrimonio, e di perdere così per disposizione della Legge l'usufrutto stesso, questa ragione secondaria appariva quasi ad esuberanza, e pre-
10 suntoriamente toccata dall'estensore della decisione, giacchè rimaneva affatto superflua di fronte alla ragione essenziale, e primitiva che riponeva il

2

vizio del contratto nel falso supposto che alla contessa Veronica competesse sicuramente l'usufrutto del patrimonio del figlio. Ora ninno ignora che ciò che non costituì il nervo della decisione, e che anzi è stato detto presuntoriamente, e adornato non si valuta in peso di autorità, cosa alcuna come delle proprie decisioni appunto ha cento volte insegnato la stessa Rota Romana *Dec.* 459. *part.* 17. *et Dec.* 93. *part.* 19. *recen. Dec.* 969. *num.* 48 11
tom. 4. *cor. Molines Dec.* 72. *N.* 10. *tom.* 6. *cor. olivatio dec.* 19' *num.* 12. *de misullan cor. Falconer.*

Oltre di che era ancora da riflettersi che nel caso delle Decisioni Romane sebbene la Contessa Veronica Zauli si fosse gia determinata di contrarre le seconde nozze allorchè si fece a stipulare quella transazione si era però ben guardata dal dare alcun cenno della presa risoluzione di rimaritarsi, la qual circostanza saputa, ed esplicitamente dichiarata poteva senza dubbio influire assaissimo nelle cose, e ne patti da convenirsi sì pel Tutore contraente e sì pel Giudice che doveva approvare e che approvò il Contratto. Nel caso nostro al contrario la Maria Assonta Raffaelli dichiarò espressamente allorchè fu per contrattare onde redimersi dall' onere della vedovanza che ella sarebbe passata a nuove nozze qualora si fosse per via di stipulazione assicurato un sufficiente emolumento di fronte agli alimenti cui rinunciava appunto per esser libera di rimaritarsi. E ben chiaro che la sua determinazione, che rimaneva infrattanto dentro i limiti di un progetto ed alligata alla condizione del compenso da stipularsi fu propriamente dedotta in contrattazione, e formò soggetto, e materia della convenzione; per lo che è evidente che il caso attuale è affatto diverso da quello della Causa *Florentina seu Faventina Transactionis* deciso dalla Rota Romana.

Tanto più che dal vedersi che la vedova Molletta nello stesso dì 22. Ottobre 1825. dopo essersi stipulato conveniente emolumento sul patrimonio della figlia contrasse gli sponsali con Ranieri Camasciali; e si costituì in Dote porzione di ciò che appunto erasi col Contratto primo stipulato; sembra rilevarsi come sommamente verosimile, che se ella non avesse ottenuto l'emolumento, a cui aspirava col progetto che propose al Tutore della figlia non avrebbe contratto il nuovo matrimonio, e in conseguenza avrebbe seguitato a vivere in vedovanza percipendo la prestazione alimentaria già decretatale dall' autorità del Giudice.

Parimente inopportuna, e fuor di luogo si presentava l'autorità del *Politi Dissert.* 129 *de Legatis* che si citava per parte de' fratelli Molletta. Imperocchè in quella Dissertazione si tratta del modo d'interpetrare ed eseguire un Rescritto Sovrano che derogò all'obbligo della vedovanza ingiunto da un testatore alla propria moglie onorata di un Legato. Il Politi riduce la questione in sostanza a vedere se il rescritto debba o no dirsi viziato a causa di orrezione o surrezione; lo che è del tutto estraneo dalla questione nostra. E perciò che riguarda le regole, e principii generali enunciati nella citata Dissertazione bastava per tutta risposta il riflettere, che al-

tro è il caso, in cui si cerchi se il Principe colla sua suprema potestà abbia derogato al precetto della vedovanza ingiunto dal testatore, ed altro è il caso, in cui le persone interessate abbiano volontariamente contrattato rapporto a tale precetto avente annessa la comminazione della pena di perdere l' emolumento elargito alla donna, poichè quanto per regola si presume che il Principe non abbia voluto derogare il meno possibile alle disposizioni del defunto, altrettanto è indifferente che chi v' ha interesse abbia stipulato una certa diminuzione dell'emolumento in correspettività della liberazione dall' ingiunto divieto di contrarre nuovo matrimonio.

Rapporto alla porzione legittima dovuta alla Maria Assunta Raffaelli sulla eredità della figlia non poteva elevarsi in genere ombra di plausibile dubbio, giacchè è certo che la Legge non meno che la volontà della figlia stessa testatrice gliel'attribuisce. In ispecie poi dessa Maria Assunta domandò in Giudizio tale legittima come consistente nell' usufrutto della terza parte dell'eredità appoggiandosi al disposto dell'*Art.* 19. *dell' Editto successorio toscano del* 18. *Agosto* 1814. La Sentenza appellata gliel'ha di fatti accordata nell'usufrutto medesimo ed ella accettò la Sentenza non appellando, e notificandola ai suoi avversarii senza dichiarazione o riservo alcuno „ *Regolamento di Procedura Art.* 702. Ciò non dimeno a noi nacque grave dubbio di fronte alle disposizioni delle Leggi vigenti. *Citato Artic.* 19. *Legge del* 18. *Agosto* 1814. *e Art.* 5. 6. 10. *e* 14. *Legg. del* 15. *Novemb.* 1814. *tit. della legittima* „ che forse in più pingue emolumento dovesse consistere la legittima dovuta a detta Maria Assunta sulla eredità della figlia, e dietro tal dubbio da noi esternato ella pose in atti una Scrittura del dì 20. Luglio 1829. una protesta; che rimane intatta per gli effetti di cui può esser capace in diritto.

Tenuto pertanto da noi fermo il quantitativo della legittima decretato nella Sentenza che si rivede, su di che non potevamo emettere pronuncia veruna non esistendo in questa parte reclamo in via d'appello per parte della legittimaria, ci persuademmo però facilmente che a torto pretendevano i fratelli Molletta contrastarle il conseguimento di cosa alcuna a titolo di legittima o almeno di obbligarla ad imputare nella legittima medesima quanto si era ella stipulato nel Contratto del 22. Ottobre 1825, per la circostanza di avere essa legittimaria rinunziate in quel Contratto agli alimenti tassatile sul patrimonio della figlia dall' autorità del Giudice. Nulla v' ha di fatti di più estraneo di tali alimenti dalla porzione legittima che alla madre è dovuta sulla eredità della figlia. Nè è già vero che la legittima stia proprismente in luogo, e vece degli alimenti. No; indipendentemente dal bisogno di essere alimentata ha la madre diritto alla legittima la quale è una quota di beni ed una porzione di quella eredità che senza il Testamento della figlia avrebbe ella conseguito ab intestato, e per disposizione della Legge *Leg. cum quaeritur* 6. *Cod. de inoffic. testamen. Leg. Papinian.* 8. §. *quoniam* 8. *ff. eod.* §. *ult. instit. eod. voct. ad ff. Cod. tit. N.* 44.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei signori Dottor Ranieri, e Dottor Giovan Battista fratelli Molletta dalla Sentenza contro di essi, ed a favore della sig. Assunta Raffaelli vedova Molletta ne' Camasciali proferita dal Tribunale de' Bagni a San Giuliano sotto dì 7. Magg. 1828. quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore. E condanna gli appellanti sigg. Molletta nelle spese anche del presente giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Aud. Rel. Gio. Batt. Lorenzini Aud.

DECISIONE XXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Refection. Damnor. die. 8. *Martii* 1830.

In Causa Pagni e De Ceresa

Proc. Mess. Pietro Pagni Convenuto
Avv. Illmo. Sig. Avv. Goretti

Proc. Mess. Aurelio Bossini
Avv. Illmo. Sig. Avv. Baroni

Argomento

Quegli, che pretende di essere indennizzato dal suo Procuratore Legale de' danni, che dice di aver sofferti, per aver egli commesso di trasmettere la citazione al Girante di una Cambiale tornata in protesto, deve porre in essere la preesistenza del mandato, e la colpa con prova piena, e perfetta.

Sommario

1. *L' Attore deve provare pienamente tutto ciò che allega per fondamento della sua azione.*

2. 3. *La colpa non si presume, ma deve provarsi da colui, che*

l'allega, e molto più da quegli, che la propria intenzione deve fondare nella colpa altrui.

4. *Nei Giudizi di refusione di danni la colpa allegata deve più rigorosamente provarsi come estremo necessario dello stesso Giudizio.*

5. 15. *Nel Giudizio di refezione di danni non basta qualunque prova per parte dell'attore cimentata per porre in essere la colpa, ma è d'uopo che sia di tal carattere, e natura, per cui possa dirsi perfetta, e ch'escluda ogni possibile dubbio in contrario.*

6. 7. *Non può dirsi inadempito il Mandato, allorchè non ne viene giustificata la preesistenza.*

8. *Non è presumibile, che alcuno ponga in essere degli Atti inconvenienti e non proporzionati all'oggetto, a cui sono diretti.*

9. *Non è presumibile, che alcuno voglia avventurare una somma certa in un dispendioso giudizio, la di cui sorte, sebben favorevole, pone in dubbio il riparo alle spese occorrenti.*

10. *Non è il diverso modo di parlare, ma più ancora il diverso modo di agire quello, che annunzia una diversa volontà.*

11. *L'Atto di citazione è un'atto iniziativo del Giudizio, e non ha relazione alcuna col protesto di una Cambiale.*

12. *Colui, ch'è dotato di saviezza, ed è dovizioso non è presumibile, che s'impegni in un Giudizio forse inutile nella sua conseguenza, e per un tenue oggetto.*

12. 13. *Non può presumersi che il Procuratore trascuri con una colposa omissione l'adempimento del mandato, avuto riguardo specialmente alla circostanza, che esso sodisfece sempre con esattezza alle commissioni ricevute dallo stesso Committente.*

14. 16. *È di regola, che nel concorso di più congetture tra loro contrarie, quelle che sono più, e maggiori di numero prevalgono alle più lievi, e di minor numero.*

17. *Il Mandato è un Contratto di stretto Gius, che devesi strettamente interpetrare, nè può il medesimo estendersi da caso a caso, nè da Persona a Persona, nè da una cosa ad un'altra.*

18. *Il Possessore di una lettera di cambio ritornata in protesto, che colla Notificazione avvisa il Girante del non adempimento della Tratta, non è tenuto di accompagnare questo invito colla Citazione, ch'è un'Atto coattivo.*

19. *Non può alcuno esser tenuto alla refezione dei danni derivati da una mera omissione, quando questa procede da una giusta credulità, e buona fede.*

Storia della Causa

Nell'anno 1825. il sig. Carlo De Ceresa, che possedeva diversi recapiti a carico dei sigg. Carlo Magni, Giuseppe Cianchi, Zanobi Castroni, e

Antonio Sorbi, nei quali, e come Girante, e come Accettante figurava anco il sig. Pietro Giannozzi, che nel Gennaio del 1825. aveva ai rogiti del sig. Dottor Ferdinando Cassigoli Notaro in questa Città di Firenze concordato a favore dei suoi Creditori Chirografarj di dimettere il suo debito mediante un abbuono del dieci per cento in capitale da estendersi ancora a favore di quelli, che si trovavano possessori di Cambiali non per anche scadute all' epoca di detta Concordia, o che non erano comparsi a firmare la Concordia medesima, incaricò il sig. Dot. Pagni di agire contro i sunnominati Magni, Castroni, e Sorbi direttamente, e di notificare i respettivi Protesti al sig. Giannoni, e nulla più, lasciando a parte il Cianchi, contro del quale non volle neppure si facessero Atti di sorte alcuna.

Magni, e Castroni non erano Negozianti, e per questi consumati gli Atti esecutivi reali potè il sig. De Ceresa ottenere il pagamento de' suoi Crediti; Sorbi per altro, che a senso del medesimo sig. De Ceresa aveva la qualità di Negoziante volle si perseguitasse con Precetto personale ai termini della Patria Legge del 23. Novembre 1818., conforme sotto dl 26. Aprile 1825. per mezzo delli Atti esecutivi del Magistrato Supremo di Firenze fu eseguito, e siccome il sig. Giannoni oltre avere all' epoca della scadenza del recapito de' 16. Novembre 1824. tratto, ed accettato pagare da detto Sorbi per lire mille cinquecento trenta fiorentine corrispondenti a fiorini novecento dieiotto toscani, e dal sig. Giannoni girato al sig. De Ceresa, che nel 18. Aprile per difetto di pagamento l' aveva fatto protestare ai rogiti del Notaro Bombicci, aveva stabilito il suo domicilio in Firenzuola, così quella semplice notificazione di Protesto, che la sera del 27. Aprile 1825. il sig. De Ceresa commesse a Pagni per farsi a Giannoni, fu nel giorno stesso 28. Aprile eseguita per gli Atti del Magistrato Supremo, e rilasciata al Figlio del medesimo sig. Pietro Giannoni nel dì 29. di detto mese.

Sorbi il 4. Maggio 1823. fece opposizione al detto precetto personale, e citò a comparire avanti il Tribunale di Commercio di Firenze per la mattina del dì nove di detto mese per sentir dichiarare, che non essendo egli negoziante, non poteva essere attaccato con precetto personale, e per sentire perciò revocare, e rigettare il citato precetto del dì 28. Aprile 1825.

Pagni per abbreviare il corso della medesima citazione, ottenne facoltà di citare a breve termine per la mattina del dì 6. Maggio, e portata in detto giorno la causa avanti il Tribunale di Commercio su detta opposizione Sorbi, il Tribunale medesimo la rigettò, confermò il detto precetto personale, ed ordinò la consumazione delli atti esecutivi contro il Sorbi medesimo.

Portata in appello dal sig. Antonio Sorbi questa pronunzia, la Rota con sua Sentenza del 2. Luglio dello stesso anno credè non negoziante il detto revocò perciò la detta Sentenza del Tribunale di Commercio, e disse non essere tenuto il sig. Sorbi con arresto personale al pagamento della somma contro di lui reclamata dal sig. Carlo De Ceresa, il quale in

luogo di sperimentare le sue ragioni avanti il Supremo Consiglio volle si procedesse contro di Sorbi con la reale, conforme fu proceduto con gli atti de' 4. e 12. Agosto, che rimasero inutili, poichè non fu trovato nulla da gravare.

Soprassedè il sig. De Ceresa dall' Agosto suddetto fino al Gennaio del 1826. nel quale tempo volle, che Pagni trasmettesse una domanda formale contro del sig. Pietro Giannoni per gli atti del detto Magistrato Supremo che sotto di 4. Gennaio 1826. fu esibita, ma che per la non esistenza del medesimo Giannoni in Firenze, per non trovarsi alcuno che quà la volesse per il medesimo ricevere, sotto di 26. Gennaio dello stesso anno, onde dargli sfogo, fu affissa nel consueto sistema alla colonna.

Terminate tutte le incombenze legali di Mess. Pagni per il sig. De Ceresa, restituita allo stesso sig. De Ceresa la citata Cambiale del 16. Dicembre 1824. con l' opportuno protesto del 18. Aprile 1825. passò questi due atti il De Ceresa al sig. Dott. Guglielmo Bombicci, e quindi chiesti i conti al Dott. Pagni, nel Luglio dell' anno 1826. glieli saldò senza reclamo relativamente al di lui operato negli affari affidatili di sorte alcuna.

Piacque al sig. De Ceresa, che continuava nella relazione col Dottor Pagni, trovato che per la detta assenza del sig. Giannoni da Firenze, che anco Mess. Bombicci non conveniva di far atti contro Giannoni a questi Tribunali, di richiederlo se conosceva Procuratore in Firenzuola, e il Dott. Pagni gli suggerì il Dott. Ferdinando Giovacchini, che portatosi a Firenze si assunse di procedere per interesse del sig. De Ceresa contro di Giannoni per il pagamento della medesima cambiale avanti il Tribunale del Vicario di Firenzuola, ove presentata la sua domanda in data del dì 5. Dicembre 1826. di detto mese, ed anno, il Giannoni si oppose alle domande del sig. De Ceresa, pretendendo di non essere più in obbligazione a suo favore per il pagamento di detto recapito sull' appoggio della mancanza di citazione dentro i quindici giorni dall' eseguito protesto prescritto dall' articolo 165. del Codice di Commercio, ed invocando il successivo articolo 168. chiese di esser liberato dalle pretensioni del sig. Carlo De Ceresa il quale senza insistere nella sua domanda, senza far procedere alla risoluzione di quel giudizio tra esso ed il sig. Giannoni, dopo provocata avanti l' Imperiale e Reale Consulta una misura disciplinaria contro il Dott. Pagni, che non ebbe che un rescritto. Alli ordini di buona giustizia „ nel dì 10. Gennaio del 1828. adì il Magistrato Supremo, e domandò che fosse condannato il Dott. Pagni a rifondergli i danni, che gli aveva cagionati col non trasmettere la detta citazione al sig. Pietro Giannoni, con avergli pregiudicato il suo credito, di che in detto recapito del 16. Dicembre 1824. e correlativo protesto del 18. Aprile 1825.

Oppostosi il Dott. Pagni sotto dì 22. Gennaio 1828, alle istanze del sig. De Ceresa, domandò di essere assoluto da tutto ciò che detto signor De Ceresa, contro di lui pretendeva, appunto perchè la commissione dal medesimo ricevuta fu unicamente diretta alla notificazione del protesto al

sig. Giannoni, e agli atti esecutivi personali contro del sig. Sorbi, e nulla più lo che aveva fedelmente eseguito, ma il Magistrato Supremo non ostante che da tutto il processo emergesse; che il mandato ad agire dà Pagni ricevuto per il sig. De Ceresa in ordine al recapito suddetto, non potesse dirsi esteso alla chiamata in giudizio del sig. Giannoni, nel tempo che si agiva esecutivamente contro del sig. Sorbi, anco più specialmente per la non continenza della causa tra i sigg. Sorbi e De Ceresa con quella, che questi pretendeva si facesse contemporaneamente contro il sig. Giannoni e più specialmente perchè tolta di mezzo questa continenza a Giannoni non si sarebbero potuti far gli atti, che a Firenzuola conforme il fatto stesso del signor De Ceresa dimostrava che fosse esclusa la colpa ed il danno, con Sentenza del dì 30. Settembre 1828. condannò il Dott. Pagni a rilevare indenne il sig. De Ceresa da tutti quei pregiudizi, che il medesimo potesse risentire per l'omissione di detta citazione. Appellata questa Sentenza dal Dott. Pagni alla Regia Rota di prime appellazioni di Firenzè con Sentenza del dì 12. Agosto 1819. fu quella del Magistrato Supremò revocata, ed assoluto pienamente il Dottor Pagni da tutto ciò che contro di lui domandava il detto sig. De Ceresa con la detta Scrittura del di 10. Gennaio 1828. ed atti successivi.

Nel 17. Agosto 1829. si appellò il signor De Ceresa al Supremo Consiglio ove proseguito l'appello nel 10. Settembre 1829. domandò la revoca di detta Sentenza, perchè erronea in fatto e in diritto, è perchè gli stanno contro le resultanze del processo, e le regole di ragione, al che il Dottor Pagni sotto dì 21. Gennaio 1830. replicò insistendo per la piena conferma della detta Sentenza Ruotale, con la condanna del signor De Ceresa anco nelle spese stragiudiciali di tutti i giudizii.

Il 5. Febbraio 1830. discussa la Causa il sig. Avvocato Baroni assistito da Mess. Bossini per interesse del sig. De Ceresa sviluppando le ragioni dei citati dedotti gravami, disse che il mandato del signor De Ceresa al Dott. Pagni era generale, ed esteso, al quale oggetto onde sostenerlo tale fondò le sue principali ragioni sulla Scrittura del dì 4. Gennaio 1827. che qualificò per quella citazione prescritta dall'articolo 165. del Codice di Commercio e come che fatta, secondo lui otto mesi dopo alla spirazione del termine dei quindici giorni, comprovava la detta generale commissione che vedevasi, senza che egli ne intendesse il motivo, non bene spiegata allorchè il Dott. Pagni commesse al sig. Dott. Giovacchini di agire per il signor De Ceresa a Firenzuola contro del sig. Giannoni, e riportandosi alla dichiarazione stampata, e di che nella sua Consultazione in stampa del 19. Gennaio, 1830. e alle teorie in rapporto al danno ivi referite, ha concluso per la piena revoca della Sentenza Ruotale e per la respettiva conferma della Sentenza del Magistrato Supremo da esso invocata.

Il signor Avvocato Goretti assistito da Mess. Pagni replicò per interesse del medesimo, che il mandato non poteva dirsi ristretto, che coe-

rentemente a quello il Dott. Pagni aveva eseguito; che la notificazione del protesto è un atto meramente preservativo, che non ha altro scopo, che quello di avvisare il girante della mancanza di rimborso, e delle diligenze usate contro il debitore, e la citazione ha un oggetto totalmente diverso, poichè essa è diretta ad esercitare l'azione in garanzia ed a promuovere così un istanza che può dar luogo a tutte quelle eccezioni, di cui piaccia al Reo convenuto prevalersi onde sottrarsi dalla Sentenza di condanna; che spiegata questa diversità, chiaro resultava che la commissione di agire esecutivamente contro il sig. Sorbi con la notificazione del protesto al signor Giannoni non aveva estesione per la chiamata in Giudizio, o per il detto esercizio dell' azione in garanzia contemporaneamente agli atti esecutivi contro detto sig. Sorbi anco del sig. Giannoni, senza che costasse da una espressa, e chiara commissione, che rimaneva esclusa a luce meridiana, e dalla dichiarazione Giudiciale del sig. De Ceresa così concepita « ivi » » perchè doveva escutere contemporaneamente anche il cedente Giannoni, « quando il tempo non mi sfuggiva per eseguir ciò dopo che fosse rimasta « inutile la procedura contro il Sorbi medesimo? — Perchè doveva io « assoggettarmi ad una duplice spesa quando vi era tutto il possibile, che « con una sola avrei potuto ottenere il mio intento? — Se il colpo mi andò fallito, se inutili cioè si riscontrarono gli atti fatti contro il Sorbi, me « ne avvenne forse da tutto questo un pregiudizio tale da non potermi « quindi rivolgere a mio piacimento contro di Giannoni? » E dalla non continenza della causa esecutiva contro il Sorbi con quella del Giannoni, che per introdursi era d'uopo come il sig. De Ceresa ci ha insegnato, fosse fatta al Tribunale di Firenzuola: che la domanda del 4. Gennaio 1826. al solo leggerla, chiaro emergeva non esser quella citazione di cui predicava il signor Avvocato Baroni, ma un atto motivato, come si rileva dal di lui contesto dalla circostanza appunto di essere rimaste senza effetto le procedure promosse contro lo stesso signor Sorbi, e il solo vederla esibita alla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze, toglieva ogni ombra di dubbio, che potesse caratterizzarsi per la suddetta citazione, che avrebbe dovuto farsi avanti il Tribunale di Commercio, tanto più che dopo le dichiarazioni giudiciali del sig. De Ceresa si vede l'oggetto duplice per il quale egli volle, che questa domanda fosse fatta, cioè di muovere il signor Pietro Giannoni all'adempimento delle proprie obbligazioni, e di conoscere se in Firenze vi erano persone, che lo rappresentassero; che la commissione di agire al sig. Giovacchini medesimo con la sua lettera del dì 25. Gennaio 1830. persuade essere stata direttamente data dal sig. De Ceresa al sig. Dott. Giovacchini medesimo, e non dal Dott. Pagni anbitochè questi col saldo dei suoi conti aveva cessata ogni relazione di affari, ed interessi col sig. De Ceresa e non aveva in conseguenza più ragione alcuna per mescolarsi nei di lui affari medesimi.

Sul difetto poi del danno, e sul di più della pretesa colpa oltre a ciò, che è stato rilevato nei motivi della Sentenza Ruotale, ha fatto sentire, che

oltre il voto dei primi Giudici del Magistrato Supremo, che dissero poteva prevedersi un danno, che è quanto dire non si era verificato, e non ostante accolsero una domanda d'indennità, di cui l'estremo indispensabile è la certezza della di lui esistenza, non vi era ombra in processo, che ne provasse l'esistenza medesima; ma anzi tutto dimostrava il contrario, poichè le dichiarazioni medesime dello stesso sig. De Ceresa escludevano la solvibilità del sig. Giannoni, mentre asseriva, che alla scadenza del recapito Sorbi, il Giannoni aveva già sospesi i suoi pagamenti, che non lo aveva pagàto dell'importare di un altra cambiale nonostante che vegliasse contro di lui il mandato d'arresto per la quale sotto dì 1. Agosto 1828. aveva fatto dichiarare il fallimento dal sig. Giannoni medesimo.

Che era poi specioso, che in questo giudizio si vedesse il signor De Ceresa sostenitore delle ragioni Giannoni, il quale di fronte alla concordia, di fronte alla Legge del 1818. alla non dichiarata qualità di negoziante nel traente sig. Antonio Sorbi, e a tutte le altre osservazioni, e ragioni che dal processo stesso emanavano, era presso che meramente impossibile, che potesse dirsi fuori d'obbligazione a favor del sig. De Ceresa, così che l'Istanza di questi contro il Dott. Pagni con tanto accanimento per tre anni sostenuta era un mero capriccio, ed una pretta vessazione, e perciò concluse, che oltre la conferma della Sentenza Ruotale, a riparazione del carattere del Dott. Pagni fosse il signor Carlo De Ceresa condannato anco nelle spese del giudizio, e stragiudiciali ed in quant'altro di ragione.

Il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè la domanda stata presentata negli atti del Regio Magistrato Supremo fino del dì 10. Gennaio 1828. dal sig. Carlo De Ceresa contro il sig. Dott. Pietro Pagni, e sopra la quale rimase costituito il soggetto della contestazione della lite stata quindi con diversa sorte risoluta dalle precedenti Sentenze di prima e di seconda Istanza era sostanzialmente diretta ad ottenere, che detto sig. Dott. Pietro Pagni fosse condannato alla refezione dei danni, che il sig. De Ceresa asseriva essergli stati arrecati per avere il medesimo signor Dott. Pagni trascurato di procedere alla citazione del sig. Pietro Giannoni prescritta dall' articolo 165. dell'attuale Codice di Commercio tuttora presso di noi in vigore dopochè a detto sig. Giannoni aveva notificato il protesto del recapito mercantile, di cui dall' accettante sig. Antonio Sorbi non era stata per mancanza di pagamento adempita la tratta all' epoca della di lui scadenza.

Attesochè ritenuta l'indole di sì fatta domanda, forza era il concludere, che il detto signor Carlo De Ceresa fosse tenuto alla giustificazione pienissima di quella colpa, che esso obiettava come fondamento della reclamata indennizzazione al detto sig. Dott. Pagni, rimproverando al medesimo il non fatto della citazione ordinata dal Suddivisato articolo 165. essendo di regola, che tutto ciò che dall' Attore viene allegato per fonda-

mento dell'azione promossa, deve da esso dimostrarsi con pienezza di
1 prove, conforme, omesse le *Autorità* che tal massima in genere stabilisco-
no, vedesi nei termini speciali di colpa fermato dalla *nostra antica Rota
nella Arretina praetensae. Immissionis.* 3. *Maggio* 1795. *av. il già
Illus. sig. Aud. Maggi* §. *La colpa* « ivi » La colpa non si presume
« giammai, ma provar si deve da chi l'allèga, ma molto più da quello che
2 « la propria intenzione deve fondare nella colpa altrui » *E nella Flo-
rentina mercium amissarum* 3. *Maggio* 1794. *av. Simonelli* §. 14.
» ivi « Siccome il fondamento principale di tale azione è la colpa del
3 « sig. Stoppioni, così questa colpa deve concludentemente provarsi dall'
» attore, appunto perchè è il fondamento della propria intenzione «.

Attesochè se per sottoporre all'obbligo di giustificare la colpa si re-
puta in genere sufficiente la circostanza che taluno in qualità di Attore de-
duca quella a sostegno dell'azione intentata, quest'obbligo stesso diventa
anche più imperioso, e più indispensabile avuto riguardo all'indole del
giudizio di refezione di danni, che anche di per se solo esige come neces-
4 sario estremo di detto giudizio la giustificazione della colpa ridetta per
quanto con i concordanti rifletta la *Florentina mercium, seu praetensae
refectionis damnorum.* 17. *Febbraio.* 1767. *av. Gaular Morelli* §. 14.

Attesochè nel preciso tema di giudizio diretto ad ottenere la refezio-
ne dei danni non è sufficiente per parte dell'attore qualunque prova, che
a giustificazione della colpa pretesa venga cimentata, ma è necessario, che
ella sia di tal natura, e carattere, per cui possa dirsi in ogni rapporto per-
fetta, e tale, per cui qualunque dubbio in contrario possibile rimanga to-
5 talmente eliminato. Avverte ciò in modo speciale la *Sacra Rota in Can-
netana Molendini cor. de Altenis* 8. *Julii* 1802. §. 2. « *ibi* » *Hoc* po-
» sito acerbe praetensae emendationi damnorum actio exulabat quae indu-
« biam culpae probationem requirit. »

Attesochè comunque il nominato sig. Carlo De Ceresa, e con esso i
di lui abilissimi Difensori tentassero con ogni sforzo d'ingegno d'insi-
nuare l'intervento a carico del sig. Dott. Pagni della colpa ad esso obiet-
tata, forza era ciò nonostante il persuadersi, tenendo dietro alle resultanze
degli atti, e alle più certe, e inconcusse massime di ragione; che di tal col-
pa non esisteva principio di prova, nè tampoco gli argomenti, e le conget-
ture a tal uopo dedotte erano valutabili neppure ad eccitare il più leggie-
ro sospetto. E che altro infatti diceva il sunnominato sig. De Ceresa per
giustificare la colpa contro detto sig. Dott. Pagni in quest' odioso giudizio
di refezione di danni stato da esso promosso? Diceva il sig. De Ceresa:
Io era possessore di recapito mercantile statomi girato dal signor Pietro
Giannoni; L'importare di questo recapito non mi venne pagato alla sca-
denza dall'accettante signor Antonio Sorbi. Fui quindi cauto di levarne il
Protesto per mancanza di pagamento: consegnai successivamente l'istru-
mento di protesto al sig. Dott. Pagni, perchè egli provvedesse al mio in-
teresse contro il detto girante Pietro Giannoni, e di fatti il Dott. Pagni no-

tificò al Giannoni il detto protesto; ma poichè in progresso non devenne nel termine prescritto dalla Legge alla citazione del girante Pietro Giannoni, io decaddi in conseguenza di tale omissione da ogni diritto di regresso contro di questo, e così è nato in me il diritto di reclamare la refezione dei danni derivatimi da tale omissione, nel che appunto viene a sostanziarsi la colpa, di cui è imputabile il ricordato sig. Dott. Pagni. Tale ragionamento comparve al Supremo Consiglio più specioso, che solido, più apparente, che vero, poichè esso potè facilmente convincersi quanto crollasse il fondamento, e base sopra del quale era stato istituito. Sommando in poche parole tutto questo ragionamento concludeva il signor De Ceresa, che il signor Dottor Pagni era tenuto alla refezione dei danni in quantochè non aveva adempiuto al mandato statoli conferito di citare il girante Pietro Giannoni, dal che ne inferiva, che l'obbligo del risarcimento dei danni era divenuto a suo carico assolutamente indispensabile. Ma quando in tal guisa ragionava il summentovato sig. De Ceresa procedeva in un supposto, che conveniva, che rimanesse verificato, nel supposto cioè, che avesse esso conferito al sig. Dot. Pagni il Mandato di citare il sig. Pietro Giannoni girante del recapito ritornato in protesto; Poichè il solo buon senso persuade chiunque, che non può ragionevolmente parlarsi di inadempimento, ed inosservanza di mandato, allorchè non viene giustificata la di lui preesistenza in quella guisa appunto che non può imaginarsi qualità, o attributo a riguardo di una cosa, la di cui esistenza non rimane in antecedente accertata, giusta il noto, e da tutti conosciuto prin- 6
cipio, che cioè „ non entium nullae sunt qualitates. „

Attesochè bene si avvisarono i Difensori del sig. De Ceresa esser per loro necessario di porre in essere la prova dell'asserto mandato conferito al prenotato sig. Dott. Pagni, infelicemente però sodisfecero all'intrapreso assunto, e il resultato in questo rapporto delle loro premure contribuì tutto all'opposto a fare luminosamente conoscere, che questo mandato non era esistito giammai. 7

Attesochè nel difetto assoluto di qualunque primordio di prova scritta comprovante il supposto mandato, fu creduto di supplire alla mancanza di questa prova col mezzo delle congetture, e queste furono principalmente o sia per meglio dire unicamente appoggiate alla circostanza di fatto di avere il sig. De Ceresa consegnato al Dott. Pagni l'istrumento di protesto del recapito accettato dal sig. Antonio Sorbi; dall'avere in seguito il medesimo Dott. Pagni notificato al Giannoni il Protesto suddetto, e dall'averlo notificato coll'aggiunta dichiarazione „ ivi „ E volendo a tutti gli effetti di ragione non recare pregiudizio alcuno alle azioni che gli potessero competere occorrendo anche contro detto sig. Pietro Giannoni, e „ ad ogni altro miglior fine, ed effetto. „

Dalla quale circostanza ne inferiva il detto sig. De Ceresa doversi dire sufficientemente conclusa la prova del sopradetto mandato, consistente nel procurare l'atto di citazione contro il sig. Pietro Giannoni a forma

dell'art. 165. dell'attuale Codice di Commercio, non potendo, nè dovendo ragionevolmente supporsi, che il medesimo sig. De Ceresa avesse consegnato al Dott. Pagni il detto istrumento di Protesto, all'oggetto unico di procedere ad una semplice notificazione del medesimo, quando questa a forma del successivo articolo 168. non era sufficiente a tutelare il di lui interesse, al quale il medesimo sig. Dott. Pagni aveva col mezzo di una esplicita dichiarazione protestato di voler provvedere.

Attesochè la debolezza, e fallacia di dette congetture compariva manifesta tanto di fronte alle regole di ragione quanto di fronte ai resultati di fatto comprovati in Processo.

Attesochè all'effetto di persuadersi di quanto sopra conveniva ritenere in fatto, che allorquando il sig. De Ceresa, consegnò al sig. Dott. Pagni l'istrumento di Protesto del recapito tratto, ed accettato da Sorbi, il medesimo sig. De Ceresa diresse col più vivo calore le azioni, che egli credè competersegli contro di questo onde ottenere l'importare del recapito scaduto, conforme esso diceva, di conseguire il dovuto pagamento, e non volendo frattanto procedere agli atti esecutivi contro il Girante sig. Pietro Giannoni; E conveniva ugualmente aver presente, che il detto Giannoni aveva solennemente stipulato una concordia a favore dei suoi Creditori, fra i quali figurava lo stesso signor De Ceresa, colla quale prometteva di pagare il 90. per 100. sull'importare dei suoi crediti.

Attesochè posti questi due fatti, della verità dei quali fa fede il Processo, sembrò al Supremo Consiglio inconcepibile, che il sig. De Ceresa avesse dato al suo Procuratore sig Dott. Pagni il mandato di agere per il suo regresso contro il girante del recapito protestato sig. Pietro Gianooni, e che questo mandato dovesse per via di congetture inferirsi dalla consegna a quello fatta dell' istrumento di protesto, e della successiva notificazione; Altre, e ben altre più forti, e valide congetture si offrivano per credere con tutta ragione, che la consegna dell' istrumento di protesto fatta dal sig. De Ceresa al sig. Dott. Pagni non avesse altro oggetto, che quello di cerziorare il girante Giannoni del niun adempimento della tratta avvenuto per parte dell'accettante Sorbi, e che a questa sola cerziorazione fosse preordinata la consegna del detto istrumento, che dal medesimo sig. Dott. Pagni venne puntualmente eseguita mediante l'opportuna notificazione. La prima di queste congetture derivava dal massimo inverosimile, che il sig. De Ceresa a cui rimaneva assicurato il pagamento del suo credito ammontante nel suo totale a lire 1530. contro Giannoni fino alla concorrenza del 90. per 100. avesse voluto, e inteso istaurare per la piccola differenza di un dieci per cento contro Giannoni un nuovo giudizio, quando ormai nella più inoltrata insistenza, attività, e premura altro ne aveva istituito, e

sempre con ugual vigore proseguiva contro l'accettante Antonio Sorbi; non essendo dato il presumere, che taluno ponga in essere degli atti, che mal si convengono, e non sono proporzionati 8
all'oggetto a cui vengono diretti. Una seconda congettura emerge dallo stato di oberazione del Girante Pietro Giannoni, rapporto alla quale infondeva un fondato motivo di dubitare, la concordia da esso stipulata coi suoi Creditori, solito compenso di quelli che dal sofferto naufragio tentato di raccogliere qualche misero avanzo, non potendo supporsi, che voglia taluno avventurare una somma certa in un dispendioso giudizio, la di cui sorte, comunque favorevole pone in dubbio il riparo alle spese occorrenti. 9
Una terza congettura finalmente emergeva dal contegno praticato dal medesimo sig. De Ceresa, il quale nel mentre che tutte impiegava le le sue più ardenti premure per ottenere pagamento contro Antonio Sorbi. promovendo contro di esso, e cumulando azioni reali, e personali contro di questo, si acquieta, e tace per lungo tempo a riguardo di Pietro Giannoni; Or chi direbbe che se il sig. De Ceresa avesse inteso di conferire il mandato ad agire contro Giannoni, avesse poi abbandonato qualunque pensiero per proseguire gli atti contro di esso nel mentre che con tanta attività, e ardore incalzava l'altro suo debitore Antonio Sorbi per l'effetto di ottenere, o dall'uno, o dall' altro il pagamento di uno stesso debito? Non è il solo discretivo modo di parlare, ma più ancora il diverso modo di agire quello, che annunzia una diversa volontà, e che perciò persuade nell' attualità del caso, che quanto il sig. De Ceresa volle e intese di agere contro il Sorbi, altrettanto non volle, nè intese di agere contro 10
Giannoni, nè quindi conferire al suo Procuratore l'opportuno mandato a ciò relativo. Nè voleva rapporto a questa terza congettura replicare, conforme si replicava per parte dei Difensori del sig. De Ceresa, che almeno il sig. Dott. Pagni doveva procedere alla citazione di Pietro Giannoni nella veduta di preservare i diritti contro di questi competenti al suo committente, senza poi inoltrarsi in un formale Giudizio. Imperocchè la citazione prescritta dall' Art. 165. non è un atto preservativo soltanto ma tale può considerarsi il semplice atto di notificazione del protesto, ma è invece un atto iniziativo di un Giudizio formale, che una volta introdotto non può altrimenti abbandonarsi a meno di non incorrere nelle pregiudiciali conseguenze, o della dichiarazione della contumacia, o anche della perenzione, talchè l'atto di citazione non ha relazione veruna colla notificazione del pro- 11
testo per quanto avverte *Pardessus trattato del cambio* §. 403.

E queste congetture insieme riunite acquistavano forza maggiore avuto riguardo alle qualità personali non tanto del sig. De Ceresa, quanto del sig. Dott. Pagni, non potendo presumersi come dotato di saviezza, e di accorgimento, e fornito di doviziosa fortuna, che volesse impiegare le sue cure, ed i suoi denari nel sostenere un giudizio forse inutile nelle sue conseguenze, e per
2 un tenue, e meschinissimo oggetto; e non potendo ugualmente supporsi in quanto al secondo, che egli pensasse neppure a trascurare con una colposa ommissione l'adempimento di un mandato; qualora in effetto gli fosse stato conferito sotto gli occhi del suo stesso committente, avuto in specie riguardo alla duplice circostanza, che esso sempre sodisfece con puntualità alle diverse commissioni, che dal sig. De Ceresa gli vennero affidate, e che nel corso della sua professione legale ha sempre con lode
13 disimpegnato le proprie incombenze.

Attesochè quando pure per ipotesi dalla consegna, che il sig. De Ceresa fece al Dott. Pagni dell'istrumento di protesto, potesse scaturire una congettura induttiva del mandato a questi conferito, cosa mai sarebbesi questa dovuta valutare nella bilancia della giustizia di fronte alle contrarie sopra rilevate congetture, che tutte all' opposto persuadono l' inesistenza del supposto mandato? E nota a tutti la regola, che nel corso di moltiplici congetture tra loro contrarie, quelle che sono più forti, e maggiori di numero
14 prevalgono alle altre più lievi, e minori di numero.

Attesochè nel concreto del caso, e avuto riguardo all'indole del giudizio di refezione di danni promosso dal sig. De Ceresa, contro il sig. Dott. Pagni sarebbe stato a questo più che bastante all'effetto di conseguire una plenaria assoluzione, di offuscare in qualche modo, e intorbidare l'azione dall'attore dedotta, che più che in ogni altro Giudizio, in questo specialmente di refezione di danni istituito sul fondamento della violazione, o non adempimento di un preteso mandato, e così di una colposa, e riprovata condotta del mandatario è sottoposto al carico di concludere la prova opportuna della azione non per possibile, come dicono i nostri, e in un modo vago, e generico, ma bensì col mezzo di prove limpide, e chiare, e nel suo genere per ogni
15 lato perfette. *Rota Romana in Cannetana Molendini cor. De Alteriis. 5. Julii* 1802. §. 2. e *la Rot. Nostr. in Florentina Redditionis rationis* 23. *Ottobre* 1775. *avanti Rossi vers. per tutto questo ec.*

Attesochè la congettura con tanta fiducia allegata dall' attore sig. De Ceresa, e della quale abbiamo parlato di sopra, era

a dir vero anche di troppo inconcludente per sodisfare al peso di quella prova, che il detto sig. De Ceresa era tenuto a compiere perfettamente: Conflittata questa congettura da altre più forti, e di maggiore importanza non era poi meritevole nemmeno di essere considerata, se non che come congettura levissima, e di 16
poco, o niuna valutazione. Riprendendo in esame queste congetture dicevasi dal sig. De Ceresa, che la consegna dell'istrumento di protesto fatta al Dott. Pietro Pagni importava mandato non solo a notificare il detto istrumento di protesto, ma più ancora a procedere alla citazione voluta dall' Art. 165. del Codice di Commercio all'effetto di conseguire l' importare del recapito protestato, e quindi soggiungevasi, che avendo il sig. Dott. Pagni notificato di fatto il protesto, e in tal guisa accettato il mandato, si era ciò sottoposto all'obbligo del di lui plenario adempimento, che è quanto dire all'obbligo di effettuare la citazione sopradetta. Ragionando in tal guisa il sig. De Ceresa pretendeva in sostanza che la consegna dell' istrumento di protesto fatta da esso al Dott. Pagni importasse nel tempo medesimo il doppio mandato della notificazione cioè dell' istrumento di protesto, e della citazione ordinata dall' art. 165. del Codice di Commercio. Sì fatto ragionamento però non aveva giuridica sussistenza, quando di fatti è certo in ragione, che il mandato è un Contratto di stretto Gius, e che perciò devesi strettamente interpetrare, di modochè non può il medesimo estendersi da caso, a caso, nè da persona a persona, nè da una cosa ad un'altra *Rota Florentina in Tergestina seu Flo-* 17
rentina Assecurationis 26. *April.* 1786, *avanti Vernaccini relatore* §. 54., si rendeva evidente che una tale estensione era del tutto incongrua, e quindi inammissibile; Nè valeva l' opporre, che altrimenti il mandato dal sig. De Ceresa sarebbe tutto inutile, e inconcludente qualunque volta al fatto della notificazione, non fosse succeduto quello della citazione, poichè una tale osservazione nulla era valutabile di fronte alle convenzioni stipulate dal sig. Pietro Giannoni nell' atto di concordia dirimpetto ai suoi creditori, mentre in ordine alla medesima erasi obbligato di pagare il loro respettivo credito subitochè fossero stati resi ad esso ostensibili i recapiti respettivi del credito stesso, detratto soltanto il dieci per cento, che a riguardo del signor De Ceresa formava un oggetto di tenuissima entità, e che come tale non era stato considerato dagli altri creditori del medesimo sig. Giannoni, i quali nonostante il detto sacrifizio del dieci per cento non avevano ricusato di aderire alla concordia con essi stipulata; il che dimostrava che era pur troppo in questa veduta necessa-

ria la notificazione dell'atto del protesto, giacchè dietro questo rimaneva il sig. Giannoni sottoposto all'obbligo di sodisfare dirimpetto ai suoi creditori alle obbligazioni a loro favore contratte nel riferito atto di concordia con essi conclusa. Ma quello poi, che toglieva ogni difficoltà in proposito era il riflettere, che il sig. Carlo De Ceresa dopo aver consegnato l'Istrumento di protesto al sig. Dott. Pagni, il quale procedè alla notificazione del medesimo, non ha giammai concluso neppure un primordio di prova di avere posteriormente alla fatta notificazione conferito al medesimo sig. Dott. Pagni il mandato di citare in giudizio il sig. Pietro Giannoni coerentemente al disposto dell'Art. 165. del Codice di Commercio, mentre si fatto mandato era indispensabile, avuto riguardo alle parole colle quali trovasi il detto articolo concepito: Ecco come esso si esprime „ Se il possessore intenta il „ regresso individualmente contro il suo cedente, deve fargli no„ tificare il protesto, ed in mancanza di rimborso farlo citare in „ giudizio nei quindici giorni susseguenti alla data del protesto„ alla semplice lettura di questo articolo intende bene ciascuno, che la notificazione dell' atto di protesto e la successiva citazione ordinata dall' articolo surriferito non potevano nel tempo stesso formare subietto di un solo, ed unico mandato, poichè la detta citazione non poteva nè doveva effettuarsi contemporaneamente alla notificazione dell'atto di protesto, nè tampoco di questa poteva commettersi l'immediato mandato diretto alla di lui esecuzione. Non poteva, nè doveva, noi dicevamo, la detta citazione effettuarsi contemporaneamente alla notificazione dell'atto di protesto, poichè all'effetto di procedere alla detta citazione conveniva necessariamente attendere un tempo proporzionato, onde porre in grado il debitore di fare il rimborso richiesto „ ivi „ Ed in mancanza di rimborso farlo citare „ E non senza urtare i più certi principii esclusivi di un' interpetrazione assurda, ed incongrua er dato il supporre, che il possessore di una lettera di cambio ritornata in protesto, il quale col mezzo della notificazione opportuna era tenuto a dare avviso al Girante del non adempimento della tratta, onde così richiamarlo ad effettuarne il pagamento, potesse poi, a mente del detto articolo, accompagnare questo semplice invito con un atto coattivo, qual è quello della ridetta citazione, e che per quanto abbiamo superiormente avvertito costituisce il principio di un vero, e proprio giudizio ese-
18 cutivo.

Non poteva, noi soggiungevamo, commettersi l'immediato mandato di detta citazione, poichè i possibili, e successivi eventi

potevano rendere una tal citazione affatto indebita, e improponibile. Se in infatti il Giannoni avesse coll'effettivo contante rimborsato il possessore della lettera dell' importare della di lei valuta; se avesse opposto titoli di compensazione, o se in fine avesse dedotte eccezioni per sottrarsi al domandato rimborso, non più sarebbesi potuto parlare di citazione, nè di Giudizio esecutivo. Or tutti questi possibili eventi bisognava considerarli personali al sig. De Ceresa possessore della lettera di cambio, e questi influivano sostanzialmente per determinare la sua volontà relativamente al contegno da praticarsi per il suo interesse; e il Procuratore ignaro di quanto era avvenuto dopo la fatta notificazione sarebbe stato anzi che meritevole di lode, se fosse proceduto agli atti esecutivi, meritevole invece di biasimo, e di rimprovero, se tali atti avesse eseguiti senza riportarne dal suo principale l'opportuno consenso, tantopiù che le dichiarazioni emesse negli atti per parte del medesimo sig. De Ceresa tutt'altro dimostravano, che una volontà di procedere esecutivamente contro Giannoni, mentre egli protestava, che non intendeva di volere agire contro Giannoni se non dopo avere esaurito il Giudizio promosso contro il Sorbi, e che frattanto proseguiva colla più viva insistenza.

Attesochè non sarebbesi potuto plausibilmente pretendere, che il sig. Dott. Pagni non avesse dovuto nella sua qualità di Difensore legale del nominato sig. De Ceresa trascurare i mezzi opportuni onde astringere Pietro Giannoni al rimborso della valuta della cambiale della quale trattavasi, assicurando in tal guisa l' interesse del suo rappresentato; dovendo da questo per regola intendersi conferite al suo Patrocinatore tutte quelle facoltà, che a tal uopo sono proporzionate, poichè simile riflesso quanto ragionevolmente sarebbesi potuto proporre qualora le particolari circostanze avessero consigliato l' esercizio degli atti esecutivi contro Giannoni, altrettanto deve ravvisarsi in insignificante nell'opposto caso in cui le vedute di prudenza, e di saviezza dovevano tutto il contrario persuadere; E questo appunto era il caso, in cui si presentava lo stato della cosa nella quale trovasi collocato il sig. Dott. Pietro Pagni, allorchè atteso il non pagamento della cambiale per parte del Sorbi venne trasmessa al Giannoni la notificazione dell'atto di protesto della cambiale medesima. Esso infatti non poteva non persuadersi che un giudizio comunque esecutivo promosso contro Giannoni per la tenue differenza di un dieci per cento sopra il credito del suo principale, avrebbe cagionate delle spese non corrispondenti all' importare di sì tenue oggetto. Poteva ragionevolmente dubitare, che il Giannoni suddetto

non avesse avuti mezzi sufficienti per sodisfare questo piccolo credito, dopochè erasi egli ridotto alla necessità di stipulare una concordia con i suoi creditori, offrendo loro il novanta per cento sopra i loro crediti, poteva giustamente opinare che come gli altri creditori del Giannoni avevano a detta concordia aderito, così pure vi avrebbe aderito il signor De Ceresa; E finalmente doveva prima di procedere agli atti esecutivi ottenere dal sig. De Ceresa le notizie opportune relativamente a quanto il Giannoni si proponeva di fare dopo la ricevuta notificazione dell'anzidetto protesto; E se tale era lo stato delle cose dopo la fatta notificazione del protesto, è impossibile il rintracciare ombra di colpa, e in conseguenza costituire ragionevole fondamento di responsabilità a carico del detto sig. Dott. Pagni; se omesse di fare la citazione prescritta dall'articolo 165. del Codice di Commercio, essendo massima di ragione incontroversa, che niuno può esser tenuto alla refezione dei danni derivanti in conseguenza di una mera omissione, qualora questa si riconosca congiunta da una giusta credulità, e buona fede. *Rota Romana in Cannetana*
19 *molendini cor. de Alteriis. 5. Julii* 1802. §. 2.

Per questi Motivi

Dichiarò male appellato per parte del sig. Carlo De Ceresa sotto dì 17. *Agosto* 1829. *dalla Sentenza contro di lui proferita ed in favore del sig. Dott. Pietro Pagni dalla Ruota di prime Appellazioni di Firenze il* 12. *Agosto di detto anno, e bene respettivamente colla medesima giudicato; quella perciò conferma in tutte le sue parti: ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore, e condanna detto sig. De Ceresa a favore del nominato Dott. Pagni nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi,
cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat.* *Consiglieri*

DECISIONE XXXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Piscen. Praeten. Nullit. diei 5. Januarii 1830.

In Causa Mariani e Salvi

Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi — Proc. Mess. Rocco Del Pinta

Argomento

Un Lodo pronunziato al di là del termine fissato dalle parti è valido, quando lo stesso termine viene prorogato per opera della Legge, attesa la sopravvenienza di un' incidente, il quale sospende necessariamente il corso dell' istanza.

Sommario

1. *Tutti gl' incidenti sospendono per opera della Legge il corso dell' istanza.*

2. *E' assurda la supposizione, che le parti debbano pensare a prorogare un termine che vien prorogato dalla Legge.*

Storia della Causa

Con atto di compromesso de' 18. Giugno 1828. i sigg. Mariani, e Salvi elessero concordemente in Giudice Compromissario per decidere una questione fra essi vertente, il sig. Dott. Epifanio Manetti, allora Vicario Regio interino del Tribunale di Pescia, determinando, che il termine a proferire il lodo definitivo, esser dovesse di un mese dal dì della accettazione dell'arbitro.

Accettò nel 24. di Giugno 1828. il Giudice arbitro la fatta elezione, e quindi sulle istanze delle parti fu nel 9. Luglio 1828. nominato con apposito Decreto un Perito Agronomo per le verificazioni opportune in causa.

Nella pendenza di questa Perizia, le parti concordemente, con Scrittura del 18. Agosto 1828. prorogarono per altri trenta giorni il termine stabilito, e con altra scrittura de' 9. Settembre 1828. le medesime parti concordemente stabilirono un' altra proroga di giorni dodici, da avere effetto dopo spirato il termine della precedente proroga.

Trovata dalle parti, e dal Giudice incompleta la relazione del Perito come sopra eletto, con Decreto del 24. Settembre 1828. ordinò il Giudice Compromissario al perito di supplire in ciò, che aveva mancato, con una seconda addizionale relazione, e dichiarò sospeso il termine a pronunziare in definitivo, fino all'epoca in cui venisse rimessa dal Perito l'addizionale perizia.

Eseguita questa, fu la causa riproposta, e discussa nel merito, e sull'Istanza di ambe le parti, il Giudice arbitro nel 9. Aprile 1829. pronunziò il suo Lodo definitivo.

Pubblicato senza contrasto il suddetto lodo il sig. Salvi con Scrittura de' 5. Maggio 1829. domandò, che venisse dichiarata la nullità del Lodo medesimo, perchè proferito dopo spirato il termine assegnato, e stabilito per la pronunzia del medesimo.

Si oppose a tal domanda il sig. Mariani, sostenendo, che attese le due proroghe del termine, concordate dalle parti con le Scritture summentovate dei 18. Agosto, e 9. Settembre 1828. e la sospensione dei termini operata dall'incidente di perizia addizionale, facendo un'esatto calcolo, restava indubitato, che il Giudice Compromissario aveva proferito il suo Lodo prima della spirazione del termine prorogato.

Il sig. Vicario di Pescia con Sentenza del 17. Giugno 1829. dichiarò non costare della nullità del Lodo enunciato, e rigettando perciò la domanda del Salvi, lo condannò nelle spese.

Avendo appellato il sig. Salvi da quest'ultima Sentenza, avanti la Regia Ruota di Firenze, e portata essendo la causa di detto appello all'udienza in discussione, fu decisa come segue.

Motivi

Attesochè nella disputa insorta fra le parti, se il Lodo del 9. Aprile 1829. sia stato pronunziato fuori del termine accordato dalle parti al Giudice Compromissario, come dall'appellante sig. Dott. Carlo Salvi sostenevasi, ovvero nel termine di un mese convenuto dai compromittenti, e prorogabile nella forma di ragione, come sosteneva il sig. Mariani appellato, la ispezione necessaria riducevasi ad esaminare se le due proroghe indubitatamente accordate dall'una, e dall'altra parte di comun consenso, con le Scritture, e dichiarazione del 18. Agosto, e 9. Settembre 1828. fossero acconsentite per dare una conveniente estensione all'opera del Perito, ovvero per prorogare il termine del mese fissato nel Compromesso, o sia che questo termine debba intendersi protratto per il periodo della Legge necessario per la evacuazione del-

l'incidente, più le due proroghe convenzionali di che nelle due Scritture sopracitate, che montano in tutte due, a giorni quarantadue, ovvero se queste proroghe erano comprese, ed incluse nella durata dell'incidente, giacchè se le proroghe convenzionali si aggiungono a quella dell'incidente, il Lodo è pronunziato nel temine se ci si comprendono, al giorno della pronunzia, il termine era indubitamente spirato.

Attesochè per sostenere il sig. Salvi la comprensione suddetta, e quindi la nullità del Lodo, ha dovuto supporre, 1. Che le due Scritture si referiscano alla proroga del termine dell'incidente, e non del mese accordato per il compromesso. 2. Che il Giudice, il quale col Decreto del 20. Settembre 1828. richiamava il Perito a nuovi schiarimenti, e terminava „ ivi „ Dichiarando che da questo giorno all'altro, in cui ci sarà rimessa la detta addizionale perizia, s'intenda, e si abbia per sospeso il termine a pronunziare in definitivo „ ivi „ tendesse di rispondere alle due scritture di proroga sopraramMentate, e rispondendovi non vi deferisse interamente, e precisameote, ma invece di prorogare il termine per i giorni quarantadue suggeriti dalle parti, lo prorogasse per un tempo indefinito, finchè cioè la perizia addizionale non venisse depositata. Che tali supposizioni sono apertamente contraddette dal fatto, e dalle regole di ragione.

Che di fatto quando è indubitato, che per disposizione della Legge tutti gl' incidenti sospendono il corso della istanza è affatto 1
assurda la supposizione, che le parti vo'essero pensare a prorogare col loro consenso, un termine, che data la pendenza dell'incidente era prorogato dalla Legge. 2

Che è indubitato, che le due Scritture parlano letteralmente non del termine dell' incidente, ma del termine dell'Istanza, che in linguaggio di Procedura è indubitatamente il termine fissato dalla Legge, o dalla convenzione per la durata del Giudizio „ ivi „ essendo prossimo spirare il termine dell'istanza dichiariamo di prorogare il detto termine.

Che la intenzione delle parti è anche confermata dalla causa compromissaria, venga con tutta ponderazione, ed assistenza trattata, e decisa „ le quali espressioni, quanto sono convenienti, e congrue per prorogare la Giurisdizione al Giudice, che dovea ponderare, e decidere la causa, altrettanto sono inopportune, e inappellabili alla proroga da accordargli al Perito.

Che a viepiù dimostrare, che tale fu l'esclusivo concetto delle parti, giova l'osservare, che nella seconda di dette scritture, o sia in quella del 9. Settembre 1828. Esse medesime rico-

53

noscono, che il termine dell' istanza rimaneva di sua natura sospeso per l' incidente della perizia „ ivi „ E per quanto il termine della istanza rimanesse sospeso dal Giudizio incidentale della perizia. „

Che neppure può credersi, che il Giudice col Decreto interlocutorio del 20. Settembre 1828., intendesse di rispondere alle dette due Scritture, quando pronunziò come sopra è stato notato, giacchè, Primo, le parti si erano limitate a fare una dichiarazioe della loro volontà prorogando il termine, siccome di comune consenso, ne avevano il diritto, e quindi non può intendersi, che il Giudice abbia risposto a chi non provocava in questa parte la sua pronunzia. Secondo, siccome il Giudice (nell' ipotesi, che la proroga, di cui esso parla, avesse rapporto con quella, di cui avevano parlato le parti) non decideva conconformemente alle loro richieste, avrebbe dovuto dare, e avrebbe dato un motivo della differenza, il che non fece.

Che per quanto apprendesse la Ruota, che la dichiarazione di proroga fatta dal Giudice, e sopra riportata, non fosse necessaria, giacchè null'altro faceva, che ripetere, ciò, che la legge disponeva, pure questa superfluità non variava in nulla il sopra esposto concetto; e la dichiarazione del Giudice trovava un ragionevole motivo, nella circostanza, in cui, la ordinata principale perizia era stata rimessa, e soltanto si richedeva schiarimento, e complemento a quella, giacchè ad evitare qualunque dubbiezza, potè credere utile di dichiarare, che la sospensione estendevasi anche fino alla esibizione della perizia addizionale.

Che data la non compressione del termine prorogato nel ter. mine legale dell' incidente è chiaro, per le premesse, che il Lodo è stato pronunziato nel termine, e quindi non è infetto della pretesa nullità.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato, e ben giudicato dalla Sentenza del sig. Vicario Regio di Pescia de' 17. Giugno 1829., quella perciò essersi dovuta e doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti; ordina la medesima doversi eseguire secondo la sua a forma, e tenore, ed il Rev. sig. Don Carlo Salvi condanna, favore del sig. Tommaso Mariani nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Bartolommeo Bartalini *Aud.*
Donato Chiaromanni *Aud.*, e Francesco Bernardi *Aud. Relat.*

DECISIONE XXXIV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Sartanen. Praetens. Nullit. Disdictae diei 27. Martii 1830.

IN CAUSA CANESTRELLI E MAZZETTI NE TARIFFI

Proc. Mess. Pippi — Proc. Mess. Chini

ARGOMENTO

Le Locazioni giunte al loro termine non possono dal Conduttore continuarsi e deve Egli restituire i Fondi condotti, ed è per questo, che le Sentenze, le quali rilasciano contro gli stessi Conduttori lo sfratto, hanno dalla Legge l'esecuzione provvisoria.

SOMMARIO

1. 3. *Terminata la Locazione il Conduttore non può ritenere il fondo condotto col pretesto d'eccezioni riguardanti la Proprietà, ma deve subito farne la restituzione.*

2. 4. *I diritti di Proprietà non possono sperimentarsi nel Giudizio possessorio esecutivo, ma in quello petitorio.*

5. *Quando l'Opposizione del Reo Convenuto è destituta di ogni legale fondamento rende l'opponente un temerario litigante.*

8. *Colui, che è Litigante temerario deve condannarsi in tutte le spese anche stragiudiciali.*

Il Conduttore costituito in mora per la ritardata restituzione di Fondo condotto è tenuto alla refezione dei danni.

8. *L'Esecuzione delle Sentenze, che rilasciano lo sfratto, non rimane sospesa dall'interposizione dell'appello.*

9. *La Sentenza, che rilascia lo sfratto senza dichiarazione, che sia provvisoriamente eseguibile, non reca per mancanza di tal dichiarazione, alcun gravame, perchè l'esecuzione provvisoria l'hanno dalla Legge.*

MOTIVI

Attesochè sia massima incontrovertibile desunta dalla notissima *L. si*

quis conductionis 25 *Cod. De Locato, et Conducto* elevata oggi-
1 mai al rango di *teorica*, e della quale tra l'infinite allegabili attestano *Pacion de Locat, et Conduct. Cap.* 65. *Num.* 47. *et segg. De Luca de feudis disc.* 29. *num.* 13. *Rot. Rom· in Recent. par.* 8. *Dec.* 222. *num.* 6. *e par.* 9. *Decis.* 89. *num*; 21. 25. *e* 26. *Rota Florentina in Florentina Disdictae* 16. *Agosto* 1783. *avanti Vinci* §. *Imperciocchè, et in Montis Varci Confirmationis Disdictae* 22. *Giugno* 1785. *avanti Brichieri Colombi* §. *Ma presa da noi in esame* che terminata la locazione non possa il Conduttore col pretesto di eccezioni interessanti la proprietà del Fondo ritardare la restituzione del Fondo stesso, ma debba incominciare dal restituirlo, e quindi esperire, volendo, i propri diritti nel giudizio petitorio. per la ragione convincentissima che in un Giudizio possessorio, ed esecutivo non è lecito di fare questione di Dominio
2 a quegli, da cui si ha Causa.

Attesochè concorrendo nel caso li estremi richiesti per l'applicazione accennata *L. Si quis conductionis* 2. *Cod. De Locat et Conduct.* mentre costava della locazione fatta dal Sig. Vicario Silvio Canestrelli al fu Luigi Magi Leporini, ed alla di lui Consorte in quel tempo Francesca Mazzetti oggi Moglie di Angiolo Tariffi, resultando questa dall'Atto autentico del dì 29. Luglio 1811. rogato Ser Martino Paparoni, era ugualmente certo che fosse spirata la Locazione essendo decorso al 29. Luglio 1826. il quindennio preso per limite alla durata di essa, ed era del pari costante in fatto la contumacia, e la mora della donna Francesca Mazzetti vedova Magi ne Tariffi, unica superstite degli affittuarii, a restituire le terre componenti il Poderino, o Casale detto il Leporino, che avevano formato il subietto del rammentato affitto, trovandosi tuttavia la medesima, anche al momento della prelazione della presente Sentenza, nel possesso delle terre predette, non aveva la prenominata Mazzetti niun diritto di ritardare la re-
3 stituzione al sig. Vicario Silvio Canestrelli delle terre da essa già condotte in Affitto, sotto il pretesto delle ragioni di proprietà a lei spettanti sopra le medesime, eccezioni che qualunque ne fosse la giuridica sussistenza, non erano deducibili nel giudizio di disdetta di locazione di sua natura esecutivo, ma dovevano riservarsi ad un separato giudizio petitorio, che sull'ap-
4 poggio di esse fossepiaciuto alla Mazzetti d'instaurare.

Attesochè avendo la donna Francesca Mazzetti in onta ai più elementari, e sicuri principii del diritto dedotte contro la disdetta trasmessale dal Locatore sig. Vicario Canestrelli delle eccezioni assolutamente ammissibili nel Giudizio esecutivo, debba l'opposizione dalla medesima formata considerarsi come destituita di ogni legal fondamento, e tale da imprimere alla sua Autrice la nota di temeraria litigante, giacchè *temere litigat qui*
5 *nullo prorsus jure vel petit, vel negat.*

Attesochè il temerario litigante tanto a forma della *L. Eum quem temere* 79. *ff. de Judiciis*, quanto a mente dell'art. 610. del vegliante Regolamento Civile debba essere multato con la condanna in tutte le spese

stragiudiciali utili, e però comparisca in questa parte fondato il reclamo
del sig. Vicario Canestrelli contro l'appellata Sentenza, la quale non con- 6
dannò la Donna Francesca Mazzetti che nelle mere spese giudiciali al giu-
dizio di prima istanza.

Attesochè la donna Francesca Mazzetti per la disdetta, e intimazione
a lasciar libera, e vacui i fondi da essa già condotti in affitto ricevuta per
parte del sig. Vicario Canestrelli venisse costituita in mora, e dovesse per-
ciò essere condannato a rifondere al sig. Vicario Canestrelli i danni che
egli potesse avere risentito per la ritardata consegna dei fondi da essa già 7
condotti in affitto essendo la refezione dei danni la pena naturale della
mora.

Attesochè quanto al gravame dedotto dal sig. Vicario Canestrelli re-
lativamente all'esecuzione provvisoria della Sentenza appellata debba es-
so pure riconoscersi come fondato non già per la circostanza di non leg-
gersi nella parte deliberativa della medesima espressamente rilasciata l'e-
secuzione provvisoria non ostante appello, mentre a forma dell'Art. 642.
del vegliante Regolamento di Procedura l'esecuzione delle Sentenze che
rilasciano lo sfratto non rimane sospesa dall'interposizione dell'appello, 8
onde essendo o di diritto tali Sentenze provvisoriamente eseguibili non si
sarebbe potuto ravvisare gravame nella semplice omissione di una espres-
sa dichiarazione che veniva supplita, e sottintesa dalla Legge, ma sibbene
per l'altra di avere il primo Giudice nel motivo della sua Sentenza enun- 9
ciato di non aver potuto rilasciare l'esecuzione provvisoriamente del atto
giudicato, stante la quale dichiarazione non avrebbe potuto il sig. Vicario
Canestrelli invocare con successo il disposto del citato Articolo 642. onde
ottenere che la Sentenza appellata fosse non ostante l'appello portata alla
sua esecuzione.

Attesochè par altro non avendo il sig. Vicario Canestrelli profittato
del mezzo che la Legge gli additava onde separare al gravame inferitogli
della denegata esecuzione provvisoria con intimare il Procuratore della
soccumbente nel merito con semplice citazione avanti il Tribunale di pri-
me appellazioni per sentire ordinare l'esecuzione provvisoria, ma essendo-
si limitato a formare dalla denegata esecuzione provvisoria uno dei fonda-
menti del suo appello, abbia col suo contegno posto la Ruota nell'assolu-
ta impossibilità di riparare a questo gravame nell'accennata guisa dedotto,
mentre sarebbe supervacaneo, ed anche incongruo, che il Tribunale di
appello in atto di confermare nel merito la Sentenza di prima istanza la
dichiarasse provvisoriamente eseguibile.

Attesochè finalmente quanto all'altro gravame dedotto nell'appello
interposto dal sig. Vicario Canestrelli, e consistente nella pretesa omissio-
ne nella Sentenza appellata del rilascio dello sfratto abbia la Ruota avuto
luogo di considerare che non sussisteva assolutamente in fatto avvegnachè
la Sentenza appellata dichiarando cessata la locazione aveva rilasciato in
favore del sig. Vicario Canestrelli, e respettivamente contro la Francesca

Mazzetti il mandato espulsivo dai fondi controversi, il che in sostanza equivale al rilascio di un vero, e proprio mandato di sfratto, non ingiungendo la Legge di fare uso precisamente di tali piuttosto che di tali altre espressioni.

Attesochè essendo ambedue le parti respettivamente appellanti, ed appellate, e non essendo compreso pienamente fondato l'appello del sig. Vicario Canestrelli, tuttochè anche da questo secondo esperimento sia egli uscito vittorioso nel merito, fosse luogo a ratizzare ad arbitrio prudente di Giudice le spese della seconda istanza in proporzione dell'esito dell'attuale giudizio.

Per questi Motivi

Dice non essere constato, nè constare delle giuste Cause dell'appello interposto dalla donna Francesca Mazzetti vedova Magi nei Tariffi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Sarteano nel dì 18. *Agosto* 1827. *quale perciò nelle parti da detto appello investite confermò, e conferma, era parte bene, e in parte male essere stato appellato dalla Sentenza stessa dal sig. Vicario Silvio Canestrelli, ed in riparazione facendo ciò che avrebbe dovuto fare il primo Giudice, condanna la nominata Francesca Mazzetti Vedova Magi ne Tariffi a favore del sig. Vicario Silvio Canestrelli giustificasse aver risentito per la ritardata restituzione dei fondi già condotti in affitto dalla predetta Francesca Mazzetti Vedova Magi ne Tariffi ed in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del primo giudizio secondo la liquidazione da farsene.*

Riserva alla rammentata Francesca Mazzetti Vedova Magi ne Tariffi le sue ragioni tali quali possono competerle esperibili nel giudizio petitorio, e la condanna altresì a favore del sig. Vicario Silvio Canestrelli in tre quarte parti delle spese giudiciali della presente istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*
Lorenzo Branchi *Auditore*, e Tito Coppi *Audit. Relat.*

DECISIONE XXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Literar. Cambj diei 1. Martii 1830.

In Causa Accomandanti Carbonai, e Stralciari Carbonai, e Mondolfi, e Fermi

Proc. Mes. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni

---

Argomento

Secondo l'*Art.* 1. della Legge del 23. Novembre 1818. il Possessore della Cambiale ha diritto di agere esecutivamente contro il Debitore, l'eccezioni del quale non sono ammissibili, se non nel caso, che la stessa Cambiale sia garantita da un corrispondente Deposito.

Sommario

1. *Il Professore di Cambiale può agere esecutivamente contro gli Stralciari di una Ragione Mercantile in stralcio a forma dell' Art. 1. della Legge del 23. Novembre 1818.*

2. *Il Giudizio Ordinario intentato dal Debitore preventivamente non impedisce al Creditore la via esecutiva, alla quale l'Istrumento gli da diritto.*

3. *Il Deposito che non compisce il debito non sospende l'esecuzione contro gli Stralciarj di una Ragione in Stralcio non ostante la dichiarazione di depositare tutte le somme, che averebbero realizzate colla vendita degli oggetti appartenenti alla Ragione.*

4. *Per il bene del Commercio i Recapiti Mercantili per la loro realizzazione conviene, che siano soggetti ad un metodo più celere di Procedura.*

5. *Non sono ammissibili l' eccezioni sul merito dei recapiti mercantili perchè servir potrebbero di pretesto alla mala volontà del debitore e di ritardo alla loro realizzazione.*

6. *Non si ammette alcuna contradizione al precetto fatto per il pagamento di recapiti mercantili senza il deposito del loro importare.*

7. 8. *La Legge accorda il privilegio dell' esecuzione parata al Documento per riguardo alla sua forma estrinseca.*

9. *Quando dal Debitore della Cambiale è fatto il conveniente deposito il Creditore non può impedire l'esame dell' eccezioni date dallo stesso debitore.*

Nel primo Gennajo 1826. fù creato in Firenze una Società, con benefizio di accomandita per Lire 150,000. pari a Fiorini 90,000 capitale, la cui Amministrazione fù commessa a G. B. G. Carbonai; L'oggetto della medesima fù il traffico di cappelli di paglia, esclusa ogni altra operazione commerciale.

Avvenuto il fallimento Carbonai, fù questa società posta in stralcio, e liquidazione nel 25. Luglio 1828. con deputazione dei sigg. Torello Borghesi, e Marco Conti in Stralciari.

Fù negli 8. Agosto 1828. successivo, che Paolo Dufresne citò, (e fù questo il primo atto, che diè mossa alla causa presente) ed il Carbonai, e gli Stralciarj, ed Abram Mondolfi, come rappresentante la Ragione mercantile Mandolfi, e Fermi per ottener pagamento di Lire 2125. 6. importare di una cambiale dell'8. Marzo 1828. tratta da G. B. Carbonai, e Comp. sopra se medesimo, all'ordine dei signori Mandolfi, e Fermi, ed a questi girata in esso Drufresne, che alla scadenza l'avea protestata per difetto di pagamento.

Si opposero a questa domanda li Stralciarj, con atto de' 25. Agosto detto, per due fondamenti, per essere cioè irregolare il protesto, e per non essere la cambiale posseduta dal sig. Dufresne a titolo oneroso.

E successivamente li Stralciarj stessi con atto de'28. Agosto detto contestarono ad Abram Mandolfi esser pervenuto a lor notizia, che frà la sua ragione Mercantile, e Carbonai fosse stato commesso una serie d'operazioni viziose, illecita, e pregiudiciale alla cessata Ragione G. B. Carbonai, e compagni, delle quali facesse parte la cambiale suddetta delli 8. Marzo 1828. lo contestarono anche a Dufresne, e significarono ad ambedue, che volevano giustificare i fatti, che giustificassero l'illegittimità, ed il vizio, che nelle divisate operazioni si contenevano, e ciò col mezzo di un piego di posizioni in atti prodotto, e per l'ammissione delle quali li citarono avanti il Tribunale di Commercio.

Nel successivo dì 29. Agosto detto, quel Tribunale condannò la Ragione G. B. Carbonai posta in stralcio, rappresentata dalli Stralciarj Conti, e Borghesi, e il Carbonai ed i sigg. Mandolfi, e fermi al pagamento della suddetta cambiale dell'otto Marzo 1828. accordando ai sigg. Mandolfi, e Fermi la rilevazione, che avevano domandata contro il sig. Carbonai, e li Stralciarj della di lui cessata Ragione, il tutto senza pregiudizio delle pretese fatte dai sig. Stralciarj, contro i sigg. Mandolfi, e Fermi coll'atto dè 28. Agosto detto.

Dopo la prolazione di questa sentenza i sigg. Mandolfi, e Fermi, col atto del primo Settembre 1828. dichiararono agli Stralciarj, che dai loro atti de' 25. e 28. Agosto, non ben si rilevavano le domande, che intendevano di dirigere contro di Loro, parlandovisi vagamente e gratuitamente di operazioni viziose, illecite, e pregiudicill alla Ragione G. B. Carbonai, e C. e che per conseguenza non concordavano di esser tenuti a rispondere alle posizioni esibite prima che dichiarassero con precisione quali fossero le loro istanze.

Una nuova Cambiale protestò frattanto Dufresne, e li Stralciarj con atto de' 4. Settembre 1828. rispondendo all'atto contrario del primo Settembre detto dissero che l'oggetto delle loro istanze era bastantemente chiaro per ammettere le posizioni esibite, ed il vizio delle operazioni consisteva nell'avere i sigg. Mandolfi, e Fermi contrattato con Carbonai, abuso questi facendo della sua qualità d'Istitore, mentre non contrattava, che per suo particolare interesse contro la Legge della Società, che l'oggetto delle loro istanze era chiaro anche per l'applicazione, che se ne faceva alla cambiale, per cui aveva agito Dufresne, che altro simile ne era comparsa, che molte più temevano n'esistessero, e che per non essere involti in tante, Liti, intendevano di ottenere una dichiarazione dal Tribunale, che tutte le investisse dichiarandole di viziosa origine, e perciò nulle, e ciò colla condanna dei sigg. Mondolfi, e Fermi a rilevare l'interessati nell'Accomandita da ogni danno risentito, e che potessero risentire.

Nel dieci Settembre detto poi li Stralciarj dichiararono di esser pronti a pagare le due Cambiali di tratta Carbonai, e Compagni, ambedue datate delli otto marzo, e scadute, senza accettar però la Sentenza dè 28. Agosto prossimo passato, e nel 12. Settembre detto il Tribunale proferì Sentenza, nella quale narratisi i fatti sopra referiti, e che Messer Giacomelli il quale rappresentava li Stralciarj aveva rilevato, che all'ammissione delle posizioni, non faceva ostacolo l' obiettata Legge dei 23. Novembre 1818. proibente le contestazioni sulle Cambiali, le prime non ne fosse depositato l'importare, mentre li Stralciarj non avevano fatto opposizione al pagamento delle due cambiali in corso, ma l'avevano concordato, e quella Legge non era estendibile a casi non contemplati, considerando i Giudici, le eccezione state dedotte « per parte dei sigg. Mandolfi, e Fermi per trattenere il Tri« bunale dall'ammettere le posizioni domandate per parte delli Stralciarj « della Ragione Carbonai, e Comp. prima, che dagli Stralciarj medesimi fos« se stato pagato, e depositato l'importare delle Cambiali delli 8. marzo « 1826. venivano a cadere di loro natura, tutte le volte che costava in fat« to, che, i detti sigg. Stralciarj per troncare la disputa promossa per parte « dei sigg. Mandolfi, e Fermi, e per dileguare così ogni dubbio, che po« tesse insorgere nell'animo del Giudice sopra l'ammissione, o inammis« sione delle posizioni medesime, avevano spontaneamente pagato la det« ta tratta nelle mani del sigg. Paolo Dufresne « furono ammesse le posizioni esibite dalli Stralciari, ed assegnato al sig. Abram Fermi il solito termine ad avere a quelle risposto.

A questa Sentenza susseguì un Chirografo di Transazione, frà li Stralciarj e Mandolfi, e Fermi, ed a questo una Querela di stellionato dagli Accomandanti presentato contro Abram Fermi.

Un Decreto proferito dal Turno di Revisione della Ruota Criminale nel 13. Novembre 1828. la dichiarò inammissibile nello Stato attuale delle cose, e la rigettò, e con Rescritto dell'I. e R. Consulta de'30. Marzo 1829. furono risolute « Agli ordini „ le preci di Revisione di detto Decreto.

Nel primo Apr. 1829. il sig. Abram Fermi, rappresentante la Ragione, Mandolfi, e Fermi, con atto notificò agli Accomandanti, e agli Stralciarj, Carbonai ed allo stesso sig. Carbonai, col quale dopo una lunga narrazione di fatti, dichiarò, loro, che Esso, e la Ragione Mandolfi, e Fermi, intendevano di riassumere la causa già introdotta per dependenza delle Cambiali tratte all' ordine loro negli 8. Marzo 1828. dall'Istitore dell'accomandita Carbonai e di che nella Sentenza del 29. Agosto 1828. e negli atti fatti avanti il Tribunale di Commercio, e che perciò domandavano, e facevano Istanza al Tribunale, che condannasse i sigg. Stralciarj, ed il Carbonai al pagamento di sedici di dette Cambiali.

Una nuova querela presentarono contro il sig. Fermi gli accomandanti, e con atto dè nove Aprile 1829. rispondendo a quello, che in dì primo detto aveva loro notificato il Fermi, dissero principalmente, ed in sostanza, che avevano presentato nuova querela che questa pregiudicava, e sospendeva il Giudizio Civile che non era perciò luogo a far diritto alla domanda di riassunzione del Giudizio Civile medesimo, e domandarono, che il Tribunale si dichiarasse incompetente con riaver le parti al congruo, e competente foro della Ruota Criminale.

La Ruota Criminale con Decreto proferito in dì 12. Maggio 1829. del Turno di Revisione, disse non esser luogo, stante la pendenza della Lite Civile, ed ammettere il Giudizio Criminale per il privato delitto di stellionato contro Abram Fermi, ne la querela di falsità, e rinviò i querelanti all' incoato Giudizio Civile.

E questo Decreto fù per lo stesso motivo della pendenza della Lite Civile confermato da altro Decreto proferito in dì 17. Ottobre 1829. dal Turno della Ruota Criminale, nominato in seguito del Rescritto della Imp. e R. Consulta de 30. Settembre 1829. per rivederlo.

In questo stato di cose gli Accomandanti, e gli Stralciarj con atto de' 23. Ottobre 1829. dichiarando, che erano astretti a ritornare al Tribunal Civile dal fatto stesso de' loro avversarj e per opporsi alle pretensioni da Essi avanzate con quello del primo Aprile 1829. dissero, che insistevano per che fosse dichiarato simulato, non vero, e perciò non eseguibile civilmente il titolo delle ventiquattro Cambiali in questione e non avere in conseguenza il Fermi ne nomi diritto ad ottener pagamento delle Cambiali tutt'ora vigenti, e non estinte; ma anzi, dover' egli esser condannato al pagamento di Lire 17,504. 18. 4. pari a fior. 10,502. 95. cent. più gl'interessi mercantili dal dì dei fatti pagamenti, e le spese, e così a rifondere il danno, e danni risentiti dagl'Istanti per la negoziazione, ed estenzione di tutte le Cambiali aventi quel titolo infetto, e le quali enumerarono; E quindi rammentando che con Sentenza del 12. Settembre 1829. erano state ammesse le posizioni esibite dagli Stralciarj con atto de 28. Agosto, ed osservando, che nella variata posizione delle cose, credevano di dovernealtro aurrogare, citarono per sentire ammettere le nuove da Essi esibite, come pure per sentire ordinare la trasmissione al Tribunale di Commercio dei documenti, carte e memo-

rie dal sig. Fermi, e dai sigg. Istanti prodotti nel corso della procedura Criminale ed esistenti presso la Ruota Criminale.

Successivamente a quest'atto nel 6. Novembre 1829. i sigg. Mandolfi, e Fermi fecero precetto per gli atti del Magistrato Supremo alli sigg. Stralciarj, ed a Carbonai di pagamento di Lire 29,754. 4. importare delle Cambiali controverse scadute al primo Novembre.

Si opposero li Stralciarj a questo precetto con scrittura esibita negli atti del Magistrato Supremo, deducendo la pendenza della Lite avanti il Tribunale di Commercio, sulla illegittimità del titolo di quelle Cambiali, e dichiararono perciò di non voler contestare Lite avanti quel Tribunale sul merito di detto precetto.

E con atto de'9. Novembre 1829. notificato per mezzo di Cursore del Tribunale di Commercio, contestando ai sigg. Mandolfi, e Fermi questa pendanza di Lite; e che della cognizione della medesima era investito il detto Tribunale dichiararono di non volere radicar Giudizio avanti il magistrato Supremo, in ordine al precetto per gli atti del medesimo nullamente loro trasmesso, e citarono per il giorno, in cui doveva trattarsi degli Incidenti provocati coll'atto de'23. Ottobre, all'effetto di sentire anche dichiarare, che atteso essere stato accettato da ambe le parti il Giudizio sulla legittimità del titolo non era luogo al pagamento delle Cambiali, delle quali si trattava.

Una nuova Cambiale scadde, e nuovi precetti trasmessero i sigg. Mondolfi, e Fermi alli Stralciarj, ed a Carbonai *in di 2. Dicembre.* per gli atti del Magistrato Supremo, di pagamento di Lire 2125. 6.

E nel 4. Dicembre con atto notificato per mezzo di Cursore del Tribunal di Commercio contestarono agli Stralciarj, e agli accomandanti, che inerendo alla Legge del 23. Novembre 1818. si opponevano alle istanze incidentali, e contradizione avanzate da essi Avversarj con gli atti de'23. Ottobre, e 9. Novembre 1829. finche non fosse depositato l'importare delle Cambiali, per cui gl'Istanti avevano trasmessi i precetti de'6. Novembre e 2. Dicembre, e che facevano istanza perchè il Tribunale di Commercio, previa la dichirrazione della inammissibilitá delle dette Istanze Incidentali e di contradizione, confermasse i detti precetti, colla condanna di essi Avversarj nelle spese.

Risposero gli Stralciarj con atto de'7. Dicembre che non era luogo più ad agire in via esecutiva; in ordine alla Legge del 23. Novembre 1818. essendo per atto delli Avversarj stessi dal primo Aprile 1829. contestato la Lite sul merito della validità, o invalidità della obbligazione, ed in questo atto furono rappresentati da un procuratore diverso da quello degli Accomandanti.

Gli Accomandanti poi, con atto dello stesso dì 7. Dicembre, contestarono ai sigg. Mondolfi, e Fermi che instaurati con Essi il Giudizio sulla legittimità e illegittimità della obbligazione contratta dall' Istitore Carbonai, non potevano essere trattenuti dall'eccezione del Deposito, non essendo essi possibili del pagamento delle Cambiali, e che perciò intendevano di preva-

lersi dei loro dritti, e di conseguire le dichiarazioni giudiciarie, invocate; e ciò indipendentemente da qualunque azione di Deposito. E perciò domandavano, che fosse separato il preteso pregiudiciale incidente del Deposito, o pagamento, e fosse deciso sulle incidentali loro domande.

Depositarono li Stralciarj in dì 14. Dicembre nella Cassa del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova Lire 11,558. 4. 6. pari a Fior. 6934. cent. 93. e mezzo in contanti, importare di ciò, che ritenevano in Cassa di pertinenza della cessata Ragione Carbonai, a disposizione del Tribunale di Commercio, e per pagarsi a chi, e come di ragione dietro opportuna Sentenza di detto Tribunale, ed in seguito delle vertenze insorte tra detta Ragione, ed i sigg. Mondolfi, e Fermi, e con atto dello stesso giorno notificarono questo deposito ai sigg. Mondolfi, e Fermi, e dichiararono loro, che ritenevano Macchine, Attrezzi, Masserizie, e Cappelli di Paglia appartenenti a detta Ragione per un valore di Lire. 21,000. pari a fior. 12,600. e che realizato tutto ciò, ne avrebbero depositato il retratto colle stesse condizioni, colle quali avevano fatto l'altro deposito. Gli Accomandanti dichiararono con atto dello stesso giorno, che avevano aderito al Deposito, ed a questa dichiarazione, all'effetto, che cessasse ogni dubbio sulla competenza dei Loro diritti ad ottenere la prosecuzione del Giudizio in merito, ed insistettero per la decisione sull'ammissione delle Istanze incidentali.

I sigg. Mondolfi, e Fermi con atto de' 16. Dicembre risposero, che intendevano, e facevano istanza, che non ostante l'elusorio deposito, previo la rejezione dell'Istanza della separazione della Causa dei sigg. Accomandanti da quella delli Stralciarj fosse proceduto alla decisione, a forma delle loro domande de 9. Dicembre.

La sentenza, che proferì Il Tribunal di Commercio in dì 18. Dicembre 1829. rigettò la seperazione della Causa delli accomandanti da quella delli Stralciarj rigettò la istanza verbale delli Stralciarj di prestazione di giuramento a giustificazione del Deposito, che dichiarò inattendibile, ed inefficace e dichiarò pure inammissibili le Istanze Incidentali proposte dalli Stralciarj e dagli Accomandanti con gli atti de 23. Ottobre, e 9. Novembre 1829. finche eseguito il deposito a forma della Legge del 23. Novembre 1818. in Lire 31879. 10. importare dei Recapiti mercantili degli 8. Maggio 1828. per i quali erano stati trasmessi i precetti, e non esegnita dentro quindici giorni il deposito, confermò i detti precetti per la detta somma di Lire 31,879. 10. contro Carbonai, e contro li Stralciarj senza pregiudizio del diritto di questi a dimostrare l'impossibilitá di pagamento, o deposito di tutto, o in parte per deficienza di assegnamenti Carbonai, e ciò mediante un regolare rendimento di Conti, fatto il quale, si riservò a pronunziare sul medesimo, ed in specie rapporto alla di Lui efficacia, per corrispondere al precetto della Legge del 23. Novembre 1818.

Appellarono da detta Sentenza, tanto gli Accomandanti, quanto gli Stralciarj; I primi rilevarono, che essendo contestato il Giudizio sul merito, non era più luogo alla via esecutiva aggiunsero che quanto ad essi non poteva

esservi Giudizio esecutivo, non essendo possibili di pagamento; E finalmente osservarono, che se pur fosse stato luogo al deposito per le Cambiali poste in sofferenza di pagamento poteva e doveva proseguirsi il Giudizio per le Cambiali gia estinte, e pagate.

Gli Stralciarj poi, mentre dedussero il primo, ed il terzo dell'indicati fondamenti, vi aggiunsero anche l'altro, che stante la transazione, la metà, delle Cambiali esianti era stata condonata, ed era perciò estinta, ne poteva farsi luogo a deposito, per la concorrenza di detta somma.

Il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè allorquando i sigg. Mondolfi, e Fermi pretendono di potere agire immediatamente in via esecutiva contro gli Stralciari Carbonai per le Cambiali da G. B. Carbonai emesse in dì 8. Marzo 1828. che si trovano in sofferenza di pagamento, non può questa pretesa, incontrar giusta contradizione, poichè è appoggiata al chiaro, e litteral disposto dell'Art. primo della Legge del 23. Novembre 1818.

Che a rendere ammissibile una tal contradizione, e ad impedir loro questa via di procedere autorizzata dalla Legge, non può esser valevole il fondamento detto per parte degl'Accomandanti, e Stralciari Carbonai, la pendenza cioè della lite sulla legittimità delle Cambiali tutte, e soddisfatte, e nò, che da G. B. Carbonai, come istitore della cessata Ragione in stralcio, furono in detto dì 8. Marzo emesse, perchè una tal lite al certo non pendeva fra li Straloiari, ed i sigg. Mondolfi, e Fermi antecedentemente all'atto, che in dì 1. Aprile 1829. questi significarono agli Accomandanti, ed agli Stralciari, nè incominciò ad essere pendente dopo quell'atto. Non pendeva è chiaro, antecedentemente, mentre li Stralciari avendola coll'atto del 28. Agosto 1828., e meglio con quello de' 4. Settembre provocata, non rimase contestata, che sulle due di dette Cambiali, che inallora erano soltanto comparse alla luce, e che li stralciari avevano soddisfatte al presentatore sig. Dufresne, e ne fa sicura fede la Sentenza dal Tribunale di Commercio proferita in dì 12. settembre detto, colla quale renduta ragione della restrizione della lite, a queste due Cambiali furono annesse le posizioni, alle quali per giustificare la loro illegittimità, avevano li Straloiari domandato, che il sig. Abram Fermi dovesse rispondere, e non divenne poi pendente, in consegnenza dell' atto del 1. Aprile, come si sostiene dagli Accomandanti, e dagli Stralciari, perchè

quell'atto fu intolato di riassunzione di causa, e siccome, come abbiami rilevato, la causa fino allora pendente era limitata alle due soddisfatte Cambiali, questa, e non altra più estesa, che non esisteva potè intendersi di riassumere, e potè esser riassunta e perchè non sussiste, come in contrario osservavasi, ohe con quell'atto si volesse inoltre contestar veramente il Giudizio sulla domanda contenuta nell'atto significato dalli Stralciari in dì 4. Settembre 1828., e cioè sulla legittimità, o illigittimità di tutte
1 le Cambali, mentre in detto atto del primo Aprile, non una dichiarazione su ciò invocavasi dai sigg. Mondolfi, e Fermi, ma la condanna al pagamento di tutte le Cambiali, stante il rigetto delle Querele Criminali, ohe poneva i sigg. Mondolfi, e Fermi nella persuasione, che tutte fossero divenute inoriticabili, e che quindi anche li stessi Stralciari ora mai come tali le dovessero riconoscere.

Perchè quand'anche quest'atto del 1. Aprile dovesse riconoscersi come responsivo a quello significato dalli Stralciari il dì 4. Settembre provocante un Giudizio preventivo sulla legittimità, o illigittimità di tutte le Cambiali, non avrebbe quest'atto potuto produrre la conseguenza d'impedire ai sigg. Mondolfi e Fermi la via esecutiva, alla quale dava loro diritto la L. de' 23. Novembre 1818. per la regola, che se il Giudizio ordinario sia stato preventivamente intentato, come nel oaso, dal Debitore, questo preventivo Giudizio, non dee impedire al Creditore la via esecutiva, alla quale l'istrumento gli dia diritto, ed alla quale non abbia il
2 Creditore renunziato, regola, di cui attestano *Constant. ad stat. Urb. Adnot.* 59 *N.* 73. *Giurb. Dec.* 100 *N.* 3. *Fontanell. de pact Nupt. Claus.* 7. *Glos* 2. *p.* 5. *N.* 2. *Albit. de inconstant. judic Quest.* 15. *N.* 23. *Tondut. de prevent. Iud. p.* 1. *cap.* 18. *N.* 2. *Carleval de jud. lib.* 1. *Tit.* 3. *Disp.* 14 *N.* 7. 11. 12. *Rocc de Liter Camb. resp.* 9. *N.* 2. *Carthar. Dec. Januens. Lib.* 2. *N.* 13. *et Dec.* 113. regola applicabile al caso, poichè l'atto del 1. Aprile non contiene al certo espressa renunzia a procedere in via esecutiva, e non può dedursi l'implicità, quando l'atto ritenendo per orma incriticabile le Cambiali, nulla specialmente opponendo, sulla pretesa loro illegittimità ne domanda senz' altre dichiarazioni la condanna al pagamento.

Attesochè autorizzati i sigg. Mondolfi, Fermi ad agire in via esecutiva, ai termini dell' Art. 1. della precitata Legge del 1818. neppur sono valevoli a sospendere la esecuzione, il deposito che li Stralciari ai termini dell' Art. 3. hanno fatto per quest' og-

getto in dì 14. Dicembre 1829. ed in somma di L. 11.558. 4. 6. e le dichiarazioni in detto giorno emesse d'esser pronti a depositare le somme, che avrebbero realizzate colla vendita, che si proponevano di fare delle Macchine, Masserizie, Attrezzi, e Cappelli di paglia ritrovati in essere, appartenenti alla cessata Ragione, e non sono valevoli a ciò, perchè la somma effettivamente depositata è insufficiente a cuoprire le Cambiali scadute, e nulla possono valutarsi quelle dichiarazioni, che non producono l'effettivo Deposito di danaro, quale la detta Legge lo esige. 3

Che non giova l'osservare, che il deposito sia stato fatto di tutto ciò, che realmente formasse l'esistente in cassa, e disponibile a questo effetto, e che li Stralciari al di là non possono esser tenuti a depositare, e anche incompleto in tali circostanze debba operare le stesse conseguenze, che il completo deposito, imperciocchè il vero in cassa depositabile non può resultare, che da un regolare rendimento di conti, che presentino li Stralciari, che hanno amministrato il danaro, e tutto ciò, che ritrovarono allorchè assunsero l'Amministrazione, e bene quindi per questa ragione i primi Giudici dichiararono inefficace il deposito fatto, che non pareggia l'importare delle Cambiali in sofferenza (e l'integrità dell' importare perciò che rileveremo in appresso, con la metà, come si è preteso dai sigg. Stralciari) riservando alli Stralciari di giustificare, per mezzo di un Rendimento di Conti, la vera somma depositabile, e l'impossibilità di completare il deposito, e sospendendo quindi l'esecuzione della Sentenza per il tempo, che giudicarono bastante a presentare tal rendimento di conti.

Attesochè però, se non è giusta la contradizione dei sigg. Stralciari, e Accomandanti all'oggetto d'impedire ai sigg. Mondolfi, e Fermi la via esecutiva per la pendenza della lite, e non possono essi giungere a sospendere assolutamente l'esecuzione pell' eseguito deposito, d'altra parte neppure è giusto, che siano i sigg. Accomandanti, e Stralciari medesimi impediti a proseguire il Giudizio veramente pendente sulla legittimità, o illegittimità delle Cambiali sodisfatte a Dufresne, ed a proseguirlo non su questa soltanto, ma inoltre su quelle che furono sodisfatte antecedentemente dallo stesso G. Carbonai, e che essi reputarono macchiate della stessa illegittimità, e su quelle pure, tali reputate, che rimangono coperte dalla somma depositata, e sulle più, tali reputate, che potessero rimanere coperte dalle somme realizzabili colle progettate vendite (delle quali si parla nell' atto di dichiarazione del 14. Dicembre, o altrimenti) che procedessero a de-

positare, e la ragione n'è evidente, e luminosa. Fu considerando,
che il bene del Commercio esigè che i recapiti mercantili per la
4 loro realizzazione siano soggetti ad un metodo più celere di pro-
cedura, fu temendo, che l'eccezioni sul merito di questi recapiti
possono tal volta servir di pretesto alla mala volontà dei Debitori
5 e di mezzo a ritardare la loro realizzazione, fu per questi motivi
che il Legislatore colla Legge del 23. Novembre 1818. permesse
ai Creditori di agire immediatamente per via esecutiva contro i
Debitori, in conseguenza di Cambiali, Biglietti, Pagherò, nes-
suna contradizione permessa ai Debitori di fare al precetto, senza
il corrispondente deposito dell'importare dei recapiti, ma fatto
il deposito, siccome cessano i motivi dalla Legge per impedir
l'esame dei recapiti, deve rimaner sospesa l'esecuzione, ed esser
permesso di esaminare ciò, poichè col deposito, viene ad essere
a quella condizione sodisfatto, alla verificazione della quale
l'Art. 3. di detta Legge subordinò l'efficacia della contradizione
6 al precetto.

Che ciò di fatto non impugnavano che dovesse aver luogo
nei casi ordinarii i dotti, ed ingegnosi Difensori dei sigg. Mon-
dolfi, e Fermi; i quali presero a stenere, che nel caso attuale
ne sulle Cambiali sodisfatte, ne per quelle coperte da deposito,
potesse agitarsi la causa della loro legittimità, o illegittimità
finchè tutte le ventiquattro emesse dal Carbonai in dì 8. Marzo
1828. fossero sodisfatte, o avessero di fronte un completo Depo-
sito, perchè tutte avevano una stessa, ed unica origine, e non
fossero, ne importassero, se non che scadenze diverse, e progres-
sive di un solo, ed unico debito.

Che chiara comparve la vanità di questo rilievo, per trat-
tenere il Giudizio sulla legittimità, o illegittimità delle Cambiali
sodisfatte, e che avessero garanzia di deposito, riflettendo, che
la Legge accorda il privilegio della esecuzione parata al docu-
7 mento per riguardo alla sua forma estrinseca Art. 1. *I Creditori
per Lettere di Cambio Art. 9. le disposizioni contenute nei
precedenti articoli, saranno applicabili anco ai Pagherò di
Piazza, e ai Biglietti all'Ordine* e divien quindi indifferente,
che la causa del debito, cui non è accordato il privilegio, sia
la stessa per le varie Cambiali, in cui la massa del debito è stata
divisa. Una volta seguita questa divisione, e formatosi dell'intiero
debito tante, e staccate Cambiali, la Legge deve operare sopra
ciascuna frazione partitamente, non può, che partitamente sopra
8 ciascuna spiegar la sua efficacia, che nasce dalla forma estrinse-

ca, di cui ciascuna è rivestita, e siccome il Possessore, può per ciascuna alla scadenza agire esecutivamente, in conseguenza del privilegio accordato alla di lei forma estrinseca, così non debbe a vicenda esserli permesso di trattener l'esame delle eccezzioni quando rapporto alla Cambiale, per la quale agisce, sia fatto il conveniente deposito. E a nulla monta l'osservare, che se si giudica 9
della legittimita delle Cambiali scadute, e sodisfatte, o che abbino di fronte un deposito, si verrà implicitamente a giudicare anche delle altre, mentre nessun' inconveniente derivar da ciò, e nessun danno al Creditore, purchè anche per queste sia libera l'esecuzione, e si osservi l'obbligo del deposito, ed anzi senza di lui danno ne verrà la conseguenza utile, e per esso, e pel Debitore, che se abbiano veramente tutte le Cambiali una stessa origine, una indole conforme, più sollecitamente ciascuno (o con avere il Creditore potuto, e agire esecutivamente e riportare il deposito, che per la Legge del 1818. poteva reclamare) conosca, ed ottenga il suo vero diritto sulle Cambiali tutte.

Attesochè quanto al gravame particolarmente dedotto dagli Stralciari contro la Sentenza appellata, consistente nell'essersi ritenuto, che il deposito dovesse essere della integrità dell' importare delle Cambiali, e non della metà, come li Stralciari pretendevano, in ordine ad una controversa transazione, fra li Accomandanti, e li Stralciari, che insussistente è questo gravame, poichè a forma della Legge del 23. Novembre 1818. il deposito debb' essere equivalente all' importare resultante dalle Cambiali, e poichè l'esaminare se una transazione, o altro atto separato possa indurre una diminuzione nell'importare scritto nelle medesime, involverebbe quell' esame di eccezioni quanto ad una parte della Cambiale, che a forma della Legge non è permesso, senza il deposito dell' importare delle Cambiali, e così una violazione della medesima.

Attesochè, che ritenuto in conseguenza di quanto si è sopra rilevato, che dritto abbiano, e gli Accomandanti, e li Stralciari a proseguire il Giudizio sulle Cambiali sodisfatte, e sulle garantite da deposito, ne viene per necessaria conseguenza, che potessero a buon dritto riproporre, e di nuovo avanzare in quello le istanze incidentali, che credessero opportuno al loro uopo; e che queste dovessero essere, a forma della Legge, ammesse.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte bene, e in parte male appellato dai si:

gnori Accomandanti, e Stralciarj della cessata Ragione G. B. G. Carbonai, e Comp., dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore dei signori Mondolfi, e Fermi proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto dì 18. *Dicembre* 1819. *e male in parte, e in parte bene respettivamente essere stato con detta Sentenza dichiarato, e pronunziato, e quella percio essersi dovuto, e doversi moderare e correggere. E procedendo alla detta moderazione, e correzione, dichiara, che ritenuta ferma l'obbligazione nei signori Stralciarj Carbonai di procedere al deposito, e respettivo rendimento di Conti nel modo, e forma di che in detta Sentenza; è stato, ed lecito ai detti signori Accomandanti, e Stralciarj Carbonai di procedere oltre frattanto nell'esame del merito sulla illegittimità dei Pagherò, o Cambiali, che sono state già estinte, o mentre vegliava la Ragione suddetta, o pendente lo stralcio, non menoche per ottenere le convenienti dichiarazioni di diritto per rapporto a quelle, che sono coperte dal deposito fatto dai sigg. Stralciarj Carbonai nei* 14. *Dicembre pros. pas., ed alle altre, che potessero essere garantite dai futuri depositi, a forma della dichiarazione fattane dai detti sigg. Stralciarj coll' Atto suddetto, e perciò essersi dovuto, e doversi far dritto sulle domande incidentali provocote dai detti Signori Accomandati, e Stralciarj Carbonai, coll'atto de'* 23. *Ottobre* 1829. *Rinvia quindi le parti al detto Tribunale di Commercio, affinche sia dichiarato come di ragione sopra le dette istanze, e condanna i sigg. Mondolfi, e Fermi nella metà delle spese, tanto del passato, che del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illmi. Signori

Luigi Bombicci *Presidente*

Donato Chiaromanni *Auditore*, e
Francesco Bernardi *Auditore, e Relatore.*



DECISIONE XXXVI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Praetens. Nullit. diei 9. Januarii 1830.

In Causa Giuntini e Rosi

Proc. Mess. Luigi Pieri — Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni

Argomento

L'Eccezione d'inammissibilità della nullità affacciata di un Lodo, dedotta per modo di eccezione, e come un mezzo di difesa, non può dirsi, che per tale deduzione siasi elevato un' Incidente, o domanda di dichiarazione sull' ammissibilità della medesima.

Sommario

1. 2. *Quando all' affacciata nullità di un Lodo si dà l' eccezione d' inammissibilità, come mezzo, di difesa, non può dirsi elevato un' Incidente, o Domanda di separata dichiarazione.*

3. *Quello che trovasi ne' Motivi, se non trovasi in conflitto colla dispositiva di una Sentenza, ma con quella coincida, si confonde, e forma parte della Sentenza medesima.*

4. *Quando nella parte dispositiva di un Lodo nulla è stato omesso non può attaccarsi di nullità, nè può prendersi dai Tribunali cognizione della Giustizia, o ingiustizia quando le Parti ne hanno concordata la inappellabilità.*

Storia della Causa

Con Scrittura del 4. Aprile 1829. i sigg. Rosi presentarono avanti il Magistrato Supremo, una querela di nullità contro il Lodo proferito dai sigg. Avvocato Cesare Capoquadri, Dottor Gabbriello Piccioli, e Dottor Iacopo Giacomelli, in qualità di Giudici arbitri una questione vertente di essi, e il sig. Giuntini.

La detta nullità si desumeva dal supposto, che questi arbitri avessero messo di dichiarare formalmente nella loro dispositiva, quello che avevano considerato nei loro motivi, cioè, che il sig. Michele Giuntini non

avesse somministrati contanti per il Capitale delle due scritte d' imprestito del 6. Luglio 1819. e 19. Gennaio 1821. ed avessero altresì omesso l'altra implorata dichiarazione, che il sig. Giuntini era tenuto a confessare formalmente, se aveva, o nò dato contanti per la formazione dei due imprestiti, nel tempo, che rigettarono la prova testimoniale, che era stata a tal' uopo richiesta.

A questa domanda di nullità si rese in allora opponente il sig. Giuntini, rilevando, che un Lodo considerato per il consenso delle parti inappellabile, come quello, di cui si tratta, equivaleva sotto ogni rapporto alla cosa giudicata, e produceva l'eccezione della Lite finita. Che perciò contro un Lodo di questa specie, non potevano essere deducibili, se non che le nullità di mera forma, e non quelle che richiamavano per conseguenza ad assumere cognizione della Giustizia, e ingiustizia delle dichiarazioni, che si contenevano nel Lodo medesimo, come appunto sarebbe avvenuto, ove si fosse potuto assumere l'esame di questa nullità, la quale investiva l'ammissibilità, o inammissibilità della prova testimoniale stata rigettata, e l'altra ammissibilità di quella dichiarazione, alla quale voleva astringersi il sig. Giuntini, e così apriva l'adito ad un'eccezione di merito, e non di forma.

Rilevava poi in ogni ipotesi, che non sussistevano in questo Lodo gli obiettati difetti, dai quali argomentar si potesse questa nullità, allorquando tanto sulla prova testimoniale, quanto sulla pretesa dichiarazione del sig. Giuntini, avendo pronunziato gli arbitri, che doveva rigettarsi la prima, e che non era luogo ad ammettere la seconda, avevano così sul tenore preciso delle domande incidentali dei Rosi, proceduto a quella deliberazione, che avevano essi reputata di ragione.

Queste repliche del sig. Giuntini, dalle quali, credevano i sigg. Rosi poter dedurre, che come eccezione pregiudiciale fosse dedotta la inammissibilità della querela di nullità, dettero luogo ad una speciale istanza delli stessi Rosi, con la quale richiesero, che il Magistrato Supremo per capo separato decidesse sull'ammissibilità della querela di nullità da essi intentata, e sulla conseguente sua competenza.

Soggiunse a questa speciale istanza il sig. Giuntini, che egli aveva opposta questa inammissibilità, come un mezzo di difesa, senza nè punto, nè poco spiegar l'idea di voler con questa elevare un'incidente nel merito della Causa, e che perciò non era luogo a poter parlare di pronunzia, sopra domanda incidentale, che non era stata promossa. E concluse quindi, perchè fosse proceduto alla risoluzione del merito, colla reiezione di questa querela di nullità.

Quindi il Magistrato Supremo con la sua Sentenza del 17. Giugno 1829. in quanto all'ammissibilità in genere della querela di nullità contro i Lodi, comunque inappellabili, accolse le istanze degli attori, e perciò, che riguarda la pretesa nullità in specie del Lodo dei sigg. Arbitri Capo-

quadri, Piccioli, e Giacomelli, dichiarò, che non costava della nullità medesima.

Da questa Sentenza interposero appello i sigg. Rosi, tanto per il capo della nullità quanto per quello dell' ingiustizia.

Motivi

Attesochè nella pretesa inammissibilità della querela di nullità, non poteva ravvisarsi posto in essere un vero, e proprio incidente di fronte al sig. Giuntini, che l' aveva dedotta sia avuto al modo, con cui tale deduzione erasi fatta, cioe come un mezzo di difesa, congiunto con gli altri dai quali argomentavasi la insussistenza della nullità medesima, sia riflettendo che non eransi usate quelle formalità, considerate ormai come indispensabili per il sistema di giudicare dei nostri Tribunali, cioè della citazione a udienza per sentire pronunziare esclusivamente su questa inammissibilità.

Attesochè quando nella deduzione della medesima non poteva considerarsi elevato un' incidente, o sia una domanda di separata dichiarazione sulla inammissibilità istessa, non poteva a quest' incidente aver dato vita la successiva scrittura d'istanza dei sigg. Rosi, con la quale richiedevasi, che per capo separato fosse dal Magistrato Supremo su di quella deciso, poichè oltre il reflesso, che per quanto resultava dal Processo, neppure dai sigg. Rosi era stato supplito alla indicata formalità della citazione a udienza per questo speciale oggetto, era poi in ogni evento da avvertirsi, che contro la volontà del richiedente, che tale inammissibilità aveva proposta in linea di semplice eccezione, ed unita alle altre, con le quali sosteneva l'insussistenza di quella nullità, alla quale questa inammissibilità referivasi, non poteva esser dato all'altra parte di convertire la detta eccezione in un 1
incidente, e così senza una giusta, e proporzionata causa di prolungare il Giudizio.

Attesochè da questi rilievi dovendosi inferirsene, che il Magistrato Supremo non poteva da niuna delle parti considerarsi legalmente richiamato a pronunziare separatamente sopra la rammentata inammissibilità, ne veniva per conseguenza il riconoscere come destituita di ogni fondamento quella nullità, che obiettavasi contro l' appellata Sentenza, e che 2
pretendevasi appunto potersi dedurre dalla detta non separata pronunzia,

Attesochè in quanto all' ingiustizia, che obiettavasi in secondo luogo contro la Sentenza medesima, e che in ordine alle cose premesse nelle precedenti narrative facevasi consistere nell' aver pronunziato la validità di quel Lodo degli arbitri, il quale volevasi nullo, in primo luogo perchè erasi in quello omesso di condannare, e di assolvere il sig. Giuntini, dal dichiarare formalmente negli atti, se concordava, o nò, che le due scritte d'imprestito del 6. Luglio 1819. e 19. Gennaio 1821. erano state poste in essere, non già colla somministrazione di contanti, ma colli elementi

bensì resultanti da alcune carte depositate dallo stesso sig. Giuntini, e da altri fogli prodotti dagli stessi sigg. Rosi.

Ed in secondo luogo poi perchè erasi omesso di pronunziare nella
parte dispositiva del Lodo medesimo, se costava di questa contagione, per
cui nel caso affermativo dovesse rigettarsi, come irrilevante quella prova
testimoniale, che a tal' uopo era diretta. Era da avvertirsi principalmente,
come considerarono i primi Giudici, che non si verificavano in questo Lo-
do le obiettate omissioni, dirimpetto alle incidentali istanze dei detti sigg.
Rosi. Poichè quando nella parte dispositiva del Lodo medesimo erasi detto
ciò che veniva in conseguenza dei premessi motivi sia nel rapporto della
prova testimoniale, sia nell' altro rapporto della dichiarazione, cui vole-
3 vasi astretto il sig. Giuntini, non poteva considerarsi nulla dimenticato in
proposito delle dette istanze, mentre per regola ciò che è conseguente alle
premesse non costituisce omissione, e quello che trovasi nei motivi, allor-
quando non trovisi in conflitto con la dispositiva di una Sentenza, ma
4 con quella coincida, si confonde e forma parte della Sentenza medesima,
come avverte questa nostra Ruota nella *Florentina Avariae 12. Mar-
ti 1822. num. 3. tra le raccolte nel Tesoro del Foro Toscano Vol. 7.
Dec. 24.*

Attesochè prescindendo da tutto questo, era da avvertirsi ancora, che
nella sostanza esaminata la parte dispositiva di questo Lodo, anche isola-
tamente, ed indipendentemente dai motivi, non potevano le dette omissio-
ni riscontrarvisi in veruna guisa; Poichè quando con questo erasi decreta-
to il rigetto della prova testimoniale, e che non era luogo a pronunziare
sull' istanza dei sigg. Rosi, tendente ad ottenere, che fosse il sig. Giuntini
condannato a dichiarare formalmente se concordava, o nò, che nelle due
scritte controverse non intervenisse contante, non potevasi parlare legal-
mente di omissione, di fronte a quelle istanze, che alla detta prova testi-
moniale, e dichiarazione erano relative: E così i reclami che contro que-
sto Lodo si deducevano, non potevano mai legittimamente riferirsi alla
nullità, ma invece refluivano necessariamente sull' ingiustizia per lo meno
nella risoluzione, che si fosse fatta di questo incidente, e sulla quale non
5 potevasi assumere esame alcuno, stante la concordata inappellabilità del
Lodo medesimo.

Attesochè in quanto all' articolo delle spese non poteva redarguirsi d' ingiustizia alcuna la detta appellata Sentenza, in quanto che con quella erasi fatto quel giusto reparto, che stava in proporzione della rata della vittoria di ciascuna delle parti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Antonio, e Massimiliano Rosi dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze de' 17. Giugno 1829. e bene respettivamente essere stato giudicato colla Sentenza suddetta; Quella perciò conferma in ogni sua parte,

colla condanna dei sigg. Antonio, e Massimiliano Rosi, à favore dell' appellato sig. Michele Giuntini nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi signori.

Luigi Bombicci *Presidente*
Bartolommeo Bartalini *Audit; Relat.* Francesco Bernardi *Auditore.*

DECISIONE XXXVII.

REGIA ROOTA FIORENTINA

Florentina Praetens. Refection. Damnor. diei 3. Januarii 1830.

In Causa Soldaini e Giusti e Ricciardi Pollini

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess Gio. Batista Giossi

Argomento.

Non può ottenere la refezione dei danni colui, che la domanda, se non prova che quegli, contro del quale intenta l'azione, è stato l'autore e cagione dei pretesi danni pe' quali agisce.

Sommario

1. *Le spese stragiudiciali, che non sono state dichiarate refettibili per temerità di Giudizio, possono divenir tali per il titolo di danni.*
2. *Colui, che è cagione di un danno è obbligato a resarcire il dannificato*
3. *Colui, che agisce per la refezione dei danni non può essere ascoltato se non prova, che il Reo convenuto è stato la causa immediata del danno.*

Storia della Causa

Con pubblico Istrumento del dì primo Febbraio 1816. rogato M. Gaetano Patrizio Giunti, il sig. Orazio Fei si dichiarò debitore del sig. Paolo Soldaini di scudi 1600. e frutti, e stette malvadore solidale il sig. Ricciardo Ricciardi Pollini, con quant'altro in detto Contratto.

Essendosi il sig. Ricciardi opposto al precetto trasmessoli dal sig. Soldaini ebbe luogo la causa che decisa difformemente da una Sentenza del Magistrato Supremo del 21. Aprile 1819. e da altra della Regia Ruota Civile di Firenze del 28. Aprile 1821. fu portata al Supremo Consiglio, e quivi fu risoluta definitivamente colla Sentenza del dì 8. Giugno 1827., la quale annullando il precetto fino a nuova dichiarazione, e sospendendo l'eseguibilità del documento, ordinò farsi una liquidazione, nella quale disse dover porsi a pieno discarico del sig. Soldaini tutto quello per cui fosse stato liberato il sig. Ricciardi da pagare per dependenza di un suo credito antico di Cambiali verso l'ora defonto sig. Marchiani perchè giudicò il nuovo debito essere stato creato dal sig. Ricciardi nel concetto di estinguer con esso il vecchio; detta Sentenza confermando la condanna del sig. Soldaini nelle sole spese giudiciali della prima, e della seconda istanza, condannò inoltre lo stesso sig. Soldaini nelle sole due terze parti delle spese giudiciali della terza.

Il Magistrato Supremo, valendosi dell'opera del Perito istruttore sig. Benedetto Torracchi, con la Sentenza del 15 Luglio 1829. dichiarò eseguibile l'istrumento per la somma di lire 13,988. 17. 2. più i frutti dal dì della mossa lite, e le spese del Giudizio di liquidazione, rigettando nell'istesso tempo la domanda del sig. Ricciardi, il quale voleva contrapporre al credito del sig. Soldaini le spese stragiudiciali di quei tre Giudizi, che erano stati terminati con la Sentenza del Supremo Consiglio degli 8 Giugno 1827.

Portata la Causa alla Regia Ruota, ebbe la seguente risoluzione.

Motivi

Attesochè la parte appellante avendo nella trattazione della causa determinatamente receduto dagli altri gravami pretesi indotti dalla Sentenza appellata, ha ristretto le sue pretensioni a sostenere, ch'essa avesse diritto contro ciò, che fu in detta Sentenza pronunziato, di chiedere in linea di danni la refezione delle spese stragiudiciali, occorsegli nei tre Giudizi terminati

con le Sentenze del Magistrato Supremo del dì 21. Aprile 1819 con quella della Ruota del dì 28. Aprile 1825., e con l' altra del Supremo Consiglio del dì 8 Giugno 1827. non meno che nei Giudizi incidentali, che hanno avuto luogo pendente la causa nel merito, e nella impugnativa della parte appellata, a questo solo articolo si è ridotta la questione da decidersi dalla Ruota.

Attesochè è comparso ad essa evidente, che due insuperabili ostacoli si opponessero alle pretenzioni del sig. Ricciardi Pollini appellante, onde ottenere la pretesa refezione delle spese stragiudiciali suddette, la cosa giudicata, cioè dalle ultime due delle tre rammentate Sentenze, e il difetto di prova, che i tre Giudizi fossero unicamente, ed esclusivamente occasionati dalla inesecuzione della obbligazione assunta dal sig. Soldaini di estinguere, e ritirare le Cambiali passive al sig. Ricciardi, ed esistenti in mano del sig. Marchiani o di terzi possessori.

Che quanto al primo ostacolo, sebbene in genere convenisse la Ruota, che quelle spese stragiudiciali, le quali non sono in un Giudizio state dichiarate per temerità di Giudizio refettibili, possono nei congrui casi divenir tali per il distinto, e diverso titolo 1
di danni, e in ordine al canone di ragione, e alle Leggi espresse e chiarissime, per le quali chi è cagione di un danno è obbligato a resarcire il dannificato, per il qual titolo appunto lo richiedeva oggi il sig. Ricciardi, come in massima attestano *Costantin.* 2
ad Stat. Urb. Annot. 59. *Art.* 9 *Ridolph. Prat. Judici, part.* 1. *cap.* 13. *N.* 604. *Asinio Praes. Judic.* §. 32. *N.* 2. *Rot. nost in Florentina seu Vallisarni superioris et expensarum* 3. *Augusti* 1784. *cor. Maccioni* osservava però, che in niun modo questa regola di ragione era applicabile al caso presente, in cui il sig. Ricciardi nei tre Giudizii, dei quali è questione, nello stesso tempo aveva domandata liquidazione, e refezione di danni, portando nella specifica di questi le sole spese giudiciali, e stragiudiciali a lui provenute dai Giudizii subalterni, ai quali fu esposto per parte dei Possessori delle Cambiali, ma non portandovi le spese stragiudiciali della causa principale, e all'opposto aveva domandate queste spese stragiudiciali, come sequela della causa stessa, o sia della causa di simulazione.

Che questo fatto emergeva chiaro dal riscontro delle Scritture esibite in atti e specialmente di quelle del primo, e 17. Settembre 1824., che appunto dal sig. Ricciardi s' invocavano, e nelle quali fu espressa la pretensione della refezione dei danni e fu esibita la notula specifica dei danni stessi, mentre nella seconda di dette Scritture, con la quale esibivasi la detta specifica

dei pretesi danni, dependenti tutti da spese occorse nei Giudizi sostenuti contro i Possessori delle Cambiali, non mancavasi di terminare colla consueta formula delle spese stragiudiciali, come sequela del Giudizio „ ivi „ Il tutto con protesta di spese giudiciali, e stragiudiciali.

Che ciò posto era evidente, che i Giudici, i quali decisero la causa di simulazione, e furono dal sig. Ricciardi espressamente richiamati a pronunziare tanto sulla liquidazione dei danni, quanto sulle spese stragiudiciali di quel Giudizio, quando relativamente a questa non crederono di condannarvi il Soldaini, e relativamente alla liquidazione la rimessero ad altro separato Giudizio, non poterono nella parte remissiva comprendere quello, che il sig. Ricciardi non vi aveva compreso, e dovettero nella parte dispositiva irretrattabilmente pronunziare su quelle spese stragiudiciali, che dal sig. Ricciardi unicamente con sequela del Giudizio erano state domandate, e quindi veniva per tali particolari circostanze ad ostare la cosa giudicata.

Che quanto al secondo ostacolo era indubitato in ragione, che onde il sig. Ricciardi fosse autorizzato a domandare in linea di danni, la refezione delle spese stragiudiciali, delle quali si tratta, bisognava, che evidentemente provasse, come egli pretendeva, che ad esse aveva dato causa il fatto del sig. Soldaini, col non avere ritirate le Cambiali dal sig. Marchiani, o da chi per lui, e che questa omissione era l'unica Causa dei tre Giudizi, ai quali le spese si referivano, non potendo, chi agisce per i danni essere ascoltato, se non prova, che il reo convenuto è stato la Causa immediata del danno, giacchè questo è il fondamento della sua intenzione *Rot. cor. Ludovisio Dec.* 178. *N.* 4. *Rot. nostr, in Thesaur. Omb. Tom.* 12. *Dec.* 50. *N.* 8.

Che in fatto non poteva dirsi provato che il Giudizio, in cui intervennero le tre Sentenze, e dependesse dal fatto dell'omissione del ritiro delle Cambiali, e ciò per varii riflessi, primieramente il Giudizio non fu istituito sull'obbligo, che avesse, o no il sig. Soldaini di detto ritiro di Cambiali, ma sulle eccezzioni della non numerata pecunia e della simulazione date dal signor Ricciardi, la prima delle quali fu totalmente rigettata dalla Sentenza del Magistrato Supremo, e la seconda sebbene giustificata, non esonerava, a mente delle Sentenze, il sig. Ricciardi dal restituire al sig. Soldaini il valore delle Cambiali a se passive, ed estinte. In secondo luogo il sig. Ricciardi non solo impugnava la eseguibilità del Contratto, come simulato, e realmente diretto alla estinzione delle Cambiali, ma sosteneva di non

essere obbligato a rifondere, se non soltanto quella somma (E questa somma egli supponeva ben tenue) per la quale venisse giustificato essere state le medesime realizzate, così nella sua protesta del 28. Febbraio 1818. alla qual supposizione consuonano altri atti della causa. In terzo luogo il sig. Ricciardi non solo rimproverava al sig. Soldaini, che il soggetto dell'Istrumento del primo Febbraio 1816., da Esso fornito, non era stato contante ma bensì una quatità di lino data al Marchiani in estinzione delle Cambiali, ma appoggiava altresì le sue pretensioni all'altro fatto, che questo lino era stato in una quantità assai minore di quello che doveva, e di così cattiva qualità, che l'intiero giusto valore non eccedeva i scudi 900., e a provare anche questo fatto fu diretta la prova testimoniale, e le altre giustificazioni di che in atti.

Che da tal contegno del sig. Ricciardi, e della opportuna riflessione, che facevasi per parte del Difensore del sig. Soldaini o sia che se unico ostacolo al pagamento dei 1,600. scudi cui era obbligato il sig. Ricciardi fosse stato il pericolo delle Cambiali non ritirate, avrebbe dovuto depositare la detta somma, con la condizione, che non potesse pagarsi se non previa la restituzione delle Cambiali medesime, dovè persuadersi la Ruota, che il Giudizio, e quindi le spese stragindiciali delle quali è disputa, non hanno avuto causa soltanto dal ritardato ritiro delle Cambiali, ma dalle esuberanti pretensioni del sig. Ricciardi, che si augurava di ridurre a poca quantità la somma da restituirsi, e ciò per le premesse bastava, per escludere questo partito di pretesa refezione di danno.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Ricciardo Ricciardi Pollini dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del 15. Luglio 1829., proferita a favore del sig. Paolo Soldaini, e respettivamente di M. Giuseppe Giusti, e bene con detta Sentenza giudicato, perciò quella conferma pienamente, e condanna detto sig. Ricciardo Ricciardi Pollini a favore degli appellati, nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Luigi Bombicci *Presidente*

Bartolommeo Bartalini *Aud*, e Donato Chiaromanni *Aud Rel.*

DECISIONE XXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Castri Franci Vallis Arni Superioris Praetensae Nullit. Immiss. diei 2. Martii 1830.

In Causa Restoni Samuelli E Rossi

Proc. Mess. Angiolo Fabbroni — Proc. Mess. Anton Cino Rossi

Argomento

Colui, che ha sequestrati i Frutti di un fondo del suo Debitore sopra del quale è stata già accordata l' Immissione in Possesso ad altro Creditore dello stesso debitore, non può a suo vantaggio invocare la nullità della detta Immissione appoggiata a un diritto incerto e questionabile, competente al Debitore.

Sommario

1. *Il Sequestro è un mezzo esecutivo, che dipendentemente da un Credito certo, e scaduto investe gli assegnamenti mobili del debitore, che sono presso di un Terzo.*

2. *I Frutti dei Beni passati nel possessore salvianista non possono esser sequestrati da un Creditore del comun debitore.*

3. *La pretesa nullità del possesso in Salviano è una questione di alta indagine inconciliabile di sua natura col sequestro.*

4. *Molto più inutilmente oppone il sequestrante la nullità del possesso in Salviano, quando per sostenerla deve valersi dei diritti spettanti al debitore.*

5. *Il Diritto di un Terzo non può invocarsi se non quando perime radicalmente l' azione di quello contro di cui s' invoca.*

6. 7. *Quando quelli, che possono opporsi all' Immissione in Salviano dei Fondi di un debitore stanno in silenzio, non può un' altro Creditore del medesimo valersi de' di lui diritti a suo vantaggio specialmente quando in qualche modo hanno aderito.*

Storia della Causa

Il sig. Dottor Anton Cino Rossi procedè a sequestrare, per gli atti del Tribunale di Castel Franco di sopra sotto di 30. Giugno 1829. tutte le

rendite provenienti dai Beni di proprietà del Sacerdote signor Pietro Luigi Belli per sicurezza della somma di lire 1200. per dipendenza di funzioni, spese, e copie fatte da Esso per conto di detto sig. Belli in diverse cause patrocinate avanti la Regia Ruota Civile, ed il Supremo Consiglio in Firenze.

Avuto il sig. Giuseppe Restoni Samuelli stragiudicial notizia di un tal Sequestro, essendo egli possessore salvianista della massima parte dei Beni, su i quali era quello caduto, con Scrittura del 17. Luglio 1829. ne domandò la revoca, in ciò, che concerneva le rendite da percipersi da Esso, non senza la condanna del sig. Dottor Rossi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio.

Si rese escipiente a questa domanda del sig. Restoni il sig. Rossi, mediante la Scrittura del 17. Agosto 1829. pretendendo in primo luogo, che l'atto di possesso, in forza del quale agiva il sig. Restoni fosse irregolare, e nullo, sì perchè dipendeva da un credito non appartenente a detto signor Restoni, ma bensì alla di lui moglie signora Umiliana De Cerchi per causa delle di lei Doti, sì perchè non preceduto, o munito di consenso del signor cav. Alessandro De Cerchi, ed in secondo luogo, che il privilegio della Legge *interdum ff. qui potior. in pig.* asserto a lui competente per aver patrocinato, e difeso diverse Cause per interesse del sig. Belli, nel rapporto dei Beni posseduti dal sig. Giuseppe Restoni, rendesse il suo credito poziore, e preferibile a quello pertinente allo stesso sig. Restoni, e sig. Umiliana De Cerchi sua moglie.

Replicò il sig. Giuseppe Restoni, che l'atto d'immissione in possesso, in forza del quale aveva agito, ed agiva come legittimo amministratore degli assegnamenti dotali della propria moglie, era regolarissimo, e scevro da qualunque vizio, sebbene mancasse il consenso del signor Cav. Alessandro De Cerchi suo Cognato, mentre questo consenso, che mediante il Contratto di cessione del 15. Gennaio 1828. rogato Cisiti, era richiesto nel caso del ritiro del Credito contro il sig. Prior Belli, non doveva, nè precedere, nè accompagnare l'atto predetto d'Immissione in possesso, essendo un tale atto preparatorio della esazione da farsi del Credito precitato, e non preordinato all'attualità della detta esazione.

E quanto all'altra pretenzione del sig. Dottor Rossi, concernente il privilegio della citata Legge *Interdum* rilevò lo stesso signor Restoni, che quand'anche fosse competuto al medesimo sig. Dott. Rossi questo privilegio, lo che impugnava per moltissime ragioni, non lo avrebbe autorizzato ad agere nel modo da Esso prescritto del sequestro, ma in quello ben diverso dall'associazione al possesso, per la nota regola di ragione, che a nessun Creditore, sia quanto si voglia privilegiato è lecito di sequestrare assegnamenti che non sono del Patrimonio del Debitore, e che sono proprietà del terzo, conforme si verifica, quanto ai frutti, provenienti dai fondi posseduti dal possessore Salvianista, i quali sono di proprietà di questo, e non del Debitore padrone dei fondi stessi.

Ed il Dottor Rossi per la sua parte replicò, che il marito anche nella sua qualità di Amministratore legale dei Beni dotali della moglie, non può considerarsi come l'assoluto padrone, e libero dispositore di quelli, ma soltanto di ciò, che dai frutti di loro proviene; che a mente del citato Contratto dei 15. Gennaio 1828. il consenso del sig. Cav. Alessandro de Cerchi era necessario, e sostanziale, non solo nel caso di volontaria restituzione del capitale, del quale si trattava, ma ancora nel caso di coatta restituzione del medesimo: Che conseguentemente nullo, ed irregolare dir si dovea l'atto d'Immissione in Salviano è tale da non impedire il sequestro provocato da Esso sig. Dottor Rossi: Restò succumbente nella prima Istanza il sig. Rossi, e portata da esso la questione alla Ruota, questa decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè il sequestro è un mezzo esecutivo, che dipendentemente da un titolo di credito certo, liquido, e scaduto, investe gli assegnamenti mobili di proprietà del Debitore, che si ritrovano presso di un terzo.
1 Attesochè i frutti dei fondi, dei quali si tratta, in ordine ad un pubblico Istrumento, il sig. Restoni aveva nei modi dalla Procedura prescritti, preso formal possesso, non erano più nella proprietà del Sacerdote Belli debitore del sequestrante Dottor Cino Rossi, ma erano passati nel dominio del possessor Salvianista, e quindi non potevano altrimenti far soggetto di
2 quel sequestro.
Che il ricorrere dal Dottor Rossi a sostenere la pretesa nullità del detto possesso è un' istituire una questione di alta indagine, inconciliabile di sua natura con il mezzo esecutivo prescelto, quando anche l'istituisse per i diritti propri del Sequestrante. *Rot. in recent. Pag.* 5. *Tom.* 2. *Decis.* 555.
3 *Num.* 7.
Che tanto più assume questo carattere, quando esso è nella necessità di prevalersi di pretesi diritti del suo debitore, giacchè alle necessarie indagini sulla pretesa nullità del Possesso Salviano, si aggiunge la non lieve questione, se siasi nel caso, in cui è permesso ad un Creditore di esercitare
4 contro un terzo i diritti, che crede al proprio debitore spettanti.
Che se alla regola normale, per cui non può invocarsi il diritto di un Terzo, non può farsi eccezione, se non quando questo perime radicalmente
5 l'azione di quello, contro cui s'invoca *L. fin Cod. de Rei vendicat. Rot. Nost. in Tes. Ombr. T.* 8. *Dec.* 33. *N.* 40. illecita totalmente era tale invocazione nel presente caso, in cui la pretesa irregolarità del possesso, per non essere stato preceduto dall'assenso del Cav. Cerchi, era ben lungi dal perimere radicalmente l'azione del sig. Restoni, che rimaneva appoggiata ad un Istrumento inceccezionabile, e alla sua qualità di legale amministratore della Dote, mentre la irregolarità, e la nullità (Se pure esisteva

quando il possesso era stato preso „ ivi „ come pure in quanto occorra per „ interesse del precitato sig. Cav. Alessandro De Cerchi „) non deducevasi da alcuno degli Interessati, o sia, ne dalla sig. Cerchi, nè dal signor Belli, nè dal Cav. De Cerchi, poter facilmente sanarsi con la di lui adesione, *ed era stata* anche pendente il Giudizio di prima Istanza sanata, mediante il Giudiciale intervento in Causa, ed assenso del detto sig. Cav. De Cerchi Rot. *Nostr. in Tes. Ombr. d. Decis.* 33. *Num.* 41. *e molti successivi.*

Che quando, atteso questo intervenuto assenso, niun danno poteva risentire il sacerdote Belli dal permettere, che il signor Restoni mediante i frutti de' suoi fondi, esigesse il proprio credito, ne mai temere di essere esposto ad un secondo pagamento, improponibile del tutto diveniva il ricorso alla regola, che un Creditore può prevalersi di tutti i diritti del suo Debitore a propria difesa, e del tutto irragionevole era l'insistere con la veste del Sacerdote Belli in una pretesa nullità, che esso non allegava, e che avrebbe inutilmente allegata per rimuovere un pericolo, che più non esisteva.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dottor Anton Cino Rossi; e respettivamente ben giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Castel Franco di sopra li 23. Novembre del decorso anno 1819. quale perciò confermò, e conferma; dichiarandola eseguibile, secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante a favore dell'appellato sig. Giuseppe Restoni Samuelli nelle spese Giudiciali e stragiudiciali anche di questa seconda Istanza, secondo la liquidazione da farsene.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Donato Chiaromanni *Auditore*



DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Nullitatis Sententiae diei 15. Februarii 1830.

In Causa Gallichi x Ginanneschi

Proc. Mess. Pietro Gamberai — Proc. Mess. Gio Battista Naldi

Argomento

La mancanza di legittimazione di Persona nella Parte succumbente rende nulla la Sentenza proferita, la quale non opera alcun' effetto, e si considera come non esistente.

Sommario

1. 2. *I Tribunali Ruotali possono riunire tre Cause Esecutive decise separatamente nella prima Istanza, quando a paralizzare le azioni del Creditore stanno in ciascuna Causa l' Eccezioni dei Convenuti di non essere Eredi del debitore.*

3. *La conformità di due Giudicati non rende inappellabili quelle dichiarazioni, che sono attaccate di nullita.*

4. *Quando la Parte succumbente manca di legittimazione di Persona è evidente la nullità delle dichiarazioni emesse a suo carico.*

Storia della Causa

Con Atto del 26. Maggio 1826. i sigg. Dott. Francesco, e Giovacchino fratelli Ginanneschi interposero appello per il capo della nullità, e della ingiustizia dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto dì 27. Aprile 1826. mediante la quale in tre diverse Cause già pendenti fra essi, ed il sig. Dottor Angelo di Ferrante Gallichi, furono confermate due Sentenze del Tribunale di Arcidosso dei 7. e 25. Maggio 1825. e venne revocata una Sentenza del Regio Commissariato di Grosseto del 2. Maggio 1825. tutte favorevoli al medesimo sig. Gallichi, e contraria respettivamente la prima al sig. Francesco Ginanneschi, la seconda alla di lui moglie sig. Luisa Comparini ne Ginanneschi, e la terza ad ambedue i signori Fratelli Francesco, e Giovacchino Ginanneschi. E poichè il fondamento principale

del detto appello era quello che la detta Ruota di Grosseto, sebbene richiamata a decidere sulla questione pregiudiciale, se i fratelli Ginanneschi fossero stati, o nò eredi del loro padre Dottor Giuseppe Roberto Ginanneschi, contro il quale vegliava in origine il Credito per il quale il Gallichi colla Sentenza de' 7. Marzo 1825. aveva conseguita la conferma del sequestro di un certo assegnamento del Dottor Francesco, e coll'altra del 25. Maggio 1825. aveva conseguita la reiezione dell' opposizione fatta dalla sig. Comparini ne Ginanneschi colla vendita dei mobili gravati a pregiudizio dei detti sigg. Fratelli Ginanneschi, e con la Sentenza del Commissario Regio di Grosseto de' 2. Maggio 1825. aveva conseguito nella pendenza di un Giudizio di Salviano la reiezione dell' eccezione da essi dedotta di non essere stati, ne essere gli eredi del loro padre, sebbene dunque la detta R. Ruota fosse stata richiamata a decidere sulla detta questione, non poteva tralasciare di decidervi così l' istesso sig. Gallichi con suo atto del 7. Giugno 1826. aderì egli pure al detto appello per l' istesso fondamento, giacchè alla Ruota medesima spettava di decidervi, anche quando la decisione del Tribunale di Grosseto fosse stata dubbia.

Portata la Causa al Supremo Consiglio fu così risoluta.

Motivi

Attesochè a fronte delle opposizioni del Creditore Gallichi trovò opportuno la Ruota di Prime appellazioni di Grosseto di aderire alla Istanze dei Figli superstiti del Debitore Ginanneschi, riunendo le tre distinte, e separate Cause di appello ivi portate da due Sentenze del Tribunale di Arcidosso, e respettivamente da una del Regio Commissariato di Grosseto benchè proferite in diversi esecutivi giudizi, certo è che intanto a questa determinazione scese la Ruota stessa, e vi si acquietarono le Parti, in quanto che fu giustamente considerato, come apparisce dai motivi del Decreto di detta riunione, che a paralizzare l'azioni del Creditore star poteva egualmente in ciascuna di dette cause l' affacciata eccezione della pretesa mancanza nei detti figli Ginanneschi della qualità Ereditaria del debitore loro Padre. 1

Attesochè mentre costa essersi del valore di queste eccezioni disputato fra le parti avanti il Tribunale di Grosseto ove intentato dal Creditore il Giudizio d' Immissione in Salviano, è di ragione il credere che ivi dovesse rimaner definito su tale articolo con l' emanata Sentenza incidentale, conforme di fatto sembrano portare l' espressioni letterali di detta Sentenza così nella parte motiva come in quella deliberativa.

Attesochè non può cader dubbio che nella comune intelligenza dei due litiganti si rigoardasse in quest' articolo come esaurito il primo grado di giurisdizione giacchè sull' appello dei Ginanneschi dalla detta Sentenza che aveva dichiarata inattendibile la loro eccezione, ridonda il Processo di

prove per parte loro dirette a sostenerla, e di prove per la parte contraria dirette ad escluderla, onde erano entrambi nel diritto di attenderne dalla Ruota la final risoluzione in conferma, o revoca della prima Sentenza molto più che il merito delle tre riunite Cause si era fatto dipendere da questa risoluzione riconosciuta come interessante l'obbligazione dei detti Ginan-
2 neschi al debito per cui venivan molestati coi diversi mezzi d'esecuzione che formavan subietto dei tre Giudizi.

Attesochè quando la Ruota invece di rispondere su quell'articolo che ella stessa aveva considerato come pregiudiciale in ciascuno di tre appelli ad essa deferiti si limitò revocando la Sentenza di Grosseto, a dichiarare sicuramente, e semplicemente ammissibile nel Giudizio di Salviano ivi pendente la mentovata eccezione. ed assumendo il merito intrinseco degli altri due Giudizi risoluti nel Tribunale d'Arcidosso, ne confermò pienamente le Sentenze, siccome venne per natura a rendersi appellabile la pri-
3 ma dichiarazione, così non poteva la conformità dei Giudicati rendere inappellabili le altre dichiarazioni ogni volta che fossero attaccabili per il capo di nullità.

Attesochè comunque fra i mezzi di nullità dedotti per parte degli appellanti Ginanneschi non sussistesse in fatto quello desunto dalla supposta mancanza del Decreto di riunione delle tre cause risolute colla stessa Sentenza, e non fosse deducibile nel presente Giudizio quello che si andava in progresso desumendo dal lasso del termine a dare esecuzione alla Sentenza contumaciale del 1813. da cui moveva la serie moltiplicata degli atti esecutivi, e successive Sentenze, perchè formava questo in sostanza il subietto di nuova domanda, con tutto ciò reclamandosi infetta di nullità la Sentenza Ruotale nell'atto di appello del dì 26. Maggio 1826. „ ivi „ perchè richiamata a decidere sulla questione pregiudiciale della qualità ereditaria degli esponenti non poteva la Ruota tralasciare di pronunziare su „ tale articolo „ dovevasi del valor di questo mezzo dedotto contro le dichiarazioni confermatorie, conoscere egualmente che della Giustizia, o ingiustizia delle dichiarazioni revocatorie della precedente Sentenza.

Attesochè sebbene l'indicato mezzo di nullità potesse in astratto apprendersi per il lato di denegata Giustizia, nel quale aspetto la conformità dei Giudicati, ne avrebbe per avventura reso inammissibile l'appello, con tutto ciò nel concreto speciale che rimaneva indeciso l'articolo sulla qualità degli appellanti da cui solo dipender poteva la loro obbligazione, venendo a mancare di legittimazione di persona la parte succumbente, riducevasi evidente l'intrinseca nullità delle dichiarazioni a suo carico emesse, e doveva perciò farsi dritto all'appello pee questo capo in ordine all'Art. 720.
4 del Regolamento di Procedura.

Attesochè non era d'altronde luogo al rinvio preteso dagli appellanti medesimi della cognizione di detto Articolo al Tribunale di prima Istanza mentre come a ragione sostenevasi per parte dell'appellato Gallichi nel suo

atto d'adesione all' appello del dì 7. Giugno 1826. quand' anco fosse dubbia, ed equivoca la sanzione di detto Tribunale doveva la Ruota decidere il merito della controversia incidentale cui per il quasi Contratto Giudiciale n' era stata deferita la cognizione.

Attesochè soccombendo in una parte gli appellanti Ginanneschi nel presente Giudizio dovevano subirne le spese nella corrispondente rata laddove per l' altra rata di dette spese quanto alla dichiarazione di nullità delle altre due parti dell' appellata Sentenza n' era la refusione a carico del succumbente Gallichi, ne seguiva perció che venissero le medesime a restar compensate per i due terzi, e dovesse quindi limitarsi la condanna del Gallichi stesso in un Terzo, rilasciate a carico di chi l' aveva commesse quelle della Sentenza annullata, e respettivamente riservate al definitivo quelle dagli atti Rotali.

Per questi Motivi

Facendo diritto sull' appello interposto per parte dei sigg. Francesco Ginanneschi, e Cammillo ed Angelo figli ed eredi beneficiati del sig. Giovacchino Ginanneschi pendente lite defunto non meno che dalla di lui Vedova sig. Maria Fortunata Landini nè modi, e nomi che in atti per il capo di nullità da quella porte della Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Grosseto del dì 27. Aprile 1826. in cui vien pronunziata indipendentemente dalla promossa questione pregiudiciale di legittimazione di persona la conferma delle due Sentenze del Tribunale di Arcidosso del dì 7. Marzo e 25. Maggio 1825. dice bene appellato, e nullamente in questa parte giudicato con detta Sentenza Rotale, quella perciò dichiara nulla, e come non avvenuta inviando le Parti a provvedersi ne' modi, e forme legittime di ragione avanti la stessa Ruota, e dice le spese occorse per la prelazione di detta annullata Sentenza dover restare a carico del signor Gallichi, riservate in fin di Causa quella degli atti precedenti non menochè di tutti quelli, che potessero occorrere per ottenere la Sentenza finale.

E respettivamente facendo diritto all' appello adesivo interposto per parte del detto signor Gallichi, e suo Curatore sig. Elia Usigli da quella parte di detta Sentenza in cui revocata la precedente del Regio Commissariato di Grosseto del dì 2. Maggio 1825. vien dichiarato essersi dovuto dal primo Giudice conoscere, e decidere la detta questione pregiudiciale, dice bene appellato mal giudicato in questa parte dalla Sentenza medesima, ed in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi la questione medesima risolvere, e decidere in secondo grado di Giurisdizione dalla stessa Ruota di prime appellazioni di Grosseto; E detti sigg. Gallichi, e Usigli condanna a favore di detti sigg. Ginan-

neschi in una sola terza parte delle spese del presente Giudizio compensate fra le parti gli altri due terzi.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles Relatore, Gio. Battista Brocchi,
Cav. Luigi Matteucci, e Cosimo Silvestri *Consiglieri*

DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Reiction. Appellat. diei 15. Januarii 1830.

In Causa Pratellesi e Arcispedale di S. M. Nuova

Proc. Mess. Ferdinando Cassigoli — Proc. Mess. Giovanni Viscontini

Argomento

Quegli, a cui nella Sentenza Graduatoria proferita per la distribuzione del prezzo di un Fondo ai Creditori del Venditore, è stato abbuonato una sola porzione del suo credito, per mancanza di prova diretta del restante, se nel ritiro della somma abbuonata dichiara di riservarsi i suoi diritti a fine di potere agere per quella somma, che resta Creditore, può legittimamente, e validamente appellare dalla predetta Sentenza graduatoria.

Sommario

1. *Quegli, che nella distribuzione del prezzo di un Fondo a più creditori ritira quella porzione di credito, che nella sentenza graduatoria gli è stata abbuonata, se fa la ricevuta con riserva di agere per il restante, può validamente appellare.*

Storia della Causa

In ordine ad una Sentenza, proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze nel Giudizio di Graduatoria dei Creditori della Eredità Beneficiata del fù Giovan Antonio Pratellesi sotto di 12. Gennajo 1828. fù posto, e graduato col privilegio Nascente dalla Scritta Matrimoniale dei 21. Febbrajo 1782. opportunamente conservato con le Iscrizioni nel quarto grado il signor Luigi Pratellesi figlio, ed erede della Maddelena Magherini

di lui Madre, e Moglie in prime Nozze del suddetto sig. « Giovan Antonio Pratellesi per l'importare delle Doti Materne in Scudi 350. e per l'importare di due Annate d'interessi più la corrente.

Credutosi leso lo spedale di Santa Maria Nuova da una tale Sentenza, interpose Appello dalla medesima avanti la Regia Ruota Civile di Firenze tanto contro il Sig. Luigi Pratellesi, quanto contro il Sig. Cosimo Mauri collocato nel quinto grado di Essa Sentenza, sostenendo perciò, che riguarda il Sig. Pratellesi, che Egli non avesse giustificato l'esitenza del di lui Credito, la quale non potevasi altronde desumere a senso di detto spedale dalla detta Scritta Matrimoniale portante soltanto una semplice promessa di Dote, e non già pagamento, ne dalla Sentenza contumaciale di detto Magistrato Supremo dei 12. Luglio 1823. che dichiarò il Credito Dotale nell'accennata somma di Scudi 350. a favore di detto Pratellesi, giacchè una Sentenza Contumaciale non fà stato di fronte agli altri Creditori Pratellesi. Per il che il Debitore della controversa Dote essendo unicamente il Patrimonio Magherini Dotante, concluse detto Spedale, mediante una Scrittura intitolata Motivi e Istanza del dì 16. Luglio 1828. che piacesse alla Regia Ruota di dichiarare insussistente il Credito reclamato per parte di Luigi Pratellesi, e di non essersi competuto nè competersi al medesimo il grado quarto, come sopra assegnatoli nella citata Sentenza Graduatoria, nè verun altro grado, ed essersi viceversa, dovuto nel medesimo collocare il Regio Arcispedale avente una contemporanea Ipoteca.

Portata la Causa avanti la Regia Ruota, non ostante, che moltissimi riscontri, inducessero a credere seguito il pagamento di dette Doti Materne in una Somma anche maggiore ai detti Scudi 350, pure non avendo il Pratellesi potuto rinvenire la prova diretta del fatto, e ricevuto pagamento di esse Doti se non che per la minor somma di Scudi 290. esistente in piè di una altra contemporanea Scritta Matrimoniale dedotta in Gabella, e Stipulata appunto per evitare il pagamento della Gabella, a cui erano soggette le Doti ecccedenti la somma di scudi 300. allora la Regia Ruota medesima credè di dovere in limitazione della Sentenza predetta del Magistrato Supremo ristringere con là di lei Sentenza appellata dei 19. Maggio 1829. le di lui ragioni Dotali alla sola minor somma di Scudi 290.

Dopo di che dubitando oramai il Pratellesi dopo tante indagini di pòter pervenire a ritrovare la ricevuta del defunto Giovan Antonio Pratellesi di lui Padre, giustificativa il pagamento nella reclamata somma di Scudi 350. di cui predicava l'altra Scritta Matrimoniale, credè il medesimo di suo interesse di procedere dopo la notificazione della detta Ruotale Sentenza avanti il sig. Duca Ferdinando Strozzi uno dei Compratori di detti Beni del Patrimonio spropriato Pratellesi al ritiro di detta Dote nella Minore Somma di scudi 290. e dei relativi frutti essendo stato soltanto cauto nell'Atto di eseguire un tal ritiro di non pregiudicare ai propri diritti per il conseguimento della Dote Materna fino ai detti Scudi 350, nel caso che gli fosse sortito di rinvenir la prova diretta del di lei pagamento.

Non aveva infatti eseguito il Pratellesi il ritiro di detta minor dote, che gli riescì dietro in specie la chiamata in rilevazione dei fratelli Magherini suoi Zii Materni al residual pagamento in Scudi sessanta della detta Dote promessa, e non soluta di rinvenire presso dei medesimi la ricevuta di proprio pugno, e Carattere del Defunto Giovan Antonio Pratellesi di lui Padre sotto di 27. Ottobre 1782. della Dote predetta in scudi 400.

Che però fù subito sollecito il Pratellesi, appena ebbe ritrovata una tale ricevuta di interporre Appello dalla sodd. Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, e di domandare la moderazione, e correzzione di Essa in quella parte solamente che dichiarò il Credito Dotale nella Somma di Scudi 290. facendo a tale effetto Istanza, che fosse in questo rapporto Confermata la preallegata Sentenza del Regio Magistrato Supremo, e che fosse nel resto tenuta ferma la Sentenza appellata della Regia Ruota Notificando subito a Cautela un tale Appello al Regio Spedale, affinchè non procedesse al ritiro del Credito in pregiudizio di esso Pratellesi Appellante.

Chiamata quindi per parte del Pratellesi in Discussione avanti il Supremo Consiglio la presente Causa, credè il Regio Spedale prima di procedere avanti nel merito di elevare in tale Atto avanti il medesimo l'Incidente sulla inammissibilità di un tale Appello per il fondamento in primo luogo che avendo il Pratellesi ritirato dal prelodato Sig. Duca Strozzi la Somma di cui predica la Sentenza Ruotale appellata; Egli è venuto in tal guisa ad eseguire, e così ad accettare la Sentenza medesima, per il che non gli è più permesso di Appellare dalla medesima; E per il fondamento in secondo luogo, ed in riprova maggiore dell'accettazione di detta Sentenza di avere Esso Pratellesi radiata dirimpetto ai beni liberati del Pratellesi le sue Iscrizioni, e d'aver promesso di non dare ulteriori molestie.

In sequela di un tale Incidente credè bene il Supremo Consiglio di riunir al Merito, con facoltà di disgiungerlo per il che chiamata la Causa in Discussione fù fatto per Interesse del Pratellesi osssevare, che la ricevuta da Esso fatta al sig. Duca Strozzi nell'Atto del ritiro della Dote Materna in Scudi 290. , e prodotta ancora dal Regio Spedale succesivamente negl'Atti in Copia Conforme contenendo in se l'esplicita Condizione, e dichiarazione di avere accettata la Sentenza Ruotale predetta appellata, e di non reclamare contro la medesima con questa speciale preservativa « ivi » salva qualunque azione, e diritto che possa competergli contro il rimanente del Patrimonio, e Beni dell'Eredità beneficiata suddetta, ed essendo altronde passata una tal ricevuta fra il prefato sig. Duca Strozzi, e lui medesimo non poteva quindi giovarsi lo spedale di tale ricevuta per indurre la pretesa accettazione nello stesso Pratellesi di Essa Sentenza, e molto meno pregiudicare ai rimanenti di lui diritti preservati espressamente in detta ricevuta, e così impedire, che Esso Pratellesi potesse ritirar da qualunque altro Liberatario dei Beni Pratellesi la Somma di Scudi 60. per resto della detta Dote Materna, e ciò a più forte ragione, in quanto chè lo Spedale non aveva giustificato d'aver ritirato il suo Credito prima che gli fosse notificato l'Appello, co-

me sopra interposto dalla suddetta Sentenza Ruotale, per il chè Esso Pratellesi non ostante la contraria Istanza tutta fondata nella ricevuta predetta del Pratellesi per la validità dell'interposto Appello. Il Supremo Consiglio decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè ciò che sia degli Effetti legali della quietanza fatta dal Sig. Pratellesi per la Somma per cui esisteva comformità fra la Sentenza graduatoria di Prima Istanza, e quella correttoria di seconda Istanza, dirimpetto all'aggiudicatario d'uno dei fondi, di cui fù distribuito il prezzo, certo è che quando, la ricevuta predetta si trova accompagnata da un'espressa preservativa di agere per il resto del Credito non abbonato nella Sentenza Ruotale, non ponno i Creditori succesivamente graduati valersi di quest'Atto emesso per cautela e nell'interesse dell'aggiudicatario per arguirne l'aquiescenza di detto Pratellesi alla dichiarata diminuzione del Credito, tutte le volte che della preservativa contenuta nell'Atto stesso si valse egli subito notificando il suo Appello da detta Sentenza avanti che ne fosse compita l'Esecuzione coll'effettivo Pagamento di detti successivi graduati, e per conseguenza male, ed a torto si reclamava l'inammissibilità di tal Appello per il Capo della pretesa accettazione di cui non presentava il caso termini abili di fronte al chiaro disposto dell'Art. 702. del Vegliante Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'Istanza incidentale presentata in Atti per parte dell'I e R. Arcispedale di Santa Maria Nuova sotto di 16. dello scaduto Dicembre, dice doversi rigettare nelle circostanze del caso conforme rigetta l'Istanza predetta dichiarando ammissibile l'Appello per parte del Sig. Luigi Pratellesi interposto con sua Scrittura del dì 7. Agosto 1829. e quindi proseguito avanti questo Supremo Consiglio contro la Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 19. Maggio 1829. e fissa la discussione della presente Causa nel Merito per la Mattina del dì 3. Febbraio 1830. E condanna l'Imperiale, e Reale Arcispedale nelle Spese del presente Incidente.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli Presidente,
Francesco Gilles *Relatore*, Cav. Luigi Matteucci
Gio Batta. Brocchi, e Luigi Matani, *Consiglieri*

DECISIONE XLI.

REGIA RUOTA DI SIENA

Montis Politiani Praetens. Restitution in Integrum Quoad Beneficium Inventari

diei 24. Augusti 1830.

In Causa P[illegible]acci e Pucci

Proc. Mess. Stassi — Proc. Mess. Feri

Argomento

I Figli divenuti maggiori non possono ottenere la restituzione in intiero a potere adire coo Benifizio dell' Inventario l'eredità paterna, quando non concorre in essi l' igooranza dei fatti, ed una enorme lesiooe, che l' adizione libera della stessa eredità loro apparterrebbe.

Sommario

1. *Un Tutore, secondo il Codice Francese autorizzato ad accettare un' Eredità devoluta al Minore non può farlo, che col benefizio dell' inventario.*

2. *Anche la Madre nell' accettare l' Eredità a favore dei Figli, deve farlo col benefizio dell' Inventario.*

3. *La Madre, che nell' atto di accettare l' Eredità a favore dei Figli, dichiara di adirla col Benifizio dell' inventario se non procede nel termine di ragione alla confessione dell' Inventario solenne, la dichiarazione non ha effetto.*

4. *L' ommissione per parte della Madre Tutrice della confezione dell' Inventario non opera l' effetto, che l' adizione dell' eredità sia libera, essendo questo un' atto fuori delle facoltà del Tutore.*

5. *Quando l' atto è nullo non entrano i termini dello straordinario benefizio della restituzione in intiero.*

6. *I Figli quando sono pervenuti alla maggiore età se procedono ad un atto nel quale si qualificano eredi del Padre, ne assumono la qualità di eredi liberi.*

7. *Per ottenere il Maggiore la restituzionein intiero a fine*

di adire l'eridità paterna col Benefizio dell'Inventario deve concorrere una Causa, che alla prudenza del Giudice comparisca giusta, e grave.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. *Per accordare al maggiore la restituzione in intiero per adire l'eredità paterna col Benefizio dell' Inventario deve provarsi una scusabile ignoraza dei fatti ed una lesione grave, che l'adizione libera reca allo stesso maggiore.*

15. 16. *L' Erede libero non può agere contro l'Eredità adita per l'esazione di un credito contro la stessa Eredità in altrui pregiudizio.*

MOTIVI

Attesochè l' Art. 461. del Codice Civile di Francia imperante in Toscana al momento, in cui si aprì la successione del fu Vincenzio Pucci, prescriva che il Tutore per quanto autorizzato da precedente deliberazione del Consiglio di Famiglia ad accettare un eredità devoluta al Minore non possa farlo che col Benefizio dell' Inventario. 1

Attesochè questa disposizione di Legge si applichi ugualmente alla tutela della Madre sia perchè detta disposizione è assoluta, ed indistinta, sia perchè si trova registrata sotto una rubrica che è relativa a qualsivoglia tutela, sia finalmente perchè quando il Legislatore volle esente la tutela dei Genitori dalle prescrizioni riguardanti l' amministrazione dei Tutori in genere, e si leggono conseguate nella *Sezione* 8. *Tit.* 10. *Lib.* 1. *del Cod. Civile sudd.* ebbe cura di espressamente dichiararlo, conforme fece all' altro Articolo 454. onde ricorra l'argomento della discretiva per reputare applicabile anche alla tutela dei Genitori quanto senza distinzione, ed in modo assoluto si stabilisce ai Tutori nel sopra ricordato Art. 461. 2

Attesochè essendosi la fu sig. Teresa Bartolini già Tutrice dei di lei figli sigg. Niccolò, e Fabbiano Pucci limitata a dichiarare con atto giudiciale esibito nel Tribunale di Montepulciano li 20. Maggio 1812. che intendeva di adire col benefizio dell' inventario nell' interesse dei di lei figli, allora minori, l'eredità del loro Genitore Vincenzo Pucci, e non avendo proceduto nel termine di ragione alla confezione del solenne, e regolare inventario, rimase la dichiarazione suddivisata destituta di effetto secondo che stabilisce l' Art. 794. del rammetato Codice Civile. 3

Attesochè la ommissione per parte della Tutrice predetta della compilazione di un regolare Inventario, e il fatto positivo

d' essersi immischiata nell'eredità del fu Vincenzo Pucci non poterono importare adizione libera di eredità a riguardo dei di lei figli minori, essendo l'adizione libera dell'eredità a mente del deposto del Codice Civilo di Francia un atto assolutamente
4 fuori dello facoltà del Tutore.

Attesochè ogni qualvolta l'atto è di sua natura nullo non entrano i termini dello straordinario benefisio della restituzione in intero *ex Edicto Minorum*, il quale presuppone la validità dell'atto, da cui si dice leso il minore, e non si concede che quando manchino altri rimedi di ragione capaci di provvedere all'indennità del medesimo *L. 16. in princip. ff. de Minor. viginti. quin-*
5 *que annis.*

Attesochè per altro essendosi i signori Niccolò, e Fabiano Pucci dopo di avere attinto la maggiorità qualificati per eredi del loro Genitore nella comparsa esibita negli atti del Tribunale di Muntepulciano il dì 18. Settembre 1817., con la quale domandarono la rescissione per il capo della lesione dell'affitto delle terre dei Pinacci concluso dal loro Padre, ed avendo posteriormento, e con Scritta del dì 12. Novembre 1825. proceduto ad affittare a lungo tempo le terre stesse, atto chi non avrebbero potuto devenire fuori del nome, e della qualità di eredi liberi, venissero con le parole, e col fatto ad assumere la qualità
6 di eredi liberi del proprio Padre.

Attesochè per quanto la restituzione in intiero ad accettare col benefizio dell'inventario una eredità puramente libera adita, in virtù della clausula *et si qua alia mihi justa causa videbitur* inserita nel famigerato Editto del Pretore si conceda al maggiore, siccome insegnano *Fabr. in Cod. Lib.* 6. *Tit.* 31. *Defin* 27. *Richeri Iurisprud. Lib.* 2. *Tit.* 23. *Cap.* 2. *Sect.* 4. *Art.* 3. *quaest* 7. §. 1172. *et segg.* sia però necessario di giustificare il concorso di una causa che alla prudenza del Giudice comparisca giusta, e gravo ondo soccorrero al maggiore perchè non senta danno da una libera adizione, cui egli procedè illuso di apparenze capaci di
7 trarre in inganno anche il diligente Padre di Famiglia.

Attesochè ondo ammettere in linea di equità il maggiore al benefizio della restituziono in intiero dalla libera adizione di eredità inconsideratamente fatta si ricerchi il copulativo concorso di due estremi, della prova cioè di una scusabile ignoranza di quei fatti, e di quelle circostanze che rendano dannosa l'adizione libera dell'eredità, e della concludente dimostrazione di una grave lesione cho l'adizione libera abbia inferito al maggiore, estremi
8 ampiamente sviluppati, dichiarati dalla Ruota Fiorentina nella

Tesor. Ombros. Tom. 6. Dec. 49 *N.* 7. *a* 16. *e nella Fivizanen seu Fosdinoven Praetensae Restitutionis in integrum adversus inconsulto aditam haereditatem* 24. *Augusti* 1779. *avanti Vernaccini* §. 3.

Attesochè quanto al primo estremo li appellanti sigg. Nicolò, e Fabiano Pucci non abbiano, non che giustificata, tampoco dedotta una probabile ignoranza, che possa servir loro equitativamente di scusa ad essere restituiti in intiero onde profittare
dei vantaggi del benefizio di inventario. 9

Attesochè a stabilire il secondo di detti estremi, il quale esser deve provato rigorosissimamente, e col mezzo di uno stato ereditario esatto che escluda la possibilità dell' esistenza di altri og-
getti oltre quelli in esso descritti *Citat. Fivizzanen. seu Fosdi-* 10
noven §. 7. sia insufficiente la dichiarazione, fatta in gabella nel 20. Settembre 1813., circa due anni dopo la morte del fu Vincenzio Pucci, mentre tali documenti sono sempre sospetti, con-
forme dopo molte altre volte ebbe occasione di avvertire la Ruota 11
Fiorentina nella *Florentina Dotis, et Fructum* 27. *Agosto* 1779. *avanti Vinci* §. Imperocchè promesso, e nella *Montis Lupi praetensae erroneae divisionis* 29. *Maggio* 1786. *avanti Fenzi* §. 47. essendo dominati dallo spirito non lodevole, ma pur troppo comune, di defraudare i diritti fiscali con una incompleta denunzia, e nel concreto poi quello prodotto in atti dagli appellanti non contiene che li oggetti immobili, omessi affatto i mobili, ed i semoventi circostanza che lo rende ognor più sospetto, ed impro-
vante come osservò la *Sacra Ruota Coram Lancetta Dec.* 835. 12
N. 7. *e* 8. *et Coram Falconer Tit. de Inventar. et Detract. Dec.* 7. *N.* 5. *e* 6. *e la Ruota Fiorentina nel Tes. Ombros. T.* 6. *Dec.* 49. *N.* 44.

Attesochè a questa circostanza si aggiunga l' altra del giudizio proferito sopra l' idoneità dell'eredità di Vincenzo Pucci dal Consiglio di Famiglia che fu convocato subito dopo la morte del medesimo.

Attesochè nella deficenza assoluta dell'indicati estremi tornerebbe in ludibrio delle Leggi il restituire in intiero al godimento del benefizio di inventario quei maggiori che col fatto di una adizione pura, e libera mostrarono di disprezzare la cautela dalla provvidenza delle Leggi stesse intrðdotta per ovviare ai pericoli di una liberà adizione, e sarebbe in aperta contravvenzione al
comminatorio disposto della tanto nota *L. ultima* §. *Sinvero* 12. 13
Cod. de jure Deliberandi.

Attesochè sia effetto dell' adizione libera dell'eredità la con-

fusione delle azioni, e passioni nella persona dell'erede, e la conseguente estiuzione del credito, che l'erede abbia al momento dell'adizione, o possa avere in seguito contro la persona, e beni
14 del defunto, di cui riveste la legale rappresentanza.

Attesochè per conseguenza debbano li appellanti sigg. Niccolò, e Fabiano Pucci essere rigettati dalla loro domanda d'immissione in Salviano nei beni posseduti dal sig. Giuseppe Pollacci, e che furono dal sig. Vincenzo Pucci venduti al sig. Niccolò Pilacci autore di detto sig. Giuseppe sul duplice fondamento che eglino sono gli eredi liberi del Venditore, e che perciò osta loro la fatale eccezione *quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio* desunta dalla Legge *cum a Matre* 14. *Cod. de rei vindicat.* e che stante là libera adizione dell'eredità del proprio Padre rimase estinto il credito delle doti, ed appendici dotali della loro Madre, fino dal momento, in cui si trafuse in essi come chiamati alla successione della medesima, poichè fino da quel tempo si riunirono nelle loro persone l'azione,
15 e la passione relativa al credito suddetto.

Attesochè questa pregiudiciale eccezzione desunta dalla qualità negli appellanti sigg. Niccolò e Fabiano Pucci di eredi liberi del loro Genitore Vincenzo Pucci dispensasse dalle altre ispezioni alla quale subalternamente richiamava il Difensore zelantissimo, e dottissimo dell'appellato sig. Pillacci.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte dei sigg. Niccolò e Fabiano fratelli Pucci dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Siena nel dì 7. Gennaio 1828., bene respettivamente con la Sentenza stessa giudicato, quale perciò nello stato attuale degli atti confermò, e conferma in tutte le sue parti. condannando li appellanti sigg. fratelli Pucci a favore dell'appellato sig. Giuseppe Pillacci nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente istanza secondo la liquidazione da farsene in separato giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Luigi Toscanelli *Primo Auditore*
Lorenzo Franchi, e Tito Coppi *Auditori Relat.*

DECISIONE XLII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Incompetentiae diei 15. Februarii 1830.

In Causa Ma heri e Mazzetti e Bastogi e Paoli

Proc Mess. D I Pialta — Proc Mess. Pieri — Proc. Mess. Cialti

---

Argomento

La riunione della Decisione della pretesa incompetenza di un Tribunale d'appello al merito della causa è giusta, e conveniente, quando la stessa incompetenza non può riconoscersi se non per mezzo dell'andamento degli atti, e dell'esame del merito.

Sommario

1. *La decisione delle domande incidentali di pretesa incompetenza del Tribunale d'appello si riunisce validamente a quella del merito, quando non può riconoscersi se non mediante l'esame dello stesso merito.*

Storia della Causa

Resultava dal processo, che si trova pendente avanti la Ruota Civile di Firenze, una Causa di spoglio, introdotta già avanti il Tribunale di Prato dai sigg. Pietro, Teresa, ed altri fratelli, e Sorelle Migliorati a carico dei sigg. Magheri, e Mazzetti, come terzi possessori, e resulta pure, che nella causa medesima figurano i sigg. Bastogi, e Paoli, come chiamati in rilevazione dei detti terzi possessori Magheri, e Mazzetti.

E resulta in fine, che la rammentata causa era stata avanti la detta Ruota discussa, e rimessa per la decisione; quindi i sigg. Bastogi, e Paoli dedussero, che la Ruota era incompetente a decidere nel loro interesse.

Contestatasi perciò avanti la Ruota, e discussa la disputa incidentale di pretesa incompetenza, la Ruota medesima all'Udienza de' 29. Settembre 1829. con Decreto di Giornaletto riunì l'incidente al merito, salvo a disgiungerlo, e rimesse la decisione all'Udienza de' 28. Novembre successivo.

Ma i sigg. Bastogi, e Paoli ne' 27. Novembre detto interposero appello al Supremo Consiglio dal citato decreto, sostenendo che la Ruota non aveva potuto riunire al merito la questione incidentale della pretesa incompetenza, in quanto che si trattava d' un' incidente pregiudiciale: Il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè ciò, che sia dell'appellabilità indistintamente dei Decreti, che riuniscono la pronuncia sulle domande incidentali a quella del merito del Giudizio, nel quale queste domande incidentali vengono promosse, tale d' altronde, e così evidente era la giustizia del Decreto di riunione, proferito dalla R. Ruota Civile di Firenze sotto di 29. Settembre 1829., con cui riunì alla pronuncia sul merito la domanda incidentale dai sigg. Gio. Batista Bastogi, e Sebastiano Paoli instaurata, con la loro Scrittura di eccezioni degli 8. Agosto 1829. che era forza il confermare il Decreto predetto, da essi, mediante l' appello, a nuova cognizione sottoposto.

Ed in fatti dai detti appellanti con la loro domanda d' incidente, erasi preteso, che nel Giudizio di evizione dai sigg. Migliorati instaurato contro sigg. Domenico Magheri, e Clemente Mazzetti, fosse la Regia Ruota incompetente a pronunziare sulla rilevazione da detti sigg. Magheri, e Mazzetti domandata, contro il sig. Sebastiano Paoli, ed il sig. Gio. Batista Bastogi.

Ma questa incompetenza si faceva dipendere dalla circostanza che intanto esisteva la causa avanti la Ruota, in quantochè essendo caduta in perenzione la domanda di spoglio, dai signori Migliorati promossa contro i sigg. Magheri, e Mazzetti, avevano questi approfittato della perenzione predetta, e quindi i signori Migliorati avevano dovuto appellare dalla Sentenza ad essi contraria intervenuta per finzione di Legge, e da ciò se ne deduceva dai sigg. Bastogi, e Paoli, che la finzione della Legge operar doveva a carico soltanto dei sigg. Migliorati, e così non poteva riguardarsi intervenuta veruna Sentenza, neppur finta, sulla rilevazione, e conseguentemente veniva a mancare fra essi, ed i sigg. Magheri, Mazzetti ogni contestazione avanti la Ruota, ed era quindi la medesima incompetente.

Quando però così si ragionava, ed era in tal guisa che si voleva stabilire l' incompetenza della Ruota, non si faceva, che presupporre determinato, e stabilito ciò, da cui sarebbe potuto insorgere la questione della competenza.

Ed invero prima che si fosse riconosciuto, se il Giudizio di rilevazione vertente fra i sigg. Magheri, e Mazzetti, ed i Paoli, e Bastogi fosse stato regolarmente trasportato alla cognizione della Ruota; E prima, che si fossero nei rapporti della rilevazione precisati gli effetti di quella Sentenza finta, che sulla domanda di perenzione avanzata dai sigg. Magheri, e Mazzetti era intervenuta, non potevasi sicuramente proporre questione alcuna sulla competenza della Ruota, giacchè questa incompetenza si faceva dipendere dalla sola mancanza di subietto di litigio nei modi legittimi deferito alla cognizione della Ruota.

Quindi doveva riconoscersi in un modo regolare se questo subietto di contestazione esisteva, o non esisteva in esame avanti la Ruota; E poichè non potevasi ciò fare, senza che fosse pienamente valutato l'andamento degli atti, e conosciuto il merito, che cadeva in esame, così ha potuto con tutta giustizia la Ruota riunire la sua pronunzia al merito, mentre dal complesso degli atti, è da ciò che le parti possono aver detto, verrà pur troppo a resultare, se il Giudizio di rilevazione sia stato alla Ruota deferito.

Ne a questa riunione faceva ostacolo, che trattandosi di competenza dovesse sopra di essa, per importare una questione meramente pregiudiciale, intervenire una pronunzia preventiva, disgiunta da quella sul merito; poichè ciò procedè, quando si tratta di stabilire la vera, e propria competenza, ma non già quando il subietto della contestazione costituisce l'elemento della incompetenza, siccome accade nel caso attuale, mentre la Ruota si vuole incompetente solo perchè si pretende, che il Giudizio di rilevazione non sia alla Ruota deferito, e perciò in circostanze consimili si risolve in un marcato abuso di termini, e la pronunzia sopra queste incompetenze, così erroneamente qualificate, non può pretendersi, che debba procedere qualunque dichiarazione sul merito.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte dei sigg. Gio. Batista Bastogi, e Sebastiano Paoli, con atto de' 27. Novembre 1829. contro il Decreto proferito dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 29. Settembre 1829. dice male appellato, e ben giudicato con il detto Decreto, e perciò rigetta il detto appello, e condanna gli appellanti nelle spese del presente Decreto.

Così deciso dagl'Illmi signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*

Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi,

Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat.* *Consiglieri*

DECISIONE XLIII.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Aretina Praetens Reserval. Dominii diei 11. Februarii 1830.

In Causa Falesi e Checcacci

Proc. Mess. Luigi Goti — Proc. Mess. Domenico Mori

Argomento

Il Venditore, malgrado il riservo del Dominio del Fondo venduto, non ha diritto di esser preferito per il pagamento del prezzo a quel Creditore, che anteriormente ad esso ha presa la conveniente Inscrizione alla conservazione delle Ipoteche.

Sommario

1. *Il Benefizio della separazione non compete a quello, che ha omesso di prendere l'Inscrizione Ipotecaria a fine di conservarlo.*

2. *Il sistema Jpotecario Francese attivato in Toscana riposando sulla pubblicità ebbe in mira di conciliare nelle Contrattazioni il Credito il più esteso colla più grande sicurezza delle Parti.*

3. *La pubblicità del sistema Ipotecario consiste nel manifestare nei pubblici Registri della Conservazione dell' Ipoteche i diritti a ciascheduno competenti su i Beni Immobili, affinchè chiunque saper possa fino a quel punto sono vincolati.*

4. *I diritti del Venditore rimasto Creditore del prezzo si rendono pubblici al momento, che si eseguisce la trascrizione del Contratto perchè si apre l'adito ai Creditori del Compratore di discutere i propri interessi con quelli del Venditore.*

5. *La Trascrizione del Contratto di Vendita vuole la Legge Francese, che tenga luogo d' Inscrizione.*

6. *Secondo il sistema Ipotecario Francese inutile è il distinguere a fine di misurare la prelazione in concorso dei Creditori del Compratore, se il venditore per conseguire il prezzo abbia stipulato il riservo del dominio assolutamente o semplicemente.*

7. *Il nuovo sistema Francese accordava al Venditore, ch' era Creditore del prezzo un privilegio, che equivaleva all' antico riservo del dominio.*

8. *La nostra Legge del 25. Dicembre* 1819. *abolisce la trascrizione, ed a questa surroga la voltura ai Libri Estimali.*

9. 10. *Colla Legge del* 19. *Febbraio* 1820. *è ordinato che i Venditori anteriori al primo Maggio* 1808. *prendono dentro un prefisso termine l' Inscrizione per conservare il privilegio del riservo del dominio, come ancora i Venditori posteriori.*

11. 12. *I Riservi di dominio per l'oggetto speciale del pagamento del prezzo sono soggetti all' Inscrizione.*

13. *I Controtti di Compra, e Vendita pe' quali i Venditori non hanno preso inscrizione non vincono i Creditori che hanno Inscritto i loro Crediti anteriormente.*

Stòria della Causa

Il Sacerdote sig. Domenico Checcacci Rettore della Chiesa di S. Silvestro a Montaio per mezzo del suo Procuratore espose che dal suo Antecessore in detta Chiesa di Montaio sig. Don Angiolo Buffoni mediante pubblico Contratto del 15. Aprile 1783. e previo il Sovrano Rescritto de 4. Giugno 1778. e successivo decreto del Magistrato Supremo della Città di Firenze del 3. Luglio dell'anno stesso vendè al fù sig. Gregorio Soldani Bensi un pezzo di terra di st. otto circa spettante alla ridetta Chiesa per il prezzo di scudi cinquecento fiorentini essendo stata rilasciata detta somma in mano di detto sig. Compratore coll'obbligo di rinvestirla cautamente, e di corrisponder fintanto a favore del Rettore pro tempore di detta Chiesa l'annuo frutto alla ragione del quattro per cento.

Che da detto sig. Soldani Bensi fu venduto lo stesso pezzo di terra proveniente da detta Chiesa di Montaio al già sig. Rinaldo Fabbrini di Montevarchi, accollando al medesimo il residuo del prezzo dovuto alla Chiesa antedetta.

Che finalmente lo stesso pezzo di terra da detto Fabbrini passò unitamente ad altri stabili nel sig. Dott. Gio. Batista Faleni col diritto al medesimo di purgare dalle ipoteche i fondi da esso acquistati.

Che essendosi fatto luogo dopo la morte di detto signor Fabbrini al Giudizio di Purgazione d'Ipoteche esistenti sopra i Beni medesimi, e quindi al Giudizio di Graduatoria per la distribuzione del prezzo derivante dai Beni medesimi, comparve anche detto sig. Checcacci ne NN. avanti il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, domandando di esser collocato utilmente col Benefizio della Separazione de Patrimonii; ed in vigore di qualunque altro Benefizio, Privilegio, e Diritto per la somma residuale del prezzo dell'effetto antedetto e frutti, e spese relative.

Che con Sentenza Graduatoria proferita da detto Tribunale sotto dì 12. Giugno 1829. fu dichiarato non esser luogo ad accusare alcun grado col richiesto Benefizio della separazione del Patrimonio al sig. Don Domenico Checcacci suddetto come attual Rettore di detta Chiesa di Mon-

taio per non aver conservato in tempo debito il suo Privilegio, resultando di aver presa Inscrizione non prima del 23. Giugno 1827.

Che avendo il medesimo sig. Checcacci appellato da questa Sentenza dicendo per la medesima lesiva ed ingiusta, perchè essendo stato convenuto in detto Pubblico Contratto de' 25. Agosto 1783. che il riservo di Dominio stipulato a favore di detta Chiesa dovesse portare alla conseguenza d' impedire il trapasso del dominio stesso nell' acquirente, finchè non fosse pagato intieramente il prezzo convenuto, non aveva bisogno il Venditore di munirsi di alcuna Inscrizione, ne sarebbe stato regolare di prendere inscrizione a favore della Chiesa di Montaio sopra un fondo, che è tutt' ora in sua proprietá, e dominio.

E perchè siccome non poteva impedirsi a termini di detto Contratto al Rettore di detta Chiesa di domandare la separazione di detto fondo dai Beni del sig. Fabbrini passati nel sig. Faleni, onde ritornare al possesso dei medesimi, così a potere legittimamente domandare di esser collocato utilmente col Benefizio della separazione de Patrimonii, onde ottenere il pagamento del residuo del prezzo dell' effetto antedetto, dei frutti relativi, e spese, e perciò concluse che piacesse alla Regia Ruota di dichiarare bene appellato per parte di detto sig. Checcacci dalla surriferita Sentenza Graduatoria del dì 12. Giugno 1829. e mal giudicato colla Sentenza medesima, e doversi però in riparazione graduare detto sig. Checcacci utilmente per l' importare del di lui Credito, e accessorii, colla Condanna di detto sig. Faleni nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali dei due Giudizi.

Mess. Luigi Goti Procuratore di detto sig. Faleni replicò, che a forma delle veglianti Leggi il riservo di dominio rendesi inefficace, e inconcludente qualora non venga legalmente inscritto, e che di fronte a queste disposizioni positive derivanti dalle nostre Patrie Leggi devono tacere le regole astratte derivanti dalle massime generali di Giurisprudenza, e perciò ha concluso che piacesse alla Regia Ruota di confermare in tutte le sue parti l' appellata Sentenza colla condanna dell' appellante nelle spese. La Ruota così decise.

Motivi

Attesochè il Benefizio della separazione del Patrimonio del fu signor Gregorio Bensi invocato nel Concorso dei Creditori del fu Rinaldo Fabbrini sopra il prezzo del Campo proveniente dalla Chiesa di S. Silvestro a Montaio, non possa utilmente competere al sig. Don Domenico Checcacci Rettore di detta Chiesa in quanto che essendo il detto sig. Soldani Bensi morto dopo l' attivazione in Toscana del vigente sistema Ipotecario, non fu presa inscrizione per la Conservazione di questo diritto contro sei mesi
1 dal dì dell' aperta successione ai termini degli Articoli 878. e 2111. del Codice Civile dei Francesi.

E relativamente al riservo del dominio.

Attesochè il sistema Ipotecario Francese attivato in Toscana col De-

creto dell'Amministratore Generale Douchy del 14. Aprile 1808. riposando sulla pubblicità, avesse in mira di conciliare nelle Contrattazioni il 2
Credito il più esteso con la più grande sicurezza delle Parti.

Attesochè questa pubblicità come base del sistema Ipotecario Francese, consistesse nel manifestare nei Pubblici Registri della Conservazione delle Ipoteche i diritti a ciascheduno competenti sopra i beni immobili affinchè si potesse dimostrare a chiunque vi avesse interesse se li stabili fossero liberi, e fino a qual punto si trovassero vincolati per la soddisfla- 3
zione di un obbligazione.

Attesochè anche rapporto alla Compra, e Vendita fossero state stabilite delle regole particolari di pubblicità.

Attesochè i diritti del Venditore rimasto Creditore del prezzo si rendessero pubblici al momento che per interesse del Compratore si fosse eseguita la trascrizione del Contratto alla Conservazione delle Ipoteche, poichè allora si apriva l'adito ai Creditori di detto Compratore di discu- 4
tere i proprii interessi con quelli del Venditore.

Attesochè avesse la Legge provveduto che i diritti del Venditore si trovassero rivestiti della loro forma integrale di pubblicità rapporto ai terzi nell'istante indivisibile della Trascrizione, ordinando, che la Trascrizione del Contratto tenesse luogo d'inscrizione per il detto Venditore, ed obbligando pure il Conservatore delle Ipoteche a fare ex officio l'Inscri- 5
zione nel suo registro.

Attesochè con il detto sistema fosse il distinguere per l'effetto di misurare la prelazione in concorso dei Creditori del Compratore, se per il prezzo non pagato, e per conseguire il prezzo medesimo avesse il Venditore stipulato il riservo del Dominio in un modo semplice, ovvero assolu- 6
to, distinzione che bene si applicava con le teorie del Dominio proprio; ed improprio per conoscere se il Venditore avesse o nò avuto fede del prezzo, avanti, che la pubblicità fosse divenuta la base regolatrice dei diritti a ciascheduno attribuiti sopra i beni immobili.

Attesochè il nuovo sistema Francese ritenendo il Contratto di Compra, e Vendita come di sua natura capace a trasferire la proprietà nel Compratore accordasse al Venditore che appariva Creditore del prezzo un privilegio sulla cosa, e sul prezzo fondato nella Causa del suo Contratto, che stava a rimpiazzare l'antico riservo di pieno dominio che si soleva stipulare per fare conoscere di non avere avuto fede del prezzo, il quale privilegio vincere non si poteva dai Creditori del Compratore, che si conserva ipso iure come se fosse inscritto quando per interesse del Compratore si 7
effettuava la trascrizione.

Attesochè con la veduta di nulla pregiudicare al conservato sistema ipotecario, mentre la nostra Patria Legge de' 25. Dicembre 1829. volle abolire la trascrizione, surrogandovi la Voltura ai Libri Estimali che si 8
custodiscono nelle respettive Cancellerie Comunitative, siccome la Voltura non teneva luogo d'inscrizione per il Venditore come la Trascrizione,

dovessero essenzialmente fissarsi delle nuove disposizioni analoghe agli effetti del suddetto sistema.

Attesochè fosse quindi emanata la Legge de' 19. Febbraio 1820. ove all' Art. 3. venne ordinato, che i Venditori anteriori al 1. Maggio 1808. dovessero entro un prefisso termine prendere inscrizioni per conservare il
9 privilegio del riservo del Dominio sia per il conseguimento del prezzo, sia per l' esercizio di qualunque diritto resultante dall' Atto traslativo di proprietà, come pure i Venditori posteriori al 1. Maggio 1808. per conserva-
10 re quel privilegio che le Leggi Francesi anche senza un riservo di vero, e proprio dominio accordato avevano al Venditore Creditore del prezzo.

Attesochè fosse in seguito di questa disposizione, che i Riservi di dominio di un Contratto di Vendita stipulati per l' oggetto speciale del pagamento del prezzo, ancorchè si trattasse di un riservo di vero, e proprio dominio, dovessero essere assoggettati alla formalità della inscrizione, tanto più come si esprime a proposito l' Art. 8. della citata Legge de' 19. Febbraio 1820. che per la diminuzione delle Tasse, e degli Emolumenti
11 era venuto a rendersi insensibile l' aggravio dell' adempimento di detta formalità.

Attesochè tanto fosse costante l' obbligo della formalità della inscrizione in qualunque Riservatario di Dominio, che gli Ufizi, e Stabilimenti di Pubblica Amministrazione, vennero dopo le Leggi de' 25. Dicembre 1819. e 19. Febbraio 1820. d' ordine del Cav. Avvocato Regio, invitati ad inscrivere senza eccezione i riservi di Dominio, e le Ipoteche preambule
12 un tempo esenti da questa formalità, come ne fanno fede le Circolari de' 14. 15. e 16. Novembre 1820. impresse nella raccolta delle Leggi di detto anno.

Attesochè il sig. Don Domenico Checcacci ne NN. il di cui Contratto di Compra, e Vendita de' 15. Aprile 1783. non fu mai trascritto mentre lo stabile ivi contemplato era già voltato all' Estimo in faccia dei nuovi Proprietarii, omettesse dopo l' abolita trascrizione di prendere Inscrizione entro il termine assegnato ai Venditori anteriori al primo Maggio 1808. dall' Art. 3. della Legge de' 19. Febbraio 1820. che venne a spirare colla successiva proroga a tutto il 31. Marzo 1821. avendo soltanto accesa la sua Inscrizione nel 23. Giugno 1827.

Attesochè dall' altro canto il Credito del sig. Cancelliére Gio. Batista Faleni collocato in quinto luogo fra i Creditori Ipotecarii nella Sentenza Graduatoria del Tribunale di prima Istanza di Arezzo de' 12. Giugno 1819. vedasi Inscritto alla Conservazione delle Ipoteche di Arezzo li 6.
13 Ottobre 1821.

Per questi Motivi

Dice male appellato dal sig. Don Domenico Checcacci NN. e ben giudicato con la Sentenza Graduatoria proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Arezzo li 12. Giugno 1819.

Conferma la Sentenza medesima nella parte appellata, e Condanna detto sig. Checcacci a favore del sig. Cancelliere Gio. Batista Faleni nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi Signori

Benedetto Cercignani *Primo Audit.*
Pietro Caracci *Auditore Relatore.*
Angiolo Pagni *Auditore.*

DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Subianen. Aliment. diei 26. Julii 1830.

IN CAUSA BIONDI E BIONDI NE CUTINI

Proc. Mess. Pietro Gaeta — Proc. Mess. Francesco Brocchi

Argomento

Gli Alimenti, che si possono pretendere *jure actionis* non ha diritto l'Alimentante di darli nella propria Casa, ma è in obbligo di passargli liberamente all'alimentando per goderne ove gli piace.

Sommario

1. 2. 3. *Le Femmine, che per disposizione dei nostri antichi Statuti restavano escluse dalla successione nella Paterna Eredità avevano diritto agli alimenti* jure actionis *contro colui, nel quale era pervenuta l'Eredità del Padre.*

4. 5. *Quando gli Alimenti sono dovuti* jure actionis *l'Alimentante non può obbligare gli Alimentandi a ricevere gli stessi Alimenti nella propria Casa, nè a prestargli la loro Opera.*

6. *Secondo lo Statuto Fiorentino le Femmine innutte, ed escluse dalla successione del Padre nel concorso dei Maschi, erano tenute a ricevere gli Alimenti nella Casa dei Figli del Padre defonto.*

7. 8. *Secondo l'antico Statuto di Subbiano le Figlie, e loro di-*

scendenti non succedono al Padre; ed agli altri Ascendenti nel concorso de' Figli e Descendenti Maschi, ed hanno solamente diritto alla Dote.

9. *Secondo l'antico Statuto di Subbiano la Figlia innutta deve coabitare col Padre, o co' propri Fratelli.*

10. *La disposizione dell'antico Statuto di Subbiano, che ordina alle Femmine innutte di coabitare co' Fratelli, non si estende ad obbligarle dopo la morte di questi a coabitare co' loro Eredi.*

Storia della Causa

Pier Maria Biondi col suo ultimo nuncupativo Testamento del 14. Gennaio 1792. rogato dal Notaro Ser Alberto Mascalchi dispose di tutto il suo Patrimonio a favore di Angiolo suo figlio coll' obbligo di congruamente dotare quattro figlie nubili che lasciava.

Morto il Testatore, le sorelle Biondi seguitarono a convivere col fratello Angiolo finchè visse, Defunto anch' esso, e lasciata la sola figlia Rosa, non poterono seguitare a convivere colla nipote, perche restate senza maschi in famiglia, si trovarono costrette ad abbandonare la Casa Paterna a cercarsi il Vitto colla propria industria.

Rosa Biondi fu Erede di tutte le sostanze del Padre, e si unì in matrimonio con Pasquale Cutini.

Le Sorelle Biondi giunte a un' età avanzata, e non potendo procurarsi i necessarii alimenti, adirono il Tribunale di Subbiano, e con Scrittura del 19. Giugno 1826. domandarono, che fosse dichiarato essere la Rosa Biondi, ne Cutini obbligata a prestare alle medesime i convenienti, e congrui alimenti, per avere ereditato il Patrimonio di Pier Maria Biondi loro Padre. Opposero i Coningi Cutini, che non intendevano di prestare i domandati alimenti fuori della propria Casa, e della propria mensa, perchè le alimentande erano obbligate a prestarsi colla propria opera ai bisogni della famiglia Cutini, ed intimarono le attrici, ad esibire il Testamento di Pier Maria Biondi loro Padre. Produssero le sorelle Biondi il suddetto Testamento sotto dì 3. Giugno 1828. il Tribunale di Subbiano emanò la definitiva Sentenza, colla quale rigettò la domanda delle sorelle Biondi, dichiarò non esser tenuta la Rosa Biondi ne Cutini alla prestazione degli alimenti a favore della medesima fuori della casa di sua abitazione, ma di essere dette Sorelle Biondi obbligate a ricevare gli alimenti nella casa dalla medesima presso la quale avrebbero dovuto convivere volendo ottenere gli alimenti prestando a favore dalla medesima la loro opera personale. Da questa Sentenza appellarono le sorelle Biondi avanti la Regia Ruota di Arezzo, la quale con Sentenza del dì 11. Settembre 1828. dichiarò competere alle appellanti il diritto di conseguire dalla Rosa Cutini i convenienti, e congrui alimenti, alla prestazione dei quali condannò la stessa Rosa Biondi, ne Cutini, secondo la tassazione da farsene. Dalla Sentenza Ruotale ap-

pellò la Rosa Biondi ne Cutini al R. Supremo Consiglio, e ne domandò la revoca; ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè alle femmine, alle quali nel concorso dei Maschi, per le particolari disposizioni dei nostri Statuti, rimanevano escluse dalla successione nell'Eredità del proprio Padre, in compensazione della loro esclusione, competeva il diritto di domandare gli alimenti *jure actionis* contro di quello, nel quale era pervenuta la Paterna Eredità, conforme osservano li allegati, e seguitati dalla nostra antica Ruota *nel Tes. Ombr. Tom.* 5. 1
Decis. 45. *num.* 12. *et cor. Vernaccini Decis.* 73. *num.* 3. *Tom.* 2.

Attesochè il già Pier Maria Biondi Padre delle sorelle Biondi, nell' ultimo suo nuncupativo Testamento rogato dal Notaro Alberto Mascalchi nel dì 14. Gennaio 1792. dopo di aver costituita a ciascuna delle predette sue figlie la Dote nella somma di sc. 100. avendo istituito suo Erede universale il proprio figlio Angiolo Biondi, non poteva controvertersi, che fino dal momento dell'accaduta morte del proprio Genitore, si fosse nelle medesime radicato il diritto di poter domandare la prestazione dei convenienti alimenti da quelle persone, nelle quali avesse fatto passaggio in 2
seguito la Paterna Eredità.

Attesochè dopo aver conseguita la paterna Eredità, essendo venuto a morte il menzionato Angiolo Biondi, ed essendo passata la di lui Eredità nella Rosa Biondi sua figlia, giustamente le sorelle Biondi contro di questa loro Nipote, come subentrata nelle obbligazioni del proprio Padre, reclamavano la prestazione delli alimenti ad esse dovuti. 3

Attesochè la predetta Rosa Biondi non aveva diritto di costringere le proprie Zie ad andare a ricevere li alimenti nella propria di lei Casa, ed a prestarli nella medesima la loro opera, mentre quando, come nel caso presente, sono gli alimenti dovuti *jure actionis*, non può l'alimentante costringere l'alimentando a riceverli nella propria casa, perciò che insegnano 4
Riminald. cods. 735. *num.* 2. *Surd. de aliment. tit.* 4. *quaest.* 14. *n.*
16. *Antonell. de Loc. Legal. lib.* 2. *cap.* 19. *quaest.* 1. *num.* 10. *Rot.* 5
Nost. in Thesaur. Ombr. Tom. 5. *Dec.* 45. *num.* 56. *et cor. Vernaccini Dec.* 73. *num.* 5. *Tom.* 2. molto meno a prestargli la di lui opera, come avvertono *Bartol. in Leg. Cajo, Vejo* §. *Imperator. ff. de aliment. et citar. legat. Concer. Varior Resolut. lib. cap.* 16. *n.* 21.

Attesochè per recedere da questa massima, inutilmente si allegava la Decisione proferita dal Supremo Consiglio nel dì 28. Agosto 1829, in *caus. Sorbi, e Sorbi*, mentre intanto in questa decisione fù stabilito, che la signora Orsola Sorbi fosse obbligata a ricevere li alimenti nella casa de' propri fratelli, qualora per parte dei medesimi, rimanesse giustificata la inesistenza, o la cessazione di una giusta causa di separazione, in quanto che a tenore della *Rubr.* 150. *Lib.* 2. *dello Statuto di Firenze* le fem-

mine innutte, ed escluse dalla successione del Padre, nel concorso dei Ma-
schi, eran tenute a ricevere li alimenti nella casa dei figli, e descendenti
Maschi del Defunto, dalla di cui successione rimanevano escluse, nei quali
termini di fronte alla contraria disposizione dello Statuto, era chiaro, che
6 la signora Sorbi non poteva domandare, che li venissero prestati li alimen-
ti fuori della casa dell' alimentante.

Attesochè molto meno si poteva per l'istesso oggetto proporre la
Rubr. 26. *dell' antico Statuto di Subbiano* al quale il nuovo Statuto
dello stesso paese, ordinava, che si ricorresse nei casi omessi dal medesi-
mo, sotto l'influenza del quale antico Statuto si aprì la successione nell'
eredità del già Pier Maria Biondi, nella qual Rubr. dopo di essere stato
ordinato, che le figlie, e loro dipendenti non succedono *ab intestato* al Pa-
7 dre, ed alli altri ascendenti nel concorso dei Figli, e descendenti Maschi,
ma che queste femmine escluse dalla successione abbiano soltanto il diritto
8 a conseguire la Dote, si dispone « ivi » Et si maritari, vel dotari nollent,
« sed alias vitam honestam tenere, vel in Domo Patris vel fratris unius,
« vel plurium cum ipsis habitatio debentur sibi ec. Et si non subesset iu-
« sta, et rationabilis, causa, quae ipsam rationabiliter excusaret teneatur
« talis mulier cum patre, vel fratribus habitare « come pure la Rubrica
« 43. del nuovo Statuto, nella quale si prescrive « ivi » Che se alcuna
« Donna vedova rimanesse senza figli del marito, che in casa del Padre,
« et fratelli ritornar possa, e di casa non possa esser cacciata » quasi che
in forza di queste disposizioni, la femmina esclusa dalla successione pater-
na fosse obbligata a ricevere li alimenti nella casa dell' alimentante; Poi-
chè disponendo l'antico Statuto, che la figlia innutta deva coabitare col
padre, o con i propri fratelli, che sono le persone che hanno il diritto di
9 sorvegliare la di lei condotta, ed ordinando il nuovo Statuto, che la Don-
na rimasta vedova senza figli, possa ritornare nella casa del Padre, o dei
fratelli, non possono estendersi queste disposizioni, che si limitano a con-
templare il caso dell'esistenza del Padre, o dei Fratelli, all'effetto di ob-
bligare la figlia a ricevere li alimenti nella Casa delli Eredi de' propri fra-
telli, e perciò quando questi sono venuti a morte, compete ed essa il diritt-
to di costringere i loro Eredi a prestare li alimenti fuori della loro casa, lo
che tanto più doveva procedere nel caso attuale, in cui la Rosa Biondi,
10 che è tenuta a prestare li alimenti alle sorelle Biondi sue Zie, essendosi
unite in matrimonio con Pasquale Cutini, venne a passare in una diversa
famiglia, ed a rimaner soggetta all'autorità del marito, nella di cui fami-
miglia non possono costringersi ad andare a convinvere le sorelle Biondi,
ad oggetto di ricevere li alimenti ad esse dovuti.

Attesochè neppure poteva meritare attenzione l'attestato sottoscritto
da diverse persone abitanti in Subbiano, le quali asseriscono, che per quan-
to era loro notizia, nessuna Donna avente diritto alli alimenti, ai termini
dello Statuto di Subbiano, attesa la di lei esclusione dalla successione in

concorso dei maschi, mai li ha pretesi, o reclamati fuori della casa della persona obbligata a prestarli, ma li ha sempre ritenuti nella casa, ed alla mensa dell'alimentante, non ostante che non più il maschio escludente, ma l'Erede del medesimo fosse la persona obbligata a prestare li alimenti. Mentre se alle diverse donne, delle quali si parla in detto Statuto, che ai ai termini di ragione, avrebbero avuto il diritto di conseguire li alimenti fuori della cosa dell'alimentante, non piacque di prevalersi di questo diritto, da ciò non ne deveniva la conseguenza, che alle sorelle Biondi restasse impedito di poter costringere la loro nipote a prestarli li alimenti fuori della propria casa, subitochè, coabitando con la medesima esse non credono di poter vivere con quella tranquillità, della quale speravano di poter godere le Donne di Subbiano, di cui si parla nel predetto Statuto.

Per questi Motivi

Dicè male appellato dalla Rosa Biondi, ne Cutini; e da Pasquale Cutini, colla Scrittura de' 26. Giugno 1829. dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Arezzo sotto dì 11. Settembre 1828. e bene con detta Sentenza stato giudicato, quello perciò essersi dovuto, e doversi in ogni sua parte confermare, siccome la confermò, e conferma, e condanna detti Rosa Biondi ne Cutini, e Pasquale Cutini nelle spese Giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco M. Gilles *ff. di Presidente.*
Giov. Batista Brocchi, e Cosimo Silvestri *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XLV.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Praetens. Confirmat. Sequestri diei 15. Februarii 1830.

IN CAUSA GARDIOL E STEFANOPOLI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Luigi Pieri

ARGOMENTO

Il Sequestro non è ben fatto quando il Credito non è concludentemente provato, e quando il Debitore è in una fortuna, per cui il Creditore non ha motivo di dubitare della facile esazione dello stesso suo Credito.

SOMMARIO

1. 2. *La prova del Credito reclamato costituisce il primo estremo indispensabile ad autorizzare il sequestro*

3. 4. *Il Credito risultante a favore dall'Ammistratore, o Interessato, non può ripetersi, se non che di fronte alla contrapposizione del suo debito.*

5. *La domanda con soverchia circospezione di somministrazioni di danaro induce una presunzione esclusiva di un Credito in colui, che fà una tale domanda.*

6. 7. 8. *Il Creditore a fine di procedere utilmente al sequestro deve assicurarsi che la fortuna del suo debitore sia deteriorata, e che difficilmente possa esigere il suo Credito.*

9. 10. *La qualità di Forestiero nel debitore, quando questi possiede nel Luogo di domicilio del creditore, non autorizza lo stesso creditore, a procedere al sequestro.*

STORIA DELLA CAUSA

Resulta del Processo, che il sig. Stefano Stefanopoli ne 7. Marzo, 1828. procedè a sequestrare per gli atti del Tribunale di Porto S. Stefano a pregiudizio del sig. Saverio Gardiol per la somma in Lire 6000. un Credito, che il medesimo sig. Gardiol hà, e tiene a carico del sig. Domenico Ugazzi di detto luogo. E quindi nè 13. del detto mese di Marzo, passò a domandare avanti il Tribunale suddetto la Condanna del sig. Gardiol al pagamento della enunciata somma, salva ogni miglior liquidazione, e domandò pure la conferma del Sequestro commesso come sopra.

Ed all'effetto di giustificare il credito allegato a sostegno del Sequestro narrò, che negli anni 1822; e 1823. aveva sorvegliata, per interesse del sig.

Gardiol una lavorazione di Legname fatta nella Maremma Orbetellana, e che per dependenza di questa lavorazione si era trovato nella necessità di anticipare a comodo del sig. Gardiol rilevanti somme, che fece ascendere alla somma Lire 25595. come da una nota di asserti pagamenti, prodotta colla scrittura di domanda del giorno suddetto, senza il corredo però di qualsivoglia giustificazione.

E nel tempo istesso produsse ancora, in appoggio delle sue domande due Lettere del sig. Gardiol a lui dirette nella pendenza della lavorazione dalle quali però non appariva, che il medesimo sig. Gardiol si fosse riconosciuto debitore, neppure in genere, di somma alcuna a favore dell'attore Stefanopoli.

Il Tribunale di Porto S. Stefano con sua Sentenza del 7. Marzo 1828. dopo aver considerato che il Sequestro praticato come sopra dal sig. Stefanopoli, presentava i caratteri di un Sequestro meramente assicurativo, dichiarò doversi quello tener fermo per la Somma di Lire 8000; senza riconoscere pure provato come in genere il credito del sequestrante, avendo ordinata tal prosecuzione del Giudizio per dar luogo alla canonizazzione del Credito medesimo.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Gardiol avanti la Rota di Grosseto, da cui venne intieramente revocata nè 23. Aprile 1829.

Dalla Sentenza Rotale appellò al Supremo Consiglio lo Stefanopolí, ne sostenne l'ingiustizia, e domandò la revoca. Ma il Supremo Consiglio confermò la Sentenza Ruotale come segue.

MOTIVI

Attesochè irregolare del tutto dovette nelle particolari circostanze del caso apprendersi l'odiosa misura, alla quale, piacque di devenire a Stefano Stefanopoli, allorchè vantando a proprio favore un preteso credito di L. 8,000 contro il sig. Saverio Gardiol, procedè a sequestrare a di lui pregiudizio un corrispondente assegnamento di sua pertinenza; domandando in seguito la di lui Giudiciale conferma, poichè gli atti, e le giustificazioni state cumulate in Processo, si manifestarono totalmente inconcludenti a costituire la prova di quelli estremi, senza il concorso dei quali, non poteva il commesso sequestro meritare legale esecuzione.

Atteso chè infatti giammai il prenominato Stefanopoli concluse la prova del credito reclamato, che pure costituisse il primo estremo indispensabile ad autorizzare il Sequestro, mentre invece di giustificare una tal prova che a questo duro effetto si esigesse per ogni lato luminosa, e chiarissima, null'altro a proprio favore dedusse, che una mera asserzione priva affatto d'ogni 1
corredo di legittima giustificazione, e solo appoggiata a un mero calcolo numerico che invece di potersi caratterizzare il resultato di una precedente disposizione di conti, non era a dir vero, che il resultato, invece delle di lui semplici dichiarazioni, sempre di regola di per se sole spese insufficenti a costatare il credito reclamato, uniformemente alla disposizione del Testo nella notissima Legge *Esemplo 7. Cod. de Probat.* 2

Atteso che tanto meno questo semplice calcolo numerico poteva elevarsi al grado di una Dimostrazione positiva del di lui preteso credito, in quanto che era questo comprensivo soltanto delle partite, che lo costituivano creditore senza che alle medesime fossero state contrapposte le diverse partite esistenti a suo debito, conforme giustamente lagnavasi il sig. Saverio, Gardiol, nelle quali circostanze l'inefficacia del calcolo sopradetto compari-
3 va evidente, mentre è certo in ragione, che il credito resultante a favore dell'Amministratore, o interessato, non può ripetersi, se non che di fronte alla contrapposizione del suo debito, senza di che è impossibile immaginare, che possa avere avuto luogo un vero, e proprio legittimo readimento di conti, sufficente ad accertare l'esistenza di un Credito certo, e positivo a favore del
4 detto Amministratore interessato, come opportunamente risponde con i Concordanti la *Nostra. Rot. av. Vernaccini Dec. 29. N. 4. Tom. 1.*

Atteso che al difetto di prova del Credito domandato per parte dello Stefanopoli si aggiungeva una vemeentissima presunzione esclusiva del Credito, e che resultava dall'aver Esso Stefanopoli domandato delle somministrazioni di Denaro con troppo soverchia circospezione, può un Creditore procedere all'esorbitante misura di un Sequestro assicurativo, subito che è certo in Ragione, che non debbano mai di regola iniziarsi da questo i Giudizj. *Rot. Rom. in Romana restitutionis in integr. super appuit. se-*
5 *quest.* 16. *Febbraio.* 1748. *cor. Corrada N. 7.* e doveva perciò esaminare se nel concreto del caso concorressero circostanze sufficenti onde autorizzare questo odioso temperamento. Quindi quand'anche esso fosse rimasto convinto di avere un credito certo, e liquido, per cui il sequestro si fosse potuto legittimamente effettuare, doveva inoltre assicurarsi se soltanto del suo Debitore avesse persuasa la necessità di sì fatta misura; esaminando se la di lui fortuna avesse in progresso sofferta alterazione, e se per qualunque motivo esistesse un fondato, e plausibile motivo di sospettare, che l'esazione del Credito fosse potuto divenire e sommamente difficile, o totalmente impraticabile, nel qual caso viene propriamente a sostanziarsi l'altro estremo per cui è principj di equità precedendo al rigoroso disposto della Legge, accordano al creditore la facoltà di devenire al sequestro, e rilasciano al Giudice, e al di lui prudente arbitrio la facoltà di canonizzarlo *Marescott. variar Re-*
6 *solut Lib. 2. cap. 77. N. 68. e, i referiti nella Sextinen Sequestri del* 28. *Settembre* 1803.

Atteso che rapporto anco a questo secondo estremo non aveva lo Stefanopoli conclusa prova veruna, che fosse capace a dimostrarne la sussistenza di circostanze sufficenti a legittimare il Sequestro assicurativo da esso commesso, poiche niuna prova stata da esso conclusa, la quale avesse potuto far dubitare della sicurezza del credito contro di esso preteso, nel qual caso la regola di non doversi procedere al sequestro rimaneva inalterabile poi-
7 che mancavano gli elementi necessarj, i quali potevano persuadere la di lui limitazione.

Attesochè in fatti non esisteva riscontro in Processo, che il sig. Ste-

fano Gardiol avesse anche per poco deteriorato la sua condizione, concluse si fosse potuto suscitare un dubbio a suo riguardo sulla di lui verosimile sopravvenuta insolventenza, ed è perciò, che in difetto di simil riscontro, era effetto illegale la pretensione di sottoporlo a soffrire un vincolo col titolo di cauzione sopra i di lui assegnamenti, come per regola non controversa stabiliscono gli allegati dalla nostra Antica *Rota nella Liburnen Assicurat.* 25. *Febbraio* 1780. *av. Morelli Relat. vers. Ecome mai.*

Attesochè a persuadere, la regolarità del Sequestro nulla era nel caso valutabile la circostanza di verificarsi la qualità di forestiero nel signor Gardiol, per cui Esso sarebbesi potuto facilmente sottrarre dalla persecuzione de' suoi Creditori, e così render quasi disperata l' esazione dei Loro crediti, mentre si fatta circostanza, comunque tal volta sia stata apprezzata, all' oggetto di più facilmente autorizzare il Sequestro, mai però ha potuto di per se sola meritare, a questo effetto, considerazione veruna, ma bensì allora quando a questa circostanza altro più forte aggiungevasi di esser cioè il Debitore Forestiero privo affatto di qualunque assegnamento, e possesso di beni esistenti nel luogo del domicilio del suo Creditore, come opportunamente riflette la *Sacra Rota in Reopatri. Tom.* 6. *Dec.* 365. *N.* 6. *e* 7.

Qual circostanza era del tutto eliminata dirimpetto al sig. Saverio Gardiol quale possedeva beni sufficenti a sodisfare il Credito dedotto contro di esso per parte dello Stefanopoli, come bene un tal fatto persuade l' analisi ragionata delle dichiarazioni Giudiciali, contenute nella Decisione di questo Supremo Consiglio proferita tra esso sig. Gardiol, e il sig. Giuseppe Domenico Odrè inserita nel *Tom.* 9. *del Tes. del For. Tosc. pag.* 259.

Dice male appellato per parte di Stefano Stefanopoli contro la Sentenza proferita della R. Rota di Grosseto. sotto di 23. *Aprile* 1829. *al medesimo contraria, e favorevole respettivamente al Sig. Saverio Gardiol, conferma perciò la Sentenza medesima in tutte le di lei parti, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore. E condanna in fine l'appellante nelle spese del presente Giudizio; sì giudiciali, che stragiudiciali da liquidarsi.*

Così deciso degl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermoli *Presid.*
Francesco Gilles, e Gio. Batta Brocchi
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relatore. Consiglieri*

DECISIONE XLVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Executionis diei 12. Iunii 1830.

In Causa Giuliani & Landucci

Proc. Mess. Antonio Salucci — Proc. Mess. Luigi Pelli

Argomento

L'Eccezzione data dal Debitore, al precetto del Creditore di non essere Mercante a qualunque altra eccezzione affacciata debbono essere accompagnate dal deposito della somma dovuta affinchè operino la sospensione dell'esecuzione.

Sommario

1. 4. *La deduzione della qualità mercantile, e il deposito della somma dovuta può sospendere l'esecuzione del Debitore.*

2. *L'Eccezzioni, che il Debitore affaccia contro il Precetto fattogli dal Creditore; non impediscono a questi di procedere esecutivamente non ostante la pendenza della Lite sulle medesime.*

3. *I Mestieri di „ Friggitore, di Rosticciere, e d'Oste „ importano la qualità mercantile.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Commercio di Firenze con Sentenza proferita in dì 23. Aprile 1830. previa la dichiarazione dell'impugnatali competenza, condannò il Landucci, ed anche con arresto personale, al pagamento di Fiorini centoventicinque, salvo i pagamenti, che giustificasse fatti in conto, e dei frutti, a favore del Giuliani, e nelle spese del Giudizio.

Da questa Sentenza, si appellò in dì 7. Maggio il Landucci, avanti la Regia Ruota, ed il Giuliani lo citò nel dì 8. successivo avanti il Tribunale di Commercio per l'udienza del 10. detto, per sentire restringer l'appello all'effettto devolutivo atteso non aver depositato il valore delle Cambiali, in ordine alle quali era stato condannato, e ciò a forma della Legge del 23. Novembre 1818. che vieta la sospensione dall'esecuzione del precetto.

Il Landucci proseguì non ostante l'appello, e dedusse i gravami inferitigli dalla Sentenza appellata, i quali fece consistere.

1. Nell'esser egli stato ritenuto in quella Sentenza, come mercante, mentre non lo è.

2. Il debito come commerciale mentre non lo è.

3. Nell'essere stato ritenuto in una somma maggiore, che quello, nella quale si residua.

4. Che di questa fosse venuto il giorno del pagamento nella totalità mentre all'opposto aveva avuto luogo una composizione ed il giorno del pagamento non era venuto, che per una parte.

Ed in questi Gravami fondandosi, domandò la revoca della appellata Sentenza.

Replicò ai medesimi il Giuliani, che indubitata era la qualità di mercante nell'avversario esercitando egli notoriamente, e da stessa sua confessione emergente dalla qualificazione datasi in *varj* atti Giudicialj l'arte di friggitore, rosticciere, e oste, e ciò era sufficente per caratterizzarlo come Mercante, che non avendo fatto il Deposito, in ordine alla precitata Legge non sarebbe da ascoltarsi nelle date eccezioni contro il Precetto, e quatenus che il gravame di eccesso nella condanna preteso inferitogli dell'appellata Sentenza, non sussiteva, poichè era stato condannato, salvo i pagamenti che giustificasse fatti, e fece istanza per la comferma di detta Sentenza.

E portata la causa in discussione, ciascuna delle Parti insistè nella respettiva Istanza di revoca di conferma della Sentenza medesima.

Prima però di giungere al dì della spedizione, il Landucci produsse una cedola di Posizioni, per provare la verità delle proprie eccezioni, prescindendo da quella della mancanza della qualità mercantile, e ne domandò l'ammissione,

A questa domanda si oppose il Giuliani, sul fondamento, che non è ammissibile contradizione per parte del Debitore di Recapiti mercantili, se non venga accompagnata dal Deposito, a forma della precitata Legge del 23. Novembre 1818. e così neppure, e ammissibile contro il debito, qualunque mezzo di prova, non escluso quello delle Posizioni, e fece istanza che riunito questo Incidente al merito, fosse dell'uno, e dell' altro deciso, e con dichiarare inammissibili le Posizioni, se visitate, non fossero, ritrovate relative all'unica eccezione della competenza, apponibile al precetto, e fosse confermata l'appellata Sentenza.

La Ruota così decise.

MOTIVI

Considerando, che la pretensione affacciata dal sig. Giuliani avanti la Ruota, che il Giudizio, in questa causa di opposizione al Precetto frà Esso, ed il sig. Landucci, si limiti frattanto all'esame dell'eccezione da questi data, di mancanza di qualità mercantile, e se questa eccezione non sussiste, confermando in questa parte la prima Sentenza, ed il Precetto è ben fondato nel combinato disposto degli articoli 3. e 7. della Legge del 23. Novembre 1818. pei quali nessuna contradizione al Precetto, tranne la deduzione di detta mancanza, è valevole, a sospendere la esecuzione, se non sia

accompagnata dal deposito della somma dovuta, in ordine alle Cambiali
nelle quali si agisca, e nell'avere fin qui omesso il sig. Landucci di eseguire
il detto deposito.

Che a sanzionarlo, e limitar così frattanto il Giudizio, riserbando di
1 esaurirlo sulle altre eccezioni dedotte dal sig. Landucci, dopo ch'Egli abbia eseguito il deposito, non fà ostacolo l'avere il sig. Giuliani permesso,
che anche di queste si conoscesse, e si giudicasse in prima Istanza, poichè
al detto sig. Giuliani, che non è quegli, che ha provocato il Giudizio su
queste eccezioni, ma che dal sig. Landucci suo debitore è stato preventivamente all'esame delle medesime richiamato, non può essere impedito di
procedere esecutivamente, non ostante la pendenza della Lite sulle mede-
2 sime, per la regola della quale attestano *Costant. ad Stat. urb. adn. 59.
N. 75. Fontanell. de pact nupt Claus 7. Gloss 2: p. 5. N 2. Albit. de
circostant. sud. quaest. 15. N. 23. Condut. de praevent sud. p. 1. cap.
18. N. 2. Carleval. de jud. tit. 3. Disput. 14. N. 12.*

Considerando quanto alla eccezione dedotta dal sig. Landucci di mancanza di qualità mercantile, ch'Egli si è in varj atti giudiciali ripetutamente
qualificato, e non hà impugnato mai nella trattativa della causa di essere
friggitore, rosticciero, e oste, e che l'esercizio di simil mestiere importa
la qualità di mercante, come quello, che consiste nell'abituale, e continuo
3 comprar derrate, e merci per rivenderle lavorate, e messe in opera.

Considerando, che le posizioni, delle quali hà il sig. Landucci domandata l'ammissione, visitate, si è ritrovato, che nulla contengono di relativo alla
dedotta mancanza di qualità mercantile, e di nessuna influenza possono
essere quindi, per trattenere la resoluzione della causa, limitata in detta eccezione.

Che siccome si è ritrovato, che nulla neppure contengono, che relative, come sono all'altre eccezioni dedotte dal sig. Landucci, le renda inammissibili diviene opportuno ammetterle fin d'ora, pel caso, che eseguito dal
medesimo il deposito, possa riprendersi immediatamente l'esame delle altre eccezioni, e procedere al Giudizio delle medesime, senza però che rimanga impedito di proseguir gli atti esecutivi, in ordine al precetto, se il
sig. Landucci, non eseguisca il Deposito.

Per questi motivi

*Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Domenico
Landucci con atto del 7. Maggio 1830. dalla Sentenza stata proferita
contro di Esso, e respettivamente, a favore del sig. Valentino Giuliani
dal Tribunale di Commercio di questa Città li 23. Aprile di detto Anno
non meno che sull'Istanza incidentale di ammissione di Posizioni, pure
da Esso sig. Landucci avanzata avanti la Ructa, con Scrittura del 2.
Giugno corrente, e sulle istanze, ed eccezioni praposte dal sig. Valentino Giuliani con Scritture dei 29. Maggio, e 3. Giugno suddetti, dis-*

se, e dice doversi primieramente separare, siccome separa, la cognizione e decisione della presente Causa in rapporto alla disputa sulla qualità mercantile, impugnata dal sig. Landucci, dal merito pecuniario della causa medesima. E ciò fermo stante, dichiara esser costato, e costare della qualità mercantile nel Landucci, e perciò dichiarò, e dichiara essersi dovuta, e doversi, in questa parte confermare, siccome confermò e conferma la suddetta Sentenza appellata, dichiarando altresì, conforme dichiara esser lecito, e permesso al sig. Giuliani di mandare alla sua esecuzione provvisoriamente la stessa Sentenza, e conseguentemente il Precetto, e termine di ore ventiquattro, rilasciato contro il Landucci dal Magistrato Supremo sotto dì 13. *Aprile suddetto, e stato coll'enunciata Sentenza confermato, non ostante qualunque contradizione elevatasi per parte del sig. Landucci medesimo, anche avanti questa Ruota, mediante il suddetto interposto appello, a meno che nel termine di giorni* 3. *decorrendi dalla Notificazione della presente Sentenza, che per questo effetto al sig. Landucci assegnò ed assegna, non abbia depositato coerentemente alle disposizioni della Legge del* 23. *Novembre* 1818. *Lire* 654. *pari a Fior.* 392. 40. *cent. ammontare del residuo delle suddette Cambiali, dichiarato dal sig. Giuliani colla suddetta scrittura del* 29. *Maggio scorso.*

E dette dichiarazioni, e pronunzie ferme stanti, riservò e riserva al sig. Landucci ogni dritto, e azione, che gli potessero competere per giustificare in seguito avanti la Ruota i fondamenti del suo appello perciò che abbia rapporto alle Eccezioni, che nel merito della causa indecisa hà dedotto contro il sig. Giuliani. E per questo effetto, e senza pregiudizio perciò della esecuzione della presente Sentenza nei modi che sopra, ammesse, ed ammette la cedola di Posizione prodotta dal sig. Landucci colla suddetta Scrittura dei 3. *Giugno corrente, ed assegna il solito termine di giorni otto al sig. Giuliani, ad avere alle medesime risposto, colla comminazione, che non comparendo, o in caso di comparsa ricusando di rispondervi, si avranno per confessate, o negate a comodo del Ponente.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Luigi Bombicci *Presidente*
Bartolommeo Bartalini *Audit.* Francesco Bernardi *Audit. Relat.*

DECISIONE XLVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Rejection. Opposit. diei 19. Maii 1830.

IN CAUSA FINZI MORELLI E SCALANDRONI

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Gaetano Patrizio Gianti

---

Argomento

L' appellante, che ha costituito Procuratore, e dipoi non comparisce a difendere le sue ragioni, se il Tribunale Ruotale emana una Sentenza a lui contraria, e confermatoria quella proferita nella primo Istanza, non può dirsi contumace, nè ha diritto di fare opposizione.

Sommario

1. *L'appello è il principio di una nuova Istanza.*

2. 8. *Quando l'appellante ha dedotto i gravami della Sentenza appellata non può verificarsi la di lui contumacia.*

3. 4. 7. *Nei Giudizi di prima Istanza non v' ha contumacia riguardo all' attore, quando questi ha presentato la sua domanda, nè riguardo al reo allorchè questi ha dedotte le sue eccezioni.*

5. *Quando l' appellante ha dedotto i gravami la Sentenza che vien proferita riguardo ad esso è contraddittoria.*

6. *La Procedura nei Giudizi contumaciali in appello è simile a quella, che si osserva nei Giudizi contumaciali di prima Istanza.*

10. *La riproduzione degli atti nelle cause d' appello deve andar congiunta colla esibizione dei gravami.*

11. *Nei Giudizi d' appello l' omissione per parte dell' appellante di costituire Procuratore non opera la contumacia, ma rende deserto l' appello.*

12. *La Sentenza si rende eseguibile solo dopo il termine prefisso ad appellare.*

13. *L'appellante, che ha costituito Procuratore, se alla citazione dell'appellato non comparisca a difendersi avanti la Ruota, la Sentenza, che vien proferita se è confermatoria non può eseguirsi a danno dell'appellante se non dopo otto giorni dopo il registro di rapporto della notificazione.*

14. 16. *Le Sentenze Ruotali confermatorie proferite in contradittorio sono eseguibili dopo tre giorni dalla loro notificazione.*

15. 17. *L'appellante, che dopo aver costituito Procuratore non è comparso a difendersi non ha diritto di fare opposizione alla Sentenza ruotale confermatoria quella di prima Istanza.*

18. *Nel silenzio della Legge non si può accogliere a capriccio una ragione qualunque, ma deve adottarsi la più verosimile, nè si deve operare degli effetti arbitrari.*

19. 21. 24. *Il termine di otto giorni per eseguirsi le Sentenze ruotali confermatorie non è concesso per poter fare opposizione, ma solamente per sospenderne per tanto tempo l'esecuzione.*

20. *Il benefizio della opposizione si esercita contro le Sentenza, che hanno dichiarata la contumacia del reo convenuto rimasto succumbente.*

22. 23. *La contumacia in seconda Istanza può verificarsi ogni volta, che l'appellato non abbia costituito Procuratore.*

Storia della Causa

Mess. Patrizio Giunti domandò al Supremo Consiglio, per interesse del suo Cliente sig. Filippo Corboli-Scalandroni appellante, la revoca della Sentenza contro di lui proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze, e a favore del sig. Finzi Morelli, sotto dì 11. Febbraio 1830., colla quale fu rigettata l'opposizione, che pretendeva fare, e che domandava fosse ammesso contro la precedente Sentenza Ruotale del 19. Gennaio 1830., confermatoria di quella proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 18. Settembre 1829., sebbene detto sig. Corboli avesse esibita in tempo la Scrittura di appello, quella di prosecuzione di appello e l'altra di gravami contro la detta Sentenza del Magistrato Supremo e ciò per il solo fondamento, che il suo Procuratore legale, in allora Mess. Gabriello Piccioli non era comparso a discu-

tero lo causa avanti la Ruota il giorno della fissata discussione. Il Supremo Consiglio esaminata la questione così decise.

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto, che la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel 19. Gennaio 1830. sull'appello dal sig. Filippo Corboli Scalandroni interposto dal Decreto del Magistrato Supremo de' 18. Settembre 1829., fu emanata dopo che per parte del sig. Corboli appellante era stato costituito Procuratore, ed ancora stati esibiti li opportuni gravami, per i quali si lagnava delle dichiarazioni contenute sul riferito Decreto appellato.

Attesochè in tale stato di cose la Sentenza ruotale, che intervenne, fu una vera, e propria Sentenza contradittoria, mentre, non potendo controvertersi, che l'appello è il principio di una nuova
1 Istanza *Dec.* 6. *N.* 3. *et Dec.* 13. *N.* 1. *T.* 1. *del Tesor. del For. Tos.* e che la deduzione dei gravami, che vien fatta dall'appellante costituisce quell'atto, mediante il quale egli presenta i motivi dell' ingiustizia rimproverata alla Sentenza ad esso contraria, ne segue perciò, che quando dall'appellante sono stati dedotti i gravami, non può verificarsi altrimenti la di lui contumacia nella
2 guisa appunto, che nei Giudizi di prima Istanza, non ravvisa la Legge la contumacia a riguardo dell'attore, ne a riguardo del reo convenuto, ogni volta che il primo abbia presentata la sua domanda, ed il secondo abbia esibite in atti le sue eccezioni, sic-
3 come resulta da tutto il contesto del *tit.* 2. *par.* 1. *del Regolamento di Procedura*, ove non solo della contumacia dell' attore non si ragiona, ma anzi esclusivamente la legge si occupa esclusivamente della contumacia del reo convenuto, come ne accerta il tenore delli articoli 90. e 93. nel primo dei quali si legge „ivi.,
4 „ l'opposizione è un' atto, col quale il reo convenuto restato succumbente„ e nell'altro si trova ordinato „ ivi „ Le regole stabilite per il caso della contumacia del reo convenuto, che non ha nominato Procuratore, si applicheranno egualmente all'altro caso della contumacia del Procuratore, la quale avrà luogo tutte „ le volte che il Procuratore nominato non avrà nel termine prescritto date sue eccezioni speciali. „

Ne per recedere da questo giusto concetto, che come la deduzione delle eccezioni per parte del Reo convenuto esclude ogni ombra di contumacia nei Giudizi di prima istanza, così a parità

di ragione nei Giudizi d'appello l'esibizione dai gravami fatta dall'appellante, rende, quanto ad esso, contraddittoria la Sentenza 5
che emani in seconda istanza poteva utilmente aversi ricorso al disposto del *tit.* 4. *part.* 3. ***del Regolamento di Procedura***, non meno che al successivo art. 773.

Infatti se da un lato bisogna convenire, che in appello sono conosciuti i Giudizi contumaciali, bisogna dall'altro dimostrare, che la Legge ravvisi la contumacia dell'appellante, che ha costituito Procuratore, ed esibiti i gravami, e bisogna, che questa dimostrazione sia tanto più evidente, quanto più difficile si rende il supporre, che la Legge ravvisi contumace quel litigante, che ha dedotto tutte le difese, colle quali intende proteggere il suo proprio diritto.

Or l'analisi del surriferito titolo, esclude che resti compita questa prova.

Poichè se si parla del tenore dell' art. 723., esso presenta, che la procedura dei Giudizi contumaciali in appello è conforme a quella, che si osserva nelle cause contumaciali di prima 6
istanza, nelle quali è pur troppo indubitato, che l' attore non può mai apprendersi per contumace, e che non lo è neppure il reo convenuto, ogni volta che alla costituzione di Procuratore abbia fatto susseguire la deduzione delle eccezioni speciali. 7

Ora come potrà esitarsi a ritenere, che la deduzione dei gravami non corrisponda alla esibizione delle eccezioni speciali, quando nella nuova Istanza di appello è l'appellante appunto quello che si difende contro la Sentenza ad esso contraria, che è il titolo, che si deduce dal vincitore contro di esso?

Ma se l'esibizione delle eccezioni speciali esclude la contumacia del reo convenuto nei Giudizi di prima Istanza, deve del pari la deduzione dei gravami escludere nei Giudizi d'appello la contumacia dell'appellante, essendo i gravami la replica alla 8
Sentenza appellata, e così al titolo dedotto contro l' appellante, come le eccezioni del reo convenuto, sono, in prima Istanza, le repliche opposte contro la domanda dell' attore. 9

E ciò è tanto vero, che ove l'appellante colla riproduzione delli atti (che a tenore dell'art. 747. deve andar congiunta colla deduzione dei gravami) non abbia costituito Procuratore, lungi 10
che questa omissione operi la di lui contumacia, siccome accade in prima istanza, qualora il reo convenuto nel termine legittimo non faccia questa costituzione, nei Giudizi d' appello al contrario, essa rende deserto l'appello medesimo, ancorchè proseguito,

giusta ciò che dispone l'Art. 724. onl'è chiaro che di contuma-
cia dell'appellante non intese la Legge di parlare, subito che
11 era avvenuta l'esibizione dei gravami.

Inoltre resulta dall'Art. 726. che a favore dell'appellato, che
ha costituito Procuratore, ma che sulla citazione fatta dall'appellante
non è comparso a difendersi avanti la Ruota, non altro rimedio
a questo compete, che l'appello ad esso favorevole viene revoca-
to giacchè il detto articolo dichiara, che in questo caso la Sen-
tenza all'appellato contraria legittimamente notificata „ ivi „ Si
12 rende eseguibile solo dopo il termine prefisso ad appellare. „

E dunque dal complesso di queste disposizioni evidenti, che
ove in atti sono state prodotte le proprie difese, non conosce la
Legge contumacia in appello, come nelle stesse circostanze non la
ravvisa in prima Istanza, e perciò bisogna, che positiva, e pre-
cisa sia la sanzione della Legge, per la quale s'intende di com-
partire all'appellante, il benefizio della opposizione.

Or tale non può riguardarsi la disposizione dell'Art. 725., ove
si dichiara, che se l'appellante, dopo aver costituito Procuratore
sulla citazione dell'appellato, non comparisce a difendersi avanti
la Ruota, se la Sentenza viene confermata, non può questa, a
danno dell'appellante eseguirsi „ ivi „ che otto giorni dopo il re-
13 „ gistro del rapporto della notificazione. „

Ed invero bisogna andar persuasi, che questa disposizione
non presenta neppure un'espressione, che mostri il concetto del
Legislatore, diretto a ravvisare in questo caso una contumacia
per parte dell'appellante.

Quello però, che non resulta dalla materialità delle parole,
si è preteso determinare dalla combinazione di vari articoli del
Regolamento di Procedura, e quindi avvertendo, che l'Art. 88.
dopo la notificazione della Sentenza che avrà dichiarata la con-
tumacia, accorda il termine di giorni otto, o quindici, secondo
la distanza alla parte contumace, a fare opposizione. E che l'art.
773. rende eseguibili le Sentenze ruotali confermatorie, proferite
in contradittorio nel termine di giorni tre dalla loro notificazio-
14 ne, se n'è creduto inferire, che l'Art. 725. rendendo eseguibili
le Sentenze ruotali confermatorie, proferite, senza che l'appel-
lante, che ha costituito Procuratore, sia comparso a difendersi,
non già nei tre giorni dalla loro notificazione ma bensì otto gior-
ni dopo questa notificazione è venuto colla protrazione di questo
termine alla loro esecuzione, a concedere quel termine, che l'art.
88. assegna per fare opposizione alle Sentenze contumaciali, e

perciò si è concluso, che l'appellante, che ha costituito procuratore, ma che non si è difeso all' Udienza del Tribunale il giorno in cui la causa è stata discussa sulla citazione fatta per parte dell'appellato, è contumace, e può nell' otto giorni, per i quali deve rimaner sospesa l' esecuzione della Sentenza predetta, procedere a fare l' atto di opposizione, di cui parla il suddetto Art. 88.

A ciò poi si aggiungeva, che avendo la Procedura, egualmente che il *Regolamento dell' Ordine e disciplina dei Tribunali Toscani* Paragrafo *successivamente*, riconosciuto i Giudizi contumaciali, sì di seconda, che di terza istanza, non potevasi altrimenti assegnare una causa alla sospensione della esecuzione della Sentenza ruotale confermatoria, emanata nei termini contemplati dall' Art. 725. se pure non si ammetta, che in quel caso la Legge considera verificato l'intervento di una vera, e propria contumacia dell' appellante.

Ma tutto questo complicato ragionamento, per meritare una qualche attenzione, richiedeva, che ritrovasse nella lettera della Legge un qualche appoggio.

Or nulla è più certo che di contumacia dell' appellante non si fa menzione in detto Art. 725. che neppure vi è ombra alcuna, che riguardi il diritto di fare opposizione. E di più resulta 15
che spirati otto giorni dopo il registro del rapporto della notificazione della detta Sentenza, può la medesima eseguirsi senza che si enunci alcun' atto legale, che possa trattenere questa esecuzione.

Il tenore adunque dell' Art. 725. non autorizza adaperire, che 16
l' appellante, il quale ha nominato Procuratore, ma che non si è difeso all' Udienza, nella quale si è trattata la causa del suo appellato, possa fare opposizione alla Sentenza, che ad esso contraria è stata proferita in conferma di quella dal medesimo appellata, e può soltanto pretendere, che non sia portata ad esecuzione, se non che otto giorni dopo l' avvenuto registro del rapporto della notificazione della Sentenza, giacchè è questo il solo diritto, che la Legge concede all' appellante, a carico del quale è stata confermata la Sentenza appellata, senza che egli sia comparso a difendersi avanti la Ruota, o altro Tribunale d'appello. 17

Ma è al silenzio della Legge, che supplir volevasi con una supposizione desunta dalla sospensione della esecuzione della Sentenza oltre il termine preferito alla eseguibilità delle Sentenze ruotali confermatorie. Questa supposizione però non si crea, se

non perchè la Legge si tace sulla ragione, che l'ha determinata ad introdurre una differenza nel termine, entro il quale le stesse Sentenze ruotali, confermatorie, sono eseguibili.

Ogniuno però ben comprende, che nel silenzio della Legge sulla ragione di questa differenza nel termine dell'esecuzione, non può accogliersi a capricci una ragione qualunque, ma conviene adottar quella, che si rende più verisimile, e se ad onta di un'accurato esame non può determinarsi qual sia la ragione, che abbia suggerita questa disposizione, conviene rispettarla quale essa si trova concepita, ne farle operare delli effetti, che nell'ignoranza della di lei causa animatrice, diventano totalmente ar-
18 bitrarii.

Ora nulla può indicarsi, che serva a credere, che il termine predetto sia accordato per fare opposizione alla Sentenza, mentre non solo in tutto il titolo non si parla del benefizio dell'opposizione, ma di più tutto il favore che si accorda a queste Sentenze, si sostanzia nel sospenderne per otto giorni l'esecu-
19 zione.

E se volesse riguardarsi concessa questa sospensione sul riflesso dedotto, che nel titolo si tratta delle Sentenze contumaciali della Ruota, e così la soggetta materia richiami a credere, che la sospensione si è voluta, onde potesse attivarsi nel termine delli otto giorni la procedura delle cause contumaciali, toglierebbe tutta l'importanza di questa avvertenza la considerazione, che la Procedura delle cause contumaciali in prima Istanza osservar si deve nelle cause contumaciali di seconda istanza, a tenore dell'Art. 725. ma ciò che si dispone in questo articolo non porta, che le Sentenze, delle quali nel medesimo se ne sospende l'esecuzione per otto giorni successivi al registro del rapporto della loro notificazione, sieno qualificate per Sentenze contumaciali, e quindi non può neppur supporsi, che la sospensione per il termine di otto giorni si riferisca al diritto di farvi in quel termine opposizione giacche a tenore delle disposizioni del Tit. 2. par. 1. del Regolamento di Procedura il benezio dell'opposizione si esercita contro le Sentenze, che hanno dichiarata la contumacia del reo
20 convenuto rimasto succumbente, come ne accertano gli Art. 88. 89. e 90., e così non indicando l'Art. 725. che nel caso da esso contemplato l'appellante debba qualificarsi per contumace, non può ritenersi; che la sospensione dell'esecuzione sia derivata dall'oggetto di permetterli di fare opposizione alla Sentenza, subito che essa non viene neppure qualificata dalla Legge per contuma-

ciale, che sono i soli termini, nè quali può verificarsi il benefizio della opposizione.

Sembra dunque, che possa ritenersi che non concorre nè la lettera, nè la soggetta materia per darsi a credere, che la sospensione, di cui si parla nell'Art. 725. sia motivata dalla ragione di dar tempo all'appellante di fare opposizione alla Sentenza, e che nell'incertezza dell'oggetto di questa disposizione convenga di rispettarla, senza farla per altro operare un'effetto, al quale non si giustifica determinata, e diretta.

Il che tanto più deve opinarsi subitochè si consideri, che la contumacia in seconda istanza può realmente verificarsi, qualunque volta l'appellato non abbia costituito Procuratore; 22
mentre se nel Giudizio d'appello ciascuno dei Litiganti mantiene, quanto al merito del Giudizio, il suo primitivo carattere di attore, o di reo convenuto, non è men vero però, che nella nuova istanza in appello è provocato colui, che ha a suo favore la Sentenza appellata, talchè se resta nel Giudizio indifeso, non costituendo neppure Procuratore, si trova nella condizione stessa nella quale è il reo convenuto contumace in prima Istanza, e così a questo appellato, mentre conviene il benefizio dell'opposizione, fa egli dall'altro lato trovar congruo subietto ai Giudizi contumaciali di seconda Istanza, senza che occorra d'immaginare che la Legge abbia anche all'appellante che ha costituito Procuratore, ma non è comparso a difendersi, voluto estendere il benefizio dell'opposizione, ogni volta che ha conservato su di ciò un'assoluto silenzio. 23

Nè alle osservazioni fin qui proposte si oppone una pretesa consuetudine di giudicare, dalla quale si vuole stabilito, che l'appellante, che ha costituito Procuratore, se non comparisce a difendersi, può fare opposizione alla Sentenza, che emana dal Tribunale di appello, in conferma della Sentenza da esso appellata.

Non giova infatti a giustificare questa supposta consuetudine la *Dec. 67. Tom. 15. del Tes. del For. Tos.* mentre la disputa in essa decisa fu quella soltanto, se nulla fosse una Sentenza emanata in prima Istanza, dopo che il medesimo Tribunale di prima Istanza aveva precedentemente fra l'istesse identiche persone, e sullo stesso preciso oggetto proferita una sua Sentenza, e questa disputa, come ognun vede, nulla ha di comune con quella che ci occupa.

E sebbene sia vero, che la Ruota di Siena escludendo la

nullità obiettata alla seconda Sentenza del Tribunale di prima Istanza, portata avanti di esso in appello per la sola nullità dedotta dall'avere il Giudice esaurita la sua giurisdizione con la sua prima pronunzia, si appoggiasse al fondamento, che a tenore del Regolamento di Procedura non è escluso che l'attore possa essere contumace e così potesse riguardarsi valida l'opposizione da esso fatta alla prima Sentenza, in ordine alla quale opposizione nacque la seconda Sentenza, dalla quale lo stesso attore appellò per nullità pure confermando il Supremo Consiglio la detta Sentenza ruotale, non adottò i di lei motivi, e altri ne addusse totalmente diversi, onde non può la detta Decisione allegarsi per dimostrare, che il Supremo Consiglio abbia ravvisata nell'attore la vera, e propria contumacia.

Molto meno convien trattenersi sulla *Dec.* 59. *Tom.* 19. *del Tes. del For. Tos.* giacchè se al N. 1. si trova scritto, che la contumacia può verificarsi, e quindi può ammettersi la relativa opposizione, anche nei Giudizi di seconda, e terza Istanza, rilevò per altro la Decisione medesima al N. 11. et segg. che non può aver ricorso alla contumacia, dalla quale dipende il diritto all'opposizione, quel litigante, che men completamente si difeso da', dopo di avere avuto tutto l'agio di farla nella maggiore estensione, tal che quando fu dalla detta Decisione esclusa la contumacia, qualunque volta rimase indefeso l'appellante, per non esser voluto comparire a difendersi, non può concludersi, che fosse dalla medesima assolutamente e con tutta chiarezza stabilito, che l'appellante, che ha costituito Procuratore, ed ha sodisfatto a tutte le altre formalità dell'appello, si deva riguardare come contumace se non comparisce a difendersi avanti la Ruota, sulla citazione fatta per parte dell'appellato; sì perchè ciò non si trova da esso dichiarato, ed anzi non si riguardò in questo suo silenzio la vera contumacia, e sì perche non crede che questo suo silenzio meritasse un favore, per cui adottar si dovesse
24 „ ivi „ sarebbonsi urtati quei principii di ragione, i quali insegnano d' interpetrare restrittivamente tutte le Leggi esorbitanti „ fra le quali non può non annoverarsi quella sulla contumacia. „

Era in ultimo inopportuno il portare in campo la *Dec.* 27. *T.* 18. *del d. Tes.* resultando pur troppo dalla di lei lettura, che se fu con essa fatto dirtto alla opposizione fatta da un'appellante alla precedente Sentenza proferita dal Supremo Consiglio, non fu per altro sull'ammissibilità di questo rimedio gran fatto insistito dal contradittore, ed anzi procedè a sviluppare le prove che dimostra-

vano l'insussistenza della opposizione, le quali siccome persuasero il Supremo Consiglio, così servirono a rigettare quella opposizione, sulla di cui ammissibilità non erasi costituito un fondamento esclusivo di difesa.

Ora essendo questi i termini, nei quali fu proferita la detta decisione, essa è ben lontana dal giustificare l'esistenza della pretesa consuetudine di giudicare.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Filippo Corboli Scalandroni, dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze, ed a favore del sig. Raffaello Finzi Morelli sotto dì 19. Gennaio 1830., e bene essere stato con la detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Corboli Scalandroni nelle spese giudiciali.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi, cav. Luigi Matteucci
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullit. Sententiae diei 9. Januarii 1830.

IN CAUSA FRANCI × SANI

Proc. Mess. Gaetano Catelani — Proc. Mess. Mandricardo Vettori

---

ARGOMENTO

La Domanda di una Perizia, o di un'accesso non fa variare carattere ai Giudizj di danno dato, i quali restano sempre possessorj, quando s' ha

la protesta di non promiscuarli col Giudizio petitorio: Le Sentenze non vanno soggette a nullità, quando nei visti è stato omesso di notare una Fede estimale prodotta nel fine della Causa, già stata esibita nel principio del Giudizio.

Sommario

1. *Le Cause possessorie di Danno dato si decidono nei Tribunali Ruotali da un solo Giudice.*

2. *Il Giudizio di danno dato non perde la qualità di possessorio per la Domanda di una perizia, e di un' accesso, quando v' ha la protesta di non promiscuare il Giudizio possessorio col petitorio.*

3. *I Giudici non sono tenuti di usare della loro Autorità quando le Domande, che vengono loro presentate, non sono accompagnate da quelle forme, che la Legge imperiosamente richiede.*

4. *Non è nulla quella Sentenza ne' visis della quale è stato omesso di notare una Fede estimale, che eguale era stata già prodotta altra volta nello stesso Giudizio.*

5. *Le Fedi Estimali pongono in essere una semplice presunzione di possesso elidibile di regola dalla verità dimostrata in contrario.*

Storia della Causa

Stefano Sani con atto del 29. Aprile 1825. accese un accusa per danno dato con taglio di legname nell'effetto luogo detto „ le Balze „ contro Giuseppe Franci Colono della signora Contessa Luisa Spinelli ne Papini Nella contumacia del Franci fu pronunziata Sentenza dal Tribunal di Vicchio sotto dì 10. Settembre 1825. alla quale si rese opponente il Franci.

Nella ventilazione del Giudizio, e nella questione se il Sani accusante avesse provato il primo estremo dell' azione sua, cioè il possesso del fondo sul quale era accaduto il preteso danno, ebbe luogo l'accesso giudiciale, una perizia, e l'esame dei Testimoni. Pretese il Sani con una fede estimale con la quale appariva voltato in testa del Cherico Sani il fondo in disputa fino dal 1784. di provare il possesso del fondo, ma dall' accesso, che identificò meglio il fondo, e dalla prova testimoniale, e dalla Perizia, venne a resultare, che fino da circa il 1793. l'appezzamento in disputa comprato dal sig. Spinelli era stato da esso sempre, e senza contrasto posseduto, ed aveva su quello continuamente, e pacificamente esercitati atti di dominio, e di possesso, e su queste basi il Tribunale di Vicchio giudicò essere mancato nel Sani la conclusione della prova del primo estremo della sua azione; e poichè nel corso del Giudizio, senza però, che ne venisse elevato incidente formale, era stato preteso, che si dovesse riguardare il Giudizio come petitorio, lo stesso Tribunale di Vicchio colla sua Sentenza dell' 11. Marzo 1826. decise in complesso sulla massa delle dispute, concludendo

finalmente per la dichiarazione del possesso del fondo sul quale era avvenuto il taglio, che dette luogo all'accusa, dichiarando detto possesso nel sig. Spinelli fino da 30. anni a quel giorno non interrotto, e accompagnato da titolo *pro empto.*

Si appellò dalla detta Sentenza il Sani, e con la sua Scrittura di Gravami esibita negli atti della R. Ruota Civile di Firenze sotto dì 26. Maggio 1826. produsse la fede estimale del 1787. oltre la Sentenza del Tribunal di Vicchio, e tutti gli atti del Processo di prima istanza, anche avanti la R. Ruota, avanti la quale insistè nella revoca della Sentenza di prima istanza, propose fra gli altri fondamenti, che il Tribunale di prima Istanza, non aveva con separato Decreto pronunziato sulla natura del Giudizio, e che doveva qualificarsi per petitorio, e che quand'anche si fosse dovuto considerare per un Giudizio possessorio, conveniva dichiarare il possesso a favore di detto Sani per causa di quella fede d'estimo del 1787. la quale certificava la voltura dei Beni in testa del Cherico Sani Maraffi per l' istrumento di costituzione di Patrimonio Ecclesiastico del dì 28. Maggio 1784. ma neppure avanti la R. Ruota il detto Sani fece special domanda incidentale, relativa ad ottenere dalla R. Ruota una pronunzia separata sull'indole, e specie del Giudizio, nè tanto meno elevò una tal pretenzione alla cognizione della R. Ruota, e al grado d'incidente per via di citazione, cosicchè rimase la R. Ruota non obbligata a conoscere separatamente, e perciò insieme con la risoluzione di tutti i pretesi gravami, decise con sua Sentenza del 29. Agosto 1826. anche sulla natura del Giudizio, che dichiarò essere stato sempre possessorio, ma poichè il Sani appellante, aveva esibita una scrittura sotto dì 12. Agosto 1826. e con essa prodotta una fede estimale del tutto conforme all'altra fede del 1787. già prodotta con la scrittura suddetta di Gravami, e della detta Scrittura del 12. Agosto 1826. e della fede con essa prodotta, non si trovava nei visti della Sentenza Ruotale fatta special menzione, il detto Sani interpose appello per il capo della nullità dalla detta Sentenza della R. Ruota su i fondamenti della mancanza della separata pronunzia sulla natura del Giudizio, e della mancanza della Sentenza appellata nella Scrittura del 12. Agosto 1826. Il Supremo Consiglio decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè compariva insussistente del tutto il fondamento di nullità, che per parte del sig. Stefano Sani opponevasi contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Firenze nel dì 29. Agosto 1829. e che facevasi principalmente consistere nella circostanza di esser quella stata emanata da un solo Giudice, e non già da tutti i Giudici, componenti l'intiero turno Ruotale, poichè essendo certo in fatto, dietro il resultato chiarissimo di tutti gli atti compilati in Processo, che la questione esaminata, discussa, e decisa dalla detta R. Ruota, riguardava una causa possessoria di danno dato,

doveva questo non già da tutti i Giudici della Ruota, ma da uno di essi
1 soltanto essere risoluta, in ordine alla disposizione letterale del Sovrano Motuproprio del dì 19. Ottobre 1817.

Attesochè la detta Causa di danno dato, non aveva sofferto alterazione alcuna, in conseguenza della protesta, che il sig. Stefano Sani emesse nell'atto di domandare una Perizia, ed un'accesso, di voler cioè verificare i confini del luogo in questione, sopra di cui sostenevasi avvenuto il danno preteso dal medesimo sig. Stefano Sani, poichè in tal contingenza, appunto Giuseppe Franci suo Contradittore dichiarò, che non intendeva di opporsi all'accesso, coll'espressa dichiarazione per altro di non voler promiscuare il primitivo Giudizio possessorio, coll'altro diverso Giudizio petitorio, dal che ne deriva, che non essendo, riguardo a detto Giudizio petitorio, intervenuta veruna contestazione di Lite, rimase il Giudizio stesso ristretto nei puri, e semplici limiti di mero Giudizio possessorio la di cui cognizione
2 fu dal referito Motuproprio riserbata a uno soltanto dei Giudici del Tribunale Ruotale.

Attesochè a dinaturare il sopradetto Giudizio possessorio non era valutabile neppure l'insistenza, che il nominato sig. Sani dedusse negli atti, pretendendo, che il Giudizio suddetto dovesse riguardarsi un proprio, e vero Giudizio petitorio, poichè le sue dimande in questo rapporto non furono presentate avanti la Ruota con quelle formalità, che sono indispensabili all'oggetto di richiamare il Giudice ad emettere una correlativa pronunzia, e segnatamente delle più essenziali fra queste, cioè a dire dell'opportuna citazione, talchè riducendosi il tutto in questo rapporto ad una semplice dichiarazione, non poteva questo essere efficace, ed alterare lo stato del primitivo Giudizio possessorio, e farlo cangiare in un Giudizio totalmente diverso, ne poteva tampoco somministrare plausibil motivo di nullità contro la Sentenza appellata, l'avere il Giudice della Rota omessa a riguardo di tal dichiarazione, una preliminare pronunzia; mentre è certo, che i Giudici, per quanto siano sottoposti al sacro dovere di render Giustizia a coloro, che la richiedono, non sono però tenuti di usare l'autorità, che loro viene compartita, allorchè le domande, che loro vengono a questo
3 oggetto dirette non sono accompagnate da quelle forme, e solennità, che dalla Legge vengono imperiosamente richieste.

Attesochè finalmente non era dato nella circostanza del caso di desumere un'ultimo motivo di nullità della Sentenza appellata dalla circostanza di non essere stata fatta menzione nei visis della medesima di una fede estimale stata prodotta dal sig. Stefano Sani, tre giorni prima soltanto del
4 la spedizione della Causa, poichè era stata di già da detto sig. Sani prodotta antecedentemente altra fede consimile, la quale dopo essere stata veduta, ed esaminata, non avea potuto incontrare accoglienza dal Tribunale, dal che doveva legalmente inferirsi, che un'egual sorte avrebbe dovuta correre questa nuova fede, che della prima era totalmente repetitiva: Ed è

poi notabile il riflesso, che le fedi estimali prodotte dal sig. Sani, giammai sarebbero state meritevoli di considerazione, qualunque volta era certo in fatto, che Giuseppe Franci aveva conclusa una prova diretta del possesso appresso di se, qual prova doveva in ogni evento prevalere a quella, che si desumeva dalle fedi estimali, le quali non altro pongono in essere che una semplice presunzione elidibile sempre di regola dalla verità dimostrata in contrario, con giustificazioni dirette, nella qual circostanza non può la Sen- 5
tenza Ruotale rimproverarsi a ragione di avere trascurata la menzione di un'atto, la di cui inconcludenza si manifestava evidente, e chiarissima.

Per questi Motivi

Dichiara non essere costato, nè costare della nullità opposta alla Sentenza proferita dalla R. Rota di prime appellazioni della Città di Firenze sotto dì 19. Agosto 1826. per parte del signor Stefano Sani Maroffi ne' nomi, e previa tal dichiarazione, condanna il medesimo nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consig.*

DECISIONE XLIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana seu S. Florae Iuramenti Suppletorii diei 18. Junii 1830.

IN CAUSA FORACCI — E — CAGNACCI NE NN.

Proc. Mess. Rocco Del Pietta — Proc. Mess. Aurelio Bossini

ARGOMENTO

Il Creditore, che ha posto in essere la prova del suo Credito per mezzo di un Biglietto del debitore, col quale gli richiedeva premurosamente in prestito la somma reclamata, convalidata dal deposto di due Testimoni, è ammissibile al giuramento suppletorio, a fine di render sempre più perfetta la prova dello stesso Credito.

SOMMARIO

1. 2. *La partita di libro dei negozianti delle merci vendute a minuto a credenza non hanno vigore al di là dell' anno, specialmente quando i libri non sono tenuti con regolarità.*

3. *Non può approvarsi il Giuramento suppletorio all' oggetto di provare un Credito, quando le prove, e le presunzioni addotte dal Creditore non hanno il favore della Legge.*

4. 5. *Un Biglietto, col quale alcuno chiede ad un Amico una somma in prestito, esistente presso il Creditore, fa prova del Credito, specialmente quando è ammennicolata dai Testimoni, ed in questo caso si ammette il Giuramento suppletorio.*

STORIA DELLA CAUSA

Fino dal primo Dicembre 1823. Giuseppe Focacci comparve nel Tribunale di Santa Fiora, e domandó dichiararsi creditore di Giovanni Viaggi, morto pendente Lite in terza istanza, e rappresentato attualmente da Stefano Viaggi di lui figlio minore, e per esso dal Cagnacci di lui Tutore, di diverse partite dipendenti da prezzo di generi vendutigli, o ad altri consegnati per lui, e dependenti inoltre da somministrazioni fattegli in contanti, e produsse in appoggio diverse partite estratte dal Giornale del di lui negozio, come ancora diversi altri documenti.

Il Viaggi oppose la mancanza in se della qualitá di negoziante per l' effetto di escludere l'influenza a di lui carico dei libri mercantili del Focacci, ed oppose pure diverse eccezioni contro i Libri suddetti, siccome resulta dagli atti.

Il Tribunale di Santa Fiora, dopo la compilazione di un voluminoso Processo, passò a decidere la Causa contestata fra le Parti, con Sentenza del 15. Gennaio 1825. fece le segnenti dichiarazioni.

In primo luogo dichiarò esser costato nel Viaggi la qualità di negoziante.

In secondo luogo dichiarò esser costato della legalità, et attendibilità del Libro Giornale del Negozio del Focacci più volte esibito in Tribunale previa citazione alla Parte.

In terzo luogo dichiaró costare della inutilità del Giuramento suppletorio, a cui, aveva domandato in caso di bisogno, di essere ammesso il Focacci, e ciò atteso il concorso di prove sufficienti alla giustificazione dei Crediti reclamati.

In quarto luogo condannò il Viaggi al pagamento delle diverse partite ennunciate nella Sentenza, e facenti in tutto la somma di L. 1209. 13. 4. fra le quali partite se ne trovò una di L. 1000.; come dependente da imprestito, che il Focacci sostenne fatto al Viaggi sotto dì 8. Dicembre 1816

non tanto mediante la partita del suo libro Giornale, e dal copia lattere, come ancora mediante la produzione del Biglietto di richiesta di detta somma, alle quali prove aggiungeva un cumulo di congetture, e di argomenti, e si aggiunse dipoi anco la prova testimoniale, conclusa per mezzo di due testimoni contesti come in atti.

In quinto luogo finalmente dichiarò non essere a sufficienza provato per mezzo del Libro del Negozio diverse altre partite estranee al Commercio, formanti in tutto la somma di L. 505. 5. per le quali bensì fece all'attore Focacci un riservo esperibile in altro Giudizio.

Dalla suddetta Sentenza interpose appello il Viaggi alla Ruota di Grosseto, la quale dopo aver veduti gli atti di Prima Istanza, ed i Libri del Negozio Focacci, non meno che tutte le altre prove cumulate in seconda Istanza, ed in specie le resultanze dei deposti testimoniali, trovò giusta la prima Sentenza, e quella confermò in tutte le di lei parti. La Rota medesima peraltro, avendo considerato, che il Focacci si era sempre offerto pronto al Giuramento Suppletorio, dichiarato inutile dal primo Giudice, e che la suddetta partita delle L. 1000. poteva viepiù rimaner giustificata anche con questo mezzo, dichiarò, che dovesse restar sospesa l'esecuzione della sua Sentenza, finchè il Focacci non avesse prestato il Giuramento suddetto.

Contro questa Sentenza della Ruota reclamò al Supremo Consiglio il Viaggi, quando già era stato prestato il Giuramento Suppletorio, tanto per il capo della nullità, che per il capo della ingiustizia.

Il Focacci sostenne avanti il Consiglio del tutto insussistenti le obiettate nullità, e quanto al rimanente sostenne inammissibile l'appello, attesa l'esistenza delle due conformi.

E il Supremo Consiglio nella sua Decisione dei 19. Giugno 1829.; dopo aver dichiarato, che non costava delle nullità pretese dall'appellante Viaggi, dichiarò ammissibile l'appello relativamente all'ordinato Giuramento suppletorio, per fare, quanto ad esso, le dichiarazioni, che fossero state di ragione.

Riproposta la Causa al Consiglio fu emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la censura della patria legge del 1789. nella quale si fissa; che i libri dei Negozianti non faccian fede al di là dell'anno per le somministrazioni fatte ai ricorrenti alle di loro Taberne per gli usi propri, e come suol dirsi *a minuto*, rendeva inattendibili in massima i crediti reclamati dal Focacci contro il Viaggi, l'uno cioè per somministrazioni della suddetta specie fatte dal primo ad un certo Vichi nell'anno 1814. quantunque per commissione del Viaggi, l'altro per somministrazioni fatte alla famiglia del Viaggi stesso dall'anno 1816. al 1818. 1

Ed attesochè in quanto alla commissione data dal Viaggi per le somministrazioni da farsi al Vichi, era essa concepita in termini da inferire l'idea, che il somministratore Focacci non potesse rivolgersi contro il Viaggi, se non che quando gli avesse fatto conoscere al termine assegnato, la mancanza del Vichi, e che col suo contegno non avesse resa di peggior condizione l'esistenza del credito contro il principal Debitore.

Ed in quanto alle somministrazioni pretese fatte alla famiglia Viaggi
2 attesochè non si trovava una coerenza precisa tra i diversi conti passati alla famiglia Viaggi, ed i libri del Negozio, altronde non tenuti regolarmente.

Non si poteva nel simultaneo concorso di queste circostanze di diritto e di fatto, approvare, e riconoscere nei termini del caso la congruità del Giuramento suppletorio, perchè il metodo, e la materialità stessa della
3 prova dal preteso creditore addotte, lungi dall'avere il favore della Legge, ed una sufficiente presunzione avevano l'uno, e l'altra contro di loro.

Relativamente poi al credito per titolo d'imprestito reclamato dal Focacci nella somma di Lire 1000. attesochè il primordio della di lui prova non scaturiva, ne si fondava nei libri del negozio, sebbene vi fosse notato, ma sopra un viglietto di non controverso carattere del Viaggi, ove richiedeva premurosamente la suddetta somma all'amico, e che questo stesso viglietto spiegava, che poteva essere stato il modo ivi espresso assai congruo per assicurare il Focacci della verità del credito in vista della intima confidenza, e della buona fede, che correva tra l'uno, e l'altro.

Ed attesochè la ritenzione del detto Viglietto nella mani del Creditore, senza che il Viaggi avesse, o portasse in campo alcun valido riscontro per dimostrare, che il di lui contenuto non avesse avuto esecuzione;
4 mentre al contrario averla avuta sembrava essere ammennicolato per via della prova testimoniale esistente negli atti.

Non poteva riguardarsi come contraria alla Giustizia, la pronunzia Ruotale, che aveva ammesso il Focacci al giuramento suppletorio, essendo ben lungi nelle circostanze del caso, che si potesse opinare, che la Ruota devenendo a questo definitivo esperimento avesse abusato di quel prudente
5 arbitrio, di cui in simili casi è rivestito il Giudice dalla Legge, come ne fanno fede i Giureconsulti, ed i Tribunali appresso i Testi nelle *LL. 1. e 3. ff. de jurejurando, e nella Nov. 124. ec.*

Per questi Motivi

Facendo diritto sopra l'appello interposto da Giovanni Viaggi, oggi rappresentato da Stefano suo figlio, colla Scrittura del 20. Febbraio 1829. dalla Sentenza della R. Ruota di Grosseto del 29. Genn. anno suddetto, colla quale Giuseppe Focacci fu ammesso al Giuramento Suppletorio, per la consecuzione dei Crediti di cui si tratta, nella medesima Sentenza, dice male appellato, e ben giudicato colla detta

Sentenza, respettivamente però alla partita di Lire mille, di cui in atti, e perciò la Sentenza in questa parte, e non altrimenti confermò, e conferma, e condanna il detto Viaggi in tre quarti delle spese delle passate, e della presente Istanza, da liquidarsi.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci Rel. e Luigi Matani *Consigg.*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Pitilianen. Praetensae Aditionis Haereditatis diei 23. Aprilis 1830.

In Causa Ponti E Petrucciola

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

L'Adizione dell'Eredità non si presume, ma deve essere concludentemente provata; La prova della distrazione di alcuni piccoli oggetti per supplire alle spese Funerarie non è attendibile perchè inconcludente, e quando si tratta, che l'Erede è una donna non può esser questa trattata ne riconosciuta come Erede, perchè l'accettazione dell' Eredità non può aver luogo senza la preventiva cerziorazione del Giudice.

Sommario

1. 10. *Gli Eredi della Moglie lasciata erede dal marito, non possono dai Creditori dello stesso marito esser molestati, se non provano concludentemente che la detta moglie avesse adita l'eredità predetta.*

2. *La tacita adizione della eredità non si presume se non è accompagnata da atti, che importino un'espressa volontà di accettarla.*

3. 8. *Le modiche distrazioni delle cose dell'Eredità per supplire alle spese funerarie ed alle spese occorse per la cultura dei campi, ed il trasporto dei mobili ereditati dalla casa del defunto a quella propria dell'erede non inducono argomento di accettazione di Eredità.*

4. *Non si presume la tacita adizione dell'Eredità, quando si tratta di erede, la di cui volontà ha bisogno di essere integrata, e di eredità manifestamente dannosa.*

5. *L'adizione dell'Eredità non si presume, ma deve concludentemente provarsi, in spece trattandosi di erede estraneo, e testamentario.*

6. *Per escludere la tacita adizione dell'Eredita basta qualunque titolo anche putativo colorato, ed apparente.*

7. *L'adizione dell'eredità consiste non solamente nel fatto, ma anche nell'animo.*

9. *Le Donne non possono adire l'Eredità senza essere preventivamente cerziorate dal Giudice.*

Storia della Causa

Giuseppe Sorani, che stava ad un certo Podere detto *di Giovanni di Napoli*, con Testamento di suo vero giorno, ed anno rogato Ciacchi istituì Erede la Rosada Ponti sua moglie. Nel 2. Novembre 1823. venne a morte il detto Sorani. La moglie pensò al mortorio, e trovandosi malata fece trasportare i mobili a Pitigliano dove essa pure si ricoverò, e nel 22. Novembre di quello stesso mese e anno venne a morte.

Giuseppe ed altri Ponti divennero eredi intestati della detta Rosada Ponti loro Zia. Questi con solenne atto de'4. Dicembre 1823. rogato Londini accettarono l'Eredità di lei, e repudiarono quella del marito. Fecero eleggere un Curatore, e da questi furono venduti i Mobili attenenti all'Eredità Sorani.

Simone Petruccioli, come Creditore del defunto Sorani, domandò che fosse dichiarato erede del marito la Ponti, ed in conseguenza condannarsi i Ponti quali suoi eredi al pagamento di monete ventisei pari a Fiorini 104. importare del suo credito.

Furono indotti Testimonj per provare, che la Rosada Ponti s'era mescolata nella eredità del marito.

Il Vicario di Pitigliano con Sentenza del 28. Settembre 1825. escluse la qualità ereditaria, ed assolvè i Ponti dal pagamento. Il Petruccioli ricorse in appello al Commissario di Grosseto, i Ponti accettarono il Giudizio, ma quel Commissario dubitò della sua competenza, onde i Ponti ne dedussero il difetto, ed il Petruccioli accettandola ricorse alla Ruota di Grosseto. La Ruota ne 3. Ottobre 1827. decidendo il merito, dichiarò costare della tacita accettazione, e condannò quindi i Ponti al pagamento del debito.

I Ponti si resero appellanti avanti il Consiglio il quale adottando i motivi della precedente Sentenza, così decise.

Motivi

Attesochè dichiarata jacente l'Eredità del fù Giuseppe Sorani possidente agricoltore con Decreto del Tribunale di Pitigliano del 15. Dicembre 1823. ed eletto il Curatore alla medesima nelle forme, non poteva altrimenti sostenersi per parte di Simone Petruccioli creditore del defunto

l'azione intentata con sua Scrittura di domanda del dì 10. Maggio 1824. contro gli eredi della Rotada Ponti, già moglie, e scritta erede testamentaria di detto Sorani, se non che previa una dimostrazione, e prova concludente di aver essa adita l'Eredità predetta, in quei pochi giorni, che sopravvisse al marito. 1

Attesochè sebbene all' effetto di assumere la qualità ereditaria possa di ragione bastare anco la tacita adizione è però certo, che a indurla si richiedono atti, che importino espressa volontà, e non possono ad altro referirsi, di che è pur certo egualmente non potersi trovare ombra nè fatti allegati, giacchè le modiche distrazioni di alcuni mobili ereditarj servirono a pagare, non tanto le spese funerarie, quante le spese dell' opere impiegate dal defunto nella necessaria cultura del fondo ch'egli teneva a colonia, e nulla rileva il trasporto della rimanente mobilia dalla casa colonica a quella della Donna, ove di lì a poco finì i suoi giorni, giacchè in ogni caso che da questo fatto volesse trarsi argomento di occultazione, o appropriazione di assegnamenti ereditarj, l'azione sarebbe tutt'altro che quella intentata. 2

Attesochè tanto meno era dato immaginare tacita adizione nel concreto del caso, in quanto che si trattava di erede, la di cui volontà aveva bisogno di essere integrata, e di eredità, che lungi dal presentarsi lucrosa, appariva manifestamente dannosa. 3

Per questi motivi

Dice essere stato bene appellato per parte di Alessandro, Giuseppe, e Dottor Felice Ponti dalla Sentenza contro di essi, ed a favore di Simone Petruccioli, proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto dì 3. *Ottobre* 1827. *e male con detta Sentenza essere stato dichiarato, e giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome revoca in ogni sua parte, e previa detta revoca, dichiara essersi dovuta, e doversi confermare, come conferma in ogni sua parte la precedente Sentenza del sig. Vicario di Pitigliano del dì* 25. *Settembre* 1825. *ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e Giuseppe Petruccioli, ed il rappresentante il medesimo, per riassunzione del* 6. *marzo prossimo passato a favore dei detti Ponti, condanna nelle spese giudiciali del presente, e del passato Giudizio d'appello.*

Così deciso dagli Illmi. signori.

Francesco Gilles *facente funzione di Presidente Relatore*
Cav. Luigi Matteucci e Luigi Matani *Consiglieri.*

Seguono i motivi della prima Sentenza come sopra dal Supremo Consiglio adottati

Considerando, che per le generali regole di ragione l' adizione dell'Eredità, non si presume, ma deve concludentemente provarsi dall'

allegante, in specie trattandosi di erede estraneo, e testamentario, come
4 trovasi stabilito anche dalle decisioni riportate nel Tesor. Ombr. « ivi „ „ Generaliter quod aditio haereditatis non presumatur, sed debeat „ semper probari concludenter per actos unicos, et necessarios, qui ci- „ tra jus, et nomen haeredis fieri non possint firmavit Rot. in recen. „ Dec. 393. numero 20. Non autem per actos dubios, seu indifferentes „ qui non attenduntur Oravelt. Cons. 37. Num. 4. Gabell. Cons. 55. Nu- „ mero 3. lib. 2. Mascard. de probat. Conc. 40. Num. 8. et Rot. nost. in „ Thesaur. Ombr. Tom. 11. Dec. 22. Num. 44.

Consid. che gli atti a quest'effetto allegati dall'attore Simone Petruccioli contro i rei convenuti Ponti, come induttivi della tacita adizione dell'Eredità del suo debitore Giuseppe Sorani, tanto nella persona della defonta Rosada Ponti vedova di detto Sorani, quanto nelle persone di detti Rei convenuti, sono per loro stessi inconcludenti, perchè, o indifferenti, ed equivoci, e referibili all'assicurazione de'loro crediti verso l'Eredità Sorani, anzichè all'adizione della medesima, per escludere la quale basta di ragione qualunque titolo anche putativo colorato, ed apparente, e benchè in seguito riconosciuto iu sussistente, come viene notato nella Decisione predetta „ ivi „ Quod si per possibili aliquid e „ bonis dicti Ioannis ipse retineret ad huntutus esset a pretensa illius „ qualitate haereditaria, valido esistente alio titulo crediti, et causa „ possidendi ex auctoritatibus desuper relatis, cum etiam qui habet ti- „ tulus possibilis putationis, seu juxte opinatus, et non temerarius suffi- „ ciut ad evadendam dictam qualitatem haeredis, etiam si postea in di- „ scussione cause detegatur erroneus, et insussistens.

Considerando, che l'adizione dell'Eredità, consistendo giusta le disposizioni testuali non solo nel fatto, ma anche nell'animo, questo non è provato legittimamente, e non è presumibile nella Rosada Ponti vedova Sorani, attesa la sua qualita di Donna i notori debiti posanti su detta eredità, e la di lei morte accaduta, pochi giorni dopo alla morte del marito, non meno che per la circostanza di essere la medesima creditrice delle sue doti, ed estradotali, che renderebbe referibile a questo titolo qualunque atto, e disposizione da essa operata e nei Ponti poi è chiaramente esclusa dall'atto formale di repudia di eredità fatta sotto di 4. Dicembre 1823.

Considerando, che ammesso ancor per mera ipotesi, che i pochi effetti mobiliarj, di cui parlano i testimonj, stati indotti dall'attore Petruccioli appartenessero all'Eredita del defunto Giuseppe Sorani, e realmente fossero stati venduti da detta Rosata sua moglie, siccome il loro retratto fù impiegato, per quanto asseriscono detti Testimonj, nelle spese di mortorio del marito, e nel pagare le opere della ribattitura della sementa, ciò dimostra, che una tal rendita fu fatta per urgenza, e per supplire a spese di pietà, e di custodia, e non con l'animo di mescolarsi nell'Eredità, come in Lettera viene disposto dal testo nella Leg-

*ge pro haerede 20. ff. de acquir. vel omitt. haeredit. „ ivi „ Nam hoc ani-
„ mo esse debet ut velit haeres esse: ceterum si quid pietatis, si quid cu-
„ stodiae causa fecit, si quid non quasi haeres egit, sed quasi alio jure
„ dominus, apparet, non videri pro Haerede gessisse.*

Considerando, che in qualunque caso la mentovata Rosa da Ponti, non poteva, come donna, adire e accettare l'Eredità predetta, senza essere preventivamente autorizzata ad un tal'atto per mezzo di decreto del Giudice competente, a forma della Legge, giacchè l'Eredità può talvolta riuscir dannosa, anzichè utile, per cui l' adizione di essa portando necessariamente l'obbligo nell'accettante di pagare i debiti, che posano sull'Eredità medesima, questa obbligazione non poteva essere contratta, dalla sudd. Rosata Sorani come donna, senza la giudiciale autorizzazione e senza la relativa cerziorazione. 7

Considerando che in questo stato di cose, ha il Petruccioli mal diretta la sua azione per il pagamento del suo credito, di che in atti contro dei Ponti, unicamente eredi della Rosata Ponti loro autrice, e non del fù Giuseppe Sorani di lui Debitore.

DECISIONE LI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullit. Senten. diei 28. Maii 1830.

In Causa Piombanti	e	Bianchi
Proc. Mess. Antonio Feroci		Proc. Mess Mandricardo Vettori

Argomento

I Tribunali Ruotali possono riunire la decisione dell' obiettata nullità della Sentenza appellata, al merito della Causa, e proferire una sola Sentenza.

Sommario

1. 2. *Le Ruote debbono decidere insieme col merito, l' obiettata nullità della Sentenza appellata.*

Storia della Causa

Gaetano Bianchi con atto del 12. Marzo 1830. appellò dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze il 12. Agosto 1829. per il solo capo della nullità, inquanto Ei diceva che la Ruota con detta Sentenza aveva cumulativamente deciso la Causa tanto nei rapporti del merito quanto nei rapporti della nullità della precedente Sentenza del Magistrato Supremo del 10. Febbraio 1829. mentre la Ruota medesima era stata richiamata a decider la sola nullità, nel qual caso aveva la medesima oltrepassato i limiti di quella Giurisdizione, che era stato dall' appellante al medesimo conferita.

Il Supremo Consiglio pronunziò nel modo, che segue:

Motivi

Attesochè la nullità obiettata per parte del sig. Gaetano Bianchi alla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 12. Agosto 1829. e che da esso si è fatta dipendere dalla circostanza di avere la detta R. Ruota deeisa la Causa non tanto nei rapporti della nullità, quanto nei rapporti del merito della precedente Sentenza del Magistrato Supremo del 10. Febbraio 1829 non ha appoggio alcuno di giuridico fondamento, sia che si abbia riguardo alle disposizioni dell' attual Regolamento di Procedura Civile, sia che si prendano in esame gli atti della Causa portata in grado di appello avanti la Ruota, la quale con una stessa Sentenza decise la questione della nullità, e il merito della Causa.

Attesochè in fatti perciò, che riguarda il disposto dall' attual Regolamento di Procedura, basta anche di volo portare un'occhiata al contenuto dell' articolo 721. per accertarsi della facoltà conferita alle Ruote, o per meglio dire della necessità, in cui esse sono di pronunziare contemporaneamente sul merito della Causa, e sulla questione della nullità. Ecco il tenore dell' articolo surreferito „ ivi „ Se sarà stato appellato dalla Sentenza
1 « nel merito, e cumulativamente opposta la nullità della Sentenza appellata, l'incidente della nullità si terrà riunito al merito, e dovrà decidersi « dalla medesima Sentenza definitiva di conferma, o di revoca della Sentenza appellata. »

Attesochè anche gli atti della Causa portata in appello avanti la Ruota, giustificavano l' insussistenza totale della nullità opposta contro la Sentenza dalla medesima proferita, poichè è un resultato evidente degli atti medesimi, che la Ruota fu necessitata dalla Giurisdizione di conoscere non solo della nullità, ma anche del merito della Sentenza del Tribunale di prima Istanza, poichè l'appellante sig. Gaetano Bianchi, ben lontano dal ristringere l'appello da esso interposto avanti la Ruota con espressioni chiare

ed univoche al solo capo della nullità, come per l' effetto, di cui si tratta, sarebbe stato necessario, interpose invece un' appello in genere, e quindi negli atti successivi dedusse ancora la sua difesa sul merito della causa, nelle quali circostanze, la contemporanea risoluzione della Causa nei rapporti del merito, e della nullità è affatto immeritevole di qualunque rimprovero, che anzi tutto all' opposto rimane giustificato non solo dal disposto della Legge, ma anche dall'autorità di questo medesimo Supremo Consiglio, come può riscontrarsi dalla *Dec.* 65. *tra le impresse nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 19.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello da Gaetano Bianchi interposto per il capo della nullità con atto dei 21. *Marzo* 1829. *dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze dei* 12. *Agosto* 1829. *dice non esser costato, ne costare della nullità contro detta Sentenza obiettata, e rigetta perciò l' appello per il capo della nullità interposto, e detto Bianchi condanna a favore dei sigg. Piombanti appellati, nella spese giudiciali, e stragiudiciali della presente istanza da tassarsi.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi,
Cav. Luigi Mattencci, e Luigi Matani Relat. *Consigg.*

DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis Scrutinae diei 21. Maii 1830.

In Causa Pieralli e Magi

Proc. Mess. Antonio Bacchini — Proc. Mess. Michele Bonelli

Argomento

I Tribunali Ruotali hanno dalla legge vegliante il diritto di riunire al merito della Causa, e decidere con una sola Sentenza le questioni incidentali, quando la riunione comparisca al loro arbitrio prudente, congrua, e conveniente.

Sommario

1. 2. *Le questioni Incidentali possono riunirsi al merito dalle Regie Ruote, quando la riunione la credano conveniente.*

3. *L' Incidente nato per la pretenzione di una delle Parti, che l' altra esibisca alcune ricevute non è di quel pregiudizio, che possa impedirne la riunione al merito.*

4. *L' Incidente deve decidersi separatamente quando la di lui risoluzione può impedire l' ingresso della Lite.*

5. *L' esibizione dei Documenti investe direttamente il merito della Causa.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Regio Tribunale di Commercio di Firenze li 13. Luglio 1829. fu condannato il sig. Antonio Magi, anco con arresto personale, a pagare al sig. Alessandro Pieralli, la somma di Lire 2952 soldi 5. e den. 8. frutti, e spese, credito già stato precedentemente sanzionato a favore del medesimo sig. Pieralli da due conformi Sentenze, che una del Magistrato Supremo del dì 6. Giugno 1828. l'altra della R. Ruota del dì 10. Gennaio 1829.

Si appellò il sig. Antonio Magi da questa Sentenza avanti la R. Ruota sul fondamento di non esser debitore della somma preindicata, come pure sostenne di non rivestire la qualità di Negoziante. Successivamente esibì una cedola di posizioni, quali vennero ammesse con Decreto del dì 10. Settembre 1829. Esaurito il Giudizio incidentale delle posizioni, il signor

Magi elevò un altro incidente, domandando alla Ruota, che prima di procedere alla Sentenza definitiva nel merito, dichiarasse esser tenuto il signor Alessandro Pieralli a produrre in atti alcune ricevute, da cui il sig. Magi pretendeva di far costare di esser Creditore del sig. Pieralli di diverse somme, per dependenza di certo affitto di un Forno, e così indurre una reciproca compensazione di Debito, e Credito.

La Ruota però, sul reflesso, che il credito del sig. Pieralli era liquido ed incontrovertibile, appoggiato alla cosa giudicata, il cui pagamento non poteva esser ritardato da eccezioni torbide, e d'alta indagine, quali dovevano riguardarsi quelle allegate dal sig. Magi, e sul reflesso altresì, che la qualità mercantile nel sig. Magi suddetto era rimasta pienamente giustificata dagli atti con Sentenza del 16. Febbraio 1830. previa la riunione dell' Incidente, di pretesa produzione di ricevute, al merito della Causa, e quello rigettando, confermò la Sentenza del Tribunale di Commercio, e condannò il succumbente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Ricorse il Magi col rimedio dell' appello al Supremo Consiglio, avanti il quale domandò, che fosse dichiarata nulla la preindicata Sentenza, perchè la R. Ruota aveva oltre le sue facoltà, riunito l' incidente di pretesa produzione di ricevute, al merito della Causa, mentre doveva il medesimo decidere con separata, e diversa pronunzia, trattandosi, a senso del signor Magi, d'Incidente pregiudiciale, e portante gravame non reparabile nella definitiva.

Il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè non può plausibilmente controvertersi alle Ruote di prime appellazioni, la facoltà di riunire al merito della Causa le questioni incidentali, che da alcuno dei Collitiganti vengono nel corso dell' istanza dedotte, e che su quella, e su queste possa dalle Ruote medesime contemporaneamente pronunziarsi, quando ciò al loro arbitrio rassembri congruo, e conveniente, tale essendo il resultato delle disposizioni contenute nella Circolare della Imperiale, e Reale Consulta del 24. Febbraio 1824. 1

Attesochè a torto perciò dal sig. Antonio Magi obiettavasi il vizio di nullità rimproverato alla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Firenze sotto dì 16. Febbraio 1830. e che esso pretendeva desumere dalla circostanza di avere la Ruota stessa riunito al merito della Causa, e quindi contemporaneamente risoluta la questione Incidentale dedotta per parte dello stesso sig. Antonio Magi, diretta ad ottenere, che il sig. Alessandro Pieralli suo Contradittore, tenuto fosse ad esibire alcune ricevute relative al pagamento dei Canoni di un affitto, già da qualche tempo risoluto, mentre avendo in questo caso la Ruota dedotta all' esercizio una facoltà, che dalla legge venivali espressamente compartita, non poteva non ravvisarsi manifestamente assurda, e incongrua la pretenzione del prefato sig. Magi, il quale in sostanza de-

duceva un mezzo di nullità dalla circostanza di avere la Ruota esercitata
2 una tal facoltà, resistendo a ciò il principio notissimo, che cioè *nullum non est quod fit, Lege permittente.*

Attesochè non poteva la Ruota essere trattenuta dalla cumulativa pronunzia, tanto dall' Incidente proposto per parte del signor Antonio Magi, quanto del merito della Causa, dietro il reflesso, che l'indole di detto Incidente fosse di tal natura, che a di lui riguardo non potesse esser luogo
3 alla riunione di esso al merito della Causa, ed alla successiva contemporanea risoluzione, poichè ritenuto, che un tale incidente era preordinato ad ottenere, che il sig. Alessandro Pieralli fosse obbligato ad esibire alcune ricevute pretese esistenti presso il medesimo, forza era il concludere, che un tale Incidente non aveva il carattere di quella pregiudicialità, che solo poteva essere di ostacolo alla riunione dell' Incidente col merito della Causa, e che allora soltanto rimane verificata quando l' Incidente medesimo si riconosce di tal natura, che la di lui risoluzione può, al dire dei Pratici,
4 togliere l'ingresso alla Lite; mentre l'esibizione dei Documenti di qualunque sorte essi siano investano direttamente il merito della Causa, e non sottopone perciò il Tribunale all' obbligo di emettere sopra di questa una distinta, e separata dichiarazione.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello per il capo della nullità dal sig. Antonio Magi interposto dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze de' 16. Febbraio 1830. ad esso contraria, e favorevole al sig. Alessandro Pieralli, dice non esser costato, nè costare della nullità dedotta rigetta perciò l' appello per il detto capo della nullità, e condanna detto sig. Magi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza da tassarsi.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Battista Brocchi,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani Rel. *Consigg.*

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cortonen. Liquidation. diei 3. Martii 1830.

In Causa Scarpaccini e Bazzani

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Felice Bossi

Argomento

Il Creditore, che per patto non può esigere il suo credito dal debitore, se non dopo una generale, ed intera liquidazione di tutti gl' interessi fra essi passati, ha diritto alla nomina di un nuovo Perito calculatore, quando il primo nelle sue operazioni ha commesso degli errori.

Sommario

1. 2 3. 4. *Quegli che si è obbligato di non molestare il suo debitore per il pagamento di una somma certa finchè non sono fra essi liquidati interamente i loro conti, non ha diritto all'esazione, se non dopo la fatta liquidazione.*

5. *Quando il Perito calculatore è incorso in più errori nella sua operazione diretta a porre in essere una generale liquidazione, non può negarsi a quegli che si sente agravato la nomina di nuovo Perito.*

Storia della Causa

Resulta dal Processo, che il fu Pietro Paolo Scarpaccini per Istrumento de' 16. Giugno 1815. acquistò in compra da Bernardino Bazzani una casa per il valore di francesconi 100., dei quali il venditore fece quietanza, dichiarando essergli stati pagati. Ma poichè in realtà il Compratore Scarpaccini andava in quell' epoca Creditore del Bazzani di somme non liquidate, e le parti erano d'accordo, che dovesse il prezzo suddetto compen-

sarsi con tanta rata dei crediti del Compratore, così fu preso il compenso di far firmare nel detto dì 16. Giugno 1815. dal Compratore Scarpaccini un foglio di buona fede, in cui rimase dichiarato, che il prezzo restava tutt'ora in sue mani; malgrado la quietanza riportata nell'Istrumento, e che questo prezzo, coi relativi frutti, doveva esser compensato all'occasione della liquidazione da farsi delle respettive pendenze, e ben'inteso, che frattanto il sig. Scarpaccini non potesse essere astretto in modo alcuno al pagamento, il quale suddetto atto è concepito come appresso „ ivi „ Io infrascritto Pietro Paolo Scarpaccini possidente „ domiciliato nel Terzo di Mercatale in Pierle, mi dichiaro vero, „ e legittimo debitore del sig. Bernardo Bazzani possidente domiciliato in detto luogo, della somma di monete cento fiorentine da paoli dieci, per dependenza di prezzo non pagato di „ una casa da esso venduta in questo giorno ai rogiti del Notaro „ Domenico Galeazzi, qual prezzo sebbene in detto Istrumento apparisca esser rimasto saldato, riconoscendo la di lui buona fede, dichiaro di esser tutt'ora debitore in detta somma di monete cento, e non altrimenti, e di corrispondergnene da oggi „ in futuro il frutto del cinque per cento a capo d'anno, senza „ potere essere astretto a pagare detta somma, fintantochè non „ ci saremo conteggiati dei respettivi nostri crediti, e debiti, da „ liquidarsi, per i quali dovrà seguire fra me, e detto Bazzani „ l'opportuna compensazione con le citate monete cento, ed in „ fede ec.

In seguito mancò di vita il Compratore Scarpaccini prima, che la liquidazione avesse avuto luogo, ma ad una liquidazione fu bensì proceduto nel Gennaio 1821. col di lui figlio Claudio Scarpaccini, siccome apparisce dall'Istrumento del dì 13. di detto mese di Gennaio 1821. ricevuto dal Notaro Galeazzi.

Dopo tutto questo nell'Aprile 1823. comparve il sig. Bazzani nel Tribunale di Cortona, e all'appoggio delle divisate dichiarazioni di buona fede, domandò la condanna di Claudio, e Vittorio Scarpaccini, figli, ed eredi di detto Pietro Paolo al pagamento della indicata somma di francesconi cento, e frutti.

Gli eredi Scarpaccini replicarono, che questa pendenza era rimasta tolta di mezzo colla liquidazione suddetta del 1821., e dedussero, che in ogni caso si sarebbe dovuto, a forma del patto procedere a questa liquidazione, da cui soltanto avrebbe potuto prender vita la pretesa azione del Bazzani.

Il Tribunale di Cortona nel corso del Giudizio nominò un Pe-

rito Calculatore, nella persona del sig. Francesco Galeazzi, ma la di lui operazione non sodisfece i sigg. Scarpaccini, ed anco il sig. Bazzani non potè giustificare la regolarità, e finalmente neppure il Tribunale potè sanzionarla definitivamente, avendo colla sua Sentenza del 29 Agosto 1828. condannati i Scarpaccini al pagamento richiesto dal Bazzani, col riservo dei respettivi crediti dedotti avanti il Perito.

Appellarono i fratelli Scarpaccini avanti la Regia Ruota di Arezzo, e domandarono prima di tutto la nomina di un nuovo Perito Calculatore, il quale riformasse il calcolo delle respettive partite di Dare, e Avere nei modi regolari, non senza rilevare li sbagli, ed omissioni del Perito di prima Istanza.

La Ruota di Arezzo per altro con Sentenza de'4. Giugno rigettò l'istanza dei fratelli Scarpaccini, senza escludere in guisa alcuna i fondamenti, che l'avevano motivata, e rilevando soltanto, che il fondamento dell'azione del Bazzani stava nel foglio di buona fede, e non già nei resultati di una liquidazione, che non costituiva elemento nel Giudizio, ed osservando in secondo luogo, che nessun danno risentivano i fratelli Scarpaccini, mentre si trovano sempre abilitati a riproporre i loro diritti in un nuovo esperimento, ed in altro congruo Giudizio.

I fratelli Scarpaccini interposero appello dal suddetto Decreto ruotale, e ne sostennero l'ingiustizia, sì perchè i soli resultati della liquidazione da farsi potevan dar vita all'azione del Bazzani per un'effetto della convenzione letterale, contenuta nel citato foglio di buona fede, e sì perchè il gravame dei fratelli Scarpaccini era manifesto, mentre si pretendeva di fargli soccombere al pagamento prima della liquidazione, che secondo il concetto delle parti avrebbe esclusa l'esistenza del preteso debito.

Per la parte all'incontro del Bazzani si sostenne la giustizia del Decreto appellato, ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi.

Attesochè il defunto Pietro Paolo Scarpaccini, mentre col privato Chirografo del dì 16. Giugno 1815. si dichiarò debitore di Bernardo Bazzani per dependenza del valore di una casa, che aveva comprata dal medesimo, della somma di monete cento da paoli dieci fiorentine pari a fiorini 400., promettendo di corrispondergli il frutto sopra la detta somma alla ragione del 5. per cento sebbene dal pubblico istrumento, che era stato nello stesso

giorno celebrato per i rogiti del notaro Domenico Galeazzi apparisse, che egli ne avesse sborsato il prezzo, stipulò per altro, di non poter essere astretto al pagamento della predetta somma, finchè non fosse seguita la liquidazione dei loro respettivi crediti, e debiti, dichiarando, che in tal circostanza dovesse procedersi alla compensazione di altrettanta rata de' suoi crediti, con il debito
1 delle predette cento monete.

Attesochè a tenore di di questa convenzione non poteva il Bazzani domandare il pagamento del credito resultante dall'enunciato Chirografo, finchè non fosse stata eseguita la convenuta generale liquidazione di tutti l'interessi pendenti tra il medesimo e lo Scarpaccini, giacchè da tale epoca soltanto era questo obbligato
2 alla sodisfazione del proprio debito.

Attesochè la liquidazione fatta dopo la morte del prefato Pietro Paolo Scarpaccini, tra il Bazzani, e Claudio Scarpaccini uno dei figli, ed eredi del predetto Pietro Paolo, e resultante dal pubblico Istrumento del dì 13. Gennaio 1821. rogato dal Notaro Domenico Galeazzi, non poteva autorizzare lo stesso Bazzani a reclamare dalli eredi Scarpaccini il pagamento del menzionato credito, giacchè la liquidazione, che apparisce dal detto Istrumento non investe tutti l'interessi, che erano passati tra lo Scarpaccini, ed il Bazzani, essendo ristretta al credito, che lo Scarpaccini aveva contro il Bazzani, e quindi contro il Micheli, come Compratore di alcuni beni del Debitore Bazzani, ed all'altro credito dipendente dalla mallevadoria prestata a favore del Bazzani per due censi d'uno dei quali era Creditore il Legato Pio Petroni, e del-
3 l'altro la Cappella Clarucci.

Attesochè questa generale liquidazione neppure rimaneva posta in essere dalla relazione del sig. Francesco Galeazzi nominato in Perito Calculatore dal Tribunale di Cortona, giacchè il medesimo nella sua operazione era incorso in diversi errori, ed omissioni, onde quando l'esazione del credito del Bazzani doveva di-
4 pendere dalla precedente generale liquidazione, la quale accertando lo stato dei respettivi crediti, e debiti, avesse dimostrato la sussistenza del predetto credito, non poteva denegarsi la nomina di un nuovo Perito, il quale devenisse a quella generale liquidazione, che non resultava dalla predetta relazione del sig. Ga-
5 leazzi, a motivo delli errori, ed omissioni, in cui era incorso.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte dei sigg.

Claudio, e Vittorio fratelli Scarpaccini contro il Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile d'Arezzo sotto dì 4. Gennaio 1829. ai medesimi contraria, e favorevole respettivamente a Bernardino Bazzani, dice bene appellato, e male respettivamente giudicato dal Decreto suddetto, e quello perciò revocando, come revoca in tutte le di lui parti; in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi procedere in conformità delle Istanze fatte come in atti avanti la detta Ruota per parte dei fratelli Scarpaccini appellanti, alla nomina di un Perito Calculatore per l'effetto di determinare lo stato delle respettive pendenze,, ed interessi veglianti fra le parti suddette, e di che nelle respettive deduzioni come in atti; rinviando perciò, come rinvia nuovamente le parti medesime avanti la detta Ruota, onde sia proceduto ne modi regolari, non tanto alla nomina del detto Perito quanto ancora a tutti gli altri correlativi in conformità della Legge.

E condanna in fine l'appellato Bazzani nelle spese del Giudizio incidentale, sì della presente, come della passata Istanza.

Così deciso dagl'Illmi signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Gio' Batista Brocchi, e Cosimo Silvestri *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Anglarien. Praetensi Condom. et Pratens. Servit. diei 3. Martii 1830.

In Causa Mondani E Mondani

Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

---

Argomento

La consuetudine in alcuno di valersi di un Forno unito ad un fabbricato non fa presumere in quegli il condominio, e nemmeno induce un diritto di servitù, la quale non si costituisce col solo fatto, e nel dubbio si presume, che quegli se ne serva nelle sue occorrenze, se ne serva per semplice titolo di familiarità.

Sommario

1. *Il condominio esclude la servitù, come la servitù esclude il condominio.*

2. *Il Proprietario di un Fondo è proprietario ancora di tutte le Parti costituenti il fondo medesimo.*

3. *Quando nella divisione di un Patrimonio si lasciano indivisi alcuni Oggetti, e non si fa menzione della porzione di un Fondo, questo in tal caso s'intende assegnata a quel dividente a cui è consegnato tutto il fondo.*

4. 5. *La consuetudine di valersi del Forno spettante al proprietario del medesimo non fa presumere alcun condominio, nè alcuna servitù.*

6. *Il solo Fatto non costituisce la servitù, e nel dubbio si presume che quegli, il quale si serve della cosa altrui, se ne serva per titolo di familiarità, piuttosto che per diritto di servitù.*

6. *La prova testimoniale non è ammissibile quando al fatto, che vuol provarsi sono in opposizione le resultanze degli atti, e specialmente quello, che ha detto nelle Scritture esibite nel Giudizio il richiedente tale ammissione.*

Storia della Causa

Filippo Mondani aveva fatto costruire nell'Anno 1825. un forno nel Villagio delle Tavarnelle a tutte proprie spese all'oggetto che questo sup-

plisse al bisogno di cuocere il Pane per se, e per altri abitanti del detto Villaggio, mentre si proponeva distruggere un antico Forno sottoposto alla di lui abitazione detta, *le Case Nuove*, nel quale antico forno erano soliti di cuocere il Pane, non tanto la famiglia di Esso Filippo Mondani, quanto le famiglie di altri abitanti di quel luogo.

Angiolo Mondani volle conoscere in proposito le intenzioni positive del detto Filippo; E ne 28. Dicembre 1825. avendo adito il Tribunale di Anghiari, domandò l'ammissione di una cedola di posizioni all'oggetto di fare esaminare sù quella Filippo Mondani, il quale non si ricusò a quell'esperimento; ed anzi rispondendo alle posizioni, sotto la religione del giuramento dichiarò che egli intendeva di permettere ad Angiolo Mondani di servirsi del nuovo forno in quel modo medesimo che se ne era servito sino a quel tempo.

Allora fù, che Angiolo Mondani deducendo la sua azione domandò, che fosse impedito a Filippo Mondani l'esecuzione dell' accennato progetto, e ciò per due fondamenti, per il condominio cioè; e per la servitù attiva sopra l'Antico Forno ad esso competenti, ed aggiunse, che qualunque dei due diritti a lui competesse sopra il Forno antico, intendeva giovarsi di quello a sostegno dell'azione intentata.

Filippo Mondani oppose non competere all' attore, nè condominio, ne servitù sopra l'antico Forno, e che se in quello lo stesso Angiolo Mondani, ed altri erano stati soliti di cuocere il pane, ciò non proveniva da altra ragione, che da una consuetudine di famigliarità e che esso Filippo aveva l'intenzione ferma e determinata di mantenere a chiunque vi avesse potuto avere interesse, il comodo di cuocere il Pane al nuovo forno per la causa medesima di famigliarità.

Cumulate in seguito dai due contendenti diverse giustificazioni relative alle reciproche pretensioni, il sig. Vicario Regio di Anghiari ne 23. Dicembre 1828. dichiarò essere competuto, e competere ad Angelo Mondani il condominio sopra il Forno controverso, ed esser tenuto Filippo Mondani a rispettare il detto condominio, e non essere a lui permesso di variare il posto del forno, sul quale esercitare potesse il suo condominio il detto Angiolo, e condannò Filippo nelle spese del Giudizio.

Sull'appello del succumbente la Ruota Civile di Arezzo ne 11. Agosto 1829. revocò il precedente giudicato, dichiarò non competere ad Angelo Mondani nè condominio, nè servitù sul forno antico, ed accolta l'offerta fatta come sopra, da Filippo Mondani, dichiarò il detto Angelo Mondani puoter cuocere il pane al nuovo forno, come praticava nel forno antico, e condannò Angiolo medesimo nelle spese di quello, e del precedente Giudizio,

Appellò Angiolo avanti il Supremo Consiglio da questa seconda Sentenza, ed in appoggio del suo appello ripropose quei mezzi di difesa, che aveva spiegati nelle precedenti Istanze. Il Supremo Consiglio così decise.

Attesochè la pretensione di Angiolo Mondani diretta ad impedire a Filippo Mondani la demolizione di un forno esistente sotto la di lui casa di abitazione, si fondava nel supposto, che al medesimo competesse sopra lo stesso forno, un diritto di servitù.

Attesochè sebbene ciascuno degli allegati diritti fosse in contradizione con l'altro, giacchè il condominio esclude la servitù, come la servitù esclu-
1 de il condominio, non ostante essendo stata trattata la Causa in ambedue i predetti sistemi di difesa, ed avendola il Supremo Consiglio esaminata nell'uno, e nell'altro aspetto, ha dovuto persuadersi dell'insussistenza della pretensione dell'attore.

Attesochè infatti non era controverso fra le Parti, che il forno, del quale si tratta, esistesse in un fabbricato denominato *le Case nove* di proprietà di Filippo Mondani nella già Contea di Montauto nel Castello denominato le *Tavarnelle*, e che la proprietà di quel fabbricato in Filippo Mondani, restasse provata specialmente dal pubblico Istrumento de 21. Dicembre 1772. rogato dal notaro Ser Marco Baccini con il quale definitivamente provvedderò alla divisione del comune Patrimonio Andrea, e Giovanni Mondani fra loro cugini, e padri respettivamente dei due collitiganti Angelo, e Filippo Mondani.

Attesochè sebbene in quell'Istrumento non si leggano dettagliatamente descritti i Beni ed assegnamenti toccati in parte a ciascuno dei dividenti, per altro vi è chiaramente espresso, che il Fabbricato *delle case nuove* toccò in porzione ad Andrea Padre di Filippo Mondani.

Attesochè essendo incontrastabile in Filippo Mondani la proprietà di quel fabbricato, doveva riguardarsi come una di lui proprietà anche quel forno, che forma parte dello stesso Fabbricato ed è situato sotto la camera abitata dallo stesso Filippo, essendo massima incontroversa che il proprie-
2 tario di un fondo, è proprietario ancora di tutte le parti costituenti il fondo medesimo conforme prescrivono i Testi espressi nella *Leg. Iulianus* 14. § *Aedibus distractis ff. de act. empt. e nella Leg. si sepulcrum profana cod. de relig. et sunpt. funer.*

Attesochè di fronte a questa massima per sostenere in Angiolo Mondani il condominio di quel forno, che faceva parte dello stabile di proprietà di Filippo Mondani, sarebbero state necessarie delle prove dirette, e rigorose, le quali non furono dal medesimo concluse; Poichè sebbene alcuni dei Testimoni indotti dal predetto Angiolo Mondani asserissero, che le divise del patrimonio Mondani avessero avuto luogo in una epoca anteriore all'anno 1772. e fossero state fatte, non fra Andrea, e Giovanni Mondani, ma fra i loro Padri, ed Autori Paolo, e Francesco Fratelli, e figli di Giovanni Mondani Seniore Avi dei Litiganti, questa asserzione peraltro non trovava alcuno appoggio in veruno Documento, ed era anzi contradetta dal precitato pubblico Istrumento del

21. Dicembre 1772, e conveniva osservare inoltre, che mentre l' indicati Testimoni asserivano che fra i condividenti Paolo, e Francesco Fratelli Mondani fossero stati lasciati in comune diversi oggetti, tra i quali il Forno *delle case nuove*, nel detto Istrumento del 1772. si lasciano indivisi tra Andrea, e Giovanni diversi oggetti, fra i quali però non trovasi fatta menzione del Forno, il quale più di ogni altro, sarebbe convenuto di rammentare fra quelli esclusi dalla divisione, talchè non essendo il medesimo rimasto compreso tra gli oggetti restati indivisi, egli è chiaro che rimase incluso 3
nella divisione come parte *delle case nuove*.

Attesochè la circostanza di fatto asserita dai Testimoni, e concordata dallo stesso Filippo Mondani che le famiglie dei Litiganti, e quella dei loro Autori, ed altre Famiglie ancora che abitano alle Tavarnelle erano solite di cuocere il pane nel forno *delle case nuove*, e di concorrere alle spese, che si facevano all' occasioni delle riparazioni del forno medesimo non era di tale efficacia per stabilire il condominio del forno giacchè procedendo in questo sistema ne sarebbe derivato l'assurdo che tutte le Famiglie, le quali da lungo tempo erano solite di cuocere il pane al forno *delle* 4
case nuove, ne fossero state anch'esse proprietarie.

Attesochè se una tal circostanza non era di per se stessa capace di giustificare il condominio del forno in Angiolo Mondani, neppure era bastante a costituire la prova di quella servitù, che in subalterna difesa dallo stesso Angiolo Mondani si proponeva. Imperocchè dall'allegata circostanza che Filippo Mondani, e prima di esso il di lui Genitore permettevano ed ai parenti, ed alli altri Abitanti nel Castello delle Tavarnelle di cuocere il Pane al forno *delle case nuove*, che era l'unico in attività in quel Castello, non per questo se ne poteva inferire il diritto di servitù, dovendosi piuttosto supporre che ciò si facesse per famigliarità, piuttostochè per diritto di servitù, mentre finchè non sia provato il diritto assoluto di servitù il solo fatto non costituisce la servitù, e nel dubbio deve presumersi che quello, che 5
si serve della cosa altrui, se ne serva per titolo di famigliarità, piuttostochè per diritto di servitù conforme osservano *Surd. Dec.* 177. *Num.* 3. *Rota* 6
Romana in recent. part. 4. *Tom.* 2. *Dec.* 101.

Attesochè ammessa una tal presunzione, invano si tentava di concludere la prova della servitù in conseguenza della Centenaria, e dell'immemorabile, quando di ambedue era manifesta l'insussistenza, mentre dall'Anno 1772. fino al giorno della mossa lite non era decorso quell'intervallo di tempo, che sarebbe stato necessario per porre in essere la centenaria, o l'immemorabile, e non era poi proponibile ciò, che erasi fatto avanti il 1772. perchè avanti quest'epoca le famiglie delli attuali Collitiganti formavano una sola famiglia, e non vi era perciò luogo ad indurre servitù da quell'uso, che nasceva in quel tempo anteriore al 1772. dall'incontroverso diritto di condominio.

Attesochè la domanda incidentale per l'ammissione della prova testi-

moniale, stata fatta in limine ferendae Sententiae da Angelo Mondani, con la quale si proponeva di dimostrare che il controverso forno era in antico affatto isolato, e non compreso nel fabbricato *delle case nuove*, non poteva essere esaudita, perchè il fatto, che si voleva con la medesima giustificare, era in opposizione con le resultanze delli Atti, e specialmente con quanto aveva detto lo stesso Angiolo Mondani nelle Scritture dal medesimo
7 state esibite nel Giudizio di prima Istanza.

Per questi motivi

Previa la riunione della pronunzia sopra l'istanza di ammissione alla prova Testimoniale esibita in atti nel dì primo del corrente per parte di Angelo Mondani alla pronunzia sul merito, e fermo stante la rejezione della detta prova Testimoniale, dice male appellato per parte di Angelo Mondani, e respettivamente bene giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Arezzo dell'1°. Agosto 1829., quella conferma, ed ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e detto Angelo Mondani appellante condanna a favore di Filippo Mondani nelle spese giudiciali soltanto delle tre Istanze del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Gio. Batta. Brocchi, e Cosimo Silvestri *Relatore*, *Consiglieri*



DECISIONE LV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 24 Julii 1830.

In Causa Pomi ne Formichini e Formichini e Poggi

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Santi Poggi

Argomento

I diritti di un Terzo creditore sulle cose già sequestrate, dedotti contro il sequestrante, e la cauzione offerta al medesimo affine di conseguire gli stessi oggetti sequestrati, per di lui sicurezza nel caso, che i diritti affacciati non si verificassero, si decidono insieme colla causa di sequestro.

Sommario

1. 2. 3. *L'ammissibilità di una cauzione offerta da un Terzo creditore per ritirare gli oggetti sequestrati si decide insieme colla Causa di Sequestro.*

Storia della Causa

Resulta dal Processo, che il sig. Santi Poggi cessionario di un Credito litigioso, che il sig. Auditor Meucci deduceva contro il sig. Dottore Carlo Formichini introdusse fino dell'anno 1828. avanti il Tribunale di Figline un Giudizio contro il medesimo sig. Dottor Formichini, onde ottenere la di lui condanna al pagamento di Sc. 145. producendo in appoggio un privato atto del 1815.

Il Dottor Formichini tentò col mezzo delle Posizioni di escludere il supposto debito, ma le risposte date alle posizioni non corrisposero all'espettativa per lo che il Dottore Formichini, che mancava di altri mezzi di prova, onde giungere alla giustificazione dei fatti asseriti, e giurati, si trovò nella necessità di renunziare formalmente alle proposte eccezioni, ed agli atti.

In conseguenza della qual renunzia, il credito dedotto dal sig. Poggi Cessionario come sopra, rimàse convalidato in quella istessa guisa, che dichiarato lo avesse una Sentenza passata in cosa giudicata.

Dopo di ciò il sig. Poggi procedè nell'anno 1828. a sequestrare le raccolte di alcuni Beni, che si trovavano tutt'ora in possesso del debitore.

La disgraziata condizione economica però abbastanza nota del Dottor Formichini obbligò la di lui moglie, e il di lui figlio di primo letto signor

Tito Formichini ad intervenire immediatamente in Giudizio, e ad opporsi al sequestro, domandando, come domandarono infra le altre cose, che le rendite sequestrate fossero dichiarate affette loro, ed obbligate prelativamente a qualsivoglia altro creditore, ed in specie al signor Poggi, in ragione dei loro respettivi crediti dotali opportunamente giustificati.

Dipoi nella pendenza della contestazione avendo bisogno di profittare delle raccolte sequestrate, offersero al sig. Poggi la mallevadoria solidale di un ricco possidente, e negoziante di Figline, per il pagamento del di lui credito, qualora la detta prelazione non fosse stata dichiarata.

Il Tribunale di Figline passò a decidere la Causa con Sentenza del 14. Febbraio 1829. e con questa Sentenza il Tribunal di Figline, nulla in sostanza decise sull'interesse della sig. Pomi ne del figlio del primo letto del sig. Dott. Formichini.

Quel Giusdiciente infatti considerò che la dichiarazione del credito reclamato dal sig. Poggi non poteva denegarsi, e che neppure poteva denegarsi la conferma del sequestro.

Passò quindi a considerare, che la deduzione dei crediti antichi, e privilegiati fatta dalla moglie, e dal figlio del primo letto, non potevano trattenere le dichiarazioni implorate come sopra dal sig. Poggi.

Proseguì a considerare, che malgrado la dichiarazione del Credito, e la conferma del sequestro, i diritti della moglie, e del figlio, non rimanevano vulnerati, rilevando, che i loro allegati privilegj, e la pretesa prelazione formare non dovevano soggetto di esame nel Giudizio attuale, ma che dovevano invece riservarsi al successivo Giudizio, che si sarebbe introdotto per la distribuzione del prezzo delle cose sequestrate.

Ed alle premesse considerazioni corrispondono le dichiarazioni fatte nella Sentenza.

La sig. Pomi ne Formichini, e il Formichini interposero appello dalla citata Sentenza avanti la Ruota di Firenze, e la Ruota medesima sotto di 30. Settembre 1829. quella annullò, e revocò, ed in riparazione dichiarò non essersi potuto nello stato degli atti, di ragione procedere alla conferma del sequestro suddetto, ed essersi invece dovuto assumere dal primo Giudice il conveniente esame dei diritti dedotti per parte degli appellanti come sopra sulle cose sequestrate, per quindi pronunziare su i diritti medesimi, non meno che sul detto sequestro ai termini di ragione, e di Giustizia con una sola, e medesima Sentenza, e salvo quatenus la preventiva ammissione della mallevadoria come sopra offerta; per lo che vennero le parti rinviate avanti il primo Giudice, per essere dal medesimo deciso su tutto quanto sopra ne' modi regolari, e di giustizia, con quel più di che nella detta Sentenza Ruotale, alla quale ec.

Da questa Sentenza interpose appello avanti il Supremo Consiglio il sig. Santi Poggi; e ne sostenne la pretesa ingiustizia, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè molto legalmente la Ruota decise, che si dovea in uno stesso Giudizio, e con un' unica Sentenza decidere sopra l'ammissibilità della cauzione offerta dai comparenti nella Causa del sequestro fatto contro il signor Formichini dal sig. Poggi Cessionario del sig. Auditore Menoci, poichè da questa preliminare questione dipendeva naturalmente lo scioglimento, o la conferma del sequestro, e non mai questa da quella. 1

Attesochè anche le azioni promosse dalla moglie, e figlio Formichini come quelle, che rivestivano la natura di azioni ipotecarie, e reali, e così capaci di portare alla conseguenza se, e come di ragione di doversi accordare ai medesimi il possesso dei fondi del Debitore, con tutte le loro accessioni, meritavano d'essere esaminate, e giudicate contemporaneamente colla Causa del sequestro. 2

Ciò non ostante, attesochè la suddetta Sentenza conteneva alcune espressioni, per cui si poteva, senza temerità, sebbene senza plausibil motivo, sostenere, che l'intenzione del Giudice di Prima Istanza non avesse voluto nulla definitivamente statuire riguardo al sequestro, e in pregiudizio irreparabile dei comparenti. 3

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Santi Poggi contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 30. Settembre 1829. al medesimo contraria, e favorevole respettivamente ai sigg. Isabella Pomi nei Formichini, e Tito Formichini, conferma perciò la Sentenza suddetta coll' appresso dichiarazione, poichè dice doversi condannare, come condannò il sig. Poggi nelle spese giudiciali soltanto della passata istanza, ed in quanto a quelle della presente lo ...na in tre quarti delle medesime.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Francesco Gilles *ff. di Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, Rel. e Luigi Matani *Consigg.*

DECISIONE LVI.

R. RUOTA D' AREZZO

Burgi S. Sepulcri Hypothecae diei 18. Maii 1830.

In Causa Redi e LL. e Creditori Guelfi

Proc. Mess. Carlo Sandrelli Proc. Mess. Tarquinio Grossi Proc. Mess. Tommaso Grossi

Argomento

La Moglie gode dell'Ipoteca legale su i Beni del Marito, e la conserva senza bisogno di alcuna Iscrizione, anche pe' suoi stradotali, e ne tramanda gli stessi diritti ai suoi Eredi, ai quali egualmente non fa d'uopo di prendere Inscrizione.

Sommario

1. 8. 13. *La Moglie ancora pe' suoi Estradotali ha l' Ipoteca Legale su i Beni del Marito.*

2. *L'Ipoteca Legale delle Donne maritate esiste indipendentemente da ogni Iscrizione.*

3. *L' Ipoteca compete alla Moglie sù i Beni del Marito dal dì del Matrimonio per la conservazione della Dote, e per l' esecuzione delle altre convenzioni Matrimoniali.*

4. *Quantunque gli Estradotali non possano comprendersi nella Categoria della Dote debbono però comprendersi fra i debiti del Marito quando gli ha convertiti in proprio uso, e la Moglie ha diritto di ottenere da lui il rinvestimento.*

5. *Secondo gl'* Art. 2193. *e seg. del Cod. Francese gli acquirenti degl' Immobili de' Mariti non purgano le Ipoteche non inscritte delle donne maritate per le loro Doti,* Recupere, *e convenzioni matrimoniali, che osservando le formalità da essi richieste.*

6. *La parola* Recupere, *indica tutti i Crediti della Donna indipendenti dalla Dote, e dalle convenzioni Matrimoniali.*

7. *La parola* Recupere *per il suo naturale significato denota il ricupero dal Patrimonio del Marito del prezzo dei Beni appartenenti alla Moglie da lui convertito in proprio profitto.*

9. 11. 12. *La Causa che mosse il Legislatore ad accordare alla Donna maritata su i Beni del Marito l' Ipoteca Legale indipenden-*

temente da ogni iscrizione fu la dipendenza morale della Moglie, ed il fine di non mettersi in opposizione d'interessi col Marito.

10. *Il vantaggio dell'Ipoteca Legale per gli estradotali della Donna diverrebbe spesso illusorio se per conservarlo avesse bisogno della inscrizione.*

14. 15. 16. *L'Ipoteca tacita indipendentemente da ogni Inscrizione passa a favore della Donna Vedova, e de' di lei Eredi.*

Storia della Causa

La signora Anna Peraccini si unì in Matrimonio col Nobile sig. Lodovico Guelfi di S. Sepolcro sotto il Regime delle antiche Leggi Toscane, e durante questo Matrimonio si aprì a di lui favore e della sig. Eleonora Peraccini ne Redi nell'anno 1799. la successione alla Eredità lasciata dalla signora Rachele Peraccini, loro comune sorella Germana. Erano per insorgere delle questioni sopra questa Eredità fra le nominate Sorelle Peraccini, allorchè fu creduto conveniente di devenire ad una transazione fra loro, che fu poi definitivamente conclusa mediante pubblico Contratto del dì 8. Febbraio 1800. rogato da ser Vincenzio Agostini, in ordine al quale fu convenuto che dovesse alle dette due Sorelle Peraccini corrispondersi la somma in contanti di scudi 1840. per saldo, e transazione dei diritti che potevano loro competere sopra i beni formanti parte dell'Eredità stessa, che si pretendevano sottoposti a vincolo Fidecommissario.

Gli altri elementi di cui si componeva la ridetta Eredità consistevano in Crediti, contanti, e mobili dei quali nessun altro si conobbe eccettuato il Credito di scudi dugento, o fiorini 840. resultante a debito del sig. Antonio Fioravanti in forza di privata scritta del 6. Febbraio 1800. testimoniata, e recognita dal sig. Giovan Francesco Baldi.

Degli assegnamenti tutti che per la metà aspettavano alla signor Anna Peraccini sopra la detta Eredità si fece amministratore assoluto, e indipendentemente il di lei marito sig. Lodovico Guelfi, mentre egli solo con detta veste, e qualità combinò, e stipulò la transazione per interesse della Moglie, accettò la dichiarazione di debito del sig. Fioravanti al quale accordò la dilazione di anni due al pagamento del Capitale colla corrisposta del frutto in ragione del cinque per cento all'anno, e finalmente ritirò le somme pervenute come sopra nella nominata sig. Anna dalla Eredità stessa.

Apparisce infatti dal pubblico Istrumento del 20. Febbraio 1807. rogato da Ser Antonio Prillotti, che il sig. Guelfi esigè, e fece sua la somma spettante alla propria Moglie in virtù del precedente Istrumento di transazione del dì 8. Febbraio 1800. e apparisce altresì dalla privata scritta del 6. Febbraio detto che amministrò, e dispose perciò che riguardava il di lei interesse della somma pure dovuta dal sig. Fioravanti.

Dopo tali operazioni, che lo resero Debitore della somma esatta, e responsabile dell'altra di cui dispose, e si fece amministratore continuò il

sig. Guelfi a convivere colla moglie finchè nel 6. Novembre 1813. cessò la medesima di vivere senza lasciar figli dal suo Matrimonio, dopo avere per mezzo di Testamento Olografo del 30. Agosto 1811. consegnato al Notaro Pacchi di S. Sepolcro disposto fra le altre cose de' suoi beni estradotali onorandone dell'usufrutto il Marito superstite di lui vita natural durante, e della proprietà i di lei nipoti, e figli della fu sig. Eleonora Peraccini sua sorella cioè i sigg. Antonio, Francesco, e Diego Redi, e le sigg. Metilde Redi ne Chiaromanni, e Luisa Redi ne Romanelli.

Apertosi recentemente un Giudizio di concorso de' Creditori del nominato sig. Guelfi avanti il Tribunale di S. Sepolcro per la distribuzione del prezzo dei Beni componenti il suo Patrimonio, da esso esposto in vendita volontaria i sigg. Antonio Redi, Francesco Tortelli ne IIN. Luisa Redi ne Romanelli, Paolo Benvenuti come Cessionario della signora Metilde Redi, e David Mori come Cessionario del sig. Diego Redi comparvero a domandare un grado utile per l'importare degli estradotali antedetti salvo l'usufrutto a favore del sig. Guelfi, ma le loro istanze non restarono esaudite mentre colla Sentenza Graduatoria proferita da quel Tribunale il dì 26. Marzo 1829. vennero esclusi affatto dalla implorata collocazione.

Trovandosi lesi i nominati Eredi, e aventi causa dalla signora Anna Peraccini da questa Sentenza ne interposero appello avanti questa R. Ruota, sostenendo che la medesima era ingiusta, e meritevole di revoca in quella parte, in cui non aveva fatto diritto alla loro domanda, poichè indipendentemente da qualunque inscrizione, competeva ai reclamanti ex iuribus della signora Peraccini sopra il detto Patrimonio in concorso l'ipoteca legale per gli estradotali predivisati dal dì della giustificata versione nelle mani del sig. Guelfi.

Per parte degli appellanti sigg. Andrucci, Bartolini, e Gatti si replicò al contrario che per detti estradotali non competeva ai sigg. Redi, e LL. CC. alcun diritto per ottenere la reclamata collocazione in mancanza della necessaria inscrizione, ed essendo in seguito di ciò insorta fra le Parti una questione su quest'articolo dopo la più ingegnosa, e virile difesa fatta dalle Parti venne la Causa portata all'Udienza del 16. Marzo 1830. in cui dopo la discussione furono dalla Regia Ruota communicati i dubbii in voce e fu rinviata la Causa per la replica a tali dubbii, e per la spedizione alla successiva Udienza del 6. Aprile. Ma avvenuta nel 30. Marzo la morte del sig. Canonico Filippo Gatti uno degli Appellati, la Causa fu dichiarata sospesa, e radiata dal Ruolo settimanale.

Riassunta poi la Causa stessa con atto del dì 11. Maggio corrente dalla signora Cecilia Plotti come Erede di detto sig. Canonico Gatti, riproposta per la replica ai dubbi, et quatenus per la pronunzia della Sentenza Messer Carlo Sandrelli Procuratore degli Appellanti disse che malamente, e ingiustamente colla Sentenza Graduatoria del 26. Marzo 1829. erano rimasti esclusi i suoi rappresentanti per il credito estradotale, che come Eredi e aventi causa dalla signor Anna Peraccini, tenevano contro il Patrimo-

nio in concorso del sig. Lodovico Guelfi, in ordine ai pubblici Istrumenti di Transazione del dì 8. Febbraio 1800. rogato ser Vincenzio Agostini e d' inserzione, e quietanza del 20. Febbraio 1807. passato avanti il Notaro Antonio Prillotti, e in ordine alla privata Scritta del 6. Febbraio 1800. perchè venendo da tali documenti giustificato il versamento dell' importare di questi estradotali nel detto Patrimonio in concorso stante il ritiro fattone dal ridetto sig. Lodovico Guelfi come Marito, e legittimo Amministratore della loro Autrice non poteva ad essi denegarsi il richiesto grado utile coll' ipoteca legale del 20. Febbraio 1807. senza che potesse formare ostacolo la mancanza dell' inscrizione, essendo da tal formalità dispensata la Donna maritata per l' oggetto di acquistare, conservare, e trasmettere ai di lei Eredi, ed aventi Causa il diritto dell' ipoteca legale sopra i beni del Marito anche per i di lei crediti estradotali dal dì del giustificato versamento conforme dietro il disposto degli Art. 2121. e 2135. del Codice Civile Francese ha stabilito la Giurisprudenza dei Tribunali, e degli Scrittori Francesi, che l' efficacia di questa tacita Ipoteca non soggetta ad alcuna formalità per conservare il suo grado non si era in conto alcuno diminuita dopo che per la morte della prefata sig. Anna Peraccini era rimasto sciolto il Matrimonio stante che il Codice francese non derogava all' ipoteca legale e non imponeva l' inscriverla allorchè o la Moglie rimaneva vedova, o premoriva al Marito. Che così estesi erano anzi i favori che i Francesi Legislatori avevano avuto per i titoli di Dote, e per i Crediti estradotali della Donna maritata, che anche a matrimonio disciolto non avevano stabilito un termine entro il quale facesse d' uopo d' inscrivere la relativa ipoteca legale di maniera che esse, e i di loro Eredi godevano dei privilegi concessi a tale effetto anche dopo disciolto il Matrimonio conforme aveva deciso formalmente il Consiglio di Stato col suo Parere de 9. Maggio 1807. coll'altro del 22. Maggio 1808. e finalmente con quello del dì 8. Maggio 1812. approvato dall' Imperatore ed inserito nel Bullettino 436. delle Leggi sotto N. 7993.

Che non aveva diminuita l'efficacia dell' ipoteca stessa neppure la Patria Legge del 25. Dicembre 1819. relativa al sistema ipotecario mentre non aveva fatto su questo rapporto variazione alcuna alle disposizioni riferite che furono anzi conservate e tenute ferme in tutta la loro estenzione; e però concluse che piacesse alla R. Ruota di revocare, e correggere la detta Sentenza Graduatoria nella parte reclamata, e in reparazione collocare utilmente gli appellanti fra il grado decimo, e undecimo della Graduatoria stessa per la somma richiesta di scudi 1020. per dependenza di detti estradotali resultanti dai citati Contratti del dì 8. Febbraio 1800. e 20. Febbraio 1807. e dalla privata scritta del 6. Febbraio 1800. salvo l' usufrutto a favore del sig. Lodovico Guelfi sua vita natural durante, come pure di collocarli per le spese relative alla loro domanda di Graduazione, e produzione fatta avanti il Tribunale a quo, il tutto colla condanna degli appellati solidalmente fra loro nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali del presente Giudizio di appello.

In seguito delle repliche degli appellati la Regia Ruota decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè con la Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Lodovico Guelfi proferita dal sig. Vicario Regio di S. Sepolcro il dì 26. Marzo 1829. fu dichiarato non potersi graduare con ipoteca Legale gli appellanti sigg. Redi, e LL. CC. pel Credito degli Estradotali della defonta sig. Anna Peraccini Moglie del detto sig. Guelfi in essi pervenuto coerentemente al di lei Testamento Olografo del dì 30. Agosto 1811. non solo perchè mancante il detto Credito d'Inscrizione Ipotecaria di fronte ai Creditori Inscritti di esso sig. Guelfi, ma ancora perchè non era stato giustificato, che tali estradotali della signora Peraccini fossero stati effettivamente ritirati dal di lei Marito.

Attesochè nell'attuale Giudizio avendo gli appellanti giustificato mediante il Contratto di transazione del dì 8. Febbraio 1800. rogato Agostini, e l'altro d'Inscrizione, e quietanza del di 20. Febbraio 1807. rogato Pillotti, che il sig. Guelfi ritirò per conto della detta sua Moglie la somma di scudi novecentoventi, come suo capitale estradotale, tutto il momento della disputa riducevasi principalmente in conoscere se alla detta signora Peraccini, e suoi Eredi competesse nei Beni del sig. Guelfi la ipoteca legale per l'enunciato Credito estradotale indipendentemente da ogni inscrizione.

Attesochè non poteva cader dubbio, che la Moglie anche pei suoi Estradotali ha l'ipoteca legale sui beni del Marito giacchè l'Art. 2121. del Codice Civile Francese quanto al sistema Ipotecario fra noi conservato, prescrive in una maniera generale, ed assoluta che le Donne hanno un ipoteca Legale sui beni dei loro Mariti per sicurezza dei loro *diritti*, e dei loro *Crediti*, cioè per sicurezza di tutto quello che hanno diritto di reclamare dai loro Mariti per qualunque titolo: essendo uniforme la disposizione di questo articolo a quello della *L. ultima Cod. de pact. Convent.*
1 secondo la intelligenza datale dai Dottori, e dai Tribunali tra i quali *De Luca de Dote disc.* 168. *n.* 19. *Politi de dote disc.* 22. *num.* 16. *Rota cor. Coccino Dec.* 13. *per tot. et in Rec. par.* 14. *Dec.* 267. *num.* 9.

Attesochè il successivo art 2135. del detto Codice comincia dal di-
2 chiarare senza restrizione che l'ipoteca legale delle Donne maritate esiste indipendentemente da ogni inscrizione.

Attesochè questo stesso articolo non può apprendersi come restrittivo della generalità delle espressioni con le quali è concepito il precedente 2121. stante le distinzioni che in esso si fanno dei diversi diritti, e Crediti delle Donne maritate, supponendo, che tali distinzioni siano state dal Legislatore stabilite per limitare la esenzione dalla inscrizione, eccettuando da questo favore i beni estradotali: Poichè esaminando l'intero contenuto del detto art. 2135. si scorge essere esso soltanto declarativo del preceden-

te 2121. designando diverse specie di Crediti della Donna maritata non
per l'oggetto di limitare a qualchedano di essi la dispensa dall' inscrizione
ma unicamente per far conoscere che non tutti i Crediti della Moglie go-
der debbono sui beni del Marito della ipoteca Legale dall' epoca del suo
Matrimonio.

Con questo Art. 2135. viene soltanto stabilita, secondo la diversità
della natura dei detti Crediti, l'epoca dalla quale dee prender vita l'ipo-
teca che è loro dalla Legge attribuita la quale ipoteca ordinato viene, che
alla moglie competa dal dì del Matrimonio per la conservazione della sua
Dote, e per la esecuzione delle altre Convenzioni Matrimoniali: Dal dì
dell' aperta successione, o dall' accettata Donazione per la restituzione dei 3
Capitali dotali a lei dovuti durante il Matrimonio, potendo benissimo es-
sere costituiti per Dote alla Donna anche i beni futuri; E dal dì della con-
tratta obbligazione insieme col Marito per la sua rilevazione, e *pel rinve-
stimento dei suoi beni alienati.*

Attesochè sebbene i Capitali estradotali della Moglie non possano le-
gittimamente comprendersi nella categoria della Dote, e delle convenzioni
Matrimoniali, debbono però quando il Marito li ha ritirati, e convertiti a
suo profitto comprendersi fra i debiti di lui verso la Moglie la quale ha 4
tutto il diritto di ottenere il *rinvestimento* dei suoi capitali alienati.

Attesochè gli Art. 2193. e seguenti prescrivono che gli acquirenti de-
gli immobili dei Mariti non purgano le ipoteche non inscritte delle Donne
maritate per le loro doti, *recupere*, e convenzioni matrimoniali, che osser- 5
vando le formalità da essi ordinate.

Attesoche la parola *recupere* conviene intenderla che comprenda
tutti indistintamente i Crediti della Donna indipendenti dalla Dote, e dalle
convenzioni matrimoniali, poichè altrimenti essendo stata fatta di questi
ultimi espressa, e speciale menzione, si renderebbe oziosa, e superflua la 6
indicazione delle *recupere.*

Attesochè d'altronde la parola recupere adoprata dal Legislatore non
può supporsi che contenga una distinzione restrittiva da Esso non indica-
ta, ma quand' anche ciò potesse supporsi il naturale significato della detta
parola sarebbe sempre applicabile al caso controverso in cui si domanda
dagli appellanti di recuperare dal Patrimonio del sig. Guelfi il prezzo dei
beni appartenenti alla sig. Peraccini sua defunta Consorte da esso appro- 7
priatosi, e convertito in suo profitto.

Attesochè il combinato disposto dei sopraindicati articoli faceva co-
noscere, che indistintamente ogni diritto, e Credito della Donna contro il
Patrimonio del Marito, e quindi anche i di lei estradotali godono della ipo-
teca legale esente da ogni inscrizione; Ma quand' anche il Testo della
Legge presentasse qualche ambiguità converrebbe osservare secondo le re-
gole della sana critica quale fu la intenzione del Legislatore onde rilevare 8
se fra un caso, e l'altro concorra identità di ragione.

Attesochè i motivi che animarono il Legislatore ad accordare alla

Donna maritata sui beni del marito la ipoteca legale indipendentemente
da ogni inscrizione furono il reflesso della dipendenza morale della mo-
glie, e il desiderio di non metterla in opposizione di interessi, e di volontà
col marito esponendola al pericolo di compromettere o i suoi beni, o la
sua domestica tranquillità: furono il reflesso della impotenza, e della in-
9 capacità della Moglie per agire contro il suo marito; E furono il riflesso,
che avendo accordato alla moglie il vantaggio della ipoteca Legale anche
pei suoi estradotali, questo favore diverrebbe il più delle volte illusorio se
per conservarlo utilmente necessaria fosse la inscrizione.

Attesochè concorreva identità di ragione tosto che era diretta la di-
10 sposizione della Legge a favorire le donne stante la naturale loro debo-
lezza, e la ordinaria soggezione loro al marito, ed a conservare tra i co-
niugi la domestica concordia, poichè ognuno vede che militano gli stessi
motivi per la Dote, e per gli estradotali, dei quali sebbene il marito non
11 sia il legittimo amministratore è però ordinariamente l'amministratore di
fatto.

Attesochè tali convincenti argomenti, i quali non incontravano osta-
colo alcuno nella Giurisprudenza Toscana, erano avvalorati dalla opinio-
ne dei migliori Giureconsulti, e dalle superiori Decisioni della Francia,
ove nacque, ed ha tuttora vita la Legge di cui si è fatta l'analisi, Giure-
12 consulti, e Decisioni allegate in larga copia dai dotti Difensori degli ap-
pellanti potendosi principalmente annoverare. *Merlin Repert. de Juri-
sprud.. Art. Hypotheque sec.* 2. §. 3. *et Art. Inscription Hypotheq.* §.
5. 6. *Pothier Traité des Hypotheq. Art.* 55. §. 1. *Cour de Cassation
Dec,* 8. *Novembre* 1809. *et* 11. *Iun* 1822. *et* 6. *Iuin* 1826. *Cour. R.
de Pau Dec.* 15. *Ianvier* 1823. *Cour R. de Lion* 16. *Aut* 1823. trovan-
si impresse tutte le indicate Decisioni nella raccolta del Sirey.

Attesochè stabilità la massima che alla Donna maritata compete la
ipoteca Legale esente da ogni inscrizione anche pei suoi estradotali com-
13 putabili dal giorno in cui passarono questi in potere del Marito, scenden-
do al caso in disputa restava a vedere se l'efficacia della tacita ipoteca già
competente alla signora Peraccini si era, o nò diminuita dopo che per la
morte della detta signora era rimasto sciolto il di lei matrimonio col sig.
Guelfi, mentre il Codice Francese non impone l'obbligo d'inscrivere l'
ipoteca Legale della Donna allorchè diviene Vedova, o premore al Ma-
14 rito.

Attesochè il Consiglio di Stato di Francia decise la controversia in
favore della vedova, ed in favore dei suoi Eredi col Parere approvato dall'
Imperatore il dì 8. Maggio 1812. inserito nel Bullettino delle Leggi 436.
15 num. 7993. come avverte il *Cav. Quartieri Instit. di Giurispr. Compar.*
§. 425.

Attesochè la Patria Legge del 25. Dicembre 1819. relativa al sistema
Ipotecario non fece in questo rapporto variazione alcuna alla sopra riferita
16 disposizione.

Attesochè gli appellanti non avendo concludentemente giustificato, che la metà del Credito contro il sig. Antonio Fioravanti derivante dall' Apoca privata del dì 6. Febbraio 1800. spettante come Capitale estradotale alla nominata sig. Anna Peraccini, fosse stato ritirato dal sig. Guelfi suo marito, non potevano ottenerne pagamento dal prezzo dei di lui beni, il quale deve unicamente distribuirsi ai suoi Creditori.

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione della Contumacia dei signori Lodovico Guelfi, Giuseppe Carsughi, Maria Tavecchi, Maddalena Borgogni, Bernardo Goracci, e Cosimo Dolci, i quali sebbene legalmente citati non sono comparsi; dice bene appellato, e male giudicato con la Sentenza Graduatoria dei Creditori del signor Lodovico Guelfi proferita dal sig. Vicario Regio di S. Sepolcro il dì 16. Marzo 1829. in quella parte che ha denegato ai sigg. Redi, e LL. CC. grado utile pel Credito degli Estradotali, che come Eredi, ed aventi Causa dalla defunta sig. Anna Peraccini hanno, e tengono contro il Patrimonio, e beni del nominato sig. Guelfi suo Marito; Revoca, e corregge la Sentenza medesima nelle parti appellate, ed in riparazione dice doversi collocare siccome colloca utilmente gli Appellanti sigg. Antonio Redi, e LL. CC. coll'ipoteca Legale del dì 20. Febbraio 1807. dopo il Grado decimo della detta Graduatoria è così anteriormente al signor Cosimo Dolci graduato in undecimo luogo, ed agli altri appellanti pel loro Credito di scudi novecento venti pari a fior. 3864. *per dependenza dei detti estradotali resultanti dal Contratto di transazione del dì 8. Febbraio 1800. rogato ser Vincenzio Agostini, e dall' altro di Transazione, e quietanza del dì 20. Febbraio 1807. rogato Antonio Pillotti, come pure per le spese relative alla loro domanda di collocazione, e produzione fatta avanti il Tribunale a quo da liquidarsi; E siccome tale Collocazione deve aver luogo salvo l'usufrutto a favore del sopra detto sig. Lodovico Guelfi sua vita naturale così dichiara che il Capitale sopra enunciato non potrà ritirarsi dagli Appellanti vivente il medesimo sig. Guelfi se non se previo cauto, e sicuro rinvestimento onde far fronte all'usufrutto antedetto. E condanna gli Appellati sigg. Giovanni Andreucci, Anna Bartolini ne Guelfi e Cecilia Plotti come Erede del fu sig. Canonico Filippo Gatti, solidalmente tra loro, nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. signori

Benedetto Cercignani *Primo Auditore, Relatore*
Pietro Caracci *Auditore*, e Angiolo Pagni *Auditore*.

DECISIONE LVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Praetensae Legat die 19. Augusti 1830.

In Causa Petrini E D'Aragona

Proc. Mess. Rocco Del Piatta Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

I Legati non hanno effetto alcuno quando il Patrimonio del disponente è oberato dai debiti al giorno della sua morte, e divengono inutili disposizioni ogni volta che esistono inventari degli oggetti creditari, che allontanavano ogni sospetto di frode.

Sommario

1. *L'erede anche non beneficiato non è tenuto pagare oltre le forze dell'Eredità i legati.*

2. *I Legati nella ipotesi di eredità oberata diventano inutili donazioni, subitochè viene remosso ogni sospetto di occultazione, e di frode.*

3 *Quando gl' Inventari di una eredità sono fatti con regolarità, e si prova che alcuni oggetti furono venduti assai meno del prezzo in quelli notato, non possono attaccarsi di alcun vizio.*

4. *Non può parlarsi di esecuzione di Legati, e di legittima di quel Testatore, che nel giorno della sua morte ha lasciato un Patrimonio oberato, non potendosi concepire idea di legato, e di legittima se non da una eredità netta dai debiti.*

5. *Quando il Figlio erede del Padre, rimane alla direzione di un Negozio mercantile, deve riguardarsi un tal fatto come proveniente dal mandato degli esecutori, nè può addebitarsi di adizione libera dell' eredità.*

Storia della Causa

Resulta dal Processo, che con Testamento solenne de' 27. Aprile 1825. ricevuto nei rogiti del Notaro Angiolo Trinci, il fu Beniamino Pacifici di nazione Ebrea, onorò la di lui figlia Ester

Pacifici (che rigenerata alla Grazia colle acque Battesimali è comparsa in Giudizio sotto il nome di Luisa d'Aragona) di un legato di scudi 1000; a titolo di Dote. Ma considerando altresì, che le possibili circostanze della sua eredità non permettessero di supplire a tale sua disposizione, come all'onere degli altri legati, dei quali aggravava il figlio Moisè Pacifici istituito erede, ordinò che il legato come sopra fatto alla figlia dovesse andar soggetto alla detrazione della falcidia, ed a quella diminuzione qualunque, che lasciasse poi salva al figlio la sua legittima.

Ed ordinando poi le sue ulteriori disposizioni preordinate, per quanto pare, a togliere ogni questione futura fra' tutti i suoi figli sul vero stato della paterna eredità, deputò due Esecutori Testamentari di sua piena fiducia, e di compiuta onestà, ai quali ingiunse l'incarico di compilare un'esatto Inventario de' suoi beni ed assegnamenti, e fare uno stato esatto dell' Eredità, al dì della sua morte.

Ordinò poi, che l'Erede Moisè Pacifici suo figlio, non potesse avere a sua disposizione gli assegnamenti della sua eredità, fintanto che non fosse stata questa purgata dai debiti puramente esigibili al tempo della sua morte, e fino a che non fosse stata consegnata a Giuseppe Pacifici, o suo Curatore la quota col detto Testamento, assegnatagli, o la legittima, intendendo, e volendo, che per l'oggetto ancora di effettuare la purificazione dell' Eredità medesima i sigg. Montifiore, e Coen, nominati Esecutori Testamentarii, ritenessero la qualità di Amministratori, e Curatori provvisorii del predetto Moisè suo figlio.

Mancato di vita il detto Beniniamino Pacifici nel 14. Luglio dello stesso anno 1825. gli Esecutori come sopra da esso nominati procederono alla confezione dell' inventario della di lui Eredità, alla presenza di due Testimoni espressamente rogati, alla presenza altresì di tutti i Componenti la Famiglia Pacifici, tra i quali la Luisa D'Aragona, che vi appose, al pari degli altri la sua firma, e previa l'elezione di due Periti a dare, conforme dettero la stima, che secondo la loro perizia, e coscenza meritavano gli oggetti inventariati.

Moisè Pacifici istituito erede, e socio della Taberna lasciata dal Padre, sperando fortuna migliore, proseguì il commercio e la negoziazione, di cui era socio col Padre medesimo, ma la fortuna non secondò le sue speranze, poichè un' anno, e mezzo dopo fu necessitato a sospendere i suoi pagamenti, per cui fu dichiarata fallita la sua Ragione.

Fra i Creditori, che concorsero a distribuirsi il prezzo rile-

vato dalle vendite degli assegnamenti attivi della mancata Ragione „ Moisè Pacifici „ comparve anco la di lui sorella Ester, oggi Luisa D'Aragona, e fondandosi sul Testamento paterno, e sulle Leggi Patrie della intestata successione, reclamò il pagamento del Paterno legato.

Con Sentenza per altro proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoia sotto dì primo Settembre 1829. furono rigettate le domande di detta sig. Luisa D'Aragona, che fattasi appellante da questa Sentenza, ne domandò alla Regia Ruota la revoca; e la Ruota decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè mentre è certo in massima, come bene osservavano i primi Giudici, che l'Erede, per quanto non beneficiato, non può esser tenuto oltre le forze della Eredità, al pagamento spe-
1 cialmente dei Legati, i quali nella ipotesi di Eredità oberata, diventano una inutile donazione di ciò, che non è, ogni volta che esistono Inventari degli effetti ereditarii, che rimuovono ogni sospetto di occultazione, e di frode, come osservano *Donell. de*
2 *Iure Fisci. Lib. 7. Cap. 11. N. 13. Salgad. Labyr. Credit. p. 2. cap. 1. n. 32. 33. 53. Cancer. Var. Resolut. cap. 2. de Inventario N. 109. Fontanell. de pact. Nupt. Claus. 4. Glor. 5. N. 47. Rot. Lucen. coram Palma Dec. 54 N. 36. Dec. 143. N. 37. Rot. Not. in Pistorien. Inventario seu Pecuniaria 20 Settembre 1769. cor. Moneta.* inutili, e deboli sono stati i tentativi che in questo secondo Giudizio si sono fatti per parte dell'Ester Pacifici, oggi Luisa D'Aragona, onde far nascere dei sospetti se non contro la esattezza dell' indicazione degli effetti ereditarii, contenuti nei respettivi Inventarii compilati in ordine alla volontà del Disponente dai sig. Esecutori Testamentarii, la quale indicazione neppure si ardiva di attaccare almeno sulla violazione degli effetti medesimi.

Attesochè in fatti del tutto vaghe, e non giustificate sono state le eccezioni o piuttosto i dubbii insinuati contro la modicità di detta valutazione, mentre all'apposto per parte dei rei convenuti si sono allegati con la Scrittura non contradetta del 16. Agosto corrente dei riscontri di fatto resultanti dagli atti del fallimento Pacifici, esistenti nel Tribunale di Pistoia, secondo i quali invece resulterebbe, che varie partite di crediti della Taberna sono stati realizzati per una somma vistosamente minore di quella, che nei citati Inventarii era stata calcolata, e questo fatto venendo a conforto di tutte le presunzioni di massima regolarità,

che assistono i disputati Inventarii, e perchè invigilati, e diretti da persone rispettabili di ciò incaricate dal Padre di Famiglia nel suo Testamento, e perchè corredati del parere di Periti conosciuti, e perchè eseguiti in faccia, e coll'assenso di tutta la Famiglia, e con scrupoloso dettaglio in una serie di molti continuati giorni, in una città, ov' erano molti creditori della Taberna, senza che alcuno di essi abbia opposto il minimo reclamo, ragion voleva che d'essi, o si riguardassero, come ineccezionabili, o rifondessero almeno tutto il peso della prova contraria nella contradittorice, della qual prova neppur cenno fu dato. 3

Che data l'attendibilità di diritto, e di fatto degli Inventarii sopradetti, e costando quindi in modo regolare dello stato assolutamente oberato del Patrimonio di Bernardino Pacifici al giorno della sua morte, vanità diveniva il parlare di esecuzione di Legati, o di petizione di quota legittima, quando di legato, e di legittima non può concepirsi idea, se non dato un subietto ereditario netto, e depurato dai debiti. 4

Che neppure apparivano applicabili le Teorie invocate dal meritissimo difensore della Ester Pacifici, e dedotte tutte dalla confusione dell'azioni attive, e passive del Testatore Beniamino colle azioni attive, e passive dell' Erede Moisè Pacifici, giacchè quando, per le premesse, costava dello stato ereditario del primo di essi al giorno della di lui morte, e che questo fatto per le riportate massime, facea prescindere dall'obbligo dell'inventario solenne, la separazione, o vogliam dire la non confusione dei due Primonii, era una verità di fatto, non più disputabile, ed era poi da avvertirsi, che Moisè Pacifici, cui tanto si rimproverava l'adizione libera della eredità paterna, non aveva contro di se che il fatto d'esser rimasto alla direzione della Taberna, e questo fatto, a tenore delle disposizioni testamentarie, conveniva riguardarlo, non come suo proproprio, e diretto, ma come proveniente *ex mandato* degli Esecutori, i quali per volontà di Beniamino, dovevano essere gli unici esclusivi Amministratori della sua eredità, fin che questa non fosse stata purgata dai debiti puramente esigibili al tempo della sua morte, finchè non fosse stata consegnata a Giuseppe Pacifici e suo Curatore la quota assegnatagli, o la legittima, condizioni fino alla verificazione delle quali, Moisè non doveva avere la libera disposizione degli assegnamenti ereditari ed i nominati Esecutori dovevano ritenere la qualità di suoi Amministratori, e Curatori. 5

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signo-

ra Luisa D'Aragona dalla Sentenza contro di essa, e respettivamente a favore del sig. Gio. Batista Petrini ne nomi che in atti, proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoia sotto dì 1. Settembre 1829, e bene essere stato colla medesima giudicato conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detta sig. Luisa D'Aragona appellante nelle spese del presente Giudizio, tanto giudiciali, che stragiudiciali.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Baldassarre Bartalini, cav. Donato Chiaromanni *Relatore*, e Francesco Bernardi *Auditori*

DECISIONE LVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Montis Sommani Revocation. Sequestri diei 3. *Iunj* 1830.

IN CAUSA MARINI E MARINI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Fabio Pieraccini

ARGOMENTO

Il Titolo dubbio, ed incerto rende inoperativo il sequestro *ad effectum solvendi*, ed è di ragione, che sia revocato.

SOMMARIO

1. 2. *Quando il titolo del credito non è liquido, non può procedersi al sequestro, e deve revocarsi.*

STORIA DELLA CAUSA

Per mezzo di Scritta privata del dì 29. Agosto 1799. il sig. Pietro Marini concesse in affitto per l'annuo canone di scudi 18.

al sig. Vincenzo Marini di lui fratello un pezzo di terra posto nel Comune di Monsummano in Val di Nievole facente parte del podere di Gragnano, spettante pro indiviso a detti sigg. Pietro, e Vincenzo Marini, ed al sig. Francesco Marini loro fratello. E che posteriormente a detta Scritta d'affitto, con solenne Istrumento del di 10. Gennaio 1804. rogato Ser Benedettini, motivato da alcune cause insorte fra detti sigg. Marini avanti il Tribunal di Pescia per dependenza della liquidazione del Patrimonio paterno, e materno, si devenne tra essi ad una Transazione generale di tutti quanti gli interessi fra di loro passati a tutto detto giorno, per cui il prelodato sig. Pietro si contentò di cedere, e renunziare, conforme cedette, e trasferì „ ivi „ Al nobile sig. Vin„ cenzo di lui fratello presente, ed accettante ogni residual par„ te, e porzione del suddetto Podere di Gragnano, che al mede„ simo poteva spettare, ed appartenere, non solo in ordine alla „ dimostrazione del Perito calculatore Micheletti, quanto ancora „ per qualunque altra ragione, causa, e titolo, che al medesimo „ sig. Pietro potesse spettare, ed appartenere sopra il Podere sur„ riferito, alle quali tutte renunziò, e renunzia a favore del me„ desimo sig. Vincenzo presente ec. „

E tra le altre cose in detto pubblico Istrumento inscritte, fu ancora convenuto che dovesse intendersi non solo receduto „ivi„ „ Dalle cause pendenti nel Tribunal di Pescia, ed in qualunque „ altro Tribunale, o Magistrato, in fra i sullodati sigg Francesco, „ Vincenzo, e Pietro fratelli Marini, e le cause medesime essere „ fra di loro sopite, e del tutto ultimate, ed estinte tutte le re„ ciproche pretensioni, e differenze in generale tanto rapporto al „ Patrimonio paterno, che materno, e per ogni, e qualunque al„ tro capo di differenza, e pretensione, niuna esclusa, ne eccet„ tuata per modo di staglio, stralcio, e transazione finale, per il „ quale effetto i medesimi sigg. fratelli Marini si fecero, e fanno „ reciprocamente ogni opportuna quietanza generale generalissima „ di tutto quel più, e di tutto quel meno respettivamente, che „ avessero potuto pretendere, o che respettivamente fosse stato „ l' uno, o l' altro, e ciascun dei medesimi sigg. fratelli Marini, „ tenuto ad accordare, rimettendosi in tutto, e per tutto, con„ forme ciascuno dei medesimi si rimasse, e rimette non solo „ col sopradetto titolo di stralcio, e transazione, ma ancora qua„ tenus opus sit, con titolo di reciproca, ed inrevocabile dona„ zione inter vivos a quanto è stato col presente Contratto fissa„ to, convenuto, e stabilito, per tutto quello, e quanto avessero „ potuto ciascuno dei medesimi contro dell'altro, pretendere ed ot„ tenere.

Malgrado questo Istrumento, e dopo un silenzio di oltre i trent' anni, il sig. Pietro Marini procedè fino dal dì tre Novembre 1829., ad un sequestro di tutte le raccolte del podere, e terre di Gragnano, spettanti al sig. Vincenzo Marini di lui fratello, onde essere sodisfatto della somma di scudi 540., ad esso dovuta conforme disse, per canoni d'affitto arretrati, e scaduti a tutto il 28. Agosto 1829., in ordine alla precitata Scritta del 29. Agosto 1799.

E resosi opponente a questo sequestro il sig. Vincenzo Marini, ne domandò la revoca immediata, sul fondamento, che dopo il Contratto di transazione de' 10. Gennaio 1804. rogato Benedettini, il titolo, in ordine al quale era stato commesso, o non sussisteva, o era così dubbioso, ed incerto, da non poter servir di base ad un' azione esecutiva, in cui si sostanzia il sequestro ad effectum solvendi.

Questa opposizione fu accolta dal Tribunale di Monte Catini ove pendeva la causa, il quale colla sua Sentenza de' 25. Novembre 1829. revocò il fatto sequesto, riservando al sig. Pietro Marini le ragioni per il credito di canoni da esso reclamati.

Interpose appello da questa Sentenza il sig. Pietro Marini, tanto per il capo della nullità, che per quello dell' ingiustizia, deducendo la nullità dalla supposta mancanza di citazione per la discussione della Causa, e deducendo la ingiustizia da ciò, che non essendo in detto Istrumento rammentata la Scritta del dì 29. Agosto 1799., la medesima doveva considerarsi sempre sussistente a tutti gli effetti di ragione, e capace di somministrar titolo congruo alla misura del sequestro. La Regia Ruota così decise.

Motivi

Attesochè quando dal supposto debitor sequestrato contrapponevasi al titolo, in ordine al quale aveva proceduto al sequestro il preteso creditor sequestrante, ossia alla Scritta d'affitto del 29. Agosto 1799., l'atto del 10. Gennaio 1804., col quale il sig. Pietro Marini, in fra le altre cose, aveva con quello ceduto al di lui fratello sig. Vincenzio „ ivi „ ogni residual parte, e por„ zione del suddetto podere di Gragnano, che al medesimo poteva „ spettare, ed appartenere, non solo in ordine alla dimostrazione „ del Perito calculatore Micheletti suddetto, rimessa al pubblico ge„ nerale Archivio fiorentino col suddetto Contratto rogato Fredianelli „ ne' 31. Ottobre 1803., quanto ancora per qualunque altra ra„ gione, causa, e titolo che al medesimo sig. Pietro potesse spet„ tare, ed appartenere sul Podere surriferito. „ Se non poteva

considerarsi limpidissimamente giustificato, che nella cessione di che in detta transazione, fossero comprese quelle terre del detto podere di Gragnano, che in antecedente erano state affittate dal sig. Pietro al sig. Vincenzo, era però almeno gravememente a dubitarsi sulla inclusione di queste terre in detta cessione. E tanto bastava, perchè il titolo di questo sequestro rimanesse spogliato di quella liquidità, per cui soltanto sono autorizzati simili modi di esecuzione, e perchè conseguentemente restasse revocato quel sequestro ad effectum solvendi, che col presidio di questo titolo illiquido era stato commesso, rilasciando al suo congruo Giudizio il determinare ciò, che fosse di ragione nella pretesa rescindibilità della detta transazione. 1

Attesochè tanto più questo dubbio, e le relative conseguenze si rendevano perseveranti, avuto riguardo al silenzio praticato per oltre trent' anni dal sig. Pietro Marini, senza far conto alcuno sulla pretesa dei canoni del detto affitto, ed accoppiando con questo silenzio il di lui stato d' inopia, giustificato dalla di lui ammissione al benefizio di miserabile.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Pietro Marini, tanto per il capo del'a nullità, che della ingiustizia dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Vincenzo Marini proferita dal Tribunale di Montecatini sotto dì 25. Novembre 1829., *e bene respettivamente essere stato colla detta Sentenza giudicato. Conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Luigi Bombicci *Presidente*
Baldassarre Bartalini *Aud. Relat.*, Francesco Bernardi *Aud.*

DECISIONE LIX.

RUOTA FIORENTINA

Florentina Incompetentiae diei 21. Augusti 1830.

IN CAUSA LAPI E MONTICINI E FOSSI

Proc. Mess. Guido Maria Biadaioli — Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni

---

Argomento

La Legge del 17. Luglio 1827. è stata declarativa dell'*Art.* 113. della Legge Criminale del 30. Novembre 1786., e toglie quella diversa osservanza, che alla disposizione in quello stesso Art. contenùta, erasi data dai Tribunali Civili sul potere o non potere prender cognizione delle Cause di Danni cagionati da un commesso delitto.

Sommario

1. *La non retroattivita delle Leggi ha un'eccezione nel caso, in cui la nuova Legge non introduca un nuovo Gius, ma dispone in modo declarativo delle Leggi precedenti.*

2. *Quando il legislatore interpetra una Legge, è d'Essa che schiarita dalla voce del Principe agisce sulle questioni a lei posteriori, e non la nuova, che agisca sù quelle a lei precedenti.*

3. *La Legge del 17. Luglio 1827. dispone per modo declarativo dell'Articolo 113. della precedente legge Criminale del 30. Novembre 1786.*

4. *Declarativa, e interpetrativa dicesi quella Legge ch'è emanata a fine di resecare le questioni insorte, e la discordante giurisprudenza dei Tribunali.*

5. 6. 7. *Il Principe che nel proemio della Legge si propone di far cessare l'osservanza varia dell'Art. 113. della Legge del 1786. apertamente dichiara di volere interpetrare lo stesso Articolo.*

8. *Gli appelli interposti prima della Legge del 1827. 17. Luglio sono al comparire della medesima nullamente interposti, e il Giudice d'appello è vincolato all'osservanza della nuova Legge declaratoria.*

Storia della Causa

Donato Monticini, e Antonio Fossi interposero appello avanti la Ruota Civile di Firenze dalla Sentenza della Ruota Criminale, che condannò il Monticini alla refezione de'danni a favore del Lapi al quale aveva cagionati per le cause espresse nella predetta Sentenza della Ruota Criminale, per il pagamento dei quali il Fossi era stato mallevadore.

Il Lapi pretese, che l' appello fosse inammissibile, e la Ruota Civile di Firenze con Sentenza del 20. Agosto 1822. lo dichiarò ammissibile.

Il Lapi si appellò da questa Sentenza della Ruota, e il Supremo Consiglio con Sentenza del dì 11. Agosto 1823. la confermò.

Il Lapi ricorse in Consulta contro le due Sentenze conformi, che avevano dichiarato l'ammissibilità dell'appello, e le sue preci furono rescritte « agli ordini » fù allora riassunta la causa d'appello avanti la Ruota Civile di Firenze.

Pendeva questa causa in appello, quando fù pubblicata la Veneratissima Legge del 17. Luglio 1827., la quale dichiarò, che *da qui in avanti* le Sentenze della Ruota Criminale, che condannano ai danni in genere sono inappellabili.

Pubblicata questa Legge, il Lapi comparve avanti il Magistrato Supremo, e pretese che la stessa Legge fosse applicabile anche alle Sentenze emanate anteriormente alla sua pubblicazione, e agli appelli anteriormente interposti, ed ammessi.

Pretese ancora, che di questa applicazione della Legge nuova ai casi anteriori ne conoscesse il Magistrato Supremo, avanti del quale, non curando il Giudizio di appello aveva riassunto nuovamente il Giudizio di liquidazione di danni.

Ma il Fossi, e il Monticini fecero istanza che il Magistrato Supremo si dichiarasse incompetente a conoscere dell'applicazione della Legge nuova all'antico appello, poichè d'essa doveva conoscere la Ruota Civile, avanti della quale, il Giudizio d'appello esisteva. E sostennero essere elementare, che dell'ammissione dell'appello, e della perenzione dell'appello, e d'ogni altra questione riguardante l'appello, ne deve conoscere il *Giudice ad quem* subito che è stata fatta la prosecuzione dell'appello. E sostennero che il Magistrato non era competente a conoscere della causa di liquidazione di danni, fintanto che la Ruota Civile non avesse dichiarato quel che sia di ragione sopra l'appello interposto.

Il Magistrato Supremo con Sentenza del 29. Febbrajo 1828. si dichiarò incompetente.

Il Lapi si appellò da questa Sentenza, e sostenne, che dopo la detta Legge non poteva più dubitarsi, ch'era cessata la Giurisdizione della Ruota Civile di Firenze.

L'appellato pretese, che la questione, se era cessata la Giurisdizione, doveva farsi avanti la Ruota, e domandò perciò la conferma della Sentenza appellata.

La Ruota confermò la Sentenza del Magistrato Supremo, e così si pronunziò incompetente a decidere della influenza della Legge del 17. Luglio 1827. sull'appello dal Monticini interposto dalla Sentenza della Ruota Criminale avanti la stessa Ruota Civile, e che era pendente avanti di Lei al pubblicarsi della nuova Legge.

MOTIVI

Attesochè il savio, e necessario principio della non retroattività delle Leggi, e che il Loro impero non si estende, che sul futuro *L. Leges Cod.*

de Legibus hà un'eccezione riconosciuta legalmente necessaria, nel caso, in
cui la nuova Legge non introduca un nuovo Gius, ma dispone in modo
1 declarativo, e interpetrativo delle Leggi precedenti *De Luc. de Benefic.*
29. N. 20. *Rot. in Recen. pag.* 16. *Dec.* 352. *N.* 24. *Rot. cor. Merlin.*
Dec. 231. *N.* 7. *cor. Burat. Dec.* 167. *N.* 4. *Alderan, Mascard. Conclus.*
ad General. Statut. Interpret. Concl. 13. *N.* 43. e ciò non è, come ognun
vede, un violare il riportato canone di Giustizia, ma piuttosto un'applicarlo
giacchè quando un Legislatore interpetra una Legge già esistente è d'essa,
che meglio schiarito dalla voce del Principe agisce sulle questioni a lei po-
steriori, non la nuova che agisca su quelle a Lei precedenti, come osserva
2 *la Dec.* 56. *Numero* 31. *in fin. del Tes. del For. Tosc. Tom.* 6.
Attesochè è parso chiaro alla Ruota, che la Legge del 17. Luglio
1827. disponga per modo declarativo dell'Articolo 113. della precedente
Legge, o Codice Criminale del 30. Novembre 1786. e non sia introduttiva
3 di un nuovo Gius, e che quindi sia applicabile anche alla Sentenza Crimi-
nale pronunziata contro il Monticini nel 25. Febbraio 1822.
Che facilmente si è dovuta di ciò persuadere, riflettendo, che decla-
rativa, e interpetrativa chiamasi quella Legge, la quale è emanata all'og-
getto di resecare le questioni insorte, e la discordante Giurisprudenza dei
4 Tribunali *Card. De. Luc. Discet.* 25. *Num.* 5. *e* 6.
Che lo stesso Oracolo del Supremo Legislatore dichiarò espressamente
nella parte proemiale della Legge del 17. Luglio 1827. che la causa eccita-
trice delle sue disposizioni, fù la varietà, e fluttuanza delle opinioni dei Tribu-
nali sul Codice del 1786. quanto alle loro respettive competenze sulle questio-
ni relative ai danni cagionati da un'azione delittuosa „ivi„ S. A. I. e R. Essendo
„ rimasta informata della *osservanza varia* che hanno ottenuta nei Tribunali
„ Criminali, e Civili gli Articoli 112. e 113. del Codice Criminale del 30.
„ Novembre 1786. relativi ai danni dipendenti dai delitti ed alle liquida-
„ zioni dei medesimi, ed delle *questioni non mai sopite* sull'ammissibilità
„ del rimedio Civile concesso dall' Articolo 113. dalle Sentenze Criminali
5 „ sopra i detti danni, hà veduto il bisogno di fissare *con regola la più si-*
„ *cura*, e più in armonia col presente sistema organico dei Tribunali i mo-
„ di di procedere in questa materia, e si è degnata di ordinare ec.
Che il Principe Legislatore, il quale si propone, come è evidente nel
caso nostro, di far cessare *l'osservanza varia, e le questioni non mai sopi-*
6 *te* sull' Articolo 113. e che vede il bisogno di *fissare una regola più si-*
cura per l'avvenire; apertamente protesta di voler fissare la interpetrazione,
e l'applicazione di tale Articolo: Che ingegnosamente, ma non solidamente
voleva trarsi una opposta intenzione dalla consecutiva parola, e più in ar-
monia col presente sistema organico dei Tribunali, quasi che ciò mostrasse
che la mente del Legislatore fù mossa ad introdurre un *nuovo Gius* sulla
competenza di tali cause, per porla più d'accordo con le recenti Leggi or-
ganiche, mentre quando la volontà, e la causa finale della Legge era stata
nelle precedenti formule del proemio chiaramente spiegata, le parole obiet-
tate non importano, se non che l'attestazione di *un fatto* che rendeva sem-

pre più plausibile la interpetrazione autentica dell'Articolo 113. o sia, che essa era più in armonia col presente sistema organico dei Tribunali, senza però torgli il già determinato carattere di Disposizione declarativa. 7

Che ciò premesso non potea fare ostacolo l'appello assai prima della nuova Legge interposto dal Monticini dalla Sentenza Criminale che lo afflisse, giacchè quando la viva voce del Legislatore hà dichiarato la vera intelligenza dell'Articolo 113. è evidente che quell'appello fù nullamente interposto, ed il Giudice di appello è espressamente vincolato all'osservanza della nuova Legge Declaratoria, come bene determinano il citato *Alderan. Moscard. nella citata Concl.* 13. *Num.* 45. e le Sentenze, le quali hanno diversamente deciso, sono uno di quegli elementi di *varia osservanza*, che il Principe hà voluto radicalmente sopprimere.

Che persuasi, come fummo per le premesse ragioni del carattere declarativo della Legge del 17. Luglio, tanto più volontieri rimanemmo in questo sentimento, in quanto che Esso inerendo alle provvidissime mire del Legislatore, faceva cessare anche in questo caso l'assurdo, che detta Legge hà voluto distruggere, e che un' abusiva interpetrazione, che non possiamo però dir generale, tosto che il Legislatore, la qualifica *per varia osservanza*, aveva in parte introdotto, che mentre una Sentenza inappellabile di un Tribunal Criminale, hà condannato un Cittadino per un fatto delittuoso commesso a danno di un'altro, alla pena dell'Esilio, dei Ferri, ec. e conseguentemente alla relazione generica di questo danno, possa (ferma stante la pena) rivocarsi in dubbio da un Tribunal Civile se è esistita là responsabilità di quel danno, o sia se è esistito quel fatto criminoso, di cui la pena fù solennemente pronunziata, ed anche subito.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello stato interposto con atto del di 18. *Giugno* 1822. *per parte di Donato Monticini, e facendo diritto alle Repliche speciali esibite per parte di Anton Maria Lapi, di che nella Scrittura de'*22. *Luglio* 1822. *e successive, dichiara la propria incompetenza, in ordine alla Legge del* 17. *Luglio* 1827. *a decidere sul detto appello. Condanna il detto Monticini nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Luigi Bombicci *Presidente.*
Baldassarre Bartalini, e Donato Chiaramanni *Relatore in ossequio.*

DECISIONE LX.

R. ROTA FIORENTINA

Volterrana Praetensi Crediti diei 9. Maii 1830.

In Causa Conti e Cercignani

Proc. Mess. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Antonio Bacchini

Argomento

Colui, che trovasi in circostanze economiche non favorevoli non è presumibile, che voglia pagare in contanti un suo debito quando col Creditore avesse avuto dei Crediti da contrapporre, i quali debbono ragionevolmente credersi già pagati, ed estinti, nè può fargli alcun giovamento di ritenere presso di se le Carte dalle quali risultano i pretesi Crediti.

Sommario

1. *Non è cosa verosimile, che alcuno si confessi debitore, e anche paghi in contanti un suo debito a persona, con cui abbia Crediti da contrapporre.*

2. *Le critiche circostanze economiche di colui, che ha pagato un debito, fanno presumere, che non abbia avuto alcun Credito contro il suo Creditore.*

3. 4. *La dimenticanza di un fatto proprio si presume dopo un lasso di dieci anni, se pure non concorrano circostanze da indurla in tempo più breve.*

5. *I documenti benchè restino nelle mani del Creditore si può dal preteso debitore provarne il pagamento, e l' estinzione.*

Storia della Causa

Il sig. Cercignani, con precetto del 1. Aprile 1828. trasmesso per gli atti del Tribunale Commissariale di Volterra, intimò il sig. Conti a pagargli fiorini 153. e centes. 60. in rimborso di due pagamenti, che aveva fatti per di lui conto, ed interesse, che uno di scudi 12. equivalenti a fior. 50. e 40. cent. al sig. Carlo Biondi, come da ricevuta del 22. Ottobre 1816. e l' altro di lire 162. equivalenti a fior. 103. 20. c. al Dottor Pier Giuseppe Biondi, come da ricevuta del dì 8. Ottobre 1817.

A questo precetto fece opposizione il sig. Conti, e prese a sostenere, che i due pagamenti aveva eseguiti il sig. Cercignani, non coi propri denari ma con quelli, che riteneva in mano spettanti ad esso Conti, e per giustificare la sua opposizione domandò, ed ottenne l'ammissione di una Cedola di Posizioni.

Risposto, che il sig. Cercignani ebbe alle medesime, il sig. Conti produsse una di lui lettera responsiva, portante la data del dì 28. Novembre 1823.; nella quale conveniva di esser tuttora debitore di Esso Conti di L. 78. concepito ne'seguenti termini: « Tornato ieri sera ec. mi fu recapitato « una vostra Lettera, e dalla medesima sento, che avete necessità di riti- « rare da me L. 78. *che vi vado debitore da circa sei anni a questa* « *parte*. Vedo bene che avete mille ragioni, e che sono un indolente, ma « questa mia indolenza è nata da impotenza, ed ora ec.

E in questo stato di atti discussa la causa, fu dal signor Commissario di Volterra risoluta il dì 11. Settembre 1829. proferendo Sentenza, colla quale rigettate le domande del sig. Cercignani, fu insieme revocato, ed annullato il di lui Precetto, e fu esso condannato nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio.

Da questa Sentenza si appellò il sig. Cercignani alla Regia Ruota, e portata avanti questa la Causa in discussione fu risoluta come segue.

MOTIVI

Attesochè dalla Lettera responsiva del sig. Cercignani, in data del 28. Novembre 1823. chiaramente resulta la di lui confessione di esser debitore del sig. Conti da sei anni circa per lire settantotto.

Che dalla risposta data da Esso alla 14ma. posizione, e non impugnata dal sig. Conti resulti, ch' egli dopo aver confessato il suo debito, lo pagasse, e senza apporre, confessandolo prima, e poi pagandolo, compensazione col credito, che oggi reclama contro il sig. Conti.

Che da ciò nasce una forte congettura persuadente, che il Credito oggi reclamato dal sig. Cercignani, fosse già estinto non essendo verosimile, che alcuno voglia confessarsi debitore, ed anche pagare in contanti un suo debito a persona, con cui abbia crediti da contrapporre o compensare, secondo ciò, che rileva la *Rot. Rom. cor. Ratt. Dec.* 141. *N.* 6. *ver.* « Solutio facta a creditore in manibus debitoris, per necesse supponit extinctionem « ulterius creditus antecedentis » e con larga mano di allegati, e seguitati a *Rot. Nost. in Emporien. Pecuniaria del* 6. *Giugno* 1780. *av. Vernaccini* al §. 10. Versic. « Si diceva doversi necessariamente inferire, « che più non esistessero altri Crediti del sig. Gaetano, stante il non esser « verisimile, che alcuno voglia pagare in contanti un suo debito a perso- « na, con cui abbia Crediti da contrapporre, e da compensare.

Che tale congettura sia ancor più forte, e induttiva della estinzione seguita del Credito, per essersi ritrovato, come lo confessava il signor Cercignani nella preindicata lettera responsiva, in non troppo felici

circostanze per pagare, e nelle quali se realmente avesse avuto un Credito da contrapporre, che da debitore, lo avrebbe perfino cangiato in Creditore del sig. Conti, tanto più non avrebbe omesso di contrapporlo.

Attesochè ad elidere la forza dell' avvertita congettura di estinzione occorsa del credito del sig. Cercignani reclamato, non abbia egli altro addotto, di non averlo contrapposto per esserselo dimenticato nel 1823. e ad amettere questa dimenticanza, che sarebbe accaduta in un lasso di circa
3 sei anni, resiste la regola comune, per cui a indurre la dimenticanza di fatti propri richiedesi un lungo lasso di tempo, che dai pratici si suol pre-
4 finire al decennio. *Mascard. de probat. Conclus.* 1127. *N.* 1. *et* 2. Qualora non concorrano, e nel caso non sono state rilevate, circostanze particolari della persona, per indurla in un corso più breve.

Attesochè se allora (nel 1823.) Egli non contrappose, e pagó piuttosto, che compensare il Credito oggi reclamato è da credersi, che accadesse perchè meglio allora si sovvenisse, che non dopo sei anni circa, quanti ne decorsero fino all' epoca del fatto precetto, che quel Credito era rimasto estinto, contrapponendolo a proprio sgravio, quando nel 1817. furon fatti i conti di ció, che aveva ricevuto dal sig. Conti in articoli di vestiario pe'suoi Nipoti, e si costituì debitore di L. 78. e com' era naturalissimo nella circostanza, che una parte del credito erasi formato nell' anno precedente, ed una parte in quello stesso anno, senza che ed alla capitale congettura sopravvertita, e a questo rilievo possa togliere efficacia il ritrovarsi nelle mani del sig. Cercignani le ricevute dei Creditori soddisfatti dal signor Conti, mentre come lo avvertiva la *Rot. Nostr. nella Dec* 68. *Tom.* 5. *par.* 2. *delle Selette al N.* 2. « Avviene frequentemente, che rimangano i documenti appresso del Creditore ancorchè sia soddisfatto, e pagato » ma non perciò è impedito di provare, ed anche con presunzioni, e congetture, il pagamento. Detta Decis. *et passim.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Luigi Cercignani dalla Sentenza proferita dal Commissario Regio di Volterra, sotto dì 11. Settembre 1829. a favore del signor Francesco Conti, e bene essere stato con quella giudicato, e perciò la conferma, e ne ordina la esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. Luigi Cercignani, a favore del sig. Francesco Conti, nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza, secondo la liquidazione da farsene.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Francesco Bernardi *Auditore*

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Castri Florentini Praetensae Nullitatis. diei 22. Julii 1830.

IN CAUSA GORI E SIGNORINI E MARCHESI NE NN.

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess Francesco Santini

Argomento

L'Appello interposto dopo spirato il Termine legale ad appellare non è operativo agli effetti sospensivi, e l'appellante non può dare di nullità all'appello per essere stato notificato al domicilio elettivo.

Sommario

1. *Il termine a interporre gli appelli comincia a decorrere dal giorno del registro della notificazione della Sentenza.*

2. *L'appello interposto dopo spirato il termine Legale ad appellare non opera gli effetti sospensivi.*

3. *La notificazione della Sentenza fatta al domicilio elettivo del succumbente è validamente fatta.*

4. 5. *Il domicilio elettivo è stato sempre riconosciuto come surrogato per volonta di quella delle Parti, che lo elesse, alla dimora abituale per la legittima notificazione di tutti gli Atti.*

6. *Per la decorrenza del termine ad appellare non è necessario, che la Sentenza sia notificata da tutti i Litiganti vincitori.*

7. *Colla scrittura d'appello, con quella di prosecuzione, e produzione di gravami, si è tolto l'appellante ogni diritto di affacciare delle irregolarità, o nullita circa la notificazione della Sentenza appellata.*

Storia della Causa

Messer Giacomelli per interesse dei sigg. Gori, e Signorini espose che per parte del Padre Abate Ermenegildo Marchesi rappresentante il Monastero di S. Donnino di Siena era stato interposto appello, con doppio Atto del dì 6. Febbraio, e del 23. Giugno 1830. dalla Sentenza proferita dal Potestà di Castel Fiorentino sotto dì 10. Settembre 1829. della di cui notificazione esisteva in piè del di lei originale, il registro del rapporto, in

data del 22. Dicembre 1829. e richiese che gli appelli medesimi fossero ristretti al mero effetto devolutivo, per essersi a quelli proceduto oltre quel termine, che dalla vigente Procedura era stabilito per indurre il diverso effetto sospensivo.

Mess. Santini per interesse del Padre Marchesi ne NN. rilevò che la suddetta Sentenza non era stata notificata, nè alla persona, nè alla dimora abituale del suo rappresentato, ma soltanto al di lui domicilio elettivo, e che oltre di questo alla detta notificazione aveva proceduto il signor Gori solamente, senza che vi prendesse parte alcuna il Signorini, soggiunse che per esso non poteva mai considerarsi incominciato a decorrere il termine legale per l'effetto sospensivo, per la doppia irregolarità come sopra commessa nella suddetta notificazione, talchè in questi termini l'Istanza di Mess. Giacomelli non poteva essere attesa. La Regia Ruota decise come segue.

MOTIVI

Attesochè ritenuto in fatto, che il registro del rapporto della notifi-
cazione della Sentenza di che si tratta, il quale per la litterale disposizione
dell'art. 706. del Regolamento di Procedura, stabilisce l'incominciamen-
1 to del termine prescritto per la interposizione degli appelli, era avvenuto
nel 22. Dicembre 1829. e che il primo appello da questa Sentenza era
stato dal sig. Marchesi ne NN. interposto sotto dì 6. Febbraio 1830. e
l'altro sotto dì 23. Giugno successivo, ne veniva per conseguenza indecli-
nabile, che questo duplice appello non potesse produrre l'effetto sospen-
sivo della Sentenza medesima, secondo ciò che lo stesso Regolamento di
2 Procedura disponeva nel successivo art. 716.

Attesochè a deviare questa conseguenza non rilevava, che la detta
Sentenza invece, che alla persona, o alla dimora abituale del sig. Marchesi
fosse stata notificata al di lui domicilio elettivo; D'onde pretendevasi in-
durre la nullità di questa notificazione, e la conseguente non decorrenza
del termine ad appellare; Imperocchè, sebbene disponga l'art. 486. dello
stesso Regolamento, che qualunque Sentenza debba essere notificata ai
Procuratori, ed alle parti, ed in quanto a queste alla loro abitual dimora,
3 secondo ciò, che hanno spiegato i Tribunali applicandovi le precedenti
speciali disposizioni, relative alle domande introduttive del giudizio, pur
non ostante, siccome il domicilio elettivo è stato sempre riconosciuto co-
me surrogato per volontà di quella delle parti, che lo estese alla dimora
abituale per la legittimità notificazione a quello di tutti gli atti giudiciarii
relativi alla contestazione, per cui venne eletto, per quanto in consimili
termini fu deciso da questa medesima Ruota *sotto dì* 18. *Febbraio* 1828.
4 *in Causa Fabbroni, e Mazza;* Così egualmente, ed a parità di ragione
doveva questo medesimo domicilio elettivo, per una pari volontà dell'eli-
gente, considerarsi surrogato a quell'abituale per la notificazione di quella

Sentenza; che nel merito, o accessorii della detta contestazione, potesse venire emanata. 5

Attesochè molto meno per l'oggetto suddivisato rilevar poteva, che la Sentenza stessa fosse stata notificata al sig. Marchesi ne NN. dal solo sig. Gori e non dall'all'altro Consorte di Lite sig. Signorini, quasichè potesse indorsene, che fintantochè anco questo non avesse proceduto ad un'eguale notificazione, non poteva per il detto sig. Marchesi ne NN.; incominciare a decorrere il termine ad appellare; imperocchè sebbene il citato articolo 706. disponga, che questa decorrenza ha il suo principio dal giorno del Registro del Rapporto della notificazione della Sentenza appellata all'ultimo dei succombenti in causa; e che così sia indispensabile conseguentemente, che a tutti i soccombenti venga notificata, non per questo può indursene che allo stesso effetto della decorrenza del termine debba questa notificazione effettuarsi da tutti quelli che hanno riportata vittoria, non solo perchè di regola, ove la legge ha taciuto, non può esser dato di ampliare le di lei disposizioni, e specialmente al duro effetto d'indurre una nullità, quanto ancora perchè quella giusta ragione, che aveva motivato la necessità di questa notificazione a tutti i soccombenti, onde tutti insieme si trovassero nel Giudizio di appello, qualora piacesse ai medesimi di reclamar dal primo giudicato, ed onde le parti appellate non si trovassero al caso di fare tanti giudizii, quanti potevano esser gli appelli, e prima, e dopo interposti, e secondo la maggior o minor distanza delle parti appellanti, non concorreva di certo, di fronte al preteso obbligo di notificare in cui fossero tutti quelli, che avevano ottenuto in Causa poichè la parte soccombente col solo suo appello poteva invitarli tutti, tutti chiamarli in giudizio, ed anche quelli, che non avesser notificata la Sentenza, e così non vi era plausibil motivo, perchè una volta fatta questa notificazione, dovesse inutilmente, e senza oggetto alcuno rinnuovarsi. 6

Attesochè prescindendo poi da tutte le sopra espresse ragioni, quando l'appellante sig. Marchesi ne NN., non solo con la scrittura d'appello, e di prosecuzione, quanto con quella di deduzione di gravami, non fece neppur cenno delle anzidette da esso supposte irregolarità, o nullità si riduceva ad una mera vanità il sostenere oggi sospesa la decorrenza del termine ad appellare per queste medesime irregolarità, o nullità, che col fatto suo proprio restavano smentite, o rimesse per lo meno, se pur anche in qualche parte ai verificassero conforme in caso analogo rispose il *Supremo Consiglio nella sua Decisione del 12. Settembre 1827. in Causa Ravagli, ne' Mainetti, e Menichelli.* 7

Per questi Motivi

Dice doversi restringere, conforme restringe al solo effetto devolutivo l'appello interposto sotto dì 6. Febbraio 1830. per parte del Padre Abate Ermenegildo Marchesi, come rappresentante il Convento

dei Padri di San Domenico di Siena dalla Sentenza contro di esso in detti nomi, ed a favore dei signor Giovanni Gori, e Carlo Signorini proferita dal sig. Potestà di Castel Fiorentino sotto dì 10. Settembre 1829. e condanna detto Padre Abate nelle spese.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Baldassarre Bartalini *Auditore.*

DECISIONE LXII.

RUOTA DI SIENA

S. Cascian de Bagn. Declinat. Fori diei 9. Januarii 1830.

In Causa Quadri e Carletti

Proc. Mess. Antonio Tommasi — Proc. Mess. Antonio Pini

Argomento

Nelle Cause di Danno Dato le penali non si valutano per l'oggetto di determinare la natura del giudizio, e la competenza.

Sommario

1. *Le Ruote non possono conoscere in seconda istanza che delle cause superiori alle lire dugento.*

2. *La domanda di condanna nel duplo dell' ammenda del danno, non si valuta per determinare la competenza.*

3. *Quando è provato il danno il Giudice è obbligoto a condannare l' accusato nell' emenda.*

4. *La pena del duplo o quadruplo è una conseguenza dei giudizii di danno dato.*

5. *La Ministeriale dell' I. e R. Consulta de' 12. Giugno 1828. diretta al Commissario di Grosseto dichiara abusivo il cumulare le penali per determinare la natura del giudizio.*

6. *Quando l' incompetenza vien dichiarata di ufizio veruna delle parti ha diritto alla refezione delle spese.*

7. *L' Istanza di dichiarazione d' incompetenza fatta in seguito del dubbio dato in proposito dalla Ruota non fa variare la massima cioè che niuna delle Parti ha diritto alla refezione delle spese quando l' incompetenza è dichiarata d' ufficio.*

Storia della Causa

Nel 31. Ottobre 1828. il sig. Leone Quadri accusò avanti il Tribunale di S. Casciano dei Bagni Paolo Carletti per preteso danno dato con bestie, e lo citò a comparire nel 12. Novembre per sentirsi contestare l'accusa, e condannare all'emenda in fiorini ottanta, oltre le penali.

Comparvero le parti avanti l'allora Potestà interino di detto Tribunale nel giorno suddetto contestarono il giudizio, ed il Potestà predetto pronunziò in quel medesimo giorno la sua Sentenza, colla quale revocò l'accusa per difetto di prova che le bestie danneggianti fossero sotto la proprietà, e sotto la custodia dell'accusato.

Contro detta Sentenza il sig. Quadri accusante interpose appello per il capo della nullità, e subalternamente senza recedere per quello della giustizia sostenendola nulla per difetto di giurisdizione nel sig. Potestà Interino attesa la cessazione delle ferie, e sostenendola ingiusta per averli preclusa la strada di provare con i testimoni l'accusa.

Il Carletti appellato domandò che fosse rigettato l'appello per aver fatto passaggio la Sentenza in cosa giudicata, e subalternamente che fosse confermata in tutte le sue parti. La Ruota intanto emanò l'appresso Sentenza.

Motivi

Considerando che con Sentenza del Tribunale di S. Casciano dei Bagni de' 12. Novembre 1828. dichiarata venne insussistente l'accusa, che col mezzo di formal domanda fu fatta dal sig. Leone Quadri contro Paolo Carletti per danno dato, che dallo stesso sig. Quadri appellante fu valutato fiorini ottanta.

Considerando che per disposto dell'Art. 20. della Riforma dei Tribunali de' 13. Ottobre 1814. richiamato in osservanza dall'Art. 1. della
Notificazione de 20. Ottobre 1817. essendo le le Regie Ruote destinate a
conoscere in seconda istanza delle cause decise in prima, che eccedono le
lire dugento, ne nasceva perciò la conseguenza che questa Ruota conoscer
non poteva dell'appello dal sig. Quadri interposto dalla suddetta Sentenza, 1
la quale aveva un merito come sopra è stato avvertito, di sole L. 133. 6. 8.
che a tanto ascendono i suddetti fiorini ottanta.

Considerando che all'oggetto di render competente questa R. Ruota
per conoscere dell'appello da detta Sentenza interposto, valutar non si poteva l'istanza che dal sig. Quadri fu fatta colla sua dimanda diretta ad ottenere che il Carletti condannato fosse oltre all'ammenda del danno, nella
pena del duplo, poichè nella Causa di danno dato il duplo, o quadruplo
dell'ammenda non forma merito della questione, che costituisce il subietto
della competenza; Ed in fatti provato che sia dall'Accusatore il danno, il 2
Giudice è nell'obbligo di condannare l'Accusato non solo, nell'emenda
del danno, se è commesso di giorno, e del quadruplo se causato di notte, in

3 conformitá degli Art. 12. 13. e 14. del Sovrano Motuproprio de' 23. Ago-
sto 1794. come è nell' obbligo lo stesso Giudice di condannare il danneg-
giatore nelle spese del giudizio in forza del disposto dell' Art. 8. di quel
medesimo Motuproprio. Così che la pena del duplo, o del quadruplo, non
potendo, come le spese, formar soggetto di questione, riguardar si debbono
per consegnenza nei giudizii di danno dato, come lo è il rilascio dell' ar-
4 resto personale nelle cause fra Commerciante e Commerciante, e la con-
danna in tutte le spese e nei danni nelle Cause di nunziazione di nuova
opera.

Considerando che a corrobare quanto sopra stava il Biglietto dell' I.
e R. Consulta de' 12. Giugno 1828. diretto al sig. Commissario Regio di
Grosseto, col quale dichiarato venne abusivo il sistema introdotto dai Cu-
riali di quella Provincia di cumulare nelle Cause di danno dato le penali
5 colla somma domandata in risarcimento per determinare la natura del giu-
dizio e la competenza.

Considerando che essendo massima ora mai pacifica che veruna delle
parti ha diritto alla refezione delle spese, allora quando l'incompetenza
vien dichiarata di proprio ufizio; non poteva questa massima soffrire al-
terazione veruna pella circostanza di avere il sig. Quadri fatto istanza che
6 pronunziato, come di ragione, in ordine alla giurisdizione di questa Ruota,
inquantochè una tale istanza fu presentata in atti in seguito del dubbio di
incompetenza dato dalla stessa Ruota, e così quando il medesimo sig. Qua-
7 dri aveva già conosciuto giusto e regolare il contegno del Carletti.

Per questi Motivi

Si dichiara incompetente ex officio a conoscere dell' appello dal sig. Leone Quadri sotto il primo Dicembre 1828. interposto dalla Sentenza proferita dal Tribunale di S. Casciano dei Bagni, del dì 12. Novembre di detto anno, ad esso contraria, e favorevole a Paolo Carletti, rinvia le parti a provvedersi dove e come di ragione, e dice che ciascheduna delle parti sopporterà in proprio le spese degli atti fino a quei fatti, ad eccezione di quelle che potranno occorrere per la propria redazione, e notificazione della presente Sentenza, che dovranno sopportarsi dalle parti a perfetta metà col regresso a favore, e respettivamente contro quella delle parti, che averà pagato per l'intiero, o per il di più della sua parte,

Così deciso dall' Illmo. Signore.

Lorenzo Branchi *Auditore*

DECISIONE LXIII.

RUOTA FIORENTINA

Florentina Crediti diei 3. Junj 1830.

In Causa Vivarelli e Cortigiani

Proc. Mess. Filippo Ferrazzi — Proc. Mess. Antonio Bichi

Argomento

Se il Rispondente alle posizioni, confessa il debito, e aggiunge di averne fatto il pagamento, questa asserzione aggiunta può scindersi, e ricusarsi dal ponente.

Sommario

1. *Le Risposte alle posizioni non debbono scindersi, ma debbono accettarsi colla qualità aggiunta, quando queste hanno contro di se la presunzione di diritto.*

2. *Il pagamento è un fatto separato dalla costituzione del debito.*

3. *Il pagamento deve provarsi da chi lo asserisce.*

4. 5. 6. *L' asserzione del pagamento è una qualità aggiunta nelle risposte alle Posizioni alla confessione del debito, che non è connessa alla confessione stessa, perlo che può ricusarsi dal Ponente.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Commercio di Firenze, con Sentenza contumaciale proferita in dì 28. Dicembre 1829. condannò, anche con arresto personale i Coniugi Cortigiani a pagare ai sigg. Vivarelli e Manetti L. 145. 13. 4. residuo di prezzo di Carbone, e Brace vendutagli dai medesimi.

Da questa Sentenza si appellarono i Coniugi Cortigiani avanti la Regia Ruota, e deducendo nei gravami, che l' appellata Sentenza, appoggiandosi alla confessione da loro emessa nelle risposte alle posizioni, aveva, contro la regola, scisso la qualificazione aggiunta alle risposte, e così facendo avevano potuto i Giudici giungere alla loro condanna, laddove se avessero ritenuto, come

di regola le risposte, colle qualificazioni aggiunte, gli avrebbero invece, dichiarati Creditori dei loro avversari, nella somma di lire 31. 6. 8. domandarono, che fosse revocata la detta Sentenza, colla quale si era proceduto contro la regola, e fossero condannati gli Avversari nelle spese tutte di ambedue i Giudizii: Ciò non pertanto la Regia Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando, che quanto è certa la regola, che le risposte alle
posizioni non debbono scindersi, ma debbono accettarsi colle qua-
lità aggionte, altrettanto è indubitata la limitazione, che ciò non
proceda quando, le qualità aggiunte non siano veramente con-
nesse al fatto investito dalla posizione, ma ne siano separate, e
disgiunte, e quando le qualita aggiunte abbiano contro di se la
presunzione di diritto; e ne attesta fra gli altri il *Constant. ad Stat.*
1 *Urb. ad tit.* 4. *N.* 152. *et segg.*

Considerando, che il pagamento, sebben derivi dalla esisten-
za del debito è un fatto separato dalla costituzione del medesi-
2 mo, che ha luogo in modo, e tempo diverso, ed. e perciò, ed
anche perchè il pagamento ha la presunzione di diritto contraria
e deve provarsi da chi lo asserisce, che la qualità del pagamento
3 aggiunto nelle risposte alle posizioni alla confessione del debito
costituito è stata il più comunemente riguardata come non con-
nessa alla confessione stessa, ed è stato ritenuto, che possa scin-
dersi, e ricusarsi dal ponente, e ne fan fede fra noi la *Biturgen.*
4 *Societatis de* 24. *Gennaio* 1783., *avanti Vinci, Brichieri Colom-
bi, e Maccioni §. per il contrario ec. versic.* „ onde non giusti-
„ ficandosi la qualità aggiunta, la confessione ammette la scissio-
„ ne, e la qualità a lei inerente può rigettarsi, come succede
„ nella confessione del debito, colla qualità, che sia seguito il
„ pagamento „ e la *Dec. del Magis. Supr. in Causa Becocci, e*
5 *Brandi del* 5. *Settembre* 1821. *av. Matani, al terzo atteso che
vers* „ non può il ponente essere obbligato ad accettare detta
„ qualità, dopo che ormai il sistema di giudicare comunemente
„ adottato, autorizza il ponente a rigettare una tal qualità, os-
„ sia asserzione del fatto pagamento, conforme ec.

Considerando quindi, che a buon dritto i sigg. Vivarelli, e Manetti, accettando la confessione emessa dai coniugi Cortigiani nelle risposte da loro date alle posizioni del debito resultante dal ricevimento, che ammettevano di balle 123. Carbone, a paoli 8. la balla, e di moggia 7. brace a lire 6. il moggio, hanno ricusato di stare all' asserzione aggiunta nelle risposte medesime, di

aver pagato di quel debitto lire 666. 13. 4. ed hanno a buon dritto preteso di ritenere, di non averne ricevuto in acconto, che lire 565. 13. 4., mentre i coniugi Cortigiani nessuna giustificazione presentavano del pagamento in quella maggior somma eseguito, giustamente concludendo, che dovevano dichiararsi creditori residuali, di quanto vi ha di differenza fra l'ammontare cumulato dell'enunciate merci, e la somma, che convenivano esser loro stata in acconto pagata. 6

Considerando, che le balle 123. di Carbone a paoli 8. la balla, moggia 7. brace a lire 6. il moggio sommano il prezzo delle une e delle altre in lire 698.

Che detratte da questa somma le lire 565. 13. 4. dichiarate ricevute dai sigg. Vivarelli, e Manetti in acconto, il residuo del loro avere si verifica in lire 132. 6. 8.

Che fu per errore di calcolo, che il Tribunale di Commercio annuendo alle conclusioni del sig. Vivarelli, e Manetti, condannò i coniugi Cortigiani al pagamento di lire 145. 13. 4. piuttosto che di dette lire 132. 6. 8.

Che la Ruota confermando pei sopra espressi principii la Sentenza di detto Tribunale favorevole ai sigg. Vivarelli, e Manetti è nel dovere di correggere tale errrore con ridurre alla seconda quantità quella della condanna dei detti Cogniugi contenuta in detta Sentenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei coniugi Cortigiani dalla Sentenza proferita dal Regio Tribunal di Commercio de' 28. Dicembre 1829, e con quella ben giudicato, salva la seguente dichiarazione poichè dice che la somma della quale detti coniugi Cortigiani furon condannati al pagamento con detta Sentenza, dev' essere ridotta, conforme la riduce dalle L. 145. 13. 4. pari a fiorini 87. 40. alla somma di lire 132. 6. 8. pari a fiorini 79. 40. e ferma stante questa riduzione conferma detta Sentenza, e ne ordina la esecuzione, e condanna detti Coniugi Cortigiani nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Luigi Bombicci *Presidente.*

Baldassarre Battalini *Aud.*, e Francesco Bernardi *Aud. Rel.*

DECISIONE LXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Volaterrana Pecuniaria diei 18 Maii 1830.

In Causa De Vecchi e Cecchini ne NN. e Cinci

Proc. Mess. Aurelio Bossini Proc. Mess. Luigi Pelli Proc. Mess. Andrea Biagini

---

Argomento

Le Raccolte benchè vendute, come suol dirsi in erba, finchè non sono separate dal suolo fanno parte del Fondo, ed i Creditori, benchè abbiano ottenuto l'Immissione in Salviano, dopo la Vendita delle stesse Raccolte, hanno diritto al conseguimento delle medesime, malgrado la vendita, che ne era già stata fatta.

Sommario

1. 4. *Le Raccolte pendenti si riguardono come parte del Fondo, sulle quali hanno diritto i Creditori Ipotecarii di esercitare le loro azioni.*

2. 3. *Quando manca la Causa di simulare, di simulazione non può legalmente parlarsi.*

Storia della Causa

Il sig. Girolamo De Vecchi Sindaco definitivo, ed il sig. Pietro Pao. o Cecchini Agente al fallimento del signor Giuseppe Bianciardi di Siena rasmessero sotto dì 6. Marzo 1829. contro il sig. Francesco Cinci di Vol-terra, il Precetto preliminare del mese, al pagamento di un debito, che questi aveva con la menzionata Ragione Bianciardi, minacciandoli, in caso di ricusato pagamento, la immissione in possesso sopra tre di lui poderi detti « Il Palazzino » San Lorenzino « e Papignano. «

Moroso il sig. Cinci all'obbedienza del fattoli Precetto, procederono i sigg. De Vecchi, e Cecchini ne Nomi, a prendere il possesso Salviano dei menzionati tre Poderi, mediante Pubblico Istrumento de' 6. Giugno 1829. rogato Zannetti.

La raccolta per altro delle rendite di questi tre fondi fu impedita da un'intimazione, che esibì negli atti del Tribunale di Volterra il sig. Luigi Nesi, il 30. *Giugno* 1829. con la quale narrò, che fino del 3. Marzo precedente aveva comprato dal sig. Francesco Cinci per il prezzo di Lire set-

tecentoventi, tutte le raccolte che si sarebbero ricavate dai di lui poderi suddetti fino a tutto Dicembre 1829. ed intimò in conseguenza i respettivi Agricoltori a non consegnare ad altri, che a lui dette raccolte.

Si fecero opponenti a tale intimazione i sigg. De Vecchi, e Cecchini ne Nomi, sostenendo che il Chirografo del 3. Marzo 1829. era stato tra i sigg. Cinci, e Nesi stipulato per defraudare il pagamento del Credito, per il quale agivano nell' interesse del Patrimonio da essi rappresentato, ed argomentarono la frode, e la simulazione del divisato Contratto principalmente dalle circostanze, che sebbene apparisse il medesimo stipulato sotto di 3. Marzo 1829. non acquistava data certa, se non che dal giorno del suo registro, ch' ebbe luogo il 20. del detto mese, e così in un' epoca posteriore al loro precetto del dì 6. dello stesso mese, ed anno.

Il Regio Commissario di Volterra con Sentenza del dì 28. Settembre 1829. accolse le istanze dei sigg. De Vecchi e Cecchini ne Nomi, dichiarando simulato, ed inattendibile il Contratto di Compra, e Vendita respettiva delle raccolte in erba, stipulato fra i signori Cinci, e Nesi il dì 3. Marzo 1829. per molti riscontri di fatto, che si leggono analizzati in detta Sentenza.

Appellatosi da questa Sentenza il sig. Nesi avanti la Regia Ruota di Firenze, ed intervenuto in Giudizio anco il sig. Francesco Cinci, impresero entrambi ad escludere tutti quei riscontri di simulazione del divisato Contratto, che aveva determinato l' animo del primo Giudice, e con le scritture del dì 3. 17. e 26. Aprile 1830. produssero una voluminosa quantità di lettere scritte dal sig. Cinci al sig. Francesco Aretini di Volterra, ed al sig. Gio. Batista Castelli in Firenze, dalle quali volevan desumere la verità del Contratto, dai sigg. De Vecchi, e Cecchini impugnata, e pro lasserono inoltre, le ricevute del sig. Francesco Giovannini, e della signora Nunziata Castelli, entrambi creditori del sig. Cinci, e che si asserivano dimessi dal sig. Nesi con il prezzo delle raccolte in questione.

Contro i resultati, che si volevano desumere dalle predette Lettere, e ricevute opponeva il Difensore dei sigg. De Vecchi, e Cecchini ne Nomi, che per quanto dalle medesime apparisse essere fra il sig. Cinci, ed il sig. Castelli di Firenze, intervenuto un Contratto di vendita delle raccolte in erba, dei tre menzionati Poderi, spettanti al sig. Cinci, appariva da tutto il complesso del carteggio prodotto, e specialmente dalla lettera del dì 9. Febbraio 1829. del sig. Cinci al sig. Giov. Batista Castelli, che questa vendita era stata convenuta soltanto a comodo, e per garantire il credito della signora Nunziata Castelli, e non trovandosi così d'altronde in quel Carteggio nemmen fatta parola del sig. Nesi, apparente Compratore con titolo importante assoluta traslazione del dominio, in ordine al Contratto de 3. Marzo 1829. mentre appariva che questo Contratto si fosse stipulato piuttosto con il sig. Castelli a titolo di pegno, che di vera, e propria vendita, da tutto questo se ne inferiva, che la simulazione del divisato Con-

tratto, anzichè essere esclusa, restava avvalorata dalle produzioni ultimamente fatte avanti la Ruota.

Ed in qualunque ipotesi, che qualche dubbio fosse potuto insorgere favorevole alla verità del Contratto di Compra, e Vendita tra Cinci, e Nesi, si avvertiva, che l'alienazione delle raccolte in erba dei tre poderi del sig. Cinci, non poteva recar pregiudizio alcuno ai diritti ipotecarii dei sigg. De Vecchi, e Cecchini ne Nomi, poichè dette raccolte, finchè erano inerenti al suolo, facevano parte integrale dei fondi ipotecati. E quando detti sigg. De Vecchi, e Cecchini ne Nomi, furono messi in possesso nei Poderi del sig. Cinci, queste raccolte non erano ancora, nè maturate, ne avulse dal suolo d'onde inferivasi, che la vendita in questione era nulla tostochè al momento, in cui sarebbesi dovuta consumare, cadeva necessariamente sopra oggetti, che in forza della menzionata immissione in possesso, spettavano di pieno diritto ai sigg. De Vecchi, e Cecchini ne Nomi.

Quindi per loro interesse domandavasi la piena conferma della Sentenza appellata, mentre per parte dei sigg. Cinci, e Nesi se ne domandava la revoca. In seguito dello sviluppo delle ragioni delle Parti la Ruota così decise.

Motivi

Attesochè sebbene per le giustificazioni dedotte nella seconda Istanza per parte del sig. Nesi, sia rimasta esclusa in *fatto* la simulazione del Chirografo del 3. Marzo 1829. la quale aveva formato il primo fondamento della Sentenza appellata, ha trovato giusto *in dritto* la Ruota il secondo fondamento della Sentenza stessa, dedotto dal doversi riguardare le raccolte pendenti, come parte del fondo, sulle quali conseguentemente, finchè rimangono aderenti al terreno, esercitano utilmente come sul fondo
1 stesso la loro azione reale i Creditori ipotecarii.

Che quanto alla simulazione pretesa del citato Chirografo è rimasto direttamente distrutto il suo fondamento, quando non solo per i nuovi do-
2 cumenti è provato, che mancò ogni *causa di simulare* senza la quale, come è noto di simulazione non può legalmente parlarsi *Bald. in L. ab Anastasio num.* 2. *L. mandati Bart. conf.* 65. *num.* 5. *Mascard. De Probat, Concil.* 448. *Rot. in Recent. Dec.* 5. *num.* 4. *Dec.* 41. *num.* 10. *Dec.* 677. *num.* 5. *p.* 2. *Dec.* 261. *num.* 4. *Dec.* 263. *num.* 4. *p.* 3. ma sono state all'opposto provate preesistenti all'epoca del 3. Marzo, cause urgentissime per il sig. Cinci, di devenire alla vendita, sebbene dolorosa, delle raccolte in erba, per arrestare, almeno temporariamente gli atti di due Creditori, che indubitatamente agivano contro di lui con l'azione ipotecaria, e personale, assai prima, che i rappresentanti il Patrimonio Bianciardi, pensassero a trasmettergli la Intimazione del mese; Quando dalle ricevute prodotte di questi due Creditori, e non impugnate, è rimasto provato, che il sig. Cinci Venditore in nulla profittò del prezzo delle raccolte, ma per l'intiero fu dal Compratore impiegato in dare un acconto ai due Credito-

ri, i quali in conseguenza de' fatti sospesero per qualche tempo gli atti iniziati, e quando un carteggio, che incomincia dal 3. Febbraio, e che si è tentato di disapplicare senza impugnarlo, ha dimostrato un trattato preventivo cominciato, proseguito, e ultimato in prossimità dell' epoca del Chirografo. 3

Che per altro, per la già citata massima, che immobilizza le raccolte, fintantochè sul suolo rimangon per il fatto, che aderenti ai termini erano le raccolte vendute al sig. Nesi, quando i rappresentanti del Patrimonio Bianciardi ne presero effettivo possesso nel 6. Giugno 1829. ha dovuto dedurne la Ruota, come ne dedusse il Giudice di Prima Istanza, che la precedente vendita imperfetta, senza la effettiva avulsione dal suolo, e material tradizione, non poteva ledere in guisa alcuna i diritti dei Creditori Ipotecarii, i quali trovarono al momento del possesso, anche questa accessoria parte del suolo, fra i quali diritti, il primo più prontamente esercibile, era appunto quello di profittare delle raccolte dei fondi investiti, o sia del loro prezzo. 4

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Luigi Nesi, contro la Sentenza proferita dal Regio Commissario di Volterra il 28. Settembre 1829. al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Pietro Paolo Cecchini, il primo Sindaco definitivo, ed il secondo deputato alla mancata ragione del sig. Giuseppe Bianciardi di Siena, e bene perciò essere stato con detta Sentenza giudicato, qual Sentenza perciò conferma, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore. E detto sig. Luigi Nesi condanna nelle spese del presente Giudizio

Così pronunziato e deciso dagl' Illmi. signori

Luigi Bombicci *Presidente.*
Cav. Donato Chiaromanni *Audit. Relat.*
Francesco Bernardi *Auditore.*

DECISIONE LXV.

RUOTA FIORENTINA

Pistoriens Praetensae Reden. Census diei 8. Maii 1830.

In Causa Capitolo del Duomo di Pistoia e Sozzifanti

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

Argomento

Il Censo costituito avanti la Bolla di S. Pio V. irredimibile anche per la parte del debitore è valido, ed ha diritto il Creditore di ricusarne la redimibilità.

Sommario

1. *Prima della celebre Bolla Piana non era necessario apporre per patto nel Contratto di censo la redimibilità del medesimo a piacere dell'Imposizione del censo.*

2. *Prima della Bolla Piana si poteva convenire la irredimibilità, del censo per parte del Debitore.*

3. *Il censo* consegnativo *è considerato un Contratto di compra, e vendita.*

4. *I patti del contratto si debbono supporre coerenti al Nome, ed alla natura del contratto stesso.*

5. *Il patto della non redimibilità può aggiungersi al contratto di compra, e vendita, ma non gli è connaturale.*

6. *Il patto di redimere i censi prima della Bolla Piana doveva presumersi non apposto fino a prova contraria.*

7. *La parola* censo perpetuo *non equivale a censo irredimibile, ma soltanto a* Censo indefinito.

8. *Quando dal linguaggio usato dai Contrenti si vuol desumere la loro volontà, le parole* perpetuità *si confondono con quelle indicanti irredimibilità.*

9. *Il censo redimibile può estinguersi, e ciò è l'opposto della perpetuità, che indica una interminabile perseveranza, e ciò tanto più quando le frasi di perpetuità si collegano coll'obbligazione del Debitore.*

Storia della Causa

Resulta dal Processo, che colla Scrittura de'24. Maggio 1826. il sig. Niccolò Sozzifanti offrì al Reverendissimo Capitolo di Pistoia, la somma di Lire quaranta, in estinzione dell'annua Vendita di Staja tre, e mezzo grano, che prima veniva corrisposta dalla famiglia Franchi, alla Sagrestia di

Sanzeno, cessionaria della Famiglia Panciatichi, e quindi veniva pagata dalla Famiglia Sozzifanti in ordine ai Pubblici Istrumenti de' 19. Settembre 1464. Rogato Ser Lodovico di Luca da Pistoja, e de'13. Marzo 1671. Rogato Ser Francesco Lazzari, e che dietro il rifiuto di tale offerta fù proceduto al Deposito di detta somma, nella cassa del Monte Pio di Pistoja nel 31. Maggio 1826. essendo stata quindi domandata la conferma di detto Deposito, e la confezione di un'Istrumento di quietanza anche Pretorio: In appoggio della qual domanda fù sostenuto dal sig. Sozzifanti che detta annua Rendita dipendeva da un titolo censuario, che qualunque censo era redimibile a piacimento del Venditore, e che la somma offerta, corrispondeva a quella sborsata dal Compratore del detto censo nel 1464. epoca della sua creazione.

Fù replicato per parte della Sagrestia di San Zeno, che detta annua rendita, o dipendesse da titolo censuario o da un'offerta perpetua, era irredimibile, e che in ogni caso le Lire 40. depositate dal sig. Sozzifanti, non rappresentavano il capitale del censo, o affitto, di cui si tratta, e che non potevano per conseguenza servire allo stesso sig. Sozzifanti, per l'effetto della redimibilità di detta annua Rendita. Sotto dì 17. Luglio 1829. fù proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja Sentenza, colla quale, previa la dichiarazione della nullità del Deposito fatto dal sig. Sozzifanti, fù decretato esser tenuto, ed obbligato il medesimo a continuare in perpetuo, il pagamento della prestazione annua di staja tre, e mezzo Grano, a favore di detta Sagrestia di S. Zeno, colla di lui condanna nelle spese.

In seguito dell'appello interposto avanti questa Regia Ruota contro della Sentenza dal sig. Sozzifanti, Esso è tornato a sostenere la redimibilità del censo, sull'appoggio dei seguenti fondamenti.

1. Perchè non si tratta di affitto, ma di vero censo, presentando il contratto tutti gli estremi di questo, e mancando di quegli dell'affitto.

2. Perchè in ordine alle costituzioni di Martino V. e di Callisto III. anteriori al Contratto di censo di cui si tratta, il censo è sempre redimibile; a meno che non fosse stato espressamente convenuto irredimibile, convenzione, che manca nel caso, non potendo dall'altra parte importarla la qualificazione del censo perpetuo, che si legge nel Contratto d'imposizione del medesimo, in quanto che la qualità di perpetuo censo, non esclude quella della redimibilità, ma anzi la redimibilità si conviene solamente al censo, che a differenza di quello temporaneo, o vitalizio, si chiama perpetuo.

3. Perchè il censo, anco fatta astrazione dalle suddette Bolle Pontificie, si presume redimibile, e per tale si ritiene, se pure non si prova l'espressa convenzione della irredimibilità, che non esiste nel caso, o per lo meno la corrispondenza del prezzo, col quale fù acquistato, con quello del censo irredimibile, che a scanso unanime dei Dottori deve esser doppio di quello del censo redimibile, e non minore del 25. per 100.

E a questo riguardo si faceva avvertire che ben lungi, che nel caso si possa verificare la suddetta corrispondenza di prezzo, con quello del censo

irredimibile, rimaneva anzi assolutamente esclusa dal solo confronto, tra la sorte del censo in Lire 40; e la rendita annua di Staja tre, e mezzo di Grano, che fù con quella acquistata; E che di più dai Documenti allegati in Processo, restava comprovato, che l'anzidetta Vendita non era stata acquistata sopra un piede minore del dieci per cento sul qual piede appena erano tollerati, anco di quel tempo, i censi redimibili.

E quanto alla questione sulla corrispondenza dell'antica, colla moderna Lira, si faceva osservare, che oltre alla corrispondenza delle medesime, quanto al valore loro nominale, corrispondono anco quanto al valore intrinseco, sia perchè, oltre al non presumersi alterazione nella moneta, si presume ancora, che la nuova moneta effettiva sia stata sorrogata alla moneta precedente, e immaginaria dello stesso nome, sia perchè tanto l'antica immaginaria lira dell'epoca del Contratto, era rappresentata egualmente, che la moderna, da venti soldi in moneta erosa, i quali pure erano rappresentati nelle loro frazioni dei quattrini, e denari, egualmente in moneta erosa, come la presente, lo che sta ad escludere del tutto la supposta variazione nell'intrinseco valore della Lira, considerato tanto in se come moneta immaginaria, come di fronte alla specie da cui era rappresentata.

E di più si soggiungeva, che in ogni caso questa supposta variazione nell'intrinseco della moneta, non avrebbe rilevato in diritto, per la regola di ragione, che il debitore non è tenuto, che a restituire la somma numerica portata dalla sua obbligazione in moneta corrente al tempo del pagamento, senza alcun riguardo alle alterazioni della moneta, regola, la quale sembra, che non abbia contradittore nella sua applicabilità al caso della obbligazione contratta in moneta *fittizia, e di pura convenzione*, e specialmente in Lira, come nella fattispecie attuale.

Per parte della Sagrestia di San Zeno fù al contrario domandata la piena conferma di detta Sentenza, colla condanna del sig. Sozzifanti nelle spese anco stragiudiciali, e la Ruota considerate le ragioni di ambe le parti così decise.

MOTIVI

Attesochè prima della celebre Bolla Piana pubblicata nell'anno 1569. e in Toscana adottata per Legge non era prescritta per forma indispensabile del Contratto di censo, la *redimibilità* a piacere del venditore, o impositore del censo, *De Luca de cens. in Summa cap.* 6. *Num.* 61.

Che le precedenti Bolle Pontificie di Martino V. e Callisto III. l'ultima delle quali pubblicata nell'anno 1455. mentre stabilirono, che i Contratti di censo soliti farsi in detta epoca in alcune Diogesi Germaniche col patto di redimibilità, non dovevano considerarsi infetti da Labe usuraria, non decretarono però, come la successiva Bolla di San Pio V. la nullità di quei censi, che da detto patto non fossero accompagnati, come rilevasi dalle citate Bolle Pontificie, o sia dal *cap.* 1. *e* 2. *de Empt. et vend. extrac. comm. Lib.* 3. e quindi non è dubbio, che prima del 1569. avevano i Con-

traenti la *Potestà* di convenire all'opposto la irredimibilitá del censo per parte del Debitore, come si rileva dalla stessa Bolla Piana, dopo avere con tutta esattezza prescritto le forme, e condizioni, che dovevano accompagnare in avvenire un legittimo censo, frà le quali il diritto della libera redimibilita soggiunge. *Et licet legem ipsam ad contractus jam celebratos non extendamus ec.* dalle quali espressioni è chiaro che per l'avanti una opposta convenzione non viziava l'atto. 2

Che data negli Autori dei sigg. Sozzifanti, e Capitolo di Pistoja la *potestà* di costituire nel 1664., epoca del primitivo disputato Contratto, un censo *irredimibile*, doveva soltanto esaminarsi se ne ebbero anche la *volontà* dedotta o dal contesto dell'atto o dalle presunzioni di ragione nel concorso della quale rimaneva evidente la insussistenza della pretesa facoltà di redimere.

Che il censo *consegnativo* del quale è disputa è di sua natura considerato come un contratto di *compra*, e vendita per cui si traferisce, mediante un convenuto prezzo, o il dominio del Fondo censito retrocedendolo a titolo di Livello, o il quasi dominio del diritto di percipere gli annui censi da un fondo ne suoi confini designato *Cenc. de censibus quaest.* 1. *Num.* 21. 22. 3

Che compra, e vendita lo qualificarono i Contraenti « ivi « *quam venditionem promiserunt dicti venditores observare.*

Che dovendosi i patti del Contratto generalmente supporre coerenti al nome, e alla natura del Contratto stesso *Tes. del For. Tosc. Decis.* 4. *Tom.* 5. *Num.* 4. debbe di regola presumersi convenuta la non redimibità, giacchè il Gius di redimere, sebbene possa aggiungersi per patto espresso al Contratto di Compra, e Vendita, non gli è però in rapporto alcuno connaturale. 4 5

Che invano per distruggere questa presunzione ricorrevasi a supporre che l'uso generale all'epoca del Contratto fosse di crear censi irredimibili, per dedurne, che nel dubbio dovesse presumersi, che i Contraenti si volessero uniformare all'uso comune, giacchè ben lungi, che l'offerta generalità fosse provata, vedevasi all'opposto stabilito da convenienti autorità, che il patto di redimere, come opposto alla più comune consuetudine, prima della Bolla Piana, dovea presumersi non apposto fino a prova contraria *De Luca De cens. Disc.* 48. *Num.* 3 *Rot. post. Cenc. de Censibus. Dec.* 364. *Num.* 2. *Duard. de cens. quaest.* 19. *Leotard. De usuris quest* 67. *Num.* 29. 6

Che se non volea dirsi, che la parola nel Contratto originario del 1464, e dell'altro del 1671, che ne è come la repetizione, e ne mostra l'osservanza, togliessero ogni dubbio, con portare espresso il patto della non redimibilità, non poteva però farsi a meno di trovare in dette parole un validissimo conforto alla già fissata presunzione.

Che infatti più volte ripetuta vi è la parola di *perpetuo* e in *perpetuo* tanto nell'uno, quanto nell'altro dei rammentati Contratti « ivi « Vendide-

„ runt, et tradiderunt Alberto... emaenti, et recipienti annuum afflictum *per-* „ *petuum* Eminarum trium cum dimidio grani afflictus *perpetui* „ Dedit, „ tradidit, et concessit dicto Presbytero Primo Sacristae... annuum *afflictum* „ perpetuum Ioannes, Pasquinus, et Lucas Franchi de Montemagno, praesen- „ tes, et dictum afflictum recognoscentes, obbligatos esse se dixerunt, et pro- „ miserunt solvere dicto Sacristae, et Sacristiae, quolibet anno *in perpe-* „ *tuum*.

Che sebbene sia vero, che nel linguaggio delle Scuole, e dei Pratici Forensi il vocabolo, *censo perpetuo* non eguivalga rigorosamente a censo irredimibile, ma soltanto a censo *indefinito* a un censo cioè, di cui la durata non è limitata, e prescritta, come si faceva osservare dagli egregi, e diligen-
7 tissimi Difensori del sig. Sozzifanti, e come osserva il *Cenc. de cens. quest.* 2. *Num.* 6. *et segg.* bisogna convenire che quando si esamina il Contratto, e che si cerca com'è necessario, di desumere, la volontà dei Contraenti
8 dal linguaggio da essi usato le parole indicanti *perpetuità* si ravvicinano, e si confondano con quelle indicanti irredimilità, giacchè indubitamente un censo redimibile è preordinato a poter rimanere facilmente estinto, e ciò è precisamente l'opposto della perpetuità, che per se stessa indica una terminabile perseveranza, e ciò tanto più quando le frasi di perpetuità si collegano con la obbligazione, che si assume dal Debitore del censo annuo
9 come nel caso nostro „ ivi „ dixerunt, et promiserunt solvere dicto Sacris- „ tae, et Sacristiae *quolibet anno in perpetuum*„ essendo contradittorio, che chi espressamente, o in lettera *si assume l'obbligo di pagare* i convenuti frutti in ciascun'anno, in *pepetuo*, intenda di serbarsi il diritto di cessare dal pagarli anche nel più breve tempo, il che è l'effetto della redenzione, e tale e l'importanza, che alla voce *in perpetuum dà la Ruota Rom. nella citata Decis.* 394. *post. cenc. Num.* 1.

Che per quanto, trattandosi di una pretesa redimibilità facoltativa, la osservanza meramente negativa, dedotta dal non essersi dagli impositori del censo per tre secoli, e mezzo domandato di redimerlo, non possa costituire una indeclinabile intepetrazione della vera intelligenza del Contratto, nulladimeno combinata con i precedenti riscontri diveniva anch'essa osservabile, specialmente notando, che nel 1671. quando nella Famiglia Sozzifanti fù creduto opportuno di liberare il fondo primitivo dal censo, e di trasportarlo in altro, e così più di 200. anni dopo la originaria istituzione, a circostanze necessariamente cotanto per la distanza dei tempi variate, nonostante i sigg. Sozzifanti ripetono espressamente l'antica obbligazione „ ivi „ „ con promissione, anche in solidum di pagare e ogni *anno in perpetuo* „ e riflettendo altresì, che sono esistiti dei tempi, e non brevi, per i quali il pagamento delle tre staia, e mezzo di Grano, era enormemente più gravoso per l'elevato prezzo dè Cereali, che non sia oggi, e che il non essersi fatto uso del preteso dritto di redimere in quelle circostanze nelle quali era tanto più urgente, e più utile il profittarne coadjuvava il concetto, che nella intelligenza delle Parti, questo diritto non esistesse.

Che male insistevasi sul pretendere il frutto, o censo enormemente lesivo, dal che volevasi pur trarre un'argomento favorevole alla redimibilità, giacchè consultando i documenti prodotti in atti, relativi ai prezzi dei Grani, negli anni immediatamente precedenti al Contratto del 1464. e trovandovisi il valore di un'*emina*, o stajo di Grano, anche a 13., e 14., e fino a dieci *soldi*, o sia alla metà di una lira, o poco più, diveniva evidente, che essendosi dato il fondo di Lire 40. per un censo annuo di staja tre, e mezzo grano, o sia per il frutto di circa due Lire per anno, per questo frutto, ragguagliando al cinque, o sei per cento, non poteva considerarsi eccessivo, ne infetto nella sua creazione da Labe usuraria, e quindi non poteva spargere alcuna odiosità, come pretendevasi, contro il patto della irredimibilità.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, e ben giudicato colla Sentenza proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoja sotto di 17. Luglio 1829. a favore dei rappresentanti il Reverendissimo Capitolo della Chiesa Cattedrale di detta Città, e respettivamente contro il sig. Niccolò Sozzifanti, conferma la Sentenza suddetta, che ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante sig. Sozzifanti nelle spese, anche stragiudiciali del presente Giudizio da liquidarsi.

Così deciso dall'Illmo sig.

Cav. Donato Chiaromanni *Auditore*

DECISIONE LXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 1. Martii 1830.

IN CAUSA MAJORINO E PAOLI

Proc. Mes. Cesare Dazzi — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

Argomento

La sospensione dello scorporo di una quantità di Beni da una Tenuta a fine di fare conseguire il pagamento a un creditore ordinata con due conformi Sentenze, non è conveniente cosa, che sospesa venga fino alla terminazione di un Giudizio sulla validità della cessione del credito per cui agisse il creditore.

Sommario

1. *L'esecuzione di due conformi Sentenze, che ordinano lo scorporo di una tenuta a favore di un Creditore, per esser pagato del suo credito non è conveniente che venga sospesa mediante una cautela da darsi allo stesso creditore.*

Storia della Causa

Con due Sentenze conformi del Magistrato Supremo, e della Regia Ruota di Firenze dei 5. Aprile, e 7. Settembre 1815. fù dichiarato il credito del sig. Costantino Majorino contro il sig. Giuseppe Paoli in Scudi 4168. 3. 13. 4. e frutti decorsi, e decorrendi, fù pure dichiarato essersi fatto luogo ad assegnare al sig. Majorino una quantità dei Beni della Tenuta d'Ajolo spettante al sig. Paoli per il valore di detto suo credito, e venne finalmente commesso al Perito Bercigli di procedere alla separazione di tali beni dal loro intero corpo.

Attesa la sopravvenuta Morte del Bercigli alla istanze del sig. Majorino venne con due altre Sentenze conformi de' 19. Novembre 1819. e 21. Luglio 1820. surrogato al defonto Bercigli altro Perito nella persona del sig. Piccinetti per eseguire la detta separazione di Beni.

Avendo il sig. Piccinetti renunziato alla come sopra affidatagli commissiona, il sig. Majorino domandò la surroga di altro Perito onde potesse effettuarsi la sopra enunciata separazione di beni.

Si oppose a questa domanda il sig. Paoli sul fondamento, che essendo stata fino dal 6. Luglio 1820. promossa la questione della Nullità della cessione fatta nel dì 11. Maggio 1813. dal sig. Lorenzo Baldini al sig. Majorino del credito per il quale doveva aver luogo la summentovata separazione di Beni, non poteva a questa procedersi, ma doveva anzi sospendersi tanto l'esecuzione della medesima, quanto qualunque altra procedura in

proposito, fino a che non fosse stato definitivamente deciso sulla nullità della detta cessione.

Non ostanta tali eccezioni il Magistrato Supremo con Sentenza del 19. Dicembre 1828. accolse le domande di Majorino, ed al renunziante sig. Piccinetti surrogò in Perito il sig. Bartolommeo Silvestri.

Appellò il sig. Paoli da detta Sentenza, e domandò, che venisse dichiarato doversi sospendere la definitiva pronunzia relativamente alla surroga del Perito fino a che non fosse definitivamente deciso sulla enunciata nullità di cessione, aggiungendo alle ragioni dedotte in proposito in prima Istanza, che ogni volta che il Sindaco Baldini avesse vinta definitivamente la causa rapporto alla suddetta nullità di cessione, si rendeva inutile la separazione dei Beni per la quale insisteva il sig. Majorino, attese le convenzioni stipulate fra Esso Paoli, ed il Sindaco Baldini quanto ai modi, somme, e rate mediante le quali avrebbe dovuto pagare il suo debito.

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza dei 22. Agosto 1829, dichiarò doversi sospendere la decisione della Causa in Appello avanti di essa vertente fino all'esito definitivo del Giudizio di Nullità di Cessione sopra rammentato, ed ordinò frattanto al signor Paoli di dare al signor Majorino cauzione per i frutti che potesse percipere da Beni che dovranno un giorno servir di modo di pagamento del credito del sig. Majorino.

Appellò da questa Sentenza il sig. Paoli in quella parte che l'obbligava à prestare la cauzione che sopra, ed a tale appello aderì il sig. Majorino, domandando la revoca della detta Sentenza in quella parte con la quale aveva ordinato la sospensione del Giudizio anzi che confermare la Sentenza di prima Istanza. Il Supremo Consiglio considerate le ragioni di ambe le parti pronunziò come segue.

Motivi

Attesochè sebbene a prima vista la Sentenza Ruotale che nel concedere al sig. Paoli quella soprassessoria che gli avea denegato il Tribunale di prima Istanza aveva però ingiunto al medesimo di prestare al sig. Majorino idonea cauzione per la garanzia degli Annui frutti corrispondenti alla porzione della tenuta di Ajolo per cui era Egli reso cessionario del Baldini potesse sembrare animata dalla saggia veduta di evitare un operazione, che poteva divenire inutile, restando altronde l'interesse del Majorino assicurato mediante la cauzione da darsegli, ciò nulladimeno senza arrestarsi ad esaminare in diritto l'importanza della *Litispendenza* dal sig. Paoli oppposta per arrestare la esecuzione, e segnatamente la esecuzione di due conformi Sentenze già incominciata mediante la nomina del Perito che dovea procedere allo scorporo, ravvisavasi nelle particolari circostanze del caso, che l'adottato temperamento diretto, ed animato dalla veduta della economia dei Giudizi, e delle giudiciali operazioni avrebbe prodotto più verosimilmente un effetto contrario.

Imperocchè per realizzare la cauzione, da cui in tutt'i casi male a proposito tentava il Paoli di esimersi, facilmente potea prevedersi che sareb-

bero inevitabilmente insorte differenti questioni, che poteano condurre le parti in nuovi Litigi, e protrargli per due, o tre istanze sia relativamente alla idoneità, sia relativamente alle annualità dei frutti, sia al di loro presuntivo annno quantitativo, la qual cosa avrebbe potuto richiedere l'intervento dei Periti dell'Arte, e render così la liquidazione dell'accessorio più difficile, e più complicata di quella del principale.

Nè dall'altra parte poteva meritare alcuna considerazione la Istanza del sig. Paoli diretta ad ottenere la revoca della Sentenza Ruotale in quella parte che gl'ingiungeva l'onere della Cauzione, mentre ne richiedeva Egli la conferma in quella parte che gli aveva conceduto la soprassessoria finchè non fosse stata ultimata la lite che pendeva sopra il merito della cessione dal sig. Majorino riportata dal Baldini contro il Paoli, conciosiachè aderendo ad una così strana istanza si sarebbe lasciato esposto il sig. Majorino in quanto ai frutti del predio a rimanere defraudato dei benefizi da due Sentenze conformi acccordatigli, e così si sarebbe vènuto non a sospendere innocuamente la esecuzione di esse, ma in parte a distruggerle.

Per questi Motivi

Pronunziando sugli appelli interposti per parte dei sigg. Giuseppe Maria Paoli, e Costantino Majorino dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze dei 22. Agosto 1829. dice la detta Sentenza essersi dovuta, e doversi revocare in quella parte nella quale ordina la sospensione della esecuzione dello scorporo di cui negli atti, e perciò doversi confermare siccome confermò e conferma la Sentenza del Magistrato Supremo del 19. Dicembre 1828.

Ed attesa la suddetta revoca, e respettiva conferma, dice non esser luogo a far diritto sopra l'appello interposto dal Paoli da quella parte della precitata Sentenza Ruotale che gli ordinava di dar cauzione a favore del sig. Majorino nel sistema della sospensione dello scorporo da lui richiesto ed ottenuto per la Sentenza del Magistrato Supremo che si conferma.

E detto sig. Paoli condanna nelle spese della passata, e della presente istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles, Gio. Batta. Brocchi,

Cav. Luigi Mattencci *Relatore* e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXVII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Venditionis diei 30. Ianuarii 1830.

IN CAUSA NARDI e LODOLI

Proc. Mess. Ernesto Bossini — Proc. Mess. Antonio Pistoi

ARGOMENTO

Nella vendita fatta di tutta quella parte di un fondo che ha una determinata ubicazione, questa parte medesima non può essere diminuita da delle erronee espressioni che incontrarsi possono nel pubblico istrumento stipulato per maggior cautela a prova dell'atto privato, col quale restò perfezionato il Contratto di compra e vendita.

SOMMARIO.

1. *La cosa, il prezzo, ed il consenso rendono perfetto il Contratto di compra e vendita.*

2. *Il patto apposto di doversi ridurre l'atto di compra in forma pubblica, riguardar non si può che come apposto per maggior cautela, quando da questo patto non fu fatta dependere la conclusione della compra.*

3. *Nella vendita di una determinata parte di un podere restano compresi tutti quei pezzi di terra, che hanno la loro ubicazione da quella parte medesima.*

4. *L' inclusione fra i possessori limitrofi al podere venduto della denominazione di un' appezzamento di terra, non può portare l' esclusione di questo dalla vendita, quando tutto il contesto dell' atto dimostra essere un' errore di dettatura.*

5. *L' inverisimile porta un' indubitato riscontro, e sta in luogo di prova sicura, ed evidente.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto privato de' 27. Agosto 1827. il sig. Piero Antonio

Nardi col consenso del suo fratello sig. Ambrogio vendè al signor Luigi Lodoli tutta quella porzione del podere della Torre, che restava al di qua del Fosso detto Gazzarrone per il prezzo di scudi milledugento, senza espresso riservo dell'appezzamento di terra chiamato Camperoni che al di qua similmente di detto Fosso restava.

Con pubblico Istrumento ricevuto nei rogiti del Notaro sig. Lanzi, sotto dì 22. Ottobre di detto anno i rammentati due fratelli sigg. Nardi venderono al nominato sig. Lodoli quella stessa porzione di podere, e per il medesimo prezzo e patti enunciati nell'atto privato accennato di sopra, colla variazione che fra la descrizione dei confini leggevasi la dizione Camperoni.

Fondandosi i sigg. fratelli Nardi sulla credenza, che nessuno dar possa per confine alla cosa venduta ciò che forma parte della cosa medesima, comparvero avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena, e domandarono che fosse dichiarato non competere al sig. Lodoli diritto alcuno sull'appezzamento denominato Camperoni.

Si oppose a dette pretensioni il sig. Lodoli, e contestato sopra di ciò il Giudizio restò questo terminato a di lui favore con Sentenza di detto Tribunale de' 7. Settembre 1829.

Appellato avendo da tal Sentenza i succumbenti, e portata la causa alla Regia Ruota fu dalla medesima deciso come segue.

Motivi

Considerando che con atto privato de' 27. Agosto 1827. il sig. Ambrogio Nardi, di consenso, come asserì, del suo fratello sig. Piero Antonio vendè al sig. Luigi Lodoli per il prezzo di scudi 1200. un podere denominato le Torri in tutta quella estensione, che resta al di qua del Fosso Gazzarrone; E che con pubblico Istrumento ricevuto nei rogiti del Notaro sig. Lanzi, sotto di 22. Ottobre di detto anno ambedue detti sigg. fratelli Nardi, senza far menzione del citato atto privato, venderono a detto sig. Lodoli quel medesimo podere pello stesso prezzo, e coll'inclusione nella descrizione dei confini della parola Camperoni.

Considerando che il sig. Piero Antonio Nardi con Scrittura de' 22. Maggio 1828., dopo aver rilevato che nel pubblico Istrumento accennato di sopra l'appezzamento di terra denominato Camperoni era stato dato per confine al podere venduto, scese a domandare che venisse dichiarato non esser competuto nè com-

petere a detto sig. Lodoli diritto alcuno sopra quel medesimo
pezzo di terra.

Considerando che mediante l'atto privato de' 27. Agosto 1827.
prestata essendosi la cosa per la parte del Venditore, il prezzo
per la parte del Compratore e concorso il consenso sulla cosa, e
sul prezzo per parte di ambedue, ne nasceva la conseguenza, che
con quell'atto medesimo venne a rimanere perfezionata la com-
pra, e vendita, e che a veruna delle parti non poteva esser più
lecito di resilire dal contratto; *Inst. lib. 3. tit. 24. §. 4. p. 8.* 1
*ff. de poeric. et comod. rei vend. Rot. Florent. in Thes. Ombros.
Tom. 5. Dec. 14. N. 9.* Nè per togliere la perfezione a quell'
atto valutar si poteva il patto, che in quello si leggeva, e col
quale fu convenuto che l'Istrumento di vendita dovesse celebrarsi
nel successivo mese di Settembre, inquantochè non potendosi
scorgere che da quello stesso patto fosse fatta dipendere la con-
clusione della vendita, doveva perciò riguardarsi come apposto
per maggior cautela e prova, e non per togliere l'efficacia a
quell' atto medesimo *Rot. Roman. Perusin. juris redimendi de
1ò. Maggio* 1795. *cor. De Vais.* §. 11. *e* 12. 2

Considerando che essendo coll'atto suddetto stata dal signor
Nardi venduta al sig. Lodoli quella parte di terreno che resta
al di qua del Fosso detto Gazzarrone, dovevasi per necessaria
conseguenza convenire che in quella vendita restasse l'appezza-
mento di terra detto Camperoni, per la ragione, come veniva
indicato dal Perito dalle parti concordato sig. Doveri, colla sua
relazione de' 4. Marzo 1829., che l'appezzamento predetto aveva
la sua ubicazione al di qua di detto Fosso, perchè nel caso di
esclusione di quello dalla vendita sarebbero venuti a mancare i
confini nel privato atto indicati. 3

Considerando, che per i rilievi accennati di sopra, essen-
do coll' atto de' 27. Agosto 1827. restata perfezionata la ven-
dita del podere della Torre con la comprensione dell' appez-
zamento di terra denominato Camperoni, era forza il convenire
che colla celebrazione del pubblico istrumento rogato Lanzi, le
parti non vollero portare alcuna variazione all'atto suddetto, ma
che puramente ridur lo vollero in forma pubblica, come era stato
convenuto coll'articolo terzo di quell' atto medesimo; poichè re-
sultava dalla confessione degli stessi sigg. fratelli Nardi, che una
copia di quell' atto fu consegnata al Dott. Lanzi, all' oggetto che
nella di lui qualità di Notaro di rogito distendesse a seconda di
quello il pubblico istrumento; che il sig. Lanzi minutò di fatto l'i-

strumento; Che quella minuta fu letta e postillata da uno de' detti sigg. Nardi; E che la descrizione dei confini che trovasi scritta nel pubblico Istrumento de' 22 Ottobre 1827. (la quale diede causa alla questione) non fu copiata dall'atto privato, ma venne dettata dal sig. Piero Antonio uno di detti sigg. fratelli Nardi.

Considerando che nell' ipotesi in cui col rammentato atto privato non si fosse potuto dire perfezionato il Contratto, ma che nel concorso del successivo pubblico Istrumento di volontà dei contraenti nelle caratteristiche essenziali ed accidentali del Contratto si fosse dovuta desumere da questo ultimo, anzi che dal primo, perchè questo, e non quello fosse destinato a far prova, e perchè in questo come stipulato ex integro non fu avuta relazione al primo; Pur tutta volta i sigg. fratelli Nardi non avrebbero potuto augurarsi di ottenere, che dalla vendita potesse restare escluso l'appezzamento di terra detto i Camperoni.

Considerando che il ritrovarsi nel pubblico istrumento la dizione Camperoni fra i nomi, e cognomi di coloro, i quali possedevano dei beni a confine con quelli che formarono subietto della vendita, non poteva quella medesima dizione ravvisarsi che come un vero e proprio errore di dettatura commesso dal sig. Piero Antonio Nardi, e per conseguenza, incapace a far credere eccettuato
4 dalla vendita l'appezzamento di terra di un tal nome.

1. Perchè essendo col pubblico istrumento restato escluso dalla vendita del podere della Torre quel pezzo di terra soltanto che restava al di la del fosso Gazzarrone, non poteva restar compreso in detta esclusione il campo predetto, il quale resta al di qua di detto Fosso.

2. Perchè nella detta sussistenza delle pretensioni dei sigg. Nardi non si sarebbero potuti verificare come limitrofi al podere venduto i beni del Nobile sig. Mario Nerucci, e della Cura di Monsindoli chiamati al confine col pubblico istrumento, inquantochè i beni di detti Possessori restavano al di la di detto pezzo di terra.

2. Perchè il pubblico istrumento allorquando parla della massa estimale non si sarebbe servito delle espressioni singolari dicendo il sesto di detta massa posar debba sull'appezzamento non venduto, ma avrebbe dovuto servirsi di termini plurali poichè se i Camperoni non fossero stati compresi nella vendita due sarebbero stati gli appezzamenti riservati; quello cioè della Chiesa del Madonnino situato al di la del Fosso Gazzarrone, e quello dei Camperoni posto al di qua di detto Fosso.

4. E perchè i sigg. Nardi non si sarebbero riservati, nè il sig. Lodoli avrebbe ai medesimi accordato che si fossero riservati un solo terzo della massa estimale, ma avrebbero per tenere quella qilancia di giustizia che regolò questa convenzione, dovuto riservarsi un terzo di detta massa, che sarebbe stato presso a poco quello avrebbero potuto comportare i due pezzi di terra, quello cioè della Chiesa del Madonnino, e dei Camperoni, come andò rilevando il suddetto Perito Doveri nella sua replica alla quarta istruzione.

Considerando finalmente che gli accennati inverisimili creder fecero a questa Ruota, indipendentemente dall' atto privato dei 27. Agosto 1827., che l' appezzamento denominato i Camperoni restasse compreso nella vendita che detti sigg. fratelli Nardi fecer al sig. Lodoli in ordine al pubblico istrumento de' 22. Ottobre di detto anno, giacchè quello che è inverosimile porta un'indubitato riscontro, e sta in luogo di prova sicura, ed evidente, *Bonfin. decis.* 57. *N.* 13. „ ibi „ haec omnia operante ipsa inverisimilitudine, quae superat omnes conieoturas et adminicula in „ oppositum exagerata imo adimet vim cuiuscumque contrariae „ probationis „ *Falcon. de fidecom. Dec.* 5. *N.* 19. 5

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte dei sigg. Piero Antonio, e Ambrogio fratelli Nardi sotto dì 7. Settembre 1829. dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di questa città sotto dì 31. Agosto di quel medesimo anno contraria a detti sigg. Nardi, e favorevole al sig. Luigi Lodoli; E perciò quella conferma in tutte le sue parti; Ed i vinti a favore del vincitore condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Lorenzo Branchi *Auditore*



DECISIONE LXVIII.

RUOTA FIORENTINA

Terrae Novae Admis. Test. diei 21. Augusti 1830.

In Causa Rogaj x Sensi

Proc. Mess. Anton Cino Rossi — Proc. Mess. Angiolo Fabbrini

Argomento

Il principio di prova in Scritto deve, secondo la Legge, nenecessariamente valutarsi per l'ammissione della prova testimoniale.

Sommario

1. *Il principio di prova in scritto è un'eccezione generale che investe tutte le regole esclusive della prova testimoniale.*

2. *Col principio di prova in scritto per via di testimoni non solamente può provarsi l'esistenza di un'obbligazione non scritta, ma si prova ancora la non esistenza di ciò che si contiene in un' atto scritto.*

3. 4. *Il principio di prova in scritto per ammettere la prova testimoniale può desumersi dalle risposte alle posizioni firmate dal Rispondente.*

Storia della Causa

Con Scrittura esibita nel Tribunale di Terranuova nel dì 31. Dicembre 1829. Carlo Sensi si lamentò che nel Contratto di compra, e vendita stipulato con Antonio Rogai nel dì 11. Marzo 1829 a rogito del Notaro Bartolommeo Nacchianti, era a di lui danno intervenuta la lesione enorme enormissima, giacchè sebbene il dominio utile del podere della mandriola, che fu il soggetto del detto Contratto, fosse del prezzo di scudi 3096. 5. 18. 5. era stato venduto, e respettivamente comprato per soli scudi 200. pari a fiorini 840.

Prima di dare l'eccezzione a tal domanda per la pretesa intervenuta lesione nel sopra mentovato contratto, il Rogai produsse una cedola di posizioni, le quali essendo state ammesse costrinsero l'attore Sensi a darvi le relative risposte.

Rifletteva il Difensore del sig. Rogai, che da queste risposte

risultò, primo che all'epoca del Contratto di compra, e vendita il Sensi era debitore del Rogai di scudi 925. 2. 18., secondo che nell'istesso giorno del Contratto, da Carlo Nannini furono distese tre distinte ricevute in piè dei tre respettivi titoli di credito del Rogai, che portavano ricevuta, e quietanza d'ogni respettivo titolo di credito contro Sensi, terzo che queste ricevute furono firmate dal Rogai, e consegnate insieme con i relativi documenti al debitore Sensi, quarto, che in quella circostanza il Sensi non sborsò, nè numero veruna somma al creditore Rogai, cosicchè la restituzione delle tre obbligazioni, e le relative ricevute doveano avere un'appoggio in altro titolo, fuori che in quello della vera numerazione, e contazione del danaro.

In conseguenza il Rogai fece sentire, che il prezzo del podere della Mandriola invece di essere stato di scudi 200., come era indicato nel pubblico Istrumento del dì 11. Marzo 1829. rogato Nacchianti, fu anzi, comprese le stime vive, e morte, di scudi 925. 2. 18.

Per meglio assicurare un tal concetto, domandò il Rogai l'ammissione della prova testimoniale diretta in ogni rapporto, a giustificare, che il prezzo del podere della Mandriola indicato nel Contratto, non fu il vero prezzo convenuto, e pagato, ma bensì l'altro di scudi 925. 2. 18. quanto appunto importavano i di lui crediti.

All'ammissione della prova testimoniale si oppose virilmente il Sensi, invocando il disposto dell'articolo 1341., e le teorie relative al medesimo.

All'incontro il Rogai insistè nella prova testimoniale, deducendo a suo favore le limitazioni stabilite negli articoli 1347., e 1348. del medesimo Codice, e le Teorie abbracciate dalla nostra Giurisprudenza, che permettono la prova testimoniale, anche contro, ed in aumento, e restrizione di quello, che è indicato nei pubblici Istrumenti, tutte le volte ch'esiste un principio di prova per iscritto, e che un principio di prova per iscritto sono reputate le risposte alle posizioni, che possono anche scindersi per l'oggetto dell'ammissione della prova testimoniale.

Il Tribunale di Terranuova nella più virile insistenza delle parti litiganti nel dì 21. Maggio 1830. emanò il seguente Decreto

Ivi „ Attesochè dalle risposte date dal sig. Carlo Sensi alla terza, quarta, e quinta posizione resultò aver lui convenuto, che „ al giorno della stipulazione del Contratto di compra, e vendita „ del podere della Mandriola rogato dal Notaro sig. Dott. Nacchianti negli 11. Marzo 1829. era egli debitore del sig. Antonio

„ Rogai della somma di scudi 925. 2. 18. o fiorini 3,886. 74. ,
„ dependente per diversi titoli

„ Attesochè nella risposta alla sesta posizione l'istesso sig. „ Sensi ha pienamente convenuto, che prima della celebrazione „ del suddetto Contratto, furono dal sig. Carlo Nannini distese „ tre distinte ricevute portanti pagamento, ed estinzione di tre di- „ versi titoli di credito, che il sig. Rogai aveva con il sig. Sensi, „ e tali ricevute furono nel momento firmate dal suddetto sig. „ Rogai.

„ Attesochè tralasciando le altre risposte, quando da questi fatti resultanti dall' istessa confessione del sig. Sensi si ha la pro- „ va che il sig. Rogai non pagò solo pel prezzo del podere sc. „ 200. a fior. 840. ma ch'egli fece pari dell'intero di lui credito „ si vien ad avere in processo un principio di prova scritta, per „ cui non può nel caso presente attendersi il disposto dell' Artic. „ 1341. del Codice Civile Francese, venendo questo nel suo in- „ tiero distrutto dalla limitazione contenuta nel successivo Artic. „ 1347. del citato Codice, che dichiara essere ammissibile la pro- „ va testimoniale nei casi in esso contemplati.

„ Attesochè nel caso attuale, non solo vi è un principio di „ prova scritta, che il prezzo del podere della Mandriola non fu „ di soli scudi 200. o fior. 840., ma bensì di una maggior som- „ ma, ma vi è una prova piena resultante dalle confessioni repe- „ tute dal sig. Sensi fatte nelle repliche alle posizioni.

„ Attesochè è costante pratica di giudicare da tutti i Tri- „ bunali di Toscana, che viene ammessa la prova testimoniale, su- „ bito che dalle risposte date alle posizioni si desume un princi- „ di prova in scritto, per cui, in questo caso, possono scindere „ le posizioni, come ad evidenza rilevasi da molte decisioni ripor- „ tate nel Tesoro del Foro Toscano, e da altra Decisione del Su- „ premo Consiglio riportata nel Giornale Pratico Legale Tom. 5. „ Dec. 59. del 28. Settembre 1818.

„ Senza arrestarsi alle eccezioni state affacciate dal sig. Car- „ lo Sensi colle di lui scritture del dì 2. Aprile scorso, e 13. Mag- „ gio corrente, ed inerendo alla domanda, e Istanza esibita dal „ sig. Antonio Rogai ne' 22. Marzo passato, ed alla successiva „ Scrittura d'insistenza de' 20. Aprile detto, ammette la prova „ testimoniale domandata da detto sig. Rogai dei fatti articolati „ e di che nel capitolato prodotto salvo il dritto alla controprova „ da eseguirsi gli esami nelle forme, e termini dalla Legge pre- „ scritti, e per farsene in seguito quel capitale che sarà di ra- „ gione Spese del presente incidente a carico del sig. Carlo Sensi „ da liquidarsi in fine litis.

Da questo Decreto interpose appello il sig. Sensi, e portata la causa alla consueta discussione avanti la Ruota, fu decisa come segue.

MOTIVI

Attesochè mentre una delle regole esclusive della prova testimoniale, contenute nell'Art. 1341., e seguenti del Codice Francese, in questa parte fra noi conservato, si è che non può essere ammessa alcuna prova per testimoni contro, e oltre il contenuto negli atti scritti. Nell'Articolo 1347. è scritta una eccezione generale, che investe tutte le regole esclusive di detta prova, e quindi anche la sopra trascritta „ ivi „ le regole qui sopra fissate, ricevono eccezione, quando esiste un principio di prova in scritto.„ 1

Che dato quindi un tal principio di prova in scritto per via di Testimonì, non solamente può provarsi la esistenza di una obbligazione qualunque, che in atto scritto non fu ridotta, ma è lecito altresì collo stesso mezzo di prova testimoniale di dimostrare cose dirette a modificare, o distruggere quello, chè è contenuto in un'atto scritto *Dec. del For. Tos. T.* 1. *Dec* 30. *N.* 3. *Tom.* 3. *Dec.* 59. *N.* 2. *T.* 4. *Dec.* 46. *N.* 2. *T.* 9 *Dec.* 39. *N.* 1. *T.* 10. *Dec.* 74. *N.* 2. 2

Che è comune fra noi, e tutto giorno applicata la massima, che può desumersi un principio di prova scritta dalle risposte alle posizioni firmate dal rispondente, e bene a ragione, giacchè investendo 3 e ratificando quella firma scritta di proprio pugno del rispondente, e accompagnata altresì dal suo solenne giuramento, tutte le proposizioni acconsentite, o espresse nelle risposte suddette, non può riguardarsi un tal documento, come un atto scritto emanato da quello, contro il quale la prova testimoniale fu domandata, ed ha così la prima caratteristica del principio di prova scritta, che è fissata nella seconda parte del citato articolo 1347. 4

Che la semplice lettura delle risposte date dal sig. Carlo Sensi alle posizioni, delle quali si tratta, giustifica a prima vista, che esse contengono delle confessioni, e asserzioni di lui rispondente, che rendono verisimile il fatto allegato dal sig. Rogai ossia del maggior prezzo del podere della Mandriola; del quale si disputa, e così vengono tali risposte ad avere la seconda caratteristica, che costituisce, a forma dell' articolo suddetto il principio di prova scritta.

Che in questo stato di cose inutile comparve alla Regia Ruota l'occuparsi del diverso, e distinto mezzo, per cui, secondo la patria nostra Giurisprudenza, potrebbe attaccarsi per mezzo di Testimoni un atto scritto, o documento autentico, o sia la dedotta

simulazione del medesimo, giacchè, se il sig. Rogai, mancante in ipotesi di principio di prova in scritto del suo contraditore, avesse bisogno esclusivo di profittare delle massime ammissive delle prova testimoniale per provare la simulazione appoggiata al giusto riflesso, che tutto ciò, che *simulate concipitur* è maliziosamente nascosto fra le tenebre, dalle quali non possono trarlo, che le testimonianze delle persone informate, caderebbe allora in acconcio di esaminare se si fosse nel caso della regola, ovvero della eccezione invocata dai diligentissimi Difensori del sig. Sensi, atteso il pretendersi anche il sig. Rogai, partecipe di una illecita simulazione, ma quando esso invoca a suo favore la Legge chiarissima del principio di prova scritta, e questo gli basta per ottenere l'intento, ogni altra disputa diveniva superflua, ed accademica.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato da Carlo Sensi, bene giudicato colla Sentenza incidentale del Tribunale di Terranuova del dì 21 Maggio decorso 1830. proferita a favore di Antonio Rogai, e contraria a detto Sensi, e confermando pienamente la medesima siccome la conferma, ordina, che sia eseguita, secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante Carlo Sensi, a favore dell' appellato Antonio Rogai, nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio, secondo la liquidaziane da farsene.

Così deciso dagl' Illmi signori.

Luigi Bombicci *Presidente*

Baldassarre Bartalini, e cav. Donato Chiaromanni *Rel. Auditorie*

DECISIONE LXIX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Annuae Praestat. et Crediti diei 12. Aprilis 1830.

In Causa Mensa Arcivescovile, Monte dei Paschi, e Creditori Millanta

Proc. Mess. Giovanni Talenti Proc. Mess. Bernardino Bandini Proc. Mess. Antonio Tommasi

---

Argomento

I beni delle antiche Corporazioni Religiose passarono nell' Amministrazione del del debito pubblico liberi ed esenti, da qualunque aggravio ; onere, ed ipoteca, ed egualmente liberi, dall' Amministrazione predetta furono aggiudicati ai Creditori dello Stato; ed in conseguenza non possono oggi essere molestati per quelle annue responsioni prima dell' avvenuto incorporo.

Il Creditore con riservo di dominio legittimamente conservato, gode del diritto di conseguire il suo Credito con tutti i frutti ; nè ha potuto far variare questo principio la Legge de' 27. Dicembre 1819.

Sommario

1. Il Certificato che dichiara resultare dai Libri e Registri quello che asserisce, puo considerarsi come un semplice referente incapace a provare senza la produzione dei relati.

2. Il giudizio di Graduatoria di creditori non può riguardarsi come un giudizio di pura manutenzione nel quasi possesso di esigere.

3. Una Sentenza, alla quale manca l' identità degli oggetti richiesti, e l' identità di qualità fra le parti, riguardar si deve come res inter alios acta.

4. 5. I beni di S. Martino di Siena passarono liberi da qualunque onere nell' Amministrazione del Debito pubblico di Toscana, ed egualmente liberi passarono successivamente nel dominio e possesso del Monte dei Paschi.

6. Il Creditore con riservo di dominio legittimamente conservato gode del diritto di conseguire il suo credito con tutti i frutti.

7. La Legge de' 27. Dicembre non ha portato l' obbligo al riservatario di dominio d'iscrivere i frutti del suo credito al di la dei tre anni.

Storia della Causa

La Mensa Arcivescovile di Siena si appellò dalla Sentenza graduato-

ria dei Creditori del fu sig. Luigi Millanta proferita dal Tribunale di Prima Istanza di detta Città, sotto dì 10. Agosto 1829. e colla quale fu rigettata la domanda della stessa Mensa presentata sotto di 4. Luglio di detto anno, diretta ad ottenere di essere graduata per conseguire in perpetuo sopra i beni già spettanti al soppresso Convento di S. Martino, ed in ultimo luogo posseduti dal defunto sig. Millanta, stara due di grano in ciascuno anno, o loro giusto valore, oltre le annualità scadute, appoggiando questa pretensione ad un Certificato del Cancelliere Arcivescovile, e poscia ad una Sentenza del Magistrato del Concistoro de 5. Settembre 1789.

Si appellò egualmente da detta Sentenza il sig. Luigi Pacchiani, domandando che venisse la medesima riformata in quanto al grado assegnato al Monte dei Paschi, sostenendo che la collocazione di detto Monte per gl'interessi arretrati, da esso reclamati sul Credito dipendente da resto di prezzo di beni, ristringersi doveva a soli tre anni compreso il corrente.

La Ruota prese in esame le ragioni delle parti emanò la seguente Sentenza.

MOTIVI

Considerando che la Mensa Arcivescovile di questa Città con sua Scrittura de' 14. Luglio 1829. comparve nel giudizio di graduatoria dei Creditori del premancato sig. Luigi Millanta, e domandò essere collocata in quel grado fosse stato di ragione per conseguire dai beni di detto sig. Millanta venduti al sig. Avvocato Carlo Lodoli, l'annua corresponsione di staia due di grano all'anno, e le corresponsioni decorse, e non solute.

Considerando che l'accennata domanda era soltanto appoggiata ad un Certificato del Cancelliere della Curia Arcivescovile in data de' 23. Giugno 1829. col quale asserito veniva, che dai Libri, e Note esistenti nell'Archivio di quella Cancelleria resultava, *che il Podere dei soppressi Religiosi di S. Martino, situato nel distretto della Parrocchia di S. Regina*, aveva sempre pagato a titolo di Canone stara due grano alla Mensa Arcivescovile.

Considerando che detto Certificato, quando ancora fosse stato redatto in modo da farlo rendere più credibile coll'indicare nominatamente sopra quale dei cinque poderi, che il sig. Lodoli acquistò dal patrimonio Millanta, fosse passato l'onere di detta annua corresponsione, e da quali libri, e Note si fosse staccato l'asserto diritto della Mensa; pur tutta volta detto Certificato non si sarebbe potuto considerare che come un semplice referente, ed incapace per conseguenza, senza la produzione dei respettivi relati a concluder quella prova, che ai termini dell'Art. 924. del Regolamento di Procedura è necessaria nei giudizi di ordine.

Considerando che nessun utile arrecar poteva alla Mensa la Sentenza del Magistrato del Concistoro de' 25. Settembre 1789. prodotta in ultimo luogo, mediante la quale la stessa Mensa fu mantenuta nel quasi possesso di esigere dal sig. Orazio Ballati uno staio di grano, per il podere del palaz-

zotto, e dal sig. Angiolo Lodoli altro staio di grano per l'altro podere denominato Campo, pella ragione che il Giudizio di Graduatoria dei Creditori riguardar non si può come Giudizio di pura manutenzione; E perchè, quando ancora nella Causa in cui fu proferita detta Sentenza verificata si
fosse, come nella causa nostra, l'identità dei titoli; la mancanza per altro 2
degli altri due requisiti, che consistono nell'identità degli oggetti richiesti, e nell'identità di qualità fra le parti, avrebbe dovuto una tal mancanza far riguardare quella medesima Sentenza come *res inter alios acta* ed incapace per conseguenza a produrre alcun effetto in pregiudizio dei terzi, come erano i Creditori del patrimonio Millanta. *Leg.* 63. *ff. de re. jud. tot.* 3
tit. Cod inter alios acta.

Considerando che ammesso, come asseriva il suddetto certificato, che uno o più poderi acquistati dal sig. Avvocato Lodoli, in ordine al citato Contratto pretorio fossero stati soggetti al pagamento delle due staia di grano, allora quando erano nel dominio e possesso dei Religiosi del Convento di S. Martino di questa Città, non per questo ne sarebbe venuta la conseguenza che fossero anche oggi soggetti al pagamento di quelli corresponsione; Poichè essendo certo che detti beni dall'Amministrazione del debito pubblico di Toscana aggiudicati furono al Monte dei Paschi, in ordine al pubblico Contratto rogato Fiascaini sotto dì 20. Dicembre 1814. era forza il convenire, che sarebbero rimasti disonerati da detto pagamento; Inquantochè detti beni dopo la soppressione di detto Convento passarono a formar parte di quelli, che destinati furono al pagamento del debito pubblico liberi ed esenti da qualunque carico, e ipoteca, come portava in lettera il Decreto Imperiale de' 9. Aprile 1809. e così netti dall'Amministrazione del debito pubblico, fecero passaggio nel dominio e possesso del Monte de' Paschi, a forma del Patto decimo del quaderno di oneri inserito nell'accennato Contratto rogato Fiascaini « ivi » I beni resteranno « aggiudicati liberi da ogni aggravio, onere, ipoteca, e diritto qualunque. » 5

Sull' appello contro il Monte dei Paschi

Considerando che il Creditore con riservo di dominio legittimamente conservato, gode per massima il diritto di conseguire il suo credito unitamente a tutti i frutti, senza restrizione di tempo, con prelazione a qualunque altro creditore ipotecario iscritto sul prezzo di quegli immobili, sopra dei quali è fondato il suo privilegio, come dietro il combinato disposto *degli art.* 2103. e 2108. *del Codice Civile dei Francesi*, fu stabilito 6
dalla *suprema Corte di Cassazione nella sua Decisione de'* 5. *Marzo* 1816. cassando una Decisione della corte di Rennes, e nell'*altra Decisione del* 1. *Maggio* 1817. *a Sezioni riunite, cassando* la Decisione della Corte di Auges, la quale opinò pella conferma della Decisione della Corte di Rennes, e come stabilì la *definitiva Decisione della Corte di Parigi*, *u* 31. *Gennaio* 1818. *Sirey Tom.* 16. *part.* 1. *pag.* 171. *Tom.* 17. *part.* 1. *pag.* 199.

Considerando che la patria Legge, pubblicata ne 27. Dicembre 1819.

portar non poteva a stabilire in proposito un diverso modo di giudicare, come supponeva l'Appellante, poichè coll'avere detta Legge ordinato al venditore l'iscrizione del privilegio sul riservo di dominio, è venuta a ritrovare un mezzo per supplire all'abolita trascrizione del contratto, in seguito della quale, come prescrive l'*Art.* 2108. *di detto Codice*, il Conservatore delle ipoteche era tenuto a fare *ex officio* l'iscrizione; Ma non ha per altro la Legge predetta ordinata l'iscrizione per assoggettare il Riservatario di dominio a quelle conseguenze, e a quelle successive formalità, che adempir debbono i Creditori ipotecari, nè per togliere, nè per limitare a quel medesimo Riservatario il privilegio che gli accorda l'*Art.* 2103. *di detto Codice*, e che ai termini dell'antecedente *Art.* 2095. gli da il di-
7 ritto di essere collocato avanti a tutti i Creditori ipotecari, qualunque sia la data della loro iscrizione.

Per questi Motivi

Facendo diritto alle respettive Parti sopra gli appelli interposti dalla Sentenza Graduatoria del Tribunale di Prima Istanza di questa Città sotto dl 10. *Agosto* 1829. *per parte della Mensa Arcivescovile di questa stessa Città con Scrittura de'* 19. *Settembre detto, e del sig. Luigi Pacchiani, con Scrittura de'* 16. *di detto mese, disse, e dice male appellato, e bene con detta Sentenza essere stato giudicato; E perciò confermò, e conferma detta Sentenza in quella parte colla quale fu rigettata la domanda presentata nel* 4. *Luglio detto per interesse della Mensa suddetta diretta ad ottenere un grado onde conseguire dai beni già del patrimonio Millunta passati per compra nel dominio del sig. Avvocato Carlo Lodoli stara due di grano all'anno, oltre le annualità che si dicono scadute; E detta Mensa condanna nelle spese.*

E successivamente confermò, e conferma detta Sentenza nell'altra parte che collocò col privilegio del riservo di dominio il Monte de' Paschi di questa Città per residuo di prezzo di beni, quanto per tutti i frutti arretrati al 16. *Dicembre* 1827. *giorno dell'aggiudicazione definitiva di quei medesimi beni; E l'appellante sig. Pacchiani condanna nelle spese a favore del Monte predetto.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*

Lorenzo Branchi *Auditor Relat.* Tito Coppi *Auditore.*

DECISIONE LXX.

R. RUOTA DI FIRENZE

Montis lupi Pecuniaria diei 9. Maii 1830.

IN CAUSA DU CLOU E TOSI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Pietro Del Vivo

ARGOMENTO

Il pagamento della Dote alla Figlia di una Madre defonta da il subingresso legale a favore di quegli, che gli ha pagata, ed il Creditore di questi può valersi dello stesso subingresso legale contro il Patrimonio, ch'era obbligato alla sodisfazione della suddetta Dote per ottenere di esser pagato del suo credito.

SOMMARIO

1. *L'Articolo del Codice Civile Francese* 1251. *conservato in vigore presso di noi, influisce molto a determinare il grado, il privilegio, e l'Ipoteca, con cui un creditore può essere gradnato e pagato.*

2. 3. *Quegli, che paga alla Figlia di una Madre defonta la Dote dovutagli dal Patrimonio del Marito acquista in forza dell'*Articolo 1251. del Codice Francese *il subingresso legale nei diritti competenti alla detta Figlia, conservati con l'Inscrizione.*

4. 5. *Il Creditore di quegli, chè ha il subingresso legale per il pagamento eseguito di una Dote, a cui erano altri obbligati, può valersi di questo subingresso legale a suo favore per ottenere il pagamento del suo credito.*

6. *La Donna per la sua Dote non può impedire, che il Creditore del Marito a lei anteriore possa agire sù i Beni a lei obbligati.*

STORIA DELLA CAUSA

Anton Felice Tosi con Istrumento del 19. Maggio 1806. rogato M. Giuseppe Vivoli fece donazione universale fra i vivi ai suoi due Figli sigg. Romualdo, e Gaetano, accollando Loro il pagamento della Legittima all' altro suo Figlio sig. Paolo. I due Donatari si divisero per Istrumento del 9. Luglio 1818. rogato M. Giuseppe Angiolo Capnis.

Con Sentenza Graduatoria proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel 6. Marzo 1827. per la distribuzione del prezzo di due Piani di Casa in detta Città stati asseguati e Gaetano Tosi, e spropriati ad Istanza dei Creditori comuni, fù graduata in secondo luogo insieme con alcuni suoi Cessionari parziali la sig. Enrichetta Tosi ne Del Biancò figlia di primo letto del sig. Romualdo Tosi per la dote materna con ipoteca del 4. Dicembre 1790. in Pezze 2000. da 8. Reali, frutti, e spese.

Il sig. Niccola Douclon come erede beneficiato del Padre e Creditore

del detto Gaetano Tosi, e suo attuale Erede di Lire 4334. soldi 8. e denari 8. frutti, e spese in forza di Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del 13. Agosto 1819 valendosi del diritto della signora Teresa Fajani Vedova ed Erede mediata del detto Gaetano Tosi per detto debito coi suoi Beni pagato per il medesimo, domandò immissione in Salviano sù vari Beni di detto sig. Romualdo, e l'ottenne con Sentenza del sig. Potestà Regio di Montelupo del 18. Dicembre 1827.

Portata la Causa in appello alla Regia Ruota di Firenze, questa così decise.

MOTIVI

Attesochè non regge in fatto che nella prima Istanza dell' attual Giudizio non sia stato al sig. Romualdo Tosi dato luogo di fare le sue incumbenze, essendosi dalle Parti prima dell'emanazione della Sentenza del sig. Potestà di Montelupo dedotte tutte le loro respettive ragioni sul merito.

Attesochè la Legge del 15. Novembre. 1814. abolendo la Legislazione Francese ha per altro conservato il sistema ipotecario del Codice Civile Francese, così che trovasi presso di noi conservato pure l'Articolo 1251.
1 di detto Codice, che assai può influire nel determinare il grado, il privilegio, e l'ipoteca, con cui un Creditore può essere graduato e pagato.

Attesochè la sig. Fajani Vedova di Gaetano Tosi pagando con il prezzo dei due suoi Piani di Casa all'Enrichetta Tosi ne Del Bianco la Dote della di lei defunta Madre, ossia il debito del di lei Padre signor Romualdo, acquistò per disposizione del detto Articolo 1251. il subingresso Le-
2 gale nei diritti competenti all'Enrichetta medesima subito che la stessa sig. Fajani aveva interesse di pagarla per trovarsi il patrimonio di Gaetano Tosi sottoposto all'Ipoteca della predetta dote nascente dalla scritta di Sponsali del 4. Dicembre 1790, e dell'Istrumento di Confessione di Dote del 20. Gennajo 1791. ipoteca conservata con l'iscrizione presa li 10. Agosto 1809.
3 e rinnovata li 20. Luglio 1820. sopra tutto il Patrimonio dei fratelli Tosi.

Attesochè al Creditore sig. Duclon all'effetto di essere soddisfatto del suo Credito contro Gaetano Tosi compete il Diritto di valersi delle ragioni che competano alla sig. Fajani Vedova ed erede mediata di detto Gaetano Tosi contro il sig. Romualdo Tosi e di Lui Patrimonio per ottenere il rimborso della Dote pagata all'Enrichetta Tosi ne Del Bianco con il prez-
4 zo dei due Piani di Casa già appartenenti a detto Gaetano Tosi *De Luc. Odden. ad Olea quest. 61. per tot. Roman Graduationis 23. Febbrajo* 1795. §. 6. *cor Malvasia Forlivian. Liberationis a molestiis super executione* 18. *Giugno* 1818. §. 8. *cor Cursios Florentin Seu Sante Crucis Pecuniaria* 27. *Giugno* 1768. *cor Martellini* §. 24.

Attesochè per tanto il sig. Duclon valendosi delle ragioni competenti alla di lui debitrice sig. Fajani Vedova Tosi sopra il patrimonio del sig. Romualdo Tosi, può agere contro il detto Patrimonio in conseguenza del suddivisato subingresso Legale competente a detta sig. Fajani, con quella stessa azione ipotecaria, con la quale avrebbe potuto agire l'Enrichetta Tosi ne Del Bianco se già non fosse stata soddisfatta.

Attesochè finalmente al sig. Duclou per la domandata immissione in
possesso non fa ostacolo il Decreto di assicurazione di dote ottenuto li 22.
Novembre 1826. dalla sig. Luisa Franceschini Moglie in seconde nozze del
sig. Romualdo Tosi sopra il Podere situato in luogo detto Corniola, poichè
l'Ipoteca con la quale agisce il sig. Duclou è anteriore a quella della Dote
della sig. Franceschini, ed è impedito soltanto ai Creditori posteriori al
Credito Dotale l'intraprendere dell'esecuzioni sopra quei beni, ne' quali la
Donna ha assicurata la sua Dote; conforme questa Ruota rilevò nella *Flo-* 6
rentin. Assicurat. Dotis. 13. *Iulij* 1820. *impressa nel Tesoro del Foro
Toscano tom.* 1. *decis.* 83.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Romualdo Tosi per nullità ed ingiustizia dalla Sentenza del sig. Potestà Regio di Montelupo del 18. Dicembre 1827. proferita a favore del sig. Niccola Duclou come erede beneficiato del fù Giacomo Duclou di lui Padre, ed essere stato validamente e giustamente con detta Sentenza giudicato, e percio quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l' appellante sig. Tosi nelle spese ancora della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci *Relatore*, e Baldassarre Bartalini *Auditori*



DECISIONE LXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana seu Montianen. Competentiae diei 10. Februarii 1830.

In Causa Franceschi E Marchi

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

---

Sommario

I Vetturali per quei diritti, e per quelle obbligazioni, che dipendono dal Contratto di Trasporto di quei Generi, i quali hanno assunto l'impegno di trasportare da un luogo ad un altro, sono soggetti alla Giurisdizione dei Tribunali di Commercio.

Sommario

1. *Il Regolamento del Tribunale di Commercio di Firenze è comune à tutti i Tribunali, che possono decidere le Cause Commerciali.*

2. 3. *I Tribunali di Commercio possono ordinare il sequestro dei Mobili del debitore.*

4. 5. *Il sequestro accordato dai Tribunali di Commercio* ad effectum cavendi, et assecurationis tantum è *un atto, che dalla Legge viene rilasciato alle loro ordinarie attribuzioni.*

6. *Per quanto il sequestro sia solamente assicurativo può il Creditore sequestrante domandare al Tribunal di Commercio la dichiarazione del Credito, e di pagamento del medesimo su gli oggetti sequestrati.*

7. *Colui che compra le macchie, cioè le Boscaglie per fare il Carbone per venderlo, ha il carattere, e la qualità di mercante.*

8. 9. 10. 11. 12. 13. *Colui, che fa il mestiero del Vetturale, che tràsporta gli Oggetti che gli vengono affidati da un luogo ad un'altro è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio.*

14. *Le competenza del Tribunale di Commercio relativamente ai vetturali dipende dal determinare se la Domanda investe il complesso delle obbligazioni, e dei diritti, che nascono dal Contratto di trasporto fatto fra il Caricatore, ed il Vettore.*

15. 16. 17. *Se la contestazione fra il Caricatore, ed il Vettore non investe i diritti, ed i doveri, che nascono dal Contratto di Trasporto, i Tribunali di Commercio sono incompetenti.*

Storia della Causa

L' appellante Luigi Franceschi nel 19. Giugno 1828. comparve al Tribunale di Montiano faciente funzioni di Tribunale di Commercio, ed ottenne di fare un sequestro a pregiudizio di Angelo Marchi per la somma di L. 1150. sopra alcuni cavalli di proprietà del preteso debitore, asserendo di esser del medesimo Creditore di altrettanta somma per dependenza degli impegni, che disse di aver preso il detto Marchi di trasportare il Carbone, che esso Franceschi fabbricava in Maremma.

Il Marchi dopo avere contestato giudizio sul merito, oppose l' incompetenza del Tribunale di Montiano facente funzioni di Tribunale di Commercio, ma quel Tribunale con Sentenza del 25. Giugno 1828. si dichiarò competente.

Sull' appello interposto dal Marchi la Ruota di Grosseto con sua Sentenza del 12. Luglio 1828. revocò quella del Tribunale di Montiano, e dichiarò, che il Tribunale medesimo era incompetente per decidere come facente funzioni di Tribunale di Commercio nella Causa di conferma del detto sequestro.

Appellatosi il sig. Franceschi da questa Sentenza della Ruota di Grosseto avanti il Supremo Consiglio, questi decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè l'Art. 35. del Regolamento per il Tribunale di Commercio di Firenze rende comune il Regolamento predetto a tutti gli altri Tribunali e Giudici ai quali è accordata la giurisdizione di decidere le Cause commerciali; 1

Attesochè l' Art. 19. del Regolamento predetto permette al Tribunale medesimo di ordinare ancora il sequestro dei mobili del debitore; 2

Attesochè l' atto di sequestro dal sig. Luigi Franceschi commesso a danno di Angelo Marchi sotto dì 19. Giugno 1828, fu un atto consentaneo alle facoltà che concede il surriferito articolo 19. 3

Di fatti al sequestro predetto precedè la permissione del Tribunale di Montiano richiesta al Giudice di quel Tribunale di Commercio; Inoltre 4
questa facoltà di sequestrare fu domandata espressamente *ad effectum* cavendi et assecurationis tantum; e finalmente questa permissione fu accordata dal Tribunale, qualificandosi come Tribunale di Commercio. 5

Attesochè nel complesso di queste circostanze non può apprendersi il commesso Sequestro, quale vero, e proprio atto esecutivo, che non è della competenza dei Tribunali di Commercio, ma è forza al contrario il ritenere, che il sequestro di che si tratta è un atto che dalla Legge viene rilasciato alle ordinarie attribuzioni del Tribunale di Commercio. 6

Nè ad imprimere al detto sequestro un diverso carattere può giovare

l'avvertire che il sig. Franceschi notificando il sequestro intimò il Marchi
a recuperare i semoventi sequestrati, o pagando il suo debito, o dando cauzione, e richiedendo la conferma del sequestro, domandò la dichiarazione
del Credito, quasichè da tutto ciò venga a resultare, che il fatto sequestro
era un vero atto esecutivo all'effetto del pagamento, qual sequestro non è
ai Tribunali di Commercio dato il permettere, e non già una semplice misura assicurativa alla quale i Tribunali di Commercio in ordine al surriferito Art. 19. sono autorizzati a procedere.

Poichè soddisfacente era la replica, che quando l'Art. 19. permette al
Tribunale di Commercio di ordinare il sequestro di mobili del debitore,
non può questa facoltà rimanere esclusa per il tenore delle domande di dichiarazione di Credito, e di pagamento, che successivamente siano al Tribunale dedotte da colui che ha richiesto ed ottenuto di procedere a questa
misura conservatoria, giacchè senza riportare la dichiarazione del Credito,
e l'assegnazione degli oggetti sequestrati al di lui pagamento, inutile si renderebbe il sequestro che la Legge autorizza onde non può variarsi la natura dell'atto di sequestro assecurativo in forza di quelle successive domande, che vengono dal Creditore avanzate per approfittare di quell'atto cautelativo, che ha potuto validamente commettere.

Attesochè è certo in fatto che il signor Franceschi è negoziante perchè
esercita la professione di Comprare di Macchie per fare il Carbone, e poi
7 venderlo.

Attesochè è certo pure, che il Marchi s'incaricò del trasporto del
Carbone per interesse del Franceschi, come pure che eseguisce il trasporto
di altri generi per conto di altre persone fra le quali si nota il sig. Giovanni
Batista Bianchi per interesse del quale trasporta la scorza; e che di questo
8 mestiere ne fa la sua professione per vari mesi dell' anno.

Attesochè il confronto della notula dal sig. Franceschi prodotta a giustificazione del suo Credito, accerta ad evidenza che molte partite in Essa
descritte sono assolutamente dependenti dagl' impegni respettivi, che nascono tra il sig. Franceschi ed il Marchi in ragione dei trasporti, che il primo affida al secondo e che questi eseguisce ad oggetto di lucro, notandosi
fra le altre partite di simile natura l'importare della Caparra, il valore di
un Cavallo, le spese per il mantenimento dei Cavalli quelle occorse per la
conservazione delle bardature, quelle dei danni, che possa il sig. Franceschi
aver risentiti per l'inadempimento del Contratto di trasporti, o nella esecuzione del Contratto, ed altre pure nella detta nota indicate.
9 cuzione del Contratto, ed altre pure nella detta nota indicate.

Attesochè in tale stato di cose l'operazione del Marchi si risolve in
una intrapresa di trasporti per terra, ed è perciò dall'Art. 632. del Codice
10 di Commercio dei quali la cognizione è deferita dall'Artic. 631. del detto
Codice ai Tribunali predetti.

Attesochè a declinare questa competenza non giova il riflettere che il
11 Marchi non è negoziante, e che non possono essere in questa Classe collocati dei semplici Vetturali.

Poichè si risponde, che quando la competenza del Tribunale di Commercio dipende dagli atti sopra i quali viene richiamata la sua Giurisdizione, allora non è più la qualità della persona, che si valuta per stabilire questa competenza, ma si ha riguardo all' atto quale esso si trova, e quindi se
è di competenza del Tribunale di Commercio, ne spetta ad esso la cogni- 12
zione sebbene non sia negoziante colui che lo ha commesso.

Ed ecco che collocando l'Art. 632. fra gli Atti di Commercio le intraprese di trasporti per terra, ne segue, che per tutto ciò che riguarda l' esecuzione di questi Atti competente si riconosce il Tribunale di Commercio
a conoscere di ogni contestazione a ciò relativa, siccome opportunamente 13
avverte *Pardessus Cour. de droit Commer. N.* 38.

Attesochè la competenza in questi termini dipende assolutamente dal determinare se la domanda investa il complesso delle obbligazioni, dei diritti e dei doveri, che respettivamente emergono fra il caricatore ed il Vettore
dal Contratto di trasporto tra essi intervenuto, e cessa affatto la competen- 14
za del Tribunale di Commercio qualora la contestazione sia fuori dei ter-
mini surriferiti. 15

Attesochè la notula dal sig. Franceschi esibita, si pretendeva, che contenesse delle partite, che non avessero causa dal Contratto di trasporto, e sopra queste non era competente il Tribunale di Commercio a pronunziare, così mentre in genere si è riconosciuta la competenza del Tribunale di Commercio nella Causa dal sig. Franceschi promossa contro il Marchi, si è dovuto d' altronde dichiarare, che questa pronunzia deve permettere al Tribunale di Commercio di conoscere della notula prodotta restrittivamente però alle partite, che possono concernere l' impresa dei trasporti dal Mar-
chi assunta, ma non già quelle, che fossero estranee a questa operazione. 16

Attesochè non era luogo ad accogliere la domanda indistinta di competenza avanzata dal sig. Franceschi, ma doveva essere sempre subordinata alla connessione, che le partite della sua notula di Credito avessero con il Contratto di trasporto di Carbone con il Marchi stipulato, così non meritava egli di soccombere nella totalità delle spese.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello dal sig. Luigi Franceschi con atto dei 29. Luglio 1828. interposto dalla Sentenza della R. Ruota Civile di prime appellazioni di Grosseto del dì 12. Luglio 1828. ad esso contraria, e favorevole ad Angelo Marchi dichiara il Tribunale di Montiano facente funzioni di Tribunale di Commercio competente a conoscere sulla domanda dal sig. Franceschi avanzata in detto Tribunale sotto dì 19. Giugno 1828. ma relativamente però a tutte quelle partite soltanto di Credito che si contenghino nella notula esibita con detta domanda, che riconoscono connesse e dependenti con l'obbliga-

zioni di vetturale che Angelo Marchi ha disimpegnato a favore del sig. Luigi Franceschi, ed inversamente incompetente il Tribunale predetto a conoscere per gli effetti di detta domanda di tutte quelle partite di detta notula che alle obbligazioni surriferite di vetturale non si riferiscono, e non ne dipendono; e quanto alle spese, condanna il Marchi a favore del sig. Franceschi in tre quarti delle spese delle tre istanze del presente Giudizio.

Ed in tal guisa conferma, revoca, modera, e corregge tanto la Sentenza del Tribunale di Montiano dei 25. *Giugno* 1828. *quanto la Sentenza Ruotale dei* 12. *Luglio* 1828.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Rel. e Cosimo Silvestri, *Consiglieri.*

DECISIONE LXXII.

R. RUOTA DI SIENA

Senen. Finium regund. diei 9. *Martii* 1830.

In Causa Pigriotti e Pieri

Proc. Mess. Bernardino Bandini | Proc. Mess. Francesco Feri

Argomento

Quello il quale pretende, che una determinata linea formi il confine dei suoi beni, all' oggetto di far condannare il limitrofo possessore a pagare l'importare delle piante, che al di là di quella linea ha tagliate, viene il pretendente suddetto a istaurare un giudizio di regolamento di confini, ed è obbligato a concludentemente provare detta sua intenzione, sebbene in quel giudizio ambedue i litiganti sostengano a vicenda le veci di attore, e di reo convenuto.

Sommario

1. *Due limitrofi possessori che pretendono una diversa linea di confine vengono a istaurare il giudizio di regolamento di confini.*

2. 3. *Nel giudizio di regolamento di confini le parti sostengono le veci di attori, e di rei nel tempo medesimo; e questa reduplicazione di persona riguarda il mero ordinatorio.*

4. *Nel decisorio il provocante è l' attore, e il provocato il Reo.*

5. *Il provocante è tenuto provare concludentemente il fondamento della sua intenzione.*

6. *I Testimoni, che depongono della propria opinione, e giudizio non meritan fede.*

7. *L' insufficienza della prova del dominio per parte del provocante è bastante per far risolvere la questione a favore del provocato.*

8. *Meritan fede quei testimoni, i quali per render ragione del loro deposto allegano dei fatti propri.*

9. *Sogliono stabilirsi per confine quei segni che più visibilmente appariscono, e che sono di una più lunga durata.*

10. *E' inverisimile che un confine debba estendersi al di là di una fossa profonda, ed irrigata da acqua perenne, per occupare il solo ciglione opposto di quella fossa medesima.*

11. *Il Testimone che depone contro l'inducente merita piena fede, quando specialmente vi concorrono delle circostanze, che lo rendono verisimile.*

12. *La non reperizione di radici nei diversi saggi fatti rende inverisimile che in quella parte di terreno vi esistessero delle piante vegetabili.*

13. *Quando la siepe viene mantenuta da uno dei limitrofi possessori per un determinato oggetto, esclude la verisimiglianza, che fosse piantata per determinare il confine dei due fondi.*

Storia della Causa

Nel 5. Marzo 1827. il sig. Stefano Pieri trasmesse alla sig. Carlotta Pignotti un' accusa per il taglio di quattro alberi che esistevano sopra il ciglione di una fossa di rifiuto di un Mulino, ed avendo detta signora Pignotti opposto a quell'accusa che il ciglione e piante suddette erano di sua proprietà, il sig. Pieri domandò fosse dichiarato, che il terreno sopra del quale esistevano gli alberi come sopra tagliati, formava parte del suo podere detto del Casalone, e che il confine di quel podere era una siepe, la quale s' inoltrava per due braccia ragguagliate nel Campo del Lamone di pertinenza della sig. Pignotti, nel mentre che la stessa sig. Pignotti si fece a sostenere che il confine di detto campo coll'accennato Podere era la fossa di rifiuto del Mulino.

Contestato in questa guisa il giudizio, e dopo fattosi luogo all'accesso giudiciale, e all' esame di più testimoni indotti dalle respettive parti, con Sentenza del 30. Settembre 1829. fu rigettata la suddetta domanda del Pieri, e dichiarato che il suolo, ove esistevano i quattro alberi tagliati, spettava alla sig. Pignotti.

Si appellò il sig. Pieri da detta sentenza a questa Regia Ruota, la quale dopo avere intese le ragioni delle respettive parti pronunciò come segue

MOTIVI

Considerando che il sig. Stefano Pieri all' oggetto di sostenere l'accusa, che per il taglio di quattro piante di alberi trasmessa aveva alla signora Carolina Pignotti, venne a istaurare un giudizio di regolamento di confini, poichè pretese, che il confine del suo podere denominato Casalone, dalla parte ove sono situati i campi della Chiusa del Mulinello, fosse una siepe, la quale per due braccia ragguagliate s'inoltrasse nel prato del Lamone di pertinenza della signora Pignotti; Nel mentre che la stessa sig. Pignotti sosteneva, che il confine dei due fondi limitrofi era la fossa di rifiuto del Mulinello, per ritenere, che gli alberi dalla medesima fatti tagliare esiste-
1 vano nel di lei suolo, e per fare in questa guisa rigettare l'accusa predetta.
Considerando che sebbene ambedue dette parti sostenessero, come era
2 di proprietà di quel giudizio, le veci di attore, e di reo nel tempo medesimo; *Leg.* 10. *ff. fin. regund. Leg.* 44. *ff. famil. ercis.* pur tutta volta
3 questa reduplicazione di persone riguardar non poteva che l' ordinatorio, come osserva il *Mont. de finib. cap.* 45. *num.* 4. *Succhin. alleg. unic.*, e non già il decisorio; poichè anche in questo giudizio il provocante consi-
4 derato viene come attore, e il provocato come reo convenuto, *Fabr. in Leg.* 10. *ff. fin regund.* §. *nihil vetat infin.* e il provocante in conseguenza è tenuto con prove chiare, e concludenti giustificare il fondamento della sua intenzione, che è il dominio del fondo, che pretende dall'avversario occupato; *Leg.* 3. *Cod. fin. regund.*, per la ragione che queste cause
5 vengon sempre a risolversi in giudizi petitorj. *Leg.* 1. *ff. fin. regund. Leg.* 3. *Cod. eodem.*
Considerando che il sig. Pieri lungi dal procurare di giustificare con prove chiare e concludenti il dominio della striscia di terreno dal medesimo pretesa (che sarebbe stato il fondamento, dal quale derivava la sua azione) indusse al contrario dei testimoni per giustificare delle mere presunzioni, le quali consistevano nel voler far credere, che il Confine dei due fondi era una siepe che si staccava per due braccia dalla fossa di rifiuto del Mulinello, e che egli piantato aveva gli alberi esistenti, e che esistevano fra la supposta siepe, e la fossa suddetta; ed anche in questo suo assunto poco giunse a concludere, inquantochè la maggior parte dei suoi testimoni coll'essersi limitati ad asserire, che *sempre avevan considerata e ritenuta la siepe per confine dei due fondi*, a depor vennero della pro-
6 pria opinione e giudizio, e non potevano in conseguenza meritare nessuna attenzione; *Bald. in Leg. ult. in fin. vers. nota sibi venire n.* 6. *Cod. de jur. dom. impet. Tas. Cons.* 167. *n.* 2. *lib.* 4. E perchè in riguardo alla piantazione degli alberi, se si eccettua un testimone, nessuno di loro dava ragione della scienza, che sembravano avere su quel proposito.
Considerando che la sola mancanza di prova del dominio per parte

del sig. Pieri avrebbe potuto far risolvere la questione a favore della sig. Pignotti conforme per il Testo nel §. 4. *instit. tit. de interd. vers. commodum autem*, stabilisce la *Rot. Flor. in Thes. Ombros. Tom. 12. Decis. 4. n. 3.* Ma non ostante ciò la medesima sig. Pignotti aveva ancora a di lei favore la prova pienissima del possesso di detto terreno, posta in essere col mezzo di cinque testimoni, i quali meritar dovevano pienissima fede, poichè per render ragione delle loro asserzioni, dei fatti propri allegavano. *Seraphin Decis.* 933. *N.* 3. *Rot. Flor. in Thes. Ombr. Tom.* 10. *Dec.* 31. *num.* 7. 7 8

Considerando che gli argomenti congetturali di congruità, ed anche d'inverisimiglianza favorivano la sig. Pignotti, come saviamente andò opinando il primo Giudice; ed in fatti l'esistenza di una quercia sopra il ciglione della fossa di rifiuto, di fronte ad un salcio annosissimo situato sopra l'opposto Ciglione, colla rispondenza di altre piante di antica data situate inferiormente verso il fiume Arbia, facevan credere, che quelle stesse piante fossero in quella posizione state collocate per designare che la fossa, della quale demarcavano l'andamento, formasse il confine di due limitrofi possessi, poichè è consueto stabilirsi per confine quei segni che appariscono più visibilmente, e che aver possono una più lunga durata, come osserva il *Mont. de finib. cap.* 1 *n.* 1. 9

Considerando che presentar non poteva nè probabilità, nè verisimiglianza la pretensione del sig. Pieri diretta a voler far credere, che il di lui podere si fosse potuto estendere al di là di una fossa profonda, irrigata d'acqua perenne per giungere ad occupare una meschina porzione di suolo, come è il ciglione ad esso opposto, ove attualmente esiste la siepe, e fino a dove inclusive vedesi estesa la lavorazione del prato del Lamone; ne ad escludere questa inverisimiglianza servir poteva la circostanza che qualche tempo indietro la fossa predetta non avesse quell'andamento che ha attualmente, poichè, come si rileva dal detto di più testimoni, ed anche di alcuni di quelli indotti dal sig. Pieri, quella fossa medesima fu fatta voltare dallo Spedale antico padrone di quei due poderi, colla veduta di colmare i campi della chiusa del Mulinello, e rimessa dal sig. Pieri nel suo corso primiero. 10

Considerando che dal deposto di Agostino Taccioli, che meritava piena fede, perchè deponeva contro l'inducente sig. Pieri, e perchè corroborato dal detto di altro testimone dallo stesso sig. Pieri indotto, essendo venuto a resultare, che la Pignotti aveva fatto sempre scapezzare la querce che resta sul ciglione della fossa di rifiuto, a render veniva inverisimile, che gli alberi piantati nell'andamento di quel medesimo ciglione dovessero appartenere al sig. Pieri. 11

Considerando che era egualmente inverisimile, che l'antica siepe potesse essere situata alla distanza di circa due braccia dalla fossa come pretendeva il sig. Pieri, inquantochè essendo stata formata di piante vegeta-

bili, si averebbe dovuto ritrovare delle radici nei diversi saggi, che furon fatti nell'occasione dell'accesso giudiciale; nè sarebbe stato credibile che il sig. Pieri avesse voluto permettere alla sig. Pignotti la piantazione della nuova siepe sul ciglione della fossa, e che in questa guisa occupasse per
12 due braccia del terreno non suo.

Considerando finalmente che dal deposto di alcuni testimoni indotti dal sig. Pieri resultando, che la siepe era stata mantenuta dall'autore della sig. Pignotti, onde impedire che gli animali pascenti nel prato del Lamone non s'introducessero nell'opposta chiusa del Mulinello, dedur se ne doveva la conseguenza, che quella medesima siepe non era riguardata come il confine dei due fondi limitrofi per la ragione, che in questo caso la manutenzione della medesima averebbe dovuto essere a carico di ambedue
13 i possessori, ma che era considerata come un mero riparo agli animali suddetti.

Per questi Motivi

Dice malè appellato per parte del sig. Stefano Pieri con atto del **12.** *Novembre* **1829.** *dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di questa città del* **31.** *Agosto di detto anno al medesimo signor Pieri contraria, e favorevole alla signora Carlotta Liccioli vedova Pignotti, e bene con detta Sentenza essere stato giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Pieri a favore della rammentata sig. Pignotti nelle spese anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*

Lorenzo Bianchi Aud. Rel. Tito Coppi Aud.

INDICI

DEL XXVI. TOMO

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1828.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle decisioni.

II. Indice per alfabeto de' nomi de' litiganti.

III. Indice per alfabeto delle materie.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

ANNO 1828

REGIA RUOTA DI FIRENZE

REGIA RUOTA DI PISA

REGIA RUOTA DI SIENA

REGIA RUOTA DI AREZZO

INDICE

PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

REGIA RUOTA DI FIRENZE

REGIA RUOTA DI PISA.

REGIA RUOTA DI SIENA

REGIA RUOTA DI AREZZO

INDICE

DELLE MATERIE

provarsi, in specie trattandosi di Erede estraneo, e Testamentario. Ivi. N. 5.

Per escludere la tacita adizione dell' Eredità basta qualunque titolo anche putativo, colorato, ed apparente. Ivi. N. 6.

L' adizione dell' Eredità consiste non solamente nel fatto, ma anche nell' animo. Ivi N. 7.

Le Donne non possono adire l' eredità senza essere preventivamente cerziorate dal Giudice. Ivi. N. 9.

V. Eredi della Moglie. V. Tutore. V. Madri.

ADIZIONE D' EREDITA' PATERNA COL BENEFIZIO DELL' INVENTARIO

Per ottenere il maggiore la restituzione in intiero a fine di adire l' Eredità paterna col benefizio dell' Inventario deve concorrere una causa, che alla prudenza del Giudice comparisca giusta, e grave. Dec. 41. N. 7. p. 244.

Per accordare al Maggiore la restituzione in intiero per adire l' Eredità Paterna col Benefizio dell' Inventario deve provarsi una scusabile ignoranza dei fatti, ed una lesione grave, che l' adizione libera reca allo stesso maggiore. Ivi. N. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

V. Tutore. V. Madre.

AFFITTO

Quando il subietto caduto in contrattazione consiste nella comodità di godere lo stabile affittato, e di parteciparne i frutti civili non può riguardarsi l' entità della cosa locata se non nel presunto ammontare della di lui Rendita Dec. 2. N. 1. p. 12.

Per appurare la vera rendita di un Fondo affittato, dalla massa della medesima deve dedursi una rata proporzionata alle spese presuntivamente necessarie per il godimento della cosa locata. Ivi. N. 3.

Tutti gli oneri diversi da quelli, che riguardano le spese necessarie per il godimento della cosa locata, non nè diminuiscono il subietto, ma si valutano in aumento della mercede correspettiva all' importare dell' Affitto. Ivi. N. 4.

ALIMENTI

La Donna Vedova, che rinunzia agli Alimenti lasciatigli finchè vive in stato vedovile, per ottenere una somma per stralcio a fine di passare a seconde Nozze, ha negli Alimenti rinunziati la Causa congrua. Dec. 31. N. 5. p. 179.

Non si può rinunziare gli alimenti futuri. Ivi. N. 7.

La rinunzia agli Alimenti futuri si può fare validamente in un Contratto sinollagmatico, e correspettivo Ivi. N. 8.

La Legittima non stà in luogo degli Alimenti, la Madre indipendentemente dal bisogno di essere alimentata ha diritto alla legittima su i Beni della figlia. Ivi. N. 12.

AMMINISTRAZIONE

APPELLANTE

APPELLATO

APPELLO

ARRESTO PERSONALE

ATTESTATI

ATTI

Non può caratterizzarsi per ingiusto, ed irregolare quell' atto, che viene posto in essere dietro l'espressa, e litterale disposizione della Legge. Dec. 4. N. 2. p. 23.

Non è presumibile, che alcuno ponga in essere degli atti inconvenienti, e non proporzionati all' oggetto, a cui sono diretti. Dec. 32. N. 8. pag. 188.

ATTO DI LIBERALITA'

Fa nascer sospetto il vedersi fatto un atto di liberalità in luogo lontano dalla casa del Disponente. Dec. 27. N. 17. p.

I vizi visibili di un atto, aumentano il sospetto di quell' atto medesimo Ivi. N. 18.

ATTO NULLO

Quando l' atto è nullo non entrano i termini dello straordinario benefizio della restituzione in intiero. Dec. 41. N. 5. p. 244.

Per sostenere la nullità di un atto solenne deve chiaramente emergere la violazione delle forme, nè può dedursi per congetture. Dec. 6. N. 11. p. 35.

ATTO SOSPETTO DI FALSITA'

V. Chirografo sospetto di falsità.

ATTORE

L'Attore deve provare pienamente tutto ciò che allega per fondamento della sua azione. Dec. 32. N. 1. p. 187.

Nel decisorio il provocante è l' Attore, ed il Procato è il Reo. Dec. 72 N. 4. p. 377.

BIGLIETTO

Un Biglietto, col quale alcuno chiede ad un amico, una somma in prestito, esistente presso il Creditore, fa prova del Credito, specialmente quando è ammennicolata dai Testimoni; in questo caso si ammette il Giuramento Suppletorio. Dec. 49 N. 4. 5. p. 284.

CAMBIALE

V. Girante una Cambiale. *V.* Lettera di Cambio.

CAPOCCIA

Quegli che soprintende agli interessi della Famiglia Colonica è denominato Capoccia, *il quale in certa guisa è il mandatario di tutti gl' individui della famiglia.* Dec. 15. N. 4. p. 88.

CAUSE SOMMARIE

Nelle Cause Sommarie i Giudici possono proferire la Sentenza alla stessa udienza della discussione, udita anche una sola parte. Dec. 5. N. 6. 12. p. 26.

Frà le Cause Sommarie debbono comprendersi tutte le commerciali. Ivi N. 7.

quello di rendere con questa specie di umiliazione più industrioso, e di buona fede il Negoziante. Ivi N. 4. 5.

La domanda di Cessione de' Beni deve inserirsi nei pubblici Fogli. Ivi. Num. 7.

CHIESE

Le chiese nelle quali il Testatore vuole, che siano celebrati de' suffragi, non sono legatarie, ma esecutrici della di lui pia volontà. Dec. 6. N. 53. 44. 55. p. 36.

CHIROGRAFO SOSPETTO DI FALSITA'

Un grave sospetto di falsità di un atto, fa a quello denegare la richiesta esecuzione. Dec. 29 N. 15. p. 154.

I vizi visibili di un atto, aumentano il sospetto di quell' atto medesimo. Ivi. N. 18.

Una tortuosa procedura, e l' indugio à produrre il Chirografo sul quale l' Attore fonda il suo Titolo, fa render sospetto quel Chirografo. Ivi N. 21.

Rende sospetto il Chirografo la contrarietà della Data di quello con gli attestati, e il non render buona ragione di questa diversità Ivi. N. 22.

Il non ben purgato sospetto della falsità della fede di morte di uno dei Testimoni asserti presenti all' atto forma un riscontro della inverisimiglianza di quell' atto medesimo. Ivi N. 24.

Quando gli argomenti per la falsità preponderano a quelli per sincerità, si fa luogo a richiamare la regola di diritto, che Actore non probante reus absolvitur. *Ivi. N.* 26.

Il Regolamento di Procedura si contenta del grave sospetto di falsità per dichiarare ineseguibile la privata Scrittura non riconosciuta. Ivi. N. 27.

Il Documento privato deve essere giustificato vero al contrario del pubblico, che solo può eccezionarsi per falso. Ivi. N. 28.

I mezzi per giustificare vero l' atto privato non sono tassativamente determinati dal legislatore. Ivi. N. 29.

L' Esame dei Testimoni instrumentali prova la verità dell' atto solo quando importi la indicazione di quello, che si contiene nell' atto medesimo. Ivi N. 30.

I Testimoni aventi cognizione del carattere della persona, che si pretende aver firmato meritano leggerissima attenzione. Ivi N. 32.

Appartiene all' arbitrio del Giudice seguendo la sua morale convinzione il determinare vero, o falso il privato Chirografo. Ivi. N. 33.

Lo stato d' incertezza sulla verità del privato Chirografo è fatale all' Attore, che vi si fonda. Ivi. N. 34.

Le firme dei Testimoni all' atto privato non conciliano di per loro al medesimo opinione di verità. Ivi. N. 35.

Non è straordinorio, che francamente s' imiti l'altrui Carattere in modo da lasciar dubbio se a quello appartenga. Ivi N. 39.

CITAZIONE A SENTENZA

V. Sentenza.

CITAZIONE PER LA RIUNIONE DELL' INCIDENTE AL MERITO.

La citazione per la emanazione di un Decreto di riunione dell' Incidente al merito deve trasmettersi da quella delle parti, che ha promosso l' incidente. Dec. 4. N. 3. p. 23.

V. Famiglie Coloniche.

COLONIA PARZIARIA

V. Disdetta della Colonia parziaria.

COLPA

V. Donna.

COLPA LEVISSIMA

V. Donna.

COMPETENZA DEL TRIBUNAL DI COMMERCIO

La competenza del Tribunale di Commercio relativamente ai vetturali dipende dal determinare se la domanda investe il complesso delle obbligazioni, e dei diritti, che nascono dal Contratto di trasporto fatto fra il caricatore, ed il Vettore. Dec. 71. N. 14. p. 372.

V. Incompetenza.

COMPRATORE DI MACCHIE PER FAR CARBONE

Colui, che compra le Maccchie, cioè le Boscaglie per fare il Carbone per venderlo, ha il carattere, e la qualità di Mercante. Dec. 71. N. 7. p. 372.

COMPUTISTA

Il Computista, che assiste ai saldi, ai quali devengono il Padrone, ed il Colono, non è un Testimone, ma un Intermediario, che sistema gl' interessi della Colonia, alle di cui dichiarazioni perciò deve prestarsi intera fede. Dec. 15. N. 9. p. 83.

CONCESSIONI LIVELLARIE

V. Femmine.

CONDOMINIO

Il Condominio esclude la servitù, come la servitù esclude il Condominio. Dec. 54. N. 1. p. 302.

V. Consuetudine.

CONDUTTORE

Il Conduttore costituito in mora per la ritardata restituzione del fondo condotto è tenuto alla refezione dei danni. Dec. 34. N. 7. p. 207.

CONFRONTO DI CARATTERE

Dubbia, o pericolosa è per se stessa la nuda prova, che nasce dalla confrontazione del Carattere, tutto che dai Periti sia stata rile-

hanno diritto i Creditori Ipotecari di esercitare le loro azioni. Decis. 64. N. 1. 4. p. 342.

CREDITO D' UN AMMINISTRATORE

Il Credito risultante a favore dell' Amministratore, o interessato, non può ripetersi, se non che di fronte alla contrapposizione del suo debito. Dec. 44. N. 3. 4. p. 262.

La domanda con soverchia circospezione di somministrazioni di danaro induce una presunzione esclusiva di un Credito in colui, che fa una tale domanda. Ivi. N. 5.

V. Sequestro.

CREDITORE

Il Regolamento di Procedura accorda al Creditore di poter fare stimare i fondi ad esso ipotecati senza alcuna citazione. Dec. 18. N. 1. p. 102.

Al Creditore non può esser tolta per qualunque pretesto la soddisfazione di sorvegliare alle stime, di esominarle, e far loro opposizione. Ivi N. 2.

Il Giudizio ordinorio intentato dal debitore preventivamente non impedisce al Creditore la via esecutiva, alla quale l' instrumento gli dà diritto. Deo. 33. N. 2. p. 211.

Quando quelli, che possono opporsi all' immissione in salviano dei Fondi di un debitore stanno in silenzio, non può un altro Creditore del medesimo valersi dei di lui diritti a suo vantaggio, specialmente quando in qualche modo ha aderito. Dec. 38. N. 6. 7. p. 232.

Quegli, che nella distribuzione del prezzo di un Fondo a più Creditori ritira quella porzione di Credito, che nella Sentenza Graduatoria gli è stata abbuonata, se fa la ricevuta con riserva di agere per il restante, può validamente appellare. Dec. 40. N. 1. p. 240.

Il Creditore con riservo di dominio legittimamente conservato gode del diritto di conseguire il suo Credito con tutti i frutti. Dec. 69. N. 6. p 365.

L' Art. del Cod. Francese 1251. *conservato in vigore presso di noi influisce molto a determinare il grado, il privilegio, e l' Ipoteca, con cui un Creditore può essere graduato, e pagoto.* Dec. 70. N. 1. p. 369.

Il Creditore di quegli, che ha il subingresso legale a suo favore per ottenere il pagamento eseguito di una Dote, a cui erano altri obbligati, può valersi di questo subingresso legale a suo favore per ottenere il pagamento del suo Credito. Ivi. N. 4. 5.

La Donna per la sua Dote non può impedire, che il Creditore del Marito a lei anteriore possa agire su i Beni a lei obbligati. Ivi. Num. 6.

DANNI

Quegli che pretende la refezione dei danni risentiti dall'altrui imprudenza, deve giustificare di non aver contribuito al fatto colposo. Dec. 28. N. 9. p. 144.

Colui, che si permette un fatto, il quale niun Padre di Famiglia il meno diligente si sarebbe permesso non può pretendere una riparazione pe' danni avvenutigli. ivi. N. 11.

Colui, che colla sua condiscendenza ha permesso, che altri facciano un lavoro, che loro produce comodo, e utilità, non può essere obbligato a rifondere i danni, che dallo stesso lavoro sono derivati. ivi. N. 12. 13.

Ciascheduno dei dannificati deve risentire il danno derivato dalla colpa comune. ivi. N. 14.

Nei Giudizi di refusione di danni la colpa allegata deve più rigorosamente provarsi come estremo necessario dello stesso Giudizio. Dec. 32. N. 4. p. 188.

Nel Giudizio di refusione di danni non basta qualunque prova per parte dell'Attore cimentata per porre in essere la colpa, ma è d'uopo che sia di tal carattere, e natura, per cui possa dirsi perfetta, e ch' escluda ogni possibile dubbio in contrario. ivi. Num. 5. 15.

Non può alcuno esser tenuto alla refezione dei danni derivati da una mera omissione, quando questa procede da una giusta credulità, e buona fede. ivi. N. 19.

Le spese stragiudiciali, che non sono state dichiarate refettibili per temerità di Giudizio, possono divenir tali per il titolo di Danni. Dec. 37. N. 1. p. 227.

Colui, ch' è cagione di un danno è obbligato a risarcire il dannificato. ivi. N. 2.

Colui, che agisce per la refezione dei danni non può essere ascoltato se non prova, che il Reo convenuto è stato la Causa immediata del danno. ivi. N. 3.

La pena del duplo, o quadruplo è una conseguenza dei Giudizi di danno dato. Dec. 62. N. 4. p. 336.

La domanda di Condanna nel duplo dell' ammenda del danno non si valuta per determinare la competenza. Dec. 62. N. 2. p. 336.

Quando è provato il danno il Giudice è obbligato a condannare l' accusato nell' Emenda. ivi. N. 3.

DANNO DATO

V. Cause possessorie di danno dato. V. Danni.

DEBITI CIVILI

V. Arresto Personale.

DEBITI

V. Arresto Personale.

DEBITO PROVENIENTE DA SPESE GIUDICIALI

Il debito procedente da una condanna di spese giudiciali fatta in una Causa Civile è di natura estraneo a quelli, che per la loro differente qualità sono soggetti all' arresto personale. Decis. 1. N. 2. pag. 3.

DEBITORE

I documenti benchè restino nelle mani del Creditore si può dal preteso debitore provare il pagamento. Dec. 60. N. 5. p. 330.

Il Giudizio ordinario intentato dal Debitore prebentivamente non impedisce al Creditore la via esecutiva, alla quale l' istrumento gli dà diritto. Dec. 35. N. 2. p. 211.

Quegli, che si è obbligato di non molestare il suo debitore per il pagamento di una somma certa finchè non sono fra essi liquidati interamente i loro conti, non ha diritto all' esazione, se non dopo la fatta liquidazione. Dec. 53. N. 1. 2. 3. 4. p. 297.

DEBITORE DI CAMBIALE

Quando dal debitore della Cambiale è fatto il conveniente deposito il Creditore non può impedire l' esame dell' eccezioni date dallo stesso debitore. Dec. 35. N. 9. p. 211.

DEBITORE FORESTIERO

La qualità di Forestiero nel debitore, quando questi possiede nel luogo di domicilio del Creditore, non autorizza lo stesso Creditore a procedere al sequestro. Dec. 45. N. 9. 10. p. 262.

DECRETO CRIMINALE

Il Decreto Criminale importante una clausula definitiva per dimostrazione d' innocenza paralizza l' azione intentata dal Fisco, ma nulla giova nel Giudizio Civile. Dec. 29. N. 10. p. 154.

DEPOSITO

Il Deposito, che non compisce il debito, non sospende l' esecuzione contro gli stralciari di una ragione in stralcio non ostante la dichiarazione di depositare tutte le somme che averebbero realizzate colla vendita degli oggetti appartenenti alla ragione. Dec. 35. N. 3. p. 211.

V. Debitore di Cambiale. V. Esecuzione.

DIRITTO DI UN TERZO

Il diritto di un Terzo non può invocarsi se non quando perime l' azione radicalmente di quellò contro di cui s' invoca. Dec. 38. N. 5. p. 232.

DISDETTA DI COLONIA PARZIARIA

L' opposizione del Colono parziario alla Disdetta statagli fatta dal proprietario, quando non si verifica alcuno dei fondamenti, ai quali è appoggiata, deve rigettarsi. Dec. 15. N. 1. p. 87.

Quando la Disdetta della Colonia parziaria è fatta a NN. ed altri

Fratelli, e loro Famiglia, deve dirsi fatta in modo comprensivo, ed estesa a tutti gl' individui della Famiglia. ivi. N. 2. 6. 10.

La Disdetta della Colonia parziaria quando è fatta a NN. suoi Fratelli, e loro Famiglia, comprende tutti, ed è operativa, sebbene il soggetto nominato sia sotto la dipendenza di altro individuo Autore di lui, e stipite di tutta la famiglia. ivi. N. 3. p. 88.

Quell' Individuo della Famiglia colonica, che dopo la morte del Capoccia *non ha assunto l' esercizio delle di lui funzioni, non può pretendere, che ad esso personalmente sia trasmessa la Disdetta della Colonia.* Ivi. N. 5.

I Giusdicenti locali debbono rendere ostensibile, senza spesa, a tutti, il Quaderno delle disdette coloniche. Ivi. N. 17.

La Disdetta della Colonia tanto può farsi per scrittura, quanto sulla verbale Istanza del proprietario, e nell' uno, o nell' altro modo deve registrarsi nel quaderno di Registro non più tardi del 3. Dicembre. ivi. N. 14.

DOCUMENTO

L' esibizione dei documenti investe direttamente il merito della Causa. Dec. 52. N. 5. p. 294.

V. Debitore.

DOCUMENTO PRIVATO

Il documento privato deve esser giustificato vero, al contrario del pubblico, che solamente può eccezionarsi per falso. Dec. 29. N. 28. p. 155.

DOMICILIO ELETTIVO

Il domicilio elettivo è stato sempre riconosciuto come surrogato per volontà di quella delle parti, che lo elesse, alla dimora abituale per la legittima notificazione di tutti gli atti. Dec. 61. N. 4. 5. p. 333.

DONAZIONE SOSPETTA

La mala qualità del Donatario fa render sospetta la donazione. Dec. 29. N. 23. p. 154.

DONNE

Le Donne maggiori di età, trattandosi di Crediti, che da esse vengono reclamati in somma certa, e determinata, possono stare in Giudizio senza bisogno di autorizzazione. Dec. 10. N. 1. p. 68.

Il matrimonio di una Donna serve d' argomento per credere, che lo sposo sia l' autore della di lei gravidanza. Dec. 20. N. 7. p. 108.

Può il marito essere ignorante della gravidanza della moglie prima del matrimonio, essendo facile alle donne di occultare nei primi mesi la loro gravidanza. Ivi. N. 8.

Le donne possono bene spesso ignorare le conseguenze civili che derivano dagli sponsali, talchè è di necessità l' uffizio del Giudice, onde renderle instruite al proposito. Dec. 23 N. 7. p. 121.

Gli Eredi della moglie lasciata erede dal marito, non possono dai Creditori dello stesso marito esser molestati, se non provano concludentemente che la detta moglie avesse adita l'eredità predetta. Dec. 50. N. 1. 10. p. 287.

L'erede anche non beneficiato non è tenuto pagare oltre le forze dell'eredità i legati. Dec. 57. N. 1. p. 318.

V. Legati.

EREDITA'

V. Eredi. *V.* Legati. *V.* Tutore. *V.* Madre.

EREDITA' INTESTATA

L'editto successorio stabilito dalla Legge del 18. Agosto 1814. esclude le sorelle dall'Eredità intestata dei fratelli in concorso degli Agnati maschi fino al quarto grado inclusive. Dec. 21. N. 1. p. 113.

ESECUZIONE DEL DEBITORE

La deduzione della qualità mercantile, e il deposito della somma dovuta, può sospendere l'esecuzione del debitore. Dec. 46. Num. 1. 4. p. 266.

L'eccezioni che il debitore affaccia contro il precetto fattogli dal Creditore non impediscono a questi di procedere esecutivamente non ostante la pendenza della lite sulle medesime. Ivi N. 2.

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

V. Sentenze di sfratto.

ESTRADOTALI

V. Moglie. Ipoteca legale.

FAMIGLIA

Sotto la menzione Famiglia *si considera quell' aggregato d'individui, che convivono insieme, e che contraggono una società per coltivare i poderi, senza aver riguardo quale di essi sia il Padre, il Figlio o il Nipote.* Dec. 15. N. 7. p. 88.

FAMIGLIE COLONICHE

Nelle Famiglie Coloniche, dopo la morte del capo e Reggitore, non può dirsi che sia succeduto quegli, benchè maggiore d'età il quale ha fatto i saldi col proprietario dei fondi dati in Colonia. Dec. 15. N. 8. pag. 88.

V. Disdetta. *V.* Computista. *V.* Capoccia.

FEDI ESTIMALI

Le fedi estimali pongono in essere una semplice presunzione di possesso elidibile di regola dalla verità dimostrata in contrario. Dec. 48. N. 5. p. 280.

FEMMINA

La femmina superstite all'ultimo investito, può in conseguenza delle istruzioni del 1774. sperimentare tutte le azioni, che in ordine a quella vocazione se le possono competere. Dec. 21. N. 3. p. 113.

Al diritto di vocazione contemplato dalle istruzioni del 1774. *non fa ostacolo non essere la superstite nata immediatamente dall'ultimo maschio. Ivi N.* 4.

La qualità di femmina immediata *dell' ultimo maschio, deve intendersi di quel maschio che sia Padre, e che esser lo possa in forma legittima. Ivi. N.* 6. 8.

Le femmine superstiti, tutto che non discendano immediatamente dall' ultimo maschio, non cessano di attenere a quella famiglia, ed a quel ceto, che nella conduzione livellaria sia stato contemplato. Ivi. N. 7.

La pottuita reversione dei Beni al Padrone diretto, dopo che abbiano goduto le femmine, loro sole, del livello, dimostra, che basta provengano da qualunque linea mascolina esistita, rimpetto al primitivo Conduttore. Ivi. N. 9.

L' espressioni usate di Femmine immediatamente nate dall' ultimo maschio *stanno a denotare che soltanto le Figlie di primo grado dei possessori, devono avere diritto al livello dopo la deficienza dei maschi, ed a togliere il gius della rappresentazione. Ivi num.* 12.

Quando alla conduzione livellaria sono invitate le femmine degli ulteriori chiamati, molto più è da credersi esservisi volute comprese le provenienti immediatamente dal Conduttore. Ivi. num. 13.

Lo Statutò di Subbiano che ordina alle femmine innutte di coabitare co' Fratelli, non si estende ad obbligarle dopo la morte di questi a coabitare co' loro Eredi. Dec. 44. N. 10. p. 258.

V. Alimenti. *V.* Figlie.

FIDECOMMISSO

La restituzione Fidecommissaria si verifica soltanto quando nel primo Invitato è l' obbligazione di restituire all' invitato successivamente, e così in progresso il Gius di questo usufrutto. Dec. 11. N. 2. p. 70.

Non *esiste Fidecommisso ove non siavi passaggio di Beni da uno in altro sostituito. Ivi num.* 3. 7.

FIGLIE

Secondo l' antico Statuto di Subbiano le Figlie, e loro discendenti non succedono al padre, ed agli altri ascendenti nel concorso dei Figli e discendenti maschi, ed hanno solamente diritto alla Dote. Dec. 44. N. 7. 8. p. 257.

Secondo l' antico Statuto di Subbiano la Figlia innutta deve coabitare col padre, o co' propri fratelli. Ivi. num. 9.

FIGLI

I Figli quando sono pervenuti alla maggiore età se procedono ad un atto nel quale si qualificano Eredi del padre, ne assumono la qualità di Eredi liberi. Dec. 41. N. 6. p. 244.

FORESTIERO

La qualità di Forestiero nel debitore, quando questi possiede nel luogo di domicilio del Creditore non autorizza lo stesso Creditore, a procedere al sequestro. Dec. 45. N. 9. 10. p. 262.

FORMALITA'

Quando l' adempimento di una Formalità *non dipende dal fatto di colui, a carico del quale si porta la trascuratezza della* Formalità *ma deve concorrere il fatto altrui, non può soffrirne danno.* Dec. 25. N. 2. p. 128.

FRIGGITORE

I mestieri di Friggitore *di* Rosticciere, *e d'* Oste *importano la qualità Mercantile.* Dec. 46. N. 3. p. 266.

FRUTTO

Non *si chiama frutto se non quando sono dedotte le spese.* Dec. 2. N. 2. p. 13.

I Frutti dei Beni passati nel possessore Salvianista non possono esser sequestrati da un Creditore del Comune debitore. Dec. 38. N. 2. p. 232.

GIRANTE UNA CAMBIALE

Ogni Girante una Cambiale diviene Traente rispetto a quello in favore del quale fa la gira. Dec. 3. N. 1. p. 17.

Le stesse Disposizioni della Legge, che riguardano la Cambiale per la di lei regolarità, riguardano anche la Gira. ivi. N. 2.

La Cambiale deve contenere l' enunziazione della valuta fornita o in Contanti, o in Merci, o in conto ec. *e lo stesso deve contenere la gira.* ivi. N. 3. 4.

La Gira di una Cambiale colla parola Contami *è regolare, ed è capace di operare il trasporto dell' Effetto nei Giratari.* Ivi. Num 13. p. 18.

GIUDICE INFERIORE

Il Giudice inferiore, che corregga un giudicato del Tribunale superiore sovverte ogni Ordine di Giurisdizione giudiciale. Dec. 30. N. 4. p. 174.

GIUDICE

L' Ufizio del Giudice non è di creare, e riformare le Leggi, ma di applicarle soltanto. Dec. 30. N. 7. p. 175.

I Giudici non sono tenuti di usare della loro Autorità quando le Domande, che vengono presentate non sono accompagnate da quelle forme, che la legge imperiosamente richiede. Dec. 48. Num. 3. p. 280.

GIUDIZIO

Non si può sopra lo stesso soggetto rinnovare un Giudizio già terminato. Dec. 9. N. 1. p. 65.

GIUDIZIO CRIMINALE

Dal Giudizio Criminale può convolarsi al Giudizio Civile, e così viceversa. Dec. 29. N. 12. p. 154.

V. Sentenza.

GIUDIZIO ORDINARIO INTENTATO DAL DEBITORE

Il Giudizio ordinario intentato dal debitore preventivamente non impedisce al Creditore la via esecutiva alla quale l'istrumento gli da diritto. Dec. 35. N. 2. p. 211.

GIUDIZIO PETITORIO

Il Giudizio petitorio non può riunirsi al possessorio. Dec. 30. N. 5. p. 174.

GIUDIZIO DI REFEZIONE DI DANNI

Nei Giudizi di refusione di danni la colpa allegata deve più rigorosamente provarsi come estremo necessario dello stesso Giudizio. Dec. 3. N. 4. p. 188.

Nel Giudizio di refezione di danni non basta qualunque prova per parte dell' Attore cimentata per porre in essere la colpa, ma è d'uopo, che sia di tal carattere, e natura per cui possa dirsi perfetta, e ch'escluda ogni possibile dubbio in contrario. Ivi. N. 5. 15.

GIURAMENTO SUPPLETORIO

Non può approvarsi il Giuramento suppletorio all' oggetto di provare un credito, quando la prova, e le presunzioni addotte dal Creditore non hanno il favore della Legge. Dec. 49. N. 3. p. 284.

GIUSDICENTI LOCALI

I Giusdicenti locali debbono rendere ostensibile senza spesa a tutti il Quaderno di Registro delle Disdette Coloniche. Dec. 15. *N.* 11. p. 86.

IMPUBERE

Mossa all' Impubere questione di Stato, anche isolatamente dal possesso dei Beni, se ne deve differire l' esame nel tempo della di lui pubertà. Dec. 20. N. 1. p. 108.

Può l' Impubere, a cui si contrasta la sua legittimità rinunziare al diritto, e indugiare a trattare fino alla sua pubertà, quando è bene assistito, e che le circostanze a ciò consigliano. Ivi. N. 3.

IMPRESTITO

L' Imprestito fatto colla condizione di averne un frutto dal Debitore maggiore, o minore, secondo il maggiore, o minore lucro, che lo stesso debitore ritraesse dal suo traffico non costituisce una società. Dec. 24. N. 4. p. 124.

INCENDIO

Le Cause d' Incendio sono piuttosto referibili a colpa, che a caso fortuito. Dec. 28. N. 1. p. 143.

Nelle Cause d' Incendio a fine di obbligare alcuno alla refezione dei

danni deve l' Attore concludere la prova almeno di un grado di colpa. Ivi. N. 2.

Quando costa, che il Convenuto non ha colpa alcuna nell' accaduto Incendio non può obbligarsi alla refezione de' Danni. Ivi. N. 35.

Alla perizia dei Danni cagionati da un' Incendio avvenuta un'anno, mesi 9. e giorni avanti la stessa perizia, e così quando ogni traccia era distrutta non può aver molta fede per la risoluzione della Causa. Ivi. N. 4.

Quegli, che usa de' suoi diritti di proprietà, che opera dei mezzi per arrestare un' incendio, e che riporta i danni dall' incendio stesso occasionati, non può imputarsi di colpa. Ivi. N. 8.

INCIDENTI

Tutti gl' Incidenti sospendono per opera della Legge il corso dell' Istanza dec. 33. N. 1. p. 203.

Le questioni Incidentali possono riunirsi al Merito dalle Regie Ruote, quando la riunione la eredano conveniente. Dec. 52. Num. 1. 2. p. 295.

L' Incidente nato per la pretensione di una delle Parti, che l' altra esibisca alcune ricevute non è di quel pregiudizio, che possa impedirne la riunione al Merito. Ivi. N. 3.

L' Incidente deve decidersi separatamente quando la di lui risoluzione può impedire l' ingresso della Lite. Ivi. 4.

INCOMPETENZA

La decisione delle Domande incidentali di pretesa Incompetenza del Tribunale d' appello si riunisce validamente a quella del Merito quando non può riconoscersi se non mediante l' esame dello stesso merito. Dec. 32. N. 1. p. 249.

Quando l' Incompetenza vien dichiarata d' uffizio veruna delle Parti ha diritto alla refezione delle spese. Dec. 62. N. 6. p. 336.

L' Istanza di dichiarazione d' Incompetenza fatta in seguito del dubbio dato in proposito dalla Ruota non fa variare la massima cioè che niuna delle Parti ha diritto alla refezione delle spese quando l' Incompetenza è dichiarata d' ufficio. Ivi. N. 7.

INCOMPETENZA DEL TRIRUNALE DI COMMERCIO

Se la contestazione fra il Caricatore, ed il Vettore non investe i diritti, ed i doveri, che nascono dal Contratto di trasporto, i Tribunali di Commercio sono incompetenti. Dec. 71. N. 15. 16. 17. p. 372.

INIBITORIA

L' Inibitoria al Vicino di non gettare immondezze nell' Orto dell' Inibente deve confermarsi quando costa del possesso dello stesso Inibente, e del Getto arbitrario, o sia fatto turbativo. Dec. 30. N. 1. p. 174.

INTERROGATORI

Gl' Interrogatori non possono darsi da una parte all' altra: Al solo

Tribunale di Commercio è permesso d' interrogare le Parti per la più celere spedizione degl' affari. Dec. 24. N. 1. p. 14.

INVENTARI DI UNA EREDITA'

Quando gl' Inventari d' una Eredità sono fatti con regolarità, e si prova, che alcuni oggetti furono venduti assai meno del prezzo in quelli notato, non possono attaccarsi di alcun vizio. Dec. 57. N. 3. p. 318.

INVEROSIMILE

Forma una congettura l' Inverosimile nascente dalla natura stessa dell' Atto di donazione. Dec. 29. N. 16 p. 154.

L' Inverosimile porta un' indubitato riscontro, e sta in luogo di prova sicura, ed evidente. Dec. 67. N. 5. p. 355.

IPOTECA LEGALE

La Moglie ancora pe' suoi Estradotali ha l' Ipoteca legale su i Beni del Marito. Dec. 56. N. 1. 8. 13. p. 310.

L' Ipoteca legale delle Donne maritate esiste indipendentemente da ogni Iscrizione. Ivi. N. 2.

L' Ipoteca compete alla Moglie su i Beni del Marito dal dì del Matrimonio per la conservazione della Dote, e per l' esecuzione delle altre convenzioni Matrimoniali. Ivi. N. 3.

Secondo gli Art. 2193. *e seg. del Cod. Francese gli Acquirenti degli Immobili dei Mariti non purgano le Ipoteche non inscritte delle Donne maritate per le* loro Doti, Recupere, e Convenzioni matrimoniali, *che osservando le Formalità da essi richieste.* Ivi. N. 5.

La Causa, che mosse il Legislatore ad accordare alla Donna maritata su i Beni del Marito l' Ipoteca Legale indipendentemente da ogni Inscrizione fu la dipendenza morale della Moglie, ed il fine di non metterla in opposizione d' interessi col Marito. Ivi. N. 11. 12.

Il vantaggio dell' Ipoteca Legale per gli Estradotali della Donna diverrebbe spesso illusorio, se per conservarlo avesse bisogno dell' Inscrizione. Ivi. N. 10.

L' Ipoteca tacita indipendentemente da ogni Inscrizione passa a favore della Donna Vedova, e de' di lei Eredi. Ivi. N. 14. 15. 16. p. 311.

LEGATARI

Deve considerarsi prr Legatario quegli che realmente raccoglie il Lucro del Legato. Dec. 6. N. 6. p. 35.

Le Chiese, nelle quali il Testatore vuole, che siano celebrati dei suffragi non sono Legatarie, ma esecutrici della di lui pia Volontà. Ivi. N. 43. 44. 45.

LEGATO

Presso di noi non v' ha formula alcuna di rigore per costituire un Legato. Dec. 6. N. 1. p. 34.

Anche in un pio lascito di suffragi può racchiudersi un Legato a be-

nefizio di qualche speciale Individuo, o corpo morale. Ivi. N. 2.

Può essere alcuno gratificato di un Legato anche per interposta persona. Ivi. N. 5.

Nel dubbio si esclude il Legato, quando l'esclusione favorisce la validità del Testamento. Ivi. N. 7.

Più Uffizi da celebrarsi per ordine del Testatore in una Chiesa di Religiosi non sono un legato, ma un vero carico dell'Eredità. Ivi. N. 10. 40. 42.

Quando è incontrovertibile la presenza dei Testimoni alla pronunzia, che fa il Testatore dei Legati, e di tutte le altre disposizioni, è incontrovertibile ancora l'intelligibilità della medesima pronunzia. Ivi. N. 23. 24. 25.

I Legati altro non sono, che una particolar disposizione di colui, che testa. Ivi. N. 26.

Quando il Notaio accerta che il Testatore ha pronunziato intelligibilmente le sue disposizioni ha accertato ancora, che intelligibilmente ha pronunziato i Legati. Ivi. N. 27.

La somma destinata dal Testatore per celebrare degli uffizi dopo la sua morte non costituiscono un vero Legato, ma una ricompensa dovuta per le sacre funzioni espiatorie. Ivi. N. 41.

I Legati fatti ai Minori Osservanti si suppongono fatti, non in loro riguardo, ma a favore della Chiesa, e della Sagrestia. Ivi. N. 29.

L'Erede anche non beneficiato non è tenuto pagare oltre le forze dell'Eredità i Legati. Dec. 57. N. 1. p. 318.

I Legati nell'ipotesi di Eredità oberata diventano inutili donazioni, subito che viene remosso ogni sospetto di occultazione, e di frode. Ivi. N. 2.

Non può parlarsi di Legati, e di Legittima di quel Testatore, che al giorno della sua morte ha lasciato un Patrimonio oberato, non potendosi concepire idea di Legato, e di Legittima se non da una Eredità netta dai debiti. Ivi. N. 4.

V. Legatari.

LEGATO D'USUFRUTTO

Quando il Legato d'usufrutto è progressivo, debbono quelli, che ne sono onorati riceverlo dalle mani dell'Erede, questo stesso usufrutto non è suscettibile di Restituzione Fidecommissaria. Dec. 11. N. 1. p. 70.

LEGATO ANNUO

Di fronte all'Instituzione universale dell'Erede il passaggio dei Beni non può seguire progressivamente tra gl'Invitati ad un Legato annuo, che debbono ricevere dalle mani dell'Erede. Dec. 11. N. 4. p. 71.

La parola Eredi, Eredità *applicata agl'individui delle Discendenze invitate progressivamente al godimento di un Legato non basta, di*

fronte all' instituzione espressa nei Beni, a portare nei Legatari la qualità Ereditaria. Ivi. N. 5.

Quando il Legato annuo deve riceversi dalle mani dell'Erede, non costituisce un Legato d' usufrutto, ma un semplice Relitto di quantità. Ivi. N. 6.

LEGGE

Colla Legge del primo Maggio 1814. *volle il Sovrano provvedere alle materie urgenti.* Dec. 1. N. 4. p. 3.

La Legge del 15. *Novembre* 1814. *distingue le Operazioni, che debbono eseguirsi dai Testatori, da quelle che sono eseguibili dai Notaj.* Ivi. N. 14.

Non merita il favore della Legge colui, che è il primo a disprezzarne le forme. Dec. 19. N. 2. p. 104.

La Legge non presta assistenza a quelle azioni, che vogliono fondarsi sopra di Atti posti in essere senza l' osservanza delle forme dalla medesima prescritte. Dec. 23. N. 11. p 122.

Le Leggi soccorrono i vigilanti, ed i providi. Dec. 28. N. 10. p. 144.

La non retroattività delle Leggi ha un' eccezione nel caso, in cui la nuova Legge non introduca un nuovo Gius, ma dispone in modo declarativo delle Leggi precedenti. Dec. 59. N. 1. p. 326.

Quando il Legislatore interpreta una Legge, è essa, che schiarita dalla voce del Principe agisce sulle questioni a lei posteriori, e non la nuova, che agisca su quelle a lei precedenti. Ivi. N. 23. 26.

La Legge del 17. *Luglio* 1827. *dispone per modo declarativo dell'* Art. 113. *della precedente Legge Criminale del* 30. *Novembre* 1786. Ivi. N. 3.

Declarativa, e interpetrativa dicesi quella Legge, ch' è emanata a fine di resecare le questioni insorte, e la discordante Giurisprudenza dei Tribunali. Ivi. N. 4.

Il Principe, che nel proemio della Legge si propone di far cessare l' osservanza varia dell' Art. 113. *della Legge del* 1786. *apertamente dichiara di volere interpetrare lo stesso Articolo.* Ivi. N. 5. 6. 7.

V. Appello.

LEGITTIMA

La Legittima non sta in luogo degli Alimenti, e la Madre indipendentemente dal bisogno di essere alimentata ha diritto alla Legittima su i Beni della Figlia. Dec. 31. N. 12. p. 180.

LESIONE

Per misurare la lesione deve mettersi da una parte il valore della cosa, o cose, o obbligazioni, che si danno, e dall' altra l' ammontare di ciò che si riceve. Dec. 2. N. 5. 7. p. 13.

LETTERE DI CAMBIO

Secondo la Legislazione Francese le obbligazioni rivestite della forma di lettere di Cambio, o di Biglietti all' Ordine sottoponevano

l' obbligato all' Esecuzione parata anco personale. Dec. 1. N. 5. pag. 3.

Le Lettere di Cambio fra' Banchieri, e Mercanti hanno l' esecuzione parata. Ivi. N. 6.

Le Lettere di Cambio tratte, girate, e accettate dai non Mercanti si reputano semplici promesse, e obbligazioni, nè hanno privilegi. Ivi. N. 7.

Quando le Lettere di Cambio sono firmate dai Negozianti, Banchieri, e non Mercanti l' azione privilegiata si esercita contro i primi, e si procede contro i secondi come per le altre obbligazioni Civili. Ivi. N. 8.

Le Cause riguardanti Lettere di Cambio firmate dai nan Mercanti sono di competenza dei Tribunali Civili, ed il Tribunale di Commercio le deve rigettare. Ivi. N. 9.

Quanda le Lettere di Cambio sono firmate dai Mercanti, e non Mercanti, le Cause, che le riguardano possono agitarsi al Tribunale di Commercio, ma questi non può rilasciare contro i non Mercanti l' Arresto personale. Ivi. N. 10.

Il Possessore di una Cambiale può agere esecutivamente contro gli stralciari di una Ragione Mercantile in stralcio a forma dell' Art. 1.della Legge del 23. Novembre 1818. Dec. 35. N. 1. p. 211.

Quando dal debitore della Cambiale è fatto il conveniente deposita il Creditore non può impedire l' esame dell' eccezioni date dallo stesso debitore. Dec. 35, N. 9. p. 211.

LITE

L' Appellato finchè non ha costituito il suo Procuratore non può dirsi che abbia contestato la Lite nel Giudizio d' appello. Dec. 19. N. 3. p. 104.

Finchè la Lite non è contestata non può dirsi formato quel quasi Contratto, ch' è principio, e fondamento del Giudizio, da cui dipendono tutti gli Atti successivi, e divengono capaci d' effetto. Ivi. N. 4.

Colui, che ha trascurato di porre in essere il quasi Contratto, non ha diritto di tenere obbligato il suo Avversario all' adempimento delle successive obbligazioui, che non possono stare senza la contestazione della Lite. Ivi. N. 5.

LITIGANTI

La negligenza di uno dei Litiganti mai può rilevarsi a danno degli altri. Dec. 4. N. 4. p. 23.

Quando le Parti Litiganti sono comparse alla discussione incidentale, che resta riunita al merito non è di assoluta necessità la citazione. Ivi. N. 5.

LITIGANTE TEMERARIO

Colui, che è Litigante temerario deve condannarsi in tutte le spese anco stragiudiciali. Dec. 34. N. 6. p. 207.

V. Opposizioue — Spese Stragiudiciali.

LODO

Quando all' affacciata nullità di un Lodo si dà l' eccezione d' inammissibilità come mezzo di difesa, non può dirsi elevato un Incidente, o domanda di separata dichiarazione. Dec. 36. N. 1. 2. pag. 223.

Quando nella parte dispositiva di un Lodo nulla è stato omesso, non può attaccarsi di nullità, nè può prendersi dai Tribunali cognizione della Giustizia, o ingiustizia quando le parti ne hanno concordata la inappellabilità. Ivi N. 4.

MADRE

La madre nell' accettare l' Eredità a favore dei figli, deve farlo col benefizio dell' Inventario. Dec. 41. N. 2. p. 244.

La madre, che nell' accettare l' eredità a favore dei figli, dichiara di adirla col Benefizio dell' Inventario se non procede nel termine di ragione alla confezione dell' Inventario solenne, la dichiarazione non ha effetto. Ivi. N. 3.

L' omissione per parte della madre tutrice della confezione dell' Inventario non opera l' effetto, che l'adizione dell' eredità sia libera essendo questo un' atto fuori delle facoltà di Tutore. Ivi. N. 4.

MANDATO

Non può dirsi inadempito il Mandato, allorchè non ne viene giustificata la preesistenza. Dec. 32. N. 6. 7. p. 188.

Non può presumersi, che il Procuratore trascuri con una colposa omissione l' adempimento del Mandato, avuto riguardo specialmente alla circostanza, ch' esso sodisfece sempre con esattezza alle commissioni ricevute dallo stesso committente. Ivi. N. 12. 13.

Il Mandato è un Contratto di stretto gius, che devesi strettamente interpetrare, nè può il medesimo estendersi da caso a caso, nè da persona a persona, nè da una cosa ad un' altra. Ivi N. 17.

MARITO

Può il marito essere ignorante della gravidanza della moglie prima del matrimonio, essendo facile alle donne di occultare nei primi mesi la loro gravidanza. Dec. 20. N. 8. p. 108.

Dall' avere il marito supplito alle spese della gravidanza, e del puerperio della moglie non è posto in essere un sufficiente riscontro della paternità dello stesso marito. Ivi. N. 10.

Il marito, che subito dopo il parto della moglie fa trasportare la prole alla Pia Casa degl' Innocenti, dimostra non riconoscersi padre della stessa Prole. Ivi. N. 11.

Non prova la paternità del marito, se al momento, che conobbe la gravidanza della moglie preesistente al matrimonio, non fece dei reclami. Ivi. N. 12.

Il marito non è tenuto fare alcuna protesta per evitare la presunzione,

NULLITA' DI UN LODO

V. Lodo.

OPPOSIZIONE

Quando l'opposizione del Reo Convenuto è destituta di ogni legale fondamento rende l'opponente un temerario litigante. Dec. 34. N. 5. p. 207.

Il benefizio della Opposizione si esercita contro la Sentenza, che ha dichiarata la contumacia del Reo Convenuto rimasto succumbente. Dec. 47. N. 20. p. 271.

ORDINE GIUDICIARIO

L'Ordine Giudiciario, e le sue attribuzioni respettive non si può pretendere di determinarle sotto l'influenza della legislazione Giustinianea. Dec. 26. N. 3. p. 133.

Le nostre sole Costituzioni debbono consultarsi per determinare le attribuzioni dell' Ordine Giudiciario, la di cui organizzazione da quelle resulta. Ivi. N. 4.

OSTE

V. Friggitore.

PAGAMENTO

I documenti benchè restino nelle mani del Creditore si può dal preteso debitore provarne il pagamento, e l'estinzione. Dec. 60. N. 5. p. 330.

Il pagamento è un fatto separato dalla costituzione del debito. Dec. 63. N. 2. p. 339.

Il pagamento deve provarsi da chi lo asserisce. Ivi N. 3.

L' asserzione del pagamento è una qualità aggiunta nelle risposte alle Posizioni alla confessione del debito, che non è connessa alla confessione stessa, per lo che può ricusarsi dal ponente. Ivi Num 4. 5. 6.

PAGAMENTO INVEROSIMILE

Non è cosa verosimile, che alcuno si confessi debitore, e anche paghi in contanti un suo debito a persona, con cui abbia Crediti da contrapporre. Dec. 60. N. 1. p. 330.

PAROLE

Le parole debbono intendersi in quel senso, che l' uso ha stabilito. Dec. 3. N. 5. p. 17.

L'uso particolare di parlare di una classe di persone stabilisce il significato delle parole. Ivi N. 6.

Alle parole, che usano i mercanti nei loro atti si deve dare quel significato, che loro stessi attribuiscono. Ivi N. 7.

Alle pratiche dei Mercanti si porge fede quando non sono dirette a decidere un' Articolo di ragione, ma solamente a spiegare l' importanza delle parole. Ivi N. 10. *p.* 18.

Le parole possono avere varie significazioni, ed assumerne delle nuove, e diverse a misura del consentimento di coloro, che se ne servono. Ivi. N. 12.

Le parole usate dal Notaio che roga un Testamento « è stato ricevuto» *significano lo stesso* «è stato scritto. Dec. 6. N. 32. p. 36.»

V. Eredità. *V.* Censo.

PAROLA CONTAMI O CONTACI

La parola nelle Cambiali Contami o Contaci *usata per esprimere la valuta equivale all' altra* in Conto. Dec. 3. N. 8. 9. 11. p. 18.

PAROLA ALLA PRESENZA DEI TESTIMONI

Le parole alla presenza dei Testimoni *formano un ablativo assoluto.* Dec. 3. N. 21. p. 35.

PARTE SUCCUMBENTE

Quando la parte succumbente manca di legittimazione di Persona è evidente la nullità delle dichiarazioni emesse a suo carico. Decis. 39. N. 4. p. 236.

PATTI DEL CONTRATTO

I patti del Contratto si debbono supporre coerenti al nome, ed alla natura del Contratto stesso. Dec. 65. N. 4. p. 3,6.

Il patto della non redimibilita può aggiungersi al Contratto di compra e vendita, ma non gli è connaturale. Ivi N. 5.

Il patto di redimere i Censi prima della Bolla Piana doveva presumersi non apposto fino a prova contraria. Ivi. N. 6.

PARTITA DI LIBRO

La partita di libro dei negozianti delle merci vendute a minuto a credenza non hanno vigore al di là dell' anno, specialmente quando i libri non sono tenuti con regolarità. Dec. 49. N. 1. 2. p. 284.

PARTO

Il Parto venuto alla luce avanti il centottantesimo giorno a contare da quello della sua concezione non può esser vitale. Dec. 20. N. p. 108.

V. Marito.

PATERNITA'

Quando manca il fatto del possibile concepimento deve provarsi concludentemente la paternità da colui, che la sostiene. Decis. 20. N. 6. p. 108.

V. Impubere. *V.* Marito. *V.* Matrimonio. Parto.

PATRIMONIO

Quando nella divisione di un patrimonio si lasciano indivisi alcuni oggetti, e non si fa menzione della porzione di un Fondo, questa in tal caso s' intende assegnata a quel dividente a cui è consegnato tutto il fondo. Dec. 54. N. 3. p. 302.

POSSESSORE DELLA LETTERA DI CAMBIO

Il Possessore di una Lettera di Cambio ritornata in protesto, che colla notificazione avvisa il Girante del non adempimento della Tratta, non è tenuto di accompagnare questo invito colla citazione, ch' è un' Atto coattivo. Dec. 32. N. 18. p. 188.

PRESCRIZIONE

La prescrizione è un rimedio legale, capace a togliere l' azione Criminale. Dec. 29. N. 9. p. 154.

PRESUNZIONE

Le critiche circostanze economiche di colui, che ha pagato un debito, fanno presumere, che non abbia avuto alcun Credito contro il suo Creditore. Dec. 60. N. 2. p. 330.

PRESUNZIONE DI DIMENTICANZA

La dimenticanza di un Fatto proprio si presume dopo un lasso di dieci anni, se pure non concorrano circostanze da indurla in tempo più breve. Dec. 60. N. 3. 4. p. 330.

PRESUNZIONE ESCLUSIVA DI UN CREDITO

La domanda con soverchia circospezione di somministrazione di danaro induce una presunzione esclusiva di un Credito in colui, che fa una tale domanda. Dec. 45. N. 5. p. 262.

PRINCIPE

V. Legge.

PRINCIPIO DI PROVA IN SCRITTO

Il Principio di Prova in Scritto è un' eccezione generale, che investe tutte le regole esclusive della prova Testimoniale. Dec. 68. N. 1. p. 360.

Col principio di prova in scritto per via di Testimoni non solamente può provarsi l' esistenza di una Obbligazione non scritta, ma si prova ancora la non esistenza di ciò che si contiene in un' Atto scritto. Ivi. N. 2.

Il principio di prova in Scritto per ammettere la prova Testimoniale. può desumersi dalle risposte alle posizioni firmate dal Rispondente Ivi. N. 3. 4.

PROPRIETA'

I diritti di proprietà non possono sperimentarsi nel Giudizio possessorio esecutivo, ma in quello possessorio. Dec. 34. N. 2. 4. p. 207.

PROPRIETARIO DI UN FONDO

Il Proprietario di un Fondo è Proprietario ancora di tutte le Parti costituenti il fondo medesimo. Dec 54. N. 2. p. 302.

PROVA TESTIMONIALE

La prova Testimoniale non è ammissibile quando al fatto, che vuol provarsi sono in opposizione le resultanze degli Atti, e specialmente quello, che ha detto nelle Scritture esibite nel Giudizio il richiedente tale ammissione. Dec. 54. N. 6. p. 302.

PROVE

Le prove mai debbono angustiarsi, e restringersi. Dec. 22. N. 2. p. 118.

PUPILLO FATTO MAGGIORE

Il Pupillo reso maggiore ha diritto di portare le osservazioni, e di fare quei rilievi, che creda di suo interesse sul Rendiconto del suo Tutore. Dec. 12. N. 4. p. 77.

QUALORA

L'avverbio qualora *corrispondente ai Latini* Dummodo, quatenus, *importa vera, e propria condizione.* Dec. 31. N. 4. p. 179.

RACCOLTE PENDENTI

Le Raccolte pendenti si riguardono come parte del fondo sulle quali hanno diritto i Creditori Ipotecari d'esercitare le loro azioni. Dec. 64. N. 1. 4. p. 342.

RECAPITI MERCANTILI

Per il bene del Commercio i Recapiti Mercantili per la loro Realizzazione conviene, che siano soggetti ad un metodo più celere di Procedura. Dec. 35. N. 4. p. 211.

Non sono ammissibili l'eccezioni sul merito dei Recapiti mercantili perchè servir potrebbero di pretesto alla mala volontà del debitore, e di ritardo alla loro realizzazione. Ivi. N. 5.

Non si ammette alcuna contradizione al precetto fatto per il pagamento di Recapiti Mercantili senza il deposito del loro importare. Ivi. N. 6.

V. Lettera di Cambio.

RECUPERE

La parola Recupere *indica tutti i Crediti della Donna indipendenti dalla Dote, e dalle Convenzioni Matrimoniali.* Dec. 56. N. 6. p. 310.

La parola Recupere *per il suo naturale significato denota il recupero dal Patrimonio del Marito del prezzo dei Beni appartenenti alla Moglie da lui convertito in proprio uso.* Ivi. N. 7.

REFEZIONE DEI DANNI

V. Danni.

REGOLAMENTO DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO

Il Regolamento del Tribunale di Commercio di Firenze è comune a

tutti i Tribunali, che possono decidere le Cause Commerciali. Dec. 71. N. 1. p. 372.

RENDITA DI UN FONDO AFFITTATO

Per appurare la vera Rendita di un Fondo affittato, dalla Massa della medesima deve dedursi una rata proporzionata alle spese presuntivamente necessarie per il godimento della cosa locata. Dec. 2. N. 3. p. 13.

RESIDUI DI UN AMMINISTRAZIONE

I residui di una Amministrazione, sono ciò che avanza, prelevati i debiti, e quello, che forma il passivo. Dec. 14. N. 1. p. 83.

RESTITUZIONE IN INTIERO

Per accordare al Maggiore la restituzione in intiero per adire l' Eredità paterna col Benefizio dell' Inventario deve provarsi una scusabile ignoranza dei fatti, ed una lesione grave, che l' adizione libera recherebbe allo stesso maggiore. Dec. 41. N. 8. 9. 10. 11. 13. p. 245.

Per ottenere il Maggiore la restituzione in intiero a fine di adire l' Eredità Paterna col Benefizio dell' Inventario deve concorrere una Causa, che alla prudenza del Giudice comparisca giusta, e grave. ivi. N. 7.

REVISIONE

L' I. e R. Consulta secondo l' Art. 5. *del Motuproprio del* 4. *Luglio* 1823. *deve rigettare le Domande di Revisione di due conformi Sentenze ogni volta, che non apparisca manifesta la loro ingiustizia* Dec. 26. N. 6. p. 132.

RINUNZIA AGLI ALIMENTI

V. Alimenti.

RISERVATARIO DI DOMINIO

La Legge de' 27. *Dicembre* 1819 *non ha portato l'obbligo al Riservatario di dominio d' Inscrivere i Frutti del suo Credito al di la dei tre anni.* Dec. 69. N. 7. p. 365.

RISERVO DI DOMINIO

Il Creditore con riservo di dominio legittimamente conservato gode del

La Sentenza proferita più giorni avanti a quello in cui erano state le parti monite per la di lei prolazione, non può rimproverarsi di nullità. Dec. 5. N. 1. 4. 5. p. 25.

Quando è corsa la Citazione a Sentenza, per un giorno diverso da quello, nel quale era stata la Causa aggiornata, non puo dirsi, che la Sentenza sia emanata senza citazione. Ivi. N. 2. 3.

Nelle Cause Sommarie i Giudici possono proferire la Sentenza alla stessa Udienza della Discussione, udita anche una sola parte. Ivi. N. 6. 12. *p.* 26.

La mancanza del Procuratore legale citato a discutere la Causa sommaria, non rende nulla la Sentenza. Ivi. N. 8. 9. 10. 13.

Le Sentenze di seconda Istanza sono inappellabili in quelle parti, nelle quali sono conformi alle Sentenze di Prima Istanza. Decis. 9. N. 1. p. 65.

Una Sentenza, che accorda un diritto in genere a conseguire la metà dei Beni soggetti ad un Fidecommisso non può servire a fare degli atti conservatori sopra dei Beni, de' quali non venne stabilito potessero spettare a quel medesimo Fidecommisso. Dec. 16. N. 5. p. 94.

Una Sentenza, che conferma l' esecuzione provvisoria ordinata colla prima non è interlocutoria, ma definitiva. Dec. 26. N. 9. p. 132.

*La manifesta ingiustizia di due conformi Sentenze non apre l' adito a sperimentare il rimedio ordinario dell' appello. Ivi. N.*5. 7.

La Sentenza in un Giudizio Criminale non pregiudica all' azione dedotta, e da dedursi in un Giudizio Civile. Decis. 29. Num. 11. pag. 154.

La Sentenza passata in cosa giudicata non si può alterare in cosa alcuna. Dec. 30. N. 3. p. 174.

Quello, che trovasi nei Motivi, se non trovasi in un conflitto colla dispositiva di una Sentenza, ma con quella coincida, si confonde, e forma parte della Sentenza medesima. Dec. 36. N. 3. p. 213.

La Sentenza si rende eseguibile solo dopo il termine prefisso ad appellare. Dec. 47. N. 12. p. 271.

L' appellante, che ha costituito Procuratore, se alla citazione dell' appellato non comparisce a difendersi avanti la Ruota, la Sentenza che vien proferita se è confermatoria non può eseguirsi a danno dell' appellante se non dopo otto giorni dopo il Registro del Rapporto della notificazione, Ivi. N.13.

Le Sentenze Rotali confermatorie proferite in contradittorio sono eseguibili dopo tre giorni dalla loro notificazione. Ivi. N. 14.

Una Sentenza, alla quale manca l' indennità degli oggetti richiesti,

SEQUESTRANTE

Il sequestrante oppone inutilmente la nullità del possesso in Salviano, quando per sostenerla deve valersi dei diritti spettanti al debitore. Dec. 38. N. 4. p. 232.

SEQUESTRO

I frutti dei Beni passati nel Possessore salvidnista non possono essere sequestrati da un Creditore del Comune debitore. Ivi N. 2.

Quando il titolo del Credito non è liquido, non può procedersi al Sequestro, e deve revocarsi. Dec. 58. N. 1. 2. p. 322.

I Tribunali di Commercio possono ordinare il sequestro dei mobili del debitore. Dec. 71. N. 2. 3. p. 372.

SEQUESTRO AD EFFECTUM CAVENDI

Il sequestro accordato dai Tribunali di Commercio ad effectum cavendi et assecurationis tantum *è un atto, che dalla Legge viene rilasciato alle loro ordinarie attribuzioni.* Dec. 72. N. 4. 5. p. 372.

Per quanto il Sequestro sia solamente assicurativo può il Creditore sequestrante domandare al Tribunale di Commercio la dichiarazione del Credito, e di pagamento del medesimo su gli oggetti sequestrati. Dec. 71. N. 6. p. 372.

SEQUESTRO IMPROPRIO

Quello il quale inibisce al conduttore di disporre delle rendite, sotto la comminazione di esser tenuto del proprio, procede ad un sequestro improprio a danno del Locatore Dec. 16. N. 1. p. 94.

Il sequestro improprio è uno di quelli atti conservatori autorizzati dall'Art. 758. del Regolamento di Procedura. Ivi. N. 2.

Non può aver luogo alcun atto conservatorio ai termini di detto articolo quando non costi del pericolo della distrazione, o consunzione della cosa aggiudicata coll'appellata Sentenza, e che l'appellante non abbia mezzi da sodisfare l'appellato. Ivi. N. 3. 4.

SERVIVTU'

Il condominio esclude la servitù, come la servitù esclude il condominio. Dec. 54. N. 1. p. 302.

La consuetudine di valersi del Forno spettante al proprietario del medesimo non fa presumere alcun condominio nè alcuna servitù. Ivi N. 4. 5.

Il solo fatto non costituisce la servitù, e nel dubbio si presume, che quegli, il quale si serve della cosa altrui, se ne serva per titolo di familiarità, piuttosto che per diritto di servitù. Ivi. N. 6.

SIEPE

Quando la siepe viene mantenuta da uno dei limitrofi possessori per un determinato oggetto, esclude la verosimiglianza, che fosse piantata per determinare il confine dei due fondi. Dec. 62. N. 13. p. 377.

SISTEMA IPOTECARIO

Il sistema ipotecario francese attivato in Toscana riposando sulla pubblicità ebbe in mira di conciliare nelle Contrattazioni il Credito il più esteso colla più grande sicurezza delle parti. Dec. 43. N. 2. p. 252.

La pubblicità del sistema Ipotecario consiste nel manifestare nei pubblici registri della Conservazione delle Ipoteche i diritti a ciascheduno competenti su i beni immobili affinchè chiunque saper possa fino a qual punto sono vincolati. Ivi. N. 3.

SPESE FUNERARIE

Le spese funerarie si qualificano per un onere dell' Eredità. Dec. 6. N. 8. p. 35.

SPESE GIUDICIALI

Il debito procedente da una condanna di spese giudiciali fatte in una Causa Civile è di natura estraneo a quelli che per la loro differente qualità sono soggetti all' arresto personale. Dec. 1. N. 2. pag. 3.

SPESE STRAGIUDICIALI

Le spese stragiudiciali, che non sono state dichiarate refettibili per temerità di Giudizio, possono divenir tali per il titolo di danni. Dec. 37. N. 1. p. 227.

SPONSALI

Li sponsali per verba de futuro *rimpetto alla Legge Civile, pongono in essere l' obbligazione dei danni a carico del renitente alla data fede.* Dec. 23. N. 1. p. 121.

Agli effetti meramente Civili la promessa degli Sponsali non è valida se manca di quella formalità, che la legge esige a seconda della condizione delle persone, che l' emettono. Ivi. N. 2.

Non v' ha distinzione per gli effetti civili tra gli sponsali, e qualunque altra obbligazione. Ivi. N. 4. 8.

Per gli sponsali, come costituenti nei congrui casi le obbligazioni dei danni, ricorre la ragione della Legge, che provveder volle alla debolezza del sesso muliebre. Ivi. N. 6.

STIMA ACCETTATA DI UN FONDO

Quando i contraenti hanno rimesso al Giudizio di un Terzo il prezzo del Fondo caduto in contrattazione, non può dirsi, che il compratore, allorchè gli venne comunicato il prezzo determinato, col rispondere mi pare un poco caro, *non abbia accettata la fatta stima.* Dec. 8. N. 4. 5. p. 60.

Una prova sicura di avere il compratore di un Fondo accettata la stima del medesimo fatta dal Perito concordemente eletto col Venditore sono i replicati atti possessori. Ivi. N. 6. 7. 8.

V. Periti. Perizia.

STIME

Le stime fatte ad oggetto di dividere, non possono attendersi per il diverso oggetto della vendita, potendo i Periti essere stati guidati da vedute diverse nel farle. Dec. 18. N. 3. p. 102.

TEMERARIO LITIGANTE

V. Litigante Temerario. *V.* Spese Stragiudiciali.

TERMINE

Il termine assegnato dal patto, o dalla Legge ad eseguire un' atto determinato, non può eseguirsi posteriormente, ma si eseguisce validamente prima, che compisca il termine, e specialmente trattandosi di Colonia parziaria. Dec. 15. N. 12. 13. 15. 16. p. 88.

E' assurda la supposizione, che le parti debbano pensare a prorogare un termine, che vien prorogato dalla Legge. Dec. 33. N. 2. p. 203.

Il termine di otto giorni per eseguirsi le Sentenze Ruotali confermatorie, non è concesso per poter fare opposizione, ma solamente per sospenderne per tanto tempo l' esecuzione. Dec. 47. N. 19. 21. 24. p. 271.

TERMINE AD APPELLARE

Il termine ad interporre gli appelli comincia a decorrere dal giorno del Registro della notificazione della Sentenza. Dec. 61. N. 1. p. 333.

Per la decorrenza del termine ad appellare non è necessario, che la Sentenza sia notificata da tutti i Litiganti vincitori. Ivi. N. 6.

TESTAMENTO

Nel dubbio si esclude il Legato, quando l' esclusione favorisce la validità del Testamento. Dec. 6. N. 7. p. 35.

Per dichiarare nullo un Testamento perchè vi assisterono come Testimoni dei Legatari, bisogna, che questi ricevano nominatamente una elargizione qualificabile per legato, o che per mezzo di altri ha voluto il Testatore far pervenire in essi il Benefizio. Ivi. Num. 12. 13.

Non deve ricorrersi a delle argomentazioni per dichiarare la nullità del Testamento, che in tutti i tempi, e presso tutti i popoli ha ottenuto dalle Leggi speciali protezioni. Ivi N. 18.

Nei Testamenti è la cosa stessa, che il Notaio dichiari con un oblativo assoluto la presenza dei Testimoni in fine del riportato periodo quanto sè dica il «Testatore ha pronunziato sempre presenti i detti cinque Testimoni; da me Notajo è stato scritto sempre presenti ec. è stata fatta lettura presenti ec. Ivi. N. 20.

Quando il Notaio Rogante il Testamento ha detto, che da lui è stato scritto, ed è stata fatta lettura del Testamento *ha detto quanto basta per accertare, ch' egli ha servito d' Agente nelle due operazioni.* Ivi. N. 30. 31.

TESTATORE

La somma destinata dal Testatore per celebrare degli Uffizi dopo la sua morte non costituiscono un vero Legato, ma una ricompensa dovuta per le sacre Funzioni espiatorie. Ivi. N. 41.

Nelle Chiese nelle quali il Testatore vuole che siano celebrati dei suffragi non sono Legatarie, ma esecutrici della di lui pia volontà. Ivi. N. 43. 44. 45.

V. Legge. — Testamento. — Legato.

TESTIMONI

Possono esser Testimoni gl' Individui di un Collegio, o corporazione a quelli Atti, che l' interesse contemplano del Collegio. Dec. 6. N. 50. 51. 52. 53. p. 37.

Quando i Testimoni poco o nulla depongono di rilevante rapporto al Merito della Causa, il loro deposto deve aversi legalmente per mai avvenuto. Dec. 7. N. 2. p. 57.

Quando il deposto dei Testimoni non merita considerazione, non può servire d' ostacolo all' ammissione di nuovi testimoni. Ivi. N. 3. p. 58.

Il Certificato di morte di un Testimone, ritrovato poscia non vero, rende misteriosa, e dubbia la persona dello stesso Testimone. Dec. 29 N. 7. p. 153.

Il Testimone singolare che non conosceva quello, del quale depone che, per l' altrui asserzione non merita fede. Dec. 29. N. 8. p. 154.

La irreperibilità di un Testimone rende quel soggetto misterioso. Ivi. N. 25.

L' esame dei Testimoni Instrumentali prova la verità dell' Atto solo quando importi la indicazione di quello, che si contiene nell' Atto medesimo. Ivi. N. 30.

I Testimoni aventi cognizione del carattere della persona, che si pretende aver firmato, meritano leggerissima attenzione. Ivi. N. 32.

Le firme dei Testimoni all' atto privato non conciliano di per loro al medesimo opinione di verità. Ivi. N. 35.

I Testimoni, che attestano della verità di una firma non sono valutabili, se non quando all' asserto di aver veduto firmare aggiungono di avere avuta precisa cognizione dell' individuo firmante. Ivi. N. 38.

I Testimoni, che depongono della propria opinione, e giudizio non meritano fede. Dec. 62. N. 6. p. 377.

Meritan fede quei Testimoni, i quali per render ragione del loro deposto allegano dei fatti propri. Ivi. N. 8.

Il Testimone, che depone contro l' Inducente merita piena fede, quando specialmente vi concorrono delle circostanze, che lo rendono verosimile. Ivi. N. 11.

TUTORE

TRASCRIZIONE

TRIBUNALE DI COMMERCIO

VEDOVA

FINE DEL TOMO XXVI.

AVVERTENZE

AL TOMO XXVI. DEL FORO TOSCANO

Pag. 112. Linea 26. deve dire *Branchi* e non *Brandi.*

—— 117. —— 44. deve aggiungersi al Primo Auditore la parola e *Relatore.*

—— 189. —— 42. Dopo la parola *detto* si aggiunga *Sorbi.*

—— 205. —— 39. Ove dice *inappellabili* deve dire *inapplicabili.*

—— 206. —— 27. Ove dice *compressione* si legga *comprensione.*

—— 206. —— —. Alla Decisione 33. in fine *ove* dice *Bartolommeo* si legga *Baldassarre*

—— 211. —— —. Art. 1.° del Sommario Ove dice *Professore* si legga *Possessore.*

—— 217. —— 10. dei Motivi, Ove dice *detto*, si legga *dedotto.*

Alla Decisione 35. deve dire *Ruota di Firenze* in luogo di *Supremo Consiglio.*

—— Idem —— 40. Ove dice *annesse*, si legga *ammesse.*

—— 219. —— 13. Dopo la parola *Depositare, e*, si aggiunga *che*

—— Idem —— 34. Ove dice *non fu questa*, si legga *non su queste.*

—— 221. —— 9. Dopo la parola *inconvenicute*, si aggiunga *può.*

—— 226. —— —. Ove dice *Bartolommeo ec.* si dica *Baldassarre.*

—— 231. —— 4. Ove dice *consumano*, deve dire *consuonano.*

—— 248. Alla Decisione 41. ove si dice *Lorenzo Franchi*, deve dire *Lorenzo Branchi.*

—— 294. Alla Decisione 52. ove si dice *Serotinae*, si legga *Sententiae.*

—— 310. —— 5. Dec. 56. Si ritenga come apposto il Nome del sig. Avvocato Marco Marchetti stato Difensore dei sig. Redi, e LL. CC.

—— 320. —— 30. Ove dice *Violazione*, si legge *Valutazione.*

—— 321. —— 8. Ove si dice *d' essi*, si legga *dessi.*

—— 327. —— 38. Ove dice *incompetente*, deve leggersi *competente.*

—— 328. —— 1. Ove dice *legalmente* deve leggersi *ed egualmente.*

—— 328. —— 2. Ove dice *introduca*, si legga *introduce.*

—— 328. —— 3. Dopo la parola *de Benefic.* si aggiunga *Disc.*

—— 328. —— 8. Invece *d'essa*, si legga *dessa.*

—— 228. —— 9. Ove dice *schiarito*, si legga *schiarita.*

—— 328. —— 20. Dopo la parola *De Luc.* si aggiunga *De alienat.* — ed invece della parola *Discet*, si dica *Disc.*

—— 328. —— 31. Ove si legge *con regola la più*, si tolga *la.*

—— 328. —— 39. 40. Ove dice *dalla consecutiva parola*, si legga *dalle consecutive parole, e più in armonia col presente sistema organico de' Tribunali*, debbono considerarsi come in carattere corsivo.

—— 329. —— 9. Ove dice *determinano*, si legga *determina.*

—— 329. —— 25. Ove dice *subito*, si legga *subita.*

—— 329. —— —. Si avverte, che la parola „ *in ossequio* „ che si legge dopo il nome del Sig. Auditore Donato Chiaromanni Relatore è ivi apposta per errore, giacchè deve la medesima susseguire la firma del sig. Presidente Luigi Bombicci.

—— 345. —— 1. Ove dice *de' fatti*, si legga *difatti.*

—— 345. —— 7. Ove dice *Rimangon per il fatto che aderenti ai termini*, si legga *rimangono, e per il fatto che attenenti ai terreni.*

—— 346. —— 34. Ove dice *Vendita*, si legga *rendita.*

—— 347. —— 14. Ove dice *offerta perpetua*, si legga. „ *affitto perpetuo.*

—— 349. —— 2. Dopo le parole *Bolla Piana*, si aggiunga *la quale.*

—— 349. —— 38. Ove dice *la parola nel*, si legga *le parole del.*





